BSB Bayerische StaatsBibliothek

Münchener DigitalisierungsZentrum
Digitale Bibliothek

Balducci Pegolotti, Francesco

Della decima e di varie altre gravezze imposte dal comune di Firenze della moneta e della mercatura de Fiorentini fino al secolo XVI

Bd.: 1

Lisbona [u.a.] (1765)

4 Merc. 25 t-1/2
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10227237-7

Copyright

Das Copyright für alle Webdokumente, insbesondere für Bilder, liegt bei der Bayerischen Staatsbibliothek. Eine Folgeverwertung von Webdokumenten ist nur mit Zustimmung der Bayerischen Staatsbibliothek bzw. des Autors möglich. Externe Links auf die Angebote sind ausdrücklich erwünscht. Eine unautorisierte Übernahme ganzer Seiten oder ganzer Beiträge oder Beitragsteile ist dagegen nicht zulässig. Für nicht-kommerzielle Ausbildungszwecke können einzelne Materialien kopiert werden, solange eindeutig die Urheberschaft der Autoren bzw. der Bayerischen Staatsbibliothek kenntlich gemacht wird.

Eine Verwertung von urheberrechtlich geschützten Beiträgen und Abbildungen der auf den Servern der Bayerischen Staatsbibliothek befindlichen Daten, insbesondere durch Vervielfältigung oder Verbreitung, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Bayerischen Staatsbibliothek unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrechtsgesetz nichts anderes ergibt. Insbesondere ist eine Einspeicherung oder Verarbeitung in Datensystemen ohne Zustimmung der Bayerischen Staatsbibliothek unzulässig.

The Bayerische Staatsbibliothek (BSB) owns the copyright for all web documents, in particular for all images. Any further use of the web documents is subject to the approval of the Bayerische Staatsbibliothek and/or the author. External links to the offer of the BSB are expressly welcome. However, it is illegal to copy whole pages or complete articles or parts of articles without prior authorisation. Some individual materials may be copied for non-commercial educational purposes, provided that the authorship of the author(s) or of the Bayerische Staatsbibliothek is indicated unambiguously.

Unless provided otherwise by the copyright law, it is illegal and may be prosecuted as a punishable offence to use copyrighted articles and representations of the data stored on the servers of the Bayerische Staatsbibliothek, in particular by copying or disseminating them, without the prior written approval of the Bayerische Staatsbibliothek. It is in particular illegal to store or process any data in data systems without the approval of the Bayerische Staatsbibliothek.

10227257

<36607091400014

<36607091400014

Bayer. Staatsbibliothek

10227257

DELLA
DECIMA
E DI VARIE ALTRE GRAVEZZE IMPOSTE DAL COMUNE DI FIRENZE
DELLA MONETA
e
DELLA MERCATURA
DE' FIORENTINI
fino al Secolo XVI.

Est quôdam prodire tenus si non datur ultra.
Horat. Ep. 1.

TOMO PRIMO.

LISBONA, MDCCLXV.
e
LUCCA.

10227237

BIBLIOTECA
UCA
SALVADOR

Satis me feciſſe arbitror, & Officium hominis, & civis implere, ſi labor meus aliquos ab inertia liberatos, ad hæc ipſa melius, atque uberius tractanda incitaverit. Ex Lactant. de Opific. Dei.

Adoro itaque ſupplex ADRASTIAM ob ea, quæ dicturus ſum Glauco: Reorque minus eum delinquere, qui non ſponte aliquem perimit, quam qui circa coſtitutiones de Honeſtis, & Bonis, Juſtiſque fallit. Socrates apud Platon. de Rep. lib. V.

TAVOLA DE' CAPITOLI

DEL TOMO PRIMO.

PROEMIO

§. I. *DElla mancanza di Scrittori, che insegnino il modo tenuto in Firenze nell' imporre, e distribuire le Gravezze* pag. 1.
§. II. *Della stessa mancanza rispetto alla valuta delle Monete, & al Commercio* pag. 4.
§. III. *De' motivi per i quali si considera il tratto di tempo decorso dal Secolo XIII fino al XVI.* pag. 6.

PARTE PRIMA

Della Decima, e delle altre Gravezze del Comune di Firenze.

SEZIONE PRIMA.

Cap. I. *Dello Stato di Firenze nel Secolo XIV, e XV.* pag. 7.
Cap. II. *Dell' Entrate del Comune di Firenze, e quando, & in qual' occasione cominciasse l' uso delle Prestanze* pag. 10.
Cap. III. *Di quale Specie di Gravezza fossero le Prestanze* pag. 11.
Cap. IV. *Del metodo, che fù seguito nell' imporre, e distribuire le Prestanze fino all' anno* 1427. pag. 14.
Cap. V. *Degli onori, e comodi goduti da chi pagava puntualmente, e delle pene contro a' Contumaci.* pag. 18.
Cap. VI. *De' tentativi più volte fatti per introdurre la distribuzione nelle Prestanze per via d' Estimo* pag. 20.
Cap. VII. *Reflessioni sopra il metodo precedente* pag. 23.

SEZIONE II.

Cap. I. *Del Catasto* pag. 25
Gap. II. *Ristretto degli ordini contenuti in questa Provvisione, ne' quali si contiene il metodo da seguirsi per la formazione del Catasto* pag. 27.
Cap. III. *In qual luogo avesse effetto il Catasto, e delle nuove compilazioni, che se ne fecero* pag. 29.
Cap. IV. *De' vantaggi, e comodi di questo regolamento* pag. 31.
Cap. V. *De' Difetti di questo metodo* pag. 32.
Cap. VI. *Congetture sulla popolazione di Firenze* pag. 35.

SEZIONE III.

Cap. I. *Della Decima, e del nuovo regolamento che fù ordinato nel* 1494. pag. 37.
Cap. II. *Quando, e come foße ordinata la Decima* pag. 39.
Cap. III. *De' vantaggi di queſto nuovo regolamento* pag. 41.

SEZIONE IV.

Cap. I. *Degli ordini relativi al modo di deſcrivere i Beni* pag. 45.
Cap. II. *Delle altre deſcrizioni generali fatte poſteriormente* pag. 47.
Cap. III. *Della nuova Decimazione fatta nel* 1576. pag. 48.
Cap. IV. *Degli ordini relativi al modo di far ſempre vegliare gli Effetti ſottopoſti alla Decima nel Poſſeſſore, & in quelli che ne percipono il frutto* pag. 49.
Cap. V. *Degli ordini, che riguardano il modo di determinare la Decima da imporſi* pag. 51.
Cap. VI. *Del modo di Decimare gli Effetti del Diſtretto che ſi oßerva dopo la Riforma del* 1534. pag. 55.
Cap. VII. *Della cauſa, e principio de' Defalchi, e del modo di decimare i Beni del Diſtretto, ordinato nel* 1671. *che è quello che veglia preſentemente* pag. 57.
Cap. VIII. *Di altri ordini particolari introdotti poſteriormente* pag. 59.
Cap. IX. *Qual ſia attualmente l' importare della Gravezza, che ſi paga ſotto nome di Decima* pag. 60.
Cap. X. *Del prodotto della Decima, e della ſua deſtinazione* pag. 64.

SEZIONE V.

Cap. I. *De' Beni, che ſon ſottopoſti alla Decima* pag. 66.
Cap. II. *Qual ſia il frutto, che ſi conſidera nell' impoſizione della Decima* pag. 67.
Cap. III. *In quali caſi ſi aumenti, o ſi diminuiſca la Decima degli Effetti già decimati* pag. 70.
Cap. IV. *Delle Perſone, che ſono obbligate al pagamento della Decima* pag. 72.
Cap. V. *Degli onori, e comodi, che potevan godere le Perſone, e Beni ſottopoſti alla Decima* pag. 76.

SEZIONE VI.

Cap. I. *Delle Perſone, e Beni eſenti da queſta gravezza* pag. 76.
Cap. II. *Dell' eſenzione delle Perſone, e Beni degli Eccleſiaſtici* p. 79.

Cap.

Cap. III. *De' mezzi, de' quali si è valso il Comune per impedire, che si aumentasse la Massa de' Beni degli Ecclesiastici* pag. 86.
Cap. IV. *Degli ordini che si seguirono dopo l' indulto del Pontefice Leon Decimo* pag. 90.
Cap. V. *Della Decima Ecclesiastica per sovvenimento delli studj* p. 93.
Cap. VI. *Dell' esenzione de' Beni di alcuni Spedali, e Luoghi Pii Secolari* pag. 97.

SEZIONE VII.

Cap. I. *Degli ordini estrinseci aggiunti dopo lo stabilimento della Decima* pag. 99.
Cap. II. *Degli ordini, che riguardano i Debitori delle Poste infognite* pag. 100.
Cap. III. *Delle cancellazioni, e sospensioni delle Decime imposte, e della restituzione di quelle, che sono state indebitamente pagate* p. 102.
Cap. IV. *Delle Decime decorse* pag. 104.
Cap. V. *Della Prescrizione centenaria, e degli indulti, e delle Suppliche sotto occulto nome* pag. 105.
Cap. VI. *Del Magistrato delle Decime* pag. 107.

PARTE SECONDA

Delle Monete del Comune di Firenze.

SEZIONE I.

Cap. I. *Della connessione di questa Parte, colla precedente; delle qualità, che si considerano nel Fiorin d' oro, e delli Scrittori, che ne hanno trattato* pag. 111.
Cap. II. *Quando questi fosse battuto la prima volta, della bontà, e credito del medesimo, e delle sue varie Denominazioni* pag. 114.
Cap. III. *Della proporzione dell' oro all' argento nel Secolo XIII. e delle conseguenze, che se ne deducono* pag. 117.

SEZIONE II.

Cap. I. *Delle variazioni seguite nella valuta del Fiorin d' oro di certe Denominazioni rispetto ad altre Denominazioni diverse, & in primo luogo del Fiorino di Suggello* pag. 119.
Cap. II. *Delle Denominazioni, che hanno goduto vantaggio, e dell' importare del medesimo* pag. 121.
Cap. III. *De' motivi che si hanno per credere, che questo vantaggio*

taggio non aveſſe luogo, che in certi caſi particolari pag. 124.
Cap. IV. *Del vero ſignificato di queſto vantaggio* pag. 126.
Cap. V. *Della Giuſtizia del medeſimo* pag. 127.
Cap. VI. *Delle opinioni dei Giureconſulti, che hanno dato motivo a' compenſi, che ſi adoperavano per aumentare la valuta della Moneta.* pag. 129.
Cap. VII. *Del ſentimento di alcuni, che crederono, che le Maſſime ſull' aumento della valuta della moneta, procedeſſero da principj della Giuriſprudenza Romana* pag. 131.
Cap. VIII. *Dell' apparente guadagno, che ſi ricavava da queſta ſorte di operazioni* pag. 132.

SEZIONE III.

Cap. I. *Delle ſpecie d' Argento battute nella Zecca di Firenze* p. 134.
Cap. II. *Dell' influenza, che hà avuto nelle variazioni ſeguite, riſpetto alla valuta delle medeſime, l' uſo introdotto ne' conti, delle lire, ſoldi, e danari* pag. 135.
Cap. III. *Degli effetti che produſſe l' uſo di tenere i conti nel medeſimo tempo a moneta d' oro, e moneta d' argento* pag. 139.
Cap. IV. *Dell' utile, che alcune Zecche ricavavano da queſto diſordine* pag. 143.
Cap. V. *De' motivi particolari, per i quali ſi rende giuſta, e prudente la variazione ſeguita nel* 1345. pag. 145.
Cap. VI. *Della valuta dell' argento in dett' anno, e della* lira a Fiorino, *di cui ſi fà ſpeſſo menzione da' noſtri Scrittori, e ne' Libri de' Mercanti, e del ſuo vero ſignificato, e valuta* pag. 147.
Cap. VII. *De' modi tenuti in dett' anno* 1345. *per rimediare al difetto di proporzione, che ſi trovava nella valuta della Moneta d' oro, e d' argento* pag. 150.
Cap. VIII. *Dell' aumento di valuta ordinato nel* 1347. pag. 155.
Cap. IX. *Delle fraſi, delle quali s' è valſa la Zecca per eſprimere il Peſo, Taglio, e Argento fine contenuto nelle ſpecie d' Argento di Rame* pag. 158.

SEZIONE IV.

Cap. I. *Dell' uſo della lega nelle Monete, e del modo col quale formaſi l' idea della maggiore, o minore valuta loro* pag. 159.
Cap. II. *Delle variazioni ſeguite nel Peſo, e Lega delle ſpecie della Moneta nera, o eroſa, ed in primo luogo della differenza, che paſſava tra la valuta delle ſpecie a Moneta bianca, e a moneta nera* pag. 162.

Cap.

Cap. III. *Di altre ſorti di Lega adoprate in queſta ſpecie di Moneta* pag. 165.
Cap. IV. *Di alcuni principj da ſeguirſi nel determinare la proporzione tra le ſpecie d'oro, e d'argento* pag. 167.
Cap. V. *Delle variazioni ſeguite nel peſo delle ſpecie d'Argento fino all'anno* 1348. pag. 169.
Cap. VI. *Di quelle che ſeguirono dopo queſt'Anno* pag. 172.
Cap. VII. *Di altre ſeguite fino verſo la Metà del Secolo XIII.* p. 174.
Cap. VIII. *Della riforma del ſiſtema monetario dell'anno* 1534. p. 178.

SEZIONE V.

Cap. I. *Se la quantità dell'oro, e dell'argento ſia creſciuta in Italia dopo il Secolo XVI.* pag. 180.
Cap. II. *Del modo da tenerſi per confrontare i prezzi delle Graſce, e degli altri Generi di un dato tempo con quelli d'un' altro, e conoſcerne la differenza* pag. 183.
Cap. III. *Delle ragioni per, le quali il prezzo de' Terreni e di pochi altri Generi ſia maggiore adeſſo di prima* pag. 186.
Cap. IV. *Della Tariffa de' prezzi dell'anno* 1548. pag. 188.

MEMORIE RELATIVE

Alla Parte Prima.

Num. I. II. III. IV. *Provviſioni ſopra le Preſtanze prima dell'Anno* 1427. pag. 189.
Num. V. *Provviſione del Cataſto* 1427. pag. 214.
Num. VI. *Provviſione del* 1446. pag. 232.
Num. VII. *Tavola della Popolazione* ivi.
Num. VIII. *Provviſione del* 1494. pag. 233.
Num. IX. *Provviſione del* 1495. pag. 234.
Num. X. *Provviſione del* 1532. pag. 238.
Num. XI. *Bolla di Leon Decimo* pag. 240.
Num. XII. *Altra Bolla di Leone X.* pag. 243.
Num. XIII. *Bolla di Pio IV.* pag. 246.

MEMORIE RELATIVE

Alla Parte Seconda.

Num. I. *Memorie relative alla Zecca di Volterra.* pag. 251.
Num. II. *Legge del* 19. *Agoſto* 1345. pag. 259.
Num. III. *Tavole delle ſpecie di Moneta battute in Firenze, dell' Argento fine, che vi ſi conteneva, e di quello ſe ne conteneva nelle lire, ſoldi, e denari de' reſpettivi tempi, e della loro differente valuta così a Moneta bianca, che nera.* pag. 263.
Num. IV. *Tavola per confrontare la valuta delle Graſcie, e di altri Generi del Secolo XIV, e XV, con quella che hanno preſentemente.* pag. 268.

DELLA

DELLA DECIMA,
E DI VARIE ALTRE GRAVEZZE IMPOSTE DAL COMUNE DI FIRENZE.
DELLA MONETA
&
DELLA MERCATURA
DE' FIORENTINI.

PROEMIO.

§. I.

Della mancanza di Scrittori che insegnino il modo tenuto in Firenze nell' imporre, e distribuire le gravezze.

DECIMA comunemente si dice in Firenze la gravezza ordinata nel 1494, che annualmente si paga dai Cittadini, e dagli altri Abitanti domiciliati nella *Città*, e nel *Contado* al Comune di Firenze sul frutto dei Beni stabili, che possèggono, e che per distinguerla dalle altre, che hanno il medesimo nome, chiamasi *Decima Granducale*.

CONTADO dicevasi quella parte di Territorio adiacente alle Città sopra di cui, o per concessione degl' Imperatori, o per forza d' armi avevano Esse acquistata Giurisdizione, e tale par che fosse ancora tutto ciò, che dentro la Diocesi comprendevasi. (1)

Parte n' ebbero i nostri in dono dagli Imperatori (2), parte lo conquistarono dai Nobili, e possenti Castellani, dei quali era tutta piena all' intorno la Città nostra, che spesso ne riceveva noja, & affanno, perchè ricusando loro di obbedire alle sue Leggi, ricorrevano per sostenersi alla Protezione degli Imperatori, contro dei quali erano i nostri costretti di opporre quelle della Chiesa (3), e questi si è il vero, e principal motivo, per cui la Città sposasse di poi il Partito Guelfo, il Ghibellino quegli altri. Era ristretto il nostro Contado prima del Decimo Secolo a tre sole miglia d' intor-

(1) Murator. Antichità Ital. Diss. 47. p. 82. e 87.

(2) Giovanni Villani Istor. Lib. 3. Cap. 3.

(3) Gio. Villani Istorie lib. 3. cap. 3. lib. 5. cap. 12. e 39. Muratori Annali T. 7. p. 99. 100. e 124.

no (*), ma crescendo a poco a poco per i modi, che hò detto, pervenne a quei termini, fin dove lo miriamo distenderſi presentemente, e che circondano quella parte del Dominio di Toscana più vicino a Firenze, che resta compresa dentro i *Vicariati di S. Giovanni*, *Scarperia*, *e Certaldo*.

Il vocabolo stesso denota la quantità di questa gravezza, cioè la decima parte del frutto dei stabili che vi son sottoposti: E tale era certamente allora, quando s' imposse la prima volta; ma dall' un canto le variazioni seguite nella rendita degli effetti, dall' altro quelle, che seguirono nelle Monete d' argento, e di rame, l' hanno sensibilmente alterata.

(1) De Real Science du Gouvernement Part. 1. tom. 1. Gouvernement. de la Chine Sect. 11. p. 415., e Sect. 5. p. 460.

Se si pagasse in natura, mediante un' adequata porzione di frutti, come si fà della Decima Parrocchiale, semplici, & a notizia di tutti ne sarebbero le regole, facili ad evitarsi le fraudi, rarissimo il caso di aggravio soverchio: Ma, o fossero le difficoltà, che vi s' incontrano, o fossero altre cagioni, che inducessero i nostri a non seguire un tal metodo, la verità si è, che fino dal suo principio fù imposta, ed esatta a danaro contante, secondo la valuta dei Frutti, che producevano gli stabili sottoposti a pagarla, dal qual metodo non si è mai receduto di poi; E non è da maravigliarsene, mentre non è piaciuto di farlo ad altre Culte Nazioni dell' Europa, non ostante l' esempio, che noi ne porgono alcuni Popoli Orientali (1), & i lodevoli sforzi sopra di ciò impiegati da uno dei più valorosi, e savi Condottieri dell' Età nostra, e di alcun' altro illustre Soggetto, che ne avea proposta, e dimostrata vantaggiosa l' esecuzione. (2) Quindi fù dunque principalmente, che ne addiveniſſe assai complicato il metodo, più difficile a comprendersi, più

(2) Il Mareſcial di Vauban Dixme Royale: l' Autore della Theorie des Impots. Vedasi l' Autore de l' Essay sur la nature du Commerce Part. 2. Cap. 5. tra la raccolta di Hums t. 2.

(*) Gio. Villani Lib. 3. Cap. 3. — Fu tolto alle Città d' Italia il Territorio, che per lungo tempo avean goduto e sotto l' Imperio Romano in proprio, e sotto il Dominio de' Goti, degli Eruli, Longobardi e Carolingi nel Governo dei Duchi, e dei Conti, dall' Imperatori Tedeschi, per darlo ai loro favoriti, tra i quali lo ripartirono, decorandogli insieme del nuovo titolo di Conti Rurali. Ricuperollo dipoi la Città nostra, & avealo dentro gli angusti limiti, che s' è detto; alla qual cosa allude il Poeta nel suo Canto 16. del Paradiso, dove dice:

Ma la Cittadinanza che è or mista
De' Campi di Certaldo, e di Feghine
Pura vedeasi nell' ultimo Artista.
Oh quanto fora meglio esser vicine
Queste genti che io dico, & al Galluzzo
Et a Trespiano aver vostri confine.
Che averle dentro a sostener lo puzzo
Del Villan d' Aguglion, di quel da Signa,
Che già per barattar han l' occhio aguzzo.

più ſoggetto alle fraudi, e più frequente il pericolo degli aggravj, e che vi foſſe biſogno di molte leggi per regolarlo, e procurarne l'oſſervanza; quali di poi eſſendoſi continuamente accreſciute, formarono una delle Parti più intereſſanti della Patria Giuriſprudenza.

Pareva perciò che foſſe un oggetto degno dell' attenzione dei noſtri il raccorre con diligenza le memorie relative a queſto regolamento, & il render facile, & alla portata di tutti la cognizione delle Leggi, che lo compongono. Ma conviene umiliarſi, e confeſſare, che là dove la Città noſtra hà prodotto ſpeſſo Perſone di talento ſtraordinario, che colla mirabil forza del loro ingegno han ſaputo formare, e dettare agli altri le regole di un ſavio Governo (1), hanno fatto riſorgere le arti, e le ſcienze da lungo tempo abbandonate, hanno penetrato i miſterj più reconditi della natura, hanno inſegnate le leggi, colle quali agiſce, han ſcoperto nuovi Mari, nuovi Mondi, nuove Stelle, nuovi Pianeti, non ha avuto peranche chi a queſte, ſublimi sì, ma dall' intereſſe noſtro remote cognizioni, abbia unita la diligenza di ſcriver la Storia dei Regolamenti fatti ſopra diverſi Capi delle Pubbliche rendite, e del modo della loro Amminiſtrazione: Cognizioni in vero meno elevate, e meno difficili, ma a noi più vicine, e più importanti delle altre.

(1) Gio: Villani Stor. lib. II. Cap. 115.

Non debbeſi però tralaſciare adeſſo di far quivi onorata menzione di Giulio Guazzini Volterrano, che fù Cancelliere dell' Uffizio delle Decime fin verſo la metà del Secol paſſato, e con ſingolar diligenza raccolſe la pratica delle leggi di quell' Uffizio in un' Operetta ſcritta con molta chiarezza, e con ſufficiente metodo, la quale non è ſtata mai pubblicata. Egli è l'unico che abbia avuto la cura di render al Pubblico queſto ſervizio. Riſtretto Egli alla pura pratica degli Ordini, e conſuetudini veglianti ſopra la Decima, non ſi eſteſe a dar preciſa contezza dei Metodi ſeguiti antecedentemente nella diſtribuzione delle gravezze, e dell' origine di molti uſi, che continuarono a ſeguirſi poſteriormente; e ſe talvolta ha voluto ingerirſene, ha commeſſo dei sbagli, de quali non è da darſegli debito, mentre non era queſti il principale oggetto che ſi proponeva. Dall' altro canto eſſendo moltiſſimi gli Ordini emanati dopo che ſcriſſe, non è da maravigliarſi che la ſua pratica ſia in alcuni capi diverſa da quella, che preſentemente ſi oſſerva.

§. II.

Della ſteſſa mancanza riſpetto alla valuta delle Monete, & al Commercio.

FA' certamente non leggera ſpecie a chiunque ben vi conſidera, il vedere, che nel tempo ſteſſo, in cui, mercè l' opere di dotti, e diligenti Scrittori ſiamo giunti a ſapere la valuta delle Monete Ebree, Siriache, Greche, e Romane, il ragguaglio dei Peſi, e miſure loro collè noſtre (1), pure non ſiamo per anche ſe non poco informati del modo di ragguagliare colla noſtra Moneta corrente la valuta, che progreſſivamente hà avuto il Fiorin d' oro, e le altre ſpecie di Moneta in Firenze, e delle cauſe delle variazioni, che vi ſono ſeguite. Non par veriſimile, che quaſi affatto s' ignorino i veri prezzi, che vi ſon coſtate le Manifatture, le Graſcie, e le Mercanzie, la Popolazione della Città, ed il Commercio, che vi ſi faceva, e che ſia poco nota l' origine di molti uſi, e conſuetudini tuttavia veglianti in diverſi ſuoi Tribunali. Non ſono per anche compiuti tre Secoli, che erano comuni a tutti ſimili cognizioni; ora ne han qualche lume i ſoli Studioſi dell' Iſtoria Patria, reſtandone in gran parte ſepolta la memoria nelle tenebre degli Archivj.

(1) Il Veſcovo Arbuthnot Spiegazione delle antiche Monete, Peſi, e Miſure &c.

Vi è ſtato, è vero, e ſpecialmente in queſti ultimi tempi, chi con diligenza, & erudizion ſingolare hà procurato d' illuſtrare alcuno di queſti oggetti, ora raccogliendo le leggi di queſta Zecca, ora notando la bontà, & il peſo del *Fiorin d' oro*, ora ſpiegandone le Impronte, e notando le Famiglie, ſotto la direzione delle quali furon battute diverſe delle noſtre Monete; Et evvi chi dotato di maggiore ingegno, e fornito di rare, & eſteſiſſime cognizioni, ſi è inoltrato ad indicare la giuſta, fin' allora incognita ſtrada, per conoſcerne la valuta. Ma non vi è peranche ſtato neſſuno tra i noſtri, che abbia dilucidate le vere cauſe delle diſtinzioni, che vi ſi ſon ſempre fatte nella valuta dei Fiorini di varie denominazioni, e di ſpiegare gli effetti, che producevano.

E ſe la mancanza di queſte notizie non faceſſe altro, che travagliare la curioſità, e pregiudicare al luſſo degli Studioſi Collettori di tal ſorte di erudizione, non ſarebbe in vero tanto deplorabile, quanto a prima viſta parrebbe, la noſtra diſgrazia; Ma poichè la continua eſperienza ci inſegna, che molti degli Ordini noſtri conſervano con quelli dei Secoli precedenti una ſtrettiſſima conneſſione, & che il *Fiorin d' oro*, che era la moneta corrente in quei tempi, è altresì la ſpecie, in cui ſon valutate le Graſce, e le mercan-

canzìe, ſi eſprimono le Leggi, & i Contratti, & i Teſtamenti, che diſpongono dei Beni ſtabili, ſopra dei quali ſi poſarono, e ſi poſano le gravezze, & è quella ſteſſa, a cui tuttavia ſi ragionano i conti di alcuni Tribunali, ſono impoſte, e ſi pagano le *Decime*, quindi ſi è, che un tal difetto rendendoci difficile, ſe non affatto impoſſibile, l' intelligenza così delle ſuddette Leggi, come degli uſi, e coſtumi, anche preſentemente veglianti, rende altrettanto difficile l' eſatta amminiſtrazione di quella parte dell' Economìa Pubblica, e della Giuſtizia Privata, che ha colle ſuddette coſe un' intima conneſſione nella Città noſtra; dove da molti ſi pagano le gravezze in quelle reſpettive ſomme, che gli vengon richieſte, ſenz' altro riſcontro della giuſtizia delle medeſime, che la fiducia, che hanno in quelli, che le riſquotono: riſcontro per altro molto facile a non attenderſi, ed a degenerare ſpeſſo in querela, e riſentimento d' indebito aggravio. Dall' altro canto, quaſi nella noſtra Patria foreſtieri, abbiamo di ciò, che giornalmente vediamo, minor conoſcenza di quella ſe ne abbia delle Leggi, delle Monete, degli Uſi, e e Coſtumi delle più antiche, e delle più remote Nazioni. Effetto molto naturale di quella inavvertenza, che induce gli uomini a credere, che le coſe più ordinarie, e più familiari, così come lo ſono a loro, debban eſſere anche agli altri manifeſte, e paleſi. (1)

Facendoſi dunque da ciò conoſcere l' importanza del difetto in cui ci troviamo, ed i vantaggi, che ne verrebero, ſe vi foſſe, chi penſaſſe a ſupplirvi, ſpero, che non ſia per rieſcir diſcaro al Pubblico, che ora coll' ajuto dei mezzi, che mi ſomminiſtrano i ſopralodati Scrittori, e delle ulteriori notizie, che ho procurato di ricavare dai Pubblici, e Privati Archivj di queſta Città, abbia tentato di porgere qualche lume a queſta utiliſſima parte della noſtra Iſtoria, che conforme dicea, rimane offuſcata ancora da foltiſſime tenebre, eſponendo in queſto Trattato

I. I Metodi, che ſi ſono ſeguiti in Firenze nell' imporre, & eſigere le GRAVEZZE.

II. La valuta del FIORIN D' ORO, e delle ſpecie di Argento, e di Rame, che vi ſi ſono battute dall' Anno 1252. fino al 1534.; le cauſe, & il vero ſignificato dei vantaggi, che hanno goduto; I prezzi delle Mercanzìe, e delle Graſce.

III. Qual foſſe la MERCATURA dei Fiorentini fino al Seco-lo Decimo Seſto, e le cauſe della ſua decadenza.

Si contengono nella Prima Parte i modi, con i quali i Cittadini hanno ſovvenuto ai biſogni della Città.

Nella Seconda la valuta della moneta, colla quale pagavano.

Nella Terza le ſorgenti, dalle quali la ricavavano.

(1) Vedaſi Hums diſcours polit: Sur le Commerce & les Finances t. 2. pag. 232.

§. III.

§. III.

Dei motivi per i quali ſi conſideri il tratto di tempo decorſo dal Secolo XIII. fino al XVI.

COmprenderà l' eſame dei tre ſopraccennati Capi il tempo decorſo dal Secolo XIII. fino al principio del XVI, e mi luſingo, che non ſarà per rincreſcere al Lettore di vedere eccedutì quei più riſtretti limiti, che i Maeſtri di maggior credito preſcrivono allo ſtudio, che deeſi preſentemente far dell' Iſtoria, quando vuolſi renderla profittevole al Comune degli Uomini (1). Perchè altro, ſecondo me, ſi è il metodo da ſeguirſi allora, che ſi tratta della Storia univerſale dei Stati, e dei Regni dell' Europa, altro ſi è quello, che ſi debbe uſare quando ſi tratta degli ordini, e delle leggi colle quali ſi governano. Nel primo caſo, acciocchè ſia utile, e poſſa veramente dirſi *Magiſtra vita*, e ſervir d' iſtruzione per chi la legge, baſta rinchiuderla dentro quel periodo di tempo, che dimoſtri in un tratto ſolo, e continuato l' intiera ſerie delle cauſe, e delli effetti, che hanno collo Stato, in cui ci troviamo, una proſſima, & immediata relazione, e coll' eſempio altrui c' inſegni ad eſſere e migliori uomini, e migliori Cittadini. Sò beniſſimo che eſteſa fuori di queſti limiti ella è *Nuntia vetuſtatis*, la Gazzetta dell' antichità, & un ſeccante regiſtro d' inutili anecdoti, *quæ mater Hecubæ, quod Achillis nomen inter Virgines fuiſſet, quid Syrenes cantare ſint ſolitæ.*

(1) Lord Viſcount Bolingbroke letters on the ſtudy of Hyſtory Droit Public Germanique t. 1. Chap. 1.

Ma nello ſtudio delle leggi dovendoſi unire all' Iſtorica, la cognizione Metafiſica, non baſta contentarſi di ſapere il tempo, in cui furon fatte, ma dovendo penetrare i ſegreti del cuore umano, e ſcoprire l' aſtratta cagione delle medeſime, convien rintracciarle dai primi rozzi sbozzi, che ſe ne fecero, & avanzarſi fino ai tratti più perfetti, che ebbero : dalle prime cauſe, & occaſioni loro, fino ai buoni, o cattivi effetti, che eſſe produſſero ; e fà duopo di oltrepaſſare quei termini, che naturalmente preſcrivono alla noſtra Iſtoria le variazioni ſeguite in Firenze tra la fine del Secolo XV. & il principio del XVI, che per lo ingrandimento della Famiglia poco dopo regnante hà colle coſe noſtre, come quelle del XVI. coll' Europa tutta, una più particolare, e più intima conneſſione. Imperciocchè, ſiccome nella mutazione, che accadde allora, ſi conſervarono tutti quei medeſimi ordini, e le ſteſſe leggi, che erano già emanate (2), così divien neceſſario avanzarſi a portar nei tempi più addietro le noſtre ricerche, affine di trovar la cauſa, che ebbero, e gli effetti buoni, o cattivi, che ne furono la conſeguenza.

(2) Lodovico Guicciardini Storie lib. 1. pag. 8. dell' anno 1530.

PAR-

PARTE I.

DELLA DECIMA

E DELLE ALTRE GRAVEZZE DEL COMUNE DI FIRENZE.

SEZIONE I.

CAPITOLO I.

Dello Stato di Firenze nel Secolo XIV. e XV.

IL Comun di Firenze, che per lungo corſo di anni non aveva avuta in Italia maggior reputazione di quella ne aveſſero tante altre piccole vicine Repubbliche, che con lui gareggiavano, cominciò a volgerſi verſo la metà del Secolo XIV. a quel punto di non mediocre grandezza, a cui poi forſe nel Secolo ſeguente, trattenuto fino allora non tanto dalla ſuperiorità delle forze, e dalla maggior quiete, che le altre godevano, quanto dalle molte fazioni interne, che lo tenevano continuamente diviſo. Dalle poche miglia di Territorio, o Contado, che poſſedeva, ſteſe il ſuo Dominio ſopra gli emuli Popoli, che da una parte fino al Mare, dall'altra fin ſopra le Alpi Toſcane ſignoreggiavano, e divenne uno dei più riſpettabili Stati, che allora faceſſero figura in Italia (1). Col favore accordato alle Arti, che sù i migliori modelli delle altre Culte Nazioni cominciarono ad eſercitarviſi, colle Gabelle impoſte ſopra le manifatture ſtraniere, e le eſenzioni accordate alle proprie, e collo ſtabilimento di una ſufficiente Marina, ſi rendè capace di un molto eſteſo Commercio, che fù di poi ſoſtenuto mediante i Trattati vantaggioſamente concluſi colli Stati più ricchi dell'Europa, e dell'Aſia (2). Tutti ricercarono la ſua amicizia, e la ſua alleanza diede il più grave peſo agl'intereſſi dei Principi, ai quali ſi accoſtava.

(1) Gio: Villani Iſtorie lib. 3. cap. 3.

(2) Vedaſi la 3. Parte di queſto Trattato.

Ambirono i primi Signori d'Italia la ſua Cittadinanza, la quale febbene gli ſottoponeſſe a non leggieri inſoliti aggravi, pure veniva da eſſi riconoſciuta per un favore ſpeciale, e per una ſegnalata ricompenſa ai ſervizj, che gli preſtavano. Frenando con buone Prammatiche *le ſpeſe, che la dabbenaggine dei Padri, e dei Mariti*

riti laſciava fare alla vanità delle Donne (1), in viſta delle quali ſi accorgeva, che la Gioventù ritenevaſi dal prender moglie, e privando degli onori, e benefizj coloro, che dentro un certo termine dell' età non ſi foſſero accaſati, e dall' altro canto erigendo il Monte delle Doti per le Fanciulle, e per i Giovani, & accordando dei Privilegj a quelli, che ſi ammogliavano, facilitò ſommamente i matrimonj, e l'accreſcimento della Popolazione. (2)

(1) Scipione Ammirato lit. XI. p. 596. e p. 1085.

(2) Ammirat. lit. d.

Il Governo, e li Cittadini, parchi in Privato, nel Pubblico ſplendidi, e generoſi, ſeppero ſoſtenere lunghiſſime guerre, contro le più formidabili forze di allora, e furono arbitri della ſorte di quelli, contro dei quali ſi dichiaravano, onde avvenne, che ogni Stato aſcriveſſe a ſua fortuna il conſeguire l' amicizia non ſolamente della Repubblica, ma anche dei ſuoi più diſtinti Cittadini, il favore dei quali ebbero in molto pregio i Duchi di Milano, i Rè di Napoli, i Rè di Francia, e gl' Imperadori, & i Soldani di Egitto, di quella ſteſſa guiſa, che i Rè dell' Aſia pregiarono quella dei privati Cittadini Romani (3).

(3) Ved. Michel Bruto Storie lib. 5. p. 248. Nicolò Valori, vita di Lorenzo de' Medici p. 50.

Poco però durevole ſarebbe ſtata queſta felice ſituazione, ſe la Città non aveſſe atteſo a confermarla con procurare, mediante i più opportuni provvedimenti, la quiete, e la ſicurezza delle ricchezze dei ſuoi Cittadini, così colla retta amminiſtrazione della Giuſtizia, come coll' eſatta economìa delle pubbliche rendite, e colle più giuſte miſure nell' impor le gravezze, e colla dovuta eguaglianza nel diſtribuirle, e riſquoterle. A tal fine ſi vedono in queſti tempi creati nuovi Magiſtrati, pubblicate nuove Leggi, e nuovi Ordini iſtituiti, e compilati da due dei più valenti Giureconſulti i ſuoi Statuti, aperte nuove ſtrade, incanalato l' Arno, abbellita la Città, e ciò che più d' ogni altro umano eſpediente poteva contribuirvi, il Culto Divino, e la Religione tenuta in grandiſſimo conto. A queſti tempi dobbiamo quelle tante magnifiche fabbriche, che formano anche in oggi lo ſplendore, e l' ornamento più bello della Città. Allora fù, che le belle Arti furono riſtabilite, la Pittura, la Scultura, e l' Architettura diſſotterrate dalle tenebre, nelle quali aveale per tanto tempo tenute ſepolte il cattivo guſto dei Longobardi, fondate nuove Accademie, riſtorate le Univerſità, e per opera di due dei più magnifici tra i ſuoi Cittadini, rinate le Scienze, che vi vennero ad inſegnare gli eſuli Greci, che dalla liberalità dei medeſimi vi furono graziosamente invitati, & accolti (4): Fiorì allora la Città d' uomini preſtantiſſimi nell' amminiſtrazione delle coſe Pubbliche, e d' ingegni molto nobili nelle Scienze, & in qualunque arte preclara, & induſtrioſa, nè fù priva ſecondo l' uſo di quei tempi della gloria militare (5).

(4) Ved. Scip. Ammirati Storie lib. 11. p. 679. lib. 18. p. 997. e 998. Michel Bruto Hiſtor. lib. 1. p. 18. e 19. lib. 8. p. 462. Mini difeſa di Firenze.

(5) Guicciardini Storie lib. 1.

Ebbe

Ebbe la riputazione d' aver contribuito ſopra d' ogni altra Potenza ad impedire, che il Conte di Virtù non aſſorbiſſe il dominio di tutti gli Stati d' Italia (1), e di poi a ſedare lo Sciſma, che pertanti anni avea tenuta diviſa la Chieſa coll' elezione ſeguita in Coſtanza di Papa Martino V. dalla di cui preſenza venne per due anni onorata, e da cui fù dichiarato Arciveſcovo il ſuo Paſtore (2). E come ſe a lei ſola toſſe riſerbato il merito di procurare alla Chieſa univerſale la pace, ſù un tempo Sede del celebre Concilio, per cui ſotto il Pontificato di Eugenio IV, e coll' aſſiſtenza dell' Imperatore, e del Patriarca Greco ſi riunirono finalmente la Chieſa Greca, e Romana.

(1) Murator. Annal. t. 8. p. 427.

(2) Ammirat. lib. 19. p. 983.

Il merito di tutti queſti elogj giuſtiſſimi debbeſi principalmente alla prudenza, e conſiglio di uno de' ſuoi Cittadini, a cui non diſpiacerà di vederne ora poſto un' Atteſtato dall' *Amico diſtinto del genere umano* col riferire le ſue ſteſſe parole (3). „ Et pour quoy, „ dic' Egli, croiroit on le Perſonage de Pere de la Patrie exag- „ gerè pour le plus puiſſant, & le plus reſpectable Monarque de „ l' Europe le Roy de France? on a vû des ſimples Citoyens faire „ la fortune des Etats; des hommes privez non ſeulement devenir „ l' Ame de leur Pays, mais de leur Patrie entiere. Le celebre „ *Laurent de Medicis* du rang de ſimple notable d' une Ville mar- „ chande, devint l' Arbitre de la Balance de l' Italie, reſpecté, & con- „ ſulté dans toute l' Europe. Sa haute reputation, ſa ſageſſe, & „ ſes nombreuſes correſpondances faiſoient toute ſa force; mais il „ vouloit, & ſcavoit faire le Bien de ſa Patrie; il avoit compris „ que ce bien particulier ne faiſoit, que partíe du Bién general, il „ employoit a ce Bien general tout le Credit, que ſes hautes qua- „ litez luy avoient acquis, & pouvoit a la fleur de ſon age mettre „ ſur le ſeuil de ſon Palais cette deviſe honorable pour les plus „ grands Souverains : *Me ſtante, cuncta quieſcunt*.

(3) l' Amy des Hommes t. 3. p. 319.

Mai però ſarebbe pervenuto il Comune a tanta grandezza, ſe non aveſſe di buon ora penſato a correggere gli eſſenziali difetti, che erano nel metodo da prima tenuto nell' imporre, e diſtribuire le Gravezze, imperciocchè non eſſendo ben regolato, e dipendendo molto dalla maggiore, o minor diſcretezza de' Cittadini, che vi ſoprintendevano; ſpeſſe volte avveniva, che non vi ſi oſſervaſſe l' eguaglianza dovuta, e che mentre ſi riſparmiavano i più potenti, ſi faceſſe poſare la maggior parte del peſo ſopra degli altri, e che queſti irritati alle doglianze, e clamori continui, uniſſero frequentemente le più forti dimoſtrazioni di un forſennato riſentimento.

CAPITOLO II.

Dell' Entrate del Comune di Firenze; e quando, & in quale occaſione cominciaſſe la prima volta l' uſo delle Preſtanze.

L' Entrate del Comune di Firenze innanzi al 1336. non aſcendevano a maggior ſomma di quella di Fiorini 300. mila l' Anno, quali ricavava da quei 34. Capi di Proventi, de' quali il diligentiſſimo noſtro Giovanni Villani ci hà laſciato nella ſua Iſtoria un diſtinto ragguaglio (1). Per aſſicurarſela, e perchè ne foſſe più puntuale l' amminiſtrazione, la dava, come ſi coſtuma anche in oggi, in Appalto, ſotto la cura però di ſei Cittadini, acciocchè il Popolo non foſſe aggravato più del dovere (2). Potranno vederſi nell' Opera di detto Iſtorico le qualità di queſti Capi di Entrata, e ſe ne potrà fare il confronto con quelli, de' quali Benedetto Varchi ci hà fatta un' eſatta enumerazione (3).

(1) Lib. 11. cap. 91., e Piero Buoninſegni l.2. p. 311.

(2) Scip. Ammir. l.5. p. 414.

(3) Storie lib. 9. pag. 260.

Eſſendo queſta Entrata a principio di gran lunga ſuperiore alle ſpeſe, che ordinariamente abbiſognavano al Comune per l' annuo ſuo mantenimento, nel quale, ſecondo il computo di detto Scrittore, non eccedeva la ſomma di 40. mila Fiorini, rimanevagli ſempre un' avanzo più che ſufficiente per ſupplire alle altre ſpeſe, che per diverſe occorrenze gli foſſe convenuto di fare ſtraordinariamente; onde fino all' anno 1336. non ebbe biſogno di porre ſe non di rado ſopra i ſuoi Cittadini altre gravezze di ſorte alcuna. E mentre le Gabelle, che riſquoteva ſul prodotto dei Terreni, ſulle Mercanzìe, ſopra i Contratti, e ſopra i generi, che ſi conſumavano dal Popolo, da' quali capi formavaſi la maggior parte della ſuddetta Entrata di Fiorini 300. mila; foſſero ſtate moderate, & aumentate grado per grado da' generi di prima neceſſità, a quelli di comodo, e da queſti a quelli di luſſo, non era ſoggetto un tal metodo, che a pochi inconvenienti, o neſſuni (4).

(4) Hume *Diſcours ſur l' Impots.*

Ma poichè per le molte guerre, e per le ſtraordinarie ſpeſe già fatte, ebbe contratto il Comune un Debito di Fiorini 300. mila, in pagamento del quale avea già impegnati tutti i Proventi ſuddetti, coſtretto nel 1336. a procurar nuovi mezzi per ſupplire alle ſpeſe, che gli abbiſognavano, a motivo della guerra moſſa aſſieme con i Veneziani contro Meſſere Maſtino II. della Scala, ricorſe al compenſo di eſigerle per via di Preſtanza, gravezza apparentemente leggiera, ma poco bene accetta al Popolo, perchè non uſata fino allora, che molto di rado (5).

(5) Giovanni Villani lib. XI. cap. 49. Varchi Iſtorie lib. XI. p. 498.

Sic-

Siccome rieſcirono di poi molto peſanti al Pubblico le conſeguenze di un tal ritrovato, perchè da eſſo traſſero origine i Monti delle Preſtanze, così ſervirà queſt' Anno d' Epoca memorabile per avvertirci, che gli Stati in queſto genere, e per molti reſſeſſi di peggior condizione de' particolari, una volta che abbian cominciato a contrarre del debito, in luogo di eſtinguerlo, come hanſempre intenzion di fare a principio, vanno aumentandolo continuamente. L' eſempio dell' Inghilterra ce ne porge una conferma evidente. I debiti della Nazione verſo la fine del Secolo XVII. non importavano maggior ſomma che di 300. mila lire Sterline, che è il doppio appunto dei noſtri 300. mila Fiorini. Aſſunto che fù al Trono il Rè Guglielmo III. per continuar la guerra della ſucceſſione di Spagna, in vece di eſtinguere il debito, ſi accrebbe nel Paeſe il guſto di farne de' nuovi, e però ritornando ſpeſſo a queſto medeſimo compenſo degl' impreſtiti per ſupplire alle ſpeſe, che occorrevano alla Nazione, montarono i ſuoi debiti alla fine della Guerra alla ſomma di 50. millioni di lire Sterline. Lo ſtudio della Nazione, e del Miniſtero ſi volſe di poi a cercare i mezzi di eſtinguerlo, ma all' oppoſto tutti ſappiamo, che ſi ſono in oggi più del doppio acreſciuti i ſuoi debiti. Altri eſempi, quando queſto ſolo non baſti, ce ne ſomminiſtra la Spagna, & ognuno potrà vedere i funeſti effetti, che producono queſti compenſi in diverſi Autori, che ne hanno diffuſamente trattato (1).

(1) Lord Bolingbroke *Teſtamento Politic. p.* 4. e 20. Hume *Reſleſſions Polit. ſur l' Etat preſent de l' Angleterre*. Nickols *Conſid. ſur les Avant: & Deſavant: du Commerce de la Grande Brettagne p.* 350. DeReal *Science du Govern. Tom. II. Sect. 7. p.* 351. Elements *du Comm. part.* 2. *Chap.* 10.

CAPITOLO III.

Di qual ſpecie di Gravezza foßero le Preſtanze.

LA neceſſità dunque, in cui ſi trovò il Comune, di provvedere alle ſpeſe di queſta Guerra ſenza aummentar troppo ſenſibilmente le Gabelle, che formavano la maggior parte delle ſue rendite, e renderle con ciò o nocive all' induſtria, o inſopportabili al Pubblico, l' induſſe a credere, che il migliore eſpediente foſſe quello di prendere in preſto con certo annuo intereſſe il danaro, che gli abbiſognava, parte da alcune Compagnìe di Mercanti di Firenze, parte da altri ſuoi Cittadini, aſſegnando così agli uni, come agli altri per ſicurezza del Credito l' Entrata de' ſuoi Proventi, dal prodotto de' quali dovevano eſſere rimborſati, ſubito che foſſero ſtati pagati quei primi Creditori, a favore dei quali già trovavanſi antecedentemente obbligati.

Or quella parte della ſomma, che prendevaſi da' Cittadini, chiamoſſi *Preſtanza*, *o Accatto*, dalla voce *Præſtagium*, che ſecondo l'uſo d'allora ſignifica Tributo, o Impreſtito forzato (1), ſotto il qual nome, e con i medeſimi obblighi, e condizioni continuò a ſovvenire per lungo tempo doppo a' ſuoi più preſſanti biſogni il noſtro Comune, eſigendo dagli Abitanti della Città, quelle ora maggiori, ora minori ſomme, che di mano in mano richieſero le indigenze del Pubblico. Fù noto anche a' Greci queſto ſteſſo mezzo di ſovvenire per via d' Impreſtiti, non ſo per altro, ſe volontarj, o forzati, a' pubblici biſogni, & è uno di quelli, che ſi propongono da Zenofonte agli Atenieſi per ſupplire alle indigenze delle Comunità dell' Attica nel ſuo libretto ſopra le rendite pubbliche (2).

(1) Du Fierne Gloſſario alla voce *Præſtagium*.

(2) p. 13. dell' Edizione di Firenze 1763.

Nel modo poi di eſigere, e diſtribuire queſte Preſtanze, furono ſempre conſiderate le Teſte, o le Perſone unicamente, e non i Beni di quelli, che vi erano ſottopoſti, come oltre agli altri, ce ne fa fede Michel Bruto in quella parte della ſua Storia, dove fa menzione del Cataſto (3) *cum enim Legem Magiſtratus ferret, qua lege jubebatur ex cenſu Tributa exigi, quæ ante eam diem ex capitum recenſione conficiebantur*. Lo ſteſſo ſi racoglie dal Capitolo di Antonio Pucci ſopra Firenze, dove ſi eſprime nella forma ſeguente:

(3) Lib. 1. p. 13. ved. Piero Boninſegni, Goro Detinelle loro Storie, e Varchi Storie lib. 13. p. 497.

Quando alle ſpeſe gli mancan l' Entrate
Ed Ella accatta da' ſuoi Cittadini,
E le Preſtanze aſſegna meritate,
E pon cinquanta milia di Fiorini.
Tre per migliajo a ciò, che è di valſente,
Benchè ſi ſtenda in più baſſi vicini,
E chi ne hà due, o men ſicuramente
Può venti ſoldi per Fiorin pagare (*)
Raſſegnato non glie ne è niente.
Di maggior ſomma che non vuol preſtare
Trova chi preſta con allegra fronte
Per certo prezzo a fargliſi aſſegnare.
. . . . . .
. . . . . .
E quaſi d' ogni Meſe una Preſtanza
Abbiamo avuta, e ciaſcuno riſcoſſa
Abilmente &c. &c.

Per

(*) Viveva il Poeta nel 1373. quando il Fiorin d' oro alle Preſtanze valeva lire 3, o ſoldi 60. Chi non aveva più di due Fiorini d' oro di Preſtanza, o meno, baſtava che pagaſſe il Terzo, o 20. Soldi piccioli per Fiorino, & era aſſoluto, ma non era acceſo Creditore al Monte.

Per una maggior giuſtificazione di ciò, che io dico, hò creduto di non far diſpiacere a chi legge, ſe riporto quivi le parole iſteſſe di Giovanni Villani, che lo confermano, e che fù uno de' Deputati del noſtro Comune in queſta congiuntura, e ſe in fine di queſta Parte darò Num. I. la copia di alcune Provviſioni ſopra di ciò emanate, le quali oltre al dimoſtrare il metodo, che ſi ſeguiva *in* queſte occaſioni, contengono ancora molte altre particolarità, che ſembrano degne di tutta la conſiderazione.

Il Teſto di Giovanni Villani è del Libro XI. Cap. 49. dove ſi eſprime nella forma ſeguente „ E piuvicata la detta Lega i Vene-
„ ziani feciono loro ordine ſopra la detta Guerra, come parve
„ loro ſi conveniſſe: E i Fiorentini eleſſono ſavj Cittadini Merca-
„ tanti, e delle maggiori Compagnìe di Firenze, con piena Balìa
„ a trovare moneta, e fornire la detta Guerra, e aſſegnarono loro
„ 300. mila Fiorini d' oro l' anno ſopra certe Gabelle, e per le
„ dette cagioni il noſtro Comune in queſto tempo per le Guerre,
„ e Speſe fatte per addietro, ſi trovò in debito le Gabelle, e l' En-
„ trate del Comune per lo tempo avvenire di Fiorini 300. mila
„ d' oro, e danari biſognavano maneſchi per fornire la detta Im-
„ preſa. Li ſopradetti Ufficiali ſoprafatti in Venezia, col conſiglio
„ d'altri Savj Mercatanti, e ſottili a ciò fare, entra quali noi fum-
„ mo di quelli, ſi trovò modo, che le Compagnìe, e Mercatanti
„ di Firenze, prendeſſero ſopra loro l' incarico di fornire di Mo-
„ neta la detta Impreſa fino a Guerra finita, e queſto modo, che
„ elleno ordinarono tra loro una taglia di 100. mila Fiorini d' oro,
„ il Terzo preſtare le dette Compagnìe contanti, e le due terze
„ parti diſtribuire tra altre ricchezze, e Cittadini a preſtare ſopra
„ le dette Gabelle aſſegnando a certi temini innanzi, quali di un'
„ anno, e quali di più, come venieno i pagamenti delle dette Ga-
„ belle, e chiunque preſtaſſe ſopra ſe al Comune, aveſſe di guider-
„ done libero, e ſanza tenimento di reſtituzione a ragione di 15.
„ per centenajo l' anno, e chi non voleſſe credere al Comune ſo-
„ pra le dette Gabelle, prendeſſe la ſicurtà, e Scritta libera delle
„ dette Compagnìe, e Mercatanti, & aveſſe per Guiderdone otto
„ per centenajo l' anno, e quelli che faceano la Scritta, e promeſ-
„ ſa, cinque per centinajo l' anno. E quale uomo avea della detta
„ Preſtanza, e non era mobilato, ſicchè non potea preſtare nè al
„ Comune, nè alle Scritte delle Compagnìe, trovavano chi prendea
„ il debito ſopra di ſe, avendo a ragione di 20. per centenajo; e
„ così ciaſcuno ſovvenìa. Per lo detto modo ſi fornì la ſpeſa onorata-
„ mente per lo noſtro Comune; E quando furono ſpeſi i detti cen-
„ to mila Fiorini d' oro della prima Taglia, ſi ricominciarono da

„ capo

„ capo per lo ſimile modo, mandando a Venezia per ciaſcuno me-
„ ſe come biſognava per li Cavalieri per li loro Soldi, e di Pe-
„ doni, che fornivano la Guerra &c. &c. Queſto fù in ſomma l'
„ ordine di fornire la Guerra ordinata per la detta Lega; altro mo-
„ do non avea. (1)

(1) Ved. Matteo Villani p. 203.

CAPITOLO IV.

Del metodo, che fù ſeguito nell' imporre, e diſtribuire le Preſtanze fino all' Anno 1427.

PIù diſtintamente credeva di vedere indicato nella Provviſione iſteſſa del noſtro Comune il metodo, che ſi tenne in tal congiuntura; ma poichè, per quanto hò veduto, non vi ſi tratta d' altro, che dell' aſſegnamento da farſi delle Gabelle a favore dei Creditori, e non ſi parla del reſto, così converrà congetturarlo da ciò, che ſi vede eſpreſſo nelle Provviſioni dell' Anno 1382. e 1390. a tale effetto da me riportate con altre due poſteriori al Num. I. II. III. IV. il quale non dovrebbe eſſere in ſoſtanza molto diverſo da quello, che venne praticato queſta prima volta.

Occaſione delle Preſtanze, che ſi ordinano nella detta Provviſione del 1390. parmi, che foſſero le ſpeſe da farſi per la Lega contratta con diverſe Potenze d' Italia contro il Conte di Virtù.

Bandivaſi adunque a forma di tal Provviſione la Preſtanza, o l' Accatto in quella Somma, che ſi credeva ſufficiente per ſupplire all' occorrenze del Comune, e ſi ordinava, che ſi pagaſſe a' ſuoi Camarlinghi da ciaſcheduno alle reſpettive ſcadenze de' termini, e ſecondo le rate, che gli ſarebbono impoſte in conformità della diſtribuzione da farſene, per di poi reſtituirſi loro col prodotto delle Gabelle a tale effetto deſtinate, per quanto per altro comportaſſero gli altri obblighi, per ſicurtà dei quali ſi trovaſſero preventivamente impegnate (2). Per maggior facilità di ciò davaſi permiſſione di reſtituire a chi aveſſe pagata la ſua tangente, con animo di riaverla, tanta quantità di Sale a lire ſei di piccioli lo Staio, & a lire quattro piccioli la Salina, quanta ne importava il ſuo Credito, con facoltà di venderlo dentro la Città, e Contado ai prezzi ſoliti, e determinati.

(2) Sopra l' ordine tenuto nel pagare i frutti delle Preſtanze Ved. Matteo Villani lib. 12 Cap. 35. all. Anno 1344.

Motivo dell' antecedente Preſtanza del 1382, che ſù in ſomma di 25. mila Fiorini d' oro, ſù la Mallevadoria fatta dal Comune di Firenze nel 1381. per i Veneziani a favore dei Genoveſi, acciocchè

chè foſſe diſtrutto il Caſtello dell' Iſola di Tenedo, che nel 1377. avevano ottenuto dall' Imperator di Coſtantinopoli; luogo aſſai comodo per il Commercio del Mar Maggiore, e che eragli ſtato poi tolto da' Veneziani; (1) in ſequela della quale Mallevadorìa convenne al noſtro Comune, ſe volle liberar le mercanzìe de' ſuoi dalle rappreſaglie fattene in Genova per l' impuntualità de' Veneziani Debitori, pagar del proprio (2). Queſti perciò è il motivo, per cui trovaſi nella Provviſione ordinato, che tutte le ſomme, che foſſer per eſſer reſtituite da' Veneziani, foſſer ſpecialmente obbligate a favore de' particolari Creditori, e che non poteſſero eſſere impiegate, nè ſpeſe diverſamente. Non ſi parlò nè del metodo da ſeguirſi nel diſtribuir la Preſtanza, nè del tempo, dentro del quale doveſſe pagarſi: Ma dell' uno, e dell' altro ci porge diſtinto ragguaglio l' altra Provviſione del 1390. in cui appunto trattandoſi degli abuſi commeſſi nelle antecedenti diſtribuzioni, viene anche a ſpiegarciſi il metodo col quale ſi facevano.

(1) Murat. Annal. t. 8. Anno 1382.
(2) Ammirat. Storie l. 14. p. 754.

Dopo l' eſpulſione del Duca di Atene, era la Città noſtra nel 1343. da' Seſti, o Seſtieri, ne' quali era ſtata altra volta diviſa, tutta ridotta a ſoli 4. Quartieri (3), ogn' uno de' quali era ſimilmente ſpartito in altrettanti Gonfaloni, o Contrade, quali però erano 16. in tutte, a ciaſcheduna delle quali, ſotto quelle medeſime Inſegne, che tuttavia, per ſemplice comodo della Scrittura, e degli Squitttini, e non ad altra utilità veruna, ſi conſervano nei Libri della Decima, & in alcun' altro Uffizio, erano annoverate, & aſcritte tutte le Perſone, che vi abitavano, e che ſecondo queſt' ordine intervenivano alle Adunanze, e deliberazioni pubbliche, godevano gli onori, e partecipavano di tutti i comodi, & aggravj della Città tanto civili, che militari (4).

(3) Gio. Villani Stor. lib. 12. Cap. 17.

Due erano gli oggetti di queſta Provviſione del 1390, l' uno la correzione degli errori commeſſi nella diſtribuzione della Preſtanza ordinata nel 1382, ſul piè della quale dovea continuarſi a diſtribuire anche tutte le altre Preſtanze nell' avvenire, fin tanto, che non foſſe ſtata formata una nuova diverſa diſtribuzione; L' altro il metodo da ſeguirſi in queſta nuova diſtribuzion generale.

(4) Boninſegni lib. 2. p. 122. Machiavell. Stor. lib. 2. p. 122. Ammirat. lio. 9. p. 474

La Preſtanza allora vegliante era in ſomma di Fiorini 25. mila d'oro, & era ſtata diſtribuita ſopra ciaſcheduno de' ſedici Gonfaloni, o Contrade in quelle reſpettive rate, che erano ſtate giudicate proporzionate alle ricchezze, & al numero delle Perſone, che vi reſtavano compreſe. A queſte ogni Contrada avea di poi aſſegnata la ſua reſpettiva tangente, acciocchè da tutte inſieme veniſſe raccolta la porzione intiera della Contrada, e conſecutivamente le Contrade, o Gonfaloni tutti contribuiſſero l'intiera Somma di detti 25. mila Fiorini.

Aven-

Avendo dunque le querele dei Cittadini dato luogo di riconoſcere l'ingiuſtizia dei precedenti riparti, affine di correggerli nella miglior forma poſſibile, venne ordinato, che da tutta la maſſa di detti 25. mila Fiorini ſe ne ſeparaſſero 2. mila, per fare dentro queſta Somma, e non più, tanto alle rate de' Gonfaloni, quanto alle tangenti de' Particolari, che vi abitavano, quelle diminuzioni, e ribaſſi, che foſſero ſtati ſtimati adequati alle forze loro. Di queſte Somme poi per un tal mezzo diminuite, dovevaſi fare altrettanti aumenti a quei Gonfaloni, e per conſequenza agli Abitanti, che vi erano aſcritti, ſecondo che foſſe ſtato creduto più conveniente, affinchè la maſſa totale della Preſtanza reſtaſſe nella ſua intiera Somma intatta, & illeſa. A tale effetto ſi providde, che ſi deputaſſe per ogni Gonfalone un determinato numero di probe, e ſavie Perſone tra i ſuoi Abitanti, che faceſſero alle Poſte deſcritte nell'antecedente diſtribuzione que' ribaſſi, che alla coſcienza loro foſſero parſi più giuſti. Una leggera idea di queſto metodo ce la ſomminiſtra la diſtribuzione, che faſſi anche in oggi della Taſſa del *Macinato* nella Provincia.

Quanto poi a quello, che doveva ſeguirſi nell'avvenire, fù ordinato, che d'ogni Gonfalone, o Contrada, ſi eleggeſſero 4. Abitanti, cioè 64. in tutti, i quali dopo di aver fatta la deſcrizione di tutti quelli, che foſſe parſo loro dover eſſer compreſi nelle Preſtanze, diſtribuiſſero ſopra ciaſcuno de' medeſimi la dovuta tangente. Doveanſi formare queſte diſtribuzioni in ogni Gonfalone da *Sette Settine*, cioè da ſette Compagnie compoſte ognuna di ſette Abitanti della Contrada, & ognuna di eſſe, una però dopo dell'altra, era tenuta formare il diſegno della diſtribuzione, che faceva, e fatto, e ſigillato, portarlo al Magiſtrato dei Priori, dal quale ſi raccoglievano tutti, e ſi conſegnavano ora a' Frati Umiliati, ora a' Monaci della Badìa di Settimo, ora a quelli di S. Maria degli Angeli, ora ad altri Religioſi, ſecondo che più gli foſſe piaciuto. Queſti dopo di averli ben eſaminati, delle *Sette Settine* di ciaſcun Gonfalone, eſcludevano i due diſegni, che ſembravanli i più rigoroſi, e gli altri due, che giudicavano i più leggieri, e fatta de' tre di mezzo una Somma ſola, quella *ſterzavano*, e ne formavano una Somma media, in cui intendevano reſtar determinata la rata della Preſtanza, da pagarſi da ciaſcheduno, facendoſene per eſſi Monaci una Deſcrizione diligentiſſima in libri diſtinti a Quartieri, e Gonfaloni, quali di poi preſentavano alla Camera del Comune, acciocchè in conformità della medeſima ne faceſſero i Camarlinghi la riſcoſſione.

Si conſerva tuttavia nell' Archivio delle Decime l' Originale di queſta diſtribuzione, & è fatta da' Romiti di S. Maria degli

gli Angeli, in fronte della quale leggesi la seguente intitolazione.

„ Al nome della Glorioſiſſima Trinità e della Beatiſſima Ma-
„ donna Madre del Noſtro Signor Gesù Chriſto, e de' Beati Apo-
„ ſtoli Meſſer Santo Piero, e Meſſer Santo Paolo, e del Glorioſo
„ Meſſer Santo Giovanni Batiſta, e di tutti gli Angeli, e Santi,
„ e Sante di Dio, e generalmente di tutta la Corte del Paradiſo.

„ In queſto preſente Libro ſono ſcritti tutti gli uomini, e Per-
„ ſone, e Partite del Quartier S. Croce della Città di Firenze, a
„ cui è ſtato impoſto, e che ſono ridotti nella nuova diſtribuzione
„ della Preſtanza della Città di nuovo ordinata nel 1390. del Meſe
„ di Dicembre, e Gennajo, e Febbrajo; la quale diſtribuzione fu
„ fatta per le Settine di ciaſcuno Gonfalone, e poi ſecondo gli or-
„ dini ſopra ciò fatti per l' Ufficio de' 64. Venerabili Cittadini, cioè 4.
„ per Gonfalone eletti ſopra la detta diſtribuzione, i nomi de' quali
„ ſono ſcritti quì appiè.

Siegue la Deſcrizione, e poi

„ Furono recate tutte le Settine ciaſcuna per ſe ſcritta, e ſuggel-
„ lata, al Priore, e Convento de' Romiti di Santa Maria degli An-
„ gioli di Firenze dell' Ordine di Camaldoli, e furono ſterzate per
„ detti Frati, ſecondo la commiſſione, e ordinamento allora fat-
„ to, e ſecondo l' uſanza, e modo fatto per addietro diligentemen-
„ te. Annullando in ciaſcuna Partita di tutte e ſette le Settine le
„ due maggiori, e le due minori quantità, e poi l' altre di mezzo
„ ridotte ad una ſomma, e preſo il terzo, e così a ciaſcuno po-
„ nendo quello li tocca per lo terzo di quelle tre, e appreſſo ſter-
„ zato tutti, e fatta la ſomma di ciaſcuno Gonfalone da per ſe, e
„ ridotto alla ſomma della ſua taſſazione, accreſcendo, ovvero le-
„ vando a ciaſcuna partita per lira, e per ſoldo ſecondo li tocca
„ con ogni diligenza, e cautela, che pe' detti Frati delli Angioli
„ ſi è potuto fare; Sono ſcritti per ordine i Gonfaloni del ſuddetto
„ Quartiere, ſiccome nell' altre coſe della Città troviamo oſſervato.
„ El preſente Libro con quei degli altri Quartieri ſi mette nella
„ Camera degli Atti del Comune di Firenze, come è ordinato pe'
„ Priori, e Collegio, e per l' Ufficio de' ſopradetti 64. Ufficiali ſo-
„ pra deſcritti. I nomi e Partite, e quantità ſono qui appreſſo.

CAPITOLO V.

Degli onori, e comodi goduti da chi pagava puntualmente; e delle Pene contro a' Contumaci.

FRequentiſſime divennero in alcuni tempi queſte Preſtanze, e non è da maravigliarſene, giacchè non aveva il Comune fuori della ſopra individuata rendita di 300. mila Fiorini, altro mezzo con cui ſupplire alle grandioſe impreſe, alle quali eſponevaſi molto ſpeſſo, e queſta ſteſſa rendita trovavaſi già impegnata per ſicurtà del Credito di chi aveva pagate le antecedenti gravezze.

Affinchè dunque ſi poteſſe con maggior facilità riſquotere queſto aſſegnamento, v'erano de' Premj, e de' Benefizj, a favore di chi era puntuale al pagamento della ſua rata, e vi erano le pene contro di quelli, che reſtavano contumaci a pagarla, o che non la pagavano intieramente.

I Benefizj conſiſtevano in primo luogo nell'eſſerne deſcritti per Creditori a' Libri del Monte, che vi ſi cominciarono a tenere nel 1345. per Alfabeto (1), così della Sorte, come degl' Intereſſi, e di riſquoter l'una, o gli altri dentro un certo determinato termine, e ſecondo la maggiore, o minor ſollecitudine uſata in pagar le loro tangenti.

(1) Matteo Villani Stor. p. 203.

II. Nel merito, o guiderdone dell'un danaro per lira il Meſe, o del 12, del 15, del 20, dell' 8, e del 10. ora più, ora meno per 100. ſopra le Somme pagate.

III. Nell'eſſer fatti capaci del godimento di tutti gli Uffizj, Onoranze, e Comodi del Comune.

Le pene, & i pregiudizj erano di due ſorti; l'una contro di quelli, che differivano a pagar la loro tangente fino al tempo prefiſſo alla Preſtanza, e la pena ingiunta contro coſtoro non conſiſteva in altro, che in eſſer deſcritti, più tardi degli altri, per Creditori a' Libri del Monte, e più tardi degli altri ancora riſquotere i Frutti, & i Capitali, & in oltre ora di due, ora di quattro ſoldi per lira.

L'altra ſorte di pene era contro coloro, che non pagavano neppure dopo di eſſere ſpirato il ſuddetto termine, e conſiſtevano

I. In eſſere rigoroſamente gravati, & aſtretti al pagamento.

II. In perder tutte le Somme, che eran coſtretti pagare.

III. In eſſere incapaci di godere degli Uffizj, e degli onori del Comune.

IV.

IV. In non poter comparire, nè eſſere aſcoltati in Giudizio da verun Giudice, o Tribunale, & erano nulle le ſentenze che ne ottenevano (1).

Era in parte libero da queſt' ultima ſorte di pene chi in vece di pagare l' intiera Somma, eſibiva di pagare la terza parte della ſua tangente, mentre però la ſua Poſta, o Partita non foſſe ſtata maggiore di due Fiorini d' oro, o foſſe ſtata minore. Ma in tal caſo tutto ciò, che pagava, era perduto, e non era deſcritto per creditore nè della ſorte, nè de' frutti: E quelli, che non aveſſero avuto di Preſtanza maggior Poſta, che di ſoldi ſei, e danari otto, per una Provviſione del 1394. furon totalmente aſſoluti dall' obbligo di pagar coſa alcuna.

Da queſti provvedimenti vedeſi aver avuto origine molte delle Conſuetudini tuttavia veglianti nella materia delle Decime, e delle altre Gravezze: come per ragion d' eſempio ſi è quella di non ammettere al godimento degli Uffizj, e degli altri Onori, chi non è in giorno col pagamento delle ſue rate tangenti. Ponevaſi un tal Debitore a *Specchio*, che è il libro dove ſi regiſtravano, e ſi regiſtrano ancora tutti i contumaci, così denominato *quod in ea nota tanquam in ſpeculo, & Cenſum, & fortunas Civium licebat intueri* (2), l' uſo del quale trae il ſuo principio dallo Statuto (3). Di queſto regolamento credeſi eſſerſi poſteriormente abuſati alcuni de' più ricchi, e più potenti Cittadini, valendoſene per fare eſcludere indirettamente dalle Magiſtrature gli Emuli loro, e farne godere gli altri, che favorivano il loro Partito (4), eſtendendolo fino a farne privar coloro, che non aveſſero pagato per anni 30. indietro, conforme ſeguì per Legge del 1421. (5)

Da eſſi parimente deriva la pena di due ſoldi per lira, che ſi eſige anche in oggi da quelli, che non ſon puntuali a pagar dentro il termine prefiſſo la loro tangente di Decima.

Hà origine ancora dallo Statuto l' obbligo, che hà l' ultimo acquirente d' una Poſta ſottopoſta a gravezza, di pagare i debiti contratti dal ſuo Autore, nonoſtante che ne abbia acquiſtati i Beni con titolo ſingolare (6).

Tutte le Leggi, che emanarono dopo la Provviſione del 1390. ſopra l' impoſizione, & eſazione delle Preſtanze fino all' Anno 1427, ſono, per quanto hò veduto, molto uniformi nel metodo ordinato per la diſtribuzione delle medeſime, non trovandoviſi altra differenza, che nella Somma, la quale era maggiore, o minore ſecondo le occorrenze del Pubblico, nel numero delle Perſone, che erano incaricate di diſtribuirla, e nella denominazione, che gli aſſegnavano, chiamandole *Preſtanze*, *Preſtanzone*, *Accatto*, *Balzello*, *Lotto*, *Sega*,

(1) *Statuto Lib. 4. Tract. de Extimis Rub. 33.*

(2) Michel Bruto *Hiſt. lib. 1. p. 16.*

(3) *Lib. 4. Tract. de Extimis Rubr. 33.*

(4) Zannotti *Della Republica Fiorentina lib. 2. cap. 5. 76.*

(5) Scip. Ammirat. *Stor. lib. 18. p. 991.*

(6) *Lib. 4. de Extimis Rub. 20.*

Piacente, *Diſpiacente*, *Cinquina*, *Settina*, *Nonina*, *Decina*, *Ventina*, alcune delle quali parmi, che derivaſſero dal numero delle Perſone, che la Contrada deſtinava a preſedervi, e dal numero de' diſegni, che ſe ne facevano, giacchè ſi vede, che dalle ſette Compagnìe, alle quali fù commeſſo di farne il diſegno, fù denominata *Settina* la Preſtanza del 1390. di cui ſi è parlato di ſopra, e per la ſteſſa ragione *Novina* quella del 1406.

Hò procurato di vedere ſe tra queſte Leggi alcuna ve ne foſſe, che preſcriveſſe diſtintamente la regola, e miſura da ſeguirſi nell' aſſegnare a' Gonfaloni, & a ciaſcuno de' Particolari ſottopoſti la ſua giuſta tangente, ma per quanta diligenza abbia fatto, non mi è riescito trovarne veruna, che porga ſopra di ciò il minimo ſchiarimento; onde ſempre più mi confermo nel credere, che dipendeſſe onninamente dalla maggiore, o minore diſcretezza, e coſcienza di quelli, che vi preſedevano, e che queſte Gravezze foſſer per conſeguenza molto arbitrarie.

CAPITOLO VI.

De' tentativi più volte fatti per introdurre la Diſtribuzione delle Preſtanze per via d' Eſtimo.

IL ſolo breviſſimo eſame, che ſi è fatto fin' ora di queſto metodo, baſterà per far riconoſcere a chi che ſia, che era certamente difficile, ſe non affatto impoſſibile, che le Perſone incaricate della diſtribuzione delle gravezze poteſſero determinarne con miſura giuſta, & eguale, la parte del peſo, che a ciaſcheduno ſi apparteneva, ſenza avere una piena cognizione delle rendite, e della forza di quelli, che dovevano ſopportarlo. Non poteva acquiſtarſi da loro una tal conoſcenza, che o dalla riputazione, e credito che avevan preſſo del Pubblico i ſopportanti, o col mezzo delle Portate delle rendite loro, o finalmente coll' iſpezione, & eſame delle ſoſtanze, e ſtabili, che poſſedevano. Sarebbe ſtato queſt' ultimo il modo più giuſto, e più ſicuro degli altri, dando tutto il campo a chi dovea diſtribuire il peſo di aſſicurarſi della vera attual rendita, che producevano le ſoſtanze loro, delle forze di ciaſcheduno, e della rata per conſeguenza, che a proporzione dell' intiera Somma da ripartirſi fra tutti, gli toccava.

Aveva veramente tentato più volte il Comune d' introdurre queſt' ultimo metodo, e di valerſene; ma o foſſe per le oppoſizioni de' più Potenti, o foſſe per le ingiuſtizie, che vi ſi commetteſſero, il fatto ſi è, che non venne ſeguito, che molto di rado, e che per lun-

lunghiſſimo tempo non fù oſſervato altro, che quello, che ſi è eſpoſto di ſopra. Servirà l' autorità degli Storici per maggior prova di queſto mio ſentimento, mentre tutti confermano, che, ſe talvolta fù intrapreſo d' introdurre il primo, venne toſto abbandonato, e fù conſiderato per impraticabile.

La prima volta, che ſappiamo eſſere ſtato introdotto, fù nell' Anno 1288. e ſe ne conſerva la notizia trà molte altre, delle quali è abbondevolmente fornito, appreſſo un degniſſimo, e letterato Gentiluomo Fiorentino (1), da cui mi è ſtata gentilmente ſomminiſtrata, nell' Eſemplare di un' Eſtimo di quel tempo, che è intitolato nella forma ſeguente „ Queſto è l' Eſtimo della libra del Popolo „ di Santo Stefano a Ponte al Seſto di San Pietro in Scheraggio „ fatto per Filippo Cialuffi, e per lo vecchio Girolami, e per Tiz„ ziffino degli Amidei; In Dei nomine Amen Inſti ſunt homines, „ & Perſonarum Populi Sancti Stefani ad Pontem reducti in ſcriptis „ per Venerabiles Officiales Comunis Florentiæ ad dictum officium „ deputati, & una cum Domino Ginamho Capellano dicti Populi, „ tempore Dominorum Antonii de Vigo Poteſtatis, & Gherardi „ de Thoſano Capitani, & Defenſoris Civitatis Florentiæ, ſcripti „ per me Marſuppinum Cecchi de Signia Not. ſub Annis Domini „ 1288. Indict. II.

(1) Il Sig. Giovanni Balduinetti.

Le Poſte in queſto deſcritte, ſono 143, e ſommano il valſente di lire 25597, che a 25. ſoldi per Fiorino, quanto valeva nel 1287. fanno Fiorini 20477.

Era ſtato propoſto di far queſta libra anche nell' anno 1266. dal Conte Guido, ma non ſolamente non ebbe effetto, ma anzi fù una delle principali cagioni, per le quali fù egli ſcacciato (2).

(2) Gio. Villani *lib.* 7. *cap.* 14.

Racconta Giovanni Villani (3), che „ nel 1326. ſi traſſe in Fi„ renze un Eſtimo nuovo ordinato per lo Duca, e fatto con ordi„ ne per un Giudice Foreſtiere per Seſto alla diſaminazione di ſet„ te Teſtimonj ſegreti, e vicini, eſtimando ciò, che ciaſcuno avea „ di Stabile, e di Mobili, e di Guadagno, pagando certa coſa per „ 100. per lo Stabile, e così del Guadagno, Procaccio; l' ordine ſi „ cominciò bene, ma li detti Giudici corrotti, cui impoſono a ra„ gione, cui fuor di ragione, onde gran rammarico ſe n' ebbe in „ Firenze; così mal fatto ſe ne ricolſe 80. mila Fiorini.

(3) *Stor. lib.* 10. *cap.* 16.

Un altro ſimile tentativo, dice Matteo Villani, eſſerne ſtato fatto l' Anno 1351. (4), in cui reſtò terminato, e continuò qualche anno dopo ſotto nome di *Sega*, i libri della quale tuttavia ſi conſervano nell' Archivio del Monte Comune „ Et oltre a ciò „ narra il ſuddetto Iſtorico „ ordinarono, e diſtribuirono tra i Cittadini la „ Gabella de Fumanti, la quale nel Fatto fù per modo di Sega, „ che

(4) *Stor. lib.* 2. *Cap.* 46.

„ che catuno capo di Famiglia fù taſſato a certi danari il dì, per „ modo, che raccogliendoſi il numero monta a Fiorini d' oro 140. „ il dì, e poi per ogni danajo, che l' uomo avea di Sega, fù re- „ cato in Eſtimo di ſoldi 30. di Fiorini. Queſta Gabella montava „ l' anno a 50. mila Fiorini d' oro, e quando il Comune avea ne- „ ceſſità, riſquoteva queſta Gabella per avere i denari preſti, & aſ- „ ſegnavali alla reſtituzione certe Gabelle &c. onde nacque careſtìa.

Fù variato metodo l' anno 1355, e nel meſe d' Agoſto di queſt' anno, dice lo ſteſſo Iſtorico che (1) alquanti Cittadini parendo lo- ro, che „ doveſſe eſſere coſa utile al Comune per levar la briga „ a' Creditori di ritrovare i Beni del Debitore, meſono innanzi „ a' Signori, che ſi faceſſe una Tavola, nella quale ſi ſcriveſſono „ tutti i Beni immobili della Città, e del Contado per Popoli, e „ per Confini, e diedono il modo a catuno per quartiere della „ Città, e del Contado per ſe &c. furono comandate le recate a „ ogni Poſſeſſore ſotto grave pena, e nondimeno, che anche i Ret- „ tori de' Popoli le doveſſero recare; Catuno ſi provedde di reca- „ re, e far recare i Beni in cui vuolſe, e confinavagli ſecondo- „ che trovava l' uſata vicinanza, e quando tali nelle loro recate „ mutavano i primi poſſeſſori, e così d' ogni Parte diſcordavano i „ confini, & oltre a queſta inconvenienza, ne occorrevano delle „ maggiori; e così rimaſe abbandonata.

(1) *Stor. lib. 4. cap. 84. e lib. 5. Cap. 74.*

Eſſendo queſto modo di aggravezzare molto conforme a quel- lo, che venne poi ſtabilmente adottato nel 1427, non parrà ſuper- fiuo il riferire le parole di Domenico Boninſegni, da cui pure ce ne ſù conſervata memoria, (2) „ Per aver queſti danari il Co- „ mune poſe certo Eſtimo, che ſi chiamò Sega a pagare certi da- „ nari il dì ogni Caſa, e ordinò, che foſſero meritati a 10. per „ cento, con grande agevolezza raccolſe il Comune in meno di due „ meſi i ſuddetti cento mila Fiorini. E veramente è grande utile al „ Comune mantenere fede di reſtituire, che io veddi già volendo il „ Comune 20. mila Fiorini per via d' Eſtimo ribellarſi certi „ Cittadini, & eſſerne molti preſi, e pignorati „ Et altrove „ Parendo coſa utile al noſtro Comune, ſi deliberò pe' Con- „ ſigli, che ſi faceſſe una Tavola, ovvero Cataſto, ovvero libro, „ dove foſſero ſcritte tutte le Poſſeſſioni, e Beni immobili della „ Città, e del Contado, e di cui foſſono, e da molti antichi, e „ pratichi fù contradetta, come coſa impoſſibile a fare, e così in- „ tervenne, che dopo la prova di molte ſcritture, e ſpeſe ſi abban- „ donò.

(2) *Storie lib. 3. pag. 438. 439. e 74.*

Una delle Petizioni del Popolo nel tumulto dei Ciompi fù, che indi a ſei meſi ſi doveſſe formare l' Eſtimo: Che non ſi po-

neſ-

neſſero più preſtanze per meſi 6. Che per le Poſte di chi aveva da quattro Fiorini in giù, poteſſe pagarſi Fiorini 20. piccioli per ogni Fiorino d' oro, cioè il terzo e non più; e che quelli, che aveſſero da quattro Fiorini d' oro in sù, poteſſer pagare mezzo Fiorin d' oro per ogni Fiorino, e non più. (1)

(1) Gino di Neri Cappo-ni *nella raccolta degli Scrittori Italici del* Muratori *t.* 18. *p.* 1118.

CAPITOLO VII.

Rifleſſioni ſopra il metodo precedente.

FÀ certamente ſpecie, che incontraſſe tante difficoltà l' eſecuzione di queſto nuovo metodo riſpetto a' Beni della Città, mentre vegliava già l' Eſtimo del Contado, che poteva ſervirgli di Eſempio (2) e di cui faſſi anche menzione dal noſtro Statuto (3) che in più d' un luogo dimoſtra l' intenzione, che avea il Comune, che l' Eſtimo della Città ſi faceſſe, e che ſopra di quello ſi doveſſero diſtribuire tutte le impoſizioni (4). Narraſi da Scipione Ammirati, che fù nuovamente tentato di formarlo l' anno 1359. (5), ma avendo avuto anche queſti l' iſteſſa ſorte degli altri, rimane indubitato, che per diſtribuire la rata delle Preſtanze, che giuſtamente ſarebbeſi dovuta appartenere a ciaſcuno, non ſi avea altra miſura, che il giudizio, e la diſcretezza di quelli, che vi ſoprintendevano: miſura in vero molto fallace, e ſpeſſo ſoggetta o per ignoranza, o per fraude, o per altre cagioni a render l' aggravio molto diſeguale, & ingiuſto.

(2) Gio: Villani *lib.* 11. *cap.* 91. Piero Boninſegni *lib.* 2. *p.* 311. lo pongono tra l' Entrate del Comune.
(3) *Lib.* 4. *Tract. de Extimis Rub.* 32.
(4) *Rub.* 21.
(5) *Stor. l.* XI. *p.* 596.

Ella è queſta una delle più forti eccezioni, che abbian luogo contro di queſto metodo, mentre anche malgrado tutte le precauzioni, che ſi poſſono prendere, e la retta intenzione di que' medeſimi, che ne han l' ingerenza, non può fare a meno di non ſeguire di aggravare oltre il dovere, le Perſone di facoltà mediocri, ed i Poveri, e che all' oppoſto i Ricchi, ed i Potenti non ſoffrino tutta quella parte del peſo che gli apparterrebbe, e ciò appunto inſegna il Varchi eſſer ſeguito allora in Firenze (6).

(6) *Storie lib.* 13. *p.* 497.

Paſſa or mai per regola, confermata pur troppo dall' eſperienza, che non v' è coſa tanto dannoſa al Pubblico, quanto le Gravezze arbitrarie. Dopo le prove, che ne hanno date molti Scrittori di grandiſſimo credito, diviene affatto ſuperfluo di replicarne in queſto luogo la dimoſtrazione (7). E' ſtato creduto da un inſigne Autore (8) che abbia cagionato a quella Nazione maggior danno il cattivo metodo, e l' arbitrio uſato nelle Impoſizioni, che le Colonie, le Conquiſte, e la Guerra.

(7) Hume *diſc. t.* 1. *p.* 138. *t.* 2. *p.* 319. *Theorie des Impots p.* 141.
(8) *Diſcorſo ſopra le Finanze di Spagna tra i diſc. Polit. di* Hume *T.* 2.

Dove

Dove tutti concorrono a ſopportar la ſua giuſta parte del peſo, abbenchè intempeſtivo, abbenchè non dovuto ſia il peſo medeſimo, l' indole degli uomini facile a conſolarſi, ed adattarſi alla condizione comune, non ſolo non riclama, ma anzi vi ſi adatta di buona voglia. All' oppoſto ſe queſta eguaglianza vi manca, per quanto giuſto, e neceſſario ſia il peſo, gli uomini, moſſi ora dall' invidia, ora dalla eccefſiva gravezza di quello, ſe ne diſguſtano, e ſe ne dolgono : gli diſanimano le parzialità, che vi ſi oſſervano, ſpengeſi in loro poco a poco ogni amor per l' induſtria, & abbandonano il lavoro, & il Traffico.

Hanno oſſervato i Politici, che una delle principali cauſe della decadenza dell' Imperio Romano, fù la variazione nel modo d' impor le Gravezze, che ſeguì a tempi dell' Imperator Coſtantino, quando alla Decima, & a tutte le altre Impoſizioni, che già pagavano, fù ſoſtituita una generale Capitazione. „ I Popoli delle „ Provincie ſi trovarono talmente aggravati, e tanto diſegualmente „ trattati dagli Appaltatori, i quali la riſquotevano, che gli parve „ ogni ora mille di poter ſquotere il giogo peſante, che gli opprimeva, col rifugiarſi, conforme fecero, ſotto le Inſegne de' Barbari, il dominio de' quali meno artificioſo, e più ſciolto, ſembrava loro preferibile alla Tirannìa rifleſſiva, e ſtudiata de' loro „ primi Signori (1)

(1) Hume *diſcours tom. 1. p.* 139.

Rimaneva nel metodo uſato da' noſtri ſottopoſta alle Gravezze l' induſtria ; & era queſti l' altro de' ſuoi principali difetti.

Acciocchè le Gravezze poſſino conſiderarſi ben diſtribuite, ſoſtengono alcuni Scrittori di grandiſſimo credito, che non debbin poſare altrove, che ſulla vera ſorgente delle ricchezze (2). Non è certamente, ſecondo loro, compreſo in Eſſa il lavoro, e l' induſtria degli Uomini, perchè non rinaſce, & è deſtinata unicamente per la lor ſuſſiſtenza. Il frutto de' Terreni, che ogni anno ſi rinnuova, e ne avanza al mantenimento di chi gli poſſiede, ſi è quello che è unicamente ſuſcettibile di queſto peſo, e non l' induſtria di chi lo fà naſcere, cioè *l' Agricoltura*, nè l' opera di chi ne lavora i prodotti, che ſono le *Manifatture*, nè l' utile di chi ne procura il traſporto, e la vendita, che è *il Commercio*. Tutti queſti tre capi debbono, al parer loro, reſtare eſenti dalle Gravezze, le quali inſegnano eſſi, non dover poſarſi, che ſul frutto dell' altra ſpecie.

(2) Hume *t. 2. p.* 219. *e* 225. Baron de Bielfeld *Inſt. polit. t. 1. Chap.* 12. *p.* 215. *Theorie des Impots. p.* 56. 144. 145. *Les interets de la France mal entendus tom. 1. pag.* 196.

Nè reputano per vero ciò, che il *Cavaliere Petty* il primo preſe con qualche ſucceſſo a ſoſtenere una volta (3), cioè che il lavoro, e l' induſtria non ſolamente ſian da ſottoporſi alle Gravezze, ma che anzi ſervendogli queſte ſempre più di ſtimolo, debbino in ogni buon Governo reſtarvi compreſi. Pretefero i ſuoi ſeguaci di con-

(3) Political Arithmet. Joſua Gee *Conſid. ſur le Comm. pag.* 53.

fer-

fermar queſta ſua opinione coll' eſempio di ciò, che è ſeguito, e ſiegue negli abitanti de' Paeſi ſterili, che ſono ordinariamente più induſtrioſi degli altri, come lo furono altra volta i Tirj, i Rodj, i Cartagineſi, e gli Atenieſi, e come lo ſono anche in oggi gli Olandeſi, i Veneziani, & i Genoveſi, & lo erano i noſtri.

Imperciocchè ſi crede, che il vero motivo, per cui non pregiudicò all'induſtria di queſti Popoli l'eſſer compreſa nelle Gravezze, foſſe l'eſſere ſtati loro medeſimi quelli, che ſe le imponevano, e le ordinavano; E poi dall'altro canto chi ſaprà mai ben dimoſtrare ſe queſta loro induſtria non foſſe ſtata maggiore, qualora non vi foſſe ſtata ſoggetta? (1) Le Gravezze impoſte da' governi popolari, per quanto ſorti le ſieno, e per quanto poſſino anche eſtenderſi ſopra l'induſtria, non ſono mai odioſe al Pubblico, perchè quelli, che vi ſon ſottopoſti, ſono i medeſimi, che le hanno ordinate (2). Prova di ciò è la quiete, colla quale ſono pagate le Gravezze in Olanda, e in Inghilterra, dove ſebbene giunghino tal volta ad un ſegno altiſſimo, pure non v'è alcuno, o pochi ſon quelli, che ſe ne dolghino. (3)

L'altro difetto di queſto metodo riguarda non tanto il metodo ſteſſo, quanto la frequenza, colla quale ſi praticava, mediante le molte Impoſizioni, che ſi ordinavano, onde rendevaſi maggiormente dannoſo. Siccome queſto difetto continuò ad aver luogo, anche nel metodo, che fù ſeguito dopo il Cataſto, così mi riſerverò a farvi ſopra alcune rifleſſioni nella Sezione ſeguente.

(1) Vedaſi ciò che ſi dice in queſto propoſito dall'Autore *des Interets de la France mal entendûs t. 3. p. 278. ec. e p. 318.*

(2) Monteſquieu *Eſprit. des loix liv. 13. cap. 12.* Hume *t. 1. p. 133. Theor. des Impots. pag. 56.* le Baron de Bielfeld *Inſt. Polit. t. 2. Chap. 14. §. 3.*

(3) *Teſtam. Polit. del Mareſc. de Beliſle p. 156*

SEZIONE II.

CAPITOLO I.

Del Cataſto.

COntinuarono i Noſtri, non oſtante i ſopra notati difetti, per aſſai lungo tempo la ſteſſa regola di diſtribuir le Gravezze. Non è per altro, che i Cittadini più ſavj non gli conoſceſſero, e ſentiſſero i danni, che ne ſoffrivano le Perſone, in ſpecie di fortuna mediocre, & i Poveri. *Tutto il male della Repubblica*, diceva Giovanni de' Medici a Meſſer Rinaldo degli Albizi nel 1426., *veniva dalle Gravezze impoſte, e che per imporne delle nuove, conveniva penſare ad un modo, per cui non foſſe lecito gravar più uno di un altro.* (4) Altri anguſtiati dalle medeſime, alle querele, che ne fecero, uni-

(4) Ammir. *Stor. lib. 19. pag. 1030.*

rono i più aſpri riſentimenti, mettendo in opra mezzi aſſai violenti per indurre chi governava a porvi riparo.(1) Nè da altra cagione, che queſta, procedeva il diſguſto del Popolo contro de' Grandi, poiche parevagli d' eſſere nelle Impoſizioni più aggravato di loro, e perchè il modo di diſtribuirle non era eguale. Nulla di meno poichè i più potenti Cittadini prevedevano non poterviſi rimediare ſenza ſottoporre anche ſe medeſimi alla giuſta, & intiera parte del peſo, differirono più che poterono a porvi riparo, e per quanto ſeppero, ne impedirono l' eſecuzione (2). L' iſteſſo difetto era nell' impoſizione vegliante in Atene per la coſtruzione delle Galere. Demoſtene ne propoſe la correzione, e fu eſeguita con una legge, mediante la quale venne proporzionata alle forze di ciaſcheduno (3).

(1) Ammir. *lib.* 19. *p.* 1031,

(2) Machiavel. *Stor. Fior. lib.* 4. *p.* 195. *all' an.* 1422.

(3) Demoſt. in Cteſiphone.

Era riſervata ad uno de' più onorevoli Antenati della Famiglia, che nel ſeguente ſecolo fù giudicata degna dell' Imperio della Toſcana, voglio dire a *Giovanni di Averardo de' Medici*, detto *Bicci*, la gloria di queſta eroica impreſa, & egli fù, cui rieſcì finalmente di farne cangiare l' uſato metodo; o foſſe ciò per diſegno di conciliare alla Caſa ſua l' affetto del Popolo, ſopra di cui già ambiva di veder comandare uno de' ſuoi, come hà ſoſpettato taluno (4); o foſſe piuttoſto per amore della Giuſtizia, e del Pubblico bene, come è piuttoſto da crederſi da' buoni in tutte le azioni, che ſon degne di lode. Era Egli, per quanto ne dicono comunemente gli Storici, d' indole apparentemente aſſai modeſta, e lontano da ogni ambizione, e non *andava mai in Palagio*, ſe non quando ne foſſe ſtato ſtimolato, e richieſto (5). Ciò non oſtante per la benevolenza, che ſi era meritata la ſua Famiglia, aveva in tutte le pubbliche deliberazioni influenza grandiſſima. A lui dunque con eſempio di rara moderazione, mentre eſſendo più ricco degli altri, più degli altri ancora partecipava dell' utile proveniente da' difetti ſuddetti, riuſcì alla fine di fargli correggere, e d' indurre il Comune a rimediarvi col mezzo d' un ſavio Provvedimento, in ſequela del quale ſotto dì 22. Maggio dell' anno 1427. fù ſtabilito il Cataſto, ſopra di cui ſi regolarono da allora in poi tutte le Gravezze.

(4) Michel Bruto *Hiſtor. lib.* 1. *p.* 13. Baldini *vita di Coſimo I. pag.* 5.

(5) Baldini *nel luogo citato.*

Di queſto Provvedimento, e per lo ſpirito di Umanità, che vi regna, e per i ſentimenti, che denotano i danni cagionati da' modi uſati antecedentemente, non ſarà diſcaro a chi legge, di veder quivi riportato il Proemio, ſebben ſi ponga copia di tutta la Proviſione alla fine della ſeconda Parte Num. II.

„ Quos, quot, & quales, onerum inæqualitas publicorum, Ci-
„ ves ſuis Bonis ſpoliarit, Patriam privarit, ſubſtantiarum extermi-
„ nium ad deſperationem pene perduxerit, deſiderium multorum
„ Domum propriam repetere cupientium retraxerit, quantorum ma-

„ lo-

„ lorum cauſam induxerit, tritos, & dubios ſui ſtatus, & eſſe te-
„ nuitas, non poſſet ſcriptura, ſeu lingua referre. Et ob id conſi-
„ derantes Magnifici, & Potentes Domini D. D. Priores artium,
„ & Vexillifer Juſtitiæ Populi, & Comunis Florentiæ, quod ſi dicta
„ inæqualitas tolli poſſet, Bonum infinitum inde indubie ſequeretur;
„ Et ſperantes per infraſcriptam Cataſti viam id fieri poſſe, ideo
„ ſequentes fere vocem Florentini Populi, cupientis rem hanc ex-
„ pediri, & ad finem perduci, habita ſuper eis matura deliberatio-
„ ne &c. &c. Providerunt &c. &c.

Era queſto Cataſto il regiſtro, in cui ſi conteneva la nota, e le Deſcrizioni formate con quell' ordine, che ſi vedrà in appreſſo delle Perſone ſottopoſte alle Gravezze del Comune di Firenze, de' Beni, e facoltà, che godevano, quali da eſſi eſibite agli Uffiziali, e Miniſtri ſopra di ciò deputati, vennero raccolte ſecondo l' ordine de' Gonfaloni, e Quartieri, ſotto de' quali era ognun di loro ſoggetto, e per così dire, arrolato. Furono diſtribuite in quattro Libri, cioè uno per ogni Quartiere della Città, S. Giovanni, S. Croce, S. Maria Novella, e S. Spirito. Fù detto Cataſto dalla forma che gli fù data, perchè ſi trovavano in queſti Libri riunite, & accataſtate le perſone de' ſottopoſti colle ſoſtanze, e ricchezze, che poſſedevano (1).

(1) Varchi *Storie lib.* 13. *pag.* 498.

CAPITOLO II.

Riſtretto degli Ordini contenuti in queſta Provviſione, ne' quali ſi contiene il Metodo da ſeguirſi per la formazione del Cataſto.

GLI ordini da ſeguirſi nel formar queſto Cataſto, ſi riducono ſecondo la Provviſione medeſima, a' Capi ſeguenti.

I. Che tra 60. Cittadini da eſtrarſi, ſe ne eleggeſſero 10., i quali doveſſero eſſere gli Uffiziali deſtinati alla compilazione di queſt' opera, & a regolare, e diſtribuire le nuove Gravezze.

II. Che nel modo, che da eſſi foſſe ſtato preſcritto, ſi deſcriveſſero in queſti Libri le Famiglie di tutti i ſottopoſti col numero de' Capi, o Perſone, che le componevano, l' Età, ſalute, capacità, induſtria, e l' eſercizio, arte, o meſtiere, che eſſe facevano.

III. Che vi ſi deſcriveſſero tutti i Beni così ſtabili, come mobili, che eſſi poſſedevano tanto dentro, quanto fuori del Dominio Fiorentino, & in qualunque parte del Mondo, compreſevi le Somme di denaro, i Crediti, i Traffichi, e le Mercanzie, che avevano, gli Schiavi, e le Schiave, i Bovi, i Cavalli, e le gregge di altri Animali, che a loro ſpettavano.

IV. Che coll'ordine ſteſſo ſi formaſſero altri Cataſti, uno cioè de' Contadini, uno delle Univerſità, e delle Arti, uno de' Foreſtieri abitanti dentro il dominio, & uno finalmente di qualunque altra perſona ordinariamente non tenuta al pagamento delle Gravezze.

V. Che ſi notaſſe in tali deſcrizioni il frutto di ciaſcun capo de' Beni, e ſoſtanze deſcrittevi, cioè le Graſce, che vi ſi raccoglievano, col pregio delle medeſime, i Canoni, e le Pigioni delle Caſe, e degli altri Edifizj, e che da queſto frutto ſi rilevaſſe la ſtima, e valuta loro a ragione del ſette per cento, di modochè per ogni ſette Fiorini di rendita, ſe ne poneſſe cento di ſtima, e queſta ſi notaſſe in piè di ciaſcuna Poſta, o Partita.

VI. Che dalla medeſima ſtima ſi detraeſſe l'importare degli aggravj, che vi poſaſſero ſopra, cioè di Canoni, Livelli, & altri obblighi ſimili, i debiti, che ſi foſſero giuſtificati, le Pigioni delle Caſe, che le Perſone deſcritte abitavano, e delle Botteghe, che aveſſero condotto, il prezzo de' Cavalli, o Mule, che ſerviſſero per uſo, e cavalcatura loro, e 200. Fiorini per ogni Bocca, che foſſer ſtati tenuti di alimentare; avvertendo però di diſtinguere, e notare ſeparatamente queſt'ultima Somma, acciocchè morendo, o maritandoſi tal Perſona, o ceſſando in altra guiſa un conſimile aggravio, poteſſe ſubito aggiungerſi alla ſomma, dalla quale foſſe ſtata detratta.

VII. Che fatta nella precedente guiſa una tal detrazione, e fiſſato lo ſtato attivo di ciaſcun ſopportante, s'imponeſſe al medeſimo per ogni cento Fiorini d'oro, la Somma di ſoldi 10. conſimili, che viene ad eſſer la Decima parte del frutto a ragione del 5. per 100.

VIII. Che ſopra le Bocche, o Teſte detratte, non minori però di anni 18. e non maggiori di anni 60., s'imponeſſe una Somma arbitraria, che non eccedeſſe per altro l'uno per ogni cento Fiorini, come ſopra detratti in correſpettività delle medeſime.

IX. Che ſe mai avveniſſe, che in conſeguenza di tali detrazioni non ſopravanzaſſe alla Poſta, ſomma veruna, era allora in facoltà degli Uffiziali d'imporre quella rata, che foſſe ſtata convenuta d'accordo col ſopportante medeſimo, che dovea pagarla.

X. Che per ſtimolare i ſopportanti ad eſibire, e manifeſtare con tutta lealtà, e ſchiettezza tutte le ſoſtanze loro, ſi dichiaraſſero, contravvenendo, ſoggetti alla pena della confiſcazione de' Beni, che non aveſſero manifeſtati, adoperando in ciò ogni poſſibile diligenza.

XI. Che al giudizio, e dichiarazione di eſſi Uffiziali ſi doveſſe ſtare in tutti i caſi di differenza, da procederſi ſommariamente, e

ſenza

ſenza formalità di ſorte veruna, e che la Somma, che aveſſer determinata a ciaſcuna Poſta, ſalvo il caſo della reſtituzione delle doti, non poteſſe alterarſi, e correggerſi fino alla rinnuovazione del Cataſto, non oſtante, che foſſe per qualche accidente o diminuita, o in altra forma alterata la Somma, e l'importar della rendità già notata, ſenza l'approvazione del Conſiglio maggiore, ma poteſſe bensì, anche ſenza l'intervento della medeſima, eſſere aumentata.

XII. Che il Cataſto doveſſe rivederſi, e compilarſi di nuovo ogni tre anni.

XIII. Che finalmente tutte le gravezze di qualſivoglia ſorte da imporſi, non poteſſero eſſere diſtribuite in avvenire con altra regola, che quella del Cataſto, da cui non foſſe mai permeſſo recedere in conto veruno, così riſpetto al metodo, come riſpetto alle rate, che veniſſero determinate alla Poſta di ciaſcheduno.

CAPITOLO III.

In qual luogo non aveſſe effetto il Cataſto, e delle nuove Compilazioni, che ſe ne fecero.

REſtarono eſeguiti dentro il termine di tre anni gli ordini precedenti, e furono ſollecitamente formati i Cataſti, de' quali quello de' Cittadini ſi conſerva nell'Archivio delle Decime, gli altri nell'Archivio del Monte Comune.

Fù queſta l'occaſione della ribellione de' Volterrani, perchè poco perſuaſi del vantaggio, che ne veniva, pretendevano come diſtrittuali di non eſſervi ſottopoſti, e che di poi alcuni di loro punti dalle mortificazioni, e da' gaſtighi ſofferti per la loro diſubbidienza, e per eſſerſi fatti Capi della rivoluzione, ſi uniſſero col partito, che era in Firenze, nella celebre congiura de' Pazzi contro Lorenzo, e Giuliano de' Medici (1). Mi ſi permetta di referire quivi ciò, che racconta Neri di Gino Capponi (2) in queſto ſteſſo propoſito. „ Atteſeſi poi a fare il Cataſto dentro, e fuori. La Co„ munità di Volterra diceva non eſſer ſottopoſta al Cataſto -- Gli „ Uſſiziali a ciò deputati dicevano -- la Legge ci coſtringe a porlo „ in qualunque luogo il Comune di Firenze hà Giuriſdizione, o „ Guardia; di voi il Comune hà Guardia; Dunque ve lo dobbia„ mo porre, o voi ci fate levare la pena. Andavano a' Signori, „ e non ſi vinceva di levare la pena: il perchè non volendo i Vol„ terrani dare le ſcritte al Cataſto, ne fecero gli Uffiziali venir qui

(1) Raphael Volaterranus *Comment. urb. lib. 5-p. 151. e 152. Edit. di Lione;* Scip. Ammir. *Stor. T. 3. lib. 20. p.* 117.

(2) Murat. *Scrittori Ital. t. 18. p.* 1166.

„ 18. e doppo molte pratiche mettergli in prigione, dove ſtettero „ circa di meſi ſei, e finalmente n' eſcirono con promeſſa, che da- „ rebbon le ſcritte. Tornati a Volterra i detti Cittadini, e volen- „ do dare ad eſecuzione il dare le ſcritte del Cataſto; e il Popo- „ lo, facendoſene capo Antonio di Giuſto da Volterra, ſi levaro- „ no, e mandaronne il Capitano, gridando Viva libertà, e man- „ darono in più luoghi per ajuto, e di neſſuno l' ebbero avere. „ Finalmente per opera di detti 18, e loro ſeguaci tagliarono a „ pezzi il detto Giuſto; e miſono dentro M. Rinaldo degli Albizj, „ M. Palla di Noferi Strozzi, e ſi rimiſono nel Comune. „ Si ac-

(1) De Bello Volaterrano, nella Raccolta degli Scrittori Italici del Muratori Tom. XII. p. 10.

cennano dall' Hyvano (1) i motivi dell' ordinazione generale del Cataſto, e del riſentimento che ne fecero i Volterrani „ Quum in- „ ter hæc Florentiæ de pecunia ingenti a Civibus exigenda, & con- „ ferenda in publicum tractaretur, eſſetque decretum, ut & Civium, „ & Sacerdotum, ac ſubditorum omnium Florentinæ Ditionis bona „ ſcriberentur ob evitandas fraudes (nam ſæpe quidem eveniebat „ quod qui tributis Ærario perferendis pro facultatibus tenebantur, „ ſimulatis Artibus, prædia, vel domos, non re, ſed nomine „ tranſtulerant ad immunes) Volaterrani Decretum repulerunt, ve- „ riti ne poſt rerum ſuarum haud conſuetam ſcriptionem ad tributa „ cogerentur.

Fù dunque formato il Cataſto anche de' Volterrani, e queſto pure ſi conſerva tra gli altri nell' Archivio del Monte Comune, ma non ebbe di poi effetto neſſuno, perchè per una Provviſione del 1431. ne furono dichiarati eſenti.

Da queſt' anno 1427. fino all' anno 1495. in cui fù ordinata la Decima, ſi valſero ſempre i noſtri di queſto metodo in tutte le gravezze, che impoſero, diſtribuendole ſopra ciaſchedun ſopportante, colla proporzione di quella Taſſa, che eragli ſtata aſſegnata per la regola eſpoſta nel precedente Capitolo, e che era la Decima parte dell' Entrata netta d' ogni debito, e d' ogni aggravio, & incarico.

Fù riveduto, e compilato di nuovo più d' una volta il Cataſto del Contado, e de' Cittadini, e queſti Libri pure ſi conſervano parte nell' Archivio delle Decime, e parte in quello del Monte Comune; Ma queſta reviſione, e rinnovazione non ſeguì in ogni triennio, conforme diſponeva la Provviſione del 1427., ma più di rado, cioè nel 1433. nel 1442. nel 1446. nel 1450. 57. 70. 80. 87.

In un' altro particolare pure non ſi uniformano agli ordini preſcritti dalla Provviſione ſuddetta, cioè nella quota aſſegnata a ciaſchedun ſopportante; Mentre ſi vede, che dal 1427. in poi fù praticato di determinarla in guiſa tale, che a chi aveſſe avuto 100. Fiorini

rini ſolamente di valuta al netto d' ogni aggravio, s' imponeva a ragione del 3. per 100. di rendita; a chi ne aveva 200. il $3\frac{1}{2}$, il 4. a chi ne avea 500. e così andando aumentando in fino al 1000. Si accreſceva ancora a proporzione la Taſſa, ſenza far però variazione, nè aumento veruno dal 1000. in poi. Non è queſta regola molto diverſa da quella, che ſi dice praticata dagli Atenieſi, dove eſſendo diviſi in quattro Claſſi tutti i Cittadini, a quei che raccoglievano da' Beni loro un' annua rendita di 500. miſure di frutti, s' imponeva un ſolo Talento, e più s' imponeva per ogni 500. miſure a quei, che ne raccoglievano un numero maggiore. (1) Non è gran tempo che è ſtata eſpoſta la giuſtizia, e ſaviezza di queſto contegno, e ne è ſtata raccomandata l' eſecuzione. (2)

(1) Monteſquieu *Eſprit des Loix liv. 13. Chap. 7.*

(2) *Les interets de la France mal entendus t. 2. pag. 134.*

CAPITOLO IV.

De' Vantaggi, e comodi di queſto Regolamento.

SOno manifeſti i vantaggi di queſto nuovo regolamento, & i più eſſenziali ſono quelli di aver ſomminiſtrato un mezzo accertato, e ſicuro al Comune di poter far sì, che in avvenire il peſo delle gravezze reſtaſſe diviſo a proporzione delle forze di quelli, che dovevano ſopportarlo, e di aver per conſeguenza troncata la ſtrada a que' mali, che produceva il difetto di eguaglianza, che pur troppo avea luogo nel metodo precedente.

Non potea fare a meno di non ſervire di molto conforto agl' animi eſacerbati de' Cittadini, il vedere, che in tutte le gravezze, che ſi ſarebbero impoſte, ſarebbero ſtati in avvenire ſoggetti a quella parte ſolamente, che loro apparteneva: E queſti ſi è in vero il maggior benefizio, che apporti il Cataſto, e l' hà in fatti apportato in qualunque luogo è ſtato introdotto.

Al Cataſto ſtabilito in queſto ſecolo in Catalogna, per opera del Marcheſe dell' Enſenada, ſi attribuiſce la cauſa, che quella Provincia ſia divenuta la più ricca, la più induſtrioſa, e la più popolata, a proporzione dell' eſtenſione ſua, dove era per lo innanzi la più povera, e deſolata di tutte le altre Provincie di Spagna (3). Alla medeſima pure ſi attribuiſce quella maggior felicità di cui godono i Paeſi, che ſi dicono in Francia *Pays d' Etat*, e quella quiete, e facilità grande, colla quale vi ſi riſquotono le gravezze, e la differenza notabiliſſima, che in ciò ſi oſſerva, tra eſſi, e que' *Stati*, che ſi chiamano d' *Elezione*, dove non ſi è per anche adottato nella diſtribuzione delle gravezze un tal metodo. (4)

(3) *Diſcours Politiq. di* Hume *t. 2. dalla p. 194. alla 201.*

(4) L' Amy des hommes *t. 5. memoire ſur les Etats Provinciaux parte I. De Real Science du Gouvernment Part. ſeſta Sez. 8. p. 150.* Del merito che ha il Cataſto ſopra degli altri metodi, e de' vantaggi che ha prodotto, dove è ſtato ſeguito, Vedi *Eſſay ſur la Police des Grains pag. 373.*

CAPI-

CAPITOLO V.

De' Difetti di queſto metodo.

NON oſtante un sì benefico provvedimento, rimaſe tutta via vegliante l'altro non leggiero difetto d'eſſer compreſa nella diſtribuzione delle gravezze l'induſtria, che a norma degl'inſegnamenti de' Maeſtri più raffinati dell'Economìa pubblica già riferiti, dovreb'eſſerne onninamente privilegiata & eſcluſa. Egli è vero, che in queſti tempi, mediante gli acquiſti fatti, e la Mercatura, che i Fiorentini avevano eſteſa in tutte le parti del Mondo cognito, (1) era già divenuto il Popolo molto più agiato, e più ricco di quel, che non era, & in conſeguenza più in grado di ſopportare il peſo, che lo aggravava. Ma dall'altro canto la maggior frequenza delle Impoſizioni, che ſi eſigevano, privandolo delle Somme neceſſarie per condurre innanzi il traffico, & i negozj, che intraprendeva, non potea a meno di non ridurlo tal volta in ſtrettezze tali, da non eſſer più capace di ricavarne vantaggio veruno. E poichè, come io diceva nel Capitolo VII. della Sezione ſeconda, queſto ſteſſo difetto della troppa frequenza, ebbe luogo anche nel tempo del precedente regolamento, così per non ripeterla inutilmente, raccorrò quivi promiſcuamente le prove, & i Fatti, che lo dimoſtrano, abbenchè alcuni di queſti riguardino gli anni innanzi al 1427. & altri ſolamente il tratto, che gli ſuccede, e che dura fino al Principato, perchè eſſendo ſempre continuati i maggiori biſogni, continuò ancora l'iſteſſo difetto (2). Si vede accennato nel Canto ſopra Firenze di Antonio Pucci, che quaſi ogni Meſe ſi ordinava in Firenze una nuova Preſtanza. Altri raccontano, che nella ſola Guerra, che ebbero i Fiorentini con Gian Galeazzo Viſconti, detto il Conte di Virtù, in ſoli 10. Anni aveano pagato di preſtanza più di 100. Fiorini, ſopra ogni Fiorino che aveano di tangente alla Poſta loro (3). Si rileva da' Libri delle Preſtanze, che eſſi pagarono in altri tempi il 50. per 100. delle rendite loro in ſoli undici Meſi, & il 70. per 100. in un'Anno. (4)

Dimoſtrano più d'ogni altra coſa queſta frequenza le Somme, i teſori, per così dire, che i noſtri ſpeſero nelle Guerre ſoſtenute da loro, & all'incontro la grave mole di debiti, dalla quale il Monte Comune venne oppreſſo di guiſa, che finalmente fù coſtretto a mancar di fede, e fallire. Non vi ſarà biſogno di altri argomenti per convincerſene, ſe dall'un canto ſi rifletta alla tenuità delle rendite,

(1) Vedaſi la Parte III.

(2) Machiav. *Opere diverſe nella Riforma a Papa Leone.*

(3) Piero Boninſegni *Storie lib. 4. pag. 719.*

(4) Borghini *Spoglio delle Riformazioni.*

dite, che nella Sezione precedente ſi dimoſtrò avere avuto il Comune, e dall'altro, che dalla metà del Secolo XIII. fino a' tempi del Principato, o come alleato, o in proprio, dovette ſtare in guerra continuata contro le più riſpettabili forze, non ſolo d' Italia, ma dell' Europa ancora, e che in conformità del ſiſtema, che allora ſeguiva, tutto diretto verſo del Traffico, non avea che pochiſſimi Soldati nazionali, & era aſtretto a valerſi di Truppe foreſtiere, che eſigevano un groſſo ſoldo, e che era ſpeſſo forzato a redimerſi da' più Potenti, e da quei tanti Condottieri delle Compagnie Maſnade, che nel XIV. Secolo infeſtarono tutta l' Italia, col mezzo di enormi contribuzioni.

Sarà ſoverchio per una prova dell' importanza di queſte ſpeſe, l'accennare, che la ſola Guerra contro M. Maſtino II. della Scala, coſtò al Comune più di 600. mila Fiorini d'oro (1). Una Guerra di 6. Meſi col Conte di Virtù coſtò 3. milioni e mezzo di Fiorini d'oro (2) e ne' 29. anni decorſi dal 1377. al 1406. ſpeſe in Guerre undici milioni, e 500. mila Fiorini d'oro, (3) la maggior parte raccolti col mezzo delle Preſtanze dalle borſe de' Cittadini.

La guerra col Duca di Milano, che terminò colla pace del 1418. era coſtata tre milioni, e mezzo di Fiorini d'oro in meno di due anni. (4)

Settanta ſette ſole Famiglie di Cittadini dall' anno 1430. fino all' anno 1453. avean pagati in conto di gravezze 4. milioni, e 875. mila Fiorini d'oro; e dal 1427. al 1430. avea riſcoſſo il Comune per queſto mezzo dallo ſtato Popolare, un milione e 459. mila Fiorini, (5) Racconta a queſto propoſito Giovanni Villani, (6) che „ Dopo „ la perdita di Lucca molti Baroni del Rè Ruberto, e Prelati, e „ altri del Regno ricchi Uomini, che avevano depoſitati loro da„ nari alle Compagnie, e Mercatanti di Firenze per la detta ca„ gione entraro in tanto ſoſpetto, che ciaſcuno volle eſſer pagato, „ e fallì a' Fiorentini la credenza in tutte parti, dove aveano a „ fare per modo, che poco tempo appreſſo per cagione di ciò, e „ *gravezze del Comune*, e per la perdita di Lucca appreſſo molte „ buone Compagnie di Firenze falliro, le quali furno quella de' Pe„ ruzzi, Acciajoli, e Bardi, e Bonaccorſi, i Cocchi, gli Antelleſi, „ quelli d' Uzzano, i Corſini, i Caſtellani, Perendoli, e più altri „ ſingolari Mercanti, & Artefici. Per lo che mancaro i danari in „ Firenze, che appena ſe ne trovavano, e le Poſſeſſioni calaro in „ Città a venderle le 2. derrate per un denajo, in contado un„ terzo e più.

Non baſtava dunque a riſtorare il Popolo da' danni, che gli cagionava l' uſo troppo frequente delle Preſtanze, nè la promeſſa reſtitu-

(1) Gio. Villani *Storie l. 2. cap. 129.*
(2) Criſtofano Landini *Apologia de' Fiorentini.*
(3) Varchi *Storie lib. 9. f. 263.*
(4) Scip. Ammirat. *Stor. lib. 19. pag. 1043.*
(5) Varchi *Stor. p. 264.*
(6) *Stor. lib. 11. cap. 129.*

ſtituzione del Capitale, nè il pagamento puntuale de' meriti. Rimaſto privo delle Somme neceſſarie per condurre innanzi il ſuo Traffico, da cui anche ricavava un frutto maggiore di quello che il Monte glie ne pagava, poco o nulla giovava a ſollevarlo il rimborſo, che gli ſi faceva doppo qualche tratto di tempo, e la reſpettiva ricompenſa, che ſe gli dava. E che ciò ſia vero, lo dimoſtra a baſtanza il riflettere, che avendo le Leggi laſciato in libertà di quelli, che non aveſſero avuto taſſa maggiore di due Fiorini d'oro, di pagarne ſolamente la terza parte, a condizione però di perderla, e di non eſſerne impoſtati per Creditori a' Libri del Monte, la maggior parte di eſſi, che probabilmente ſarà ſtata compoſta di Negozianti, e di Artefici, preferiva di pagar piuttoſto queſta terza parte, e di perderla, che impreſtar tutta la Somma, con tutto che doveſſe eſſergli reſtituita con del guadagno. I Libri delle Preſtanze ne porgono infiniti eſempi, e baſta gettare gli occhi ſopra una ſola delle tante patetiche deſcrizioni, che in occaſione del Cataſto furon fatte da' Particolari nelle loro Portate, per averne una nuova evidente riprova.

Si rammenterà facilmente chi legge, che il Comune di Firenze non avea di ſue rendite, che il prodotto delle ſue gabelle, e che tutto quel di più, che mancava per ſupplire a' ſuoi biſogni ſtraordinarj, lo ricavava da' ſuoi Cittadini per mezzo delle Preſtanze, che gli facevano, che il Comune non ſe le appropriava, e che ne faceva doppo certi termini la reſtituzione. Non vi erano dunque, nè vi furono per lungo tempo le impoſizioni ordinarie della natura di quelle, che vegliarono poſteriormente. Tutte erano ſtraordinarie, e ſecondo le occorrenze ſi eſigevano per reſtituirſi. E quando queſte ſopravvenivano, ſe ne faceva l'ordinazione per riſquoterle a forma del diſpoſto nell'ultimo Capo della Provviſione del 1427. ſi diſtribuivano, e quotizzavano ſopra la Somma, che veniva acceſa alla Poſta di ciaſcun ſopportante, e ciò ſeguiva talora fino in dodici volte l'anno, ſenza reſpiro di una Preſtanza ad un'altra, ora più grave, ora più leggiera. Per queſto, e non per altro mezzo ſi raccoglievano quelle prodigioſe Somme di denaro, che le critiche circoſtanze de' tempi richiedevano frequentemente.

CAPI-

CAPITOLO VI.

Congetture ſulla Popolazione di Firenze.

SE aveſſimo un'accertata contezza dello ſtato dell'Anime, o della Popolazione, che era allora in Firenze, potrebbeſi confermar con eſſa tutto ciò, che ſi è detto fin'ora contro queſto difetto, e la troppo gran frequenza delle Preſtanze. Siami perciò data licenza di avanzare ſopra queſto punto qualche congettura, e di formare adeſſo per un tal fine una non molto lunga digreſſione.

Il numero degli Abitanti di Firenze ſi fà aſcendere da Giovanni Villani (1) e da altri Scrittori (2) a 90. mila perſone. Dall'enumerazione, che ne fanno, e dal riſcontro, che prendono sù conſumi del Grano, del Vino, e delle altre Graſce, ſembra aſſai ben fondato queſto loro ſuppoſto. E ſe dall'altro canto ſi conſidera il numero grande delle Perſone, che in più d'un luogo aſſeriſcono eſſer perite in diverſi tempi a cagione della Peſte, ſempre più ſi giuſtifica il loro ragguaglio. Ma non ſaprei dire come, e quanto ſicure foſſero le regole, delle quali ſi valevano allora per formare il vero, & attuale ſtato della Popolazione. Sò bene, che queſta materia è molto ſoggetta agli sbagli, e che pochi per anche ſi ſono adattati a mettere in opera quelle migliori, e più giuſte miſure, che ſi praticano da qualche tempo in quà in Inghilterra, in Francia, & in alcuno de' principali Stati della Germania, quali s'inſegnano dal Baron di Bielfeld (3) che porge ancora il modello delle Tavole da formarſi per far queſto computo.

(1) *Lib.* 11. *cap.* 93.
(2) Piero Boninſegni.
(3) *Inſtit. Polit. t.* 2.

Oſſervo dall'altro canto, che il numero degli Abitanti di Firenze contenuto nella diligente Deſcrizione de' fuochi, e fumanti, e de' Capi di Caſa, fatta l'anno 1351. ſotto il Capitanato di Lando da Gubbio, di cui fanno menzione i ſuddetti Scrittori, e che eſſendo deſtinata per raccorre una Taſſa diaria, non dovrebb'eſſer fallace, è di gran lunga inferiore a quel che ſuppongono. Imperciocchè non importando in tutto e per tutto maggior Somma, che di 10878. capi di Caſa, a ragione di 5. per Famiglia, come è ſolito valutarſi, viene a buttare un numero di 54435. perſone, e non più; E quand'anche ſi voleſſe valutare ogni Famiglia per 6. e 7. perſone ancora, non avremo mai quel numero di 90. mila, che è ſtato da eſſi determinato. (4)

(4) Vedi la Tavola N. III. dove ſi riporta la Popolazione del 1351. che ſi è eſtratta dal Codice detto la Sega di Lando eſiſtente nell'Archivio del Monte Comune.

Abbiamo dalla Storia di Goro Dati (5), che abbiſognavano in Firenze 100. Moggia di Farina il dì, che fanno 3000. moggia il Meſe,

(5) *Lib.* 8. *p.* 108.

Meſe, cioè ſtaja ſettanta due mila, che al ſolito computo di uno Stajo per bocca, butta Bocche 72. mila.

Ma laſciando di conſiderar queſti tempi, e ſcendendo all'anno 1427. che cade più in acconcio al noſtro propoſito, diretto ſolo a rilevare dal riſtretto numero de' ſopportanti l'eſorbitanza delle gravezze, certo ſi è, che ſecondo la nota delle Bocche data in portata nel Cataſto da ciaſcheduno, e che ſi vede riferita ne' Libri in piè di ciaſcuna partita, e che ſe non è fedele, debbe battere piuttoſto nel più, che nel meno lo sbaglio, atteſo l'intereſſe, che ognuno aveva nel farſi menar buone nelle gravezze le Bocche che alimentava, certo ſi è dico, che il numero de' ſopportanti non era allora maggiore di 37225., compreſivi gli Schiavi, le Schiave, i Servitori, e le Serve. Le Bocche deſcritte al Cataſto del 1470. ſono in tutte 40238.

Convengo anch' io, che la Peſte, da cui fù tanto frequentemente afflitta la Città noſtra, può aver cagionato da' tempi del Villani e del Buoninſegni a quelli, de' quali ſi tratta, qualche variazione, ma non par veriſimile, che giungeſſe a farvi sì gran differenza.

Paſſiamo all'anno 1559., tempo del Gran Ducato, in cui per ordine del Gran Duca Coſimo I. fù fatta da Antonio di Filippo Giannetti, una diligentiſſima enumerazione delle Caſe di Firenze, e delle Perſone, che l'abitavano, nella quale ſon compreſi tutti gli Eccleſiaſtici tanto regolari, che ſecolari, i Soldati, gli Ammalati delli Spedali, & i Poveri, e vedremo, che non abbiamo altro numero, che di 69111. Abitanti.

In un'altra deſcrizione fatta nel 1561., copia della quale tuttavia ſi conſerva nell'Archivio delle Decime, il numero degl'Abitanti della Città non paſſa il 59023.

Come puotè eſſer dunque giuſto il conto di alcuni Scrittori, che nell'aſſedio di Firenze dell'Anno 1529., due anni cioè dopo la Peſte, raccontano non eſſervi ſtate meno di 100. mill' anime (1)? Per quanto grande vogliaſi ſupporre il numero de' Soldati, che v'erano alla difeſa, ſe dall'un canto ſi conſidera la diminuzione ſeguita per la Peſte, e dall'altro le Perſone, abbenchè poche, le quali ne ſaran ſtate cacciate, non ſembra probabile, che la Popolazione foſſe creſciuta a ſegno sì grande, mentre ella è quaſi del doppio maggiore di quella del 1470. e del 1561., che formano i due eſtremi di un periodo di 90. anni, dentro il di cui mezzo all'incirca ſi trova il 1529. In prova de' fatti, e per maggior ſoddisfazione di chi legge, ho eſtimato bene di eſporre nella ſola Tavola N. III. gli ſtati di detta Popolazione, e vi hò ſoggiunto anche quelli

(1) Varchi *Stor. lib.* 3. *p.* 282. Scip. Ammir. *lib.* 30. *p.* 383.

quelli di diverſi tempi poſteriori, & a noi più proſſimi, acciocchè poſſa reſtare appagata la ſua curioſità nel vedere, che da molti anni in quà il numero degli Abitanti di Firenze non è ſtato maggiore di quello di 70. mila perſone in circa, che vi ſi contavano anche pochi anni ſono. Avvertaſi per altro di non formare da queſta, concetto veruno della Popolazione del reſto dello Stato, mentre da per tutto pur troppo accade di trovare in queſto propoſito degl' Idrocephali (1). Le fabbriche della Città da quei tempi in poi ſono certamente creſciute più di un terzo, ma pare che la popolazione ſia la ſteſſa, con queſta differenza però, che quelle caſe che ſervivano di abitazione a quattro buone famiglie appena baſtano adeſſo per una ſola, il medeſimo lavoro che allora baſtava al mantenimento di una famiglia di 12. perſone, ſecondo il modo di vivere di allora, non mantiene ora una perſona ſola.

Parmi, che da tutto ciò ſi poſſa giuſtamente concludere I. che la Popolazione di Firenze ſia ſtata non di poco inferiore a quella, che vien ſuppoſta comunemente, II. e che detratti i miſerabili, che non pagavano, e gli Eccleſiaſtici, che non eran ſempre taſſati, e quando lo erano, venivano taſſati ſeparatamente, quelli che reſtavan compreſi nelle impoſizioni ſopportavano un peſo troppo grave, sì per la quantità, sì per la frequenza, colla quale ſi caricavano.

(1) Vedi Nickols *Advantages, & deſavantages de la Grau Bret.* Du Prez de S. Maure *Eſſays ſur les Monnoies rapport entre l' argent & les dentèes. Les interets de la France mal entendus tom. 1. pag.* 36.

SEZIONE III.

CAPITOLO I.

Della Decima, e del nuovo Regolamento, che fù ordinato nel 1494.

LA Repubblica Fiorentina era giunta verſo la fine del Secolo XV. al colmo maggiore della ſua gloria, in cui per queſta cagione appunto, ſecondo il corſo delle coſe umane, non potea lungamente perſeverare, ſenza che in lei accadeſſe qualche eſſenzial variazione. Ricchezze grandi de' ſuoi Cittadini, le Arti, e le manifatture in grandiſſimo credito, coltivate, e protette le Scienze, che erano preſſo delle altre Nazioni in una total decadenza, il Commercio eſteſo in tutte le Parti del Mondo cognito, i ſuoi nemici depreſſi, ſollevati i ſuoi alleati, la maggior parte degli Stati d' Italia in Guerra continua, mentre ella godeva doppo qualche anno una tranquilliſſima pace.

Man-

Mancava con tutto queſto alla maggior proſperità del ſuo ſtato, più agiati, e più contenti ſarebbero ſtati i ſuoi Cittadini, ſe ſi foſſero per tempo corretti quei vizj, che nel precedente Capitolo ſi è veduto eſſer rimaſti nel metodo uſato nel diſtribuir le gravezze, i quali continuarono ad aver luogo fino all'anno 1495. in cui fù penſato a correggerli, col mezzo di un più ſavio Provvedimento, e queſti fù quello della Decima, che è lo ſteſſo, che hà vegliato, e veglia fino al dì d'oggi.

Si conſervò in eſſo la miſura medeſima, che era ſtata adoperata nel Cataſto per rendere adequata alle forze di ciaſcheduno la rata delle gravezze, e che ſi era dedotta dalle rendite degli ſtabili, che poſſedeva, quale, come ſi diſſe, reſtò fiſſata ſulla decima parte. Ma ne furono onninamente eſcluſe le Teſte, e l'induſtria, il Traffico, & ogni altra ſorte di frutto, che non rinaſce, affinchè, come dicono gli Storici, (1) *non ſi deſſe a' Cittadini comodità di ſgnaffare l'un l'altro colla via dell'arbitrio, & i Mercatanti, e gli Artigiani poteſſer più liberamente eſercitarſi.*

(1) Scipion. Ammir. *lib.* 26. *p.* 206.

Vi eran per l'innanzi compreſi tutti i Beni, che godevano i Cittadini in qualunque parte del Mondo; da queſto nuovo Regolamento in poi vi reſtarono ſottopoſti gli ſtabili ſolamente, che poſſedevano dentro i limiti del Dominio, e Giuriſdizione di Firenze.

Eravi pure un'altra differenza notabile, la quale conſiſteva nel dover eſſer ordinaria, e perpetua la gravezza da pagarſi per via di Decima, cioè la decima parte de' frutti de' ſtabili, & in non doverne per l'avvenire reſtar, come una volta, Creditori del Monte quelli, che la pagavano, ma doveſſe cedere a prò del Comune, & in aumento delle ſue rendite.

Reſtò però ſempre nel ſuo vigore la regola di diſtribuire ſopra queſto Piano tutte le gravezze tanto ordinarie che ſtraordinarie, che ſecondo le occorrenze foſſero per imporſi, da cui provenivano al Comune i vantaggi di rendervi ſottopoſti tutti i Beni, che i Cittadini Fiorentini avevano deſcritti nel conto loro, abbenchè foſſero poſti nel Diſtretto, e perciò ſoggetti alla Giuriſdizione delle Comunità reſpettive, dentro le quali ſi trovano; Dal che poi avvenne, che ſoffriſſero le gravezze del Comune di Firenze, e quelle degli altri Comuni, nel Territorio de' quali reſtavano compreſi. Quindi ebbe prima motivo la Legge, che gli dichiarò eſenti dalle gravezze delle Comunità ſuddette, di poi i reclami di eſſe, e finalmente il provvedimento de' defalchi, del quale ſi parlerà in appreſſo.

Un regolamento, che è ſtato oſſervato sì lungamente, e che è quello ſteſſo, almeno nelle ſue parti eſſenziali, che veglia anche preſentemente, merita un dettaglio più eſteſo, e più circoſtanziato degli altri.

CAPI-

CAPITOLO II.

Quando, e come foſſe ordinata la Decima.

FÙ pubblicato queſto regolamento dal Conſiglio del Comune colle Provviſioni del 23. Dicembre 1494. e del 5. Febbraro 1595., gli ordini delle quali ſi riducono in ſoſtanza a' Capi ſeguenti. (1)

I. Che tutte le gravezze ſi poneſſero ſolamente ſopra i Beni ſtabili de' ſopportanti, e ne reſtaſſe onninamente eſente l'induſtria, & i Luoghi di Monte.

II. Che ſi faceſſe la deſcrizione di tutti i Beni ſtabili, che a' medeſimi ſi appartenevano, e che queſti ſteſſi Beni doveſſer eſſer in perpetuo obbligati, e tributarj del Comun di Firenze per il pagamento delle gravezze da imporſi in qualunque Poſſeſſore foſſero pervenuti.

III. Che ſi deputaſſero 16. Cittadini, i quali riveſtiti dell'autorità medeſima, che avevano per lo innanzi avuta gli Uffiziali del Cataſto, ritrovaſſero tutti i Beni ſtabili tanto de' Cittadini, che degli altri, che foſſero tenuti a ſopportar le gravezze del Comune di Firenze, colla vera ſtima, e valuta loro, e coll'entrate, che producevano.

IV. Che per facilitare a' medeſimi Deputati la notizia delle Stime, Valuta, & Entrata di detti Beni, foſſero loro comunicate le deſcrizioni, che già ve n'erano a' libri degli antecedenti Cataſti.

V. Che ſi diſtingueſſero i Beni di Eſſi ſopportanti in quattro Claſſi, e ſi deſcriveſſero in quattro Libri diverſi, i quali comprendeſſero I. i Beni de' Cittadini. II. Quelli de' Contadini. III. Quelli degl' Eccleſiaſtici, e de' Luoghi Pii. IV. Quelli di qualunque altra Perſona che non ſopportaſſe le gravezze nè in Firenze, nè in Contado, nè nel Diſtretto Fiorentino.

VI. Che ſi faceſſero da eſſi Deputati alle Stime, ed Entrate di queſti Beni, quelle correzioni, che eſigeſſero le variazioni ſeguite ne' medeſimi dall' Anno 1427. in poi.

VII. Che a tale effetto ſi portaſſero ſopra i reſpettivi luoghi, dove erano ſituati.

VIII. Che ſi aggiungeſſero a' Beni ſuddetti tutti quelli, che o per fraude, o per altra cagione non foſſero ſtati deſcritti nel Cataſto del 1427., valendoſi i Deputati di tutta quella autorità, che foſſe ſtata neceſſaria, & eſpediente a queſto medeſimo fine.

IX. Che

(1) Vedi la Provviſione Num. IV. e V.

IX. Che da tutti i Poſſeſſori, cioè da' Cittadini, dalle Univerſità, e dalle Arti, da tutti gli Abitanti del Contado, da tutti gli Eccleſiaſtici, Luoghi Pii, e Religioſi, come pure da' loro Lavoratori, Fittajoli, e Pigionali ſi faceſſero, dentro certo termine, le Portate de' Beni ſuddetti, colla vera Stima, & Entrata, che producevano, e ſi eſibiſſero a' Deputati ſotto pena a quelli, che aveſſer mancato di farlo, o di farlo colla lealtà & ſincerità dovuta, della confiſcazione di que' Beni, riſpetto a' quali aveſſer commeſſa una tal traſgreſſione.

X. Che tali Deputati aveſſero facoltà di pubblicar tutte quelle Leggi, e Bandi, che aveſſero creduti a tal propoſito più convenienti, ſenza poter per altro imporre Taſſa, o arbitrio di ſorte alcuna ſopra i Mobili, le Perſone, l'induſtria loro, & i Luoghi di Monte, che appartenevano alle Perſone de' ſopportanti.

XI. Che s'intendeſſe impoſta ſopra ciaſcuno de' beni immobili, e ſtabili della Città, e fuori della Città di Firenze la Decima parte della loro Entrata ogni anno.

XII. Che queſta doveſſe pagarſi da' Cittadini una volta l'anno in que' modi, e tempi, che foſſe per eſſere ordinato.

XIII. Che dalla gravezza ſuddetta foſſero eſenti le Caſe, che ſerviſſero per uſo dell'abitazione de' proprj Padroni, delle quali perciò non aveſſero eglino l'obbligo di darne la ſtima, e che ſi cancellaſſe la Decima di quelle, che foſſero per eſſere ridotte a tal uſo.

XIV. Che ſi sbatteſſero dalle Entrate de' Beni da deſcriverſi, tutti quegli incarichi, che ſi giuſtificaſſe poſarviſi ſopra, e che ſe ne deſſe debito a quelli, che gli riceveſſero.

XV. Che ſi faceſſero le volture, e traſporti de' Beni deſcritti dalla Poſta di quelli, che l'aveſſero in conto loro, in faccia di quelli, ne' quali foſſero ſtati alienati, & in qualſivoglia maniera trasferiti, ogni qual volta foſſe eſibita fede ſufficiente di queſto paſſaggio.

XVI. Che ſi ſollecitaſſe da' Signori, e da' Deputati preſſo del *Superiore* la permiſſione d'imporre, e di eſiger la Decima dagli Eccleſiaſtici.

XVII. Che fino a nuovi ordini i Contadini continuaſſero a pagar l'Eſtimo, e non foſſer tenuti a pagar la Decima.

XVIII. Che detti Deputati doveſſero aver compiuta queſt' opera dentro il tempo d'un'anno, o dentro quel più lungo termine, che veniſſe lor prorogato da' Signori, e Collegio, o dalle due parti di loro.

Un'altra conſimile Provviſione venne pubblicata l'Anno 1504. riſpetto a' Beni de' Contadini, che reſtò eſeguita non prima dell'anno 1506.

1506., ſervendoſi per modello de' Libri dell'Eſtimo del Contado, che già vegliavano nel Monte Comune, dove tutta via ſi conſervano, e che avevano avuto principio molti anni prima, che foſſe introdotto il Cataſto, come ſi diſſe altra volta. Ma contenendo queſt' ultima provviſione l'iſteſſe regole di quelle, che erano già ſtate preſcritte ſopra la Decima, è inutile lo ſtancare la ſofferenza de' Lettori col replicarle.

CAPITOLO III.

De' Vantaggi di queſto nuovo Regolamento.

NON potè effettuarſi con quella ſollecitudine, che avrebbe deſiderato il Comune, queſto lavoro, nè reſtò perfezionato prima del 1498. e quindi ſi è, che la Decima, & i Libri formati in queſta occaſione ſi dichino promiſcuamente dell' anno 1494. e del 1498. ora per indicare il tempo, in cui furono ordinati, ora quello, in cui ricevettero il loro compimento.

Per queſto nuovo ſempliciſſimo metodo correggendoſi i difetti eſſenziali, che reſtavano nel precedente, venne a provvederſi.

I. Che ognuno contribuiſſe a' biſogni del Pubblico.

II. Che non foſſe tenuto a contribuirvi, che colla ſteſſa eguaglianza degli altri, & a proporzione, e miſura ſolamente delle forze, che avea.

III. Che queſta contribuzione non ſi poſaſſe altrove, che ſopra i frutti rinaſcenti, e che ſi riproducono continuamente, e non ſul frutto dell' induſtria.

IV. Che ciò ſeguiſſe ſenza troppa ſpeſa, e perdimento di tempo di quelli, che vi erano ſottopoſti.

V. Che le contribuzioni, o gravezze creſceſſero, e diminuiſſero a miſura, che creſcevano, e diminuivano le forze di quelli, che eran tenuti a pagarle.

A queſti cinque ſi riducono i requiſiti, che ci s' inſegnano per neceſſarj in una ben regolata gravezza (1), e che in ſoſtanza ſi riducono a proporzione, & uguaglianza, a facilità, e comodo di pagarla, & al non eſſervi veſſazioni, nè troppe ſpeſe (2).

Il modo di contribuire per via di Decima col frutto de' Stabili alle occorrenze del Pubblico, è il più antico, & il più univerſalmente, e coſtantemente oſſervato di quanti ſe ne abbia memoria, & è ancora il più giuſto.

(1) *Theorie des Impots Entretien* 3. *p.* 56.

(2) Bielfeld *tom. I. Chap.* 12. *p.* 215.

Tutti i Terreni universalmente furono una volta dello Stato, o del Sovrano, che ne ritenne, e ne ritiene tuttavia la proprietà Generale, o il Dominio Eminente. Da Lui riceverono i particolari quella proprietà che ne hanno, e da Lui la riconoscono presentemente, mentre glie la difende, e conserva.

Esigeva questa difesa, e conservazione diverse spese, alle quali non avrebbe potuto supplire, perchè non aveva altre Entrate per farlo. Non poteva perciò spogliarsi del suo dominio sopra i Terreni a tal segno di restar privo degli assegnamenti necessarj per questo, a tutti utilissimo fine. Nell' assegnarli dunque a' particolari bisognava che se ne riservasse il Sovrano quella porzione che giudicava essere a tale effetto sufficiente. Consegnò bensì anche questa a' particolari medesimi, ma a condizione che glie ne pagassero, o in contanti, o in grasce l' annuo frutto determinato.

Spettano dunque a due Proprietarj le rendite de' Terreni, l' uno di questi è il Sovrano, l' altro sono i particolari che gli possedgono. La parte de' Terreni, che spettano a questi ultimi, si ristringe a quella porzione di Entrata netta che gli producono, e sù questa parte solamente si regola la loro valuta.

Non è dunque il Possessore attuale quello che veramente paga le gravezze ordinarie, ma bensì quella parte del Terreno a lui consegnato, che ad esso non si appartiene, ma spetta al Sovrano. Nessuno paga in proprio queste gravezze, ma si somministrano da quella parte de' Terreni, che forma il Patrimonio del Pubblico (1).

Ecco al parer mio il fondamento dell' obbligo che ha ciascuno di pagar le gravezze Reali, trà le quali è la nostra Decima, e che è il primo metodo di esigerle, che si usasse tra le Nazioni coltivatrici, del quale fan menzione gli Storici (2), & è, come io diceva, il più giusto, e più adequato che inventare si potesse. (3)

E per verità, se le forze umane avessero comportato, che il nostro fosse stato da una parte esequito con tutta l' accuratezza, e fosse stato vegliato con ogni maggior diligenza, e dall' altra vi fossero state fatte quelle correzioni, che coll' andar del tempo esigeva l' aumento, o decremento del frutto de' Beni, non meno per la giustizia, & eguaglianza, che in se conteneva, che per la sua semplicità, e facilità, meriterebbe di passare anche in oggi per il modello de' Piani i più perfetti di questa sorte di Politiche operazioni. „ Il en „ est des Finances comme de la Mechanique, dont la perfection „ consiste a faire des grands efforts avec des petites forces, & a„ vec les Machines le moins composées qu' il est possible. Ainsi „ dans les affaires des Finances il faut frapper les plus beaux coups, „ scavoir parvenir aux plus grands fins par des operations les plus „ sim-

(1). L' Amy des hommes *tom. 6. p. 7. Tableau Economique pag. 46. e 50.*

(2) Plinio *Storia Naturale lib. 18. cap. 1.*

(3) L' Amy des hommes *t. 4. p. 50. Observations de la Societe Economique de Berne pour l' Anèe 1763. Essays sur l' abolition des Communes.*

„ ſimples. (1) Chiunque eſaminerà attentamente il ſopra eſpoſto regolamento, non gli negherà la giuſtizia di accordargli queſto Carattere.

(1) Bielfeld *Inſt. Polit. tom. I. Chap. XI. p. 177.*

Uniforme a queſti ſi è il metodo, che attualmente ſegueſi in Inghilterra, nella diſtribuzione delle Gravezze de' Beni Stabili. Nell' aſſunzione a quel Trono del Re Guglielmo i due Partiti, ne' quali erano già diviſi gl' Ingleſi, preſentarono d' accordo le Portate de' Beni Stabili, che ciaſcuno poſſedeva, e furono riconoſciute così eſatte, e fedeli che ſon ſervite ſempre di regola per la diſtribuzione di queſta ordinaria gravezza. Conſiſte in tempo di Pace in due Scilini per ogni lira Sterlina di Entrata, che vien ad eſſer appunto la Decima parte; ogni Scilino rende comunemente cinquecento mila lire Sterline l'anno. In tempo di Guerra, ſi raddoppian le Poſte, & i Cattolici a differenza degli altri ſono aggravati fin d' otto Scilini per lira. L' importare di queſta gravezza aſcende in tempo di Guerra a circa 38 milioni di lire Sterline l' anno (2). Egli è ben vero, che eſſendo variate da quel tempo in qua le rendite degli Stabili, e non eſſendoſi mai corretto il Cataſto dove eran deſcritte, ſi dolgono gl' Ingleſi dell' ingiuſtizia, che in oggi contiene; e dall' altro canto ſiccome in progreſſo di tempo ſi accrebbero notabilmente i biſogni, e le ſpeſe, così per ſupplirvi fù introdotto l' uſo delle Preſtanze, di cui ſi è parlato di ſopra.

(2) *Diſc. Polit. tom. 2. du Commerce maritime p. 23. Philoſoph. Rur. tom. 1. pag. 292.*

Non intendo però di decider con queſto la molto intricata queſtione, che ſi fa tra' Politici, ſe tutte le gravezze debbin eſſere diſtribuite, e rifuſe ſopra gli Stabili ſolamente, o ſivvero ſe debbono eſſere variate ſopra diverſi ſoggetti. Sò bene eſſervi in tal propoſito una gran diſcrepanza tra loro. Alcuni pretendono, che quanto più varj ſono i modi veglianti in uno Stato di eſigere le gravezze, e più varj ne ſono gli oggetti, tanto meno ſenſibili ſi rendono a chi le ſopporta, & è più facile per conſeguenza l' eſigerle. Sò che ſoſtengono, che mal ſi farebbe a laſciar poſare tutte le gravezze ſopra gli Stabili, perchè i ſoli Poſſeſſori ſarebbero quelli, che verrebbero a ſopportarle, gli altri ne anderebbero eſenti, e non ne ſarebbe perciò eguale fra tutti la diſtribuzione, & il peſo (3).

(3) Hume *Diſcours Polit. t. 3. pag. 190.*

Al contrario vi è chi ha preteſo di provare, che tutte le gravezze, qualunque ne ſia il ſoggetto, vanno alla fine a poſarſi ſopra i Terreni, e per conſeguenza ſul Poſſeſſore di eſſi (4). E vi è chi pretende ancora, che queſto metodo ſia preferibile a tutti gli altri, e che perciò debbon eſſer diſtribuite, e poſte ſopra i Terreni tutte le impoſizioni. Queſti ſi è il ſentimento del Mareſciallo di Vauban (5), e dopo di lui dell' Autore della *Theorie des Impots*, che più degli altri ſi è affaticato per dimoſtrarne la giuſtizia, & il fondamento. (6)

(4) Locke *Ragionamenti ſopra l' intereſſe del danaro §. 26. p. 129. della Traduzione ſtampata in Firenze nel 1751.*

(5) *Dixme Royale.*

(6) Sopra la giuſtizia di queſto metodo, e l' utile che ne ridonda allo Stato vedaſi *l' Eſſay ſur la Police des Grains, ſur le Prix, & l' Agriculture, a Berlin 1755. pag. 361.*

L' Abbate *di Saint Pierre*, il di cui Zelo per il bene univerſale degli uomini non era inferiore alla ſublimità del ſuo ingegno, e delle ſue cognizioni, aveva imaginato molti anni ſono un metodo, che a prima viſta era ſtato conſiderato per inſuſſiſtente e chimerico. Un' altro ſe ne immagina a' giorni noſtri da uno non meno ſtimabile Soggetto, la di cui voce hà avuto la ſorte di giungere al Trono del ſuo Sovrano, e che ne hà fatto conoſcere l' eccellenza e la facilità dell' eſecuzione a' primi Magiſtrati del Regno, dove egli è nato, la deciſione de' quali ſi attende, per poterne formare un giuſto concetto.

Ora tornando al metodo noſtro, dico ſolamente, che di tutti quelli, che erano ſtati praticati per lo innanzi in Firenze, queſti ſi era il migliore, e che è anche uno de' migliori, che praticar ſi poteſſe. Ma biſogna con tutta l' ingenuità confeſſare, che non potea durar ſempre a meritarſi sì bell' elogio, perchè era ſoggetto a decadere facilmente da quella eguaglianza, e ſemplicità, che formava il più bel pregio, che aveva, e potea divenire complicatiſſimo, e di gran ſpeſa ogni volta, che reſtaſſe forzato oltre il termine della ſua prima deſtinazione. Se tralaſciaſi di riſtorare di tempo in tempo le fondamenta di quell' Edifizio, che eraſi eretto per un determinato numero di anni, e di creſcerne, o diminuirne il peſo, dove il biſogno lo richiedeſſe, per quanto ben coſtrutte, e ben ordinate foſſero a principio, non è poſſibile, che una volta alcune delle ſue parti, aggravate ſempre colla ſteſſa forza, non ſi ſconnettino, e che altre rimanghino oppreſſe, traendoſi ſeco l' edifizio medeſimo. (1) Allo ſteſſo pericolo reſta ſoggetto il noſtro ſiſtema; e quindi ſi è, che per ſoſtenerlo più lungo tempo di quel, che comportava la ſua naturale deſtinazione, ſia convenuto ajutarlo con diverſi appoggi, a' quali parmi poterſi aſſomigliare le molte leggi, gli ordini, e regolamenti, che dalla metà del ſecolo decimo ſeſto fino al principio del ſecolo corrente ſono ſtati promulgati, da' quali appunto dipendono le molte difficoltà, che a poco a poco renderono aſſai complicato un metodo, che era a principio uno de' più facili e ſemplici, che immaginar ſi poteſſero.

(1) *Les interets de la France mal entendus t. 1. pag. 384.*

Fà dunque duopo diſtinguere queſte ultime Leggi dalle altre, e dividere tutto il dettaglio delle medeſime in due Claſſi.

Nella prima delle quali ſi tratterà degli ordini, che ſono intrinſechi, e contemporanei alla coſtruzione del Piano ſteſſo, i quali riguardano I. il modo di deſcrivere i Beni, e di determinare la quantità della gravezza, alla quale dovean' eſſere ordinariamente ſoggetti. II. i Beni, che vi dovean' eſſer compreſi. III. le Perſone, che vi erano tenute. IV. il modo di conſervar la deſcrizione, e la

gra-

gravezza ne' Poſſeſſori de' Beni ſuddetti. V. le Perſone, & i Beni, che ne debbono eſſere eſenti. VI. i comodi e Benefizj, che godono le Perſone, & i Beni, che la ſopportano.

Nella ſeconda Claſſe ſi conterranno gli ordini eſtrinſeci, che procedono dalla continuazione d' un Piano, che era ſtato formato per aver più corta durata, & a cui ſervono d' appoggio, i quali ordini ſono relativi I. alle Cancellazioni, e ſoſpenſioni della Decima. II. alle *Fogne*, o ſia Poſte, delle quali s' ignorano i Debitori. III. alle Correzioni degli errori, che ſi ſcuoprono sì a danno, che a prò della Decima. IV. alle Somme decorſe, e non pagate, & al buonificamento di quelle, che ſono ſtate pagate indebitamente.

SEZIONE IV.

CAPITOLO I.

Degli Ordini relativi al modo di deſcrivere i Beni.

SEmpliciſſimo è il modo da tenerſi per la deſcrizione de' Beni, che ingiunſe la Legge del 1494. Era ſtata, come ſi diſſe, (1) la Città tutta, dopo l' eſpulſione del Duca di Atene, da' Seſtieri, ne' quali era diviſa, ridotta a' quattro Quartieri, cioè di S. Giovanni, S. Spirito, S. Maria Novella, e S. Croce; e queſti pure erano ſuddiviſi in quattro Gonfaloni per ciaſcheduno, cioè Sedici in tutto, a' quali erano reſpettivamente aſcritti tutti i Cittadini. Secondo queſt' ordine erano già ſtati deſcritti co' Beni loro ne' precedenti Cataſti, e contenendoſi in queſti la deſcrizione la più recente di eſſi, corredata tal volta dal titolo, o cauſa del poſſeſſo, e coll' indicazione della Comunità, e del Popolo, dove erano ſituati, la miſura, i Confini, e finalmente la rendita, e Stima loro, i Sedici Uffiziali ſopra ciò deputati non ebber biſogno di fare altro lavoro, che di confrontar colla deſcrizione ſuddetta lo ſtato vero, & attuale, in cui dovevano aſſicurarſi eſſere ſtati ridotti i Beni da quel tempo in poi, e di fargli in queſt' ultimo grado deſcrivere in conto de' reſpettivi Poſſeſſori moderni, ſecondo il ſoprariferito ordine del Quartiere, e Gonfalone, al quale erano aſcritti, facendo ſopra la gravezza da imporſi a forma delle rendite, che producevano, quegli aumenti, e diminuzioni, che la giuſtizia, e la verità comportaſſe. Ebbe queſt' opera, come già diſſi, nel 1498 il ſuo compimento. Nel medeſimo tempo venne formata, ma con altro ordine, la deſcri-

(1) Sezione I. Cap. II.

descrizione degli stessi Beni, che fù quello de' Popoli, o sia Parrocchie, nelle quali erano situati, acciocchè mediante una tal duplicata descrizione, si potessero ritrovare i Beni, quando mancasse la notizia di quelli, che gli possedevano, e si potesse con tutta facilità riconoscere, nell'una il numero di tutti i sopportanti con gli stabili, e sostanze loro, nell'altra il luogo, dove i loro Beni erano posti, e la loro Entrata attuale, talmente che fosse quasi impossibile, che si occultassero, o se ne perdesse la memoria. Con quest' ultimo ordine delle Parrocchie furono parimente descritti i Beni degli Ecclesiastici ancora, e di poi a forma della sopracitata Legge del 1504 restarono compilate nel 1506 le descrizioni de' Beni de' Contadini, ovvero Abitanti del Contado, e distribuite sotto tre Classi, cioè i Vicariati di S. Giovanni, Scarperìa, e Certaldo, dentro la giurisdizione de' quali vivevano quelli, che dovevano sopportar la gravezza. Nè fù quest' opera più difficile dell'altra, avendone avuto per modello le descrizioni, che erano state fatte nell' Estimo del Contado, e ne' Catasti, che erano stati ordinati per la Legge del 1427, l'ultimo de' quali era quello del 1487.

Maggior fatica esigeva la descrizione de' Beni degli Ecclesiastici, per non esserne state fatte altra volta, se non di rado, e con ordine assai differente, cioè quello delle Chiese Episcopali, dentro la Diocesi delle quali erano situati. Se ne vedono alcuni Esemplari nell' Archivio del Monte Comune, dove tutta via se ne conservano i Libri. Pure malgrado tutte le difficoltà, riescì agli Uffiziali suddetti di trovare il mezzo, che anche queste nello stesso anno 1498, e col medesimo ordine di Popoli, o Parrocchie restassero puntualmente compilate.

Furon compresi ne' Libri, che contenevano la descrizione de' Beni de' Cittadini, le Arti, e le Università, o Collegj ancora, perchè non essendo molti i Beni, che possedevano, non fù creduto espediente, per quel che io credo, di formarne secondo avea disposto la Legge, Libri separati, e distinti.

Tutti i Beni poi di quelli, che non erano nè Cittadini, nè persone del Contado, e che familiarmente abitavano i Sobborghi della Città, furon descritti in altri distinti Libri, che si dissero de' Sobborghi quarti, quinti, e Paonazzi, e che in oggi si chiamano *Libri a parte*.

Questi son dunque i Libri, per mezzo de' quali fù data esecuzione al nuovo regolamento. Di mano in mano poi che i Beni in essi descritti passavano da uno de' Possessori descritti in un altro, o che da esso se ne acquistavano di quelli, che non v' erano stati compresi, se ne aggiungeva la descrizione, e se gl' imponeva quella giu-

giuſta Decima, che comportava, in un conto ſeparato. I Libri, ne' quali queſti nuovi conti ſi contenevano, ſi dicevano *Arroti*, dalla voce *Arrogere*, o aggiungere, e così chiamanſi anche preſentemente.

CAPITOLO II.

Delle altre Deſcrizioni generali, che furon fatte poſteriormente.

NON vennero rinnuovati i Libri contenenti queſte deſcrizioni prima del 1532. nel quale Anno furono a tale effetto deputati gli Uffiziali, che ſotto titolo di Riformatori eſaminaſſero gli errori, che vi poteſſero eſſere ſtati commeſſi, e ne faceſſero la correzione. Fù anche data loro facoltà di cancellare quelle Decime, che aveſſero conoſciute per duplicate, e di aumentarle ne' caſi, dove per eſſer ceſſati gl' incarichi, e gli aggravj menati buoni nell' atto della prima Decimazione, vedeſſero per conſequenza creſciuta la rendita a favore di quello, che poſſedeva gli Effetti. Ma gli fù eſpreſſamente vietato di far variazione veruna ſopra la quantità delle Decime debitamente impoſte, anche ne' caſi, ne' quali per altre cagioni foſſero creſciute, o diminuite l' Entrate degli Effetti già decimati, come ſi può vedere nelle Leggi ſopra di ciò emanate (1).

(1) Vedi le dette Leggi N. VI.

Reſtò compiuta queſt' opera nel 1534. e per renderla più eſatta erano ſtati obbligati tutti i Poſſeſſori ad eſibir la portata delle rendite degli Effetti ſottopoſti a queſta gravezza, colla quale furono confrontate le deſcrizioni precedenti, e poſcia ſi formarono i nuovi Libri de' Cittadini, de' Sobborghi, e degli Eccleſiaſtici col ſolito duplicato ordine di Quartieri, e di Popoli, e quelli degli Eccleſiaſtici, con queſt' ultimo ſolamente de' Popoli, col quale pure furono nuovamente compilati quelli de' Contadini nel 1536.

Le deſcrizioni contenute in queſti nuovi Libri, atteſa la maggiore eſattezza, colla quale ſi ſuppongono formate, ſono tenute in maggior conto delle altre anteriori, e vengono, quanto all' autorità loro, reputate per *Originali*, col qual nome ſi diſtinguono anche preſentemente.

Nuovi Libri furono ordinati nel 1618. e nel 1714., ma non contenendoſi in queſti, che la ſemplice copia delle Deſcrizioni precedenti, ſenza eſſere ſtate confrontate collo ſtato attuale, nel quale ſi trovavano i Beni deſcritti, nè colle Portate de' Poſſeſſori, non ſolo non hanno lo ſteſſo merito di quelli del 1534., ma anzi paſſano per difettoſi, e ſpecialmente quelli del 1618., ne' quali per abbreviare, cred' io, il lavoro, furono per lo più deſcritti gli Effetti

fetti in genere, ſenza individuare la qualità, la miſura, & i Confini, da' quali erano circoſcritti. Fù anche tralaſciato di farne l' altra deſcrizione a' Popoli, e non ne fù fatta veruna de' Beni degli Eccleſiaſtici.

Fù deſtinato nel 1534. per maggior comodo di Scrittura, & a fine di rinvenire con più facilità le Poſte di ciaſcheduno ſopportante, gli acquiſti, e le alienazioni, che ſi andaſſero facendo, il ſuo Dare, & Avere, un Libro Campione per ciaſchedun Quartiere riſpetto a' Cittadini, e per ciaſchedun Vicariato riſpetto al Contado, dove coll' ordine ſolito ſi notaſſero da un lato i nomi delle Perſone, che eran deſcritte negli altri Libri, e la Decima, che ſopportavano, dall' altro le Somme, che dal canto loro venivano traſportate in altre, indicandovi il Libro dove erano prima acceſe, e quello nel quale ſi trasferivano.

Davaſi copia di queſti Campioni una volta a' Miniſtri del Monte Comune, di poi a quelli delle Preſtanze, e ſi dà ora a quelli delle Decime, che hanno l' incumbenza della riſcoſſione, per formar coll' ajuto di quella il diſegno delle Somme da pagarſi da ciaſcheduno alla reſpettiva ſcadenza de' pagamenti.

CAPITOLO III.

Della Nuova particolar Decimazione fatta nel 1576.

ABbenchè nello ſtabilire queſto nuovo regolamento in tre Capi ſolamente, aveſſero i noſtri intenzione di partirſi dal metodo, che eraſi praticato nel paſſato Cataſto, cioè nel riſtringere la gravezza a' Beni ſtabili, nel dichiararla perpetua, & ordinaria, e nel rendere i Beni ſteſſi per ſempre obbligati, e tributarj del Comune per l' aggravio, che vi ſi poneva, e penſaſſero di conſervarlo in tutto il reſto pienamente uniforme all' altro, e di rivederlo di tempo in tempo, non oſtante non fù eſeguito, che una volta ſola, & anche in una parte ſolamente, e non in tutto, queſto loro diſegno. Veglia perciò tuttavia ſopra gli ſtabili a principio decimati, nella ſoſtanza de' quali non è ſeguita qualche importante variazione, la ſteſſa Decima, che vi fù impoſta l'anno 1498., & è paſſata per regola generale, che la Decima una volta determinata, non poſſa nè aumentarſi, nè diminuirſi fino ad una nuova generale Decimazione (1), qual regola ſi è oſſervata, e ſi oſſerva ſempre, fuori di que' caſi particolari, de' quali avrò luogo di trattare poſteriormente.

Fù fatta queſta nuova particolar Decimazione nel 1576. ſopra le

(1) *Ved. Reſcritto del Gran Duca Coſimo I. dell' anno 1546. in Filza I. di Memoriali num. 35. 89. 163. e Filza II. n. 20. e 83.*

le Caſe, Botteghe, Mulina, e tutti gli altri Edifizj della Città, e Contado Fiorentino ſenza niente alterar però la Decima de' Terreni. Queſta nuova Decima vien conſiderata anche in oggi per *Originale*, & indipendente da quella, che era ſtata impoſta agl' iſteſſi Beni ne' Libri, che precedono un tale aumento. Fecero ſtrada a queſta operazione le deſcrizioni eſattiſſime delle Caſe, e Botteghe di Firenze, che furono ordinate dal Gran Duca Coſimo I. nel 1560., nelle quali vennero diligentemente notate le Pigioni, che ſe ne ricavavano da' Poſſeſſori. Furono eſſi nel medeſimo tempo obbligati a dar la Portata delle Caſe, e Botteghe, e degli altri Edifizj loro, con indicar la pigione, per cui l' aveano locate, e dall'altro canto vennero aſtretti a dar la Portata degli ſteſſi Effetti i Conduttori colla nota della pigione, che ne pagavano.

Confrontate che furono queſte note l' una con l' altra, e dopo di eſſerne ſtate preſe altre più accertate ſodisfazioni, fù proceduto alla nuova Decimazione di queſti ſtabili ſull' attual pigione, che producevano, menando buona la Decima, che vi era impoſta precedentemente.

Queſta ſi è l' unica nuova Decimazione, che ſia ſtata fatta univerſalmente di tal ſorta di ſtabili dal 1495. fino ad oggi, e riguarda, come ſi diſſe, i ſoli Edifizj, e non comprende in conto veruno i Terreni. E ſiccome, atteſo il maggior luſſo introdottoſi dopo il Gran Ducato, le rendite delle Caſe, e delle Botteghe ſi erano notabilmente accreſciute, così non laſciò di eſſere di qualche rilevante vantaggio alla Caſſa delle Decime una tale operazione.

CAPITOLO IV.

Degli Ordini relativi al modo di far ſempre vegliare gli Effetti ſottopoſti alla Decima nel Poſſeſſore, & in quelli, che ne percipono il Frutto.

NON ſarebbero ſtate baſtanti queſte diligenze a far conſeguire l' intento del puntual pagamento delle gravezze da quelli, ſopra de' quali dovean poſarſi, ſe non aveſſe avuto l' Uffizio un modo facile di porgere a' Miniſtri, che le riſquotevano, la notizia de' Poſſeſſori, che attualmente godevano il frutto de' Beni, che vi erano ſottopoſti. A queſto fine fù ſtabilito fino dall' anno 1495. per la ſopra referita Provviſione, e per altre degli anni poſteriori, l' ordine delle *Volture*, mediante il quale fù ingiunto l' obbligo a' Miniſtri

niſtri, & a ciaſcheduno ſopportante, e Poſſeſſore de' Beni ſoggetti a queſta gravezza, di voltare in ſuo conto le Partite di que' Beni, che per qualſivoglia titolo, e cauſa in eſſo foſſero pervenute, e delle quali veniſſe a percipere il frutto, ſottoponendo a queſt' obbligo i Livellarj, i Tenutarj (1), & altri conſimili percettori del frutto di detti ſtabili.

(1) Legge del 1543.

Queſte Volture dal conto di uno in quello di un' altro, che non erano per lo più, quanto agli Effetti già decimati, che un' eſatta copia della deſcrizione, che già n' eſiſteva negli altri precedenti Libri, colla cauſa inoltre dell' acquiſto, che riſultava da qualche Contratto, Teſtamento, o ſentenza, chiamaronſi, come ſi diſſe, dall' antiquato vocabolo *Arrogere*, cioè aggiungere, *Arroti*, ovvero aggiunte, che ſi facevano alle Partite veglianti nel conto di alcun ſopportante di una, o più Partite, che erano già deſcritte al conto di un' altro. La moltiplicità degli acquiſti, che di mano in mano ſeguivano, induſſe coll' andar del tempo il biſogno di compilarli tutti in Libri ſeparati, e diſtinti dagli originali.

Venne adunque ad eſſer corredata la ſcrittura del nuovo regolamento della Decima da quattro ſorte di Libri, cioe I. Da quelli, che contengono le Deſcrizioni originali del 1498. 1534. del 1618. e del 1714. II. Da' Campioni, o Libri Maeſtri, dove appariſce per Bilancio il Dare, & Avere di ciaſcheduno. III. Da' Giornali degli Arroti, e Volture, che comprendono la deſcrizione de' Beni paſſati dal conto di uno in quello di un' altro. IV. Dalla copia delle Partite di detti Campioni, che non contengon altro, che la quantità di Decima da porſi, o reſpettivamente levarſi dalle Partite de' ſopportanti.

Fù limitato a due meſi il termine, dentro del quale ciaſcuno debbe aver fatto ſeguire in ſuo conto le Volture de' Beni, che acquiſta nella Città, o nel Contado, & a quattro meſi di quelli, che ſono poſti nel Diſtretto.

Affinchè poi foſſero puntualmente eſequiti queſti ordini, e ciaſcuno dentro il termine, che era ſtato preſcritto, eſibiſſe puntualmente la nota de' Beni, che poſſedeva, e delle rendite, che ne ricavava, e foſſe altresì ſollecito a farne fare in conto ſuo la Deſcrizione, e la Voltura, furono a principio ingiunte pene rigoroſiſſime. Vennero poi queſte col tratto del tempo moderate talmente, che dalla riforma del 1700. in poi non giungono ad importare, riſpetto a' Beni già decimati, e non voltati, che il triplo della Decima, che gli è impoſta; e riſpetto a' non decimati, il duplo della rendita di un' anno, ſe ſono dentro la Città, o nel Contado, & il dieci per cento della ſtima, o valuta loro, ſe ſono nel Diſtretto. Queſto

mag-

maggior rigore riſpetto a queſt' ultima ſorte di Beni, procede dalla maggior difficoltà, che hanno i Miniſtri dell' Uffizio, di averne notizia, e dalla maggior facilità, che v' è in conſeguenza di occultarne la traſgreſſione; Hà però facoltà il Giudice in tutti i caſi ſecondo le circoſtanze di eſtendere, e diminuire le pene ſuddette. (1)

Per facilitare all' Uffizio delle Decime la notizia degli acquiſti, che ſi fanno da' ſopportanti, venne ordinato a' Miniſtri delle Gabelle de' Contratti di Firenze, di mandarne alla fine d' ogn' anno una nota eſatta alla Cancelleria delle Decime, e dell' obbligo ſteſſo furono incaricati i Cancellieri delle Comunità del Diſtretto. (2)

(1) Vedi la Legge del 1546, e la Riforma del 1700.

Queſti ordini ſopra le Volture de' Beni hanno prodotto diverſi buoni effetti da principio non preveduti. Il primo ſi è, che per queſto mezzo ſi conſerva ne' Libri dell' Uffizio l' identità de' Beni ſottopoſti alla Decima; l' altro, che ſi dimoſtra la loro provenienza, e le qualità loro; il terzo, che ſervono a provare la diſcendenza delle Famiglie. Provano inoltre il poſſeſſo, e ſecondo le regole di ragione fanno preſumere, che i Beni ſiano appartenuti a quelli, in teſta de' quali ſono ſtati deſcritti; e quantunque vi abbia chi faccia qualche dubbio sù queſta prova per ciò, che ſia di ragion comune, non è diſputabile in Firenze, dove per la Legge del 1532 ſi dichiara, che gli Effetti deſcritti alla Poſta di alcuno, ſiano ſempre obbligati per i debiti, che dal medeſimo ſi contraggono: Dichiarazione per verità molto giuſta, poichè non debbe permetterſi, che il Creditore, o chiunque altro, che ſi è fidato alla deſcrizione, che ne ha veduta ne' Libri pubblici, ne reſti deluſo, e gli ſia di nocumento la fiducia ſteſſa, che ne avea concepito.

(2) Vedi la Legge del 24 Marzo 1535.

CAPITOLO V.

Degli Ordini, che riguardano il modo, col quale ſi debbe determinar la Decima da imporſi.

NEll' atto medeſimo, che ſi formarono nel 1498 le Deſcrizioni de' Beni, fù anche aggiunta a ciaſchedun capo di eſſi l' attuale, e vera rendita loro, rilevata, o dal pregio delle Graſce, che vi ſi raccoglievano, o dal Fitto, o Canone, che ſe ne ricavava, detratti però dal totale della medeſima gli aggravj annui, che vi poſavano ſopra, e la parte, che, ſecondo il coſtume noſtro, ne ſpetta a' Lavoratori, o Coloni. Nella nuova deſcrizione del 1534 fù ſeparata da queſta la decima parte, e venne notata a fronte di

ognuno de' Capi ſuddetti, & in piè di ciaſcuna Partita ne venne poi ſommato, e ragionato l'importare a Fiorini, ſoldi, e danari d'oro; e queſta ſi fù la gravezza, a cui dal 1495 in poi ſi volle eſſere i ſopportanti annualmente, & ordinariamente tenuti.

Per maggiore ſchiarimento di queſta materia conviene ora avvertire al metodo, che ſi tenne in principio per formare una ſimile operazione, e per rilevare non meno la rendita, che la Decima da pagarſi; E premeſſo, che nel tempo dell'ordinazione della Decima del 1495 ſi uſavano nel conteggio Fiorini di due differenti denominazioni, e di valuta diverſi gli uni dagli altri, cioè il *Fiorino di Suggello* a ragione di lire cinque, & *il Fiorin d'oro largo in oro*, che valeva 20 per 100 vantaggio, o lire ſei [1], gli Uffiziali Deputati ad impor la gravezza, accertatiſi prima della lealtà delle Portate eſibitegli, e valutate le Graſce al più baſſo pregio, che allora correſſe, rilevarono in tante lire di piccioli l'Entrata totale; e fatti buoni, come ſi diſſe, gli aggravj, che o per mantenimenti annui, o per ragione di Canoni, Fitti, Cenſi, & altre conſimili cauſe veniva giuſtificato poſarviſi ſopra, riduſſero la rimanente Somma a Fiorini di Suggello di lire cinque l'uno, e di poi, partendo queſto prodotto per 12, fiſſarono il riſultato di tale operazione per la giuſta Decima da pagarſi. E tale appunto egli era, e durò ad eſſer fin tanto, che la valuta del *Fiorin d'oro largo in oro* ſi contenne dentro i limiti di lire ſei; Perchè valendo il Fiorin d'oro largo in oro 20 per cento più di quel di Suggello, cioè il quinto di vantaggio, partendo per 12 l'importare, o Somma de' Fiorini di Suggello, ne veniva lo ſteſſo prodotto appunto, che a partir per 10 il Sommato de' Fiorini d'oro larghi in oro.

(1) Vedi la Seconda Parte del Trattato, Sezione III.

Un'eſempio di queſta Arimmetica operazione ſervirà di ſpiegazione alla regola. Dalla Pigione annua di una Caſa, o di altro Edifizio, aſcendente per eſempio a lire 140 di piccioli l'anno, detratto il 10 per 100, che ſi conſiderava poter importare gli annui mantenimenti, reſtavano Lir. 126.

Queſte lire 126 ridotte a Fiorini di Suggello di lire 5 l'uno, fanno Fiorini 25 e ſoldi 4. - - - - - - - - - - - - Fior. 25. 4.
Partendo queſti per 12, fanno Fiorini 2. 2 larghi d'oro, quali a lire 6 l'uno, fanno - - - - - - - - - - - - Lire 12. 12,
le quali formano appunto la Decima parte delle lire 126 entrata netta di una Caſa, o di altro conſimile Edifizio appigionato per lire 140 l'Anno.

Variarono le circoſtanze dopo il 1501 quando il *Fiorin d'oro largo in oro* cominciò a valere 19 per 100 più del Fiorin d'oro largo di groſſi [2], e la gravezza da pagarſi venne ragionata a

(2) Vedi la Seconda Parte del Trattato.

Fio-

Fiorini di queſta denominazione, come ſeguì nell'anno 1534, in cui giunſe a valere lire 7 e ſoldi 7. Continuarono non oſtante i Miniſtri a ciò deſtinati la medeſima operazione nel decimare di nuovo gli Effetti mancanti di Decima, quali erano per lo più le Caſe ridotte per uſo d'abitazione de' Padroni, delle quali eraſi perciò cancellata la Decima; e dopo di averne ridotto la rendita, a lire di piccioli, e queſte a Fiorini di Suggello, ſeguitarono a partirne il prodotto per dodici, come facevano per l'innanzi, quando il Fiorin d'oro largo in oro valeva lire ſei ſolamente. Meglio ſi era che a miſura, che ſi aumentava la valuta del Fiorin d'oro, ſi aumentaſſe ancora il partitore del prodotto da decimarſi; Ma introdottaſi una volta una pratica, ſenza laſciarne additate le ragioni, e le regole, accade facilmente, che venga continuata, anche allora, che per la variazione delle circoſtanze dovrebbe cangiarſi. Dall' altro canto, dopo l'anno medeſimo 1534, è ſtata & è ſempre alquanto minore del dovere la Decima degli Effetti per lo innanzi addecimati, che ſono in vero la maggior parte, e ciò addivenne dalla ſteſſa cauſa di aver fiſſata in lire ſette, e ſoldi ſette la valuta del Fiorin d'oro, non oſtante che, come ſi dimoſtrerà nella Seconda Parte, ſia andato ſempre creſcendo di pregio, o per meglio dire il numero, con eſſer diminuito nel tempo ſteſſo il peſo delle lire, alle quali ſi è valutato.

Per ridur la rendita degli Effetti da decimarſi, netta da tutti gli aggravj, ſi detraſſe riſpetto alle Caſe, & agli altri Edifizj, oltre al Canone, & agli altri conſimili incarichi, ſe mai ve ne foſſero ſtati, il 10 per 100, che per regola generale, e ſecondo l'opinione de' Dottori, credevaſi generalmente poter importare l'annue ordinarie ſpeſe del loro neceſſario mantenimento.

La ſteſſa regola ſi oſſervò a principio, e per aſſai lungo tempo dopo nella decimazione de' Mulini; Ma poichè per eſſere eſpoſti a cagione delle acque a maggiori danni di quel che lo ſono gli altri Edifizj, l'eſperienza dimoſtrava eſſervi biſogno di maggiori ſpeſe per mantenergli, e che perciò non baſtava per ridurre al netto la rendita, la ſola detrazione del 10 per 100, così fù giudicato, che l'equità, e la diſcrezione eſigeſſe di conſiderare, e menar buone a favore de' Poſſeſſori, che le richiedeſſero, tutte quelle Somme, che giuſtificaſſero importare le ſpeſe dell'annuo loro mantenimento; qual regola venne approvata per reſcritto del 1750, e ſi oſſerva non ſolamente riſpetto a' Mulini, ma anche riſpetto alle Gualchiere, & a tutti gli altri Edifizj, il mantenimento de' quali ſi giuſtifica eſigere una ſpeſa ſuperiore al 10 per 100. Tra queſte ſpeſe per altro non ſi conſidera, nè ſi mena buono il frutto del danaro, che

viene

viene impiegato nella coſtruzione dell' Edifizio medeſimo, o di quelle ſue parti, che lo iſtruiſcono, e gli ſono eſſenziali. Non ſi fa però queſta detrazione del 10 per 100, per il Capo de' mantenimenti, nella Decimazione dell' avanzo delle Caſe condotte a Livello, sì perchè ordinariamente reſtano a carico del Padron diretto, sì ancora perchè ſono già ſtati menati buoni nella Decimazione del Canone che ne riceve. Non meno di queſta è coſtante la pratica, che ſi è ſeguita nell' Uffizio delle Decime di conſiderar nella Decimazione delle Caſe il frutto ancora della pigione, che reſtaſſe convenuto pagarſi anticipatamente, imponendoſi allora la Decima non ſolo ſull' importare della pigione, o del Canone, ma anche ſull' annuo frutto che potrebbe produrre a favore del locatore; Dimoſtraſi queſta pratica da frequentiſſimi eſempi, e ne atteſta il *Guazzino* nella ſua *Pratica delle Decime* Cap. VIII.

Nel rilevare la rendita de' Terreni fù generalmente oſſervato di valutare le Graſce, e gli altri frutti, che eſſi producono, al pregio più baſſo, che ordinariamente correva a' Mercati, e luoghi più proſſimi agli Effetti, che ſi trattava di decimare, e non ad un pregio ideale, e di gran lunga inferiore a quello, che giuſtamente potea ricavarſene, conforme ſi è immaginato taluno, ſedotto o dal credere, che la lira, & i ſoldi del Secolo XV foſſero in ſoſtanza la ſteſſa lira, e gli ſteſſi ſoldi, che corrono preſentemente, e dall' apparenza, che v' era, che la ſuppoſta tenuità di prezzo, foſſe preſa in ricompenſa delle ſpeſe di coltivazione, che non vedeyan menate buone nella Decimazione di tal ſorta di Beni. Queſto prezzo era bensì l' infimo, che allora correſſe; ma era vero, e reale, come ſi dimoſtrerà nell' ultimo Capitolo della Parte Seconda di queſto Trattato.

E' da avvertirſi finalmente, che nella rendita de' Terreni, non fù conſiderato, ſe non di rado, nè ſi conſidera neppure in oggi, il frutto del Beſtiame, che vi ſi tiene, avendolo riguardato come parto dell' induſtria, ſeparato, e diſtinto da' Terreni medeſimi, con tutto che non manchino motivi, in apparenza molto forti per creder diverſamente. (1)

(1) Vedi *Theorie des impots Entretien VII. pag.* 185.

CAPI-

CAPITOLO VI.

Del modo di Decimare gli Effetti del Diſtretto, che ſi oſſerva dopo la Riforma del 1534.

PRima dell' Anno 1534. non vi fù tral modo di imporre la Decima agli Stabili della Città, e Contado, e quelli del Diſtretto, differenza veruna. Per Diſtretto s' intende quella parte di Toſcana più lontana da Firenze, che reſta fuori del circuito de' tre Vicariati, ne' quali vien compreſo il Contado, come ſi diſſe. Da per tutto ſeguivaſi lo ſteſſo metodo di deſumerla dalla rendita, o dal frutto naturale, o civile, che producevano. Ma poichè atteſa la maggiore diſtanza degli ultimi da Firenze, maggiore era la difficoltà di eſſerne eſattamente informati, e chiarirſene, ſenza farne almeno un' eſame aſſai lungo, e di non troppo agevole rieſcita, coll' occaſione della Riforma del 1534. fù introdotta la conſuetudine di rilevar la Decima dalla ſtima, e valuta de' Terreni poſti nel Diſtretto, che foſſe occorſo di ſottoporre a queſta gravezza, qual venne di poi per Reſcritto del 27. Ottobre 1570. confermata, e preſcritta per regola generale da ſeguirſi in tutte le Decimazioni da farſi di queſta ſorta di Effetti, & è ſtata oſſervata, e ſi oſſerva fino al dì d' oggi.

Qual' ora dunque non ſi poteva facilmente, e ſollecitamente riconoſcere la preciſa rendita di queſti Terreni, o per mezzo della nota delle Graſce, o degli altri frutti, tanto naturali, che civili, che producevano, o per mezzo di alcun' altra legittima giuſtificazione, che gli accertaſſe, ſi deſumè queſta dalla Stima, che reſultava o dall' Iſtrumento di compra, o dagli atti delle Gabelle de' Contratti, o da' Libri dell' Eſtimo delle Comunità, alle quali erano ſottopoſti, o dalla perizia, che ordinavaſene agli *Stimatori della Lega*, o ad altri a tale effetto giudicialmente deputati, e per ogni 1000. Scudi di valſente, ſegl' imponevano di gravezza lire quarantuna, e ſoldi quindici, alla qual Somma aggiunto, riſpetto a' Cittadini, il quarto, & il venteſimo, e queſt' ultimo ſolamente riſpetto a' Contadini, la Decima da pagarſi da' primi per ogni 1000. Scudi di valuta, importava in tutto, e per tutto Lire 57. 7. 8. piccioli, e quanto agli altri, Lire quarantatre, e danari nove. Il quarto è un' aumento di gravezza, il venteſimo un' aumento della valuta del Fiorin d' oro, come ſi moſtrerà in appreſſo.

La

La consuetudine introdotta da' Riformatori nel 1534., e la conferma fattane per Reſcritto del 1570. che le diè forza di Legge, preſcriveva veramente di rilevar detta Decima ſulla valuta a ragione di danari uno, e mezzo per ogni Fiorin d' oro, & a queſto conto veniva ad importare lire quarantuna, e ſoldi tre per ogni 1000. Fiorini d' oro, che cominciarono ad equivalere in quell' anno appunto a Scudi 1000., quali lire 41. 3. eſſendo la Decima parte della rendita di Scudi 60. in circa, par, che in quel tempo ſupponeſſero i Riformatori, che l' impiego del denaro in Terreni del Diſtretto, foſſe capace di produrre un frutto del ſei per cento, e non del 5., conforme poco bene a propoſito venne creduto nel 1571.(1) Egli è vero, che a queſta rata era allora negli altri impieghi di Cambj, di Cenſi ec. ma rari, ſecondo lo ſtato dell' Agricoltura, ſono in Toſcana i Terreni che rendino, & abbiano mai prodotto un frutto sì pingue: Sicchè non ſi può a meno di non riguardare per difettoſo in queſto capo, anche per altri rifleſſi, un tal' ordine, come ſi dimoſtrerà altrove, baſtando per ora oſſervare, che molto più eguale ſi è quello, che ſi oſſerva riſpetto a' Terreni, che ſon poſti dentro il Contado.

(1) Vedaſi la rappreſentanza fatta dagli Uffiziali di Decima in una loro rappreſentanza in piè della quale emanò il Reſcritto del 5. Maggio 1571.

Tanto più gravoſo era poi, perchè oltre all' aver determinata per la Decima parte della rendita una rata molto maggiore di quella, che era comunemente, convien riflettere, che i Terreni del Diſtretto eran ſoggetti, anche alle gravezze, che ſopra de' medeſimi s' imponevano dalle Comunità, nel Territorio delle quali reſtavan compreſi. Tutti i Terreni, che eran deſcritti, e decimati in Firenze, godevano una volta l' eſenzione totale dal pagamento delle gravezze, che ſe gli ponevano dalle Comunità ſuddette,(2) eccetto però l' importar delle Taſſe de' Cenſi, e Palj, che dalla Comunità ſi pagavano al Monte Comune, & all' Arte de' Mercatanti, alle quali eran tenuti concorrere come tutti gli altri, defalcandogliene però l' importare, e menandolo buono nell' atto della Decimazione (3).

(2) *Statut. Flor. lib. 4. Tractat. de Extimis Rub.* 20. e la Legge del 1566.

(3) Ved. la Legge del 1504. 1516. 1520. 1546.

Avendone i Cittadini Fiorentini coll' andar del tempo acquiſtati nel Diſtretto moltiſſimi, e rincreſcendo a' Diſtrittuali di rimaner ſoli a ſopportar le gravezze, che s' imponevano dalle Comunità loro ſopra que' pochi Terreni, che gli reſtavano in que' Territorj, ne fecero in diverſi tempi i più vivi ricorſi al Sovrano, il quale conoſcendo l' eſorbitanza del peſo, a cui gli Effetti loro ſolamente erano coſtretti a ſupplire, tolſe a quelli, che ſi poſſedevano da' Cittadini il Privilegio ſuddetto, e per Reſcritto del 1751., e dipoi del 1590. ordinò, che concorreſſero, abbenchè decimati in Firenze, a tutte le gravezze, che foſſer dovute alle Comunità, nel Territorio delle quali foſſero ſtati compreſi.

CAPI-

CAPITOLO VII.

Della Cauſa, e principio de' Defalchi; e del modo di Decimare i Beni del Diſtretto, ordinato nel 1671. che è quello, che veglia preſentemente.

SE era giuſta la ſopra eſpreſſa riſoluzione riſpetto a' Diſtrittuali, tale non ſarebbe ſtata riſpetto a' Cittadini, che poſſedevan Beni dentro le Comunità del Diſtretto, atteſa la duplicità dell' aggravio, a cui ſarebbero rimaſti ſoggetti; quello cioè della Decima a Firenze, e quello della Taſſa dell' Eſtimo alle Comunità. Affine dunque di preſervargli da ſimile pregiudizio, nel tempo iſteſſo, che per il ſuddetto Reſcritto del 1590. fù tolto loro il Privilegio dell' eſenzione da' peſi Comunitativi, fù anche ordinato, che ſi reſtituiſſe, e menaſſe buono dalla Caſſa delle Decime a' Cittadini, & agli altri ſottopoſti alla Decima di Firenze, l' importare delle *ſpeſe univerſali*, e delle *Taſſe de' Cavalli*, che le Comunità erano obbligate rimettere alla Caſſa de' Nove; e per le quali da eſſe s' imponevano le gravezze, con diſtribuirne la tangente ſulla Maſſa, o Eſtimo de' Beni, che erano poſti dentro il loro Territorio.

Eſſendo non molto di poi, creſciuti i biſogni dello Stato, crebberò a proporzione le Taſſe ancora, che ſi dovettero eſigere dalle Comunità, e per conſeguenza le gravezze, che da eſſe ſi diſtribuivano ſopra i Terreni, che gli erano ſottopoſti, mentre che dalla Caſſa delle Decime non veniva menato buono a' Cittadini, a' quali unitamente cogli altri toccava a ſoffrirle, che l' importare delle due ſorti di ſpeſe ſuddette. La qual coſa avendo dato luogo a nuovi ricorſi de' Cittadini Fiorentini, che le ſoffrivano, & eſſendo ſtate doppo un lungo, e maturo eſame diſcuſſe le loro ragioni, per ſentenza del 20. Maggio 1668. fù dichiarato doverſi defalcare dalla Decima non ſolamente le due ſopra individuate ſorti di ſpeſe, ma anche quelle, che i Beni da eſſi goduti nel Diſtretto, ſoffrivano per le *Taſſe de' Bargelli*, del *Conto a parte*, e de' reſidui, col qual titolo erano ſtate impoſte circa l' Anno 1635. dal quale in poi dovea principiare ad avere luogo queſto nuovo regolamento.

Venne approvata per Reſcritto del 27. Agoſto 1671. queſta dichiarazione, in ſequela della quale ſono ſtate ſempre da allora in poi defalcate a' Cittadini le cinque ſorti di ſpeſe, delle quali gli Effetti loro dopo il detto anno 1635. ſono ſtati aggravati dalle Co-

munità del Diſtretto, purchè però l'importare delle medeſime non ecceda l'importare della Decima, che poſa ſopra gl'iſteſſi Beni; poichè, ſe la ſomma di queſte ſpeſe è maggiore della Decima, che dovrebber pagare, ſe gli fà buona ſolamente queſt'ultima, affinchè non ſiegua, che la Caſſa delle Decime in luogo di riſquotere da' Cittadini, debba pagare a quella delle Comunità reſpettive, o a quella de' Nove, dove finalmente colano, alcuna ſomma del proprio; e queſti ſi è l'ordine, che ſi è oſſervato, e ſi oſſerva preſentemente in queſta materia.

In queſto buonificamento dunque conſiſte tutto ciò, che ſi chiama *Defalco* di Decima. Per ottenerlo, convienſi ſuccumbere da chi lo richiede, a non piccola ſpeſa, così nelle Cancellerìe delle Comunità del Diſtretto, che ſecondo l'iſtruzione formatane nel 1671. debbon far la Fede de' pagamenti fattivi da' Poſſeſſori de' Beni addecimati, come in quella delle Decime, dove debbon farſene gli opportuni riſcontri. Dall'altro canto la Caſſa delle Decime rimane eſpoſta al pregiudizio di qualche sbaglio, e tal volta di qualche fraude ancora. Fù perciò per lungo tempo ſtudiato il modo di prevenire non meno l'uno inconveniente, che l'altro, e dopo un maturo eſame di una Congregazione di più degni Soggetti, ſopra di ciò deputata, non fù trovato migliore eſpediente di quello, che era già ſtato abbracciato in certi particolari caſi, anche prima del 1671. e che dipoi fù preſcritto per regola generale riſpetto alla Decimazione de' Beni del Diſtretto con motu proprio del Gran Duca Coſimo III. del 12. Novembre 1691. Queſti ſi è quello, che da allora in poi univerſalmente ſi pratica, e conſiſte in menar buono agli Effetti da decimarſi di nuovo, nell'atto ſteſſo della Decimazione, quelle ſomme, che allora fù creduto poter importare le ſuddette Taſſe Comunitative, con detrarre dalle Lire 57. 7. 8. che già s'imponevano, ad ogni 1000. Scudi di valſente, la ſomma di Lire 33. 7. 8. di modo che la Decima di queſta ſorte di Beni reſta per ogni 1000. Scudi di valuta, ſole lire 24. riſpetto a' Cittadini, e lire 19. riſpetto a quelli del Contado. L'obbligo, che hanno i primi di pagare un quarto più di Decima degli altri, dovrebb'eſſer la cauſa di tal differenza; ma come ogniun vede, dall'una all'altra ſomma corre poco meno di un terzo. E ſe tutti i rifleſſi di giuſtizia concorrevano a menar buono nell'impor la Decima ſopra i Beni del Diſtretto, tutti gli aggravj ordinarj, che ſi richiedevan dall'Uffizio de' Nove alle Comunità, a motivo di non fargli ſoffrire una duplicata gravezza a favore delle Caſſe degli Uffizj di Firenze, che in ſoſtanza ſono una ſola, non è facile ad immaginarſi la vera giuſta cauſa, per cui debbaſi buonificare ſolamente quelle, che eſiſtevano

nel

nel 1671. e non tutte quelle, che in conſequenza de' biſogni ſopravenuti, ſono ſtate, impoſte poſteriormente.

Dall' altro canto non eſſendo eguale in tutte le Comunità l' importare di queſte ſpeſe, non ſi può negare, che queſto regolamento non contenga apparentemente almeno qualche ſpecie di diſuguaglianza; e che queſta gravezza, la quale, a forma della ſua prima Iſtituzione, dovea conſiſtere nella decima parte del frutto de' ſtabili, ſia divenuta non tanto per queſta, che per altri, abbenchè ragionevoli motivi, maggiore aſſai riſpetto agli uni, e minore riſpetto agli altri.

Non è da tralaſciarſi di far qui menzione di un' altra circoſtanza molto notabile, che ebbe tal volta luogo nella Decimazione de' Beni del Diſtretto prima del 1691. & era la detrazione, che facevaſi dalla valuta, o ſtima di eſſi Beni da decimarſi, la ſtima delle Caſe da Padrone, e da lavoratore che vi eſiſtevano. Ma poichè venne conſiderato, che queſte Caſe, o non hanno nella vendita una ſtima ſeparata, o non ſon valutate in conto veruno, e che per conſeguenza una tal detrazione non era, che un pretеſto per render minor del dovere la Decima da imporſi ſopra i Beni, che dovevano ſottoporviſi, così fù tolta di mezzo per il ſopraccennato Reſcritto del 1691. e fù proibito di farlo nell' avvenire; in ſequela di che non ſi pratica far per tal rifleſſo detrazione veruna, ſe pur non appariſce chiaramente, che ſia ſtata fatta nell' atto medeſimo della ſtima, che precede la vendita degli Effetti.

CAPITOLO VIII.

Di altri Ordini particolari introdotti poſteriormente.

DUE altri modi di deciſmare i Terreni s' introduſſero nel Secolo paſſato; l' uno de' quali ebbe origine dalle Grazie, che ſe ne accordarono da' Sovrani, riſpetto a' Beni del Diſtretto; l' altro riſpetto a' Beni del Contado, che procedè dall' arbitrio de' Miniſtri dell' Uffizio delle Decime. Conſiſteva il primo in concedere, che a' Beni, che i ſopportanti acquiſtaſſero nel Diſtretto, a titolo di Decima, non s' imponeſſe maggior gravezza, che di tre, di due e di uno ſcudo per ogni mille di valuta. L' altro ſi era quello di porre a' Beni del Contado, che ſi trovaſſero non decimati, due ſoldi di Fiorino per ogni 100. ſcudi della valuta loro.

La ſorgente vera di queſto abuſo naſceva dalla falſa opinione, che poco a poco invalſe in alcuni Tribunali, che ogni Fiorino di Decima importaſſe la valuta di 1000. ſcudi, e per conſeguenza quella di 2. ſoldi la valuta di 100. Fù dimoſtrata l' erroneità di queſta opinione in un Giudizio ſoſtenuto dall' Uffizio delle Decime contro le *Monache di S. Ambrogio* di Firenze, e per Sentenza di quel Magiſtrato del dì 28. Luglio 1757. venne riconoſciuto, e canonizzato per abuſivo un tal modo di decimare. Et a caratterizzarlo per tale, baſta il riflettere in primo luogo, che ſe un Fiorino foſſe veramente la Decima competente ad un valſente di 1000. ſcudi, non dovrebbe queſti produrre altra maggior rendita, che quella di ſcudi 10. e di ſcudi uno quello di 100. e non più. Ora ſcorgerà toſto ogn' uno, che queſta è una rata di frutto niente meno ingiuſta, o diſeguale almeno per la ſua baſſezza, quanto ingiuſta, e diſeguale ſi è quella del *6.* per 100. che venne ſuppoſta nella decimazione de' Beni del Diſtretto, della quale ſi è parlato di ſopra.

A due ſoli dunque ſi riducono gli ordinarj modi di determinare la Decima de' Terreni, e degli altri ſtabili, l' uno più antico, e più univerſale, che è quello, che ſi deſume dalla vera, & attual rendita de' medeſimi, netta di aggravj; l' altro più moderno, e riſtretto a' Terreni ſolamente del Diſtretto, che ſi deſume dalla valuta, o prezzo di eſſi; ma relativamente a queſti ultimi ſi rende la gravezza di tanta diverſa qualità, e più, o meno peſante, quante varie ſono le occorrenze delle Comunità, e della Caſſa de' Nove di accreſcer le ſpeſe, e quanto varia è la regola ordinata nel 1571. da quella, che venne preſcritta un Secolo dopo.

CAPITOLO IX.

Qual ſia attualmente l' importare della Gravezza, che ſi paga ſotto nome di Decima.

LA gravezza, che ſi poſava a principio ſopra gli ſtabili ſottopoſti, era unicamente riſtretta alla decima parte del frutto de' medeſimi, netta da tutti gli aggravj annui, & ordinarj, che ne diminuiſcono l' importare. Ma in oggi, oltre all' eſſer tal volta maggiore, talvolta minore ne' caſi particolari, che ſi ſono notati ne' Capitoli precedenti, vi ſono ancora altre coſtanti cagioni, per le quali debb' eſſere univerſalmente maggiore la ſomma, che ſotto nome di Decima effettivamente ſi paga.

Una

Una di queſte ſi è l'operazione Arimmetica, che praticano i Miniſtri delle Decime nell'atto della Decimazione, ſopra di cui hò già eſpoſto altrove le prove, che ciò dimoſtrano; La ſeconda dipende dagli aumenti ſeguiti così nella valuta del Fiorino, della quale ſi tratterà eſpreſſamente nella ſeconda Parte, come nella quantità della ſteſſa gravezza da pagarſi da' Cittadini, della quale ſi tratta preſentemente; riſerbandomi a parlare in altro luogo della differenza, che naſce dalle variazioni, che poſſono eſſer ſeguite nella rendita degli Effetti: mentre queſta cauſa potendo avere egualmente renduta la gravezza maggiore riſpetto ad alcuni, e minore riſpetto ad altri, così non ſarà compreſa in queſto Capitolo, dove ſi tratta ſolamente delle cagioni, che l'hanno reſa maggiore.

Trae queſt'aumento il ſuo principio dal metodo d'impor le gravezze, che è ſtato in uſo tanto innanzi, che dopo lo ſtabilimento della Decima. Coſtumavaſi, a forma dell'ultimo capo della Proviſione del 1427. ſopra il Cataſto, di diſtribuire ſopra la rata aſſegnata in eſſo ad ogni ſopportante tutte le gravezze di qualſivoglia ſorte, che s'imponevano dal Comune. Seguitoſſi lo ſteſſo coſtume anche dopo lo ſtabilimento della Decima, e ſopra di eſſa continuaronſi a diſtribuire tutte le impoſizioni, che ſi ebbe biſogno di porre. E ſiccome, a cagion della Guerra, graviſſimi furono queſti biſogni per alcuni anni dopo il 1494. così più frequenti, e più gravi del ſolito furono altresì le occaſioni di ſimili diſtribuzioni, e giunſero a ſegno tale, che in ſoli dieci meſi dell'anno 1504. vedonſi impoſte ora due decime, & un quarto, ora due decime e mezzo, ora una decima, & un quinto, & ora una decima & un quarto per ciaſchedun meſe di gravezza, che viene ad eſſere un quaranta, e più per 100. in tutto l'anno. Calmate di poi alquanto le turbolenze, diminuirono colle pubbliche ſpeſe gli aggravj ancora, e dal 1530. in poi non rimaſe altra gravezza oltre alla Decima, che quella dell'arbitrio, e del quarto, di cui la più antica memoria, che abbia veduto, è un Decreto degli Uffiziali di Monte del 25. Febbrajo 1539. che ne ordina per un anno la continuazione. Non ſi dee dubitare, che foſſe anno per anno continuato fino al 1551., facendone prova più d'un Reſcritto di quel tempo, che nega agli Eccleſiaſtici la permiſſione di traſportare a' Libri del Contado i Beni, che avevano acquiſtati da' Cittadini, col motivo di non ſcapitare queſto quarto, che eſſi pagavano. Sembra aſſai veriſimile, che da allora in poi non vi foſſe biſogno di rinnovarne l'ordine, e certa coſa ſi è, che ſi è ſempre eſatto, come ſi eſige anche adeſſo la Decima, & un quarto da' Beni, che ſono, o ſono ſtati una volta de' Cittadini, purchè non ſian paſſati in perſone, che foſſero deſcrit-

ſcritte al *Contado*, o *a' Libri a parte*, dove ceſſano di ſoffrirlo.

Queſto quarto, che impropriamente da alcuni credeſi una pena, da altri credeſi parte della Decima ſteſſa, è cagione di un notabil ricreſcimento della rata dovuta, che unito alle altre cagioni, fà addivenire queſta gravezza la nona, & in certi caſi, fino l'ottava parte del frutto de' ſtabili. Lo ſteſſo effetto producono gli aumenti, che in certe ſtraordinarie occorrenze ſi coſtuma anche in oggi di imporre di quando in quando ſopra le Decime, in ſequela de' quali ſi paga la Decima col ſolito quarto, & un quinto in oltre della medeſima, talmente che ſommato inſieme l'importar della Decima, del quarto, e del quinto, l'aggravio ſopra una rendita per eſempio di Scudi 100. viene ad aſcendere fino a Scudi quattordici, e Soldi quindici. Se a queſti poi ſi aggiunga il venteſimo, il quale, come ſi dimoſtrerà nella Parte ſeconda, è la differenza, che paſſa trà le lire di groſſi, e le lire di piccioli, la gravezza, che tal volta pagaſi alle Decime, importa la ſomma di quindici Scudi per ogni cento.

Non oſtante che per la Legge del 1495. foſſe ſtato proibito d'impor Taſſa veruna ſopra l'induſtria, e ſopra le Teſte, vediamo eſſere ſtato non molto dopo poſto *l'Arbitrio*, e credeſi che foſſe ordinato in occaſione della Guerra di Piſa del 1508. Si univa anche queſti alla Decima, e cadeva non ſopra gli ſtabili, ma sù gli Eſercizj, e le faccende, e regolavaſi per conjettura di quello potevan guadagnare i ſopportanti dentro l'anno coll' induſtria loro (1). Fù ſoppreſſa per Legge del 1561. queſta gravezza, riconoſciuta dalla Providenza del Gran Duca Coſimo I. per la più incerta, la più ſcomoda, e più diſeguale di tutte, e fù proibito d'imporla nell'avvenire.

(1) Varchi *Storie lib.* 13. *p.* 497.

Reſtringendoſi però da allora in poi l'aggravio, che ordinariamente ſi ſopporta ſotto nome di Decima da' Beni de' Cittadini, alla Decima, al quarto, & al venteſimo, l'importare di tutto inſieme aſcende a Scudi 12. e ſoldi quindici piccioli per ogni 100. Scudi di rendita netta; che è alcuna coſa più della nona parte della medeſima, mentre però ſi tratti di Effetti decimati prima dell'anno 1534. in cui la valuta del Fiorin d'oro fù fiſſata per Legge in lire ſette di groſſi, cioè Lir. 7. 7. di piccioli, o neri, e cominciò per conſequenza ad eſſer fallace l'operazione arimmetica, la quale, come ſi è notato di ſopra, ſi pratica nel determinar la Decima, e mentre ancora non ſia ſeguita nella rendita loro, variazione di ſorte alcuna.

Oltre alla ſuddetta ſomma paganſi da' Cittadini anche i Regiſtri, cioè quattro quattrini il meſe, o ſedici ſoldi l'anno per ogni

Poſta,

Posta, o descrizione de' Beni loro, grande, o piccola che ella sia. Erano questi dovuti fino dal tempo, che vegliava il Catasto, e prima del nuovo Regolamento della Decima, e procedono dall' uso allora vegliante, di ripartire in dodici rate la gravezza annualmente dovuta, e che talvolta esigevasi mese per mese. Del prodotto di questi Registri un terzo è stato assegnato allo *Spedale degl' Incurabili* di Firenze, un terzo al *Monastero delle Convertite* e l' altro terzo rimane alla Cassa per supplire alle spese del mantenimento de' Libri.

Maggiore si è poi l' importare di questa gravezza rispetto a que' Beni, che sono stati decimati dopo il 1534. Poichè continuandosi nel decimarli la sopramentovata operazione di ridurre l' Entrata da decimarsi dalle lire di piccioli a Fiorini di suggello di lire 5. l' uno, e di partirne per dodici il prodotto, venne a determinarsi la rata da pagarsi in una somma a proporzione più grande, che per lo innanzi, quando il Fiorin d' oro valutavasi lire sei solamente. Et in vero il prodotto di lire 126. per esempio, che si prende per la pigione al netto di una Casa da decimarsi, ridotto a Fiorini di suggello di lire 5. l' uno, fa la somma di Fiorini 25. e soldi 4. quali divisi per 12. buttano Fiorini 2. 2. -- d' oro, o di Decima. E fin tanto, che si valutarono Lir. 6. l' uno, davano la decima parte della suddetta rendita al netto; ma quando cominciarono a valutarsi lire 7. in luogo delle lire 12. e soldi dodici, che era la giusta decima parte, buttarono lire 14. & soldi 14. che col quarto, ventesimo, e Registri fanno la somma di lire 20. 8. 10., che è alcun poco più della settima parte della rendita, o Pigione annua di lire 126. ovvero 140. netta di aggravj.

Pigione annua d' una Casa	Lire 140. -- --
Abbattito del 10. per 100. per risarcimenti	Lire 14. -- --
Resta al Netto	Lire 126. -- --
Che sono di Suggello Fiorini	25. 4. --
Partiti per 12. fanno di Decima Fiorini	2. 2. --
I quali a lire 7. l' uno di Grossi	Lire 14. 14. --
Aggiunto il quarto	Lire 3. 13. 6.
Fanno	Lire 18. 7. 6.
Aggiunto il Ventesimo	Lire 1. 6. 4.
Somma in tutto	Lire 19. 12. 10.
Registri	Lire -- 16. --
In tutto fanno l' Anno	Lire 20. 8. 10.

Non

Non è così facile a determinarsi precisamente l' importare di queſta gravezza riſpetto a' Terreni del Diſtretto, imperciocchè dipendendo da tante, e tanto variabili circoſtanze la rendita loro, & eſſendo altrettanto variabili annualmente gli aggravj, che gli s' impongono dalle Comunità, alle quali ſono ſottopoſti, rieſcono incerti i dati, e le regole da ſeguirſi.

Da tutto ciò, che ſi è detto fin' ora, ſi riconoſce la cauſa perchè vi ſia fra la ſomma di Decima notata in piè di ciaſcuna Poſta, & alle Partite de' Beni deſcritti a' Libri dell' Uffizio, e la ſomma, che effettivamente ſi paga alla Caſſa delle Decime, una notabile differenza. I Miniſtri, che ſono incaricati della riſcoſſione, aggiungono alle Partite de' ſopportanti notate ne' loro Libri in Fiorini, ſoldi, e danari d' oro, il quarto, il venteſimo, & i Regiſtri, e queſta ſi è la vera cagione, che produce la differenza, & il ricreſcimento.

Dovea farſene a principio il pagamento una volta l' anno, come ſi pratica tutta via nelle Decime, che ſi pagano al *Contado*, ovvero alla *Caßa de' Nove* nel Meſe di Febbrajo; Fù di poi ripartito in trè rate, cioè di un terzo nel Febbrajo, di un' altro terzo nel Maggio, e di un' altro nell' Ottobre [1]. Ma per maggior comodo di chi lo ſopporta, furono transferite le trè rate al Gennajo, Maggio, & Agoſto ſotto pena di ſoldi due per lira contro de' contumaci, e moroſi a prò della Caſſa, che è una di quelle molte, che vegliavano una volta contro chi non era puntuale al pagamento delle Preſtanze, colle ſpeſe inoltre di eſazione, e del gravamento, ſe ſiegue a favore de' Miniſtri, che le riſquotevano.

(1) Varchi *Storie lib. 13. p. 497.*

CAPITOLO X.

Del prodotto della Decima, e della ſua deſtinazione.

POco ſi curarono i Noſtri una volta d' impiegare il loro danaro in Terreni; Tutti intenti al guadagno più comodo, che facevan dalla Mercatura, e dal Traffico vantaggioſo, che eſercitavano nell' impreſtare al Pubblico, & a' Privati, ſi contentavano di Poſſeſſioni aſſai poco eſteſe, e per lo più, di quelle che erano poſte dentro i limiti del Contado Fiorentino [2]. Ivi nel tempo iſteſſo, che ſi riposavano dalle faccende, ſi applicavano allo ſtudio dell' Agricoltura, nel quale perciò fioriva una volta la Città noſtra forſe ſopra di ogni altra d' Italia, e di quelle ancora di ſuori, le quali,

(2) Vedi la terza Parte di queſto Trattato.

dopo

dopo che da noi si trascura, vi son divenute eccellenti Maestre. Per questo motivo avevano adornato tutta la Collina d'intorno di delizioſe Coltivazioni, e Giardini, vi avevano fabbricate vaghe Villette, che ne rendono tuttavia non meno bello, che ſorprendente il proſpetto. Chi sà ſe non vi foſſe allora tra' Fiorentini qualcuno, che infra i motivi di non ſpender molto in Terreni, non aveſſe quello di cui fa menzione il Firenzuola nel carattere, che elegantemente dipinge nella Favola dell' *Aſin d' oro* (1)? „ L' eſperienza final- „ mente diè fede alle mie parole: noi eravamo appena arrivati in „ Ancona, che ſapete che quivi fioriſce lo ſtudio di noſtra diſci- „ plina, e andando diligentemente cercando lo ſtato di quei Citta- „ dini, finalmente noi ſcoprimmo, che egli era un certo Lodovi- „ co, il quale avea molti danari, e faceva un poco di Banco, e „ *per tema delle gravezze* con aſſai grande aſtuzia diſſimulava que- „ ſta ſua ricchezza, e ſolo ſoletto in una piccola Caſetta, ma for- „ te, e ben guardata ſi dimorava, e mal veſtito, e peggio calzato „ ſi ſtava covando tutto il dì i ſuoi danari.

(1) *Opere del* Firenzuola *t. 3. p. 84.*

Tornando adeſſo al propoſito de' pochi Terreni, cha avevano, ſervirà di prova a ciò, che io dico, la Portata, che ſi legge al Cataſto di Coſimo, e Lorenzo de' Medici dell' anno 1430., da cui riſulta, che la Famiglia loro, la quale era già delle più facoltoſe, che allora foſſe in Firenze, non poſſedeva altro valſente in ſtabili, che quello di Fiorini d' oro 39199. ſoldi 19. der. 7. (2), ſomma in vero molto inferiore a quella, che ne poſſeggono in oggi le Famiglie, che non paſſano per le più ricche.

(2) Vedi al Cataſto del 1430. Quartiere S. Gio: Leon d'oro.

Aſſai minore di quello, che è preſentemente, convien credere, che foſſe in conſequenza il prodotto della ſola Decima, venteſimo, quarto, e regiſtri nell' Anno 1498.

Variatoſi di poi colle circoſtanze il modo di vivere, e decaduto in Firenze il Commercio da quel florido ſtato, in cui era una volta, ſi volgerono i noſtri all' ingrandimento delle Poſſeſſioni, che avevano, & all' acquiſto de' Terreni nel Diſtretto, impiegandovi Somme di denaro di molta importanza. Queſti loro acquiſti uniti alla libertà conceduta loro di eſigere le gravezze da' Beni non decimati, che foſſer pervenuti negli Eccleſiaſtici dall' Anno 1515. in poi, furon cagione, che ſi aumentaſſe notabilmente queſto prodotto. I Libri dell' Anno 1534., dove ſon deſcritti tutti i Beni de' Cittadini, che allora la ſopportavano, danno in tutti i Quartieri inſieme la ſomma di Fiorini 33105. 7. alla quale aggiunto il quarto, & il venteſimo, abbiamo Fiorini 41450. 6. 7. che era l' importare di tutta queſta gravezza. L' anno 1596. aſcendeva a Fiorini 50000. dalla quale per altro deeſi detrarre l' importare della

Decima de' Beni della Caſa Regnante, di quelli della Camera Fiſcale, e di tutti gli Eſenzionati, che non la pagano. La ſomma, che attualmente ſi riſquote dalla Caſſa delle Decime ſopra i Beni de' Cittadini col quarto, & il venteſimo, ſenza il conto della Caſa Regnante, del Fiſco, e degli Eſenzionati, ſi conſidera ordinariamente Scudi 50000. L'importare poi della Decima delle perſone del Contado non oltrepaſſa la ſomma di Scudi 10000. Maggiori di queſte ſono le ſomme, che nota il Varchi (1) aver prodotto la Decima nell' Anno 1529. Ma fà d' uopo avvertire, che vi ſi comprende oltre al quarto, il venteſimo, & i regiſtri, l' arbitrio ancora, e le gravezze ſtraordinarie, che in quel tempo ſi ponevano ſopra la Decima, e di più la Decima della Caſa poco dopo Regnante, e de' Beni, che poſteriormente paſſarono nella Camera Fiſcale.

(1) *Storie lib. 9. p. 363.*

Fù deſtinato fino da principio alla Caſſa del Monte Comune l' aſſegnamento della Decima de' Beni de' Cittadini, in conto del pagamento de' frutti dovuti a' ſuoi Creditori. Ad eſſa per ciò ſi rimettono tutta via le ſomme, che ſe ne riſquotono alla ſcadenza delle trè paghe annuali. Il prodotto poi della gravezza de' Beni de' Contadini, la qual ſi riſquote dalla Caſſa de' Nove, ſi rimette annualmente alla Depoſiterìa.

SEZIONE V.

CAPITOLO I.

De' Beni che ſon ſottopoſti alla Decima.

LA Legge del 1495. comprende tutti i Beni da ſoggettarſi a queſta gravezza ſotto cinque Claſſi, relativamente al luogo dove ſon poſti, & alle Perſone, che gli poſſeggono cioè, I. quelli de' Cittadini; II. quelli delle Perſone del Contado, III. quelli delle Univerſità, o Collegj; IV. quelli degli Eccleſiaſtici, e Luoghi Pii della Città, e Contado Fiorentino; V. quelli delle Perſone, che non ſopportan gravezza ordinaria nella Città, Contado, e Diſtretto di Firenze, quali, ſecondo me, ſarebbero i Foreſtieri poſſeſſori de' Beni poſti in alcun de' luoghi ſuddetti (2). Tutti gli altri vengono ad eſſere dichiarati eſenti da queſta Gravezza, e lo ſono, mentre non ſian però poſſeduti una volta da Cittadini, o da Perſone del Contado Fiorentino.

(2) Vedi la Legge del 17. Luglio 1548.

E' dun-

E' dunque la Decima riſpetto a' Beni della Città, e del Contado, un peſo, o gravezza reale dovuto da' Beni, ſenza riguardo veruno alle Perſone, che gli poſſeggono; & è un peſo, o gravezza miſta a principio, riſpetto a' Beni del Diſtretto, perchè da eſſi dovuta, a riguardo de' Cittadini Fiorentini, o altri ſopportanti, che gli hanno acquiſtati; ma divien reale anche queſto ſucceſſivamente, mentre è dovuto per ſempre da quei, che gli poſſeggono.

Tutti gli Stabili adunque producenti frutto o naturale, o civile, ne' quali ſi verifichino le condizioni ſuddette, ſono ſottopoſti a queſta gravezza, onde è ſuperfluo di farne quivi una ſpeciale enumerazione. Le miniere ſole ne ſono eſenti, perchè ſi ſuppone, che già la ſoffrino ſeparatamente (1), e per un favore particolare verſo dell' Arte della Seta, lo ſono ancora le Stanze, che ſon deſtinate per l'eſercizio de' Valichi, o Filatoj; ma dall' altro canto ſon tenuti pagarla i Battelli poſti ſul fiume ſpecialmente deſtinati a traghettare i Paſſeggieri da una riva all'altra, & i Proventi delle Piazze, o ſia della facoltà, che accorda in Firenze l' Uffizio della Parte di vender le Graſce, e le mercanzie ne' luoghi pubblici.

(1) Legge del 1512. e del 1525. & il Reſcritto del 4. Decemb. 1554. in filza di memoriali 3. num. 134.

Prevalſe circa la metà del Secolo paſſato l' opinione, che ſe i Beni del Diſtretto, già poſſeduti da alcun ſopportante, e da lui occultati all' Uffizio per tutto il tempo, che gli poſſedeva, foſſero ſtati da lui ſteſſo alienati ad un diſtrittuale, o ad altra perſona eſente, ſenza che ne foſſe ſtata fatta dall' Uffizio la dovuta Decimazione, col falſo fondamento di un *dritto di poſtliminio*, non foſſero più ſoggetti alla Decima; Ma ſiccome la forza delle Leggi non dipende mai dalla volontà di quelli, che ſon tenuti ad oſſervarle, nè la fraude commeſſa è capace di privarle del loro vigore, nè in luogo di pregiudicare giova a chi la commette, così venne tolto di mezzo un ſimile abuſo per la riforma del 1700. e fù dichiarato diverſamente per più ſentenze del Magiſtrato (2).

(2) Ved. Decreto del 30. Settembre 1756. in cauſa Decime, e Bartolelli, del 22. Agoſto 1758. e del 27. Settemb. 1559. con il motivo de' dotti Giudici a relazione de' quali furono proferiti.

CAPITOLO II.

Qual ſia il Frutto, che ſi conſidera nell' impoſizione della Decima.

POichè queſta gravezza è per natura ſua dovuta dal frutto de' Stabili, quindi è, che queſto ſolo ſi è quello, che ſi conſidera nell' imporla, & eſigerla, ſenza riguardo veruno al Titolo, o cauſa, in virtù della quale ſi gode da chi ha l' obbligo di pagarla. Nulla perciò ſi conſidera il nudo dominio, e titolo di poſſedere privo

della percezione del frutto, o naturale, o civile, riputandolo per soggetto incapace, e non suscettibile per se solo di gravezza nessuna (1). Dalla qual cosa procede, che non solo vi sian sottoposti que' beni stabili, de' quali fa menzione la Legge, e ne appartiene ad alcun sopportante l'utile, e diretto dominio, ma quelli ancora, de' quali Egli per qualsivoglia *Causa*, *Titolo*, *Ragione*, *e Via*, ne abbia il solo dominio utile, e ne raccolga i frutti. Dal che siegue pure, che sia dovuta da' Beni condotti a Livello, presi in Tenuta, o comprati con patto risolutivo, e goduti da alcun sopportante, di modo che, sebbene esenti, mentre si possedevano da chi aveva innanzi l'utile, e diretto dominio, divengono obbligati a questa gravezza, qualora ne venga a spettare l'uno, o l'altro, a Persone, che vi siano sottoposte. (2)

(1) Motivo del Sig. Auditor Bizzarrini in Causa Decime, e Monaci della Badia Fiorentina, e Decreto del Magistrato delle Decime degli 11. Febbr. 1762.

(2 Ved. d. motivo.

Lo stesso milita anche di ragion comune, rispetto al Marito sopportante per i Beni ricevuti in dote dalla Moglie (3), e rispetto al Tenutario, & al Conduttore a lungo tempo, (4) & all'usufruttuario (5). E' bensì vero, che siccome per frutto s'intende sempre la porzione, che ne avanza a chi possiede gli stabili, dedotte prima le spese, che ordinariamente occorrono per goderne, così è dovere, che si detragghino prima tutti i Canoni, e le prestazioni annue, che vi son sopra, e non sia dovuta questa gravezza, che sulla porzione, che ne rimane. Così dispongono le nostre Leggi, (6) e così si è praticato, e si pratica anche presentemente, tanto allora, che i Beni fossero per lo innanzi descritti, e decimati, quanto allora, che occorresse descrivergli, e decimargli la prima volta.

(3) *L. Stipend. 13. ff. de impens. in rem dotal. act.*

(4) Voet *in Pandect. lib. 7. tit. 1. n. 37.*

(5) *l. ultim. Cod. sine Censu vel reliq. l. 1. & 2. Cod. de Annon. & Tribut. l. 1. & 10. Cod. de indiction.* Perez *lib. 10. num. 31.*

(6) Legge del Febbraro 1495.

Nel primo caso si misura la rendita loro da quella, che ne indica la Decima, che vi fù imposta la prima volta, e si avverte se il Canone, o Prestazione annua, o qualunque altro consimile aggravio ecceda, o agguagli quella primiera rendita, sopra della quale fù già imposta la Decima. Se l'agguaglia, o l'eccede, non è dovuta allora, da chi ne percipe il frutto naturale, Decima di sorte alcuna, e si lascia tutta al conto del Padrone diretto, o esente, o pagante che sia.

Se poi l'aggravio, che soffre l'attual Possessore, fosse minore dell'Entrata, sopra di cui fù decimato una volta lo stabile, si lascia allora in conto del Padron diretto quella porzione di Decima, che è proporzionata al Canone, o prestazione, che ne percipe, & il resto si porta in conto del Possessore, cui ne spetta per qualunque titolo l'util dominio, il quale è perciò tenuto a pagarne la sua tangente. E se il Livellario oltre al Canone, si fosse accollato nell'atto della Conduzione, il pagamento di quella porzione di Decima,

che

che ſpetterebbe al Padron diretto, ſi laſcia allora in conto del medeſimo non ſolo la rata di Decima, che è correſpettiva al Canone che ne percipe, ma anche quella più che ſi conviene all' importar della Decima, che per eſſo ſi paga dal Livellario, eſſendoſi una tal Somma un vero & attuale aummento di Canone, che ſi riſquote dal Padron diretto (1). Qualora poi non vi aveſſe aggravio, o preſtazione annua di ſorte alcuna, è tenuto Egli ſolo a pagarla intieramente, non facendoſi caſo neſſuno, nè menando buono in conto di ſimile aggravio il danaro, che foſſe obbligato impiegarvi per miglioramenti, o mantenimento dello ſtabile, o che per alcun altro titolo di Laudemio, o di compra ec. aveſſe taluno ſborſato a principio per farne l' acquiſto. Imperciocche non coſtumoſſi regolarmente da' noſtri di menar buone, nè le Somme ſborſate, nè i frutti di eſſe nel giudicar della rendita, che queſta ſorte di Poſſeſſori percipevano dallo ſtabile da voltarſi in lor conto, e tutta la gravezza, o un' adeguata porzione della medeſima, ſenza riguardo a sì fatte ſpeſe è dovuta da eſſi, che attualmente ne godono il frutto naturale, che è quello che unicamente ſi conſidera in tutta queſta materia de' Tributi, e delle gravezze. (2)

(1) Guazzino *Pratica dell' Uffizio delle Decime cap. VIII.*

(2) Vedi la detta Legge del 1495.

Servirà un eſempio per ſchiarir pienamente la regola. Suppongaſi, che ſi trattaſſe di dover voltare in conto di alcun Sopportante un Podere, che ſi trovaſſe già decimato ſopra la rendita di Sc. 40. l' anno, cioè in Fiorini 4. 4. per eſſere ſtato da Eſſo condotto a Livello per l' annuo Canone di Scudi 20. Non potendoſi per le ragioni, che ſi diranno in appreſſo, nè creſcere, nè diminuir quelle Decime, che legittimamente ſono ſtate impoſte una volta, non ſi può neppure attendere altra rendita degli Effetti, che quella, che avevano allora, che furono decimati, e non debbeſi far caſo di quella, che produceſſero poſteriormente. Quindi ſi è, che della Decima del Podere ſuddetto, la metà ſi laſci al conto del Padron diretto, eſente, o pagante, nulla importa, il quale percipe la metà dell' Entrata, che produceva, quando fù decimato, e l' altra metà ſolamente ſi paſſi nel Livellario per la metà del frutto, che ne raccoglie. Con queſto ſteſſo metodo ſi procede, e divideſi in tutti i caſi conſimili la Decima già impoſta tra il Padron diretto, & il Livellario a proporzione del frutto, che ne percipono, di quel frutto cioè, che rendeva lo ſtabile allora, che fu decimato la prima volta.

E quando mai accada, che per una groſſa Somma di danaro a titolo di Entratura, Laudemio, o altra cagione, ſborſata nell' atto dell' acquiſto, o in altro tempo dal Livellario al Padron diretto, poco, o nulla di Canone annuo ne riſquoteſſe queſt' ultimo,

poco

poco, o nulla ancora si lascia in conto di esso, e tutta, o la maggior parte della Decima adequatamente si trasporta nel Livellario.

Lo stesso milita rispetto a qualunque sorte di Effetti, con questa differenza però rispetto alle Case, & agli altri Edifizj, che se il Conduttore siasi accollato l'obbligo degli annui necessarj mantenimenti, altrettanta maggior Somma di Decima si lascia al Padron diretto, attesa la maggior porzione di frutto, che ne percipe, e minore a proporzione portasene al Livellario.

Se poi l' Effetto condotto a Livello non fosse stato mai, nè descritto, ne decimato, debbesi allora considerare la rendita, che produce attualmente nell'atto della Decimazione da farsene; e fissata, che ne sia la Decima, che debbe competergli secondo le regole indicate di sopra, si arroge al Conto del Livellario sopportante la rata di Decima, che gli spetta, tutto il resto si descrive in conto del Padron diretto, seppure Egli vi sia sottoposto.

E poichè non sono da sottoporsi a questa gravezza que' Stabili, che non producono frutto, così è, che ne vadano esenti le Case che servono unicamente per uso di abitazione del loro Padrone, o di quelli, a' quali per legge sia egli tenuto prestar gli alimenti, ma non già le Botteghe, le Osterie, gli Alberghi, i Mulini, e le Gualchiere, e qualunque altro Edifizio, dove il Padrone stesso faccia qualche esercizio, essendo tenuto pagarne la Decima nella stessa guisa, e per quella somma, che ne dovrebbe, se fosse ad altri locato.

CAPITOLO III.

In quali casi si aumenti, o si diminuisca la Decima degli Effetti già decimati.

E' Regola generale procedente dalla Provvisione sopra il Catasto del 1427. abbracciata poi nel nuovo Regolamento dell' anno 1495. (1), che la Decima una volta legittimamente imposta non debbasi aumentare, nè diminuire, prima per durante tutto il tempo della Prestanza, di poi fino ad una nuova generale decimazione, che si pensava una volta di dover fare ogni tre anni (2), come doveva pur seguire del Catasto. Venne limitata una tal regola rispetto alle Case, & agli altri Edifizj, che mutano natura, e che dall' uso, al quale una volta servivano, vengono destinati a servire ad un altro, come è per esempio, se da Casa per lo innanzi appigionata ad uso di abitazione, e per tale addecimata, si fosse ridotta

(1) Vedi rescritto del 1546. in filza prima di Suppliche n. 89. e n. 163.

(2) Varch. *Stor. lib.* 13. p. 497.

dotta a Bottega, ad Albergo, a Teatro, o a qualunque altro esercizio differente dal primo; e viceversa, se da alcuno di questi venisse ridotto alcuno Edifizio a Casa, per uso di abitazione, mentre in tutti questi casi, abbenchè addecimato, deesene aumentare, o diminuir la gravezza a proporzione del maggiore, o minor frutto, che se ne ricava. (1)

(1) Legge del 1546.

Accade talvolta che le Case già descritte per uso, e senza Decima, siano locate insieme con Terreni già decimati, sebbene in somma minore di quella meriterebbe la pigione, o Canone, che se ne cava. Queste Case, o Ville sarebbero soggette a decimarsi; ma l'Uffizio delle Decime è solito procedere colla distinzione seguente; O il Canone, che se ne paga dal Conduttore, è eguale al frutto che il Locatore innanzi alla locazione ricavava dalle Terre sole, o è alquanto maggiore. Nel primo caso giudicando, che la Casa, o Villa non renda frutto nessuno al Locatore, non la sottopone a Decima di sorte alcuna (2); nell'altro poi ve la impone, perchè non è allora da dubitarsi, che il Locatore non ne ricavi del frutto.

(2) Guazzino *Pratica Cap. VIII.*

Le Osterie, gli Alberghi, le Case *a settimana*, i siti di Macello, e di Vino, che son tassati all'Uffizio del Sale, abbenchè mantenendosi sempre nello stesso esercizio, paresse, che non dovesse esserne variata la Decima, con tutto ciò deesegli aumentare, o diminuire a misura della maggiore, o minor pigione, che gli vien tassata da detto Uffizio. (3)

Decreto del Magistrato delle Decime del 12. Giugno 1734. in causa Decime, e Palmieri.

(3) Legge del 1532.

Capaci di aumento, o pure di diminuzione sono pure quelli Edifizj, che si trovassero estesi, o ristretti dalla mitura, o estensione, che prima avevano, e de' quali trovisene altresì cresciuta, o diminuita la rendita.

(4) Ved. rescritt. del 25. Settembre 1750. in filza di suppliche 51. num. 246.

Le Gualchiere, & i Mulini ancora già decimati, de' quali è cresciuto, o diminuito quel numero di Palmenti, che avevano per lo innanzi, trovandosene aumentata, o diminuita l'Entrata, sono soggetti alla stessa regola di aumento, o diminuzione, perchè si considerano per una nuova sostanza (4), e di ragion comune si riguardano, come fatti di nuovo [*]; E lo stesso milita quando si trovi variato l'uso, o di tutto l'Edifizio, o di alcuna parte di esso. 5

(5) Ved. Decreto del 23. Agosto 1751. in Causa Decime, & Albergotti e del 5. Settemb. 1753. in Causa Decime, e Orlandini.

Non è così delle Case, imperciocchè per uso introdotto, non saprei quanto giustamente, fino dal principio del Secolo passato, si crede comunemente, che non se ne debba aumentare, nè diminuire la Decima, con tutto che se ne trovino notabilmente rialzate, o abbas-

[*] *L. qui usumfructum. 42. vers. idemque esse. ff. de usufructu. L. Julianus. 9. §. Si quis rem. ff. ad exhibendum. L. 1. §. Inde quaritur. ff. de novi operis nunciatione.* Bald. *nella L. jus civile 6. n. 1. ff. de Just. & Jur.* Herringius *de Molendinis quæst.* 48. *n.* 24. Marc. Ant. de Amat. *decis. March.* 64. *n.* 39. *& seq.*

abbaſſate le mura, accreſciuta, o diminuita la rendita, mentre però non ſi eſtendino, o riſtringhino dentro i confini de' primi loro fondamenti.

Diverſamente però venne dichiarato per Sentenza del Magiſtrato delle Decime a relazione del Sig. Auditore *Girolamo Finetti* del 4. Giugno 1749. in Cauſa *Decime*, e *Pucci*, e diverſamente ancora ſi pratica dal Tribunale delle Decime di Livorno, che fù ſtabilito ſull'eſemplare di quel di Firenze, poichè ivi aumentaſi, o ſcemaſi la gravezza a miſura, che colle pigioni ſi è creſciuta, o sbaſſata la Caſa, che è ſottopoſta a pagarla.

Poſta adunque una volta, ſecondo le regole ſopra eſpoſte, la Decima ſopra ciaſcuno degli Effetti, che ſon tenuti a ſopportarla, non è mai permeſſo, fuori de' caſi, che ſi ſono individuati, di aumentarla, nè diminuirla in conto veruno.

CAPITOLO IV.

Delle Perſone, che ſono obbligate al pagamento della Decima.

LE Perſone, che per la Legge del 1495. ſi dichiararono ſottopoſte a queſta gravezza, ſono I. i Cittadini Fiorentini, II. gli Abitanti originarj del Contado, e ſobborghi, o ſiano i Contadini. III. gli Eccleſiaſtici e Luoghi Pii della Città, e del Contado. IV. le Univerſità, Arti, e Collegj. V. Tutti gli altri Abitanti della Città, e del Contado, che non ſopportaſſero in alcuno de' due Luoghi ſuddetti, nè nel Diſtretto, gravezza ordinaria (1).

Per *Cittadini* Fiorentini ſi è ſempre inteſo quelle Perſone, le quali, per chi ne aveſſe avuto l' autorità, foſſe ſtato ordinato ammetterſi al godimento degli onori della Città, con quelle più, o meno gravi condizioni, che ſecondo le occorrenze del Pubblico, e le qualità loro s' ingiungevano (2). Abbenchè una di queſte condizioni foſſe generalmente quella di deſcrivere, e ſottoporre a gravezza tutti i Beni Stabili, che poſſedevano dentro il Dominio, e Giuriſdizione del Comune di Firenze (3), di abitare la Città, di comprarvi, & avervi Caſa aperta, ſi vede eſſere ſtato creduto opportuno fin da principio, di recedere, non molto di rado, da queſto rigore, concedendo la Cittadinanza ad alcune illuſtri Famiglie d' Italia benemerite, & affezionate al Comune, ſenza veruno di queſti obblighi, ad altri con quello ſolo di acquiſtar Caſa, e Beni per una certa determinata valuta, come al Sig. Franceſco Cibo Malaſpina

(1) Ved. la legge del 17. Luglio 1548.

(2) Ved. in detta Legge quali s' intendino Cittadini Fiorentini, & in quali caſi abbiano perduto la Cittadinanza.

(3) Vedi detta Legge del 1548.

ſpina Signore di Maſſa, e Carrara, Nipote d' Innocenzio Ottavo, & al Sig. Ercole Bentivogli, e reſtringendolo riſpetto ad altri, a quello ſolamente di ſottoporre a Decima tanti de' Beni loro, dentro il dominio Fiorentino, che foſſero capaci di ſopportare due Fiorini l'anno di Decima, o pure d' imporſi altrettanta Somma ſopra la Teſta, quando non aveſſero goduto Beni dentro la Città, Contado, e Diſtretto.

E' ripiena la Storia noſtra di eſempj di grazie conſimili, e dall' importanza de' Servizj, in ricompenſa de' quali ſi concedevano: e dal merito, e qualità delle Famiglie ſi rileva il concetto grande, che ſe ne faceva in tutta l'Italia da chi le otteneva (1). Era queſti uno de' mezzi, che ſi teneva per render la Città più ricca, e popolata, per accreſcerla, & adornarla di fabbriche, & è uniforme a quello, che ſi propoſe da Senofonte per ingrandire la Città di Atene (2). Dall' obbligo di tener Caſa aperta, & abitar familiarmente la Città di Firenze furon a principio ancora abilitati alcuni Cittadini per ſpecial privilegio che glie ne fù conceduto. Ma furon di poi abilitati univerſalmente tutti quelli che ſi foſſero trovati in grado di profittarne, a condizione per altro di poter goder ſolamente di que' benefizj, & onori del Comune di Firenze, che ſi chiamano *eſtrinſeci*, perchè ſi eſercitano fuori della Città cioè nel Contado e nel Diſtretto, come ſono i Commiſſariati, i Vicariati, le Poteſterìe, le Dogane, e ſimili altri Uffizj; E ciò ſeguì per Legge del 22. Marzo 1690. S. V.

Ciò, che ſi concedeva a principio per grazia ſpeciale a tal' uno, che foſſe ſtato dotato di requiſiti particolari, e diſtinti, cominciò coll' andar del tempo a concederſi indifferentemente, e con molta frequenza, e di poi a tutti generalmente, diſpenſando i nuovi Cittadini dall' obbligo di ſottoporre a gravezza gli Effetti, che aveſſero acquiſtati, o foſſero per acquiſtare nel Diſtretto, dalle Perſone però, che foſſero talmente ſeco loro congiunte di ſangue, che in caſo di eſſerne Eredi, non vi aveſſe avuto luogo il pagamento della Gabella. L' unica condizione, che ſi eſigeva da queſti, era di ſottoporvene tanti, che ſopportaſſero la Decima di due Fiorini, o d' imporſela ſulla Teſta. (3) Una tal facilità diede luogo di riempiere i Libri di Nomi di Cittadini, che privi di ſoſtanze, e di facoltà ſufficienti per ſoſtenerſi decoroſamente, non ſolo diminuirono quella conſiderazione, che aveva avuto per lo innanzi la Cittadinanza Fiorentina, ma l' avvilirono nel concetto di molti. Fù provveduto altra volta a queſto diſordine colla provviſione del 1520., in ſequela della quale furono cancellati da' Libri de' Cittadini tutti coloro, che vi erano ſtati illegittimamente deſcritti, e non avevano i requiſiti

(1) Ved. l' Ammir. *Stor. pag.* 1039. *e* 1085. dove narra la Cittadinanza accordata a' Colonna, & a' Marcheſi d' Eſte, come pure a molt' altri Signori in altri luoghi.

(2) Senofonte *ſopra le rendite pubbliche pag.* 10. dell' Edizion Fiorentina del 1763.

(3) Ved. la Legge del 1690.

quiſiti neceſſarj. E ſiccome ripreſe di poi nuovamente vigore l'abuſo, e vi furono col tratto del tempo ammeſſe molte perſone, che prive di ſoſtanze non erano in grado di mantenerſi colla dovuta decenza; così colla legge Cenſuaria del primo Ottobre 1750., e la ſua ſucceſſiva dichiarazione del Maggio 1761. vi fù poſto l'opportuno riparo, e fù regolato in guiſa, che i Cittadini già ammeſſi per eſſer capaci di godimento, o da per ſe ſoli, o tutta la lor Famiglia inſieme, abbenchè diviſa in più rami, debbono aver ſottopoſti a Decima Beni ſtabili, capaci di ſei Fiorini l'anno di gravezza, e dieci quelli, che veniſſero ammeſſi di nuovo. Tutti gli altri furono dichiarati incapaci di godimento; e queſta è la regola, colla quale viviamo preſentemente.

Gli uomini, & i Governi ſono ſtati ſempre gli ſteſſi, e poſti nelle medeſime circoſtanze tutti ſi raſſomigliano. In tutta la Storia ſi trovano prove, che dimoſtrano la verità di queſto principio. Solone avea proibito per Legge di ammettere al godimento de' Magiſtrati di Atene que' Cittadini, che non ricavaſſero da' loro Terreni l'annua rendita di 200. miſure di Grano, di altre miſure di Olio &c. ſtimando che gli altri, non avendo poſſeſſioni capaci di tanta rendita, non poteſſero aver ne pure quell' amore della Giuſtizia, e della Patria, che ſi richiede indiſpenſabilmente in uno, che dee aver parte alle Magiſtrature. Secondo il Trattato, che gli Atenieſi fecero con Antipatro, neſſun Cittadino poteva render ſuffragio, o voto ſe non aveſſe poſſeduto per 200. Dramme, o 240. ſcudi di Beni Stabili (1). Ariſtide per favorire la Democrazia, e per renderſi bene accetto al Popolo, abolì queſta Legge, e vi ammeſſe tutti i Cittadini indiſtintamente ſenza riguardo veruno al cenſo, e rendite loro. Simili vicende ſono ſeguite nella Republica Fiorentina, che in molte altre coſe ſi raſſomiglia a quella di Atene, riſpetto al godimento de' Magiſtrati; ora ne ſono ſtati capaci i Cittadini tutti col cenſo di pochi ſoldi, ora ne ſono ſtati eſcluſi tutti quelli, che non aveſſero 6. ora 10. fiorini di Decima, come ſi è veduto. Evvi inoltre una particolare ſpecie di Cittadini, i quali perchè pagano le gravezze al Comune; e per conſeguenza, ſecondo il modo d'oggi, ſono Cittadini Fiorentini, ma non ſtanno a Firenze & abitano per lo Contado, ſi chiamano Cittadini ſalvatichi (2).

(1) Diodor. Sicul. *Lib.* 18.

(2) Varchi *Storia Fiorentina Lib.* 3. *pag.* 68.

Sotto nome di Contadini s' intendono riſpetto alla Decima tutti gli Abitanti originarj del Contado, cioè de' luoghi poſti dentro i tre Vicariati, mentre per altro ne godino, o ſiano capaci di goderne le onorificenze, tali quali vi ſi coſtumano (3). Preſcindendo dal pagamento del quarto più di Decima, e della quantità preciſa

(3) Ved. la definizione del Contado nel Proemio

del

del Cenſo, gli obblighi loro ſono gl' iſteſſi appunto, che quelli de' Cittadini, e tutte le Leggi di Decima, che diſpongono alcuna coſa riſpetto agl' uni, s' intendon ſempre diſporre anche riſpetto agli altri (1).

Reſtarono chiaramente compreſi nella Provviſione gli Eccleſiaſtici e Luoghi Pii tra le Perſone ſottopoſte al pagamento della Decima, ma ne venne ſoſpeſa l' eſecuzione fino al tempo, che ſe ne foſſe ottenuto dal Superiore il conſentimento. L' ottenne il Comune nel Febbraro 1516. ſicchè da allora in poi vennero ſottopoſti a queſta gravezza tutti i Beni, che le Perſone, e Comunità, e Luoghi Pii, Eccleſiaſtici tanto Regolari, che Secolari ſono andate acquiſtando nella Città di Firenze, & ne' luoghi del ſuo Contado.

(1) Ved. la Legge del 18. Aprile 1488. del 20. Marzo 1503. e del 27. Febbr. 1546.

In quarto luogo ſi nominano le Arti, Univerſità, e Collegj Secolari della Città di Firenze, che poſſedevano Beni dentro il Dominio: Moltiſſimi ne poſſedevano allora i Corpi delle Arti, & alcuni Tribunali Economici, e molti ne poſſeggono anche preſentemente l' Arte della Lana, l' Arte de' Mercatanti, e l' Arte del Cambio, la glorioſa Parte Guelfa, & alcuni altri ancora.

Nel quinto luogo vengono indicati tutti i Foreſtieri, che non ſopportano gravezza in verun' altro luogo del Dominio, e che poſſeggono Beni ſottopoſti alla Decima.

Quanto agli Abitanti originarj del Diſtretto, parmi che dall' eccezione iſteſſa, che ſe ne forma dalla Legge in loro favore, cioè, che *eſſendo allora taſſati, non pareva conveniente dar loro moleſtia*, parmi dico, che ſi poſſa giuſtamente concludere, che aveſſe avuta il Comune la ſavia intenzione di comprendervi anch' eſſi una volta, & aboliti quei tanto varj, e complicati modi d' imporre, che ſi coſtumano dalle Comunità, di formare un Piano di gravezze univerſale, & uniforme in tutto lo Stato, come appunto l' avea effettuata colla Provviſione del Cataſto. Intenzione veramente lodevole, che ogni qual volta foſſe ſtata debitamente eſequita, era capace di produrre buoniſſimi effetti, e di rimediare a que' tanti ſconcerti, che provengono appunto dalla diverſità, e difformità del metodo, che ſi oſſerva nella diſtribuzione delle gravezze, che ſi pagano nel Diſtretto.

CAPITOLO V.

Degli onori, e comodi, che potevan godere le Perſone, e Beni ſottopoſti alla Decima.

IN correſpettività del Peſo della Decima, potevan godere le Perſone, & i Beni, che lo ſopportavano, molti vantaggi, e di non piccol rilievo, & alcuni ne godono anche preſentemente. Imperciocchè riſpetto a' Cittadini, divenivano le Perſone loro, come lo divengono anche in oggi, per un tal mezzo capaci di partecipare delle Magiſtrature, e degli Uffizj della Città, di avocare a' loro Tribunali tutte le Cauſe, nelle quali hanno intereſſe, di vendere il Vino a minuto ſenza pagamento della Taſſa all' Uffizio del Sale, e di far traſportare i Mobili per uſo loro da un luogo dello Stato all' altro ſenza pagarne Gabella. Di alcuni di queſti comodi godono anche i Contadini; Ma il comodo più valutabile di tutti gli altri, che una volta godevano tanto gli uni, che gli altri, eraſi quello dell' eſenzione, che avevano i Beni loro deſcritti alla Decima da tutte le gravezze così ordinarie, che ſtraordinarie delle Comunità del Diſtretto, nel Territorio delle quali ſi trovavano ſituati. Venne tolto loro queſto vantaggio dopo il reſcritto del 1571., di cui ſi è trattato diffuſamente nella Sezione precedente.

SEZIONE VI.

CAPITOLO I.

Delle Perſone, e Beni eſenti da queſta gravezza.

POchi ſono i Beni, che per natura loro, & independentemente dalle Perſone, che gli poſſeggono, ſiano nella Città, e Contado Fiorentino eſenti da queſta gravezza; ſiccome non vi ſono all' oppoſto in tutto il Diſtretto, ſtabili di ſorte alcuna, che a norma della Legge del 1495., e di tutte le altre emanate poſteriormente, vi ſian ſottopoſti indipendentemente dalle Perſone ſopportanti, che gli godono, o gli hanno goduti una volta.

Della prima ſpecie ſon quelli, che in conformità della Legge del 5. Maggio 1554. mediante lo sborſo di Scudi 100. per ogni tre

Scu-

Scudi di Decima, che vi posavano sopra, furono da chi gli possedeva, redenti, e liberati da questo peso. L'importare di questa affrancazione, secondo ne appare alla Posta della Camera Ducale, o Fiscale, dove furon descritti tutti i Beni affrancati, dopo che fù fatto lo sborso delle somme dovute per ottenerla alla Cassa del Monte Comune, che le riscosse per supplire a certe pubbliche occorrenze del Gran Ducato, ascende a Fiorini di Decima 471., i quali al 3. per cento, fanno un Capitale di Fiorini 15700. che col quarto, e ventesimo, sono Scudi 19625.

Si è questa una esenzione reale dovuta a' Beni medesimi, e l' hanno sempre goduta, e la godono non ostante qualunque variazione, che vi possa esser seguita, e le diverse Persone, che gli han posseduti. Essendo per se stesso manifesto l'utile, che ne ridondava, non lascia di far qualche specie il vedere, che i sopportanti non ne profittassero in maggior quantità di quella, che fecero, se pure non si vuol dubitare, che il Sovrano medesimo, riflettendo al danno, che ne averebbero sofferto le rendite, & assegnamenti del Monte Comune, pensasse a non estenderla a maggior somma.

Poco dissimile da questa è l' esenzione, di cui godono i Beni, che sono tassati al Monte Comune. Per la più facile intelligenza di questa sorte di esenzione convien qui sovvenirsi dell' uso, che innanzi, & anche per alcun tempo dopo lo stabilimento della Decima, si seguiva, di far distribuire sopra la rata tangente ad ogni sopportante nel *Catasto*, ovvero nella Decima tutti gli *Accatti*, *Balzelli*, & ogni altra sorte di gravezza straordinaria. Per distinguere con qualche segnalato favore alcun benemerito Cittadino, o qualche illustre Famiglia, o per invitare alla Cittadinanza alcun forestiere di condizione, se gli accordava, che in vece di sottoporre alla Decima que' Beni non decimati, che possedeva, o fosse per acquistare nel Distretto, avesse facoltà di descrivergli al Monte Comune, con pagarvi cinque Fiorini, o meno l' anno, per ogni 1000. Fiorini di valuta, mediante la qual Tassa divenivano immuni dalle gravezze, dalle fazioni, e servizj personali, che secondo le occorrenze esigevansi dal Comune. Quindi è, che i Beni così descritti, e tassati abbian sempre conservato la stessa esenzione presso qualunque Persona, che gli abbia di poi posseduti. Vegliano molti esempj di simili esenzionati, che non fà qui d' uopo di riferire.

I Beni posti dentro il Territorio di Pistoja, e della Terra di San Gimignano, sono come quei del resto del Distretto, esenti di loro natura, e non ve ne sarebbe veruno obbligato a sopportar tal gravezza, se non si possedesse, o fosse stato già posseduto da alcun Cittadino Fiorentino, o da persona del Contado.

Gene-

Generalmente parlando, queſto poſſeſſo ſolo baſta per render, come ſi diſſe, tutti i Beni affetti, e tributarj in perpetuo al Comune per queſta gravezza, di modo che paſſano ſempre con queſto peſo in qualunque Poſſeſſore pervenghino. Ma riſpetto a quelli, che ſon poſti nel Territorio di queſte Comunità, per convenzione ſeguita tra il Comun di Firenze, e quel di Piſtoja nel 1338., e quel di San Gimignano nel 1353., e per le ſucceſſive dichiarazioni fattene nel 1473. e nel 1496. confermate per reſcritto del 23. Ottobre 1551. e dell' 11. Gennajo 1701, (1) queſta ipoteca a differenza di tutti gli altri ſi ſcioglie, e non opera più effetto veruno, qualora ritornino in Dominio di alcun Piſtojeſe, o San Gimignaneſe, e ripigliando ſubito l' eſenzione, che avevano, ſe ne cancella la Decima; dell' iſteſſo Benefizio godono i Livorneſi riſpetto a' Beni poſti nel Capitanato Vecchio di Livorno, i quali ſebben decimati, quando ſi poſſedevano da alcun Cittadino Fiorentino, ſi cancellano dalla Decima, qualunque volta ritornano a poſſederſi da' Livorneſi per Legge del 1603. ampliata, e confermata nel 1616. e nel 1617.

(1) Ved. Filza di ſuppliche 2. n. 47. e Filza 45. n. 6.

I Beni del Territorio Pratefe, eſſendo compreſi nel Contado Fiorentino, ſarebbero di lor natura ſopportanti, come di fatto lo ſono; Ma poichè dopo di eſſergli ſtato condonato, a rifleſſo del Sacco ſofferto dalle Truppe Spagnole nel 1512., il pagamento di tal gravezza per certo tempo, ne fù data in appalto alla Comunità di Prato la riſcoſſione per l' annuo Canone alla Caſſa del Monte Comune, di Scudi 1200., che poi nel 1736. fù aumentato a 1400. formano queſti una Claſſe ſeparata di Beni riſpetto alla Decima; e lo ſteſſo ſiegue di quelli del Samminiateſe, la Decima de' quali fù conceduta in appalto a quella Comunità nel 21. Giugno 1532. col pagamento di un' annuo Canone di Fiorini 260. d' oro in oro al Monte ſuddetto. Riſquotono in conſeguenza le due Comunità ſuddette le Decime de' Beni poſti nel loro Territorio, ſeguendo però in tutto, e per tutto le Leggi del Tribunal delle Decime, e dipendendo dagli ordini di quel Magiſtrato, e de' ſuoi Miniſtri.

Tutti gli altri Beni, che godono qualche eſenzione, non la godono per natura loro, e perpetuamente, ma ſolo a riguardo o delle perſone, che gli poſſeggono, o dell' eſercizio, al quale ſon deſtinati. Tali ſono le Caſe, che ſervono per uſo di abitazione del loro Padrone, e delle Perſone, alle quali egli è per legge tenuto preſtar gli alimenti (2), e le ſtanze de' Filatoj, o Valichi della Seta, come già ſi diſſe di ſopra. Tali pure ſon quelli, che ſi poſſeggono da' Nazionali Portugheſi per Privilegio accordatogli del Gran Duca Coſimo I, e da alcune Famiglie, alle quali in ricompenſa di qualchè ſervizio preſtato al Comune, è ſtata conceduta a loro, e

(2) Ved. Riforma degl' 11. Gennajo 1711.

tutti

tutti i Deſcendenti l' eſenzione da queſta gravezza, e dello ſteſſo carattere è quella, che godono i Beni poſſeduti da' Padri di dodici Figli.

Non procede queſta ultima eſenzione nè dal Gius Comune, mentre non è ſtato in queſta parte adottato da' noſtri, nè da alcuna propria generale Coſtituzione. Ci ſi conſerva bensì dalle noſtre Iſtorie la memoria di qualche ſpecial riguardo avuto a favore di chi ſi accaſava, & aveva Figli anche prima dello ſtabilimento della Decima; ma non ſi trova innanzi al Granducato l' eſempio di tale eſenzione (1). Dovunque ſi è conceduto dal Pubblico ſollievo a favore de' Padri di numeroſa famiglia ſi è avuto in mira di facilitare i matrimonj, e ſi è penſato di porgli in grado per un tal mezzo di non ſoffrire maggiore aggravio de' ſcapoli, o di chi aveſſe un minor numero di figli nelle Gabelle, e nelle altre Taſſe che s' impongono ſopra le Graſce, e gli altri Generi che ſi conſumano; giacchè altrimenti conſumandone eſſi colla figliolanza loro maggior quantità degli altri, più degli altri ancora contribuirebbero a queſto genere di gravezza (2). Molto meno procede dalla Legge quella, che godono que' de' dodici Figli di Padre eſente, che ſopravvivono, mentre vedeſi dichiarato per reſcritto del 20. Settembre 1599. (3) — *Eſſer oſſervata in Firenze l' opinione, che l' eſenzione de' dodici Figli, non paſſi in loro dopo la morte del Padre eſente, ma procede per mera grazia.* Quindi è, che per goderne, gli faccia ſempre d' uopo di conſeguirne dal Sovrano la conferma, quale per lo più ſi degna concederla, riſtretta però ſempre a' Beni Paterni ſolamente, e mai, o rariſſime volte, e per ragioni particolari a quelli, che dopo la di lui morte perveniſſero, o ſi acquiſtaſſero da loro medeſimi. (4)

(1) Se queſto Privilegio ſolo poſſa ſervire d' incentivo baſtante ad ampliare i Matrimonj vedaſi *les Interets de la France mal entendus tom. 1. pag. 353. & ſuiv.*

(2) Ved. *Conſid. ſur les finances d' Eſpagne* doppo i diſcorſi Polit. di Hume *tom 2. p. 147. 148.*

(3) Filza di ſuppliche di d. anno 16.

(4) Ved. Motivo di Giudici Delegati della Sentenza del Magiſtrato delle Decime del 15. Marzo 1730. in Cauſa Decime, e Ridolfi.

CAPITOLO II.

Dell' Eſenzione delle Perſone, e Beni degli Eccleſiaſtici.

PErſonale è ancora l'Eſenzione, di cui godono gli Eccleſiaſtici, riſpetto a' Beni non decimati, che in pieno dominio poſſedevano prima dell' Anno 1516. fin tanto, che non paſſarono in ſopportanti. Diſſi non decimati, e poſſeduti da loro in pieno dominio, mentre non gli è menata buona, nè riſpetto a quelli, che erano già ſottopoſti a Decima in conto di alcun ſecolare, nè riſpetto a quelli, de' quali ne aveſſero avuto anche innanzi al 1495. il dominio diretto ſolamente, ma ne foſſe ſtato l' utile, o l' uſufrutto

preſſo

preſſo Perſone paganti, e ne hò già allegata nel ſecondo Capitolo della Sezione precedente i principali motivi.

E poichè ſi è queſti uno de' più importanti ſoggetti, che ſi trattino in queſta materia delle gravezze, ſpero, che ſi contenterà volentieri, chi legge, che io mi vi trattenga più lungo tempo, che altrove, e che a tale effetto,

Primieramente raccolga quivi dalla noſtra Iſtoria la varietà d' opinioni, che ſecondo le circoſtanze de' tempi ſi ſon ſeguite in queſto propoſito da chi governava.

In ſecondo luogo dimoſtri i mezzi, de' quali ſi è valſo il Comune per ottenere indirettamente di riſtringere, per quanto era poſſibile, una tale eſenzione.

In terzo luogo, che additi qual foſſe il Partito, a cui fù finalmente giudicato eſpediente appigliarſi, e da cui procedono le regole, che anche preſentemente ſi oſſervano.

E quanto al primo, baſta l'avere una, anche leggiera cognizione della noſtra Iſtoria, per convenire, che la Città di Firenze hà avuto ſempre verſo la Chieſa i più profondi ſentimenti di venerazione, che mai deſiderar ſi poſſa in un Figlio il più obbediente, & il più raſſegnato verſo la Madre. Ma non ſempre è ſtato perſuaſo, chi governava, che una tale raſſegnazione eſigeſſe di ſpogliarſi d' ogni ſorte di Giuriſdizione ſopra le Perſone, & i Beni degli Eccleſiaſtici, che erano ſtati una volta ſuoi ſottopoſti, e di eſimergli dal concorrere in qualunque modo alle ſpeſe, alle quali contribuivano tutti gli altri per la difeſa della Patria, delle Perſone, e de' Beni degli Eccleſiaſtici iſteſſi, abbenchè pervenuti in loro per la Pietà di que' medeſimi ſecolari, che le ſoffrivano.

Affidatiſi agli argomenti, che s' impiegavano per dimoſtrare, e che la dottrina ſull' Eſenzione de' Beni temporali degli Eccleſiaſtici indipendentemente dalla Poteſtà Secolare era ſtata come coſa nuova introdotta nel Secolo XIII, da Aleſſandro III, e da Nicolao II, e non prima, contro le primitive maſſime della Chieſa, e la compatibilità del riſpetto dovuto al Sacerdozio, & al ſuo Miniſtero colla eſazione delle gravezze sù i Beni temporali, che poſſedeva per munificenza de' ſecolari, e non avendo altro rifleſſo che alla naturale indipendenza, che moſtrano le coſe temporali dalle Spirituali, & al vantaggio, che anche gli Eccleſiaſtici ne godevano, & all' incongruità, che gli pareva trovare nel vedere i Secolari ſoli ſopportare il peſo, mentre i comodi, che ne ridondavano, venivano ad eſſere comuni cogli Eccleſiaſtici, non ſi può a meno di non confeſſare, che alcuna volta ſi avanzaſſero i noſtri a ſottoporvegli, anche a diſpetto delle oppoſizioni, e delle modeſte rappreſentanze, che ſe

gli

gli si facevano per la parte del Clero. Se i Leviti avean goduto per conceſſione Divina l' eſenzione generale da' Peſi pubblici, diceano eſſer ciò ſeguito perche non aveano avuto parte neſſuna nella diſtribuzione della Terra promeſſa: Che reſtituiſſero prima i Terreni, e gli ſtabili che poſſedevano, ſe volevan godere de' medeſimi privilegj.

Ne abbiamo memoria fino dell' anno 1307. quando fù interdetta la Città, e coll' occaſione di aver biſogno di denaro „ fece „ ſopra i Chierici una grave impoſta, la quale fù eſatta, non vo„ lendo Eſſi, per eſſere Eccleſiaſtici, pagare, con tanto rigore, „ che i Monaci di Badìa, quali avevan ſerrate le Porte contro la „ crudeltà degli Eſattori, e corſi alle Campane, furono a furor di „ Popolo rubati dalla Plebe, & in pena gli fù fatto tagliar dal „ Comune la metà del Campanile. (1)

(1) Ammir. *Stor. lib.* 4. *p.* 236.

Ne fa menzione la noſtra Iſtoria all' anno 1318., quando in congiuntura di terminar la Fabbrica delle mura della Città „ fù or„ dinato da Giovanni Ricci Gonfaloniere, di accreſcere la gabella „ del Sale, e che per farla più copioſa, vi foſſer compreſi anche „ gli Eccleſiaſtici (2)„. Narrano di poi gli Storici „ che nell' anno „ 1351. da 20. Cittadini creati con Balìa a creſcer le rendite del „ Comune, fù impoſta a' Chierici certa taglia per ajuto, e difeſa „ della Città (3). Simil compenſo vedeſi adoprato l' anno 1412. „ dagli Otto Cittadini eletti nell' anno avanti a trovar denari per „ la condotta de' Soldati, mentre avendo limitata la loro autorità „ in non poter accreſcere certe gabelle, dalle quali più facilmente „ ſe ne ſarebbero potuti cavare, non ebber riguardo di volgerſi ad „ aggravare i Religioſi, con imporgli il 10. per 100. ſopra l' En„ trate, che aveſſer di Benefizj Eccleſiaſtici, e 15. per 100. ſopra „ quelli de' Beni patrimoniali, il quale aggravio trovato troppo ri„ goroſo, dette occaſione di ricorrere al Papa, il quale ſcriſſe Bre„ ve alla Signorìa perchè ſi contentaſſe di 5. dagli Eccleſiaſtici, e „ di 10. da' Patrimoniali (4).

(2) Ammir. *Lib.* 5. *p.* 278.

(3) Matteo Villani *Stor. p.* 116. Boninſegni *Stor. lib.* 3. *p.* 408.

(4) Ammir. *Stor. lib.* 18. *p.* 965.

L' Anno 1427. tempo dell' ordinazione del Cataſto „ non vo„ lendo il Papa laſciar correre una impoſta poſta da' Fiorentini ſo„ pra gli Eccleſiaſtici di 35. mila Fiorini d' oro, nè volendo ne„ anche ſtare a diſputare con loro, ſapendo quanto erano ſtati „ aggravati i Secolari, e contentandoſi, che l' impoſta, poſta da„ loro, foſſe levata, ne fece mettere una di 25. mila dal Vitelle„ ſchi ſuo Ambaſciatore, della quale i Fiorentini ſi contentaro„ no andando tutto il danaro in mano degli Uffiziali della Banca 5).

(5) Ammir. *lib.* 19. *p.* 1039.

Quattro accatti poſero ſopra gli Eccleſiaſtici l' anno 1432. (6), e per conſeguire con minore difficoltà queſto loro intento di poter

(6) *Croniche manoſcritte di Benedetto Dei nella Libreria Magliabechiana.*

aggravargli nelle occorrenze del Pubblico, avevano già provveduto che -- *Omnes, & ſinguli, qui Clericatus oblationis, aut alterius reccomandationis titulo ſe defendere, & ſubterfugere conantur factiones, & onera Communis Florentiæ, vel quomodolibet Juriſdictionem illius Communis eludere, nullo modo, vel tempore ad aliquod officium, vel Beneficium illius Communis poſſint admitti, & ſi quando aſſumpti fuerint ipſi, vel aliquis ipſorum, per Dominum Poteſtatem repellantur omnino* (1). Erano quelli benefizj le limoſine, che il Comune ordinariamente faceva diſtribuire ogni anno a più Luoghi Pij, & altre Perſone Eccleſiaſtiche.

(1) *Statut. Fiorent. lib. 4. de Extimis Rub.* 15.

Avevano inoltre obbligato i medeſimi Luoghi Pij, e qualunque altra Perſona, che non ſopportaſſe, e pagaſſe i peſi pubblici, come i Secolari, a pagare al Comune, oltre tutte le altre gravezze ſtraordinarie, due Fiorini l'anno ſopra tutti gli acquiſti, che in qualunque modo faceſſero (2).

(2) *Statut. Fiorentino lib, 4. de Extimis Rub.* 40.

Talora non contenti di ſimili violenti compenſi, adoprarono l'altro di vendere i Beni ſteſſi degli Eccleſiaſtici per ſupplire col ritratto, che ne facevano, alle ſpeſe occorrenti per i biſogni del Comune, conforme fecero nel 1376. quando „ Perchè alle grandi „ ſpeſe della guerra non ſi voleva affaticar tanto le Borſe de' Cit„ tadini, furono eletti *6.* Cittadini, perchè fatta una diligente de„ ſcrizione de' Beni degli Eccleſiaſtici, & una nota di chi gli poſ„ ſedeva, e quanti ne baſtaſſe a' Poſſeſſori di quelli per vivere co„ modamente, faceſſero far vendita del ſopra più fino alla ſomma „ di 100. mila Fiorini, con forzare a comprargli, e con promet„ tere a' Poſſeſſori ogni difeſa, e privilegio (3).

(3) Ammir. *Stor. lib.* 10. *f.* 702.

Eranvi però al ſolito trà la moltitudine, delle perſone, che diſapprovando queſto lor modo di procedere contro gli Eccleſiaſtici, ad eſſo referivano la cauſa delle diſgrazie, che la Città aveva più di una volta ſofferte, & un di queſti vedeſi eſſere ſtato Gino di Neri Capponi (4), che dimoſtra il cordoglio, che ne aveva colle patetiche eſpreſſioni ſeguenti: „ Per lo peccato commeſſo contro la „ Santa Chieſa di Dio, perchè non rimaneſſe impunito, eſſendoſi „ per li mali Cittadini di Firenze fatta la impreſa contro a quel„ la, di far ribellare tante Cittadi, e Caſtella, Perugia, Città di „ Caſtello, e Bologna, che furono le principali, tutta la Roma„ gna, e il Patrimonio, e gran parte della Marca con l'ajuto, e „ ſforzo del Comune di Firenze, e con grandiſſimo ſpendio: e „ poi ſuſſeguentemente di vendere le Poſſeſſioni, e Beni Eccleſia„ ſtici, tanti danari quanti ſe ne traſſono, e li obbrobrj, e vitu„ perj, e le ingiurie, che tutto dì ſi facevano nelle Perſone Ec„ cleſiaſtiche, permeſſe Iddio di dar queſta diſciplina a queſta no-

(4) *Racconto del tumulto de' Ciomei* riportato dal Muratori *Rerum Ital. Script. Medii Ævi tom.* 18. *pag.* 1109.

„ ſtra Città. Si accomodarono poi colla Chieſa nel 1378. colla
„ pace di quell' Anno, in cui dovettero pagare 250. mila fiorini.

Dall' altro canto dimoſtra abbaſtanza il modo di penſare, che ſi ſeguiva da' noſtri in alcuni tempi ſopra queſta materia, il diſcorſo tenuto al Senato dal Gonfaloniere perpetuo Piero Soderini in occaſione delle difficoltà, che s' incontravano preſſo di alcuni nella vendita da lui propoſta de' Beni degli Eccleſiaſtici, dal prezzo de' quali volevaſi anche allora ricavare il danaro occorrente per ſoſtenere la guerra, che temevaſi volerſegli muovere contro dal Papa Giulio ſecondo, qual diſcorſo riportato diffuſamente dal Guicciardino conchiude finalmente nella forma ſeguente: (1) „ Altri dico-
„ no, che per non aggiungere all' ira del Pontefice, l' ira Divina, ſi
„ debbe provvedere alla ſalute noſtra in altro modo, perchè non
„ è in noi quella neceſſità, ſenza la quale è ſempre proibito con-
„ pene graviſſime dalle Leggi Canoniche a' Secolari imporre gra-
„ vezze a' Beni, o alle Perſone Eccleſiaſtiche. E' ſtata conſiderata
„ queſta ragione ſimilmente da noi, e dagli altri, che hanno con-
„ ſigliato, che ſi faccia queſta Legge; ma non baſtando, come voi
„ ſapete, l' Entrate pubbliche alle ſpeſe, che occorreranno, & eſ-
„ ſendo ſtate sì lungamente, e sì gravemente affaticate le borſe vo-
„ ſtre, & eſſendo manifeſto, che nella Guerra averanno ad ogni
„ ora di nuovo ad eſſere affaticate, chi è quello, che non vegga
„ eſſer molto conveniente, e neceſſario, che le ſpeſe, che ſi faran-
„ no per difenderci dalla Guerra moſſa dalle Perſone Eccleſiaſti-
„ che, ſi ſoſtenghino in qualche parte co' danari delle Perſone Ec-
„ cleſiaſtiche? Coſa molt' altre volte uſata nella noſtra Città, e
„ molto più da tutti gli altri Principi, e Repubbliche, ma non
„ giammai nè quì, nè altrove con maggior moderazione, e cir-
„ coſpezione, poichè non s' hanno a ſpendere in altro uſo, anzi
„ s' hanno a depoſitare in luogo ſicuro per reſtituirgli, ſe il timore
„ noſtro ſarà ſtato vano, a' Religioſi medeſimi. Se adunque il Pon-
„ tefice non ci muove la Guerra, non ſpenderemo i danari degli
„ Eccleſiaſtici, nè quanto all' effetto avremo impoſto loro gravezza
„ alcuna: Se ce la muoverà, chi ſi potrà lamentare, che con tutti
„ i modi a noi poſſibili ci difendiamo da una guerra tanto ingiu-
„ ſta? Che cagione gli dà queſta Repubblica, che per neceſſità, non
„ per volontà, come a lui è notiſſimo, hà tollerato, che a Piſa
„ ſi chiami il Concilio, per la quale ſi poſſa dire, che l' abbiamo
„ provocato, e irritato? Se già non ſi dice provocare, o irritare
„ chi non porge il collo, o il petto aperto all' Aſſaltatore, benchè
„ non lo provoca, nè irrita, chi ſi prepara a difenderſi, chi ſi met-
„ te in ordine per reſiſtere alla ſua ingiuſta violenza. Bene lo

(1) *Stor. lib. 10. p. 285.*

„ provocheremmo, o irriteremmo, ſe non ci provvedeſſimo, per-
„ chè per la ſperanza della facilità dell' impreſa, diventerebbe
„ maggiore l' impeto, e l' ardire, che hà, di diſtruggere fino da'
„ fondamenti la voſtra libertà. Nè vi ritenga il timore di offendere
„ il nome Divino, perchè il pericolo è sì grave, e sì evidente, e
„ ſon tali i biſogni, e le neceſſità noſtre, nè ſi può in pregiudizio
„ voſtro trattar coſa di maggior peſo, che è permeſſo non ſolo a-
„ jutarſi con quella parte di queſte Entrate, che non ſi converte
„ in uſi Pii, anzi ſarebbe lecito metter mano alle coſe ſagre, per-
„ chè la difeſa è ſecondo la Legge di natura comune a tutti gli
„ uomini, & approvata dal ſommo Iddio, e dal conſentimento di
„ tutte le Nazioni, nata inſieme col Mondo, e alla quale non poſ-
„ ſono derogare nè le Leggi Civili, nè le Canoniche, fondate
„ ſulla volontà degli Uomini, e le quali ſcritte ſulle Carte, non
„ poſſono derogare ad una Legge non fatta dagli uomini, ma dalla
„ ſteſſa natura ſcritta, ſcolpita, e infiſſa ne' petti, e negli animi di
„ tutta la generazione umana, nè ſi hà a aſpettare, che ſiamo ri-
„ dotti ad eſtrema neceſſità, perchè condotti in tale ſtato, e cir-
„ condati, e quaſi oppreſſi da' nemici, tardi ricorreremmo a' rime-
„ dj, tardi ſarebbero gli antidoti, incarnato che foſſe nel corpo
„ noſtro il veleno.

„ Ma oltre a queſto, come ſi può negare, che ne' privati non
„ ſia graviſſima neceſſità? quando le gravezze, che ſi pongono, ne
„ coſtringono una grandiſſima parte a eſtremare di quelle ſpeſe,
„ ſenza le quali non poſſono vivere, ſe non con grandiſſima inco-
„ modità, e con diminuire aſſai delle coſe neceſſarie al grado lo-
„ ro? Queſta è la neceſſità conſiderata dalle Leggi, le quali non
„ vogliono, che ſi aſpetti, che i voſtri Cittadini ſiano ridotti al
„ pericolo della fame, e in termine, che non poſſino ſoſtentare
„ più, nè ſe, nè le loro Famiglie, e dall' altra parte con queſta
„ impoſizione non ſi dà agli Eccleſiaſtici alcuna incomodità, anzi
„ ſi diſagiano di quella parte dell' Entrate, la quale o conſerve-
„ rebbero inutilmente nella Caſſa, o conſumerebbero in ſpeſe ſu-
„ perflue, o forſe molti di loro, ſiami perdonata queſta parola,
„ ſpenderebbero in piaceri non convenienti, e non oneſti.

„ E' concluſione comune di tutti i Savj, che a Dio piacciano
„ ſommamente le libertà delle Città, perchè in quelle, più che in
„ altra ſpecie di Governi, ſi conſerva il bene comune, amminiſtraſi
„ più ſenza diſtinzione la Giuſtizia, accendonſi più gl' animi de'
„ Cittadini a opere virtuoſe, & onorate, e ſi ha più riſpetto, e
„ oſſervanza alla Religione, e voi credete, che gli abbia a diſpia-
„ cere, che per difendere coſa sì prezioſa, per la quale, chi ſpar-

„ ge

„ ge il proprio ſangue, è laudato ſommamente, vi valghiate d' una
„ piccola parte di frutti, e d' Entrate di coſe temporali? le quali
„ benchè dedicate alle Chieſe, ſon però venute tutte in quelle
„ dalle limoſine, dalle donazioni, e da laſcj de' noſtri maggiori,
„ e le quali ſi ſpenderanno non meno in conſervazione, e per ſa-
„ lute delle Chieſe ſottopoſte, nelle guerre, non altrimenti che
„ le coſe Secolari, alle crudeltà, & avarizia de' Soldati, e che
„ non ſaranno più riguardate in una guerra fatta dal Pontefice, che
„ ſarebbero in una guerra fatta da qualunque empio Tiranno, o da
„ Turchi. Ajutate mentre, che voi potete, o Cittadini, la noſtra
„ Patria, e la voſtra libertà, e vi perſuadete di non poter fare
„ coſa alcuna più grata, e più accetta al Sommo Iddio, e che a
„ rimuovere la Guerra dalle Caſe, dalle Poſſeſſioni, da' Templi
„ e da' Monaſterj voſtri, non è miglior rimedio, che far cono-
„ ſcere, a chi penſa di offendervi, che voi ſiete determinati di non
„ pretermettere coſa alcuna per difendervi. „

Si valerono di queſto ſteſſo eſpediente nel 1527., quando troppo defatigati, & eſauſti i Secolari dalle gravezze eccеſſive, che aveano dovuto ſopportare, per ſovvenire a' preſſanti biſogni, da' quali più, che altre volte ſi era trovato ſtretto il Comune, ſi appreſero al partito della vendita de' Beni Eccleſiaſtici per la ſteſſa Somma di 100. mila fiorini. Egli è vero, che ne avevano previamente ottenuta dal Papa Clemente VII. la permiſſione, ma avevagliela di poi revocata, e aveane proibita l' eſecuzione, e ciò non oſtante venne dal Pubblico effettuata. Per facilitarla con Legge del 5. Luglio 1527. ſi promiſſe a' Compratori la difeſa, evizione, e reſtituzione del prezzo, e de' frutti percetti, ſe mai foſſero ſtati coſtretti a reſtituirgli, e gli concederono l' eſenzione dal pagamento di qualunque gabella, e per anni 10. anche quella delle gravezze. (1) Provvidde opportunamente a queſto traſcorſo la Benignità del Pontefice, e con ſuo Breve del 4. Novemb. 1530. aſſolvè il Comune, & i Cittadini dalle Cenſure, a condizione però, che dentro certo termine reſtituiſſero i Beni venduti agli Eccleſiaſtici, che ne erano ſtati Padroni.

(1) Provviſione del 12. Giugno e 5. Luglio 1527

Da queſti Fatti, che tra molti hò raccolti, parmi poterſi giuſtamente concludere eſſervi ſtata in alcuni di quelli, che Governarono, l' opinione, che gli Eccleſiaſtici poteſſero eſſere aſtretti a concorrere con i Secolari alle ſpeſe da farſi per ſovvenire a' biſogni del Pubblico, e che non foſſe dovuta, nè a' Beni, nè alle Perſone loro in tal congiuntura, eſenzione, o Privilegio neſſuno.

CAPI-

CAPITOLO III.

De' Mezzi, de' quali ſi è valſo il Comune per impedire, che ſi aumentaße la Maſſa de' Beni degli Eccleſiaſtici.

NON eran ſempre ſeguite le ſteſſe maſſime da tutti quelli, in mano de' quali veniva il governo della Repubblica, o perchè le conſideraſſero per erronee, o perchè credeſſero non aver luogo ſenza il caſo di una eſtrema neceſſità; caſo per lo più difficile a giuſtificarſi, tardo ſempre a farſi conoſcere. Eſſendo all' oppoſto frequenti, e quaſi continui i biſogni di ſpendere, e per conſeguenza quelli ancora di ſoccorrervi, col porre delle gravezze, penſarono ad altri eſpedienti, quali furono, e d' impedire, che ſi aumentaſſe la Maſſa de' Beni, che ſi poſſedevano dagli Eccleſiaſtici, e di fare in modo, che aumentandoſi non poteſſero sfuggire il pagamento delle gravezze, che vi erano impoſte.

I mezzi, che impiegarono per farlo, furono I. di proibire eſpreſſamente le alienazioni negli Eccleſiaſtici; II. di vietare, che ſi faceſſero le Volture in conto loro di que' Beni, che in eſſi foſſero pervenuti a' Libri delle Decime, e delle Preſtanze, dove erano già deſcritti in conto de' ſopportanti, talmente che queſti, non oſtante l' alienazione fattane, foſſero ſempre tenuti al pagamento delle gravezze, che vi poſavano; III. e di render per ſempre Tributarj, & Ipotecati a favor del Comune per le gravezze impoſte i Beni medeſimi, onde paſſaſſero col peſo della gravezza, che ſopportavano, in qualunque perſona, che gli acquiſtaſſe nell' avvenire.

Trovaſi eſpreſſa la proibizione dell' alienazione de' Beni nel Libro quarto del noſtro Statuto, al Trattato degli Eſtimi alla Rubrica 4. che hà per Titolo: *Quod nulla alienatio poſſit fieri in non ſubeuntem onera Communis Florentiæ*: dove ſi diſpone nella forma ſeguente.

„ Nullus de Civitate, Comitatu, vel Diſtrictu Florentino au-
„ deat, vel præſumat vendere, permutare, alienare, obligare, vel
„ alio modo concedere, aut titulo alienationis transferre, ſeu dare,
„ vel concedere ad Affictum pro termino duorum annorum, vel in
„ Emphyteuſim aliquas Terras, Domos, vel aliquas Poſſeſſiones, vel
„ aliqua Bona immobilia, jura, & actiones alicui, qui non ſit de
„ Diſtrictu, & Territorio, & Juriſdictione Communis Florentiæ,
„ vel alicui, vel aliquibus, qui non ſubeant factiones, & onera, &

non

„ non ſolverint libram cum hominibus Florentiæ, Comitatus, &
„ Diſtrictus Communis Florentiæ; Et nullus Notarius inde faciat In-
„ ſtrumentum, & nullus interſit ibi pro teſte, vel pro Judice Legi-
„ ſta. Alienator autem contrafaciens puniatur qualibet vice in libris
„ mille Florenorum parvorum, & Notarius in libris 100. Floreno-
„ rum parvorum, & Teſtis in libris 25. Florenorum parvorum; Et
„ inſuper talis alienatio, & Contractus non valeat, & talis res ſic
„ alienata, vel conceſſa ſemper ſit, & remaneat obligata Communi
„ pro defenſione, & ſemper teneatur, & ſit, & exigatur, & ejus
„ Bona teneantur pro dictis libris, & factionibus, & oneribus cur-
„ rentibus tempore talis alienationis tam præteritis, quam futuris, &
„ inſuper teneatur Dominus Poteſtas hoc facere banniri per Civita-
„ tem Florentiæ infra octo dies intrante ſuo regimine, & poſtea
„ ſemel ſingulis menſibus.

„ Et quod nullus de Civitate, Comitatu, vel Diſtrictu, ven-
„ dat, vel alienet aliquo titulo, vel inter vivos transferat in ali-
„ quem Prælatum, Conventum, Collegium, Capitulum, vel locum
„ Eccleſiaſticum, vel Hoſpitale, vel aliquem Clericum, vel Eccle-
„ ſiaſticam Perſonam, & in Laicum pro Clerico, vel aliquo ex
„ prædictis recipientem, & facientem, aliqua Bona, vel jura ſupra-
„ dicta, ſub illa pœna, & pœnis, & caſſatione contractus, prout
„ ſuperius continetur.

„ Et quod Notarii, qui confecerint Inſtrumentum, vel Inſtru-
„ menta talium Inſtrumentorum, debeant dare copiam cuilibet pe-
„ tenti in prædictam formam. Et Poteſtas, & Capitaneus, & Exe-
„ cutor poſſit, & debeat facere condemnationem, & exigere, non
„ obſtante temporis curſu, & de prædictis poſſit Poteſtas, & Ca-
„ pitaneus, & Executor, & quilibet eorum cognoſcere.

Fù rinnuovata queſta medeſima proibizione per Legge del 4. Febbrajo 1429. e delli 11. Aprile 1454. (1)

Ordinata, che fù dopo l' anno 1494. la Decima, ſi cangiò metodo, e ſi credè di conſeguire l' intento con maniere meno aſpre, e con mezzi più miti. Si riſtrinſe dunque il rigore al divieto di voltare in conto de' non ſopportanti le gravezze ordinarie, e ſtraordinarie del Comune, que' Beni, che foſſero per acquiſtare da' Secolari, e ciò ſeguì colla Legge del 20. Febbrajo 1511., che è del ſeguente tenore.

„ Ancora per conſervare al Comune, e mantenere la Decima
„ de' Beni più che ſia poſſibile, ſi provvede, che per i Beni, i quali
„ per l' avvenire ſi venderanno, o per qualunque altro Titolo, via,
„ e modo ſi alieneranno, non ſi poſſa transferire, o permutare la
„ Decima, che aveſſino tali Beni, in chi non foſſe ſopportante, o

„ non

(1) Ved. lib. di Provviſione dell' Anno O 1427. a 35. 36. e Libro L a 6. nell' Archivio di Palazzo.

„ non poteſſe ordinariamente eſſere aſtretto a pagar detta Decima,
„ come poſſono gli altri Cittadini, che ordinariamente ſopportano
„ le altre gravezze nella Città di Firenze; Ma ſi reſtino ſempre
„ detti Beni obbligati alla Decima, che aveſſino non oſtante.

Era ſtato altre volte inſegnato dal Giureconſulto Bartolo queſto provvedimento (1) affine di preſervar con eſſo le Comunità dal pericolo di creder diminuita la Maſſa de' Beni de' lor ſopportanti. Ceſsò per altro il biſogno di valerſene, ſubito che il noſtro Comune ebbe ottenuto dal Pontefice la permiſſione di eſigere le gravezze da' Beni degli Eccleſiaſtici, & in fatti, per Legge del 1548. fù dal Gran Duca Coſimo I. revocata queſta proibizione, e fù conceduta la permiſſione di far le volture, anche negli Eccleſiaſtici, colla condizione però di non deſcrivergli direttamente in nome loro, ma bensì di quel ſopportante, dal quale gli aveano acquiſtati, intitolandogli per *Beni, che una volta furono di tal ſopportante, e ſi poſſiedono da tale Eccleſiaſtico, Luogo Pio &c.*

L'altra più efficace cautela, di cui per queſto ſteſſo fine ſi valſe, fù quella, che dallo ſteſſo Bartolo era ſtata ſuggerita al Comune di Perugia, & era già ſtata da eſſo additata nella ſpiegazione della Legge *Placet. Codice de Sacroſanctis Eccleſiis*. Conſiſteva queſta in dichiarare, che i Beni una volta deſcritti a gravezza in conto de' ſopportanti foſſero per ſempre Tributarj di quel Comune, a favore del quale foſſe dovuta, e che affetti, & ipotecati per la medeſima, paſſaſſero in perpetuo con queſto peſo in qualunque perſona foſſero pervenuti. Dubiterei, che molto di buon' ora aveſſero avuta altre volte i Principi l'accortezza di premunirſi con tal compenſo contro i pregiudizj, che poteano cagionare alle rendite loro gli acquiſti fatti da' non ſopportanti, mentre par che foſſe ſtato già adoperato dal Rè d'Italia Pipino, e da Lotario Auguſto in una delle Leggi Longobardiche riportata dal Muratori (2).

Non incontrò queſta cautela difficoltà veruna preſſo la Santa Sede, anzi ſi vede eſpreſſamente approvata dalla Ruota Romana. (3) Aveala già adottata molto innanzi il Comune, & aveala inſerita nello Statuto (4), & eraſene ſervito anche nell' anno 1427. in occaſione del primo Cataſto. Ma eſſendo le gravezze, che s' imponevano allora, ſtraordinarie, & ad un certo determinato tempo ſolamente deſtinate, non poteva aver maggiore eſtenſione di quella aveſſe il termine, che eragli ſtato preſcritto.

Non potea preſentarſi più opportuna congiuntura di valerſene, che quella dello ſtabilimento della Decima, dove perciò non mancò il Comune d'ingiungerla colla Legge del 23. Decembre 1494., dichiarando eſpreſſamente, *che per la nuova gravezza da imporſi sù i Beni,*

(1) Bartol. nella *l. incola. ff. ad municip.* Baldo nell' *Authent. Sed periculum Cod. ſine cenſu*. Feſtaſio *de Extimis part. 4. tit. de Immunit. Eccleſ. n. 58.* Vedaſi ſopra di ciò quello ſi è detto al Cap. 3. Sez. III. di queſta parte prima.

(2) *Antichità Ital. t. 3. diſſert. 67. p. 417.*

(3) Rota Roman. nella Cauſa *Albanen. Gabella ſive enerum* 28. *Junii* 1630. *cor.* Merlino *deciſ.* 339. *dal n. 43. al 55. part. 6. recent.*

(4) *Lib. 4. de Extimis Rub. 4.*

Beni, eſſi Beni in perpetuo foſſero Tributarj del Comune, & obbligati a tale gravezza, e ſempre paſſaßero in qualunque poßeſſore con l' incarico di tali gravezze, e ſempre per tali quantità eſſi Beni, e loro frutti, e qualunque poſſeßore ne poſſa eſſer moleſtato, e gravato da qualunque e per qualunque eſattore, e riſquotitore di tali gravezze.

Con queſto mezzo dunque prevenne il riſchio, che ſcemaſſe la maſſa de' Beni de' ſopportanti, & il prodotto delle gravezze, che foſſe ſtato d' uopo d' imporre, onde non è maraviglia, che foſſe vegliato, e cuſtodito con tanta cura, e che non abbia mai patito il Comune, che foſſe fatta ſopra di ciò diſputa di ſorte alcuna, come viene eſpoſto dall' Auditore Jacopo Polverini in una ſua Informazione al Gran Duca Coſimo I, da cui reſtò approvata per reſcritto del 15. Giugno 1549. (1). E poichè tal volta per inavvertenza era ſtato traſcurato di uniformarviſi, ne venne di nuovo ingiunta l' oſſervanza, e ſi providde di mantener queſta regola nel ſuo pieno vigore per reſcritto del 6. Marzo 1751. (2).

Era ſtata abbracciata quaſi da per tutto in Italia, e ſpecialmente ne' Ducati di Parma, e Piacenza, dove per diverſe cagioni avendo perduto il ſuo primo vigore, gli viene ora reſtituito dalla Providenza di quel Regnante ſempre intenta al ſollievo maggiore de' ſuoi Sudditi, colla legge del Gennajo 1765., e non è gran tempo, che ſi vidde propoſta ad uno de' più glorioſi, e benefici Principi dell' Europa, in congiuntura di dover ſecondare le ardenti brame, che aveva di provvedere a' diſordini, da' quali trovavaſi ſconcertato il ſiſtema Tributario della ſua Monarchia da Don Michele de Zabada Y Auſſon (3). „ l' Impoſition (proponeva Egli) ſerà cen-
„ ſée inherente a l' Heritage, en quelque mains qu' il paſſe. C'eſt
„ un des Moyens pour remedier en partie a cet abus ſi ſouvent ci-
„ tè, qui coute tant des ſoins, & des precautions inutiles de voir
„ inſenſiblément tous les biens des laiques paſſer entre les mains des
„ Eccleſiaſtiques. La charge etant inherente au domaine meme, cet
„ inconvenient ſera moins grand quant aux revenus publics (4).

(1) Filza di Memoriali 1. n. 126. e num. 142. Filza 6. n. 201. Filza 7. n. 237. Filza 8. n. 195. Filza 12. n. 345.

(2) Vedi Filza Memoriali 51. n. 304.

(3) Hume *Diſc. Polit. tom. 3. pag.* 189.

(4) Vedi l' Amy des Hommes tom. 6. p. 46. verſ. *Le produit*.

CAPITOLO IV.

Degli Ordini che ſi ſeguirono dopo l' Indulto del Pontefice Leone X.

MEntre era tutto intento il Comune a mettere in opera, & a raccorre il frutto de' mezzi, che gli eran parſi più proprj per impedire indirettamente, e gli acquiſti degli Eccleſiaſtici, e la diminuzione delle ſue rendite, e mentre andavano in tanto ſempre più creſcendo i biſogni, che avea, e per conſeguenza le ſpeſe, moſſo da paterna Clemenza il Sommo Pontefice, ſtimò anch' eſſo opportuno di ſovvenire, per quanto da lui dipendeva, alla quiete, e proſperità del Pubblico, e di ſtabilire un regolamento tale in queſta materia, che nel tempo iſteſſo preſervaſſe da ulteriori diſpute la Giuriſdizione della Chieſa, e laſciaſſe dall' altro canto alla Repubblica tutto l'agio di poterſi ajutare nelle indigenze, che aveva. A queſto fine pubblicò Egli la ſua Bolla del 18. Febbrajo 1516, che ſi riporta al Num. VIII. e che in ſoſtanza contiene i tre capi ſeguenti.

I. Dà facoltà al Comune di porre ſopra tutti i Beni ſtabili, che gli Eccleſiaſtici di qualunque qualità, condizione, e dignità acquiſtaſſero da' ſopportanti per qualſivoglia modo nella Città, e Contado, & in qualunque altra parte del ſuo Dominio, quelle ſteſſe gravezze, che vi ſopportavano, o foſſer per ſopportarvi i Secolari ſuoi ſudditi, dentro però l' importare di due Decime, o del 20. per 100. e non di vantaggio.

II. Eccettua eſpreſſamente da tal facoltà tutti que' Beni, che gli Eccleſiaſtici poſſedevano per lo innanzi.

III. Concede di poter col mezzo de' Miniſtri, o qualunque Tribunal Secolare, raccorre, & eſigere le ſuddette gravezze dagli Eccleſiaſtici.

Avea penſato il Comune di poter ottener, molto tempo prima, una tal permiſſione, e moſtrò di luſingarſene nella Legge ſteſſa del Decembre 1494. ma la poco buona corriſpondenza, che paſſava tra Eſſo, & il Papa Aleſſandro VI. che unito con Lodovico Sforza, il quale in vece del Nipote governava lo ſtato di Milano, meditava grandiſſime impreſe ſopra tutta l' Italia, renderono vani tutti i mezzi poſſibili, che aveſſe ſaputo impiegarvi. Hò preſſo di me il progetto di Riforma fatto ſtampare in Firenze l' Anno 1496. da *Domenico di Ser Ruberto di Mainardo Cecchi per la conſervazione della Città di Firenze, e pel ben Comune*, come Eſſo dice, in un capo della quale ſi contiene la propoſizione ſeguente.

„ An-

„ Ancora a me pare, che voi doviate cercare di porre una
„ Decima ogni Anno in perpetuo in ſu' Beni Eccleſiaſtici, d'ac-
„ cordo con loro, e non altrimenti, per ſtare in pace con loro,
„ e hò inteſo già da molti Religioſi, e hanno detto, noi ſaremo
„ contenti di pagare ogni anno una Decima, & eſſere ſicuri di non
„ avere a pagare altro, & a queſto certo è, verrebbero d'accordo.
„ Et io lo farei, imperò gitterà più di cinquanta migliaja di Fio-
„ rini l'anno, e ſarebbono d'accordo, e ognuno gli pagherebbe di
„ buona voglia, e ſarebbono come riſcoſſi, aſſicurandogli di non
„ avere a pagare altro, e non s'arebbe a contendere con loro, ne
„ con iſcomuniche noi, e loro, a queſto debb' eſſer contento, e
„ loro più, che contenti a guardare i lor Beni, come e' noſtri, e
„ così anderebbero male i loro, come i noſtri; e loro non hanno
„ ſpeſa di Figliuoli, e noi sì. E alle volte a noi ne tocca a pagare
„ parecchi; ma per non avere a contendere con loro, ed in pace
„ io lo farei, e cercherei di farlo più toſto oggi, che domani. Queſti
„ ſervirebbono quaſi alle dote delle Fanciulle, e potrebbonſi ſpendere.

Principiò il Comune a far uſo dell' Indulto accordatogli col pubblicar la Legge del Marzo 1518. per cui fù ordinato deſcriverſi, e decimarſi que' Beni non decimati, che gli Eccleſiaſtici aveſſero acquiſtati da' Secolari dopo il Febbrajo dell' anno antecedente dentro la Città, e Contado Fiorentino, ſiccome ancora ſottoporſi alle ordinarie gravezze quelli, che dal detto tempo in poi gli foſſero pervenuti nel Diſtretto, o in tutto il rimanente dello Stato. Non fù in vero inutile queſta ſollecitudine, poichè ſe ne vedono decimati in gran numero a' Libri, che furono compilati dall' Uffizio in tal anno a queſto unico fine, tanto nel Contado, che nel Diſtretto, & i noſtri ſi poterono liberamente valere da allora in poi della facoltà di porre ſopra i Beni non decimati, che avevano acquiſtati dopo del 1516. e del 1494. reſpettivamente, le gravezze ſtraordinarie, che occorreva d'imporre ſopra l'univerſale, mentre in tutto non eccedeſſero l'importare di due Decime, o del 20. per 100. come ſi è detto. Limitò il Pontefice la facoltà dell' aggravio a ſole due Decime l'anno, in viſta dell' ordine che ſi ſeguiva in Firenze di far poſare tutte le Gravezze ſtraordinarie ſulla Decima, le quali, come ſi è veduto, importavano tal volta, quattro, & anche cinque Decime l'anno. Non è al parer mio riſtretto alla ſola gravezza, che paſſa ſpecialmente in Firenze ſotto nome di Decima; ma le comprende tutte di qualunque ſorte elle ſieno, e per convincerſene baſta il riflettere, che la Bolla non riſtringe la permiſſione a ſottoporre gli Eccleſiaſtici della Città, e del Contado, dove è unicamente in uſo la gravezza della prima ſpecie, ma l'eſtende agli

Eccleſiaſtici generalmente, & a' Beni poſti dentro tutto il dominio del Comune di Firenze, dove s' impongono le gravezze ſotto un nome diverſo.

Continuava tutta via l' accennata proibizione di trasferire, o voltare i Beni già decimati, o altrimenti ſottopoſti a qualche gravezza negli Eccleſiaſtici; quale, come ſi diſſe, avea per oggetto, o d' impedire gli acquiſti loro, o la diminuzione almeno della maſſa de' Beni, che ſopportavano alcuno de' peſi ſuddetti. Eſſendo adunque ceſſato in parte queſto motivo, fù conceduta per Legge del 12. Febbrajo 1518. la libertà di farne anche a' Libri della Decima la Voltura in conto degli Eccleſiaſtici, che gli aveano acquiſtati. Ma ſiccome o per qualche ſpecial riguardo, o per qualche altra a noi naſcoſta cagione non ſi era per anche acquiſtata in Firenze tutta la franchezza di ſaperſi valere delle facoltà, che accordava la Bolla, continuò per alcuni anni dopo la difficoltà di fare negli Eccleſiaſtici la Voltura de' Beni in loro alienati da' ſopportanti, nel conto de' quali perciò rimanevano ſempre acceſi, e da' quali ſe ne eſigevano le Decime, con tutto che non gli poſſedeſſero. Fece però duopo di provvedervi eſpreſſamente coll' autorizzare il Magiſtrato, che ſi chiamava delle *Grazie*, a permettere, che ſi faceſſero queſte Volture. E perchè queſto neppure era ſtato ſufficiente, convenne ripararvi di nuovo con altra Legge del 1548., con ordinare eſpreſſamente di far tali Volture non ſotto il nome, e Poſta propria degli Eccleſiaſtici, o di altri, che paſſano ſotto il nome di non ſopportanti, ma di Beni, che furono di que' tali, da' quali gli avevano acquiſtati, indicando dopo il nome di quelli, che attualmente gli poſſedevano.

Non vi è Legge, per quanto provida, e perfetta che ſia, che coll' andar del tempo non perda alcuna parte del ſuo primo vigore, e che tal volta non languiſca del tutto. L' univerſale degli uomini, guidato ſempre dal ſuo particolare intereſſe, altro non ſtudia, che i mezzi poſſibili per ſottrarſene. Così ſeguì di quella, che vietava le alienazioni negli Eccleſiaſtici, di modo che per rimetterla in oſſervanza, convenne tentar più volte di rinnuovarla. Se ne legge nell' Archivio di Palazzo la propoſizione fattane al Senato nel 1592., e le varie opinioni de' Senatori, e vi ſi vede la minuta del Motu proprio dettato a queſto fine, che par, che non aveſſe di poi effetto veruno (1). Fece dunque di meſtieri, che finalmente vi ſi provvedeſſe colla Legge del 1751., che è quella, che è attualmente nella ſua piena oſſervanza.

Nella ſteſſa guiſa, che era proibito di far le Volture negli Eccleſiaſtici, era proibito ancora, come ſi è avvertito nel Capitolo pre-

(1) Vedi la Filza di Jacopo Dani p. 14. e della Pratica Segreta dell' anno 1592. pag. 83. $\frac{1}{2}$ & il reſcritto del 26. Maggio 1592.

precedente, di farle ne' Foreſtieri, e lo fù di poi, ma per altri motivi, di poterle fare ne' Sudditi aſſenti dallo Stato per Legge del 1554. Non poſſo farne, che di paſſaggio una leggiera menzione, perchè ſebbene l' abbia veduta più di una volta citata nelle Suppliche fatte da' Sudditi aſſenti per ottenerne la diſpenſa, e nelle reſpettive loro informazioni attenenti al Tribunale delle Decime, pure non avendone potuto veder mai un' Eſemplare, mi ſi rende impoſſibile di farne un più lungo dettaglio.

Dopo che fù data eſecuzione alla Bolla, e venne tolta la proibizione di far le Volture nel conto degli Eccleſiaſtici, e degli altri non ſopportanti, ſi acceſero a' Libri dell' Uffizio delle Decime le Poſte, & i Conti de' loro Beni paganti colla ſteſſa regola, & ordine di tutti gli altri, de' quali hò parlato al Cap. I. e II. della Sezione IV. A' libri Giornali, o degli Arruoti fù fatta la deſcrizione de' Beni loro, e fù impoſta la Decima, che gli toccava, & a quelli de' Ragionieri, e Miniſtri, che accudiſcono alla riſcoſſione, furono ſuſſeguentemente acceſi i Conti di ciaſcheduno, nel Quartiere, e Gonfalone, che eragli deſtinato, onde colla ſteſſa facilità degli altri ſe ne riſquote alla ſcadenza de' termini il pagamento. Non è così de' Beni Eccleſiaſtici non paganti, imperciocchè ſebbene ſiano anch' Eſſi deſcritti a' Libri del 1498. e del 1534. non eſſendone mai ſtato acceſo conto veruno a' Libri della Caſſa, e de' Miniſtri della riſcoſſione, ſe mai accada, che rimanghino anch' eſſi ſottopoſti a qualche ſtraordinaria gravezza, non ſarà mai poſſibile di riſquoterla, ſe non ſe ne farà a queſti ultimi Libri, coll' ajuto de' quali debbeſi eſigerla, l' impoſtatura opportuna. Dall' aver mancato di uſar queſta diligenza, è avvenuto, che in quelle più preſſanti occorrenze ancora, nelle quali era ſtato accordato di eſigere da queſta ſpecie di Beni qualche gravezza, ſia ſtato tralaſciato da' Miniſtri, che accudiſcono alla riſcoſſione, di eſigerla, e che tutto il peſo, in vece di eſſer diſtribuito generalmente, ſiaſi poſato ſulla ſola maſſa de' Beni de' Secolari, e degli altri non eſenti, che pagano ordinariamente.

CAPITOLO V.

Della Decima Eccleſiaſtica per ſovvenimento degli Studj.

ECco dunque eſpoſto come reſtaſſe concordato, mediante la precitata Bolla, il regolamento, che indi in poi ſi è ſempre oſſervato, così riſpetto all' eſenzione, come riſpetto alle gravezze de' Beni

Beni degli Eccleſiaſtici, limitato riſpetto al tempo del loro acquiſto, e limitato ancora riſpetto alla quantità delle gravezze medeſime. Ma non è queſti l'unico ſovvenimento, che queſta ſorte di Beni è tenuta preſtare allo Stato; Evvi anche quello della Decima parte del frutto loro, che dall'anno 1564. in poi per Breve del Papa Pio IV. fù conceduto al Gran Duca Coſimo I. doverſi pagare a favore dello Studio Piſano.

L'amore, che nutrivano per le lettere, avea già diſpoſto l'animo de' Sommi Pontefici a preſtare qualche ſpecial ſoccorſo con i Beni della Chieſa a molti di quelli, che le promovevano. Tra queſti meritava luogo diſtinto il Comune di Firenze, cui, dopo che fù tornata la Città di Piſa alla ſua antica obbedienza, per opera di Lorenzo il Magnifico, niente più ſtette a cuore, che lo riſtabilirvi l'Univerſità, molti anni addietro fondata dal Conte Bonifazio Novello de' Conti della Gherardeſca, e lo Studio, che per le paſſate Guerre era aſſai decaduto in Toſcana da quel primiero luſtro, che avea [1]. Ne ricorſe a queſto fine verſo i Sommi Pontefici, da' quali non ſi volle mancare di porgerli qualche ajuto ſopra l'Entrate de' Beni Eccleſiaſtici, riſtretto tal volta nella ſomma, e ſempre riſtretto nel tempo. Il Gran Duca Coſimo I. che amava le lettere, al pari del ſuo Antenato, ottenne finalmente nell'Anno 1564. per tutto il tempo, che foſſe durato lo Studio Piſano, la ſuddetta celebre Bolla di Pio IV. che ſi potrà vedere al Num. IX. in virtù della quale vennegli permeſſo di valerſi a favore dello Studio, di una decima parte dell' Entrate de' Beni degli Eccleſiaſtici, e Luoghi Pii della Toſcana, ſenza eccettuarne altri, che quelli de' Cardinali, e de' Cavalieri Gereſolimitani. Erane già ſtata formata la deſcrizione altra volta, cioè nell'anno 1525. quando dal Pontefice Clemente VII. fù per un tempo limitato, accordato ſull' eſempio de' ſuoi Predeceſſori il medeſimo ſovvenimento, & erane ſtata determinata la quantità. Senza farvi mutazione veruna ſi continuò nel 1564. a riſquoterne la Decima in quella ſteſſa Somma, alla quale aſcendeva nel 1525, e nella ſteſſa Somma ſi riſquote anche preſentemente, abbenchè ſia notabilmente creſciuta da allora in poi la Maſſa de' Beni ſuddetti, e ſian ſeguite riſpetto alle rendite di quelli, che poſſedevano gli Eccleſiaſtici prima dell'anno 1525. delle variazioni eſſenziali.

(1) Niccolò Valori *Vita di Lorenzo de' Medici p.* 46.

Non era coſa affatto nuova ne' Sommi Pontefici il moderare alcuna volta quel rigore, col quale difendevano le immunità Eccleſiaſtiche, e l'elargire ora per un motivo, ora per un'altro a' Principi, & agli altri Stati Secolari la facoltà di eſigere da' Beni della Chieſa qualche gravezza. Cominciarono a permetterlo in congiun-

tura

tura delle Spedizioni delle Crociate contro gl' Infedeli, quali, come ognun sà, terminarono dopo la perdita di Acri, o Acon, Tiro, e Baruti nel 1292. e di poi in congiuntura di quelle, che bandirono contro i Principi Cristiani, che si mostravano ostinati in qualche partito contro la Santa Sede (1). Un uso molto più pacifico cominciarono a farne posteriormente, e concederono la stessa libertà in vantaggio delle belle lettere e degli Studj.

(1) Murat. *Annal. tom. 7. p. 477.*

Il prodotto di questa Decima ascende a Scudi 14. mila l' anno, che sono circa mille Scudi più solamente dell' importare di quella, che si trova assegnata agli stessi Beni Ecclesiastici non paganti la Decima secolare l' Anno 1498. e 1534. Poichè secondo risulta da' Libri di quel tempo, l' importare di questa ascende alla Somma di fiorini 13. mila ventiquattro l' anno, il decuplo della quale viene ad essere 130. mila dugento quaranta Fiorini d' oro, che è l' Entrata annua, che allora producevano, e che al 3. per 100. forma un Capitale di 4341333 che gli Ecclesiastici possedevano allora in Beni stabili fruttiferi nella sola Città, e Contado Fiorentino, e che vien ad essere la quinta parte della valuta di tutti quelli, che restan compresi in tutto tal Territorio. Si vedono esposte ampiamente nel Trattato *des interets de la France mal Entendus* (2) le conseguenze che derivano dall' eccessiva diseguaglianza, che in alcuni Paesi si trova tra la quantità de' Beni posseduti dagli Ecclesiattici, e quelli che si posseggono da' Secolari.

(2) *Tom. 2. pag. 30. e seg.*

Chiunque avrà adesso veduto che l' importare della Decima de' Beni acquistati dagli Ecclesiastici innanzi all' anno 1494. nel solo Territorio Fiorentino, ascende, secondo i libri delle Decime Granducali, a Fiorini tredicimila ventiquattro, mentre quella, che si paga da questa sorte di Beni d' acquisto anteriore alla Bolla di Leone X. in tutta la Toscana non passa i quattordici mila Scudi, avrà tutta la ragione di concludere, che debba esser seguito nell' esecuzione dell' uno, o dell' altro Piano qualche notabile sbaglio. Non può esser seguito nella Descrizione, che ne fu fatta alle Decime Granducali, sì per esser stata formata con tutta la maggior precisione, e circoscrizione di ciaschedun capo de' Beni medesimi sulle Portate, che ne presentarono gli Ecclesiastici stessi, sì ancora perchè non contenti di queste si portarono a confrontarle, e riconoscerne sul luogo la rendita gli Uffiziali dal Comune a ciò destinati. Forza è dunque di credere, che lo sbaglio seguisse nell' esecuzione del Piano delle Decime Ecclesiastiche l' anno 1525. e debbesi concludere, che allora o se ne tralasciassero molti, o che gli fosse imposta una tassa assai tenue, & assai minor della Decima. Vi è luogo di dubitare dell' uno, e dell' altro, mentre le Portate, e descri-

zioni

zioni, che ſi leggono all' Uffizio delle Decime Eccleſiaſtiche, ſono generaliſſime, e non contengono i Capi de' Beni, che ſi godevano dagli Eccleſiaſtici, o ſe alcune gli contengono, ſono mancanti di confini, e di miſura, nè ſappiamo che foſſe uſata diligenza veruna per verificarne la rendita. Et in fatti, per ciò che ne appariſce da' Libri dell' Eſtimo di quelle Comunità del Dominio Fiorentino che l' hanno compilato, tra le quali non reſtan compreſe quelle dello Stato di Siena, l' importare, o valuta de' ſoli Terreni di antico acquiſto, o Eſenti che ſi poſſeggono dagli Eccleſiaſtici, aſcende a tre millioni ſeicento ventottomila Scudi, i quali a 3. per cento farebbero l' annua rendita di Scudi 108. mila, e 10. mila ottocento di Decima; ſe a queſta dunque ſi aggiunga quella delle Caſe, e degli altri Edifizj del Diſtretto, quella de' Beni conſimili, che godono gli Eccleſiaſtici nello Stato di Siena, e quella de' Beni poſti nel Contado Fiorentino, la quale importa, come ſi è veduto, Fiorini 13. mila ventiquattro, ſi dovrà neceſſariamente concludere che i 14. mila Scudi, ne' quali reſtò fiſſata, non ſono la Decima che giuſtamente gli competerebbe.

Non dovevaſi da me omettere di avvertir quivi queſta notabiliſſima diſcrepanza, e lo sbaglio importantiſſimo che n' è cagione; ma laſcerò poi ad altri di giudicare ſe meriti di eſſer corretto, e di trovare i mezzi più proprj per farlo. Vedo bensì i vantaggi, che potrebbero derivarne, e mi ſi para d' avanti agli occhi un gran numero di eſpedienti, che una tal correzzione ſomminiſtrerebbe per ſopire quelle controverſie, che talvolta s' immaginaſſe talun di promuovere in queſta ſempre ſpinoſa materia.

Vegliano in propoſito delle Decime Eccleſiaſtiche per antica coſtumanza di quel Tribunale, due ordini aſſai ſingolari, e per quanto mi pare, non del tutto uniformi allo ſpirito, & alla lettera della Bolla, & alle diſpoſizioni delle noſtre Leggi. L' una ſi è, che mentre la Bolla concede al Gran Duca Coſimo I. & a' ſuoi Succeſſori la Decima ſopra i Beni, che poſſedevano, & erano per poſſedere gli Eccleſiaſtici, ſenza eccettuarne verun' altri, che quelli de' Cardinali, e de' Cavalieri Geroſolimitani, non ve ne ſono di fatto deſcritti, nè ſottopoſti altri, che quelli, che avevano dato in portata nell' anno 1525, onde il prodotto di queſto ſovvenimento non è, nè è ſtato mai nè minore, nè maggiore de' Scudi 14. mila, che allora importava.

L' altra ſi è, che ſebbene alcuni de' ſuddetti Beni ſian paſſati ne' Secolari, non reſtano, nè ſon reſtati per queſto ſgravati dal pagamento della Decima Eccleſiaſtica, con tutto che ella foſſe riſtretta alle ſole Perſone degli Eccleſiaſtici, & al tempo, che gli poſſeggono,

gono, ſenza veruna preventiva ipoteca, per cui ſia divenuto perpetuo il peſo, che vi era ſopra. Nè giova, ſecondo me, che i Beni acquiſtati dopo il 1525. dagli Eccleſiaſtici, eſſendo già ſottopoſti alla Decima ſecolare, non debbin ſoffrire anche l'Eccleſiaſtica, affinchè non ſiegua, che ſoggiacciano nel medeſimo tempo a due medeſimi aggravj. Imperciocchè la Bolla non dichiara diverſamente, e non gli eſime dall'obbligo di queſto duplice peſo. In ſecondo luogo il peſo della Decima ſecolare è molto diverſo quanto all'origine, e quanto alla ſua deſtinazione da quello della Decima Eccleſiaſtica. Finalmente ſuppoſto ancora, che i peſi foſſero della ſteſſa qualità, e natura, ciò ſarebbe vero riſpetto a' Beni della Città, e del Contado, che ſono deſcritti, e ſottopoſti alla Decima ſecolare, ma non ſarebbe vero riſpetto a quelli del Diſtretto, che non la pagano, & alcuni non pagano neppure altra gravezza alle Comunità, nel Territorio delle quali ſon poſti.

CAPITOLO VI.

Dell' Eſenzione de' Beni di alcuni Spedali, Conventi, e Luoghi Pii Secolari di Firenze.

DElla ſteſſa eſenzione degli Eccleſiaſtici godono gli Spedali ſopra que' Beni di alcune Chieſe, che ſono ſtati riuniti, e raccomandati a loro; Ma ve ne ſono cinque in Firenze, che la godono ancora ſopra tutti que' Beni ſtabili, che gli ſono ſtati laſciati, o donati, o che per qualſivoglia altro modo ſono paſſati in loro per cauſa lucrativa, e gratuita, ma la godono per un Titolo molto diverſo da quello dell'altra.

Proviene queſta Eſenzione dalla liberalità del Comune di Firenze, dal quale fù conceduta la prima volta ad alcuni Frati di Santa Maria della Scala di Siena a favore dello Spedale, che domandarono di venire a fondare in Firenze ſotto queſto nome l'anno 1316. nella ſtrada, che anche in oggi chiamaſi della Scala, e dove è ora il Convento delle Monache di San Martino, ſulle di cui mura tuttavia ſi vedono incroſtate le armi dello Spedale della Scala di Siena, e dentro la Chieſa molti, e magnifici Sepolcri de' Miniſtri da eſſo mandativi a governarlo. Ne fà menzione l'Ammirato narrando che „ i Signori ſupplicati dal Rettore, e Religioſi del Capi-
„ tolo, e Spedale di Santa Maria della Scala di Siena di poter fab-
„ bricare in Firenze uno Spedale ſotto il medeſimo Titolo, e di
„ poter

Bayerische Staatsbibliothek

„ poter ricevere i Beni, che foſſer dati loro con immunità d'im-
„ poſizioni, e ſervizj, lo concederono (1).

(1) Ammir. *Storie lib. 5. p. 271.*

Sopra queſt' eſempio fù di poi accordato in diverſi tempi alli Spedali di S. Maria degl' Innocenti, di S. Maria Nuova, di S. Matteo, di Bonifazio, e S. Paolo. Il primo a goderne fù, come ſi diſſe quello di S. Maria della Scala, i Beni del quale paſſarono dopo un lungo corſo di anni, in quello degl' Innocenti, di poi lo Spedale di S. Maria Nuova, all'uno, & all'altro de' quali vedeſi confermato una volta dallo Statuto (2), a condizione per altro, che queſta loro eſenzione non ſi eſtendeſſe a quella porzione di Entrate, che veniſſe deferita loro, ſopra di cui foſſe l'obbligo di preſtar gli alimenti, o qualche altro aſſegnamento annuo in favore di terze perſone. Fu di poi ſimilmente eſteſa a' debiti delle gravezze, che foſſer decorſe prima, che in loro perveniſſero (3). E finalmente dalla pietà de' Sovrani venne loro conceduta di nuovo per Legge del 13. Settembre 1548, dal qual tempo in poi è ſtata inviolabilmente oſſervata, e ſi oſſerva anche preſentemente.

(2) *Lib. 4. de Extimis Rub. 39.*

(3) Ved. Provviſione del 13. Novembre 1309.

L'Importare della Decima annua, che ſi dovrebbe da' Beni eſenti di detti Spedali, aſcende in oggi a Fiorini 485.

Eſenti parimente furono dichiarati i Beni de' Frati Umiliati di Santa Caterina di Ogniſſanti, e de' Monaci della Badìa di Settimo, e di Ceſtello; a' primi per benemerenza dell' Arte della Lana da eſſi migliorata in Firenze, & i Beni loro paſſarono dopo la ſoppreſſione dell'Ordine, nella Religione di Santo Stefano; agli altri in ricompenſa del ſervizio, che preſtavano al Pubblico nel conſervare la Caſſa, l'Archivio, e nell'accudire all'Entrate, & alle ſpeſe del Comune (4). Vedeſi in oltre conceduta l'eſenzione alla Caſa de' Pinzocheri dell'Ordine di San Franceſco, & al Priore, o Rettore dello Spedale degli Speziali della Città, che era nella Terra di Poggibonſi (5), come pure a que' Foreſtieri, che in Firenze, e nel ſuo Contado formavano col fil di ferro ſpianato gli ſtrumenti, per cardare i Panni di Lana (6).

(4) *Statut. Fiorentino lib. 4. de Extimis Rub. 36. e 37*

(5) *Statuto Fiorent. lib. 4. de Extimis Rubr. 34. e 35.*

(6) *Detto Statuto lib. 4. Rub. 34.*

SEZIO-

SEZIONE VII.

CAPITOLO I.

Degli Ordini eſtrinſeci, che ſono ſtati aggiunti dopo, che fù ſtabilita la Decima.

DOpo di avere eſpoſto con quella preciſione, che hò ſaputo maggiore, gli ordini più eſſenziali, che compongono il regolamento della Decima, rimane a parlare adeſſo degli ordini eſtrinſeci, che vi ſono ſtati aggiunti di tempo in tempo per conſervarlo più lungamente di quello ſi penſaſſe allora, che fù ſtabilito la prima volta.

Non vi è Piano neſſuno, per quanto ſavio, e ben concepito, che ſia, gli ordini del quale non abbiano più di una volta biſogno d' eſſer ripreſi verſo i principj ſuoi. Queſta maſſima è più che in ogni altra coſa vera nelle gravezze, dove troppe circoſtanze concorrono per alterarne qualunque più eccellente ſiſtema. (1)

Non baſtava, che foſſero ſtati deſcritti con eſattezza, e col miglior metodo, che foſſe poſſibile, tutti gli Effetti ſottopoſti alla Decima; l'avervela poſta giuſta, e proporzionata alla rendita loro, & aver indicate le Perſone, alle quali ſi appartenevano, e ne godevano i frutti; ma biſognava inoltre trovare il modo, che i Miniſtri, che erano incaricati di farne la riſcoſſione, poteſſero aver giornalmente notizia de' ſucceſſori, ne' quali andavano continuamente paſſando, o per Contratto, o per Teſtamento, o per qualunque altra Cauſa.

A queſto fine era veramente diretto l' obbligo ingiunto fin da principio delle Volture, in virtù del quale ciaſcuno, che aveſſe acquiſtato i Beni ſuddetti, era tenuto a darne opportunamente notizia a' Miniſtri, & a farne ſeguire dal conto di chi gli avea goduti innanzi, nel conto ſuo proprio la deſcrizione, & a pagarne in conſeguenza la Decima.

All' oſſervanza di queſt' ordine gli ſtimolava, riſpetto a' Beni non decimati, la pena aſſai rigoroſa della confiſcazione, e riſpetto a' già decimati, quella di due ſoldi per lira della valuta loro, & il timore dello *Specchio*, che gli privava de' comodi, e benefizj della Citradinanza. Unita a queſto ſtimolo eravi la vigilanza de' Miniſtri del Tribunale; e potevano con facilità uſarla riguardo a que' Beni, che erano dentro la Città, o poco lontani: Ma riſpetto agli altri,

(1) *Les interets de la France mal entendus p.* 384.

che ne formavano la maggior parte, e che erano ſituati in lunga diſtanza da loro, e che erano poſſeduti da Perſone, che non temevano *Specchio*, perchè o non potevan godere, o non ſe ne curavano, come poteva mai eſſer ſufficiente il rigor delle Leggi, qualunque vigilanza del Tribunale? Vi erano trà i Poſſeſſori molte Perſone idiote, molte abitanti in Campagna, le quali o ignoravano la Legge, o eragli più grave l'eſeguirla, di quello pareſſe loro la pena medeſima, dal di cui rigore facilmente ſi luſingavano di ſottrarſi.

In tale ſtato di coſe non potè a meno di non formarſi benpreſto una notabil ſomma di Debitori non paganti, & un conſiderabil numero di Poſte, le quali, ignorandoſene il Poſſeſſore, che dovea voltarſele, e pagarne la Decima, ebbero nome di reſidui, e di *Fogne* per eſſere ſmarrite, come lo ſono quelle coſe, che cadono nelle Fogne, che ricevono l'acqua, dalle quali, ſecondo me, traggono il nome le noſtre. Che molte ſe ne foſſero già formate nel breve intervallo, che corſe dallo ſtabilimento della Decima nel 1495. fino alla Riforma del 1532, ce ne porge indubitata teſtimonianza la Legge del 14. Maggio 1532, in cui ſi dichiara, che uno de' motivi della Riforma, era appunto quello delle Poſte Fogne, che per la lunghezza del tempo *ſi erano generate ne' Libri*, ſiccome ancora l'altra del 1545, che preſcrive i modi per rinvenirne i Poſſeſſori, e ne raccomanda la riſcoſſione, e la Riforma del Monte dell'anno 1556.

CAPITOLO II.

Degli Ordini fatti per ritrovare i Debitori delle Fogne, & impedire, che ſe ne formaſſero nell' avvenire.

MOtivi riſpettabiliſſimi avranno certamente indotto, chi preſedeva a queſta azzienda, a creder di poter ovviare a queſto inconveniente nell'avvenire, più toſto coll'aggravare il rigore delle pene, che col rivedere, e rifondere il Piano già fatto. A queſto principio deeſi referire la ſorgente delle Leggi veglianti ſopra queſta ſorte di Poſte ſmarrite, le quali, quando non ſe ne ſappia la vera cagione, compariſcono eccеſſivamente gravoſe. Tra queſte debbeſi annoverare la Legge del 4. Novembre 1545, che ordina di deſcrivere in conto di quel Comune, dove ſon poſti i Beni, quelle Partite, e Poſte, delle quali non ſi trovano i Poſſeſſori, nè v'è titolo,

titolo, o azione alcuna per descriverle in conto di altri, quantunque detti Comuni non le possegghino; esprimendosi la detta Legge di voler così, acciocchè gli *Uomini del Comune punti dal pagamento siano solleciti ad indicarne il vero Possessore*.

Da questo stesso motivo procede la Legge dell' Anno 1556. sopra i residui, o Fogne del 1495, per la quale si proibisce a' Ministri di separar giammai le Poste, con portare delle diverse partite, che le compongono, una parte solamente in quelli, che vengono a farne la Voltura, e lasciare il resto al conto del Possessore defunto, volendo, che si trasportino tutte nel conto del successore, abbenchè non ne possegga, che una sola porzione; e quanto a questo non è la Legge difforme da ciò, che si dispone dal gius Comune. Fù confermata dalla Legge del 1706, questa proibizione, e fù estesa in oltre a tutti gli acquisti indistintamente, abbenchè fatti con titolo particolare, estensione per verità, almeno in apparenza, gravosa, ma che hà l' esempio dallo Statuto Fiorentino. (1)

(1) *Lib.* 4. *Rub.* 20.

Alla medesima causa debbesi attribuire la consuetudine costantemente osservata di obbligare a pagare, & a voltarsi in suo conto alcuna delle Poste infognite, chi vi hà più d' una volta fatto qualche pagamento, abbenche giustifichi di non possederne gli Effetti, che vi si trovan descritti.

Per ovviare similmente alle Fogne, & insieme acciocchè i Ministri avessero più facilmente notizia de' Beni non decimati, che andavano acquistandosi da' Cittadini Fiorentini, e dagli altri sopportanti, per Legge del 24. Marzo 1535, fù ordinato al Notaro delle Cedole dell' Uffizio delle Gabelle de' Contratti di Firenze, di dare ogni mese alla Cancellerìa delle Decime la nota di tutti i Contratti, Testamenti, & Istrumenti di Possesso, che vi venissero rapportati, de' quali ordini ne fù comandata l' osservanza per Rescritto del 2. Giugno 1644, e per Legge del 1690. L' ordine stesso venne ingiunto a' Cancellieri delle Comunità del Distretto, & a quelli della Dogana di Pisa, e Livorno per Motu proprio del 6. Gennaro 1722.

Non ostante tutti questi savj provvedimenti, sono andate sempre formandosi delle Fogne, e già ascendono al numero di Poste 751. a' Libri delle Decime de' Cittadini, & un numero poco minore a quelli de' Contadini, & importano in tutto la somma di Fiorini trecento sedici l' anno, della quale s' ignorano affatto i veri Debitori, & i Possessori attuali de' Beni, che vi sono descritti, e malgrado le continue ricerche, che se ne fanno, non ne siegue verun pagamento. E se l' esperienza del passato è una maestra, e guida sicura dell' avvenire, possiamo con tutta ragione dubitare, che non anderà guari, che altro maggior numero delle Poste, che

si con-

ſi contengono ne' Libri dell' Uffizio delle Decime diverranno info. gnite, e che alla fine non ſi riſquoteranno, che quelle, le quali ſi poſano ſopra gli Effetti più vicini, e più facili a ritrovarſi.

CAPITOLO III.

Dell' Ordine delle Cancellazioni, e ſoſpenſioni delle Decime impoſte, o de' Buonificamenti, o reſtituzioni delle Decime indebitamente pagate.

SOno parimente eſtrinſeci al ſuo primo ſtabilimento gli Ordini, che ſi oſſervano nelle Cancellazioni, e nella reſtituzione delle Decime, che foſſero ſtate indebitamente pagate. Dalla provviſione fatta ſopra il Cataſto nell' anno 1427. traſſe l' origine l' uſo, che ſi è ſempre inviolabilmente oſſervato, e che, come ſi diſſe altrove, è ſtato canonizzato per regola da più Reſcritti del Sovrano, di non poterſi giammai cancellare, diminuire, nè accreſcere la Decima, che è ſtata impoſta una volta legittimamente, qual' ora per altro non foſſe ſeguita negli Effetti, che la ſoffrono, qualche eſſenzial variazione. Non era molto ſenſibile l' aggravio, che da ciò poteva derivare a taluno nel tempo del Cataſto, perchè dovendoſi rinnuovare ogni tre anni, veniva a reſtarne libero dopo il triennio. Di queſto ſollievo non erano in grado di godere quelli, che ſi trovavano per alcuna cagione aggravati più del dovere in uno ſtabilimento, che durava dopo lungo tempo, e che non era per rinnuovarſi. Con tutto ciò vegliava, come veglia anche preſentemente, nel ſuo pieno vigore una tale conſuetudine, talmente che, non oſtante qualunque diminuzione, & anche una total mancanza di rendita, tanto de' Terreni, che degli Edifizj, è ſempre dovuta la ſteſſa Decima da chi gli poſſiede, a riſerva ſolamente del caſo, in cui ne venga da eſſo giuſtificata o la rovina, o la ſommerſione, o di aver ridotto per uſo di propria abitazione le Caſe, o le Botteghe, che prima appigionava, o eſercitava da ſe medeſimo.

E ſebbene ſia permeſſo in queſti tre ſoli caſi di cancellarne la Decima, non è però permeſſo all' Uffizio di reſtituirla a chi l' aveſſe erroneamente pagata per durante tutto il laſſo del tempo, in cui giuſtificaſſe lo sbaglio, e che gli Effetti ſuddetti ſi foſſero trovati nel grado medeſimo, o di abitazione per uſo proprio, o di rovina, o di ſommerſione; ma è generalmente vietato farlo per maggior tempo di tre anni da' Reſcritti del 17. Marzo 1653, dell' 8. No-

8. Novembre 1688, e dalla Riforma del 1700, di cui venne nuovamente ordinata la piena oſſervanza per Reſcritto del 2. Ottobre 1751. Non denno ſembrare indiſcreti queſti Regolamenti a confronto di quelli, che ſi oſſervano in Olanda ſopra queſto propoſito, dove ſi continua ad eſigere da' vecchi poſſeſſori la Decima di que' Terreni del Contado di Harlem, che da gran tempo ſono ſtati occupati dal Mare, e ſon divenuti il vaſtiſſimo Lago dell' *Harlem Meer*, la di cui Poſta ſi dà in appalto dalla Città di Harlem per un Canone annuo molto conſiderabile.

Non manca tra i Dottori, chi ſoſtenga queſto modo di procedere dell' Uffizio con i ſoli principj di ragion comune, mentre equiparandolo al Poſſeſſore di buona Fede, che non è tenuto alla reſtituzione, de' frutti percetti, credono, che non ſia tenuto al rimborſo delle Decime riſcoſſe ſopra que' Beni, che per eſſer tuttavia acceſi, e veglianti a' ſuoi Libri, come fruttiferi, avea giuſtamente luogo di credere, che tuttavia eſiſteſſero nello ſteſſo grado, e perciò obbligati al pagamento della gravezza. Si leggono ampiamente dedotti queſti argomenti in una Relazione fatta al Gran Duca Coſimo III. dall' Auditore Urceolo, che fù approvata dal ſopra citato Reſcritto del 1688.

Si preſcinde per altro da un tal rigore, quando la prova del tempo preciſo della riduzione per uſo, della rovina, o della ſommerſione riſulti, o da' Libri medeſimi dell' Uffizio, o dagli Atti pubblici di alcun' altro Tribunale, de' quali ſia ſolito valerſi quello delle Decime per provare il tempo dell' eſiſtenza dell' Effetto in grado tale, che meritaſſe di eſſer nuovamente decimato, e di andar debitore delle Decime ſopra di eſſo non pagate, e decorſe. Lo ſteſſo ſiegue riſpetto alle Oſterìe, & i Siti di Vino, e di Macelli, che con prove di egual tempra ſi giuſtificaſſero da' Poſſeſſori ridotti ad altro uſo, e così è de' Terreni, e degli Edifizj, che foſſero ſtati occupati per ſervizio del Pubblico; Mentre ſtimandoſi nel primo caſo ceſſata la buona fede, nè potendoſi in tutti gli altri temere di fraude veruna, ſi reſtituiſcono tutte le ſomme sborſate annualmente da chi gli poſſiede per l' intiero tempo, che reſti in tal guiſa concluſa la prova. Se poi ſi tratta di debito, e che la Decima non foſſe ſtata pagata per l' intiero corſo, durante il quale, l' Effetto non foſſe ſtato fruttifero, allora ſenza tanto rigoroſe prove ſi mena buona per tutto il tempo l' importare della Decima, che non foſſe ſtata pagata (1).

(1) Ved. Decreto del Magiſtrato delle Decime del 2. Gennajo 1731. in Cauſa delle Monache di S. Clemente e Decime, a Relazione dell' Auditor Giacomo Conti.

Lo ſteſſo ſiegue qualora le Decime foſſero ſtate pagate erroneamente ſopra di un' Effetto, o eſente, o doppiamente decimato, cioè due volte deſcritto, & aggravato, come ſe foſſero due Effetti diverſi,

diverſi, eſſendo ſtato ordinato per la Riforma del 1614, che ſi reſtituiſſero intieramente.

Motivo del rigore, che ſi eſercita, è ſtato il pericolo delle Fraudi, che potrebbero altrimenti commetterſi contro l' intereſſe della Decima, qualora per la ripetizione del pagato veniſſero ammeſſe le prove, che ſi ſogliono ammettere negli altri caſi. E per vero dire, non hanno i particolari ragione di dolerſi, che di ſe ſteſſi, ſe dal primo giorno, che è ſeguita negli Effetti loro alcuna delle variazioni ſuddette, non hanno fatto iſtanza all' Uffizio della Cancellazione della Decima, che v' era ſopra, come ſe ne eſpreſſe una volta il Sovrano col Reſcritto del 17. Marzo 1653. ne' termini ſeguenti: „ Come pare rigoroſa l' interpretazione di non fare detti de„ falchi, che per un ſol' Anno, così non è conveniente, che la ne„ gligenza delle Perſone apra la ſtrada alle fraudi; però S. A. R. „ non vuole, che ſi ammettino provanze della riduzione delle Caſe „ ad uſo de' Padroni, che eccedino il termine di tre anni, e fino „ a detto tempo vuole, che ſi poſſa fare il defalco, e far buono „ a' Padroni quello, che aveſſero pagato di Decima per il tempo, „ che giuſtificaſſero averle abitate per detti tre anni.

CAPITOLO IV.

Dell' indebitamento delle Decime decorſe.

SE dentro quel diſcreto termine, che ſi ſtimava migliore, ſi foſſe rinnuovata la Decima, come ſi rinnuovava il Cataſto, non ſarebbero rimaſti, che per pochi anni, occulti all' Uffizio que' Beni, che erano ſottopoſti all' obbligo di queſta gravezza, e ſi ſarebbero in breve corretti tutti gli Errori, che ſi foſſer commeſſi tanto in favore, che in pregiudizio, di chi doveva riſquoterla. Ma eſſendoſi giudicato più a propoſito di continuar ſempre lo ſteſſo Piano, doveva naturalmente ſeguire, conforme è di fatto ſeguito, che non ſi avvertiſſero, ſe non dopo lunghiſſimo tempo, gli errori, e le traſgreſſioni, che vi erano occorſe non tanto a principio, quanto poſteriormente. Da queſta cagione dunque dipendono gl' indebitamenti, che ſi fanno dall' Uffizio delle Decime per qualſivoglia lunghiſſimo tempo contro i Poſſeſſori degli Effetti, che ſi ritrovano, o non intieramente decimati, o non decimati in conto veruno, con tutto che, conforme ſi è detto, non reſtituiſca, generalmente parlando, le Decime erroneamente pagate, che per ſoli tre anni.

L' im-

L' importare di tali indebitamenti delle Decime non pagate per qualunque laſſo di tempo, vien determinato dalla rendita, che l' Ufizio giuſtifica aver annualmente prodotto l' Effetto non ben decimato, di cui debba nuovamente farſi la Decimazione, e qual' ora non ſia l' Ufizio in grado di giuſtificarlo anno per anno in tutto il tempo, durante il quale, prova l' errore ſeguito, ricorre allora al compenſo di dar debito di tutta la nuova Decima per tre anni addietro al giorno, in cui prova la rendita certa, e di indebitare per il rimanente dell' importare annuo della metà della vecchia Decima, che v' era impoſta. Così praticaſi riſpetto a' Mulini, & agli altri Edifizj conſimili, che ſi trovaſſero non intieramente decimati, in conformità del Regolamento ordinato per Reſcritto del 25 Settembre 1750. Se poi l' Effetto non foſſe ſtato per lo addietro decimato in conto veruno, regolaſi allora l' indebitamento ſopra le rendite, che coſta all' Ufizio aver Egli prodotto, e qual' ora non ha potuto l' Ufizio farne coſtare in alcuna maniera, ha ſtilato più di una volta di riſtringer gl' indebitamenti a' ſoli trentaſei anni addietro alla nuova Decimazione.

Per animare maggiormente i ſuoi Miniſtri ad invigilare, che ſi ritrovino, e ſi correggbino le traſgreſſioni, e ſiano decimati gli Effetti, che o non lo foſſero, o lo foſſero ſolamente in parte, e non per l' intiero, fù conceduto loro, fino del primo ſtabilimento dell' Ufizio, una porzione del prodotto degl' indebitamenti, che ſi fanno in ſequela delle diligenze praticate da loro, la quale dal 1726 in poi, in conformità d' un Reſcritto di quell' anno ſi riduce alla quarta parte.

CAPITOLO V.

Della Preſcrizione, e degli Indulti.

ACciocchè in tutti i ſopra eſpreſſi caſi, ne' quali ſi deſſe eſſer permeſſa la reſtituzione di tutte le Somme riſcoſſe, e dall' altro canto la riſcoſſione di tutte le Decime, che non foſſero ſtate pagate, poteſſe aver luogo la giuſtizia in tutta la ſua piena eſtenſione, per la Riforma degli 11 Gennajo 1700 venne tolta di mezzo l' eccezione delle Preſcrizioni centenarie, o di qualunque altro lunghiſſimo tempo.

Non hà però mancato la Clemenza de' Sovrani di allettare colla dolcezza i Poſſeſſori alla Decimazione de' Beni non decimati,

che occultavano, giacchè non era valso ad indurvegli il rigore delle pene, invitandogli a farlo col mezzo de' benigniſſimi Indulti, in virtù de' quali ſi condonavano intieramente le pene, nelle quali foſſero incorſi, e tutte le Decime, che foſſero ſtate per l'innanzi dovute. Frequentiſſimi ſono l'Indulti, che emanarono dal Secolo decimo ſettimo, e continuarono fino al 1722, che è l'ultimo, che ſia ſtato pubblicato. La ſteſſa frequenza loro ſerve di prova, che non producevano tutti que' buoni Effetti, che ſi ſarebbe avuto giuſtamente luogo di aſpettarſene: Molti non ſapevano di averne biſogno, e molti ſi luſingavano di poter continuare ad occultare impunemente i Beni non decimati che poſſedevano.

Dopo il 1722 ſuccederono agl' Indulti le Grazie, che il Sovrano concede a chiunque ſotto occulto nome domanda d'eſſer rimeſſo in buon giorno a decimare i Beni non decimati ſenza pene, e ſenza decorſi, a condizione per altro, che non ſiano già ſtati denunziati all' Ufizio, o che i Miniſtri non ne abbiano preſa nota negli Atti del Tribunale per farne l'eſame. L'indulgenza, che ritrovano i traſgreſſori in queſte Grazie, tanto più dimoſtrano la Clemenza del Sovrano, che ſi degna concederle, quanto che gli rende di miglior condizione dell' Ufizio iſteſſo, mentre apre loro la ſtrada di ſalvarſi per un tal mezzo da' debiti, abbenchè gravi, che poteſſero aver coll' Ufizio, quando l'Ufizio all' oppoſto non hà mezzo veruno di eſſer preſervato da quelli, che o per Decime duplicate, o per Decime erroneamente riſcoſſe ſopra Beni eſenti, ſommerſi, o rovinati, o per alcun altra delle Cauſe eſpreſſe nel ſecondo Capitolo di queſta Sezione, poteſſe aver contratti con i particolari. Eſſendo in oltre concepite queſte Suppliche in termini generali breviſſimi, co' quali dagli occulti ſupplicanti non vien mai eſpreſſa nè la quantità, nè l'importanza delle Grazie, che chieggono, hanno qualche carattere delle Preci ſurrettizie, & il Sovrano ſenza ſaperlo viene a concedere la condonazione di Somme aſſai rilevanti.

CAPI-

CAPITOLO VI.

Del Magiſtrato delle Decime.

VArj furono i Magiſtrati, che dall' anno 1427, quando fù ordinato il Cataſto, fino all' anno 1545, quando furono creati gli Ufiziali di Decima, hanno vegliato all' oſſervanza delle ſue Leggi, & all' amminiſtrazione della giuſtizia, e delle rendite del Tribunale. Innanzi all' ordinazione della Decima, cioè all' anno 1495 durava l' autorità loro, quanto duravano le Preſtanze, che s' imponevano, e di queſta ſorte furono i *Regolatori dell' Entrate*, *gli Ufiziali delle nuove gravezze*, *gli Ufiziali del Cataſto*, *e gli Ufiziali del Monte*, che in diverſi tempi hanno reſpettivamente avuta la ſoprintendenza, e la cura di queſto capo d' Entrata, e preſſo de' quali è ſtata l' Amminiſtrazione della giuſtizia.

Dopo che fu ordinata la Decima, ne fù conferita la giuriſdizione agli Ufiziali del Monte, alla di cui Caſſa erano già deſtinate le rendite; ma nel tempo medeſimo eravi il Magiſtrato delle Preſtanze, che invigilava alla giuſta diſtribuzione delle gravezze ſtraordinarie, che ſecondo le occorrenze, ſotto nome di Preſtanze, continuavaſi a formare ſopra la Decima, e vi era inoltre il Tribunale delle Vendite, per il di cui mezzo ſi facevano i gravamenti, e le eſecuzioni contro coloro, che non erano puntuali a pagarle.

Nel 1546 furono eletti gli Ufiziali di Decima, a' quali fù attribuita la Giuriſdizione, e l' amminiſtrazione della giuſtizia in tutti que' caſi, i quali riguardano queſto capo di rendita, colla dipendenza per altro dagli Ufiziali del Monte, ſenza l' approvazione de' quali non valevano i loro Decreti, quando ſi trattava, o di imporre le nuove Decime, o di accreſcere, diminuire, e cancellare le già poſte. Et affinchè vi foſſe chi vegliaſſe continuamente all' oſſervanza delle ſue Leggi, aveſſe cura delle rendite, ne promuoveſſe l' intereſſe, & i vantaggi, gli fu deſtinato un Provveditore, & il Cancelliere, & inoltre que' reſpettivi Miniſtri, a' quali ſpettava di far le deſcrizioni, e Volture de' Beni ſottopoſti alla Decima nelle Perſone, che attualmente gli poſſedevano; E per la più comoda reſidenza del Magiſtrato, e de' Miniſtri ſuddetti, furono aſſegnate alcune ſtanze nello Studio Fiorentino.

Nel 1551 fù riunito al Magiſtrato della Decima, quello delle Preſtanze, e nel 1579 anche quello delle Vendite; di modo che, da allora in poi, in lui ſolo venne riſtretta la Giuriſdizione degli

altri due, che erano prima ſeparati, e diverſi ſenza dipender dall' approvazione del Monte, & in queſto grado ſi è conſervato ſempre, componendoſi da quattro ſoggetti, che ogni anno ſi eleggono dal Sovrano dal ceto de' Cittadini Fiorentini, capaci di godere gli onori, & i benefizj della Città. Ebbe nella nuova Fabbrica degli Ufizj dal Gran Duca Coſimo I il luogo medeſimo, dove preſentemente riſiede con tutti i Miniſtri, e dove è la Cancellerìa, e l' Archivio colle deſcrizioni de' Beni de' Cittadini dall' Anno 1427 fino all' Anno 1494, e de' Beni di queſti, e de' Contadini ancora dall' Anno ſuddetto, fino al preſente.

Fine della Parte Prima.

DELLA DECIMA

E DELL' ALTRE GRAVEZZE IMPOSTE DAL COMUNE DI FIRENZE.

DELLA MONETA
e
DELLA MERCATURA
DE' FIORENTINI

fino al Secolo XVI.

. . . . . *ut ſi*
Cæcus iter monſtrare velit, tamen aſpice ſi quid
Et nos, quod cures proprium feciſſe loquamur.

Horat. Epiſt. 17.

10227257

DELLA DECIMA
E DELLE ALTRE GRAVEZZE, DELLA MONETA, E DEL COMMERCIO DE' FIORENTINI,
fino al Secolo XVI.

PARTE II.
DELLA MONETA
DE' FIORENTINI
SEZIONE I.
CAPITOLO I.

Della conneſſione di queſta Parte colle materie contenute nella precedente; Delle qualità, che ſi conſiderano nel Fiorino d' oro, e delli Scrittori, che ne hanno trattato.

IL *Fiorin d' Oro*, e le ſue frazioni, ſono ſtate ſempre le ſpecie di Moneta, in cui ſi è eſpreſſa la Decima, e le altre Gravezze, che ſi ſon pagate al Comune di Firenze. Ebbe nel corſo di trè Secoli non intieri, varie denominazioni, *di Suggello*, *di Galea*, *Fiorino largo*, *Fiorino ſtretto*, *nuovo*, *nuovaſtro*, *Fiorino di Camera*, *Ducato*, *Gigliato*, *e Fiorin d' oro largo in oro*, quali tutte, abbenchè eſprimenti una ſteſſa, e medeſima Moneta d' oro, di bontà ſempre eguale, e preſſo a poco ſempre eguale di peſo, hanno avuto in diverſi tempi varie, & incoſtanti valutazioni.

Il *Fiorin d' oro largo* fù la denominazione di quello, in cui venne ragionata la Decima del 1498, e fù valutata lire cinque, ſoldi undici, e danari quattro, come ſi diſſe nella prima Parte. Crebbe ſucceſſivamente alle ſei, e andando continuamente aumentandoſi, giunſe verſo l' anno 1531 alle lire ſette di groſſi, che ſono lire ſette, e ſoldi ſette di piccioli, dove poi rimaſe fiſſato per Legge

del

del 5 Marzo 1534, e fù proibito dargli altra maggior valuta, e lo ſteſſo fù ordinato per altra Legge dell' anno 1556. Tutto quel più, che ſi paga in oggi alla Caſſa delle Decime Granducali, dove a differenza di quella de' Nove, ſi ragiona a lire 9. 4. procede, come ſi diſſe nella prima Parte, (1) da alcuno di que' tanti aumenti di gravezza, che il Comune era ſolito imporre nelle ſue occorrenze ſopra la Decima, e non dall' aumento della ſua valuta.

(1) Sezione IV. Cap. IX.

I pregj delle coſe, i Laſciti, gli obblighi, & i Contratti, che furono il ſoggetto delle noſtre gravezze, ſono eſpreſſi in Fiorini di ciaſcuna delle ſoprariferite denominazioni, e ſe ne fà tante volte menzione ne' Libri delle Decime, e delle Preſtanze, che per la più chiara intelligenza di ciò, che ſi è detto sù queſta parte di Storia, e di Economìa pubblica, ſi rende indiſpenſabile il farne ne' più brevi termini, che mi ſia permeſſo, un diſtinto ragguaglio.

Non è però a tal' effetto neceſſario diffonderſi ad indagare l' etimologia di queſta ſpecie di Moneta, nè perchè foſſe fatta del peſo di una Dramma, e non di quello dell' Aureo Romano, e dell' Agoſtaro, che fino a che non fù trovato il Fiorino, continuavaſi a battere nelle Zecche d' Europa, nè a rintracciar le Cauſe, per le quali ne veniſſe adottato l' uſo comunemente, nè a ſpiegare i diverſi ſegni eſtrinſeci, con i quali ne furono diſtinte, e decorate le Impronte. Tutte queſte notizie ſono in vero buoniſſime, & atte a conſervar la memoria di avvenimenti importanti, ma poco, o nulla ſi confanno al diſegno, che da me s' intraprende; e chiunque bramaſſe di apprenderle, potrebbe reſtarne ſoddisfatto a pieno, colla lettura delle Opere ſcritte con ſingolare erudizione da Monſignor Borghini (2), dal fù Cancelliere del Monte Comune Claudio Boiſſin, e dal Sig. Cavalier Vettori (3), e delle note aggiunte dal Sig. Orſini al Regiſtro di Zecca, cominciato dal celebre noſtro Giovanni Villani.

(2) *Lezione della Moneta Fiorentina.*

(3) *Il Fiorin d' oro illuſtrato.*

Altro non eſige il diſegno mio, ſe non che io eſponga ſuccintamente *le variazioni, che ſono accadute nella valuta del Fiorin d' oro*, da che fù battuto la prima volta fino all' anno 1534, in cui rimaſe fiſſata a quella, che ſi è riſcoſſa, e ſi riſquote anche preſentemente dalla Caſſa delle Decime, *e gli aumenti, o vantaggi, che i Fiorini d' oro di alcune denominazioni hanno goduto non tanto riſpetto a' Fiorini d' oro d' altre denominazioni, quanto alle ſpecie d' argento; il vero ſignificato di queſti vantaggi, le cauſe loro, e le conſeguenze, che da quelle derivano.*

Avendo tralaſciato di farlo i ſopra citati Scrittori, aſſai malagevole impreſa ſarebbe ſtata una volta, l' eſeguire, anche in leggera parte, l' impegno. Ma tale non è più adeſſo, mercè le Opere pub-

pubblicate in queſti ultimi tempi da altri, che dotati di ſingolar dottrina, & ingegno, riunendo a' materiali raccolti da' primi, altri non più veduti, o non oſſervati, e conſiderandogli in una veduta più eſteſa, e più elevata, hanno inſegnato a dedurne quelle conſeguenze, che maggiormente contribuiſcono allo ſcoprimento dell' oggetto propoſtomi, e che ſervirono già di baſe a' principj della più ſcelta prudenza Politica, che intrapreſero ad inſegnare. Avendo però avuto l' uno di eſſi una mira aſſai più ſublime, & eſſendo l' idea degli altri più vaſta, & univerſale, poco ſi curarono di ſcendere ad eſaminare la Cauſa delle differenti valute de' Fiorini infra di loro, de' vantaggi, che hanno goduto, e delle conſeguenze, che hanno prodotto, da' quali tre capi unitamente ſi formerà il principal ſoggetto del preſente ragionamento. Coll' ajuto de' lumi viviſſimi, che porgono le Opere loro, e delle Tavole ſpecialmente, che han fatto della Bontà, Peſo, e Valuta delle ſpecie battute in Firenze fino all' anno 1534, hò potuto compilarne una tavola generale, che ſi vedrà aggiunta alla fine, più eſteſa delle altre, non tanto riſpetto al tempo, quanto alle ſpecie, che vi ſi comprendono.

Prima per altro di proceder più oltre, due coſe fà duopo avvertire; la prima, che qual' ora la valuta tanto del Fiorin d' oro, che delle ſpecie d' argento notata da' ſopra lodati Scrittori, non coincide con quella appunto, che hò trovata regiſtrata ne' pubblici Libri delle Preſtanze, e della Decima, hò ſempre preferita queſt' ultima, perchè l' hò creduta la più autentica, e più comune, e perciò la più confacente al propoſito mio.

La ſeconda, che tra gli aumenti ſeguiti nella valuta del Fiorino d' oro, non annovero quelli, che poſſono eſſere ſtati cagionati dalle maggiori, e minori richieſte giornaliere, che in alcune congiunture ſogliono fare i Mercanti di un dato genere di Moneta, conforme ſeguiva in Firenze, ſecondo le regole dell' Arte del Cambio, e ſegue ancora in oggi in alcune Piazze mercantili. Imperciocchè eſſendo queſte variazioni accidentali, incoſtanti, e di corta durata, non ſi conveniva di farne quivi caſo veruno.

CAPITOLO II.

Quando foſſe battuto la prima volta in Firenze il Fiorin d' Oro: Della bontà, e credito del medeſimo, e delle ſue varie denominazioni.

IL Fiorin d' oro fù la prima ſpecie di moneta di queſto metallo, che i Fiorentini per maggior favore del loro naſcente commercio, e per emulazione di quello de' loro Vicini, intrapreſero a battere nell' anno appunto 1252 dopo la ſconfitta de' Saneſi a Montalcino (1). Battevano per l' innanzi Monete d' argento collo ſteſſo nome di Fiorino del valore di danari dodici l' una (2). Di qual ſoldo foſſero queſti danari, e di qual lira queſto ſoldo, non lo ſappiamo, ſe pure non vuolſi credere, che foſſero ſoldi di quella lira di Fiorentini piccioli, di cui fà menzione Ricordano Malaſpina (3), e che Egli dice equivalere al Fiorin d' oro, qual lira era in uſo nell' Anno 1109. Non ſappiamo nè pure ſe ne aveſſero Privilegio (4), ma è veriſimile, che avendo regnato in Toſcana la Caſa della Conteſſa Matilde fino al principio del ſecolo duodecimo, & avendo fiſſata la ſua reſidenza in Lucca, per lo più ſi valeſſero i Fiorentini della Moneta di quella Città; e dà luogo di crederlo l' uſo frequente, che ne facevano ne' loro Contratti, e l' aver portato l' argento a batterſi in quella Zecca (5). Avvertaſi però, che queſt' ultimo argomento ſolo non baſta per dimoſtrare, come tal uno hà creduto, che non ſi batteſſe aſſolutamente moneta anche in Firenze; mentre oltre alle teſtimonianze degli Autori, che ci aſſicurano del contrario, ſappiamo da una Carta dell' anno 1315, che i Fiorentini portavano anche in queſti tempi a batter l' argento alla Zecca del Veſcovo di Volterra, ſebbene ſi ſappia di certo, che allora era aperta la Zecca in Firenze. Non eſſendo mai ſtate pubblicate da altri, hò ſtimato bene di dar copia di queſta, e di altre Carte, che fanno menzione di quella Zecca, (6) e la dimoſtrano più antica aſſai di quello appariſce dalle Memorie, che ſi ſono vedute fin ora. Poſſono anche ſervir di conferma all' opinione di chi ſoſtiene (7) che i Privilegj di batter moneta accordati da' Papi, e dagl' Imperatori ad alcuna Città non ſempre provano, che non ne batteſſero anche prima di ottenergli, e che per lo più non ſignifichino che una permiſſione di darle corſo ne' loro Stati. Dimoſtrano queſte carte, che la Città di Volterra batteva moneta innanzi che dall' Imperatore Arrigo VI. aveſſe ottenuto Privilegio di farlo nel 1189.

(1) Ricordano Malaſpina *Stor. Fiorent. cap.* 152. Gio: Villani *Stor. lib.* 6. *cap.* 54.

(2) Il Co. Carli coll' autorità del Malaſpina, del Villani, e del Borghini *tom.* 1. pag. 313.

(3) *Stor. Fior. cap.* 98.

(4) Borghini *della moneta Fiorentina p.* 35.

(5) Conte Carli *tom.* 2. *pag.* 4.

(6) Num. I.

(7) Muratori *Annal. t.* 7. *pag.* 40.

Fino

Fino dal ſuo principio venne formato il Fiorino coll' oro, per quanto almeno far ſi poteſſe, puriſſimo, cioè a bontà di ventiquattro Carati, del peſo di una Dramma, o ſia tre danari, o di grani 72, e ſalvo la differenza di un grano, in tutto e per tutto ſimile al noſtro Zecchino.

Debbeſi a' noſtri la gloria d' eſſere ſtati i primi (1) a riſtabilire in Italia la battitura delle monete d' oro abbandonata per lungo tempo dagli altri Stati (2), o ſe non furono i primi a riſtabilirla di queſto metallo, come giuſtamente ne dubita il Sig. Co. Carli, lo furono per altro a batterne di tanta purità, e ſchiettezza (3). L' eſperienze fatte da lui medeſimo in queſta Zecca di Firenze, obbligarono l' onoratezza ſua a confeſſare lo sbaglio, che avea preſo altre volte in dubitare della purità dello Zecchino; & oltre agli altri Elogi, che ne forma, gli attribuiſce il merito di aver ſervito di Campione, e Modello a tutte le Zecche (4). Corriſpoſe all' eſpettativa il credito, che incontrò da per tutto queſta moneta; imperciocchè ſuperate ben preſto tutte quelle difficoltà, che ſogliono incontrare a principio le coſe nuove, onde v' era appena chi voleſſe riceverne (5), crebbe ſubito in tanta reputazione, che tutte le Nazioni vollero batterne, e vi furono de' Principi, che per farlo, s' induſſero a chiederne la permiſſione al noſtro Comune, da cui non ſenza qualchè difficoltà venne lor conceduta (6). A contemplazione di ſua vaghezza, fù accordata a' noſtri, che lo coniavano, ad onta de' Piſani, i quali ſe ne attribuivano l' invenzione, Chieſa, Bagno, Franchigia, & altri privilegj dal Re di Tunifi (7).

Battevaſi, come ſi diſſe, anche prima in Firenze l' altra moneta d' Argento; ma non potendo queſta da per ſe ſola ſupplire a tutti i biſogni del Traffico interno, e di quello allora in vero non molto conſiderabil commercio, che vi ſi faceva, convien pur credere, che vi correſſero altre ſpecie o nazionali, o foreſtiere, che foſſero; E delle prime erano forſe quelle Medaglie di valuta della metà di un Danaro, che rammenta Monſignor Borghini (8), e che ſi enunciano nella Bolla di Adriano Papa dell' anno 1158, (9) e nella convenzione celebre delle Città di Lombardìa, inſerita da S. E. il Sig. Preſidente Neri nelle ſue dotte *Oſſervazioni ſopra il prezzo legale della moneta*. Imperciocchè atteſo l' alto pregio, che ha avuto ſempre l' oro univerſalmente, ognuno ſcorge alla prima, che la moneta di queſto Metallo non era da per ſe ſola capace di ſoddisfare a tutte le occorrenze. Troppo diſagevole è l' uſo, vegliante una volta preſſo i Chineſi, prima che ſi adattaſſero a batter moneta di rame, quale era quello di portarſi attorno delle ſottili la-

(1) I Veneziani cominciarono a battere il ducato d' oro nel 1285. Carli *tom.* 1. *pag.* 113.

(2) Borghini *Moneta Fiorent. diſcorſi p.* 2. *pag.* 211.

(3) *Tom.* I. *pag.* 105. 113. 340. 409.

(4) *Tom.* II. *pag.* 149.

(5) Targioni Tozzetti *Diſcorſo alla Società Colombaria ſul Fiorino di Suggello* nota 10.

(6) Targioni *d. diſcorſo p.* 132.

(7) Gio: Villani *Stor. lib.* 6. *cap.* 55.

(8) *Della moneta Fiorent. pag.* 188. 191.

9 Il Conte Carli *tom.* 2. *pag.* 148.

me d' oro, e d' argento, e tagliandole in minutiſſimi pezzi, ſpenderle a peſo (1). Non è in oltre praticabile di tanto dividerlo, & in sì minute parti ſpezzarlo, che le coſe più comuni, e più vili, che occorre, anche più frequentemente delle altre comprare, e vendere, poteſſero conguagliarſi alla valuta delle ſue, anche più minute, frazioni. Gli ſteſſi rifleſſi militano pure riſpetto all' Argento, onde ſi potrà ſtabilire per coſa certa, che preſſo tutte le Nazioni culte, dove recedendo dall' antico coſtume de' baratti di coſe a coſe, e non adattandoſi allo ſcomodo compenſo della Moneta Spartana, ſiaſi introdotto a tal' uſo, l' oro, e l' argento, è impoſſibile, che non ſiaviſi adottato contemporaneamente anche quello del rame, forſe meſcolato con altri metalli, & è veriſimile, che queſte ſiano ſtate le prime (2), che s' introduceſſero.

(1) David Hume *Diſcorſ. polit. t. 3. p. 244.*

Incominciatoſi dunque in Firenze a batter il fiorin d' oro, fù queſta la ſpecie, in cui ſi ragionarono i conti, e ſi ragguagliò il pregio di tutte le coſe, che ſi contrattavano nel Commercio più grande. *Il ſoldo*, cioè la venteſima parte, & *il danaro*, che è la dugenquaranteſima, furono le ſue frazioni per lungo tempo le più comunemente adoprate, e durano ad eſſerlo tutta via in alcuno de' noſtri Ufizj, e Tribunali, come ſi diſſe nella prima parte, ſenza valerſi della lira, fuori che dall' anno 1475 fino al 1534, nè d' altra ſpecie di frazione diverſa. (3)

(2) Borghini *della moneta Fiorentina p. 172.* Il Veſcovo di Arbuth not. *conguaglio delle monete, peſi, e miſure degli Antichi.*

(3) Ved. la Provviſione dell' anno 1475. nel *Fiorino illuſtrato del* Cav. Vettori.

Varie, come dicevaſi, furono le denominazioni, che ebbe. Quella ſemplicemente *di Fiorin d' oro* fù la prima che aveſſe; chiamoſſi poi di *Suggello*, *Ducato*, *Fiorino di Galea*, *Fiorino largo*, *ſtretto*, *di groſſi*, *o groſſoni*, *e largo d' oro in oro*, aggiuntivi in progreſſo di tempo per diſtinguerne le date, & altre ſue qualità eſtrinſeche, ma non perchè foſſero tra loro di bontà differente, come taluno ha creduto (4). Tra tutte queſte denominazioni, quella ſola del *Fiorino di Galea* parmi degna di oſſervazione, perchè dimoſtra la cura, che ſi ebbe da' noſtri del traffico, che facevano. Fu battuto il Fiorino di queſto nome l' anno 1422, perchè avendo allora ottenuto dal Soldano di Egitto diverſi Privilegj per il loro Commercio di Levante, e volendo farviſi ſtrada collo ſfoggio della moneta, batterono queſto Fiorino, a ſomiglianza appunto di quello di Venezia, che era in grandiſſimo credito in quelle Parti, & avendo fabbricato le Galee per quella navigazione, lo vollero diſtinguere con un tal nome (5).

(4) Conte Carli *tom. 1. f. 315. 317. 324. tom. 3. pag. 232.*

(5) ſcip. Ammir. *Stor. Fior. lib. 18. p. pag. 997.* Veggaſi la Parte Terza ſul Commercio.

Vi è ſtata, è vero, tal volta, qualche diverſità nel peſo, ma tanto leggiera, e tanto comune a tutte le Denominazioni, che non hà la minima proporzione colla notabil differenza di pregio, che s' incontra nel modo uſato di valutargli. E' queſta una delle cagioni,

che

che hà condotto molti nell' inganno di credere, che foſſero altrettante diverſe monete, quante ne ſono le diverſe denominazioni. Per convincerſi del contrario, baſta gettar un' occhiata ſopra la Tavola della bontà, peſo, e taglio del Fiorin d' oro, compilata ſecondo il metodo di quelle, che furono già pubblicate dal diligentiſſimo Sig. Dottor Giovanni Targioni Tozzetti (1), da cui fù trattato queſto argomento con quella ſpeciale erudizione, e dottrina, colla quale ne ſono ſtati trattati molti altri, e dalla quale riſulta, che i noſtri Fiorini d' oro ſono ſtati tutti, e ſempre della ſteſſa bontà, e che il maggior divario, che ſia ſtato nel Peſo, ora di una denominazione, & ora di un' altra, non hà ecceduto i limiti di 4. ſettantaduеſimi, e mezzo, o ſia di 4. grani, e mezzo.

(1) *Diſcorſo alla Società Colombaria ſul Fiorino di ſuggello.*

CAPITOLO III.

Della Proporzione dell' Oro all' Argento nel Secolo XIII. e delle conſeguenze, che ſe ne deducono.

PRima di procedere più oltre convien ora ſaperſi qual foſſe la Proporzione, che ſi vede ſeguita allora in Italia trà l' oro, e l' Argento, affine di determinare la valuta, che meritava il Fiorin d' oro riſpetto a queſto ſecondo metallo, e di poi meglio conoſcer quella, che hà effettivamente avuto in Firenze. Si è creduto comunemente, che la Maſſa dell' Argento corrente nel commercio verſo la metà del Secolo XIII foſſe ſtata dodici volte maggiore di quella dell' oro, e perciò ſupponevaſi per coſa certa, che la Dramma, o trè danari d' oro contenuti nel Fiorino, doveſſero equivalere a un' oncia e mezzo, o dodici Dramme, o danari trentaſei d' argento fine contenuto nelle altre monete. E procedendo anche il Sig. Conte Carli collo ſteſſo ſuppoſto ſtabilì una volta (2), che la lira di Firenze, o i venti Fiorini d' argento, allora equivalenti al Fiorin d' oro, conteneſſero la quantità d' argento fine diviſata di ſopra. Ma poichè il ſuo indefeſſo ſtudio, e le ſue lunghe meditazioni, analizzando ſempre più ſottilmente queſta materia, l' ebbero indotto a conoſcere, che la Proporzione regnante dalla metà del Secolo XIII fino alla metà del XVI foſſe più toſto quella dell' uno al 10 e $\frac{9}{15}$ incirca (3), onde la quantità dell' Argento fine equivalente al Fiorin d' oro doveſſe eſſere grani 770 in circa, dovrà preferirſi per ora a tutte le altre queſta ſua opinione, come appoggiata

(2) *Tom.* I. *pag.* 313.

(3) *Tom.* II. *diſſert.* 6. §. 10.

giata a prove più ſicure, e più convincenti. Queſta pure è preſſo a poco la proporzione, che riſulta dal calcolo di S. E. il Sig. Preſidente Neri (1), il quale dopo varie premeſſe deduce, che il Fiorino d'argento foſſe di forma, e di mole molto conſimile al Fiorin d'oro, e che il di lui peſo rilevato dalle Tavole delle gravità ſpecifiche, doveſſe eſſere di grani 38. 23. 26. d'argento fine, e che la lira d'argento, o venti Popolini conteneſſero di fino danari 32. grani 11. 15. 21. e lo conferma anche altrove (2).

(1) *Oſſervazioni ſopra il prezzo legale della moneta p.* 91.

(2) *Pag.* 94.

Tale adunque ſupponendoſi eſſere ſtata la proporzione de' due metalli tra loro, e tale eſſendoviſi per lo più conſervata fino al Secolo XVII. in cui cominciò a volgerſi verſo la duodecupla (3), è coſa indubitata, che qualora il noſtro Fiorino ſi foſſe, come ſi è di fatto, quaſi ſempre mantenuto del medeſimo peſo, e ſempre della ſteſſa bontà; e lo ſteſſo peſo, e la ſteſſa bontà ſi foſſe conſervata nelle ſpecie d'Argento, e di Moneta nera, che ne rappreſentavano le frazioni, facile ſarebbe ſtato di ritrovar ſempre in qualunque moneta la ſua giuſta, e vera equivalenza, e non s' incontrerebbe nel ragguagliarle, difficoltà di ſorte veruna. Ma o foſſe per diſegno di guadagno, o foſſe per adattarſi al mal coſtume delle altre Zecche, eſſendoſi i Noſtri aſſai lungi, e pur troppo frequentemente dipartiti da queſta uniformità coſtante nelle ſpecie d'Argento, e di Rame, è divenuto in oggi neceſſario per voler formare l'operazione, e ritrovare i termini del confronto, di renderſi preventivamente bene informati di tutte le variazioni, e di tutti gli aumenti, che ſon ſeguiti, d'indagarne le cauſe, e d'intenderne il loro vero ſignificato; e queſti ſi è il principal ſoggetto di queſta ſeconda parte.

(3) Conte Carli al §. 10. *Diſſert.* 6.

Seguirono queſte variazioni I. nella valuta del Fiorin d' oro di un dato tempo, e denominazione, riſpetto a quella del Fiorin d' oro di tempo, e denominazione diverſa. II. nella valuta di eſſo Fiorino riſpetto alle monete d' Argento, e di Rame, o Eroſe.

SEZIO-

SEZIONE II.

CAPITOLO I.

Delle variazioni ſeguite nella valuta del Fiorin d' Oro riſpetto ad altri di tempo, e denominazione diverſa; e prima del Fiorin di Suggello.

NON vi è ſtata mai, come ſi diſſe, nella bontà de' Fiorini d' oro, di qualunque denominazione ſi foſſero, differenza veruna, e furono ſempre d' oro puriſſimo, quanto almeno far ſi potea, e tali appunto, come il noſtro Zecchino. Se qualche diverſità vi ſi trova, ella è ſolamente nel peſo, mentre ſi ſcorge in lungo tratto di tempo, & in tutte le denominazioni indiſtintamente, qualche leggiera diminuzione di quattro grani e mezzo ne' ſettantadue, che ſolea contenerne a principio, e queſta è la maſſima, che v' è ſeguita, la quale non importerebbe al più che la differenza di un $6\frac{1}{4}$ per cento. Or poichè non corriſponde punto a queſta non molto notabile diverſità di Peſo, la differenza, che molto ſpeſſo è corſa tra la valuta de' Fiorini di una data denominazione, e la valuta de' Fiorini d' un' altra, ma grandemente l' eccede, converrà eſporne adeſſo il dettaglio, e rintraccciarne, per quanto è permeſſo, i veri motivi.

Valeva da principio il Fiorin d' oro ſoldi venti, che, come hò notato di ſopra, ſi rappreſentavano appunto da' venti Fiorini d' argento, che erano ſtati battuti qualche tempo innanzi in Firenze. Si aumentò è vero, molto preſto queſta valuta, come dimoſtra la Tavola; ma l' aumento ſeguì riſpetto alle monete d' argento, e quelle di baſſa lega ſolamente, ſenza ſeguire riſpetto a quella de' Fiorini d' oro tra loro variazione veruna, fin tanto che non furono ordinati i Fiorini, che il Sig. Dottor Giovanni Targioni per maggior comodo chiama del ſecondo Suggello, o Sigillo l' anno 1328 (1). Erano queſti, come Egli inſegna, della ſteſſa perfezione degli altri, ma di peſo più ſcelto, cioè col ſolo comporto di meno di un quarto di grano, o meno che *a Punto*, e non per altra ragione venivagli aggiunto queſta denominazione *di Suggello*, ſe non perchè riſcontrati, ſaggiati, e peſati con rito molto ſolenne dal pubblico Maeſtro del Saggio, erano chiuſi in borſe, o ſacchetti ſigillati con quella impronta, o Suggello, che veniva ordinato per Legge, e correvano ne' Mercati, come per eſempio ſi fa de' noſtri Gruppi, o Cartocci di Moneta bianca.

(1) *Nel d. Diſcorſo alla Società Colombaria.*

Non

Non è riuſcito al Sig. Dottor Targioni, alla di cui particolar diligenza, e ſtudio delle coſe noſtre, è tenuto il Pubblico della Storia del Fiorino di queſta denominazione, di accertare il principio di queſto trovato. Ci aſſicura per altro eſſere ſtato in uſo anche prima del Novembre 1321, e che dall' anno 1328 fino all' anno 1462. ſi trova per ſette volte almeno ordinato dal noſtro Comune. Sono oramai note univerſalmente, mercè di queſto elegante diſcorſo, le qualità, e l' uſo de' Fiorini di queſta denominazione. Alle notizie, che vi s' inſegnano, parmi dover ora ſoggiungere, che l' uſo di ſuggellare i Fiorini era in Firenze nel 1299, & avea l' incumbenza di farlo lo ſteſſo Ufiziale del Comune, a cui era confidata la cura di peſare i Fiorini d' oro, e ce lo dimoſtra lo Statuto dell' arte del Cambio dell' anno ſuddetto, facendoviſi eſpreſſamente menzione de' fiorini imborſati in pezzi di cuojo, e ſigillati col ſigillo *di Feo*, che è probabilmente lo ſteſſo Feo di Ser Jacopo Orefice, che il noſtro Sig. Targioni (1) riferiſce eſſer ſtato eletto nel 1298 per Peſatore de' Fiorini d' oro: Et ecco le parole di queſto Statuto al titolo *Quod Conſules inquirant contra falſatores ſigilli Floreni aurei*.

(a) *Pag.* 135.

„ Statutum, & ordinatum eſt, quod Conſules Campſorum, „ quorum officium initium habeat in Kalendis Januarii Anni Domi„ ni 1299 teneantur, & debeant inquirere ſecrete, & palam, quo „ melius potuerit, qui fuerint hii, & ſi fuerint campſores, qui com„ miſerunt dolum, & falſitatem in *ſigillo Floreni aurei*, quæ inven„ ta fuerunt falſata ſub ſigillo *Feji* offitialis pro dicto Communi Flo„ rentiæ ſuper pondere Floreni aurei de ſigillando florenos auri, „ *ſigillatos in petiis Corii ſub ſigillo dicti Feji*, & immittendo in i„ pſum Corium, & inter ipſum ſigillum florenos non juſti ponde„ ris, vel quomodolibet eſſet culpabilis in prædictis „.

Un' altra coſa pure parmi poter ſoggiungere, e riguarda l' uſo che ſi facea del Suggello in Lucca tal quale hò trovato deſcritto nel Codice manoſcritto di Giovanni di Bernardo di Antonio da Uzzano del 1442, di cui ſi farà ſpecial menzione nella terza parte. Dic' egli al Capitolo, dove parla della *Regola di cambiare le Mercanzie*:

„ Lucca ſi fae i pagamenti di lettere di Cambio di ogni parte „ di Fiorini di Suggello, e colla cera roſſa, e fannoviſi i pagamenti „ iſcritti in Banco, o chi pure gli voleſſe contanti, gli può ave„ re, e ſonvi parecchi ſuggegli, che ſi ſuggellano con diverſe cere: „ E prima ſi ſuggellano colla cera roſſa, e della detta cera deono „ peſare e Fiorini dei conii vi ſi mettono grani 70, e ſono meglio e „ roſſi uno per cento, e ne' detti Suggelli ſi mettono tutti e buoni „ Fiorini de Talia, ducati Papali, Unghari della Mannaja, che non

abbi-

„ abbino tara di oro essendo a detti pesi, e vi và più che tutti e „ Fiorini nuovi di Firenze, Ducati Veneziani. Fiorini di Genova „ vagliono meglio, che quelli della cera rossa 3 $\frac{1}{2}$ per 100, e sug- „ gellavisi con cera gialla, essendo gravi a peso Pisano i detti Conij „ nuovi, o nuovastri si suggellano con cera nera, e sono meglio „ 2 per 100, e suggellavisi gli scudi, e vogliono pesare danari tre, „ e grani sette, e vagliono più che Fiorini di Firenze 12 $\frac{1}{2}$ per „ cento, ed ogni ragione si paga secondo i Patti.

Il comodo del trasporto in tempi, ne' quali non erasi per anche molto esteso l' uso delle Lettere di cambio (1), e la sicurezza, che avevasi da chi doveva riceverne, che fossero di peso giustissimo, e di tutta la maggior perfezione, sono i soli motivi, in vista de' quali è credibile, che ne fosse cominciata, e seguita l' usanza, & in ciò solamente consisteva la differenza di questi Fiorini da tutti gli altri; differenza in vero alquanto valutabile, ma non capace di fargli meritare quel gran vantaggio, di cui trovasi esser giunti a godere nel 1461 quando vennero ordinati per l' ultima volta.

(1) Vedi Bielfeld *instit. polit. tom.* 1. *Chap.* 14. §. XI. *p.* 275.

CAPITOLO II.

Delle Denominazioni, che hanno goduto vantaggio, & in che somma l' abbiano goduto.

LE denominazioni, che hanno goduto per Legge qualche vantaggio, furono, per quanto abbia veduto I. *I Fiorini di Suggello*, II. *i Fiorini d' oro larghi*, III. *I Fiorini d' oro larghi in oro*.

Il primo vantaggio, o aumento, che godessero i primi, fù quello del 5. per 100, che nel 1328 volle la Legge, che si dovessero valutare i Fiorini di questa denominazione meglio degli altri, & altrettanto è verisimile, che si dovesse valutare il comodo, che il Pubblico poteva ritrarre da' requisiti, che avevano, cioè dall' esser leali, e di giustissimo peso, e dalla facilità di trasportargli con sicurezza. Nuovo vantaggio di 3 per 100 gli fù assegnato nel 1345, di 5 per 100 nel 1347, d' altri 5 per 100 nel 1402, di uno e $\frac{1}{4}$ dallo Statuto (2), di cui è incerta la data, di 4 per 100 nel 1442, e finalmente di 7 per 100 nel 1461, che fù poi l' ultimo, che essi godessero.

(2) *Lib.* 5. *Rubric.* 21.

Raccolti tutti questi vantaggi insieme, i Fiorini del 1461 ulti-

mo Suggello, vengono i Fiorini di queſta denominazione ad eſſer meglio 30 $\frac{1}{4}$ per 100 di quelli, che correvano per innanzi all' Anno 1328. Egli è da dubitarſi, che altri pure ne abbian goduti nel tempo intermedio agli anni ſuddetti; ma non vedendone fatta menzione dalle Leggi, non ſono in grado di darne un' accertata notizia.

Anni	Vantaggi
1328. - - - - - - - - - - - - - - - - - -	5. per 100.
1345. - - - - - - - - - - - - - - - - - -	3. per 100.
1347. - - - - - - - - - - - - - - - - - -	5. per 100.
1402. - - - - - - - - - - - - - - - - - -	5. per 100.
- -	1 $\frac{1}{4}$ per 100.
1442. - - - - - - - - - - - - - - - - - -	4. per 100.
1461. - - - - - - - - - - - - - - - - - -	7. per 100.
Tutti queſti ſommano - - - - - - - - - -	30 $\frac{1}{4}$ per 100.

Furon tolti per Legge del 30 Maggio 1464 al Fiorin di Suggello tutti queſti vantaggi, o perchè eſſendoſene imitato l' uſo da molte Città d' Italia (1), e commettendoviſi delle fraudi, foſſe venuto a ſcemar di credito, o perchè eſſendoſi già reſe comuni le Lettere di cambio, non faceſſe più nel traffico quel comodo, che prima arrecava. E quanto alle fraudi, che vi ſi commettevano, non è da tralaſciarſi di avvertire, che per evitarle, era ſtato provveduto, che ſi rivedeſſero, e ſi riſcontraſſero di quando in quando da' Miniſtri del pubblico Suggello i ſacchetti ſuggellati de' particolari, e ſe trà i Fiorini, che v' erano, ve ne trovavano de' rei, gli tagliavano, e ne eſigevano la pena, come ne fan prova alcune Partite, che ſi leggono in un libro di Creditori, e Debitori della ragione cantante in Jacopo, e Caroccio degli Alberti dal 1348 al 1356. *Fiorini due, che pagammo per Fiorini 42 d' oro, che ci furono tagliati quando ſi rivedde il Suggello per lo Comune*: & altrove: *lire cinque, e ſoldi due piccioli, che ne coſtarono di danno Fiorini quarantaquattro d' oro, che ci furon tagliati de' noſtri Suggelli, quando ſi rivedde il Saggio*.

(1) Targioni *d. diſcorſo alla Società Colombaria*.

Dopo di aver privato il Fiorin di Suggello di queſti vantaggi trasferì la ſuddetta Legge tutto il favore ſopra di quelli, che eran denominati *Fiorini d' oro larghi*, ordinandoſi che „ rimoſſo, e tolto „ via il prezzo del *Fiorin di Suggello*, tutti i debiti provenienti „ da Doti, Contratti, e Lettere di Cambio ſi pagaſſero *in Fiorini* „ *d' oro larghi* effettivi, con vantaggio di 20 per 100 ſopra que' „ di Suggello. (2)

(2) Vedi la Legge del 30. Maggio, e 12. Decemb. 1464.

Altro

Altro maggior favore venne fatto godere per Legge del 14 Ottobre 1501 al *Fiorin d' oro largo in oro*, essendosi allora dichiarato, che si valutasse un 19 per 100 meglio degli altri, talmente che giunsero a valere in virtù di tal Legge 39 per 100 più de' Fiorini di Suggello dell' anno 1461.

Or tornando al proposito, d' onde partimmo, dico che fintanto, che il vantaggio de' Fiorini di Suggello si contenne dentro i limiti di un 5 per cento, è facile a persuadersi, che ciò potesse procedere dal comodo, che facevano al Pubblico i buoni requisiti, che avevano. Ma quando si vede, che passati questi limiti si avanza al 30 e $\frac{1}{4}$ per cento non solamente sopra que' Fiorini d' oro, che correvano sciolti, ma sopra quelli ancora de' Suggelli antecedenti, come si disse esser seguito nel 1461, e che di poi altro maggior vantaggio, quello cioè di 39 per 100, si assegna *a' Fiorini d' oro largbi in oro*, bisogna pur credere, o che questi non avesser luogo nel baratto, o nel pagamento de' Fiorini effettivi, che seguiva dopo la legge prescrivente l' aumento, o che non fosse reale, ma immaginario, o che dipendesse da altre cagioni, & avesse un' altro significato. Et in fatti, parlando del Fiorin di Suggello, se questo vantaggio non dipendeva, che dalla sola differenza, che v' era dal correre sciolti all' esser racchiusi in gruppi, e sacchetti di cuojo sigillati, chi mai per salvarsi dal grave scapito, che v' era in barattando, o pagando gli uni per gli altri, sarebbe stato sì poco avveduto da non farsegli suggellare, o di sciorgli, quando fossero stati suggellati quelli, che avea, dopo che furono spogliati di tutto il favore i Fiorini di Suggello, e venne trasferito sugli altri?

In tale stato di cose inclinerei più tosto a credere, che tutti questi gran vantaggi avesser solamente luogo nel pagare, o risquotere in un dato tempo, & in Fiorini di una data denominazione i debiti, e crediti contratti antecedentemente in Fiorini di un' altra, e quando il numero delle lire, per cui correvano quelli, che si pagavano, fosse stato maggiore di quello, che per leggi anteriori erano valutati i Fiorini già convenuti nel Contratto: E questi si è, secondo me, il vero, e genuino significato di tutti gli aumenti, e vantaggi, de' quali parlano le Leggi suddette.

CAPITOLO III.

Delle Ragioni, che ſi hanno per credere, che queſti vantaggi non aveſſer luogo fuori de' caſi ſopra eſpreſſi.

DA' motivi eſpreſſi nelle Leggi, che ordinano queſti vantaggi, nel tempo iſteſſo, che reſterà, per quanto mi pare, aſſai chiaramente confermato queſto mio ſentimento, ſi deluciderà ancora l' aſtruſo ſignificato, & il vero effetto di ſimile miſterioſa operazione. Nel Proemio della Legge del 30 Maggio 1464, per cui ſi aboliſce ogni corſo, e vantaggio al Fiorino di Suggello, ſi eſpone il torto fatto alla reputazione della Città dalla frequenza de' pagamenti, che vi ſi facevano in ſpecie d' argento, e non più in oro, come ſeguiva una volta; & a fine di ricuperare il Credito, che avevano giuſtamente goduto i Maggiori per lungo tempo, per non aver coſtumato ne' pagamenti importanti altra moneta, che quella d'oro, ſi ſopprime il pregio de' Fiorini d' oro di Suggello, che fino allora ſi erano valutati a groſſi lire 4. 6. 8 per ciaſcheduno, e vuolſi, che tutti i pagamenti più importanti non ſi facciano d' altra guiſa, che in Fiorini d' oro larghi, con vantaggio di 20 per 100.

Che non ſeguiſſero in oro, ma in moneta bianca i pagamenti de' debiti eſpreſſi, o convenuti in Fiorini di Suggello, abbenchè godeſſero una volta vantaggio, ſi denota pure dalla Legge del 1471, dove ſi ordina „ *che i Fiorini di Suggello in Moneta bianca, e nera* „ *non abbiano pregio fermo, nè a groſſoni, nè a quattrini, ma va-* „ *gliano quello e quanto ſarà la ſua comune valuta dì per dì, e ſe-* „ *condo ſaranno alla Camera, & all' Arte del Cambio.*

Altra egualmente chiara riprova ne ſomminiſtra la Legge del 1460 dichiarando, che „ *Veduta una Legge del* 1452 *che provede,* „ *che in qualunque pagamento ſi aveſſe a fare, ſi poteſſe pagare, e* „ *così foſſe accettato per ogni Fiorino di Suggello lire* 4 *e Soldi* 5 *della* „ *detta moneta di groſſi, d' Ariento, per la qual coſa è ſeguito, che* „ *i groſſi ſono ſcemati tanto di peſo, che i Fiorini larghi per raggua-* „ *glio di quelli, dove ſolevano eſſere meglio communemente da Fiorini* „ *dieci in dodici per centenajo, che i Fiorini di Suggello, ſono iti a* „ *Fiorini* 22 *per centinajo.*

Dalle ſopra notate eſpreſſioni, e ſpecialmente da quelle dell' ultima di queſte Leggi, ſi deduce per neceſſaria conſeguenza I, che nel tempo medeſimo, che i Fiorini di Suggello godevano que' vantaggi,

taggi, che le Leggi antecedenti gli aveano accordato, ſe ne pagava la valuta non in Fiorini effettivi d'oro, ma bensì in moneta d'argento; II, che oltre al vantaggio, che ſi godeva in virtù della Legge da' Fiorini ſuddetti, un' altro vantaggio ſi faceva godere dal Pubblico a' Fiorini d'oro effettivi, allorchè ſeguivano i pagamenti in moneta di queſta ſorte; III, che la cagione vera di queſti vantaggi era il peggioramento delle ſpecie d'Argento, dall'aggregato delle quali ſi formavano le lire, nelle quali era eſpreſſa la valuta del Fiorino d'oro.

Altri non meno chiari riſcontri di fatto concorrerebbero a confermare la verità di queſto mio ſentimento, quali troppo lunga coſa ſarebbe di riferire; mi riſtringo perciò ſolamente a notare poche particolarità, che sù tal propoſito mi ſi ſono offerte nell'eſaminare i Libri della ragione cantante in Firenze di Jacopo, e Caroccio degli Alberti, verſo la metà del Secolo XIV, dalli quali ſi dimoſtra, che i Fiorini fuor di Suggello nel tempo ancora del maggior favore di queſto trovato, valevano alcuna coſa meglio di quelli, che erano ſuggellati, & eccone alcune Partite, che riguardano l'anno 1348. *Al Cardinal d'Ombrino Legato per la Chieſa in Italia Fiorini* 1500 *d'ordine di Vignone, in ſomma di Fiorini* 1537 $\frac{1}{2}$ *al peſo di Camera, a ragione di* 2 $\frac{1}{2}$ *per* 100 *meglio in Firenze, che in Vignone, quali coſtarono in Firenze a trovargli, meglio che Fiorini di Suggello Fiorini* 13 $\frac{1}{3}$ *d'oro, furono* 1200 *nuovi di Zecca, e ducati* 300 *d'oro al peſo di mezzo quarto di grano meno. I detti Fiorini* 1200 *nuovi coſtarono di cambio comprati da Franceſco di Caccino Fiorini* 13 *in tutto, e ſopra detti Fiorini* 300 *coſtorono di cambio comperati da Sandro di Cherichino ſoldi* 30 *piccioli, e per ſenſeria Soldi* 15.

In un'altra partita del 1351 a carte 341 diceſi -- *Fiorini* 15 *d'oro fuor di Suggello coſtorono di vantaggio danari* 7 *l'uno, che di Suggello.* Et a carte 368 dell'anno 1353 -- *Fiorini* 18 *fuor di Suggello coſtorono ſoldi* 12 *di Cambio.*

In un Libretto ſtampato in Firenze a petizione di Ser Piero da Peſcia, che debbe eſſere verſo l'anno 1450, intitolato -- *Di tutti i coſtumi, Cambi, Monete, Peſi, e miſure, e uſanze di lettere di Cambio, e termini di dette lettere, che ne' Paeſi ſi coſtuma in diverſe Terre Cap.* I, diceſi, *che in Firenze vendeſi a Fiorino largo d'oro in oro, ovvero a Fiorin largo, che ſon peggio, che d'oro in oro Fiorini* 4 *per cento, o circa, ovvero a lire, e quando altri vende a lire, ſi hà il Fiorin largo per ſoldi* 2 *più, che non ſi cambia, e tanto ſi mette a lire.*

Da

Da tutto ciò ſi moſtra evidentemente, che queſto vantaggio non era reale, & effettivo nel vendere, e nel comprare, & a mercanzìa, ma bensì nel pagamento de' debiti, mentre in mercanzìa non facevaſi godere al Fiorino d'una denominazione ſopra quello d'un'altro, ſe non quel vantaggio, che meritava il maggior peſo dell'uno, o dell'altro.

CAPITOLO IV.

Del vero ſignificato di queſti Vantaggi.

ECco dunque avveratoſi in tutto il già concepito ſoſpetto, & ecco provato, che queſti vantaggi avevano in fatti un ſignificato molto diverſo da quello, che facevan credere in apparenza. L'unico, e vero ſcopo, che avevano i noſtri nell'ordinargli, era quello di ſecondare per mezzo loro gli aumenti della valuta, che il Fiorin d'oro andava comunemente acquiſtando per le deteriorazioni, che ſeguivano nelle altre Monete, e di fiſſare il numero delle lire, a cui dovea eſſer ricevuto univerſalmente. Poichè peggiorandoſi, come vedremo, la Moneta Bianca, e la Nera, e creſcendo perciò, come era naturale, alla Piazza la valuta, o per meglio dire, il numero delle lire eſprimente il pregio del Fiorin d'oro, è molto veriſimile, che il Governo per arreſtarne i progreſſi nell'avvenire, & autorizzare nel tempo ſteſſo quelli, che eran ſeguiti per il paſſato, dichiaraſſe i vantaggi, che dovea godere, dentro que' limiti però, che lo ſtato delle altre monete aveſſe giuſtamente preſcritti.

Con avvantaggiare in queſta guiſa i Fiorini di una data denominazione, ſopra quelli di un'altra, venivano i noſtri a conſeguire in ſoſtanza lo ſteſſo intento, ſenza indicarne la vera cauſa, cioè il peggioramento delle ſpecie di Argento, e di Rame, & a far sì, che il numero delle lire contenute in quel tal maggior numero di Fiorini della vecchia denominazione, che dovea pagarſene per ogni cento della nuova, ſi agguagliaſſe a quello, al quale queſti ultimi correvano nella Piazza. Quando per eſempio il Fiorino di Suggello foſſe ſtato valutato per Legge a lire 5 di groſſi, o di piccioli, & il Fiorin d'oro largo effettivo per uſo comune della Piazza, foſſe giunto alle lire ſei, con far godere a queſt'ultimo un vantaggio di venti per 100, veniva ad ordinare, e conſeguire lo ſteſſo fine, che ſe aveſſe ordinato, che gli uni valeſſero un quinto più

degli

degli altri, perchè tale appunto era la differenza, che vi correva. Il fatto ſteſſo, che ſeguì dopo la Legge del 1464, ſpiegherà meglio il mio ſentimento.

I Fiorini 120 di Suggello, che valevano 100 Fiorini d'oro larghi a lire 4. 8. 4 l'uno, facevano la ſomma di lire 530. - - Or dovendo 100 Fiorini d'oro larghi equivalere a queſta tal ſomma, ne viene lire 5. 6 -- per ciaſcheduno, e tale fù in fatti la valuta, che ebbero.

Ricorre lo ſteſſo riſpetto a' Fiorini larghi d'oro in oro del 1501, cento de' quali dovendo, ſecondo la Legge, valere 119 Fiorini larghi di groſſi, che a lire 5. 11. 4 l'uno, valuta aſſegnatali per detta Legge facevano lire 660, venivano a valere lire 6. 12 -- per ciaſcheduno, che fù appunto il corſo che ebbero (1).

(1) Vedanſi queſte valute nella Tavola.

CAPITOLO V.

Della Giuſtizia di queſto contegno.

NON contenevaſi, come ognun vede, in queſta operazione pregiudizio veruno, & era pienamente conforme alle regole di un giuſto, e prudente governo, qual'ora ſi conſideri relativamente a' caſi avvenire. Ma non merita queſto concetto qualora ſi conſideri riſpetto alle conſeguenze, che ne venivano, atteſa la neceſſaria influenza, che aveva ſopra tutti i Contratti, e le obbligazioni del tempo innanzi; poichè quanto a queſte, contiene ella tutti i difetti, e tutte l'eccezioni, che giuſtamente ſi oppongono contro le aumentazioni della moneta. Queſti finalmente eraſi il vero ſignificato, e la ſoſtanza di un tal provvedimento, con tutto che i termini delle Leggi indicaſſero motivi in apparenza molto diverſi. Il Creditore di 100 Fiorini di Suggello, dovutigli in vigore di Contratto formato innanzi alla Legge del 1464, quando correvano a lire 4. 8. 4 l'uno, dovea eſſer contento di ottanta Fiorini d'oro larghi, che il ſuo debitore gli aveſſe pagati dopo la Legge ſuddetta, non per altra ragione, ſe non perchè queſti ottanta ultimi contenevano in virtù della Legge, quello ſteſſo numero di lire, che importavano i cento Fiorini di Suggello convenuti nel tempo del Contratto, e dell'obbligazione. Ciò che ſi dice riſpetto a' Fiorini di Suggello, hà luogo riſpetto a quelli di qualunque altra denominazione; & il torto, che ne ſoffrivano i Creditori, è sì manifeſto, che non vi è biſogno di altre prove per dimoſtrarlo. E quindi ſi

era,

era, che molti più avveduti & ammaestrati dall' esperienza, o convenivano di dover risquotere il loro credito in quel numero, e denominazione di Fiorini d' oro, che avevano sborsata al lor debitore, ovvero determinavano il preciso numero delle lire, al quale intendevano, che gli fossero valutati i Fiorini, allorchè fosser per essergli restituiti, o pagati.

E questi cred' io essere stato, oltre agli altri, il motivo della varietà, che s' incontra in alcuni tempi circa la valutazione de' Fiorini d' oro, e mi si porge occasione di riflettervi, dal veder per esempio in un ristretto di Cassa del Monte Comune dell' anno 1508, che in un medesimo giorno si vedono valutati i Fiorini di una sola, e medesima denominazione, ora a lire *6*. 12 --, ora a lire *6*. 18 -- ora a lire 7 ---, & ora a lire 7. 2 --, in conferma di che basteranno pochi esempi, che hò estratti da detto Libro.

Alla pagina *9*. *6* Ottobre 1508. „ A spese straordinarie, e per „ loro a Niccolò di M. Bernardo Machiavelli Cancelliere de' no- „ stri Signori, stato più fà per ordine del Magnifico Ufizio de' „ Dieci, Mandatario della nostra Repubblica nella Magna con sa- „ lario di lire dieci piccioli il dì, detrattone lire 2. 4. 11 „ piccioli, gli tocca il giorno di salario ordinario, che restano „ netti lire 7. 15 -- piccioli lire 1419, dan. 3 per suo salario a detta „ ragione di giorni 183 incominciati a dì 18 Decembre prossimo pas- „ sato che partì di Firenze, e finiti per tutto il dì 16 Giugno pros- „ simo passato, che a lire 7 per Fiorino torna in Firenze Fiorini &c.

„ A spese dette, e per loro a detto Niccolò Fiorini 80 d' oro, „ e soldi 10 d' oro larghi in oro, per tanti hà deliberato il detto „ *Ufficio* de' *Dieci* se gli paghino sotto dì *6* Luglio prossimo passato, „ per essere andato con un Cavallaro, andando in detta gita in „ Posta per di quì a Gabella, che sono Poste 37 Fiorini 43. 10 -- „ d' oro larghi in oro, e Fiorini 17 in oro &c. Per tanti hà spesi „ in Cavalli da Gabella in là e Fiorini 20 in oro per tanti ha spesi „ da Gabella fino a Spruch.

A pag. 42. „ Conte Lodovico del Conte Niccolò Orsino da „ Pitigliano nostro Condottiere dee dare a *26* Agosto 1508 Fiorini „ 10 larghi d' oro in oro, e lire 1 piccioli a lire *6*. 18 per Fio- „ rino.

A pag. 53. „ Sig. Luca del Sig. Pandolfo Savello nostro Con- „ dottiere Fiorini 503 larghi d' oro in oro a lire *6*. 18 per Fiorino.

A pag. 56. „ A Niccolò Capponi Commissario generale a Ca- „ scina Fiorini 142 larghi d' oro in oro a lire *6*. 18 piccioli per „ Fiorino.

A pag. 82. „ Lodovico Chriſtianiſſimo Rè di Francia dee dare „ Fiorini 3419 larghi d' oro in oro, e lire 5. 9. 1 piccioli, ſon per „ valuta di Δ 3700 d' oro di Rè, ſe gli ſono fatti pagare a Lione „ in Fiera di Reſurrezione per ordine de' Noſtri Signori da Tom- „ maſo Guadagni, e Compagni di Lione a lire 6. 18 -- per Fio- „ rino (1).

„ A 18 Settembre 1508 alla Chriſtianiſſima Margherita di Lo- „ dovico Rè di Francia Fiorini 3419 lire 5. 19. 1 piccioli per va- „ luta di Δ 3700 di Rè, i quali ſe gli pagano per rogo di uno „ Stanziamento di Δ 13700 d' oro di Rè ſecondo gli ordini ſotto „ dì 25 Agoſto 1507 per reſto di Δ 12000 di Rè ſaremmo tenuti „ pagarli a lire 6. 18 per Fiorino.

(1) Veggaſi ſopra di ciò Giannotti *Repubblica Fiorentina pag.* 216.

CAPITOLO VI.

Delle opinioni de' Giureconſulti, che davano motivo a queſta ſorte di compenſi, che ſi adopravano per aummentar la valuta della Moneta.

E' Stata una volta adottata, e ciò, che è peggio, anche in pratica eſeguita, la Maſſima, che la *valuta della Moneta dipendeſſe non dalla quantità del Metallo, di cui era formata, ma dal numero delle frazioni, nelle quali reſta diviſa, dimodoche quanto ſi è queſti maggiore, altrettanto maggiore ſia la ſua valuta.*

Funeſtiſſime ſono ſtate le conſeguenze, che ella hà portate; ma la luſinga dell' utile, che in apparenza promette, il credito delle Perſone, che l' inſegnavano, e le folte tenebre, colle quali s' ingegnavano d' ingombrare l' arte della Zecca coloro, che l' eſercitavano, ſono ſtate ſempre d' inſuperabile oſtacolo, a chi avea cognizioni, e coraggio da dimoſtrare la falſità, e l' ingiuſtizia della Maſſima per impedirle, & apporvi l' opportuno riparo. Pochi furono una volta gli Stati, che aveſſero dal Cielo la ſorte di eſſer preſervati da queſto flagello. La maggior parte de' Governi or con diminuire il peſo; or con peggiorare la lega delle loro Monete, & ora con mantenere l'uno, e l' altra, ne aumentarono la valuta, non ſenza qualche loro profitto a principio, che fù però accompagnato ſempre dalla rovina de' Particolari, e del Commercio, quale ſi convertì preſto in pregiudizio de' Governi medeſimi. Crederono, o ſtudiaronſi di far credere, che un maggior numero di parti, benchè più piccole, della moneta, poteſſe produrre il me-

desimo effetto, che un maggior numero delle medesime quantunque più grandi; cioè, che un maggior numero di danari, di soldi, e di lire, che erano le parti aliquote del Fiorino, del Ducato, dello Scudo, o di altre specie, di peso, e di bontà inferiori a quelle di prima, potesse equivalere allo stesso maggior numero di danari, di soldi, e di lire di prima, che erano migliori delle altre, o di bontà, o di peso, o nell' uno, e nell' altro; ovvero, che lo stesso numero di danari, di soldi, e di lire in tutto, e per tutto uniformi a quelle di prima, dovesse avere un maggiore effetto, che un numero maggiore delle medesime. Divina invenzione invero sarebbe questa, & altrettanto prodigiosa, e benefica, quanto sarebbe il fare in guisa, che un numero di pani della stessa qualità più piccoli, e più leggieri, satollassero la fame del Popolo, quanto lo stesso numero di più grandi, e più pesi. Ma per nostra disavventura non v' è stato peranche, chi abbia veduto corrispondere gli effetti all' espettativa di questo segreto.

Comparvero, è vero, abbenchè tardi, al Mondo Uomini di talento superiore, che spogliatisi de' pregiudizj comuni, rotto il velo dell' impostura, e penetrato l' arcano, manifestarono a tutti l' inganno, & i danni, che arrecava tal Massima. E la Città nostra può darsi il vanto di non essere stata delle ultime ad ottenere dal Cielo un tal benefizio, avendovi un suo degno Cittadino Bernardo Davanzati, fin dal principio del Secolo XVI, pubblicato un ragionamento (1), dove con argomenti assai convincenti, ne dimostra gli errori, e le pessime consequenze. Ma troppo profonde erano le radici, che avea gettate, e troppo forti le lusinghe de' vantaggi, che prometteva, perchè questi primi sforzi bastassero a svellierla dalla mente degli uomini. Sorse finalmente in fortunato clima l' insigne Filosofo Giovanni Locke, e sul principio del Secol corrente richiesto dal suo Governo, afflitto allora da qualche disordine nella moneta, del suo sentimento, pubblicò i suoi ragionamenti sopra questa materia, dalla forza de' quali non solo la Nazione, ma l' Europa tutta, par che rimanga ormai pienamente convinta, e disingannata. Fù abbracciato allora in Inghilterra il di lui parere, altri dopo di esso ne hanno dimostrata la giustizia, aggiungendovi nuove ragioni, e nuovi esempj de' pregiudizj, che arreca il sentimento contrario (2); ond' è, che sia stata per tanti mezzi screditata la Massima, che non fia più d' uopo in oggi di confutarla. Molto meno convienssi farlo in questo luogo, dove solamente si tratta di far vedere, che tal Massima fù appunto la causa degli aumenti della valuta, e di credere, che la giustizia medesima comportasse di far godere a' Fiorini d' oro di alcuni tempi, e denominazioni un nota-

(1) *Sopra la moneta.*

(2) Du Tot *Reflexions Politiques sur les Finances*; il Conte Carli *delle Zecche tom. 2. Differt. VI. cap. VI.*

notabil vantaggio ſopra degli altri, e troppo ſi ſtancherebbe in ciò la pazienza de' Lettori, che poſſono eſſerne già pienamente convinti dopo tante Opere, che ſono ſtate pubblicate ſu queſto punto, e dopo la traduzione ſtampata in Firenze pochi anni ſono *De' ragionamenti di Giovanni Locke*, dove chi gli traduſſe, tanto nelle note, quanto nel Saggio aggiuntovi, raccolſe tutti i più rilevanti argomenti, che ſiano ſtati formati dagli Autori più celebri, che dopo il Filoſofo Ingleſe hanno trattato queſta materia (1).

(1) *Ragionamenti ſulla moneta, l' intereſſe del danaro, le Finanze, & il Commercio tradotti dall' Ingleſe, ſtampati in Firenze l' anno 1751.*

CAPITOLO VII.

Delle opinioni di alcuni, che crederono, che queſta Maſſima ſia tratta da' principj della Giuriſprudenza Romana.

CRedè l' Autore del Saggio, da eſſo aggiunto alla traduzione ſuddetta (2) di aver ritrovato la ſorgente di queſta Maſſima ne' principj della Romana Giuriſprudenza, dettati da' ſeguaci della ſcuola Peripatetica, e compatibili forſe col ſiſtema ſeguito da quel Governo, riſpetto al Commercio, & alle Finanze, ma direttamente però contrario a quelli, che ſi ſieguono preſentemente. Un Perſonaggio onorabiliſſimo, inſigne non meno per la ſua dottrina, che per il poſto diſtinto, che occupa, giudicando, che aſſai differenti da quelli de' Giureconſulti Romani foſſero i ſentimenti de' Dottori, che hanno preteſo d' interpetrargli, e che ingiuſtamente ſi attribuiſca a' primi un' opinione, che onninamente era ſtata concepita dagli altri, preſe a dimoſtrare con quella forza, che è propria della ſua penna, che il Giureconſulto Paolo tanto nella celebre *Legge prima del Digeſto de contrahenda emptione*, quanto altrove, e tutti gli altri Giureconſulti Romani, lungi dal ſoſtenere il prezzo arbitrario della moneta, avevano inſegnato, che la ſua valuta da altro non poteva dipendere, che dalla quantità del metallo, che la formava (3). Laſciando io, a chi legge, la piena libertà di ſcerre trà queſte due, quell' opinione, che gli parrà la migliore, concluderò con dire, che o foſſero i Giureconſulti Romani, che l' inſegnaſſero, o ſiano ſtati gl' Interpreti loro, che impropriamente glie l' abbiano attribuita, la verità ſi è, che è ſtato ſoſtenuto dalla maggior parte de' Dottori un tal ſentimento, & inſinuato da loro per una Maſſima di giuſtizia, e che come tale, è ſtata una volta riguardata, & abbracciata da alcuni Governi, nelle Leggi, che han promulgate ſopra queſta materia, adottata, e ſeguita in pratica da' Tribunali; & eccone una prova ſpeciale in una delle noſtre Leggi, che è del 19

(2) Il Sig. Gian-Franceſco Pagnini del Ventura.

(3) *Oſſervazioni ſopra il prezzo legale della Moneta e le difficoltà di preſinirlo.*

Agoſto 1345. „ Hoc addito, & intellecto in principio, medio, & „ fine præſentis proviſionis, quod omnibus, & ſingulis, qui eorum „ mercantias a ſex menſibus citra vendiderunt ad Florenos parvu- „ los, debeat ſatisfieri ab iis, a quibus occaſione dictæ venditionis „ currentis in ea æſtimatione, & valuta dictæ monetæ, in qua „ erat Florenus auri, tempore venditionis prædictæ &c. &c.

Da queſta Maſſima appunto procedevano i vantaggi, de' quali ſi tratta, frequentemente ordinati a favore de' Fiorini d' oro di una denominazione riſpetto a quelli di un' altra; mentre ſebbene eſteriormente non dimoſtraſſero, che una certa predilezione di un genere di Fiorini, ſenza verun riguardo alla valuta delle altre ſpecie, a' debiti, & alle convenzioni ſeguite, in ſoſtanza poi aumentavano la valuta delle prime, & autorizzavano i Debitori a ſoddisfare con una minor quantità d' Oro, e d' Argento a quelle obbligazioni, e promeſſe, che ne ſarebbero importate una quantità ſuperiore.

CAPITOLO VIII.

Dell' apparente guadagno, che ſi ritraeva da queſta ſorte di Operazioni.

NON era però privo di qualche vantaggioſo fine a favore del Comune queſto ſpecioſo metodo di aumentar la valuta della Moneta. Prevedeva ben' Egli le fatali conſeguenze, che era per avere col tratto del tempo, riſpetto alle pubbliche rendite, quello che veniva comunemente praticato dagli altri, cioè di ordinare direttamente l' aumento della valuta di qualche ſpecie, e ſapeva beniſſimo, che lo ſcapito era dopo non molto tempo di gran lunga maggiore dell' utile, che a principio vi ſi faceva.

(1) Ved. ſopra Parte I. Sezione II.
(2) Ved. la Tavola.

Aveva prima del 1345 Fiorini 300 mila d' entrata (1), quali a lire 3. l' uno di groſſi, che tanto valevano allora (2) importavano la Somma di lire 900 mila. Se uniformandoſi al metodo uſato comunemente aveſſe nel 1375 per eſempio, aumentata direttamente la valuta del Fiorin d' oro, e più toſto non ſi foſſe valſo del compenſo di ordinare qualche vantaggio a favore de' Fiorini del quarto Suggello allora correnti, ſiccome la loro valuta era allora non più di lire 3, come prima, ma di lire 3. 10, per far la ſuddetta Somma di lire 900 mila, in vece de' trecento mila Fiorini, ſarebbero baſtati 258 mila, e tanti, e non più ne avrebbe riſcoſſi la Caſſa, & a fronte dell' utile, che ne aveſſe potuto ricavare a principio

pio per una ſol volta, avrebbe perduto per ſempre la conſiderabil Somma di Fiorini 42 mila l' anno. Ma poichè uſando in ciò un diverſo particolar metodo, ordinava il vantaggio a favore de' Fiorini di quella denominazione, che di mano in mano correva, veniva a preſervare la Caſſa da ſimili pregiudizj; perchè tenendo tutti i ſuoi conti a Fiorini d' oro, o gli riſquoteva effettivi nell' intiera Somma, o ne eſigeva l' importare in tante lire, quante ne valevano i ſuddetti Fiorini 300 mila. Nel primo caſo chi era debitore al Comune di 100 Fiorini d' oro, era tenuto pagar tutta l' intiera Somma in tali ſpecie d' oro effettive, e nell' altro veniva obbligato a pagar tante lire, quante nell' atto del pagamento ve ne volevano per far la valuta de' 100 Fiorini di qualunque denominazione, che e' foſſero.

Dall' altro canto, ſiccome pagava le provviſioni, i ſtipendj, e gli obblighi, che aveva il Comune, o in Fiorini effettivi, o in altra moneta alla ragione, e valuta, che i Fiorini avevano al tempo della convenzione; quindi era, che non ſolo non ſoffriſſe ſcapito di ſorte veruna, ma che anzi ne ricavaſſe qualche non leggiero profitto.

Vedutoſi adunque, che i vantaggi aſſegnati dalla Legge a favore de' Fiorini di certe denominazioni ſopra degli altri, procedevano dall' avere in ciò ſeguito la Maſſima, che la valuta della moneta dipendeſſe dal numero delle frazioni, cioè dalle lire, ſoldi, e danari, ne' quali era diviſa, e non dalla qualità, e quantità del Metallo, colla quale ſi forma; E poichè queſte lire, ſoldi, e danari venivan rappreſentati dall' aggregato di diverſe ſpecie tanto di moneta bianca, che di moneta nera, o Eroſa, che ne' reſpettivi tempi ſono ſtate battute dalla Zecca di Firenze, convien paſſare adeſſo all' eſame delle variazioni, & aumenti ſeguiti nelle medeſime, eſſendo ſtati queſti uno de' principali motivi de' vantaggi, che riſpetto ad eſſe hà goduto il Fiorin d' oro in Firenze.

SE-

SEZIONE III.

CAPITOLO I.

Delle Specie di Moneta d' Argento che ſi batterono nella Zecca di Firenze.

LE Tavole anneſſe alla fine di queſta ſeconda Parte, ſon deſtinate all' unico oggetto di notare le variazioni, che nella miglior forma, che mi ſia ſtato permeſſo, hò ſaputo rintracciare eſſer ſeguite nel peſo, lega, o bontà delle ſpecie d' argento, e di rame, che ſi ſon battute in Firenze, e le loro reſpettive valute. Impreſa molto pericoloſa ſarebbe l' impegnarſi a ſoſtenere, che il Fiorin d' oro, in ciaſcun' Anno da me notato, aveſſe avuto univerſalmente, & in tutti i caſi particolari, riſpetto alle ſpecie d' argento, quella preciſa valuta, che ſecondo le leggi, e le altre memorie, che hò veduto, gli è ſtata da me aſſegnata, e non un' altra maggiore, o minore di quella; E molto più pericoloſa ſarebbe per me, di forze, e di talento tanto inferiore a que' degni Soggetti, che l' hanno tentata, e ſulla ſcorta de' quali hò compilato le ſuddette Tavole. L' uſo, a cui debbon ſervire, altro non è, che quello di ſcoprir la cauſa degli aumenti ſeguiti nella valuta del Fiorin d' oro; or ſiccome queſt' uſo non eſige, che non tanto la valuta, quanto ancora il peſo delle ſpecie, foſſe fino all' ultimo ſcrupolo preciſamente quello da me notato, così ſarebbe ſtata per un tal fine, ſuperflua ogni maggiore eſattezza. L' incoſtanza della Piazza, e la differenza, che paſſava tra la valuta della moneta nera, e la bianca, e varie altre circoſtanze ancora, erano ſpeſſe volte cagione, che ſi trovaſſe notata una valuta da taluno, diverſa da quella, che ſi trova notata da altri.

Pur troppo ne hò fatta l' eſperienza nel corſo di queſto lavoro. La valuta del Fiorin d' oro, e delle Monete d' argento eſpreſſa in moneta bianca, o in moneta nera, ſenza avvertirlo, è la cagione infra le altre, come io diceva, d' imbatterſi ſpeſſo in ſimili contradizioni. L' hò io avvertito, per quanto hò ſaputo; ma nel tempo ſteſſo, che hò procurato di ſcanſar queſto errore, non hò potuto ſalvarmi di non eſſere in tutto, e per tutto uniforme al giudizio di quelli, de' quali nelle ſuddette Tavole mi ſon fatto gloria di valermi per guida, & a' quali è tenuto il Pubblico di tutto quel vantaggio, che ne ricava.

Mi

Mi proteſto per altro, che ogni qualvolta vengo a deviare dal giudizio loro, lo faccio ſempre ſul fondamento degli Atti, e Memorie pubbliche, e degli Storici, che hò conſultati. Tenuto, come io mi trovava a queſti Scrittori, de' lumi importanti, che mi hanno ſomminiſtrato, era in preciſo dovere di pagar loro queſto tributo di gratitudine, e di riſpetto. Ora venghiamo al noſtro propoſito.

Ebbero i Noſtri, come già ſi diſſe, prima del 1252 il Fiorino d'argento, e queſta è la ſpecie, la quale, battuto che fù il Fiorin d'oro, ſecondo la proporzione dell' 1 al 10 e $\frac{3}{4}$ in circa ne' 72 grani d'oro, e 770 in circa d' argento, equivaleva appunto alla ſua venteſima parte. Era, conforme pretendono (1), d'argento il più purgato, che far ſi poteſſe, del peſo in circa a grani 38 $\frac{1}{2}$, di mole, e figura aſſai conſimile al Fiorin d'oro (2). Sembra inveriſimile per le ragioni allegate di ſopra, che non aveſſero nel tempo medeſimo Moneta nera, o di rame meſcolato con altro metallo. Alcun tempo dopo che fù battuto il Fiorin d'oro, queſte ſpecie d'argento furono denominate Groſſi, o ſoldi groſſi, di poi Guelfi &c. &c. nell' eſtrinſeco niente diverſi da' primi, ma alquanto differenti intrinſecamente, cioè nella bontà, e nel peſo, mentre in vece di quella perfetta purità, di cui ſupponeſi eſſere ſtati una volta, furono a lega d'once 11, e danari 18, 17, 15 d'argento con danari nove di rame, di poi a quella di once 11 e mezzo d' argento, & il reſto di rame, & a queſta bontà ſi è battuta ſempre la moneta d'argento in Firenze, fin dopo, che fù riaperta la Zecca di Piſa, cioè l'anno 1597, ſenza la minima interruzione, e le molte variazioni, che vi ſi trovano in queſte ſpecie, ſon ſeguite tutte riſpetto al Peſo.

(1) Borghini *Diſcorſo ſopra la moneta Fiorentina.*

(2) S. E. il Sig. Preſidente Neri *Oſſervazioni ſul prezzo legale della moneta*; & il Sig. Conte Carli nel luogo ſopracitato.

CAPITOLO II.

Del motivo, che hà dato alle variazioni ſeguite nella valuta del Fiorin d'oro, e delle ſpecie d' Argento l' uſo introdotto ne' conti della lira, ſoldi, e danari.

SUbito che alterarono i Noſtri la primiera bontà del Fiorino d' Argento, furono anche cagione, e forſe ſenza avvertirlo, che queſta ſpecie non poteſſe più equivalere, come innanzi, alla venteſima parte del Fiorin d'oro; onde abbiſognando per trovarne la ſua giuſta equivalenza, creſcerne il numero, accadde, che de' venti

pezzi

pezzi d' argento, che una volta baſtavano, ve ne voleſſero trenta, di poi a poco a poco fino in 40, dove ſi giunſe appunto nel 1296. E dovendoſene di poi creſcer ben ſpeſſo il numero, perchè ne venne diminuito anche il peſo, ſi giunſe finalmente al ſegno tale, che per maggior facilità del conteggio, e forſe per naſconderne la vera cauſa, ſi cominciò ad introdurre l' uſo di una nuova frazione, o cifra, eſprimente una nuova diviſione del Fiorin d' oro, e queſta fù la *Lira*, nome altre volte uſato nella moneta fin del tempo dell' Imperator Carlo Magno (1), ma giammai coſtumato prima d' allora per una frazione del Fiorin d' oro. Era bensì in uſo in Firenze nel principio del Secolo duodecimo, mentre ſappiamo, che i Fiorentini comprarono nell' anno 1109 Monte Murlo da' Conti Guidi per lire 5000 *di Fiorentini piccioli*, che valevano 5000 Fiorini d' oro (2). Ne abbiamo ſimilmente memoria nell' anno 1241 in un Libro di matricole dell' Arte de' Mercatanti di quel tempo, e valeva allora ſoldi 100; ma non era mai ſtata praticata dalla Zecca prima del Secolo XIV (3). Ve ne fù dunque allora adottato l' uſo, e queſta voce, che originariamente ſerviva ad eſprimere una data quantità di peſo, aſſieme con i ſoldi, e danari (4), ſervì di poi ad eſprimere una frazione del Fiorin d' oro, mai per altro preſſo di noi reale, e palpabile fino al Principato di Coſimo I, il quale nell' anno 1534 fece battere una moneta d' argento con queſto nome (5).

Queſta immaginaria moneta fù diviſa pur eſſa in ſoldi, e danari, parti aliquote della medeſima, e delle ſpecie, dall' aggregato delle quali venne compoſta. Et ecco in campo l' uſo di tenere i conti a oro, & i conti a moneta di piccioli, due qualità di ſoldi, e di danari, gli uni del Fiorin d' oro, gli altri di una moneta immaginaria, che era anch' eſſa una diviſione del primo; Soldi, e denari diverſi gli uni dagli altri nella loro ſoſtanza, e valuta, gli uni confrontabili ſempre con il ſuo tutto, gli altri inconcreti, & aſtratti, e perciò facilmente ſoggetti all' arbitrio; Et ecco ancora una nuova cauſa della confuſione, e di tutto il diſordine, di cui riferiſcesi dagli Scrittori il principio all anno 1315 (6). Imperciocchè peggiorando ſi ſempre le monete d' argento, dall' aggregato delle quali ſi formava la lira, e divenendo per conſeguenza ſempre più piccoli i ſoldi, & i danari, che n' erano le parti aliquote, e non potendoſi queſte confrontare con il ſuo tutto immaginario per conoſcerne la differenza, ſi aprì facilmente la ſtrada all' inganno, & all' impoſtura di far credere, che queſto maggior numero di lire, e di ſoldi doveſſe avere ancora maggior valore, che foſſero indipendenti dalla proporzione vegliante tra le monete d' oro, e quelle d' argento, e tra le parti aliquote dell' une, e dell' altre, e che acquiſtaſſero effettivamente

(1) Murat. *Antich. Ital. tom. 1. diſſert. 28. p. 589.* Il Sig. Conte Carli *diſſert. 2. §. 6. 7. pag. 241. 242.*

(2) Ricordano Malaſpina *Stor. Fior. cap. 98.*

(3) Borghini *Della Moneta Fior. pag. 188.*

(4) Il Sig. Conte Carli nel luogo ſopracitato.

(5) *Regiſtro di Zecca* pubblicato dal Sig. Orſini.

(6) Borghini *della moneta Fior. p. 188.*

te

te quel pregio, e virtù, che piaceſſe alla legge di attribuirgli.

Non è molto da queſti diverſo il principio, a cui il Sig. Conte Carli referiſce il maſſimo diſordine introdotto per quanto gli pare nel Secolo XVII in tutto il ſiſtema monetario; mentre attribuendolo Egli al grande abuſo, che ſi è fatto del pregio della moneta Erola, da cui venne a commenſurarſi la lira, conclude in ſoſtanza lo ſteſſo, che il dire, che dall' eſſerſi introdotti ne' conti i ſoldi, & i danari della lira contemporaneamente a quelli del Fiorin d'oro, era nata una delle principali cagioni di queſto diſordine (1).

(1) *Tom.* II. *Diſſert.* 6. *cap.* 6.

Procurarono i Noſtri di ſalvarſi da' pregiudizj, che potevano derivarne col proibire, che il Fiorin d'oro non ſi poteſſe valutare, che a ſoldi 29, e che non poteſſe mai alterarſi, o mutarſi un tal corſo (del qual uſo ſi tratterà dopo in altra occaſione) col mezzo della diſtinzione della moneta Bianca, e la Nera, che principia nel 1315 (2), e mediante la differenza, che correva tra il pregio dell' una, e dell' altra. Ma appena fù tralaſciato di oſſervarvela, lo che al parer mio ſeguì verſo la metà del Secolo XVI, che toſto reſtò aperta la ſtrada a tutti que' danni medeſimi, che univerſalmente ne provenivano.

(2) Boghini *d. pag.* 188.

Spiega mirabilmente il ſopra eſpreſſo mio ſentimento, ciò che ſi dice da Monſig. Borghini in più luoghi del ſuo diſcorſo ſopra la moneta Fiorentina: (3) „ Ma ſappia, avverte Egli, il Lettore, che „ queſti nomi ne' primi tempi per lo più s' intendevano d' argento, „ e così ſi vede manifeſtamente in Giovanni Villani, quando, come „ ſi dice altrove, vuole che 5000 lire di piccioli foſſero altrettante „ migliaja di Fiorini d' oro, nè ſi laſci ingannare dall' uſo, e dal „ nome de' danari, e piccioli, che ſi uſa oggi, nè da que' quattrini, ancorchè in queſti tempi ſi chiamano da alcuni antichi.... „ e queſt' uſo de' medeſimi nomi in diverſi tempi non è poſſibile a „ credere quanti ſpeſſo ne inganni eziandio de' più avveduti.

(3) *Pag.* 185.

Altrove poi (4) dice, che „ queſti primi danari, e queſti piccioli, che Fiorin piccioli ancor ſi diceano, erano d' ariento, che „ nelle antichiſſime Carte ſi leggono, e di queſta ſorte piccioli, ſe „ ne veggono alcuni, che molti veggendovi dentro tanto ariento, „ e si piccioli, chiamano ſoldini, e s' ingannano, che maggiori erano i ſoldi, detti pure anch' eſſi Fiorini: ma per far differenza „ con voce contraria a piccolo, ſi cominciarono a chiamar groſſi, „ finchè diminuendoſi le Monete, e facendone di più ſorte, e ſoldi minori, e ſoldi di piccioli, cominciarono queſti ſoldi groſſi a „ valere più ſoldi di quegli altri, & alla medeſima ſtregua i danari, ovver piccioli vecchi ſi ragionavan con queſti nuovi.

(4) *Pag.* 188.

(1) *Pag.* 205. Tornando dipoi (1) „ a nomi di groſſi, e piccioli ſi cominciarono, dic' Egli, a tenere a queſta ragione i conti, e l'eſſerſi „ continuato un pezzo, è cagione, che in fino a' tempi noſtri ſi „ ſono mantenuti queſti medeſimi nomi, ancorchè nel fatto ſia alcuna varietà ſeguita; delle quali oltre a quel che ſi è fatto fin „ quì, verremo alcuna coſa per lo innanzi toccando, e ben ſarà „ neceſſario, non ſolamente utile, che molti veggendo i medeſimi „ nomi, che ſono oggi, e non ſapiendo la varietà, che è ſeguita „ nella coſa, che è, e che non è, ci piglian dentro grandiſſimi „ errori.

Dalla confuſione adunque de' ſoldi, e danari del Fiorin d' oro con i ſoldi, e danari della lira, feceſi, ſecondo il precitato Autore, ancora luogo all' inganno. Figuriſi per ragion d' eſempio, che ſeguiſſe in una data miſura di eſtenſione, o di continenza il caſo medeſimo, che è ſeguito nella moneta, che è anch' eſſa la miſura delle coſe tutte, ſiccome ne è ancora il baratto, e la ſicurezza, e preſto ci chiariremo, che ne verrebbero quelle conſeguenze appunto, che ne ſono venute nella Moneta. Il noſtro braccio ſi divide in ſoldi, il ſoldo in quattrini, ogni tre de' quali fa il ſoldo, & ogni venti ſoldi il braccio intiero. Se in vece di dividere il ſoldo in tre quattrini, veniſſe a dividerſi in ſei, o in ſette, e mezzo, certo ſi è, che ognun di queſti ſarebbe minore de' primi, e che da allora in poi, nel miſurare l' eſtenſione della venteſima parte del braccio, in vece di contar tre quattrini, come per lo innanzi, converrebbe contarne ſei, o ſette, e mezzo &c. &c. e che nel braccio intiero non più dovrebbe contarſene ſeſſanta, ma cento venti, cento cinquanta &c. &c. E quì non ſarebbe finalmente molto malagevole l' operazione, perchè terrebbeſi fermo il braccio intiero, & il ſoldo, col quale potrebbeſi commenſurare, o confrontare ogni volta, che ne faceſſe d' uopo.

La difficoltà naſcerebbe allora, che nel tempo ſteſſo, che il braccio reſta diviſo in venti ſoldi, veniſſe anche diviſo in tre palmi, e queſti palmi pure in altri venti ſoldi, & i ſoldi in danari, e che ſucceſſivamente foſſe diviſo in quattro, in cinque palmi, finalmente in tanti, in quante lire è ſtato diviſo il Fiorino. Ella è coſa indubitata, che queſte due ſpecie di ſoldi, e di danari diverſi, l' una delle quali non formerebbe una parte aliquota d' un' intiero fiſſo, e coſtante, non potrebbe fare a meno di non introdurre in ciò, che è anche molto ſenſibile, e capace di diſinganno, una confuſione enorme, e che col tratto del tempo, quando non ſi aveſſe più memoria della differenza di queſti ſoldi, e della cagione della medeſima, ſi prenderebber i ſoldi, & i danari del palmo, per la ſteſſa coſa, che i ſoldi, & i quattrini del braccio.

Egual

Egual confuſione non potea fare a meno di non inſorgere nella diviſione del Fiorino in lire, e delle lire in un egual numero di ſoldi, e danari, nel quale era già diviſo il Fiorino ſteſſo, mentre non foſſe, come non lo fù, ferma, & invariabile la porzione d' Argento, di cui dovea eſſer formata la lira, ma foſſe andata ſempre cangiandoſi, conforme fece, or dalla ſeconda alla terza, e dalla terza alla quarta, alla quinta, alla ſeſta, e fino alla ſettima parte, e meno de' grani 770 d' argento, che erano, come ſi diſſe, ſecondo la proporzione dell' Oro all' Argento, equivalenti al Fiorino.

A queſto male univaſi naturalmente quello del difetto di proporzione, che ſi trovava nella quantità dell' Argento, contenuto in queſte due diverſe ſpecie di ſoldi, o per dir meglio, nelle monete, che gli rappreſentavano, e per conſeguenza nelle lire, che n' erano l'aggregato. Imperciocchè contenendoſi ne' ſoldi, e nella lira di moneta Nera, come dimoſtra la Tavola, una conſiderabil doſe d' argento, meno di quella ſe ne conteneſſe ne' ſoldi, e nella lira di moneta Bianca, chiunque riſquoteva i ſuoi crediti, o riceveva la valuta di alcuna coſa in lire di una ſorte, non riceveva lo ſteſſo argento, che averebbe ricevuto, ſe l' aveſſe ricevuta in un' altra; Anzi ſecondo oſſerva il Sig. Conte Carli (1), vi ſono ſtate nel Secolo XVI tre diverſe ſorti di lire, ciaſcuna delle quali conteneva una quantità d' argento molto inferiore dell' altra. Quella di Barili grani 94 $\frac{1}{5}$ d' argento fine, quella di Crazie grani 86, e quella di quattrini neri, grani 56 $\frac{152}{293}$. Io per me trovo, che ve ne ſono ſtate anche cinque ſorti, come dimoſtrerò altrove, onde non è da maravigliarſi, ſe tal volta s' incontrino in un' anno, e talvolta in un giorno medeſimo altrettante varie valute del Fiorin d' oro.

(1) *Tom. 2. Diſſert. 6. cap. 2. §. 4. pag. 264. cap. 4. §. 4. pag. 356. Diſſert. 3. part. 2. §. 1. pag. 27.*

CAPITOLO III.

Del male, che produſſe l' uſo introdotto di tenere in uno ſteſſo tempo i conti a moneta d' oro, & a moneta d' argento, & Eroſa.

IN una materia, che è sì facilmente ſoggetta agli equivoci, non ſono mai troppe le oſſervazioni, che ſi fanno per iſchiarirla. Proſeguendole adunque con queſto fine, rifletto, che ſuppoſto, che la valuta del Fiorin d' oro foſſe ſtata a principio eſattamente fiſſata, come lo ſarà ſtata per certo, ſulla giuſta proporzione de' due me-

talli, e che per conſeguenza grani 72 d' oro, equivaleſſero appunto a grani 770 d' argento, queſte due quantità formarono due termini di proporzione, che dovean ſervire di Miſura, e Campione della valuta delle monete, che ſe ne formavano, riſpetto a loro ſempre invariabile, e ferma, tanto nel tutto, che nelle ſue parti aliquote, fino a tanto che ſteſſe invariabile, e ferma la proporzione de' metalli tra loro; E la metà, la terza, la quarta, e la venteſima parte dell' uno dovea ſtare alla metà, alla terza, alla quarta, &c. &c. & alla venteſima parte dell' altro, come il tutto al tutto, l' eſtremo termine dell' uno all' eſtremo dell' altro, come l' intiero dell' oro all' intiero dell' argento.

Ma ſe mantenendoſi ſempre ferma la prima originale diviſione dell' intiero, e delle parti aliquote dell' oro, ſi foſſe voluto variar quella dell' intiero, e delle parti aliquote dell' argento, non potea far a meno di non ſeguire della confuſione ne' termini del confronto di alcuna delle Parti dell' uno con quelle dell' altro, tanto più facilmente, quanto che non erano palpabili, e reali, ma immaginarie. Il venteſimo, dell' intiero, dell' oro che era fiſſo, perdea ſubito la ſua proporzione con i venteſimi variabili, non più dell' intiero, ma di una parte ſolamente dell' altro.

Torna in acconcio il riferir quivi ciò, che da Giovanni Locke per queſto ſteſſo riflеſſo appunto viene oſſervato ſopra l' ammetter nel tempo ſteſſo per moneta di conteggio le ſpecie d' oro, e quelle d' argento (1): „ Mi ſono, dic' Egli, riſtretto fin' ora a parlar ſolamente della moneta d' argento, perchè queſta ſi è quella, alla„ quale ſi ragionano i conti, & è la miſura univerſale del Com„ mercio di tutti gli Stati, formandoſi tutti i Contratti, e da per „ tutto tenendoſi i conti in moneta d' argento. Così almeno ve„ do ſeguire in Inghilterra, e ne' Paeſi circonvicini. L' argento dun„ que, e l' argento ſolo, è la miſura del Commercio: E veramen„ te dovendo ella eſſer perpetuamente la ſteſſa, e da per tutto uni„ forme, e dovendo conſervare la ſteſſa proporzione di valore in „ tutte le ſue parti, non poſſono due differenti metalli, come l' o„ ro, e l' argento, tutti due inſieme, e nel medeſimo tempo, eſ„ ſer a propoſito per coſtituirla, e conſervarla tale in veruna parte „ del Mondo. Un ſolo, e medeſimo metallo può mantenere queſta „ neceſſaria invariabilità di miſura, e queſta uniforme proporzione „ di valore, ſiccome la mantiene l' argento riſpetto all' argento, e „ l' oro riſpetto all' oro. Un' oncia d' argento è ſempre di valore „ eguale ad un' oncia d' argento, & un' oncia d' oro, ad un' oncia „ d' oro, due oncie dell' uno, e dell' altro metallo, ſono di dop„ pio valore di un' oncia ſola. Ma l' argento, e l' oro, l' uno rela„ tiva-

(1) *Ragionamenti ſopra le moneta ec. tom. 2. art. 1. Sezione VI. pag. 42.*

„ tivamente all' altro, van continuamente variando di pregio,
„ come per esempio, supposto, che il loro valore relativo sia, co-
„ me e presentemente, nella proporzione di 16 a uno in Inghilter-
„ ra, chi sa se nel prossimo mese non cali a quella di 15 $\frac{3}{4}$ 15 $\frac{7}{8}$
„ ad uno? Quindi è, che io creda essere tanto possibile il costi-
„ tuire per misura una cosa, di cui le parti si allunghino, e si scor-
„ tino, quanto il costituire per misura del Commercio materie,
„ tali, che non abbiano sempre le une, rispetto alle altre, un' in-
„ variabile, e costante valore.

Da tutto ciò, che s' insegna quivi dal nostro Autore, sempre più si conferma, che buona parte de' disordini seguiti nella moneta nostra, come nelle altre, son proceduti dall' uso della lira, per esser ella costituita dall' aggregato di più specie d' argento, e dall' averla ammessa insieme coll' oro a servir per moneta di conto, e per misura del Commercio, e di tutti i Contratti.

Proseguendo ora innanzi il nostro ragionamento, si osservi, che non essendo, come si disse, la lira una moneta reale, e palpabile, ma affatto immaginaria, e non essendo stata giammai prefissa la quantità precisa dell' argento, che dovea contenere costantemente, dello stesso carattere, e sempre variabile dovea pure essere il soldo, & il danaro, che sono parti aliquote della medesima, e di cui le specie d' argento, e di rame rappresentavano l' aggregato.

Si peggioravano queste, o nella bontà, o nel peso, o nell' uno, e nell' altro insieme, ovvero senza peggiorarle ne veniva ordinato il corso ad un numero di soldi maggiore di prima: e la conseguenza necessaria, che ne veniva, era quella di rappresentare nella stessa quantità d' argento, un numero di soldi, e danari maggiore che per lo innanzi, e che in oltre quello stesso numero di specie d' argento, che fino allora formava un dato numero di lire, da indi in poi venisse a formarne un maggiore.

Stando sempre fermo, e costante il peso del Fiorin d' oro, da questa prima conseguenza nasceva anche l' altra, che nell' istesso tempo diveniss anche maggiore il numero delle lire, al quale si valutava. Qualora adunque accadeva, che s' impiegasse in alcuna di tali specie, minor quantità d' argento, di quella era stato determinato dovervisene contenere, secondo la valuta assegnata una volta, a forma della proporzione; o che mantenendovisene la medesima dose, se ne aumentasse la valuta, cioè il numero de' soldi, e danari, che vi si rappresentavano, subito l' accortezza de' Particolari, & il Governo stesso, gli uni per salvarsi, per quanto potevano, da' pregiudizj; l' altro per impedire, che i Forestieri contrafacendole, e in-

ondandone il Paeſe, non aſſorbiſſero tutto l' oro, & a fine di preſervarſi dallo ſcapito indiſpenſabile delle ſue rendite, eſigeva neceſſariamente, che ſi aumentaſſe la valuta del Fiorin d' oro, coll' aumentare il numero delle lire, che da allora in poi doveva eſſergli equivalente,

I gradi d' aumento, che ha ricevuto la valuta di queſta moneta, poſſon ſervire di Barometro molto veridico del peggioramento ſeguito nelle ſpecie d' argento, e di rame del noſtro Comune. Valendoſi di queſto mezzo il Sig. Conte Carli (4), fà il confronto della valuta del Fiorin d' oro del 1325 con quella, che ebbe nel 1417, e giudica, che in tanto il primo valeſſe lire 2, 5, e l' altro lire 4 -- in quanto con una libbra di Bolzonaglia dell' anno 1325 ſi battevano ſolamente 45 ſoldi di moneta Eroſa, e con una libbra della ſteſſa paſta ſe ne battevano nel 1417 fino in ſoldi 83. I danari 12, dall' aggregato de' quali ſi componevano i primi ſoldi, peſavano grani 12 $\frac{4}{5}$ l' uno, e contenevano grani 1 $\frac{1}{15}$ d' argento fine; i ſecondi peſavano circa a grani ſette, e contenevano ſolamente tre quarti di grano di argento fine, come meglio ſi potrà vedere dalla Tavola,

(2) *Tom. I. Diſſert. 3. §. 6. pag. 320.*

Non dico già, che queſto eſpediente ſolo baſtaſſe a preſervarſi da tutti i danni, che arreca ſempre, come arrecava anche allora, l' uſar ne' conti le ſpecie d' oro, e d' argento, e l' indebito aumento della valuta delle ultime. Dico ſolamente, che queſti era quello, che ſi prendeva, e ſoſtengo ancora, che, ſe non ſi foſſe preſo, ſarebbero ſtati que' danni molto più ſenſibili, e molto più gravi. E' chiara in queſto propoſito la prova, che ne ſomminiſtra la Legge altra volta referita nel 1460, & eccone perciò nuovamente le preciſe parole: „ Trovata una Legge del 1448, che in effetto „ diſpone, che i groſſi ſi poſſin fare di tanto peſo, che ſecondo la „ valuta dell' Ariento corrente in Mercato, vagliano quattrini 16. „ E veduto un' altra Legge del 1452, che providde, che in qua- „ lunque pagamento ſi aveſſe a fare, ſi poteſſe pagare, e così foſ- „ ſe accettato per ogni Fiorino di Suggello lire 4. 5. -- di detta mo- „ neta di groſſi, per la qual coſa è ſeguito, che i groſſi ſono ſce- „ mati tanto di peſo, che i Fiorini larghi per ragguaglio di quelli „ dove ſoleano eſſere ſolamente di meglio 10 in 12 per centinajo, „ che Fiorini di Suggello, ſono iti a Fiorini 22 per centinajo, di „ che è ſeguito diſonore, e danno per la Città &c.

CAPI-

CAPITOLO IV.

Dell' utile, che alcune Zecche ſapevan talvolta ricavare da queſto diſordine.

PReſo una volta queſto fallace compenſo, non è maraviglia, che ſe ne rendeſſe frequente la pratica, e ſi conduceſſe tal volta all' eccesſo. I Particolari, che ignoravano il vero ſignificato di queſta operazione, ſedotti dall' avidità dell' apparente guadagno, che prometteva, in potendo pagare con una minor quantità d' oro, e d' argento que' debiti, che avevan contratti in una quantità maggiore, lo riguardavano come un mezzo giuſto, e ſicuro per arricchirſi, & in luogo di riſentirſene, vi preſtarono volentieri tutta la mano. Se foſſe lecito di eſaminare così da lungi, e dopo tanto tempo, la condotta di quelli, che ebber che fare in queſte operazioni, non ſarebbe forſe difficile di rintracciar la cauſa, per cui veniſſero tante volte rinnuovate. Ne porge indizj ſufficienti il ſiſtema delle loro finanze, il quale, come ſi è veduto nella prima Parte, riceveva molto nutrimento dalle Preſtanze, che s' imponevano; E ſiccome dovea farſene alla ſcadenza di certi termini la reſtituzione, a chi le pagava, così non è affatto fuor di propoſito il dubitare, che chi preſedeva allora al Governo del Comune, ſi valeſſe di queſto mezzo per ſodisfare a' ſuoi debiti più agevolmente nelle ſcabroſe occorrenze de'ſuoi maggiori biſogni. Altri indizj ce ne ſomminiſtrano le Leggi medeſime, colle quali nel tempo ſteſſo, che ſi ordinava la battitura di qualche ſpecie, e ſe ne determinava la bontà, & il peſo, ſi paſſava anche tal volta a dichiarare di volere, che la Zecca, & il Monte vi aveſſero un' oneſto guadagno, il quale alle volte ſi è eſteſo fino alla Somma di *6* mila Fiorini d' oro: „ Officiales pro „ Communi Florentiæ, volentes adinvenire, & ordinare, quod pe„ cunia deveniat in Communi Florentiæ, & invenire, & ordi„ nare modum, & viam per quem, & quam redditus, & proven„ tus dicti Communis augeantur, & ad hoc ut pecunia deveniat in „ Communi pro cauſis in eorum Balìa contentis, vigore præſentis „ proviſionis, uſque in ſummam, & quantitatem Florenorum ſex „ millium aureorum &c. (1) Trà l' Entrate del Comun di Firenze pone Giovanni Villani (2) quella di Fiorini 1500 l' anno, che ſi ricavavano dalla battitura de' quattrini. Ora ſe da queſto capo ſolo, & in un tempo, in cui non ſi erano per anche ſcordati i Cittadini del vero ſignificato di queſta operazione, ritraeva la Zecca una Somma

(1) Legge del 1347.

(2) *Stor. Fior. lib.* 11. *cap.* 91.

ma consimile, non è egli molto probabile, che da questo medesimo spirito di guadagno, procedessero più d'una volta le considerabili aumentazioni, che seguirono posteriormente, tanto nelle specie di moneta bianca, quanto in quelle della nera, o Erosa?

Con tutto questo non parmi di poter attribuire ad altro, che ad un tal quale spirito di prevenzione, la taccia data da alcuno a' Fiorentini d' essere stati i primi Autori di questa invenzione in Europa dopo il ristabilimento dell'Imperio in Occidente (1); Mentre sapendosi per cosa certa, che nel tempo, in cui vengon di ciò incolpati, erano aperte nella sola Italia più di 100 Zecche, è troppo fallace argomento per convincerli per Inventori di questo vergognoso traffico il racconto del nostro Giovanni Villani (2), ove si narra, che un certo Biccio, e Mosciatto del Contado Fiorentino consigliassero al Rè Filippo il Bello quel tanto grave aummento, che ei fece nella moneta. I Francesi stessi al contrario ne considerarono per autore Stefano Barbetta direttore della Zecca, contro le di cui Case, e sostanze sfogarono l' odio giustamente conceputo contro di lui, per i danni, che risentivano a cagione di questa pessima operazione. Gli stessi loro Scrittori sono quelli, che ci assicurano, che il disordine della moneta, che diè motivo a questa sollevazione, non consistesse nel peggioramento, che referisce il Villani, e che era principiato nella Zecca di Francia fino dell' anno 1295 (3). Mosciatto, di cui fà menzione Villani, è il celebre Musciatto Franzesi, il di cui ritratto vedesi con altri degli uomini Illustri Fiorentini nella Raccolta ultimamente stampata in Firenze, confidente, e favorito di quel Rè, per di cui commissione l' anno 1303 si portò a fare in Anagni quel solenne insulto a Bonifazio VIII, di cui si fà menzione dal Muratori (4). Ma quand' anche si accordi, che il sopramenzionato peggioramento fosse proceduto da un' eccessiva dose di rame mescolata nelle specie d' argento, era egli questi un segreto da attribuirne a' Nostri l' invenzione, e da averlo i primi insegnato in Francia, quando da tante Memorie fin ora pubblicate sappiamo, che l' uso di questa eccessiva mescolanza era molto tempo innanzi comune a tutte le Zecche d' Italia? (5). Una di queste Memorie, che lo conferma, riguarda la Zecca di Volterra fin' ora inedita, che è tra quelle le quali si danno al Num. I.

Egli è verissimo, che la nostra Zecca faceva un grosso guadagno in questa sorte di battiture, e non potiamo negarlo, mentre quando ce ne mancassero altri riscontri, le Leggi stesse lo dichiarano apertamente, & i nostri Storici ne fanno fede; Ma chi saprà dimostrare, che anche le altre non ve ne facessero, e non ve ne avessero fatto anche prima? Maggior di quello della Zecca di Firenze

si

(1) Il Sig. Conte Carli *Tom.* 11. *p.* 420.

(2) *Stor. Fior. lib.* 7. *cap.* 196.

(3) Ved. Du Tot *Reflexions Politiques sur les Finances tom.* 1. *Chap.* 1. *art.* 2. *p.* 23. *& suivantes &c.*

(4) *Annali d'Italia tom.* 8. *pag.* 10.

(5) Ved. il medesimo Conte Carli *tom.* 2. *pag.* 420.

ſi conviene (1) eſſere ſtato il guadagno, che vi faceva la Zecca di Venezia, & è difficile a perſuaderſi, quando non ce ne venga ſomminiſtrata altra maggior riprova, che foſſe queſti ſolo naturale, & innocente, & all'oppoſto forzato, e pregiudiciale quello, che ſi facea dalla noſtra; E parmi poterſi ſoſtenere, che non ſia poſſibile giuſtificare, generalmente parlando, neſſuna Zecca in queſto particolare.

(1) Il Sig. Conte Carli *d. tom. 2. pag. 420.*

Or tornando a quelli, che furon fatti nella noſtra Zecca, oſſervo, che il noſtro Giovanni Villani, raccontando quello de' groſſi, e de' quattrini ſeguito l'anno 1347, ſi lamenta dell'abuſo commeſſo ne' ſeguenti termini (2). „ Ordinoſſi, e feceſi una Moneta „ groſſa, alla quale diedono corſo per ſoldi 5 l'uno, chiamandoli „ Guelfi &c., come la lega de' groſſi di ſoldi 4 l'uno &c. &c. che „ era oltraggio a mantenere buona moneta, peggiorando a quella „ di ſoldi 4 il groſſo, più di 11 per centinajo. E la moneta di „ quattrini ſi peggiorò non di lega, ma di peſo &c. &c.

(2) *Lib. 12. cap. 96.*

Convien pur credere, che foſſe ſtato condotto all'eſtremo ſegno un tale abuſo nell'Anno 1489, mentre in una Legge allora pubblicata, gli Ufiziali ſteſſi di Zecca ſe ne dolgono, e procurano di apportarvi l'opportuno riparo col rimettere la Moneta ſul medeſimo piede, nel quale ſi trovava innanzi all'anno 1472. (3)

(3) Ved. la Legge nel Regiſtro cominciato da Gio: Villani pag. 158.

CAPITOLO V.

De' Motivi particolari, che rendon giuſto, e prudente l'aumento ſeguito nel 1345.

DEbbeſi però fare, a chi preſedeva allora a quel ſavio governo, la ſua giuſtizia, & avvertire, che non è ſtata ſempre la mira del guadagno l'unico motivo, che induceſſe la Zecca ad aumentar la valuta delle ſpecie d'Argento, e di Rame, con alterarne il peſo, o la lega; Poichè ſecondo ne racconta il ſopra lodato Iſtorico (4), vi ſi è tal volta unita una ben giuſta cagione di farlo, quella cioè di ripigliare verſo i ſuoi termini la proporzione a favor dell'Argento; mentre al parer ſuo, atteſo il difetto, che vi regnava, tutta la moneta d'Argento ſpariva, & i Lanajoli, che formavano il traffico più importante, & il Ceto più riſpettabile del Paeſe, ſe ne dolevano (5). La ragione ſe n'era, perchè valutandoſi allora dalla Zecca l'Oro a tropp'alto pregio, in barattandolo colle ſpecie d'Argento, davaſene una quantità maggiore di quella com-

(4) *Stor. lib. 12. Cap. 52.*

(5) Ved. d. *Lib. cap. 96.*

portaſſe il corſo, che aveva altrove; dal che due inconvenienti ſeguivano: l'uno, che i Foreſtieri, & i Nazionali, facendone mercanzìa, procuravano di eſtrarne tutte le ſpecie d'Argento: il ſecondo, che i Lanajoli pagando gli Ovraggi, e le Maeſtranze in moneta di piccioli, valutata meno del giuſto, e dall'altro canto, vendendo i Panni a Fiorin d'oro a moneta, ſcapitavano per due conti. Eſſendo il Ceto loro, come ſi diſſe, molto potente in Comune, fece sì, che ſi ovviaſſe a queſto diſordine, e l'ottenne almeno in parte nel 1345 colla battitura de' novi groſſi d'argento; Et ecco le parole iſteſſe del noſtro Iſtorico, degne, per molti riguardi, di una particolar rifleſſione, per la retta intelligenza dell'avvenimento, che narra (1). „ Nel detto anno 1345, avendo in Firenze gran„ diferro, e nulla moneta d'Argento, ſe non la moneta da 4, che „ tutte le monete d'argento ſi fondieno, e portavanſi oltre a Mare, „ e valea la lega d'once 11 $\frac{1}{2}$ d'argento fine *più di lire* 12 *a Fio*„ *rino la libbra*, onde era grande iſconcio a' Lanajoli, e a più al„ tri Artefici, temendo non calaſſe troppo il *Fiorino a moneta*. Si „ ordinò il divieto, che niuno traeſſe dalla Città, e Contado, A„ riento ſotto certa pena grande, e ordinoſſi, e feceſi nuova mo„ neta d'Argento di ſoldi 4 di piccioli l'uno, o 12 quattrini, di „ lega, e buono Argento d'once 11 $\frac{1}{2}$ fine per la lira, & i Soldi „ 11, e danari 10 di detti groſſi peſavano una libbra, e ſoldi 11, e „ danari otto ne rendeva la Zecca, e groſſi due rimaneva per o„ vraggio al Comune, e traſſeſi di Zecca di prima a dì 12 Ottobre „ del detto anno, e fù molto bella Moneta, coll'impronta del „ Giglio, e di S. Giovanni, e chiamarſi nuovi Guelfi, & ebbe gran „ corſo in Firenze, e per tutta Toſcana, e per lo caro dell'Ar„ gento, tornò il Fiorino a valuta di lire 3 e ſoldi 2 di piccioli, „ e meno, prima v'era Guelfi 15 $\frac{1}{2}$ per Fiorin d'oro.

(1). *d. lib.* 12. *cap.* 52.

Addita quivi il noſtro Iſtorico diverſe particolarità, che al parer mio meritano tutta la maggiore attenzione per il lume, che recano a ſchiarire il miſterioſo metodo, col quale ſi regolava la Zecca nell'imporre, e regolar la valuta delle monete d'Oro, e d'Argento, che vi ſi battevano. Vedrò dunque in primo luogo di bene ſpiegare il fatto, che ſi dice aver data in queſt'anno occaſione all'aumento, e variazione della valuta delle ſpecie d'Argento; paſſerò di poi ad eſporre le Leggi, colle quali venne ordinata; ed in terzo luogo ſi eſamineranno le conſeguenze, che ne derivarono.

CAPI-

CAPITOLO VI.

Della valuta dell' Argento in queſt' anno, e della lira a Fiorino.

SUpponendoſi dal noſtro Iſtorico, che l' Argento a lega di once 11 $\frac{1}{2}$ di fine in queſt' anno 1345 valeſſe comunemente fuor di Firenze più *di lire* 12. *a Fiorino*, è neceſſario prima d' ogni altra coſa di procurar d' intendere di che ſorte di lire ſi parli, e quanto valeſſero. Non hò trovato nè tra gli Scrittori contemporanei, nè tra gli altri, che viſſero allorchè era in uſo queſta ſorte di lire, veruno, che ne abbia fatta la ſpiegazione. Il Sig. Conte Carli ha creduto che foſſero lire doppie, & il Sig. Commendator Vettori, che ſi pone all' impegno di definirla, ci laſcia poi nell' iſteſſa incertezza di prima (1). Se ne fà menzione dal Giureconſulto Bartolo (2), e dagli altri Autori, che ſi riportano dal Sig. Dottor Giovanni Targioni nel più volte lodato diſcorſo ſopra il Fiorin di Suggello, & era in uſo tra' Mercanti del Secolo XIV, e XV; ma neſſun di loro, come coſa in que' tempi nota comunemente, hà avvertito di ſpiegar ciò, che ſignificaſſe.

(1) *Fiorin d' oro antico illuſtrato part. 2. cap. 7.*

(2) *Nella L. 46. e 99. ff. de Solut. & liberat.*

Quanto a me dunque parrebbe poterſi riferire il principio di queſta lira, alla cura, che ebbero ſempre i noſtri del Commercio, e del buon regolamento della Moneta colle loro Leggi, dalle quali venne eſpreſſamente ordinato, che in tutti i pagamenti di mercanzìe, il Fiorin d' oro ſi computaſſe, e valutaſſe a Soldi 29, e fù proibito, che non ſe gli poteſſe giammai mutare un tal corſo. Ogni venti di queſti ventinove Soldi, a' quali dovevaſi valutare il Fiorino d' oro, formavano, ſecondo me, *la lira a Fiorino*, e queſta eraſi la ſpecie, di cui ſi parla dall' Iſtorico, e da tutti gli altri, e tale era ancora la ſua valuta.

Par, che ſi prevedeſſero dal Comune fin da principio le cattive conſeguenze del progreſſo, che andava continuamente facendo la valuta del Fiorin d' oro, riſpetto alle ſpecie d' Argento, e che a fine appunto di prevenirle, foſſe provveduto prima per Legge dell' anno 1271, di poi per lo ſteſſo Statuto (3), che il Fiorin d' oro a Mercanzìa non ſi poteſſe valutare a più di detti Soldi 29. I Mercanti l' oſſervarono inviolabilmente per tutto il Secolo XV, e ne preferirono l' uſo all' altro modo di valutarlo a piccioli Moneta, mediante le ſpecie, che ne rappreſentavano l' aggregato palpabile, e reale, ma ſoggetta a molte vicende, e pregiudizj a' quali cono-

(3) *Statuto Fiorentino lib. 5. Tratt. 2. Rub. 38.*

ſcevano non eſſere eſpoſti col ragionarlo a Soldi 29 d'oro, o a lire a Fiorino, abbenchè non palpabili, & immaginarie. Di queſte lire a Fiorino, erano i Soldi a Fiorino, a' quali ſi vedono valutate da' Mercanti le mercanzie.

Per le ſteſſe ragioni, l'uſo di fiſſar la valuta, & il corſo al Fiorin d'oro ad un certo, e determinato numero di Soldi, par che ſi coſtumaſſe anche in altre Piazze Mercantili d' Italia, & infra le altre in Roma, dove, ſecondo ſi dice in un libretto ſtampato in Firenze a petizione di Ser Piero da Peſcia, e ſcritto, per quanto pare, verſo la fine del Secolo XV, che hà per Titolo = Libro di tutti i Coſtumi, Cambj, Monete &c. &c. (1) =

(1) *Cap.* 156.

„ A Roma vendeviſi la Mercanzìa a Fiorini correnti, che ſempre „ vale Soldi 47, e non cala, e non ſale di pregio, ma sì il Fio„ rino di Camera calano, e ſcendono. „

Poſto, che queſto ſia, come io lo credo, il vero, e genuino ſignificato di queſta lira a Fiorino, paſſiamo adeſſo al fatto, e vediamo di qual maniera le ſpecie d' Argento in Firenze foſſero eſpoſte al danno, del quale ſi dolevano i Lanajoli. Se l' Argento Popolino, ovvero a lega d'once 11 $\frac{1}{2}$ di fine coſtava fuor di Firenze più di lire 12 a Fiorino la libbra, e ognuna di queſte valeva venti de' ventinove ſoldi del Fiorin d'oro, ſiegue, che coſtaſſe più di Fiorini d'oro 8, e ſoldi 8 la libbra, ovvero lire 26 di piccioli.

Quelle poche più recenti ſpecie d' Argento, che io vegga poter eſſer rimaſte in Firenze innanzi queſt'anno 1345, o erano i quattrini, che il Balducci chiama Lanajoli, del valore di 4 danari l'uno, che già ſi batterono la prima volta l'anno 1332, o erano i Guelfi del fiore alla ſteſſa lega d'once 11 $\frac{1}{2}$ di fine, & al taglio di pezzi 167 a libbra del valore di ſoldi 2. 6 piccioli, o di danari 30 l'uno, che erano ſtati battuti la prima volta l'anno 1314, conformi per quel, che io ſuppongo, non ne parlando le Leggi, a' groſſi Popolini del 1305. Queſti pezzi 167 a ſoldi 2. 6 l'uno, fanno lire di piccioli 20. 19. 6, le quali valutandoſi allora il Fiorin d'oro, ſecondo narra l' Iſtorico, alcuna coſa più di lire 3, e ſoldi 2, formavano meno di Fiorini ſette, prezzo corrente in Firenze di una libbra d' Argento popolino in dette ſpecie, quando valeva fuori più di otto Fiorini d'oro, e ſoldi 8 la libbra. Et ecco manifeſto lo ſcapito, del quale ſi fa menzione dal noſtro Iſtorico.

Lo ſteſſo ſeguiva nelle ſpecie di moneta Nera, o Eroſa, che erano allora i ſuddetti quattrini Lanajoli, o da quattro, de' quali ſembra parlar preciſamente quivi il Villani, a lega d'once 2 di fine, & al taglio di pezzi 261, e rendevaſene 240 per libbra, i quali

vale-

valevano quattro danari, o piccioli l' uno. A queſta ragione ogni libbra di tali ſpecie di moneta nera, non valeva più d' un Fiorino, e ſoldi 18 in circa; dunque davaſi once due d' argento fine, con once dieci di rame per un Fiorino, e ſoldi 18, e per conſeguenza una libbra d' argento fine, e once 60 di Rame per meno di 8 Fiorini d' oro, mentre una libbra ſola di queſta ſorte d' argento coſtava fuori più di otto Fiorini d' oro; onde trovavaſi anche nel corſo della moneta nera un' altro ſcapito, & uno ſcapito di qualche conſeguenza. Per la qual coſa ſeguiva allora lo ſteſſo, che ſeguirebbe anche preſentemente in ogni Paeſe, cioè che ſi fondevano, & eſtraevano tutte le ſpecie per venderne altrove l' argento a un prezzo maggiore di quel che coſtava in Firenze.

Intentiſſimi alcuni a queſto guadagno, ſubito raccoglievano quante più Somme potevano, barattandole in tanti Fiorini, o in altre ſpecie d' oro, che foſſero pure ſtate troppo altamente pregiate in Firenze, e ſpogliandone il Paeſe, le rimettevano in quelle Piazze, dove aveſſero avuto miglior vantaggio. Eraſi queſto il loro eſercizio continuo, cui parmi eſſer più convenuto qualunque altro nome, che quello ſpecioſo titolo di Mercanti, Banchieri, o Cambiſti, che impropriamente ſi attribuivano. Il Mondo acciecato ignorando il ſottiliſſimo artifizio, col quale conducevano queſto indegniſſimo traffico, non ſolamente gli tollerava, ma gli onorava molto in queſta Città. Il Sig. Co. Carli ha avuto il talento di rintracciare tutti i fili di queſta Tela, & hà fatto un ritratto ſomigliantiſſimo di queſta profeſſione, che in ſoſtanza ſi nutriſce abbondevolmente nelle miſerie, che cagiona allo Stato, che gli permette.

Anche più raffinato di prima è divenuto in oggi queſto loro meſtiere; mentre non contento dell' utile, che ricava da tal ſorte d' incetta, ha alzato l' ingegno, e vi hà riunito l' altro guadagno infamiſſimo di barattar le buone ſpecie nazionali colle più logre, e cattive degli altri Stati al giuſto pregio, che meritano, e di ſpenderle poi nel Paeſe in pagamento alle maeſtranze, & agli altri Artefici, come buone, & a pregio cariſſimo, con grave danno, non già di que' medeſimi, che le ricevevano a principio, ma dello Stato, che alla fine non può a meno di non ſoffrirlo; e ſono pur la cagione con queſto Traffico, che in oggi ſi crede, e ſi dice comunemente ſenza farne altro eſame, che ſian rincarate le Paſte d' Argento, perchè chi le vende, valutandole alla bontà delle Monete, colle quali gli debbon' eſſer pagate, ne eſige una Somma di lire, maggior di quella eran ſolite venderſi per l' innanzi.

CAPITOLO VII.

De' modi, che si tennero per rimediare a questo disordine.

ERano di troppo grave pregiudizio le conseguenze di questo disordine, perchè il Comune potesse trascurare per lungo tempo di arrecarvi qualche conveniente riparo. Pensò dunque di farlo in quest'anno 1345, & in poco tempo ordinò trè consecutivi provvedimenti, de' quali occorrerà parlare presentemente.

Il primo fù la battitura de' grossi, che venne ordinata per Legge del 19 Agosto 1345, la quale è stata tralasciata nell' Edizione del Registro di Zecca fatta dal Sig. Ignazio Orsini, per avere Egli creduto, conforme dice (1), che fosse non una Legge, ma la sola proposizione, o Proemio dell' altra seguente del 23 del mese suddetto. Affidato pienamente all' abilità della Persona, a cui avea commessa la copia di questo Codice, a cui spetta in verità la parte principale di quel lavoro, è Egli molto scusabile di questo sbaglio, non potendo negarsegli la giustizia di credere, che non l' avrebbe assolutamente commesso, se avesse riscontrato, e letto l' originale. Sarà perciò gradita non meno da lui medesimo, che da tutti i Lettori la copia di questa Legge, che si vede al Num. II.

(1) *Storia delle Monete della Repubblica Fiorentina Stampata in Firenze nel* 1759. *pag.* 66.

I Grossi, che vi si ordinano, dovevano essere alla solita lega di once 11 $\frac{1}{2}$ di fine al taglio di soldi 11, e grossi due, ovvero di pezzi 134 per libbra, e se ne rendevano 132 solamente dalla Zecca, che gli batteva, a chi vi portava l' argento, prendendo gli altri due per le spese della battitura, e valevano Soldi 4 l' uno.

I pezzi 132 a questa valuta importavano Soldi 520, cioè Lire 26 di piccioli, e valendo allora il Fiorino più di Lire 3. 2 - piccioli, facevano otto Fiorini, Lire una, e soldi 12 piccioli, per la qual Somma veniva a darsi una libbra d' argento in questa moneta, mentre quasi lo stesso costavan fuori le paste sole.

Meno ancora efficace del precedente, poteva essere il provvedimento, che venne ordinato colla Legge del 23 del suddetto mese d' Agosto 4 giorni doppo dell' altra, per cui si determina la battitura de' grossi alla solita lega, al taglio di Soldi 11, o pezzi 132 per libbra, & alla valuta di Soldi quattro per ciascheduno. Imperciocchè diminuendosi, in vece di accrescere, il numero de' pezzi da tagliarsi in ciascheduna libbra, affine di rilevarne una Somma maggiore di lire, e per conseguenza un maggior numero di Fiorini, restavano sempre più esposte le specie al medesimo inconveniente di prima (2).

(2) Ved. la Legge nel d. Registro di Zecca a pag. 68.

Am-

Ammaeſtrati finalmente dall' eſperienza vi ſi arreca da' Noſtri più giuſto, e più adequato riparo nell' Ottobre di queſt' anno medeſimo 1345 col mezzo del provvedimento, del quale parla l' Iſtorico, in cui è per altro da notarſi, che eſſendo Egli in queſti tempi Maeſtro di Zecca, ha tralaſciato nella ſua Storia di far menzione delle due precedenti leggi, perchè forſe le credette, come in fatti lo furono, inutili, e le riporta nel ſuo Regiſtro, dove all' oppoſto non ſi trova notata queſt' ultima ordinazione. Fù dunque battutta in queſto meſe la nuova moneta d' argento, col nome di *nuovi Guelfi* del valore di Soldi 4 l' uno alla bontà ſolita di once 11 $\frac{1}{2}$ di fine al taglio di Soldi 11, e danari 10, o vero di pezzi 142 per libbra, de' quali rendevaſene dalla Zecca ſolamente 140 prendendo il reſto per le ſpeſe, e per ſuo guadagno. Queſti nuovi Guelfi 140 a Soldi 4 l' uno fanno Soldi 560, o lire 28 di piccioli appunto, che erano Fiorini 9 meno due Soldi piccioli al corſo di Lire 3. 2 -, che allora avevano. Ecco finalmente ripreſo il giuſto livello del pregio, che avea l' Argento altrove, con quello, che dovea avere d' allora in poi in Firenze, e tolta di mezzo la cauſa de' due danni, che vi ſi ſoffrivano. Reſtituito il ſuo giuſto pregio all' Argento, calò, come era naturale, quello dell' oro, & il Fiorino pure di queſto metallo, barattandoſi collo ſteſſo numero di pezzi più leggieri di prima, dall' aggregato de' quali ſi formava la lira, veniva in fatto a ſcemar di valuta, ſebbene non ſeguiſſe così in apparenza, e riſpetto al numerario, parendo che in ciò più toſto doveſſe creſcere, che ſcemare. Il noſtro Autore ci avviſa, che la valuta del Fiorin d' oro, anzi che aumentarſi, tornò a lire tre, e ſoldi due, e meno; ma queſto ſeguì per lo caro dell' Argento, che ogni dì ſi faceva maggior in tutte le Parti fuor di Firenze, onde ognuno tenendone conto, ne dava per un Fiorino, quanto meno poteva. I Guelfi, de' quali ſi fà qui menzione, ſono i nuovi Guelfi, che erano ſtati battuti in ſequela delle due Provviſioni de' due meſi innanzi.

Non ſarò tacciato di parzialità, nè di troppa preſunzione ſe mi avanzo a dire, che i fatti precedenti, e l' eſpoſto Provvedimento poteva ſervir di regola agl' Ingleſi nell' emergente conſimile, in cui ſi trovarono non molti anni addietro, di vedere ſparire tutta la loro *Moneta Bianca* per il troppo baſſo pregio che aveva, & il difetto di proporzione, che era di nuovo inſorto tra la valuta dell' argento, e quella dell' oro. Il Parlamento volendovi apporre conveniente riparo, ne appoggiò l' eſame al celebratiſſimo Sig. Cav: Iſacco Newton, & avendo aderito al Partito, che gli propoſe queſto Filoſo-

to

fo Inſigne di non alterar il corſo, e valuta della Moneta Bianca, ma di sbaſſar più toſto quella delle Ghinee, vidde per lungo tempo continuare lo ſteſſo diſordine, e che era vano l'eſpediente che avea meſſo in opra per raffrenarlo.

Fondo queſto mio Giudizio ſull' autorità di uno Scrittore, che con tutta giuſtizia ſi è meritato un credito univerſale, & ecco le ſue parole (1). „ C'eſt le prix du Marchè qui decide la propor-
„ tion de la valeur de l'or a celle de l'Argent : le prix du Marchè eſt
„ la baſe de cette proportion dans la valeur qu'on donne aux eſpeces
„ d'Or, & d'Argent monnoyées. Si le prix du Marchè varie conſi-
„ derablement, il faut reformer celuy des eſpeces monnoyées pour
„ ſuivre la regle dù Marchè ; ſi on neglige de le faire, la confuſion,
„ & le deſordre ſe mettent dans la circulation, on prendra les piéces
„ de l'un, ou de l'autre Metal a plus haut prix que celuy qui eſt fixè
„ à la Monnoye. On en a une infinité d'exemples dans l'Antiquité ;
„ on en a un tout recent en Angleterre par les Loix faites a la
„ Tour de Londres. L'once d'Argent blanc, du Titre d'onze de-
„ niers de fin, y vaut cinq ſchellings, & deux deniers, ou peni-
„ ques ſterlings : depuis que la proportion de l'Or a l'Argent (qu'
„ on avoit fixé a l'imitation de l'Eſpagne comme 1 a 16) eſt tom-
„ bée comme 1 a 15, & 1 a 14 $\frac{1}{2}$; l'once d'Argént ſe vendoit a
„ cinq ſchellings, & ſix deniers ſterlings, pendant que la Guinée
„ d'or continuoit d'avoir toujours cours a vingt un ſchellings, &
„ ſix deniers ſterlings ; cela fit qu'on emportà d'Angleterre tous
„ les ecus d'un écu blanc, ſchellings, & demy ſchellings blancs
„ qui n'etoient pas uſez dans la circulation : l'Argent blanc dé-
„ vint ſi rare dans 1728 (quoiqu'il n'en reſtat que les Piéces
„ les plus uſeés), qu'on etoit obligé de changer une Guinée a
„ prés de cinq pour cent de perte. L'embarras, & la confuſion
„ que cela produiſit dans le Commerce & la circulation, obligerent
„ la Treſorerie de prier le celebre Chevalier Iſaac Newton, Dire-
„ cteur des Monnoies de la Tour, de faire un rapport des moyens
„ qu'il croyoit les plus convenables pour remedier à ce déſordre.

„ Il n'y avoit rien de ſi aiſé a faire ; il n'y avoit qu'a ſuivre
„ dans la fabrication des eſpéces d'Argent a la Tour le prix de
„ l'Argent au Marchè ; & au lieu que la proportion de l'Or a l'Ar-
„ gent etoit depuis long tems par les Loix, & regles de la Mon-
„ noie de la Tour, comme 1 a 15 $\frac{3}{4}$, *il n'y avoit qu a fabri-*
„ *quer les eſpecés d'Argent plus foibles dans la proportion du Mar-*
„ *chè qui etoit tombée au deſſous de celle de* 1 *a* 15, & pour al-
„ ler

(1) *L'Autore del ſaggio ſulla natura del Commercio in Generale Part. III. Cap. 4. nella raccolta di* Hume *Diſcorſi Politici tom. 3. pag. 391.*

„ ler au devant de la variation que l' or du Breſil apporte annuelle-
„ ment dans la proportion de ces deux Metaux, on auroit meme
„ pû l' etablir ſur le pied d' un a 14 $\frac{1}{2}$, comme on a fait en
„ 1725 en France, & comme il faudra bien qu' on faſſe dans la
„ ſuite en Angleterre meme. Il eſt vray qu' on pouvoit egalement
„ ajouſter les Eſpeces monnoyeés d' Angleterre au prix, & pro-
„ portion du Marché en diminuant la valeur numeraire des eſpeces
„ d' or ; c' eſt le parti qui fut pris par le Chevalier Newton, dans
„ ſon rapport, & par le Parlement en conſequence de ce rapport.
„ Mais c' eſtoit le Parti le moíns naturel, & le plus deſavantageux
„ comme je vais le faire comprendre. Il etoit d' abord plus naturel
„ de hauſſer le prix des eſpéces d' argent, puiſque le Public les a-
„ voit deja hauſſeés au Marché, puiſque l' once d' Argent, qui ne
„ valoit que ſoixante-deux deniers ſterling au prix de la Tour, en
„ valoit au-de la de 65 au Marchè, & qu' on portoit au dehors de
„ l' Angleterre toutes les eſpeces blanches, que la circulation n' a-
„ voit pas conſiderablement diminuées de poids : d' un autre coté
„ il etoit moins deſavantageux a la Nation Angloiſe de hauſſer les
„ eſpeces d' Argent, que de baiſſer celles de l' or, par rapport aux
„ ſommes que l' Angleterre doit aux Etrangers. Si l' on ſuppoſe
„ que l' Angleterre doit a l' Etranger 5 millions ſterlings de capi-
„ tal qui y eſt placè dans les fonds publics, on peut egalement
„ ſuppoſer que l' Etranger a payé ce capital en or a raiſon de 21
„ ſchellings ſix deniers la Guinée, ou bien én Argent blanc a rai-
„ ſon de 6 deniers ſterlings l' once, ſuivant le prix du Marchè. Ces
„ cinq millions ont par conſequent couté a l' Etranger a 21 ſchel-
„ lings ſix deniers la Guinée, quatre millions 615103 Guinées ; mais
„ preſentement que la Guinée eſt reduite a 21 ſchellings, il fau-
„ dra payer pour ces capitaux quatre millions ſept cent ſoixante un
„ mille neuf cent quatre Guinées, ce qui ferà de perte pour l' An-
„ gleterre cent dix mille ſept-cent quarante une Guinées, ſans com-
„ pter ce qu' il y aura a perdre ſur les interets annuéls qu' on
„ paye.

„ Monſieur Newton m' a dit pour réponſe a cette objection
„ que ſuivant les Loix fondaméntales du Royaume, l' Argent blanc
„ etoit la vraye, & ſeule Monnoie, & que comme telle il ne la
„ falloit pas alterér.

„ Il eſt aiſé de repondre que le Public ayant alterè cette Loy
„ par l' uſage, & le prix du Marché, elle avoit ceſſé d' etre une
„ Loy ; qu' il ne falloit pas dans ces circoſtances s' y attacher ſcru-
„ puleuſement au deſavantage de la Nation, & payer aux Etran-

„ gers plus qu' on ne leurs devoit. Si l'on n'avoit pas regardé les
„ eſpeces d' or comme une Monnoie veritable, l'or auroit ſup-
„ porté la variation, comme cela arrive en Hollande, & a la Chi-
„ ne, oú l'or eſt regardé plutot comme marchandiſe, que comme
„ Monnoie. Si l'on avoit augmenté les eſpeces d' Argent au prix
„ du Marché ſans toucher a l' Or, on n'auroit pas perdù avec l'
„ Etranger, & on auroit eu abbondamment des eſpeces d' Argent
„ dans la circulation; on en auroit fabriqué a la Tour, au lieu
„ qu'on n'en fabriquerá plus juſque a ce qu' on faſſe un arrange-
„ ment nouveau.

„ Par la diminution de la valeur de l'or que le rapport de M.
„ Newton a produit, de 21 ſchellings ſix deniers, a 21 ſchellings, l'
„ once d'argent, qui ſe vendoit au Marché de Londre auparavant
„ a 65, & 65 peniques $\frac{1}{2}$; ne ſe vendoit plus a la verité, que a 64 de-
„ niers : mais le moien qu'il s' en fabriquat a la Tour; l'once va-
„ loit au Marché 64, & ſi on le portoit a la Tour pour Monnoier,
„ elle ne devoit plus valoir que 62; auſſi n'en portet-on plus.
„ On á veritablement fabriqué au depens de la Compagnie de la
„ Mer du Sud quelques ſchellings, ou cinquiemes d' Ecus, en y per-
„ dant la difference du prix du Marché; mais on les á enlevés, auſſi-tot
„ qu' on les a mis en circulation; on ne verroit aujourd' hui aucune
„ eſpece d' Argent dans la circulation, ſi elles etoient du poids le-
„ gitime de la Tour, on ne voit dans le troc que des eſpeces d' ar-
„ gent uſées, & qui n' excedent point le prix du Marché dans leur
„ poids.

„ Cependant la valeur de l' Argent blanc au Marché hauſſe
„ toujours inſenſiblement; l'once qui ne valoit que 64, apres la
„ reduction dont nous avons parlé, eſt encore remontée au Marché
„ a 65 $\frac{1}{2}$, & 66; & pour qu' on puiſſe avoir des eſpeces d' ar-
„ gent pour la circulation, & en faire fabriquer a la Tour il faudra-
„ bien encore reduire la Guinée d' or a 20 ſchellings, au lieu de
„ 21 ſchellings, & perdre avec l' Etranger le double de ce qu' on
„ y a deja perdú, ſi on n' aime mieux ſuivre la voie naturelle, met-
„ tre les eſpeces d' Argent au prix du Marché. Il n' y a que le
„ prix du Marché qui puiſſe trouver la proportion de la valeur de
„ l' Or a l' Argent, de meme que toutes les proportions des va-
„ leurs. La reduction de M. Newton de la Guinée a 21 ſchellings
„ n' a' eté calculée, que pour empecher qu' on n' enlevat les eſpeces
„ d' Argent foibles, & uſées qui reſtent dans la circulation : elle
„ n' etoit pas calculée pour fixer dans les Monnoies d' Or, & d' Argent

„ la

„ la veritable proportion de leur prix, je veux dire par leur ve-
„ ritable proportion celle qui eſt fixee par le prix du Marché. Ce
„ prix eſt toujours la pierre de touche dans ces matieres; les va-
„ riations en ſont aſſez lentes pour donner le temps de regler les
„ monnoies, & empecher les deſordres dans la circulation.

„ Dans certains ſiecles la valeur de l' Argent hauſſe lentement
„ contre l' Or, dans d' autres la valeur de l' Or hauſſe contre l' Ar-
„ gent; c' etoit le cas dans le ſiecle de Conſtantin, qui rapportá
„ toutes les valeurs a celle de l' or comme la plus permanente; mais
„ le plus ſouvent la valeur de l' Argent eſt la plus permanente, &
„ l' or eſt le plus ſujet a variation.

I ſentimenti di queſto dotto Scrittore, che ho riferiti fin' ora, in un tempo ſteſſo ſervono di conferma de' noſtri principj, e della ſaviezza del regolamento fatto dal Comune nella congiuntura che abbiamo indicata, e c' inſegnano di quanto giovamento poſſa eſſere l' Eſempio altrui nell' Amminiſtrazione e Governo della Moneta.

CAPITOLO VIII.

Dell' aumento, che fù ordinato nel 1347.

SE non durarono lungo tempo i buoni effetti, che con tutta giuſtizia ſi ſperavano da queſto provvedimento, non è da attribuirſene la cauſa a difetto di ſaviezza, in chi l'aveva ordinato, ma bensì ad altri più gravi motivi eſtrinſeci, che rendevano il pregio dell' Argento univerſalmente più caro, e ravvilivano quello dell' Oro. Ciò che ſi narra dallo ſteſſo Scrittore in altro luogo della ſua Iſtoria (1), conferma pienamente non meno l' uno, che l'altro: Ecco le ſue parole: „ Del Meſe d' Agoſto, eſſen-
„ do in Firenze montato l' Ariento della lega di 11 $\frac{1}{2}$ di fine per
„ lira a lir. 12. 15 a Fiorino, peroche mercatanti per guadagnare il
„ ricoglieano, e portavallo oltre a mare, dov' era molto richieſto:
„ per la qual coſa la Moneta di ſoldi 4 di Firenze fatta l'anno
„ 1345 dinanzi, e la moneta di quattrini ſi sbolzolavano, e por-
„ tavano via, onde il Fiorino d' oro ogni dì calava, ed era per
„ calare *da lire 3 in giù*; onde i Lanajoli, a cui tornava a inte-
„ reſſo, perchè pagavano i loro ovraggi a piccioli, e vendevano i
„ loro Panni a Fiorini, eſſendo molto poſſenti in Comune, fecio-
„ no ordinare a detto Comune, nuova moneta d' Argento di quat-

(1) *Lib.* 12. *Cap.* 96.

„ quattrini nuovi, peggiorando l'una, e l'altra moneta per lo mo-
„ do diremo appreſſo, acciochè il Fiorino d'oro montaſſe, e non
„ abbaſſaſſe. Ordinoſſi, e feceſi nuova moneta groſſa, alla quale
„ diedono corſo a 5 ſoldi l'uno, chiamandoli Guelfi di lega d'once
„ 11 $\frac{1}{2}$ per lira, come la lega di groſſi di ſoldi 4 l'uno, facen-
„ done ſoldi 9, e danari 9 per lira, e rendere la moneta del Co-
„ mune ſoldi 9 danari 3 $\frac{3}{5}$, e coſtava ogni ovraggio, e calo ſoldi
„ 5 $\frac{2}{5}$ la lira; ſicchè il Comune ne guadagnava ſoldi 22 piccioli
„ per ogni lira &c. &c. E la moneta di quattrini ſi peggiorò non
„ di lega, ma di peſo, che dove prima ſe ne faceva ſoldi 23 per
„ lira, e il Comune ne rendea ſoldi ..... ſi feciono di nuovi ſoldi
„ 26 e danari 6 per lira, e rendenne la Moneta ſoldi 24 e danari
„ 9 di quattrini per lira, e coſtava d'ovraggio, e calo danari 6
„ per libra; ſicchè il Comune n'avanzava danari 12 piccioli per
„ lira. Sicchè chi sà di ragione la moneta groſſa peggiorò 11 pic-
„ cioli, e quella di quattrini da 15 piccioli, a quello che era la
„ moneta fatta meſi .... dinanzi. E nota che bene diſſe il noſtro Poe-
„ ta Dante in queſto propoſito nella ſua Commedia, dove contro a'
„ Fiorentini diſſe cominciando — *Godi Firenze*, e certe conſeguenti
„ ancora : *del tempo che rimembre legge moneta, e Ufficj, e coſtume,*
„ *Ha' tu mutato, e rinovate membre.*

Sempre più dunque ſeguitavano a ſparir le ſpecie d'Argento, e ciò avveniva perchè ſempre più andava creſcendo il pregio dell'Argento, coſtando a lega d'once 11 $\frac{1}{2}$ di fine, lire 12 e ſoldi 15 a Fiorino la libbra, cioè Fiorini 8, e ſoldi 23 a Fiorino, che ſono lire 27. 14 piccioli, che è poco meno di Fiorini nove a ſoldi 62 piccioli l'uno, quando nel tempo medeſimo una libbra d'Argento di queſta ſteſſa lega, tanto nella moneta bianca, che nella nera battuta nel 1345, ſi valutava in Firenze meno di lire 26. 10—, o al più Fiorini otto, e due terzi la libbra.

Più che ad ogn'altro arrecava danno a' Lanajoli queſto ſconcerto, perchè pagando gli ovraggi, e le maeſtranze a piccioli, & in ſpecie d'Argento, che erano in Firenze pregiate men del dovere, e vendendo i Panni a Fiorini, venivano a pagare troppo caro il lavoro, & a vendere a ſcapito le mercanzie. Ma ſe fù favorevole a queſto loro intereſſe il rimedio, che ottennero, fù dall'altro canto d'oltraggio all'univerſale, & a *mantener buona moneta*, conforme nota l'Iſtorico ſteſſo; e ſebbene non ſi faceſſe, che una leggeriſſima alterazione ne' Guelfi, ſi cadde nell'eſtremo oppoſto

di

di valutar troppo l'Argento nella moneta nera. Et in fatti, rendendo la Zecca per ogni libbra di quattrini, ſoldi 24 e danari 9, ovvero pezzi 297 del valore di 4 danari l'uno, veniva a valutarli ſoldi 99, ovvero lire 4. 19 piccioli la libbra. Queſte ſpecie erano a lega d'once due d'argento fine, e 10 di rame, alla qual ragione una libbra d'argento fine contenuta in ſei libbre, di tal moneta, valutavaſi dalla Zecca lire 29. 14. -- e lire 28. 9 -- la libbra del popolino, e per conſeguenza alcuna coſa più di 9 Fiorini, prezzo ſuperiore a quello, che aveva altrove, & in Firenze ancora nella Moneta de' Guelfi. Ognun conoſce a prima viſta l'utile, che ne ridondava a' Lanajoli, che pagando a piccioli le maeſtranze, ſaldavano i conti con minor quantità d'Argento, che per l'innanzi; e dando luogo ad aumentar la valuta del Fiorin d'oro a Moneta, a più alto pregio vendevano i Panni loro, ſenza, che io ulteriormente mi diffonda per farne la ſpiegazione.

Dopo di avere eſpoſto con quella chiarezza, che hò ſaputo, maggiore, il vero ſentimento, che ſi contiene nel racconto del noſtro Iſtorico, per dimoſtrare quali tal volta ſiano ſtate le cauſe dell'aumento della valuta delle ſpecie d'Argento, ripiglierò adeſſo il primo filo del mio ragionamento, e concluderò:

I. Che gli aumenti della valuta del Fiorin d'oro, ſono ſempre ſeguiti per il ſolito mezzo di accreſcere da una parte il numero, e di ſcemar dall'altra il peſo delle ſpecie d'Argento, la bontà, & il peſo della moneta nera, o Eroſa, dalla quale ſi formava la lira, o qualunque altro aggregato delle di lui frazioni; e queſti, e non altri è il loro vero ſignificato.

II. Che gli equivoci, e le difficoltà, che s'incontrano in queſta materia, ſono per lo più derivate dall'avere introdotto l'uſo della lira per una delle frazioni del Fiorin d'oro, e nello ſteſſo tempo quello di più ſpecie di ſoldi l'una del Fiorino, moneta reale, fiſſa, & invariabile, l'altra delle lire, moneta imaginaria, e non palpabile, ſottopoſta a variarſi ogni qualvolta ſi variavan le ſpecie di tutta la moneta bianca, e della nera, dall'aggregato delle quali venivano coſtituite; lo che ſi riduce ad aver introdotto nel Conteggio l'uſo delle ſpecie d'oro, e d'argento nel tempo medeſimo.

III. Che dopo di avere avuto luogo una tal confuſione, divenne facile, a chi in quel tempo aveva la cura della Zecca, di maſcherare con qualche preteſto ſimili operazioni, e di non incontrare difficoltà veruna nell'ordinarle, atteſo l'apparente vantaggio, che il Pubblico, & i Particolari ſi luſingavano di ricavarne.

CAPI-

CAPITOLO IX.

Delle fraſi, delle quali ſi è valſa la Zecca per eſprimere il Peſo, & il Fine della Moneta bianca, & Eroſa.

NEll' ordinare il numero, & il peſo de' pezzi di ciaſcuna ſpecie, che ſi batteva, di rado le noſtre antiche Leggi ſi valevano di altra eſpreſſione, che quella de' ſoldi, e di danari, che erano le frazioni della libbra, o lira monetale (1), eſpreſſione importante un ſignificato vario, & incoſtante, mentre il numero de' ſoldi, & il peſo de' pezzi da ricavarſi da una libbra del metallo, che doveaſi coniare, era maggiore, o minore, ſecondo la maggiore, o minor valuta, che imporre ſe gli voleva. Il ſoldo, & il danaro era dunque la frazione, in cui ſi divideva la lira, o la libbra monetale delle ſpecie d'Argento. Queſte miſterioſe eſpreſſioni ſembrano inventate per render ſempre più occulta, e difficile l' Arte della Zecca, e non poco hanno contribuito a produrre l'oſcurità, che vi regnava ne' ſecoli addietro.

(1) Il Co. Carli *tom.* 1, *pag.* 257.

Il ſoldo di queſta lira monetale nelle ſpecie d' Argento, era un gruppetto di 12 pezzi di eſſe, & il danaro ſignificava ciaſchedun pezzo delle medeſime, che ne avanzava. Quando dunque le Leggi ordinavano batterſi una data ſpecie al taglio, per eſempio di ſoldi 11 e danari 10 la libbra, ſignificavano doverſene ricavare undici gruppetti di pezzi dodici per ciaſcheduno, e dieci pezzi vantaggio, che vale a dire pezzi 142 in tutto eguali di forma, e di mole, di ognun de' quali vien per conſeguenza ad indagarſi il peſo aſſoluto, e l' Argento fine, che venivano a contenere, ſecondo la lega, che le ſteſſe leggi determinavano. Colla ſteſſa fraſe eſprimevano il taglio, & il peſo della Moneta nera, fino all' anno 1471, indi la mutarono, e ſi valſero di quella di ſoldi, di ſoldini, e di lire, denotando con ciò il numero appunto de' quattrini, e de' piccioli, che dovevano ricavarſi per ogni libbra, che ſi batteva. Tante erano le lire, o i ſoldi, che la Legge ordinava tagliarſene, altrettanti gruppi di 60, e di 20 pezzi l' uno doveaſene ricavare da una libbra, dal che deducevaſi facilmente & il peſo di ciaſchedun pezzo, & l'argento fine, che vi ſi conteneva. Senza ben' intendere queſte eſpreſſioni, era impoſſibile di formar le Tavole delle ſpecie di moneta bianca, e nera, che ſi ſono unite alla fine di queſta ſeconda Parte, e di ſupplire a quelle, abbenchè poche lacune del peſo, e dell' Argento fine di ciaſcuna ſpecie, che eran rimaſte nelle Tavole,

vole, compilate dagli altri. Reca maraviglia, che tutte le Zecche in vece di ſpiegare in termini comuni, & intelligibili un ſoggetto di tanta importanza, come ſi è quello del peſo di ciaſchedun pezzo delle ſpecie, che vi ſi battevano, e dell' Argento fine, che vi ſi conteneva, ſi ſiano ingegnate di renderlo colle fraſi loro oſcuriſſimo, e quaſi del tutto inintelligibile. Et in fatti aſſai più delle noſtre, ſon miſterioſe le fraſi delle antiche ordinanze di Francia ſopra queſta materia, come ſi può riconoſcere nella ſpiegazione, che ne hà fatta il *Sig. du Pré de Saint Maur* nel ſuo dotto *Saggio ſulle Monete*. (1)

(1) *Pag.* 121.

SEZIONE IV.

CAPITOLO I.

Dell' uſo della lega nelle ſpecie d' Argento, e del modo, col quale formaſi l' idea della valuta delle Monete.

INnanzi di ſcendere al dettaglio degli aummenti della valuta, e delle variazioni ſeguite tanto nella moneta bianca, che nella nera, ſtimo neceſſario il premettere alcune oſſervazioni ſulla lega dell' Argento, e ſul modo, che tienſi generalmente per formar l' idea della valuta delle Monete.

Non ſono d' accordo gli Scrittori tra loro, ſe ſia praticabile di valerſi per uſo della Zecca, dell' Argento puriſſimo, ſenza altra meſcolanza, e conforme all' Oro, che è ſtato adoperato da' Noſtri. Queſti atteſa la ſua eſtrema duttilità, e la coeſione delle parti, che lo compongono, è depurabile quaſi del tutto ſenza ſcemar punto di conſiſtenza. Alcuni credono, che l' Argento al contrario per eſſer mancante di tal requiſito ſi logri con facilità, ſi franga, e non reſiſta egualmente alla forza del Conio, ſe ſi riduca a tal perfezione (2). Di ſentimento però diverſo furono i Noſtri sù queſto punto, ſtimando, che l' Argento, quanto è più purgato, e più ſchietto, tanto più rendaſi docile al lavoro, & al Conio, e di tal tempra ſupposero eſſere ſtato l' Argento di Coppella, di cui diſſero formato anche prima del 1252 il Fiorino d' Argento, e che perciò foſſe della ſteſſa finezza dell' Oro, e depurato d' ogn' altro più baſſo metallo. „ Vero è, dice il noſtro Borghini, che i Noſtri nel princi- „ pio, quando il Mondo era più puro, e ſi procedeva più lealmen-

(2) Locke *ragionamenti &c. Parte* 2. *art.* 1. *ſez.* 2. *p.* 12. *Nota* I.

„ te

„ te in tutte le cose, lo batterono pure di fino. Saggio ne danno
„ alcune monete antichissime, dove non si trova mistura alcuna,
„ e così durò alcun tempo, finchè non si potendo difendere dall'
„ altre monete d'intorno di peggior lega, e per agevolar le fac-
„ cende, ed accomodarsi all'uso, e corso comune, ne levarono un
„ quarto, e tal volta un terzo d'oncia di fine, o quello intorno,
„ riducendo la lega a 11. 18, e a 11 e 17, & a 11 e 15.

Mi è stato mostrato un Tollero battuto dal Gran Duca Ferdinando II, il quale in conformità dell' ordinazione del 21 Decembre 1656 doveva esser tutto d' Argento fine del peso di danari 21 $\frac{3}{25}$, e chiamavasi moneta di Coppella, la quale si vede riportata nella serie delle monete de' Gran Duchi del Sig. Orsini *a pag.* 89. Et i Maestri di questa Zecca, mi hanno di unanime sentimento attestato, che non solo è possibile anche adesso di ridur l' Argento a tal segno di perfezione, ma che ridotto a questa finezza, meglio anco si lavora; dubitano bensì che fosse per esser troppo grave la spesa, che è necessaria per farlo. Forse possedevano i Nostri qualche speciale artifizio, per cui sapessero ridurlo di tal guisa senza bisogno di tanto aggravio, di cui poi siasi abbandonata la pratica, e perduta la conoscenza.

Essendo adunque stato necessario o per queste, o per le altre ragioni accennate di sopra, il lasciarvi, o mescolarvi qualche dose di Rame, o di altri metalli, si è adoperato da lunghissimo tempo in qua sempre unito con della lega.

L' idea delle misure, e de' Pesi grandi si acquista sempre col mezzo di quella de' più piccoli, che sono agli uomini più familiari, e comuni, e non col mezzo de' più grandi, l' idea de' più piccoli. L' idea delle maggiori distanze, per esempio, si è composta con quella de' piedi, e de' passi, e con quella delle dita, e de' palmi, quella delle maggiori estensioni (1). Così è rispetto a' pesi, dove l' idea della libbra è stata acquistata col mezzo di quella del grano, del danaro, e dell' oncia. Di tante di queste misure, e pesi più piccoli, hanno gli uomini per maggior comodo loro composto un' aggregato, e da tanti di essi hanno rilevato la data misura, il dato peso, un' Intiero. Quanto più preziosi furono i generi, che ebbero in vista, tanto più minute sono stato le parti, nelle quali hanno divisa la misura, & il peso: maggiori all' opposto le parti de' più usuali, e comuni. Il piombo, & il ferro si è pesato comunemente a libbre. A libbre è vero si pesa anche l' oro, e l' argento, ma più comunemente a danari, & a grani, de' quali si fa poco conto ne' primi. A grani, e carati solamente si pesano per ordinario le Gioje, come generi più preziosi di tutti.

(1) Berchleis *Trattato della Visione*.

La

La misura della bontà dell'argento si divide in dodici parti, quella dell'oro in 24, e più ancora (1). Lo stesso è seguito della moneta, dalle di cui più piccole parti, che sono i danari, si è cominciato a formare il concetto delle più grandi (2). Da queste più minute parti, o frazioni essendosi principiato a prender norma per le più grandi, dalla maggiore, o minor bontà delle monete d' Argento, che formavano un dato aggregato di soldi, e di danari, veniva a dipendere che fosse maggiore, o minore la valuta delle monete più grandi, e che maggiore, o minor numero ve ne volesse per equivalere al Fiorin d'oro, che era la misura costante delle cose tutte, ovvero ciò che è lo stesso, maggiore, o minor numero di Parti per commensurare l'intiero.

(1) *Reflexions Polit. sur les finances t. 1. cap. 1. art. 8. p. 197.*

(2) Borghini *della moneta p. 185.*

Non comparirà ipotetica, o nuova questa mia opinione, mentre è dedotta dalla natura stessa del valore delle cose, è stata indicata dalle nostre Leggi (3), & è stata anche accennata da chi si è meritato in questa materia il credito universale (4) „ Il Rame, dice Egli „ è considerato come la misura degli altri metalli &c. „ l'Argento è la misura dell'oro, & il rame quella dell'uno, e „ dell'altro „ Et altrove (5). „ Ma ne' metalli diversi devesi aver „ quel riguardo, che si hà nelle misure, e ne' Pesi cioè di paragonar la piccola colla grande, e non la grande colla più piccola. In altro luogo pure dice Egli (6) „ inganno fatale essere per le „ Nazioni, che alcuni credino non confluire questa moneta bassa „ nell'universale Commercio. Si regola questo col Cambio, e questo cambio si regola coll'intrinseco de' soldi, e delle lire delle „ Nazioni. Ordinariamente si riguarda quella Moneta nobile, e nota, a cui le basse si riferiscono, anzi si riguarda ordinariamente „ l'intrinseco di questa moneta bassa col calcolo dell'aggio sopra „ la moneta nobile, oppure del calo, sbronzamento &c. &c. e quindi si istituisce la ragione del Cambio &c. &c. Riprova di ciò, che io dico, sono gli studj, e le diligenze grandissime, che si fecero da' nostri vecchi Mercanti per formare il conguaglio delle Monete delle tante Nazioni, colle quali ebbero corrispondenza, e si vedrà il gran lavoro, e fatica, che v' impiegavano, dalle Opere di Francesco Balducci, di Giovanni da Uzzano, e di Ser Piero da Pescia, delle quali si darà distinto ragguaglio nella Parte seguente.

(3) Veggasi la Legge del 23. Aprile 1490. nel registro di Zecca p. 259. e 261.

(4) Il Co: Carli *tom. 1. dissert. 1. p. 58.*

(5) *tom. 3. Dissert. 7. §. 1. p. 9.*

(6) *Tom. 2. dissert. 6. cap. 6. §. 4.*

CAPITOLO II.

Delle variazioni ſeguite nella Lega, e Peſo della Moneta Nera, o Eroſa, e prima della differenza trà la Moneta Bianca, e la Nera.

CIO' premeſſo, paſſiamo ora al dettaglio delle variazioni ſeguite nella Lega, e nel Peſo, prima della moneta nera, o eroſa; di poi ſi verrà a quelle, che ſono accadute nelle ſpecie d' Argento, onde ſon derivate le variazioni della valuta del Fiorin d' oro riſpetto a queſte, lo che era il ſecondo oggetto di queſta Parte.

Per *Moneta Nera, o Eroſa* intendo tutte quelle ſpecie, che contenevano minor quantità d' argento, e maggior doſe di rame, o d' altro baſſo metallo. Dopo l' anno 1252, fino all' anno 1535, che è il periodo, che qui da me ſi conſidera, hà adoperata la noſtra Zecca in queſta ſorte di Moneta leghe di ſei ragioni, per quello almeno riſulta dalle memorie, che hò vedute, ſenza comprendervi quella de' Fiorini piccioli del 1296, che ſi trova notata nella Tavola di queſte ſpecie; mentre non parmi fondata, che ſopra ſemplici congetture, col ſolo mezzo delle quali il Sig. Conte Carli hà ſtimato a propoſito di poterla determinare (1).

(1) *Tom. 2. pag. 16.*

La prima lega, che ſappiamo per coſa certa eſſervi ſtata impiegata, ſi è quella dell' un' oncia d' argento fine con undici once di rame per libbra, e trovaſi uſata a principio nella battitura de' piccioli l' anno 1316 del valore di danari 4, come ſi nota nella Tavola (2). Ma nè il Regiſtro di Zecca, nè altre memorie ci ſomminiſtrano lume neſſuno per accertarne il peſo, & il taglio. Lo Scrittore ſopra lodato crede di poterlo congetturare dal ragguaglio del Balducci nel libro, che ſcriſſe, ſull' autorità del quale ſi fonda tutta l' Analogia (3), da cui vuol dedurlo. Ma ſiccome per le ragioni, che ſi eſporranno nell' ultima Parte, non ſi dee dubitare, che quell' Opera non ſia ſtata ſcritta prima dell' anno 1337 almeno, così non ſaprei adattarmi a credere, che dalla lega, di cui parla queſto Scrittore, ſi poſſa dedurre qual foſſe quella, che ſi adoprava nell' Anno 1316. E' bensì vero, che la moneta picciola, che ſi nota da queſto antico Scrittore, corriſponde pienamente e nella lega, e nel peſo a quella, che ſi batteva nel 1321, e durò ad uſarſi fino al 1345. Que' Lanajoli poi, che è la ſpecie, di cui pure ſi dà ragguaglio in quel Codice, eſſendo a lega di once due d' Argento fine, e 10 once di rame per libbra, non poſſon mai confarſi con i Fiorini pic-

(2) Regiſtro di Zecca all' anno 1316.

(3) *Tom. 2. p. 32.*

piccioli del 1316, che, come si disse, erano alla più bassa lega di once una di fine, & 11 once di Rame.

Quest' ultima sorte di lega si è quella, che si è più comunemente praticata da' Nostri in questa specie di Moneta dentro il termine, che si è divisato. La ritroviamo nella battitura de' Piccioli, o Fiorini neri dell' anno 1321 quando, secondo il Registro di Zecca, ne andavano a taglio soldi 45 per libbra, e ve ne volevano once 16 per ogni Fiorin d'oro (1), che allora valeva lire tre; A questo conto ne andavano 540 alla libbra, che con altri 180, cioè altre once 4 facevano appunto la valuta del Fiorino in detta somma di lire 3. Pesavano grani 12 $\frac{4}{5}$ in circa l' uno, e contenevano grani 1 $\frac{6}{15}$ d' argento fino.

(1) Borghini *della moneta* p. 189.

Si fa qui opportunamente luogo di parlare di una particolarità molto degna di osservazione nella nostra moneta, cioè della differenza, che passava trà la valuta della moneta bianca, o sia delle specie d' argento, la moneta imbianchita, e la nera. Ne traluce il principio verso questo tempo, e parmi essere anche questa una delle consequenze dell' introduzione dell' uso della lira nel conteggio, come lo è certamente del difetto di proporzione trà la valuta dell' una e dell' altra di dette specie. „ E quanto alla Moneta nera, dice Borghini, „ (2), ella a differenza dell' altra, che si usava innanzi, che o per „ esser tutta, o per avervene molto, o per esser come que' Bargel- „ lini, dice il Villani, biancata d' Ariento, appariva molto bianca, „ prese dal colore del rame brunito questo nome, il quale non si „ trovando prima, si può creder nuova invenzione, e di questo „ tempo, cioè dell' anno 1321. Concorda appunto con ciò, che si dubita quivi da questo Autore rispetto al modo, che si tenea per farla bianca, la riforma dell' Arte del Cambio dell' Anno 1324, in cui si legge l' ordinazione seguente -- *Et debeat ipsa Moneta nova super dealbari, & alba fieri, prout melius fieri potest* — e da ciò, che si dispone susseguentemente, si vede chiaro, che dovea essere della stessa lega, e conio della Moneta nera.

(2) Borghini *della moneta Discorsi a p.* 190.

Hà continuato a farvisi per lungo tempo tal differenza, e per quanto hò veduto, dura almeno fino al nuovo sistema monetario, che fù introdotto dopo la Legge del 1534. Egli era ben giusto di farvela, mentre effettivamente vi era una non leggiera diversità, o difetto di proporzione nella valuta, che assegnavasi all' una, & all' altra. Non essendo stata sempre l' istessa, ma ora maggiore, ora minore, per questo appunto seguiva, che la lira di Neri, e le specie di questa moneta, che ne formavano l' aggregato, è stata valutata ora un terzo, ora un quarto, & ora un quinto meno solamente

della lira di Bianchi, e delle ſpecie d' Argento, dalle quali veniva coſtituita (1). Il Sig. Conte Carli colla ſua ſolita penetrazione, e diligenza, dopo di avere anch' eſſo notata queſta circoſtanza della Moneta Fiorentina, dimoſtra la differenza preciſa dell' intrinſeco di queſte ſpecie, da quello delle ſpecie d' oro, e d' argento di tutta l' Italia, conducendo le ſue oſſervazioni dal principio, che gli hà per altro aſſegnato aſſai più tardi di quello, non hò fatt' io fino a' dì noſtri; E ſulla di lui ſcorta io pure l' hò eſpreſſa per alcun tempo nella Tavola del valore della lira.

(1) Borghini *della moneta diſc. p.* 189. Galigai *pratica di Arimmetica lib.* 5. *p.* 34. Varchi *lib.* 9. *p.* 264.

Giova moltiſſimo l' avvertirla, e ſpecialmente nella moneta della noſtra Zecca, perchè l' aver tralaſciato di farlo, è ſtato appunto, come oſſervava, la cauſa degli equivoci, che ſi ſon preſi da alcuni nella valutazione del Fiorin d' oro, e di dar luogo a credere, che aveſſe corſo in Firenze per un numero di lire maggiori di quello, che veramente vi aveva a moneta bianca. Per ſalvarſi dallo ſcapito, che v' era nel riſquotere in pagamento la moneta nera, e conguagliarſi della differenza, che paſſava tra eſſa, e la bianca, coſtumarono i Noſtri di valutarne la lira un terzo, un quarto, & un quinto meno della lira compoſta di ſpecie d' Argento. Siccome poi per la Legge dell' anno 1534 fù proibito di valerſi di queſta moneta ne' pagamenti di qualche conſeguenza, per queſto cred' io, che foſſe tralaſciato anche il coſtume di tal conguaglio. Vedo bensì eſſerne rimaſta una traccia nell' Uffizio delle Decime, dove dopo la ſuddetta Legge, che fiſsò ancora la valuta del Fiorin d' oro alle lire 7 di groſſi, ſi valuta effettivamente anche in oggi a lire 7 e ſoldi 7, a motivo, che lire una di groſſi, valeva ſoldi ventuno di neri (2). Continuavaſi anche nell' anno 1531 l' uſo di queſta medeſima diſtinzione tra la moneta bianca, e la nera, quando per Legge venne ordinato, che tre quattrini, ovvero un ſoldo della prima, valeſſe quattro quattrini dell' altra. Nell' anno 1489 per cauſa dell' aumento, che portava alle Gabelle, & al prezzo del Sale la differenza del quarto di più, che venne ordinato farſi tra i bianchi, allora battuti, & i quattrin neri, furon ſaccheggiate le Caſe di Ser Giovanni Guidi Cancelliere delle Riformazioni, e di Antonio di Bernardo Miniati Provveditore del Monte, che n' erano ſtati i Promotori, e fù pure motivo della ribellione di Monte Pulciano l' Anno 1495 l' aumento del prezzo del Sale, che veniva ad eſſer cagionato da una tal differenza (3).

(2) Veggaſi l' Arimmetica del Galigai *lib.* 5. *pag.* 34.

(3) Nardi *Stor. Fiorentina lib.* 1. *p.* 22. *e lib.* 2. *pag.* 34. Varchi *lib.* 9. *pag.* 294.

Dell' iſteſſa lega ſi valſero i Noſtri ne' piccioli dell' anno 1366 al taglio di ſoldi 70 cioè di Pezzi 840 del peſo di grani 8 $\frac{1}{4}$ l' uno, e contenevano ſoli due terzi di grano d' Argento fine, e valevano danari uno.

Eguale

Eguale alla precedente fù la lega de' Neri dell' anno 1417 di valuta di danari uno, al taglio di ſoldi 83 a libbra, cioè di pezzi 995 (1), peſavano grani 6 $\frac{78}{83}$, e contenevano 7 duodecimi di grano ſolamente d' argento fine. Uniforme a queſta fù pure la lega de' piccioli del 1490, del valore di danari 4 l'uno. Gli ordini, e Proviſioni fatte dal Comune ſopra queſta materia, atteſa la multiplicità de' pezzi, ne' quali col tratto del tempo fù ſempre più diviſa la libbra di queſte ſpecie, cominciarono ad eſprimerne il taglio a lire, e ſoldi di ſoldini, e non più a ſoldi, o gruppi di dodici pezzi l'uno, come coſtumavaſi per l'innanzi, e perciò ſi vede ordinato dalla Legge di quell' anno (2), che ne andaſſero a libbra lire 7. 15 - cioè pezzi 465 del peſo di grani 14 $\frac{7}{8}$, e di fine grani 1 $\frac{1}{4}$ per ciaſcheduno; e di queſta ſteſſa lega ſi valſe la Zecca ne' quattrini del 1509 del valore di danari 4 l'uno al taglio di lir. 7, o ſia pezzi 420 per libbra, ognun de' quali peſava grani 16 $\frac{5}{12}$, e conteneva grani 1 $\frac{1}{3}$ di fine.

(1) Scipion. Ammirat. *Stor. Fior. lib.* 18. *pag.* 997.

(2) Ved. *Regiſtro di Zecca pag.* 238.

Di queſte ſpecie dunque alla ſuddetta lega d' once 1 d' argento fine, & once 11 di rame, ſe ne fecero nel 1321 pezzi 540 per libbra, nel 1366 pezzi 840, nel 1417 pezzi 996, e nel 1490 quattrini 465 di 4 danari l'uno; E là dove nel 1321 ve ne volevano pezzi 720 ſolamente per equivalere ad un Fiorin d' oro, nel 1417 quando valeva lire quattro, ve ne volevano 960, con queſta differenza ancora, che i primi peſavano in tutti once 16, gli altri non facevan la libbra intiera. Quindi ſi era, che per conguagliarſi dello ſcapito, ſapevan bene i Mercanti far creſcere la diſtinzione tra la moneta bianca, e la nera, & aumentar la valuta del Fiorin d' oro.

CAPITOLO III.

Di altre ſorti di lega adoprate nella Moneta nera.

LA ſeconda ſpecie di lega fù quella d' once due d' Argento fine, con once dieci di Rame, e venne impiegata la prima volta nella battitura de' *Fiorini neri* dell' Anno 1332 del valore di danari 4 per ciaſcheduno al taglio di ſoldi 21, e danari 9 per libbra, o ſia di pezzi 261, ognun de' quali peſava grani 26 $\frac{1}{2}$, e conteneva grani 4 $\frac{5}{12}$ d' argento fine; e queſti, ſecondo me, ſono i Lanajoli, de' quali ſi parla nel Codice del Balducci, e non eſſendone ſtati battutti altra volta, ſervono ad indicarci il tempo all' incirca, in cui viveva queſto Scrittore. Fu-

Furono della medeſima lega i quattrini dell' Anno 1347 al taglio di ſoldi 27, e danari 7, o ſia pezzi 331 a principio, e di poi nell' anno ſteſſo a quello di ſoldi 26, e danari 6, o ſia pezzi 318 per libbra, del peſo i primi di grani 21 $\frac{45}{327}$ e grani 3 $\frac{11}{24}$ fine per ciaſcheduno, gli altri di grani 21 $\frac{3}{4}$, e ſoli 3 $\frac{5}{8}$ di fine, e valſero danari 4. Colla ſteſſa lega furon battuti i quattrini del 1432, ma non ne viene indicato nè il peſo, nè il taglio. Conſimile a quella fù la lega de' quattrini bianchi dell' anno 1490 al taglio di lire 7, e ſoldi 4 cioè pezzi 432 per libbra, peſavano grani 16, e contenevano grani 2 $\frac{2}{3}$ di fine, alla ſolita valuta di 4 danari l' uno.

Valendo il Fiorino del 1332 lire tre di Bianchi, ve ne volevano allora 180 pezzi per ogni Fiorino, che venivano a peſare in tutto due terzi di libbra in circa, ma dopo la diminuzione ſeguita nell' anno 1347 quando il Fiorino ſalì alle lire 3. 8, ve ne vollero pezzi 204, che peſarono pure in tutti circa due terzi di libbra; e dopo l' ultima reduzione dell' anno 1490, quando il Fiorin d' oro giunſe alla valuta di lire ſette di moneta nera, ve ne vollero pezzi 420, che peſavano poco meno d' una libbra intiera.

Fù adoprata nella battitura de' ſoldini dell' anno 1462, e del 1471 la lega d' once 6 di argento, con altrettante once di rame per libbra del valore di danari dodici l' uno al taglio di pezzi 460 per libbra, e del peſo di grani 15 l' uno, la metà de' quali era d' argento fine. In queſta occaſione pure la Legge in vece di eſprimere il taglio colla ſolita fraſe di ſoldi, o gruppi di pezzi dodici l' uno, eſprime chiaramente il numero preciſo de' pezzi quattrocento ſeſſanta, che ſe ne dovea ricavar dalla libbra. Lo ſteſſo ſiegue riſpetto a' ſoldini del 1471 della ſteſſa lega, e valuta, venendone ordinato il taglio, a pezzi 505 per libbra. Valeva nel 1472 il Fiorin d' oro lire 4. 7, ovvero 87 di detti ſoldini, e nel 1471 ſoldini 109 perchè valeva lire 5. 9. -- I primi ottantaſette peſavano in tutti un quinto, o poco più di libbra, gli altri 109 alcuna coſa vantaggio, mentre erano di grani 13 $\frac{2}{3}$ per ciaſcheduno, e ſoli grani 6 $\frac{5}{6}$ d' argento fine.

Vi fù l' altra lega di danari 23 $\frac{1}{2}$ d' argento con undici once, e mezzo danaro di rame per libbra, la quale fù praticata ne' piccioli neri del 1371 del valore di un danaro al taglio di ſoldi 82, cioè di pezzi 864 per libbra del peſo di grani 8 $\frac{1}{4}$ e contenevano due ſoli terzi di grano d' argento fine.

Vi

Fù adoprata ne' piccioli del 1472 la lega di danari ſei di argento fine con once 11, e danari 18 di rame al taglio di pezzi 864 del peſo di grani 8 l' uno, & $\frac{1}{6}$ di grano d' argento fine per libbra. Di queſti pezzi 864 rendeane la Zecca a que' che ve gli facevan battere, ſoli pezzi 252, & il reſto rimaneva per le ſpeſe, e per ſupplemento a quelle, che occorrevano nella battitura de' quattrini, & ogni altra occorrente di Zecca, come ſi dichiara nella Proviſione di queſt' anno (1).

(1) Regiſtro di Zecca p. 239.

Sono queſte le ſei ſpecie di lega, che hà impiegato la Zecca nella battitura della moneta nera, le due prime furono le più coſtanti, & uſate. Ogni variazione accaduta nel taglio, e nel peſo della medeſima, è ſtata immancabilmente accompagnata da quella della valuta del Fiorin d' oro, & alcune volte delle ſpecie d' argento ancora, conforme dimoſtran le Tavole dell' uno, e delle altre.

CAPITOLO IV.

D' alcuni principj ſulla Proporzione da oſſervarſi nelle ſpecie d' Oro, e d' Argento.

È Stata più, che nelle precedenti, uniforme la Zecca di Firenze nella lega, che hà adoperato nelle ſpecie d' argento, imperciocchè dal 1305, quando vi ſi appreſe la prima volta, fino all' anno 1597, non ſappiamo averne uſata altra, che quella dell' Argento Popolino, cioè di once 11, e 12 danari d' argento fino con dodici danari di rame. Delle altre migliori leghe, che ſi coſtumarono innanzi al 1296, non abbiamo altra prova, che l' atteſtato, che ce ne porge nel più volte citato diſcorſo Monſig. Borghini, il quale ci aſſicura, che i Fiorini d' argento dell' anno 1252 e di prima ancora, erano d' argento finiſſimo, e puro, col quale poco a poco fù meſcolato un quarto, & di poi un terzo di rame, o di altro baſſo metallo, finchè ſi giunſe alla lega dell' 11. 15 l' anno ſuddetto 1296.

E' regola indubitata, che affinchè l' oro e l' argento ſiano di finezza eſattamente uniforme tra loro, e l' uno non abbia ſopra dell' altro una pregiudicial preferenza, convenga ſempre aggiuſtarne la lega in guiſa tale, che, o quel di fino, che reſta in ciaſcuno di queſti due metalli, o ciò di lega, che vi ſi meſcola, ſia ſempre

nella

nella proporzione dell' 8 al 3, e del 3 all' 8, altrimenti facendosi s' introdurrebbe nelle ſpecie dell'uno qualche vantaggio ſopra dell'altro, mediante il quale ſe ne cagionerebbe immediatamente l' incetta, e per conſeguenza il traſporto. Quindi ſi è dunque, che l' oro a 22 Carati, e l' argento a danari 11 di fino, ſono di purità, e finezza eguale, l' uno e l'altro egualmente diſtanti dal loro più alto grado di perfezione, cioè un duodecimo, e i ſettecento quattro trentadueſimi, che ſi contengono ne' 22 Carati dell' oro, ſono a' 264 grani contenuti negli 11 danari dell'argento, come è appunto l' 8 al 3. (1)

(1) *Reflexions Politiques ſur les finances Chap. 1. art. 8. p. 197. &c.*

L' avere i Noſtri mancato di uniformarſi a queſta regola, può ben' eſſere ſtata, oltre alle altre, che ſi ſono additate, la cauſa delle frequenti variazioni ſeguite nelle ſpecie d' argento, e delle difficoltà, che incontravano a trovar il modo d' impedire il traſporto, & il rincaro delle Paſte d' argento. L' aver eſſi battuto il Fiorin d'oro a 24 Carati, e l' aver ridotto le ſpecie d' argento da quella purità, e perfezione, di cui ſi credon dotate le prime, alla lega di danari, o di once $11\frac{1}{2}$, è un' error manifeſto contro i principj eſpoſti di ſopra, e dovea render ſempre meno compatibile l' uſo dell' oro, e dell' argento per moneta di conteggio nel medeſimo tempo. Non intendo per queſto, che ſi doveſſe continuare a batter la moneta d' argento alla ſteſſa perfezione dell' oro, ſe n' erano troppo gravi le ſpeſe, & il riſchio, che ſi correva; ma credon bensì alcuni, che per ſeguire eſattamente le regole di prudenza, & evitare i diſordini, che ne provenivano diſcoſtandoſene, conveniſſe più toſto recedere alquanto nella battitura dell' oro da quella gran perfezione, che v' era, & adattarſi ad impiegarvi tanta lega, che lo conguagliaſſe con quella, che ſi voleva adoprar nell' argento, ſecondo la proporzione, che ſulla ſcorta de' più eccellenti Scrittori abbiamo accennata.

CAPI-

CAPITOLO V.

Delle variazioni, che ſon ſeguite nel peſo delle ſpecie d' Argento battute dalla noſtra Zecca.

NON eſſendoſi dunque variata, come ſi diſſe, dal 1305 fino al 1597, la lega delle ſpecie d' Argento, tutte le variazioni fattevi, conſiſterono, o nel peſo, e numero de' pezzi, che ſi coniavano per ogni libbra, o nella valuta, che gli s' impoſe, dalla quale procedeva quella pure del Fiorin d' oro.

La Legge del *1296*, che in tutta la ſua eſtenſione vien riportata dal Sig. Conte Carli (1), ci porge contezza ſicura della lega, che fù adoperata nella battitura de' groſſi da ſoldi 2, e c' inſegna eſſere ſtata quella delle 11 once, e danari 15 d' argento fine con danari 9 di rame per libbra, conforme alla lega di Venezia, & a quella, che dice Monſignor Borghini eſſere ſtata uſata una volta da tutti (2), al taglio di ſoldi 14 e danari 3, cioè di Pezzi 171 per libbra, del peſo di grani 40 $\frac{9}{19}$ l' uno, e v' erano grani 39 $\frac{3}{19}$ d' argento fine, il reſto era rame, o altro baſſo metallo. La valuta di queſti pezzi a ſoldi 2 l' uno, forma la Somma di ſoldi 342 la libbra, ovvero Fiorini d' oro otto, e ſoldi 11, che corriſponde appunto a quella, che ſuppone eſſere allora coſtato l' argento. (3)

(1) *Tom. 2. diſſert. 3. p. 2. §. 1. p. 8. e 15.*

(2) *Della Moneta p. 197.*

(3) *Della moneta Fiorentina pag. 197.*

Eſſendoſi di poi appreſa la Zecca alla lega dell' 11. 12, la quale ebbe poi nome d' argento Popolino, nè eſſendoſi queſta per lunghiſſimo tempo cangiata, venne adoperata la prima volta ne' groſſi Popolini dell' anno 1305, al taglio di pezzi 171 per libbra, che vengono ad eſſere del peſo medeſimo, che i precedenti, cioè di grani 40 $\frac{9}{19}$ l' uno, ma che ne contenevano ſoli 38 $\frac{3}{4}$ d' argento fine; e valſero danari 30, ovvero ſoldi 2 $\frac{1}{2}$ per ciaſcheduno. Valendo allora, o ne' tempi più proſſimi, il Fiorin d' oro ſoldi 51, vi ſarebbero voluti pezzi 20 $\frac{2}{5}$ per ogni Fiorin d' oro, cioè grani 775 d' argento per grani 72 d' oro, pregio adeguato alla proporzione dell' 1 al 10 $\frac{7}{8}$ allora vegliante tra l' oro, e l' argento.

Ma poichè dal racconto del noſtro Giovanni Villani, lungamente eſaminato nella Sezione precedente, ſi hà tutta la ragione di credere, che queſta proporzione tra l' oro, e l' argento, in

Italia almeno, ſe non in tutta l'Europa, variaſſe non poco, e diveniſſe minore di quella dell' 1 al 10 $\frac{7}{8}$, così non è maraviglia, ſe il Pubblico, ſoffrendo il danno di veder per tal cagione aſſorbite dall' oro le ſpecie d' argento, ſe ne doleſſe, e procuraſſe poi nel 1345, che vi foſſe apportato l' opportuno riparo.

Feceſi adunque, come hò detto al Capitolo V di quella Sezione, in congiuntura di battere i Guelfi nuovi, notabile variazione e di valuta, e di peſo, ponendone a taglio prima, e nel meſe d' Agoſto ſoldi 11 e danari 2, poco dopo ſoldi 11 ſolamente, e di poi nel meſe di Ottobre ſoldi 11 e danari 10, cioè pezzi 142 per libbra, del peſo di grani 48 $\frac{48}{71}$ l' uno, ovvero grani 45 $\frac{5}{8}$ in circa di argento fine, e valſero ſoldi 4 per ciaſcheduno. Una libbra perciò di queſta ſorte d' argento, che era per lo innanzi diviſa in pezzi 171, e ſe ne rendevano pezzi 168 a chi dava l' argento alla Zecca per batterlo, venne ora a dividerſi in pezzi 142, e rendevaſene 140 colla differenza però, che i primi 168 a 30 danari l' uno formavano ſoldi 420, cioè lire 21, & i pezzi 140 a ſoldi 4 l' uno, facevano lire 28; gli uni non giungevano l' anno innanzi al 1345, quando già il Fiorin d' oro era ſalito a più di 3 lire, a formar la Somma di otto Fiorini, e degli altri ve ne avvanzavano aſſai.

Parmi di avere in detto Capitolo ſufficientemente ſchiarite le Cauſe di queſta variazione, e di aver notate le conſeguenze, che ne provennero, e per maggiormente farle conoſcere, hò aggiunto quivi il difetto di proporzione, che aveva luogo ne' groſſi del 1305 riſpetto alla valuta, a cui era poſteriormente ſalito il Fiorin d' oro. Non parve però allora alla Zecca di averlo corretto baſtantemente, e queſti fù, cred' io, il motivo, per il quale battendo nel 1347 i Guelfi nuovi alla bontà ſolita, in vece de' ſoldi 11, e danari 10 per libbra, ne fece ſoldi 9, e danari 9, cioè pezzi 117, rendendone 110 alla valuta di ſoldi 5 l' uno, che ſono ſoldi 550 per libbra, che è poco meno delle lire vent' otto, o ſia di Fiorini d' oro otto e mezzo in circa, che era preſſo a poco il pregio d' una libbra di queſta ſorte d' argento.

Trovaſi fatta menzione da Franceſco Balducci Pegolotti nel Codice, che ora ſi publica ſul manoſcritto della Biblioteca Riccardiana, e di cui ſi darà ragguaglio nella Parte III, de' groſſi d' argento alla ſolita lega, & al taglio di ſoldi 13, e danari 10, o ſia di pezzi 166 per libbra; ma ometteſi l' anno, e la valuta loro. Affine di rintracciar adeſſo sì l' uno, che l' altra, oſſervo che queſto Scrittore nota nel medeſimo luogo e queſta ſpecie, & altre due

di

di moneta nera, che ſi battevano in tempo ſuo, cioè una *moneta picciola* a lega di once 1 d'argento fine, & 11 di rame, al taglio di ſoldi 45, o di pezzi 540 per libbra, & una *moneta picciola più groſſa di quella di ſopra* a lega d'once 2 d'argento fine, e 10 di rame, al taglio di ſoldi 21 e danari 9, ovvero di pezzi 261, cui dà nome di *Lanajoli*. Cominciaſi a porre nel regiſtro di Zecca la lavorazione della prima di queſte due ſpecie di moneta nera all' anno 1325, & all' anno 1332 quella della ſeconda, e ſi vede continuar l' una fino all' anno 1347, l' altra fino al 1366, ne' quali fù riſpettivamente diminuito il peſo di tutte due. Ne ſiegue dunque che la ſpecie d' argento, che vien notata da queſto Scrittore, debba cadere in un tempo, in cui unitamente battevaſi, colle altre due di moneta nera, e così tra l'anno 1326, e l'anno 1366. Ma ſiccome quella che era a lega di once due d'argento fine con 10 di rame, non principiò a batterſi prima dell' anno 1332, & i groſſi, o Fiorini Guelfi d' argento al taglio di ſoldi 13, e danari 9, cioè di pezzi 261 a libbra, non durò che fino al 1345, in cui fù battuto il nuovo Guelfo d' argento, ad un taglio e peſo molto diverſo; così è da concluderſi che il groſſo notato dal noſtro Autore cada tra queſt' anno 1332, & alcun tempo innanzi al 1345, giacchè Giovanni Villani nel raccontare la battitura de' nuovi Guelfi al più volte citato Capitolo della ſua Storia, dice eſſer lungo tempo che non battevanſi ſpecie d' argento. Deeſi inoltre concludere che la ſpecie, di cui fa quì menzione il Balducci, foſſe il Fiorino d' argento della valuta di danari trenta, più volte nominato, ſenza indicarcene il peſo in queſti medeſimi tempi, dal regiſtro di Zecca. Ne ſiegue finalmente che queſto Autore ſcriveſſe la ſua Opera tra il detto anno 1332, & alcun' anno anche innanzi al 1345. E' da aggiungerſi queſto concludentiſſimo argomento agli altri, che ſi addurranno nella Parte III per dimoſtrare che il di lui Codice foſſe ſcritto innanzi alla metà del Secolo XIV, e non nell' anno 1471, come parrebbe che voleſſe indicarſi dal titolo del frammento, che fù pubblicato la prima volta dal Sig. Conte Carli nel terzo Tomo della ſua *Opera ſulle Monete, e le Zecche &c. &c.*

CAPITOLO VI.

Delle variazioni ſeguite dopo l' Anno 1448.

SI vedono eſpoſte colle altre nella Tavola delle ſpecie d' argento tutte le variazioni, che vi ſeguirono dopo queſt' anno 1347 fino all' Anno 1448. Ma non ſapendo che produceſſero effetti, che meritino una particolare oſſervazione, paſſerò alla Provviſione di queſt' ultimo anno, che oltre alle altre coſe degne d' avvertimento, che vi ſi contengono, trovo anche concepita in termini aſſai diverſi da quelli delle altre Provviſioni anteriori (1).

(1) Ved. la Provviſione nel *Regiſtro di Zecca* in queſt' anno 1448.

Imperciocchè ſenza determinare nè il peſo, nè il taglio, nè la valuta de' nuovi groſſoni da batterſi, ordina, che ſiano alla bontà ſolita, e di peſo tale, che ciaſchedun pezzo di eſſi rotto, e tagliato, poſſa venderſi, e valere in Mercato 16 quattrini ſecondo il prezzo, che vi aveſſe avuto l' argento, di cui eran formati.

Convien credere, che abuſandoſi dall' un canto la Zecca della libertà derivante dal difetto di preciſione della Legge, e ſecondando dall' altro il caro pregio, che pare che continuaſſe ad avere l' argento alla Piazza, aveſſe notabilmente eſtenuato il peſo di detti groſſoni; mentre per Legge del 1460, vedeſi ſeriamente penſato a rimediare agl' inconvenienti, che ne ſeguivano, e diſpoſto con maggior chiarezza del ſolito ſopra la battitura di tali ſpecie alla ſolita lega, al taglio di pezzi 128 per libbra, e del peſo di grani 54; che ſono di fine $51\frac{3}{4}$ e del valore di ſoldi 6. 8 l' uno.

Siccome rendevaſene a chi metteva l' argento in Zecca, ſoli pezzi $125\frac{2}{3}$, così veniva a valutarſi ſoldi 837. 4, ò ſia lire 41. 17. 4, cioè Fiorini 9. 13. 4 di lire 4. 6. 8 l'uno, la libbra di queſta ſorte di argento, prezzo molto maggiore di quello foſſe ſtato mai pagato per l' innanzi, dandoſene per un Fiorino d' oro, che era allora di grani $71\frac{6}{7}$, tredici groſſi, cioè grani $672\frac{3}{4}$ d' argento fine; dal che riſulta una proporzione inferiore a quella dell' 1 al $9\frac{1}{2}$, e molto più a quella dell' 1 al $10\frac{1}{2}$, che vegliava nel ſecolo antecedente. E quì è da notarſi queſta, come una delle tante, non facilmente percettibili combinazioni, delle quali è capace queſta materia della moneta, cioè che nel tempo medeſimo, che viene aumenta-

ta

ta la valuta del Fiorin d'oro dal numero delle lire 3. 8, a cui aveva avuto corso l'anno 1347, fino a quello di lire 4. 6. 8, veniva in sostanza ad esser diminuita la quantità dell' argento fine, che se ne riceveva in baratto; mentre le lire 3. 8 -- valuta del Fiorin d'oro del 1347, che pesava grani 70 $\frac{1}{2}$, contenevano in grossi 13 $\frac{3}{5}$, grani 742, e le lire 4. 6. 8, valuta del Fiorin d'oro di quest' anno, in grossoni 13 di soldi 6. 8 l'uno, non ne contenevano, che grani 672.

Era naturale, che un simile eccesso di favore verso l'argento, producesse i medesimi effetti rispetto all' oro, che l' eccesso contrario avea una volta prodotti rispetto all'argento, e che da ora in poi sparissero le specie d'oro, nella guisa stessa, e per le cagioni medesime, per le quali erano per l' innanzi mancate le specie d'argento, se pure la proporzione tra questi due metalli non si fosse veramente cangiata da quella dell' 1 al 10 $\frac{3}{4}$, che per l' innanzi vegliava, e dal principio del Secolo XV in poi non si fosse ristretta a quella dell' 1 al 9 $\frac{3}{4}$, come lo insegna il Sig. Conte Carli (1), & a qualche cosa meno, come per l' antecedente fatto si prova. Convien pur credere, che per qualche causa, che non è facile ad indagarsi, o fosse molto diminuita la massa dell'argento circolante in Milano, e Firenze, o si fosse abbondantemente aumentata quella dell'oro, giacchè la proporzione osservata in queste due Zecche nel Secolo XV era calata a quella dell' 1 al 9 $\frac{3}{4}$ (2). E poichè le Provvisioni fatte dopo quest' anno 1460, e le facilità accordate per attirare l' argento alla Zecca, suppongono, che si continuasse non ostante ad averne penuria, conviene altresì credere, che fosse tuttavia minore del dovere la proporzione, che si osservava tra l' oro, e l' argento.

(1) *Tom.* 2. *Diss.* 6. §. 4. *pag.* 266.

(2) Conte Carli d. *Tom.* 2. *Dissert.* 6.

CAPI-

CAPITOLO VII.

Delle altre variazioni ſeguite nel peſo, e valuta delle ſpecie d' argento dentro il Secolo XV fin verſo la metà del XVI.

QUeſte prime tracce da me ſegnate per notare le variazioni ſeguite nel peſo, e valuta delle ſpecie d' argento, e per indicare le Cauſe delle medeſime, e l' influenza, che avevano nella variazione della valuta del Fiorin d' oro, unite al dettaglio formato nella Sezione precedente, ſervono ad aprir gli occhi di chiunque, e far capire alla prima, in che poi veramente conſiſteſſe il bel ſegreto delle aumentazioni della valuta del Fiorin d' oro. Si divideva in più minute parti, ovvero ſi meſcolava con maggior doſe di rame, che è lo ſteſſo, quel poco d' argento, che s' impiegava nelle ſpecie di moneta nera, ſi diminuiva a proporzione, e qualche volta anche più l'argento, che ſi poneva nelle ſpecie della bianca, dall' aggregato delle quali ſi formava la lira, oppure ſe ne aumentava la valuta, lo che produce in ſoſtanza l' iſteſſo effetto, e ſubito veniva per neceſſità a coſtituirſi un maggior numero di parti di quell' intiero, cioè del Fiorin d' oro, che eſſe commenſuravano. Chi di queſta medeſima guiſa divideſſe in più minute parti il ſoldo del braccio, e così a proporzione il ſuo terzo, il ſuo quarto &c. &c. aumenterebbe certamente il numero delle parti, che lo coſtituiſcono, ma non aumenterebbe realmente nè poco, nè aſſai la di lui ordinaria eſtenſione,

Non ſia perciò d' uopo di ſtancare ulteriormente la pazienza di chi legge col lungo dettaglio delle ulteriori diminuzioni, e correſpettivi aumenti delle valute, che ſeguirono nel decorſo di queſto ſecolo XV, in cui furono frequentiſſimi in tutte le ſpecie, ma ſpecialmente in quelle d' argento, delle quali ſi tratta. Egli è totalmente eſtranea al diſegno del preſente ragionamento l' eſpoſizione di ciaſcheduno di ſimili avvenimenti, qualora non ſiano accompagnati da qualche particolar circoſtanza, che ſerva a diſcifrar ſempre più l' arcano, e confermare le prove del noſtro aſſunto; ma quand' anche lo comportaſſe, il metodo inſegnatoci per farlo dal Sig. Conte Carli, e la preciſa contezza, che Egli hà data delle variazioni ſuddette, mi diſpenſerebbe da queſta penoſa fatica. Altro perciò non mi reſta, che fare alcune oſſervazioni ſopra que' fatti più importanti, che accaddero in queſto propoſito, e che mi

ſon

ſon parſi degni di memoria particolare, perchè alquanto contribuiſcono a ſchiarir ſempre più queſta non poco aſtruſa materia.

Merita d'aver luogo tra queſti la variazione ſeguita nella valuta del Fiorin di Suggello verſo l'anno 1481, e ciò che ne fù la cagione. Era già ſtata ſoppreſſa per Legge del 1464, la contrattazione di queſta ſpecie alla Piazza, e n'era ſtata fiſſata la valuta per ſempre a lire 4. 8 di groſſi. Cominciò non oſtante a valutarſi altrove lire 5, e la cauſa di queſto aumento procedè dalla differenza del peſo de' groſſoni battuti in detto Anno 1481 da quelli, che ſi battevano prima; Poichè peſando queſti grani 51 $\frac{3}{4}$ d'argento fine, e quelli del 1481 grani 47 $\frac{1}{49}$ ſolamente, dove per lo innanzi il Fiorin d'oro trovava la ſua equivalenza in groſſi 13 $\frac{1}{4}$, ora non l'aveva, che in groſſi 15 di ſoldi 6. 8 l'uno, che fanno appunto le lire 5 ſuddette. E perchè il Fiorin d'oro largo dovea godere, come ſi diſſe nella Sezione Prima, il vantaggio d'un 20 per 100 ſopra quel di Suggello, ſembrami aſſai ſicuro, che da ciò, e non da altro dipendeſſe l'uſo di valutarlo lire ſei, che è la Somma, alla quale reſta valutato il Fiorin d'oro largo coſtantemente ne' Libri, co' quali fù determinata la Decima l'anno 1498.

Par, che la Piazza poco contenta dell'alto pregio, a cui s'era ridotta a pagare l'argento altrove, ricuſaſſe portarne alla Zecca, e che tornaſſegli più a conto a venderlo fuori, giacchè in una Proviſione di queſt'anno 1481, concepita in termini molto patetici, per eſprimere il diſordine, in cui era caduta la Zecca dal 1470 in poi, e le difficoltà, che v'erano ad indurre i Mercanti a portarvi l'argento, ſi moſtra intenzione di volervi arrecare l'opportuno rimedio, e perciò ſi ordina, che per allettare i Mercanti, ſi reſtituiſca loro un groſſone più del ſolito per ogni libbra d'argento, che vi portaſſero, cioè groſſoni 144 per libbra, di modo che de' 4, che ſe ne riteneva innanzi la Zecca, ſi provaſſe almeno per un'anno a ritenerſene ſoli tre, e ſi vedeſſe, ſe queſti baſtaſſero per ſalvarſi dalle ſpeſe della battitura.

Ma le variazioni degne di maggior rimarco ſeguirono al principio del Secolo XVI in tutto il ſiſtema delle monete d'argento, mediante le nuove ſpecie, che s'intrapreſero a battere, e che furono cagione, che il Fiorin d'oro ſi accreſceſſe notabilmente di pregio. La prima di queſte accadde nella battitura de' groſſoni dell'Anno 1503, de' quali in vece di pezzi 147, che prima ne andavano a libbra, ſe ne tagliarono 170 $\frac{2}{3}$, e ſe ne renderono 166 $\frac{2}{3}$,

peſa-

peſavano grani 38 $\frac{19}{24}$ di fine, e valevano ſoldi 7 per ciaſcheduno.

Il Fiorin d'oro largo in oro, crebbe alle lire 7 di piccioli, valuta aſſegnatali dalla Legge di queſt'anno, e volendovi groſſi 20 per ogni Fiorin d'oro, cioè grani 764 $\frac{14}{24}$ di fine, per grani 71 $\frac{6}{7}$ d'oro torna queſto metallo a volgerſi verſo la ſolita proporzione dell' 1 al 10 $\frac{3}{4}$, e l'argento popolino viene a valere Fiorini d'oro larghi in oro 8. 6. 8 d' oro la libbra, cioè lire 58. 6. 8 di piccioli. Oſſervo pure, che in queſt'anno il Fiorin d'oro di queſta denominazione ſi valuta ne' libri della Decima lire 5. 11. 4 in groſſi effettivi, e parmi, che una tal differenza non poſſa procedere da altra cagione, ſe non da quel quinto, che correva trà la valuta delle lire a groſſi, e quella delle lire a moneta nera.

Fù battuta in queſt'anno alla medeſima lega dell' 11 $\frac{1}{2}$, la nuova ſpecie, che fù denominata il *Cotale*, che nell'anno ſeguente, ebbe nome di *Barile*, e di *Gabellotto*, dal quale poi vennero i Giuli, che ſon tutti la ſteſſa coſa, al taglio di pezzi 96 $\frac{2}{3}$, e ſi rendevano Pezzi 94 $\frac{1}{3}$ per libbra, del peſo di grani 71, e $\frac{73}{145}$, contenenti grani 68 $\frac{76}{145}$ d'argento fine, e valſero ſoldi 10 bianchi, ovvero ſoldi 13. 4 neri per ciaſcheduno; onde ve ne erano pezzi 10 $\frac{1}{3}$ per ogni Fiorino, cioè grani 720 in circa d'argento fine per grani 71 $\frac{6}{7}$ d'oro, & ogni libbra di queſta moneta valeva Fiorini 9. 3. 8 d'oro, ovvero lire 66. 5. 8 neri.

Et ecco in ſequela di tal diverſità di valuta tra le lire a moneta bianca, e quelle a moneta nera, trè differenti ſorte di lire, contenenti ciaſcuna minor doſe d'argento dell'altra; la lira di groſſi grani 110, e $\frac{5}{6}$, quella de' Cotali, Barili, Gabellotti, o Carlini, grani 137, e quella de' neri grani 56 (1), e ſe, come è probabile, circa a queſto tempo, o poco dopo fù battuta la Crazia alla ſteſſa lega, e taglio di quella, che fù battuta l'anno 1538 (2), cioè d'once 4 d'argento fine con otto di rame, al taglio di pezzi 318 a libbra, peſanti grani 21 $\frac{117}{159}$ l'uno, e grani 7 $\frac{1}{2}$ d' argento fine, vi ſarà ſtata anche un' altra ſorte di lire inferiore alle due prime, cioè di grani 86.

(1) Vedaſi le tavole delle lire.
(2) Conte Carli *Tom. 2. Diſſ. 3. p. 2. pag. 2. e 129.*

Moſtrai di credere, che foſſero battute le Crazie in queſto medeſimo tempo, o poco dopo, perchè ne trovo fatta menzione da Franceſco Galigai nella ſua Arimmetica, che fù dedicata al Cardinal Giulio de' Medici, che fù poi Papa Clemente VII (1). Queſta ſteſſa diverſità di lire, è la cauſa, che ſempre più ſi accreſchino le difficoltà per accertare il corſo del Fiorin d' oro in queſti anni, imperciocchè ſi trova eſpreſſo in una ſomma da chi lo hà valutato ad una ſpecie di moneta, & in un' altra da chi lo hà valutato ad altre ſpecie diverſe. A queſti ſi unisce un' altro anche più forte oſtacolo ne' libri delle Decime, ſpecialmente, dove ſi trova fatta menzione de' Fiorini di tutte le ſopra eſpreſſe denominazioni nazionali, e foreſtiere, tutte in un medeſimo tempo, e ſenza diſtinzione veruna.

(1) Galigai *lib.* 5. *p.* 35.

Andarono ſempre, aumentandoſi le difficoltà fino all' anno 1531, in cui ſi trovò finalmente coſtretto il Governo a procurare di troncargli la ſtrada, e ſtimò di farlo col fiſſare con una Provviſione, pubblicata in queſt' anno, (2) la valuta de' Fiorini, e delle altre ſpecie d' oro, e d' argento così nazionali, come foreſtiere. Fù dunque determinato infra le altre, il corſo del Ducato, o Fiorino d' oro a lire 7. 10. – di piccioli. Fù per altro alterato il peſo de' Groſſi, de' Barili, e Cotali, riducendo i primi al peſo di grani 36 $\frac{5}{12}$, & i ſecondi a quello di grani 67 $\frac{1}{12}$ d' argento fine per ciaſcheduno. Venne inoltre battuta una nuova ſpecie di moneta d' argento, col nome di quinto di ducato, o di Fiorin d' oro alla bontà ſolita dell' 11. 12 al taglio di pezzi 45 $\frac{9}{19}$ per libbra, del peſo di grani 152, contenenti grani 145 $\frac{2}{3}$ d' argento fine, e del valore di lire 1. 10. – per ciaſcheduno.

(2) 4. *Agoſto* 1531.

In queſt' anno pone il Sig. Co. Carli (3) le trè differenti ſorti di lire, che io hò creduto avere avuto luogo anche prima; E ſiccome per la teſtimonianza del Varchi (4) non vi è luogo di dubitare, che foſſe ſtata già battuta la Crazia, così poteva aſſolutamente aggiungervi anche la quarta.

(3) *Tom.* 2. *diſſert.* 3. *part.* 2. *pag.* 27.

(4) *Stor. Fior. lib.* 9. *p.* 227.

CAPITOLO VIII.

Della Riforma fatta nel 1534.

FIN' ad ora si è visto, che nel tempo stesso, che dall' un canto si studiava a troncar la strada a' disordini, si dava dall'altro occasione di aumentargli coll' andar sempre estenuando il peso delle specie d' argento, che si battevano; mentre la quantità dell' argento fine, che contenevasi in qualunque sorte delle lire 7. 10, valuta, che avea fissata la legge del 1531 al Fiorin d' oro, era poi in fatti minore di quella, che comportasse la proporzione vegliante tra l' uno, e l' altro metallo; dal che accadeva, che tutte le specie d' oro, come era naturale, sparissero, & all' incontro abbondassero quelle d' argento (1).

(1) Ved. *Osservazioni sopra il prezzo legale della Moneta p.* 96.

Per ovviar dunque al danno, che ne veniva, ebbesi ricorso al solito fallace espediente di aumentar la valuta del Fiorin d' oro; & il mezzo che si tenne per eseguirlo, dovea produrre, conforme fece, l' effetto contrario, mentre in realtà in altro non consisteva, che in diminuir sempre più il peso delle specie d' argento. A questo fine per Legge del 5 Marzo $\frac{1534.}{5}$ soppressa prima la battitura de' grossi, e delle Crazie, delle quali si vietò di far uso ne' pagamenti di qualche somma importante, furon battuti i Testoni, i Barili, & i mezzi Barili, tutti d' un peso a proporzione minore di quello, a cui i Barili, sul piè de' quali si formarono queste nuove specie, erano stati battuti antecedentemente. Imperciocchè tutte queste specie nuove furono al taglio di pezzi 101 $\frac{1}{4}$, e ne rendea la Zecca, a chi ve gli facea battere, pezzi 99 per libbra, a peso di grani 68 $\frac{1}{4}$, ovvero 65 $\frac{13}{32}$ d' argento fine per ciascheduno, e valerono soldi 10, come per lo innanzi, & a questa proporzione di valuta, di peso, e di fine, fù battuto il mezzo, & il triplo del Barile, che fù il Testone. Ogni Barile, e mezzo faceva la lira, la quale conteneva per conseguenza grani 97 $\frac{3}{4}$ di Argento fine, e le lire 7. 10 - valuta del Fiorin d' oro, ne contenevano in Barili grani 732, che venivano ad essere danari 30 $\frac{1}{2}$ d' argento fine per tre danari d' oro, & ogni libbra di tal qualità d' argento, costava poco meno di 9 Fiorini d' oro.

In quest' anno medesimo fù pure battuta dal Gran-Duca Cosimo I la nuova moneta d' argento, che ebbe nome di lira, alla soli-

ſolita lega dell' 11 $\frac{1}{2}$, la quale, ſecondo il Sig. Conte Carli, potea contenere grani 90 $\frac{3}{4}$ di fine (1). Aggiunta queſta alle altre, che già ſi trovavano, cominciarono ad eſſere in Firenze 5 ſorti di lire, quella cioè di Groſſi, quella di Barili, quella di Crazie, quella di Neri, e queſta di Lire effettive, 7 $\frac{1}{2}$ delle quali, valuta del Fiorin d'oro, contenevano ſolamente grani 670 di argento fine. Ciò che è poi di notabile ſpecialmente nella Legge di queſt' anno 1534, ſi è l' eſſere ſtata fiſſata la valuta del Ducato, o del Fiorin d' oro largo, a cui ſi ragionavano i Conti alle Caſſe delle Decime, e del Monte Comune in lire 7, dove rimaſe, e riman tutta via, come ſi diſſe a principio.

(1) *Tom. 2. diſſ. 3. part. 2. pag. 29.*

Dopo di aver terminato l' eſame delle variazioni ſeguite in tutto il ſiſtema monetario dentro il periodo, che mi era prefiſſo, ſervirà di concluſione a queſto ragionamento il confronto del numero, e del peſo de' pezzi delle medeſime ſpecie d' argento, equivalenti al Fiorin d' oro nell' anno 1305 col numero, e peſo di quelle, che gli equivalerono nel 1531. Valeva nel 1305 ſoldi 52, e tanto appunto facevano groſſi popolini 26 alla valuta di ſoldi 2 per ciaſcheduno, a lega d' once 11 e danari 12, e del peſo di grani 38 $\frac{3}{4}$ di fine l' uno. Valeva nel 1531 lire 7. 10 - che facevano groſſi 20 del valore di ſoldi 7. 6. l' uno alla medeſima lega degl' altri, e del peſo di grani 36 $\frac{5}{12}$ fine per ciaſcheduno. Diſtra un tal confronto, che non oſtante l' apparente aumento di valuta dalle lire 2. 12 - alle lire 7. 10 -, la quantità d' argento contenuta ne' 26 pezzi, che equivalevano al Fiorin d' oro nel 1305, era alquanto maggiore di quella, che ſi conteneva ne' 20 groſſi equivalenti allo ſteſſo Fiorin d' oro nel 1531.

Di queſta guiſa, e non altrimenti la valuta del Fiorin d' oro, o dello Zecchino, che è in tutto e per tutto la ſteſſa coſa, è venuta ad aſcendere alle lire 13. 6. 8, che è quella, che preſentemente dopo molti anni conſerva. Le continue diminuzioni di peſo delle ſpecie d' argento, che furono ordinate dalla Zecca nel corſo di 226 anni, aumentarono in queſto ſenſo retrogrado la valuta del Fiorin d' oro, dalle lire 2. 12 alle lire 7. 10 -. Uno de' preteſti di farlo, era di procurar l' abbondanza ora dell' uno, ora dell' altro metallo, che in luogo di comparire alla Zecca, veniva tutto giorno aſſorbito dal caro pregio dell' altro. La moltiplicità delle ſorti di lire, che s' introduſſero, contribuì ad accreſcere ſempre più il medeſimo inconveniente; E valendoſi in luogo di rimedio della cauſa ſteſſa del male, ſi andò ſempre dal 1534 in poi diminuendo il peſo delle

ſpecie d' argento, introducendoſene delle nuove, una delle quali fù quella della Piaſtra, e della mezza Piaſtra, che furon battute l' anno 1568 alla bontà ſolita dell' 11 $\frac{1}{2}$, & al peſo la prima di once 1 dan. 3 e grani 14 $\frac{4}{5}$, che ſono in tutto grani 632 $\frac{5}{8}$ d' argento fine, la mezza Piaſtra a proporzione (1) l' una ebbe la valuta di lire 7 in conguaglio dell' originario valore dello ſcudo d' oro (e non del Ducato, o Fiorino d' oro, come v' è chi hà creduto una volta (2)) che per adattarſi al coſtume delle altre Zecche, e ſul modello di quel di Francia, fù battuto nel 1530 alla bontà di Carati 22 $\frac{1}{2}$ al taglio di pezzi 99 $\frac{1}{2}$ per libbra, e di peſo di grani 69 $\frac{93}{199}$ che contenevano d' oro fine grani 65 $\frac{93}{199}$.

(1) Carli t. 2. diſſ. 3. part. 2. p. 30.

(2) *Oſſervazioni ſopra il prezzo Legale &c. f. 99.*

Sopra un tal piede andò regolandoſi il ſiſtema della noſtra Zecca fin verſo la fine di detto Secolo XVI, quando coll' occaſione della nuova Zecca ſtabilita a Piſa l' anno 1595, venne adottata la lega dell' 11 once d' argento fine, & una di rame per libbra, alla quale fù poi battuto il Tollero, la Pezza, e tutte le nuove ſpecie, che ſi ſono uſate, e ſi uſano preſentemente, abbandonando l' antica lega dell' argento Popolino, che eraſi coſtumata per il corſo di quaſi tre Secoli.

SEZIONE V.

CAPITOLO I.

Se la quantità dell' Oro, e dell' Argento ſia creſciuta in Italia dopo il Secolo XVI.

IN queſte differenti ſpecie di moneta ſono ſtate valutate le Graſce, e tutti gli altri prodotti degli ſtabili, che furono ſottopoſti alla Decima, & alle altre gravezze del Comun di Firenze; & eſſendoſi dimoſtrato fin ora qual foſſe la valuta delle medeſime, l' una riſpetto all' altra, convien dimoſtrare adeſſo la valuta loro riſpetto alle coſe tutte, delle quali erano la miſura, & il contracambio.

O foſſe per confortarſi dell' immaginaria diſgrazia di non eſſer nati in que' ſognati aurei Secoli, ne' quali compariſcono tutte le coſe a viliſſimo prezzo, o foſſe l' apparenza dell' influſſo, che ſembra a prima viſta aver avuto i prodigioſi teſori dell' America

ſopra

ſopra tutte le parti del Mondo, pochi ſono ſtati quelli, che non abbiano poſto per dato certo, & indubitato, che dopo quelle avventuroſe ſcoperte, tutto ſia divenuto più caro, così negli Stati, che ne hanno i primi goduto il frutto, come in quegli ancora, che non vi hanno avuto parte neſſuna, fomentando non poco queſta loro opinione l' equivoco, a cui dava luogo la lira, & il ſoldo, che ſi credeva eſſere ſtato ſempre in tutto e per tutto anche in ſoſtanza la ſteſſa coſa, come era la ſteſſa di nome.

Duole aſſai di trovarſi coſtretti dalla verità a diminuire, anzi che accreſcere la dolcezza di queſto conforto, e di dover eſſer finalmente obbligati a riconoſcere, che l' Italia abbia poco, o punto partecipato di queſte ricchezze; che leggieriſſima, e forſe di niun vantaggio, ſe non pregiudiciale, è ſtata l' influenza, che hanno avuto nelle coſe noſtre, quelle ricche ſcoperte, e che in luogo di eſſere aumentato, ſi è al contrario avvilito il prezzo delle Graſce, e della maggior parte degli altri generi.

E' ſtato già dimoſtrato da altri (1), che la maggiore affluenza dell' oro, e dell' argento, che proviene dalla ſcoperta delle miniere, in vece di arricchire lo Stato che n' è Padrone, alla fine l' impoveriſce; perchè coll' aumentar il prezzo de' generi tutti, coſtringe gli Abitanti, che non ſono impiegati, e non hanno parte veruna nel lavoro delle medeſime, a ritirarſene, & eccita il conſumo delle manifatture foreſtiere in pregiudizio di quelle del Paeſe, e per una maggior riprova ſi allega l' eſempio della Spagna, e del Portogallo.

(1) David Hume *diſcor. Polit. &c. Congetture ſopra l' aumento del prezzo delle coſe part. 2. Cap. 6. 7. tom. 3. pag. 289.*

Se poi la maggiore abbondanza procede dal Bilancio del Commercio, o ſia del ritratto delle mercanzìe, e delle manifatture, che ſi vendono a' Foreſtieri, allora coll' arricchire i Negozianti, e gli Artefici, dà luogo ad un conſumo maggiore delle Graſce, e degli altri generi del Paeſe, i quali aumentando inſenſibilmente, giungono ad un prezzo tale, che torna più conto di provvederſi di quelli di fuori, in grave danno delle Arti, e delle manifatture dello Stato; onde perdutoſi a poco a poco queſto vantaggioſo Bilancio, nè più facendoſi quegli avanzi d' oro, e d' argento di prima, dura bensì per lungo tempo il coſtume di ſpendere, & il rincaro de' generi, ma finalmente forza è, che ceda, e che a proporzione avviliſchino, e ſcemino di prezzo le Graſce, e tutti gli altri generi.

Di queſti due caſi la Città noſtra ſi è trovata nell' ultimo, e non nel primo, e non ſon derivate le ſue ricchezze dalle Miniere, ma dal Commercio; E ciò è ſeguito in quel tempo appunto, in cui taluno s' immagina, che i prezzi di tutte le coſe ſiano ſtati

più

più vili, e più baſſi di quello ſiano preſentemente. Queſti metalli ſon divenuti più rari tra noi, e da gran pezzo in quà ve n'è in Italia tutta, molto minore abbondanza di prima. Il Sig. Conte Carli lo ha già ſoſtenuto con argumenti tali, che fanno inoltrare il ſuo diſcorſo verſo una piena dimoſtrazione. Si tratterà altrove con prove chiare, e diſtinte queſto ſteſſo ſoggetto, e ſi allegheranno ancora le cagioni della differenza (1). Ma in tanto, acciocchè ogn' un ſi convinca, che, anzichè eſſer creſciute, le coſe tutte ſono ſcemate preſentemente di pregio, da quel che avevano nel tempo, in cui fù ordinata la Decima, e per lo innanzi, ne hò formata una Nota, che ſi uniſce alla fine, col mezzo della quale potrà ognuno facilmente giudicarne, con farne il confronto. Vedrà che il grano è l'unico Genere, nel di cui prezzo, da molti Secoli in quà non è ſeguita variazione veruna; perchè ſebbene vi ſia da un anno all' altro qualche differenza, preſi e ſommati tutti i prezzi inſieme, ſi troverà, come è già ſtato avvertito da altri, in un lungo corſo di tempo ſempre lo ſteſſo (2). La ſola maggiore, o minore affluenza dell'oro, e dell'argento non baſta per aumentare, o diminuire il prezzo dell'Grano, e delle altre coſe più neceſſarie per vivere, ma l'aumento o diminuzione del prezzo loro dipende dalla loro abbondanza, e dalle maggiori, o minori gravezze, dallo ſtato dell' Agricoltura come oltre a molti altri argomenti, lo prova coll' eſempio de' Greci, de' Romani, e di altre opulenti Nazioni, l' Autore de *L' Eſſay ſur la Police des Grains, Prix & Agriculture*. (3) Il metodo, che dee ſeguirviſi, è faciliſſimo, e conſiſte in vedere dalle noſtre Tavole della valuta delle ſpecie, la quantità dell' argento, che ſi conteneva nelle lire, ne' ſoldi, e danari, che ſappiamo eſſer coſtato in que' tempi il dato genere, & in confrontarla con quella quantità d' argento, che ſi contiene nelle lire, ſoldi, e danari attualmente correnti, per i quali ſi vende adeſſo lo ſteſſo genere, & in oltre oſſervare la proporzione tra l' oro, e l' argento, che vegliava tanto allora, che preſentemente. Del metodo ſteſſo ſi è valſo il Sig. Conte Carli (4), & è queſta una delle tante verità, che c' inſegna, poco innanzi a lui additatati ancora dall' Autore del Saggio ſulle monete (5).

(1) Vedaſi la terza Parte.

(2) *L' Autore de l' Eſſay du Com: en Gen: part. 1. Chap. II. Tom. 3. pag.* 177. della raccolta di *Hume*.

(3) *Tom. 3. diſſert. 6. §. 3. p. 37. §. 4. p. 40.*

(4) Du Prè de Saint Maur *Eſſays ſur les Monnoies & ſur le rapport entre l' argent, & les Denrées p. 37.*

(5) *pag. 197. edit. de Berlin 1755.*

CAPI-

CAPITOLO II.

Del modo da tenerſi per confrontare i prezzi delle Graſce, e degli altri generi di un tempo, con quelli di un altro, e conoſcerne la differenza.

PRocedendo ora con queſta regola per giudicare, ſe ſia creſciuto il prezzo delle Graſce, e degli altri generi dal Secolo XIV fino al Secolo corrente, prenderò per eſempio quello del Grano, quale ſappiamo eſſere ſtato nel Secolo XV di lire 1. 2. 8 $\frac{1}{5}$ lo Stajo, e di lire 3. 6. 8 nel Secolo corrente. Le lire 1. 2. 8 $\frac{1}{5}$ dal principio fino alla fine del Secolo XV contennero un' anno per l'altro, o nell' anno Comune grani 154 d' argento fine, e le lire 3. 6. 8 del Secolo corrente in moneta nera, colla quale può farſene il pagamento, ne contengono grani 194 in circa, a ragione di grani 2 $\frac{11}{12}$ per ogni ſoldo (1). Parrebbe dunque, che lo Stajo del grano foſſe coſtato in queſti ultimi cinquant' anni grani 40 d' argento fine più di quello coſtaſſe nel Secolo XV.

(1) Conte Carli *tom.* 3. *diſſert.* 7. *pag.* 40.

Ma ſe ora ſi rifletta, che atteſa la proporzione vegliante in tutto il Secolo XV tra l' oro, e l' argento, i grani 154 contenuti nelle lire 1. 2. 8 $\frac{1}{5}$ corriſpondevano allora a grani 13 d' oro, & erano poco meno della quarta parte del Fiorin d' oro, o dello Zecchino, e che perciò equivalgono in oggi, atteſa la differente proporzione dell' oro all' argento, a grani 190 in circa di argento fine, ne viene per conſeguenza, che le lire 1. 2. 8 $\frac{1}{5}$ prezzo del grano nel Secolo XV corriſpondino, e facciano adeſſo l' iſteſſo effetto, che i grani 194 d' argento fine, che ſi contiene nelle lire 3. 6. 8, prezzo del grano attualmente corrente in Toſcana un' anno per l' altro. Facendo coll' iſteſſo metodo un ſimil confronto de' prezzi dell' Olio, e del Vino, ne vengono le medeſime conſeguenze, avvertendo per altro, che in queſta ſorte di Graſce, nelle quali ſi danno tanti gradi di varietà, è molto difficile di fiſſare il prezzo da confrontarſi; e che ſiccome prendiamo da un canto il corſo d' un intiero Secolo riſpetto alla quantità d' argento contenuto nelle antiche lire, & all' antico prezzo del grano, così non dobbiamo riſtringerci a quelli, che ſon corſi nel Decennio preſo dal Sig. Conte Carli, cioè dal 1744 al 1754, durante il quale ſono ſtati più alti, che in tutto li corſo del Secolo preſente.

Por-

Potraſſi fare, per quanto mi ſembra, lo ſteſſo confronto, e riconoſcere ſe vi ſia ſtata differenza nel prezzo di un dato genere, e quale ella ſia, col vedere qual parte del Fiorin d'oro formaſſe quel tal numero di lire, che coſtava nel Secolo XV, e qual parte ſia dello Zecchino quella ſomma di lire, che lo ſteſſo genere coſta preſentemente. Stimerei meglio di preferir a tutte le altre queſta più ſemplice, e meno laborioſa operazione, e che col mezzo di queſta ſola poſſa ogn'uno agevolmente giudicare dalla nota de' prezzi, che hò aggiunto alla fine, ſe una volta coſtaſſero più, o meno di quello coſtano preſentemente; Tanto più che non fa creſcere, nè ſcemare la forza dell'argomento il piccol divario di qualche grano, chepotrebbe forſe incontrarſi in ſeguendo il diverſo metodo ſopraccennato, e che è ſtato ſeguito dagli altri. Et in vero quando al principio del Secolo XV *la* lira era la quarta parte del Fiorin d'oro, il grano a una lira lo ſtajo, che allora valeva, veniva a coſtare lo ſteſſo, che in quegli anni, ne' quali a' dì noſtri è valſo cinque Paoli, o lire *3. 6.* 8. Perchè ſebben la quantità dell'argento fine, che ſi contiene in dette lire *3. 6.* 8 ſia maggiore di quella ſi conteneſſe nella lira del principio del Secolo XV, eſſendo le lire *3. 6.* 8 la quarta parte dello Zecchino, come appunto la lira era allora la quarta parte del Fiorin d'oro, vengono a coſtituire tanto l'una valuta, che l'altra, l'iſteſſa miſura, & hanno, riſpetto alle altre coſe tutte, lo ſteſſo valore.

Col mezzo dunque di queſta regola, troveremo, che la maggior parte de' prezzi delle Graſce, e degli altri generi ſono adeſſo, o eguali, o più baſſi di quelli del Secolo XIV, e XV. I prezzi, che ſi vedranno nella mia Tavola, ſon quelli, che ſon corſi in Firenze in queſti due Secoli, e gli hò eſtratti dal Codice di Franceſco Pegolotti Balducci, da' Libri della ragione cantante in Firenze verſo la metà del Secolo Decimo quarto in Jacopo, & altri di Caroccio degli Alberti, da' Libri di ſpeſe del Convento de' Servi di Firenze, e da' Cataſti del 1427 fino al 1498, e dal Codice di Giovanni da Uzzano. Fà però d'uopo riflettere, che i prezzi delle Graſce eſtratte dal Cataſto, ſono gl'infimi, che correſſero a' Mercati più proſſimi a' Terreni, dove ſi raccoglievano, e che venivano ſottopoſti al pagamento delle gravezze, e netti perciò da tutte le ſpeſe di traſporri, e di Gabelle, che dovean ſoffrire nell'introduſi in Firenze; ſicchè non faccia maraviglia, ſe ſono alcun poco inferiori a quelli, che ſi trovan notati altrove.

Più baſſi dunque d'allora ſi troveranno i prezzi delle Carni, e della maggior parte degli altri commeſtibili, delle maeſtranze, delle opere, e delle manifatture; più care furono in que' tempi le

Gio-

Gioje, le Droghe, i Drappi di Seta, & i Panni di Lana; Gli hò distintamente notati nella mia Tavola, acciocchè ognuno coll' ajuto dell' operazione divisata di sopra, possa con facilità riscontrargli, e soddisfarsene, senza stancarsi con leggerne in questo Capitolo un troppo diffuso dettaglio. Se è brevissimo quello de' prezzi, che si contengono in quetta mia Tavola, ciò procede dall' aver io creduto, che siano in numero più che sufficiente per mettere in pratica l' operazione additata, e perchè resti ognuno convinto della verità di ciò, che s' insegna, che era l' uso principale, al quale vien destinata; mentre per chi bramasse poi di aver notizia de' prezzi di altri generi, e mercanzie, potrà pienamente appagarsene, e da ciò, che si dice nella Parte seguente, e da' due Codici, che si leggono annessi, dove ne troverà in grandissimo numero.

Non si disdice ad alcuno, & a me poi meno che agli altri, il confermare coll' autorità altrui le verità istesse quando si oppongono alla comune opinione, abbenchè dimostrata evidentemente con argumenti più concludenti. Per tal motivo soggiungo quivi quella di un Autore moderno nell' aureo libro della Filosofia Rurale (1), (1) *Chap. XII. p. 258.*

„ Sous Charles V „ dice egli „ le marc valoit, relativement au
„ numeraire d' aujourd' hui, & relativement auffi a son prix d' E-
„ change avec les denrées (ces valeurs combinées) valoit, dis je,
„ 90 livres, 10 sols de notre monnoie. Ainsi de ce tems là une
„ livre, ou un franc, valoit 18 livres d' aujourd' hui, un denier
„ valoit 18 deniers, un sol 18 sols. Les Historiens faute d' ètre
„ entrés dans cet examen, font remarquer a leurs lecteurs la mo-
„ dicité des gages, & des depenses de ce tems. Ils sont etonnés
„ de la simplicité des vetements, parce que la robe d' un Conseiller
„ au Parlement ne coutoit que 40 livres, qui ètant multipliés par
„ 18, font 720 livres, ainsi suivant la valeur numeraire d' alors,
„ & la valeur d' echange de l' argent dans ce tems-là avec les mar-
„ chandises, on trouve que cette robe valoit 720 livres de notre
„ monnoie d' aujourd' hui &c. &c. &c.

„ Mais nos Historiens calculateurs confondent encore dans
„ leurs calculs, qu' ils reduisent au simple numeraire, le prix de
„ l' Argent, marchandise ou matiere premiere, avec le prix de l'
„ argent monnoie. Ainsi cette partie fondamentale de l' Histoire
„ est si negligée, qu' il semble que les Historiens n' ayent d' autre
„ objet que la narration des evenemens merveilleux d' un jeu de
„ hazard.

CAPITOLO III.

Delle ragioni, per le quali il prezzo de' Terreni, e di alcuni generi, è maggiore adesso di quello fosse ne' due Secoli sopraddetti.

I Ricrescimenti, che abbiamo, consistono specialmente nel prezzo de' Terreni, & in quello del Vino, essendo allora valuti i primi il doppio, e qualche volta il triplo meno di quello, che costano presentemente, e nell' altro pure è seguito un' aumento di conseguenza. Nè serve per conguagliarne la valuta, la differenza della proporzione tra l'oro, e l' argento, nè la diversa quantità d' argento contenuta nelle lire, e nei soldi, che allora ne costituivano la valuta. Potrei allegarne qui molti esempj, somministrandone in abbondanza i Libri medesimi della Decima, e de' Catasti. Ma siccome parmi di potere indicare la vera cagione di questo ricrescimento, così divien superfluo di procurare di dimostrare col fatto una verità, che sembrami dimostrabile colla ragione.

E quanto a' Terreni, non v' è cosa più distruttiva, e più contraria all' Agricoltura, quanto lo è l' altezza degl' Interessi del danaro, & all' opposto non v' è mezzo più sicuro per favorirla, quanto il frutto basso, e moderato. Ognuno sfugge d' azzardare con troppa fatica, & a un interesse molto tenue in Terreni quei Capitali, che comodamente, e senza altra applicazione, che quella di contargli, e risquotergli, & al più al più di trovarne buona cauzione, puote impiegare ad un frutto migliore, o in Crediti Pubblici, o in altra consimil sorte di traffico. Per evitare le conseguenze di questa preferenza immancabilmente dannosa all' Agricoltura, l' Inghilterra, e l' Olanda, non ostante quei tanti specioli argomenti, che si allegavano in contrario (1), ha saviamente ridotto ad un frutto molto mediocre questa sorte d' impieghi, e non v' è ormai chi dubiti, che la condotta tenuta da questi Stati non meriti in questo genere, come in molti altri, tutta la maggior deferenza (2).

Si è veduto nella Parte prima, che riguarda le gravezze, che il frutto del danaro impiegato nelle Prestanze non è stato minore del 6, e che giunge fino al 10, al 12, al 15, e più per cento. Niente minor di questo si era il frutto, che i Nostri ricavavano dal cambiare, o dal prestare a' Particolari ad usura, voce accettata in quei tempi tanto in buono, quanto in cattivo significato (3). Intenti dunque a questa non meno lucrosa, che comoda sorte di traffico, che con facilità sottraevasi alle pubbliche gravezze, poco

(1) Locke *ragionamenti sulla riduzione del frutto del danaro*, e Josias Child *Trattato sul Commercio*.

(2) Ved. l' Amy des Hommes *tom. 5. Memoire sur l' Agriculture p. 122. Elemens du Commerce Part. 1. Chap. 10. p. 354. e part. 2. Chap. 4. pag. 316.*

(3) Vedi la Parte III.

co

co ſi curavano dell' acquiſto de' Terreni, che eſigono una continua vigilanza, e l'aſſenza dalle Città, e che ſono i primi ad eſſere aggravati nelle occorrenze del Pubblico (1). Queſta era al parer mio la cauſa del poco credito, che avevano, per cui a differenza di tutte le altre coſe coſtavano tanto meno di quel, che coſtano preſentemente. „ In fatti, dice aſſai al propoſito noſtro Joſias Child „ e come puot' egli immaginarſi, che i Noſtri ſoffero tanto ſtu„ pidi d' impiegare il loro danaro in Terreni al 5 per 100 al più, „ mentre erano in grado di raddoppiarne il frutto, coll' impie„ garlo a Cambio al 10 per 100, e più ancora, col farſi pagare il „ frutto, e rifrutto. „ Da uno de' più celebri Filoſofi dell' Inghilterra (3), fu avvertito che „ la compra de' Terreni è il reſultato di „ un pieno, e ſovrabbondante guadagno; e gli uomini di Traf„ fico di rado penſano ad impiegar il lor danaro in Terreni fino „ a tanto che i loro profitti non gli abbiano arrecato ſomme di „ danaro maggiori di quelle poſſono bene impiegare nel Traffico, „ e le ozioſe lor borſe imbarazzando per così dire il lor Banco, „ non gli pongono in neceſſità di votarle nell' acquiſto di una Te„ nuta &c. &c. E ſiccome il Mercante può beniſſimo guadagnare „ in un Traffico, che impoveriſca il regno, vorrà tenere il ſuo da„ naro impiegato più toſto in queſto che nei Terreni, le rendite „ de' quali vede diminuire continuamente.

(1) Vedi ciò che ſi è detto nella Sezione I. della Parte I.

(2) *Trattato ſul Commercio p.* 14.

(3) Locke *Conſiderazioni ſopra gl' Intereſſi del Danaro della Traduzione, ſtampata in Firenze nel* 1751. *tom.* 1. §. 26. *pag.* 132.

Quanto poi al Vino non laſcia di fare ſpecie il vedere, che queſto genere, a differenza degli altri, ſia creſciuto di prezzo in Toſcana nel tempo ſteſſo, che credeſi comunemente creſciuta la coltivazione delle Viti, e per conſeguenza anche la raccolta. Se così foſſe, non avrebbe certamente mancato di ſeguire il corſo delle altre coſe, & al pari di eſſe ſarebbe creſciuto, e non ſcemato di prezzo. Ma poichè ſi dimoſtra dal fatto diverſamente, & il preſente modo di vivere, anziche aumentarne, ne hà fatto diminuire il conſumo, dubito fortemente, che le coltivazioni delle Viti ſian piuttoſto decadute, che migliorate; e che ſiccome eſigono un maggior lavoro, maggiore ſpeſa, e maggiore aſſiſtenza di uomini, di quella n' eſighino tutte l' altre, così ſia molto probabile, che la diminuzione della Popolazione in Campagna, le abbia piuttoſto fatte diminuire, che creſcere. Il luſſo, o biſogno di ſpendere in trattamento domeſtico, maggiore aſſai di quello ve ne era una volta, avrà forſe coſtretto i Poſſeſſori de' Terreni a riſparmiare nelle coltivazioni, e nel loro mantenimento, ciò che farebbe di meſtieri impiegarvi, per averne un' abbondante raccolta. Non manca pure, chi creda, che gli abbia pregiudicato non poco l' uſo più moderno in Toſcana in queſta coltivazione, e l' aver abbandonato quello delle Vigne, che praticavaſi univerſalmente due Secoli addietro.

CAPITOLO IV.

Della Tariffa de' prezzi delle Graſce dell' Anno 1548.

SErvirà queſto breve ſaggio di confronto de' prezzi de' generi per dimoſtrare il poco fondamento dell'opinione d'alcuni, che credono, che i prezzi del grano, e delle altre graſce notati in una Tariffa dell' Anno 1548, che ſi vede nel Tribunale delle Decime, ſulla traccia del Cataſto del 1427, e de' libri del 1498, non foſſero i prezzi veri, e correnti comunemente allora, ma bensì quelli, che dall' arbitrio, e dalla diſcrezione del Governo erano ſtati ridotti a quelle più tenui ſomme, che detratte tutte le ſpeſe di coltivazioni, e mantenimenti, realmente ſe ne ricavavano da' Padroni de' Terreni, che ſi ſoggettavano alla Decima, & alle altre gravezze.

Queſta preteſa Tariffa manca di tutti que' requiſiti, che ſarebbe neceſſario concorrere a coſtituirla per tale. Poichè in primo luogo non avendo altro fondamento, che un Decreto non autentico del Magiſtrato ſupremo di detto anno 1548, non v' è Legge, nè altro verun' atto egualmente riſpettabile, da cui ne venga preſcritta, e legittimata l'oſſervanza. In ſecondo luogo, oltre alle prove, che ſi potrebbero addurre per dimoſtrare, che i prezzi notati al Cataſto, & a' Libri della Decima dell' Anno 1498, erano quelli, che attualmente correvano alla Piazza in que' tempi, come è egli mai preſumibile, che ſi voleſſe determinare nel 1548 per regola de' prezzi da ſeguirſi nelle Decimazioni avvenire quelle valute, che ſi eran ſeguite tanto tempo innanzi, dal quale in poi le circoſtanze tutte, e ſpecialmente le Monete della noſtra Zecca avean ſofferto tante vicende? Non ſi troverà mai eſempio neſſuno, nè a' Libri del Cataſto, nè a quelli della Decima, in cui piuttoſto, che fare diminuzione alcuna al ſommato, e prodotto delle Graſce da decimarſi, non ſia ſtato notabilmente accreſciuto. E finalmente non ſi troverà neppure eſempio neſſuno, in cui i prezzi ſuddetti non corriſpondino a quelli, che correvano alla Piazza, & a' Mercati, & a quelli, che ſon notati a' Libri dell' Uffizio dell' Abbondanza, e della Graſcia, o in altre Memorie pubbliche, e private di quel medeſimo tempo.

Perchè ſi vorrà egli credere, che ſi doveſſero oſſervare i prezzi veri, e correnti nell' imporre la ſua giuſta gravezza a' Beni l'Anno 1427 e l' Anno 1598, e che ſi doveſſero all'appoſto regolare con prezzi arbitrarj, allora, che eran da ſottoporſi alle gravezze dopo l' anno 1548?

Fine della Seconda Parte.

ME-

MEMORIE RELATIVE
ALLA PARTE I.

Provisione del 23. Dicembre 1336.

IN Dei Nomine Amen. Anno ſuæ Salutiferæ Incarnationis milleſimo trecenteſimo trigeſimo ſexto, indictione quinta, die vigeſimo tertio Menſis Decembris. Num. I.

Ut ea omnia, & ſingula, quæ fieri debent pro Comuni Florentiæ, occaſione Ligæ, & Unionis factæ inter Comune Venetiarum ex una parte, & Comune Florentiæ ex alia, & promiſſionum, & Conventionum in dictis Liga, & Unione, & Inſtrumento exinde confecto contentarum plenarie, & integre obſerventur, & fiant. Domini Priores Artium, & Vexillifer Juſtitiæ ſupradicti habita prius ſuper his cum Officio duodecim Bonorum Virorum diligenti deliberatione, & demum inter ipſos Dominos Priores, & Vexilliferum Juſtitiæ, & dictum Officium Duodecim Bonorum Virorum ſecundum formam Statutorum, præmiſſo, facto, & obtento partito, & ſecreto ſcrutinio ad fabas nigras, & albas, eorum officii auctoritate, & vigore, & omni modo, & jure, quibus melius potuerunt, providerunt, ordinaverunt, & ſtantiaverunt: Quod Gabella Vini, quod venditur ad minutum in Civitate, Comitatu, & Diſtrictu Florentiæ, & redditus, & perventus ipſius Gabellæ, & augumentum ipſius Gabellæ noviter editum ſupra dicta Gabella vendita Bernardo Bindi, & Sandro Gelli pro tempore, & termino duorum annorum initiandorum die decimo menſis Decembris præſentis: ſint, & eſſe intelligantur pro Comuni Florentiæ, vigore præſentis proviſionis pro tempore unius anni initiandi die decimo menſis Decembris proximi venturi, currentibus annis Domini milleſimo trecenteſimo trigeſimo ſeptimo deputatis, & aſſignatis ad cauſas, & negotia, & pro cauſis, & negotiis, ad quæ electi, & deputati ſunt providi Viri; videlicet

Lapus Niccolini	Silveſter Alamanni
Bonifatius de Peruzzis	Toloſinus Fabri
Joannes Bonaccorſi	Mancinus Soſtegni
Tuccius Cocchi	Naddus Cenni, &
Nerozzus de Albizzis	Nicolaus Pagani de Albizzis

decemboni Viri electi, deputati ad providendum, ordinandum, & faciendum pro Comune Florentiæ, & ipſius Comunis nomine, & vice omnia, & ſingula, quæ eiſdem præfatis bonis Viris, vel majori

jori parti eorum, etiam alio, & aliis abſentibus, & irrequiſitis, vel mortuis videbuntur pro obſervantia, & executione Ligæ, & Unionis prædictæ, & pactorum, & conventionum factarum in ipſa liga, & Unione, & inſtrumento exinde confecto contentorum, & ad alia providendum, & faciendum, quæ in eorum electione continentur, & ſcripta ſunt, & quod omnis pecuniæ quantitas, quæ percipietur ex dictis Gabellis, & augmento, & redditu, & proventu ipſius perveniat, & pervenire debeat ad manus Camerarii, ſeu Camerariorum per dictos decem Viros bonos, vel majorem partem eorum, & alio, & aliis abſentibus, & irrequiſitis, vel mortuis electis, ſeu eligendis, vel quod illam, ſeu illas Perſonam, ſeu Perſonas, de qua, ſeu quibus ipſi, vel major pars eorum prædicta providerint per hujuſmodi Camerarium, ſeu Camerarios, ſeu Perſonam, vel Perſonas expendendi, ſolvendi, & retinendi pro obſervatione, & executione dictæ Ligæ, vel alicujus Ligæ, quæ fieret cum dicto Comuni Venetiarum, vel aliquibus Dominiis, Comunitatibus, ſeu ſingularibus Perſonis de Lombardia in ea quantitate, & prout, & ſicut per ipſos decembonos Viros, vel majorem partem eorum prædictam, ſemel, vel pluries, quando, & quoties proviſum, ordinatum, & ſtantiatum fuerit, & quod iidem decem boni viri, & major pars eorum prædicta, eorum durante Officio, poſſint, eiſque liceat ſemel, & pluries, quando, & quoties voluerint pro Comuni, Florentiæ dictam Gabellam Vini, & augmentum ipſius, & redditus, & proventus ipſius, & pagam, & pagas ipſius Gabellæ augmenti aſſignare, deputare, & obligare eo modo, & forma, & prout, & ſicut aſſignare, deputare, obligare poſſunt, ſeu poſſent, Gabellam, redditum, & proventum Gabellæ Portarum Civitatis Florentiæ per formam, & ſecundum formam Baliæ eiſdem decem bonis Viris, vel majori parti eorum prædictæ conceſſæ; & quod Emptores dictæ Gabellæ, & augmenti prædicti, & ipſorum ſocii participes, & fidejuſſores factis ſolutionibus de pretio, ſeu pretiis ipſius Gabellæ, & augmenti prædicti dictis Camerario, ſeu Camerariis, ut prædicitur per eos, vel majorem partem eorum prædictam electis, ſeu eligendis, ſeu illi, vel illis, Perſonæ, vel Perſonis, de qua, vel quibus providerint, vel iis, quibus dictam Gabellam, vel dictum augmentum, ſeu pagam, vel pagas ipſius Gabellæ, & dicti augmenti aſſignaverint, deputaverint, & obligaverint, ſint & eſſe intelligantur a Comuni, & pro Comune Florentiæ totaliter liberati, & abſoluti, ac ſi ſolviſſent, vel ſolverent Comuni Florentiæ, ſeu Officialibus, & Dominis omnium Gabellarum dicti Comunis, & ſecundum pacta emptionis dictæ Gabellæ, & augmenti prædicti, & poſſint dicti decem Boni Viri, & major pars eorum prædicta providere Emptori dictæ Gabellæ, & dicti augumenti,

ti, ſeu alicui ex ipſis pro ſe ipſis, & ſociis ſuis, de dolo, damnis, & intereſſe pecuniæ, quam ſolverint ante tempus, quo ſolutionem facere tenerentur de pecunia ſupradicta ad rationem uſque in quindecim pro centenario pro anno, & ad rationem anni. Et Camerarius, ſeu Camerarii, ſeu illa Perſona, ſeu illæ Perſonæ, ad quorum, ſeu quarum manus pervenerit de pecunia dictæ Gabellæ, & de dicto augmento, poſſint, eiſque liceat dare, & ſolvere de dicta pecunia dictis emptoribus, qui ſolverint ante tempus pro dolo, damnis, & intereſſe prædictis eam, & eas pecuniæ, & pecuniarum quantitatem, & quantitates, de qua, & quibus per ipſos decem bonos Viros, vel majorem partem eorum prædictam, ſemel, vel pluries, quando & quoties proviſum, & ordinatum fuerit. Etſi contigerit quod abſit, quod aliquis ex emptoribus Gabellarum, reddituum, & proventuum, vel alicujus earum tam aſſignatarum deputatarum, obligatarum, quam aſſignandarum, deputandarum, & obligandarum per ipſos bonos Viros, vel majorum partem eorum prædictam pro reſtitutione, & ſatisfactione quorumcumque mutuorum, tam factorum, quam fiendorum dictis decem bonis Viris pro Comuni Florentiæ, ſeu Camerario, vel Camerariis per ipſos decem bonos Viros, vel majorem partem eorum prædictam, electi, ſeu eligendi non ſolverint, vel ſatisfecerint prout in ipſis aſſignationibus, deputationibus, & obligationibus continetur; illi, vel illis ſocietati, vel ſocietatibus, ſeu ſingularibus Perſonis, cui, vel quibus aſſignati, deputati, & obbligati ſunt, vel erint pro ipſis mutuis, vel aliquo ipſorum poſſint dicti decem boni Viri, & major pars eorum prædicta de quibuſcumque aliis Gabellis, redditibus, & proventibus dicti Comunis quomodocumque deputatis, & aſſignatis, ſeu deputandis, & aſſignandis ad officium decem bonorum Virorum prædictorum, & paga, ſeu pagis ipſarum Gabellarum, reddituum, & proventuum, & cuilibet ipſarum, & ipſorum aſſignare, deputare, & obligare eiſdem, qui mutuaverint, vel mutuabunt eo modo, & forma, & prout, & ſicut aſſignare, deputare, & obbligare poſſint, ſeu potuerint Gabellas, redditus, & proventus per eos, ut prædicitur, deputatos, aſſignatos, & obligatos, & providere poſſint de dolo, damnis, & intereſſe prout prius poterant. Et quod ad probationem plenam mutuorum factorum, & fiendorum, ac etiam deputationum, aſſignationum, & reſtitutionum, ad exequendum cum effectu reſtitutionis ipſorum mutuorum, ſtetur, & ſtari debeat actis, ſeu ſcripturis factis, & fiendis per Ser Joannem Benvenuti de Sexto, Notarium, & ſupradictis ex ipſis actis, & ſcripturis per quemcumque Notarium Civitatis, Comitatus, vel Diſtrictus Florentiæ, & quod omnes, & ſingulæ deputationes, aſſignationes quarumcumque Gabellarum, reddituum, & proventuum dicti

Comu-

Comunis factæ ad officium dictorum decem bonorum Virorum sint firmæ, & ratæ; & quod nullo modo cassari, tolli, revocari, diminui, suspendi, vel prorogari possint, nec contra hujusmodi deputationes, assignationes, vel aliquam ipsarum aliquid provideri, vel fieri non possit vigore, auctoritate, vel prætextu alicujus ordinis, provisionis, statiamenti, vel reformationis factæ, vel quæ fieret, & quod illis omnibus, & singulis, qui jam mutuaverint Comuni Florentiæ, seu dictis decem bonis Viris, vel eorum Camerariis pro dicto Comuni Florentiæ recipientibus, vel acquirentibus, vel mutuabunt in futurum aliquam pecuniæ quantitatem, sit salvum omne jus ipsius mutui, & pecuniæ quantitas, & damni, & interesse ab eo, quod dicta pecunia, quam jam mutuaverunt, vel mutuabunt, ac jus damni, & interesse, quod debetur, vel debebitur eis, vel alicui eorum per dictum Comune Florentiæ nullo modo, jure, vel causa possit, vel debeat minui, tolli, auferri, sequestrari, extagiri, vel in Comuni Florentiæ, seu officio bonorum Rebellium condemnatorum, & Cessantium a factoribus dicti Comunis, referri, vel incorporari, vel aliquid aliud fieri, quin ipsa pecunia sic mutuata, vel quæ mutuabitur, & jus damni, & interesse, quod debetur, vel debebitur ab ipso Comuni integre restituatur ipsis mutuantibus, & cuilibet eorum, vel eorum, vel alicui eorum heredum, aut cui concesserint, etiam si tales mutuantes, vel aliquis, seu aliqui ex eis essent, vel fuerint exbanniti, vel condemnati Comunis Florentiæ, vel exbanniti tantum, vel condemnati tantum, vel mulctati, vel quomodolibet ipso Comuni Florentiæ, vel alicui singulari Personæ obnoxii, vel obligati quacumque ratione, vel causa, vel pro eo, quod aliquod Manlium, delictum, vel excessum commisisset, non obstante etiam quod de tali, vel aliqua alia obligatione essent instrumentum guarantigiatum, vel alia scriptura publica, vel privata, vel scriptura libri, vel sententia alicujus Judicis, vel Officialis Civitati, vel Districtus Florentiæ, vel aliunde, vel Consulum alicujus Artis, vel Universitatis. Et quod quidquid in prædictis, & circa prædicta, & occasione prædictorum, per ipsos decem bonos Viros, vel majorem partem ipsorum, & alio, & aliis absentibus, & irrequisitis, vel defunctis semel, vel pluries, quando, & quoties provisum, ordinatum, & factum fuerit, valeat, & teneat, & plenam habeat, & obtineat firmitatem, & ad hoc, ut prædicta plenum sortiantur effectum, teneantur, & debeant Domini Priores Artium, & Vexillifer Justitiæ, qui proprie fuerint eo tempore, quo jurabunt eorum officium, nominatim, & specialiter promittere, & satisdare cum bonis fidejussoribus, ac jurare ad Sancta Dei Evangelia tactis Scripturis, quod prædicta omnia, & singula observabunt, & observari procurabunt, & facient, & non contrafacient, vel venient ullo modo,

tacitæ,

tacite, vel expreſſe directe, vel per obliquum, ſub pœna, & ad pœnam mille Florenorum auri pro quolibet eorum ſolemni ſtipulatione promittenda. Et quod ille, qui deferret eis juramentum prædictum, tempore delationis ipſius juramenti, teneatur & debeat ſupra prædictis ab eis recipere juramentum, & promiſſionem ſolemni ſtipulatione vallandam, ſtipulando vice, & nomine Comunis Florentiæ, & omnium, quorum intereſt, vel intereſſe poſſet ſub pœna, & ad pœnam lib. mille f. p. ei, qui dictum juramentum detulerit ſi prædicta facere prætermiſerit. Nec poſſint Domini Priores Artium, & Vexillifer Juſtitiæ pro ſe, vel qui pro tempore fuerunt, aliquam Baliam, Poteſtatem, vel arbitrium recipere, vel habere, cujus auctoritate, vel prætextu poſſit quomodolibet fieri, ordinari, vel provideri contra prædicta, vel aliquod prædictorum. Et ſi aliquam Baliam generalem, vel aliam per quam poſſent prædictis, vel eorum alicui derogare, accipere vellent, teneantur & debeant præſentem proviſionem, & quæ continentur in ea, ſpecialiter excipere, & reſervare, & aliter nullam Baliam, vel auctoritatem accipere poſſint; Et ſi acciperent ex nunc nulla eſſe intelligantur, & ſint: & notatis reformationibus in hujuſmodi Balia, teneatur dictam præſentem proviſionem excipere, & reſervare; nec poſſint deliberare Priores, & Vexillifer juſtitiæ per ſe ipſos, vel una cum officio duodecim bonorum Virorum fore utile tamen Conſilium pro prædictis revocandis, vel ſuſpendendis, vel quomodolibet minuendis, vel pro effectu ipſorum incipiendo, vel aliqualiter prorogando ſub pœna, & ad pœnam mille Florenorum Auri pro quolibet ex dictis Prioribus, & Vexillifero juſtitiæ, & quingentorum Florenorum Auri pro quolibet ex officio duodecim bonorum Virorum, nec eorum Notarius, vel aliquis alius ſcribere debeat hujuſmodi deliberationem etiamſi per Dominos Priores Artium, & Vexilliferum juſtitiæ, & officium duodecim bonorum Virorum deliberatio in prædictis facta foret, quod ſi contrafaceret, ſit ipſo jure privatus officio, & inſuper puniatur in libris quingentis Florenorum parvulorum, & quod Dominus Capitaneus, vel Dominus Poteſtas Civitatis Florentiæ, vel aliquis ipſorum, qui pro tempore fuerit, vel aliquis alius non poſſit convocare Conſilium, ſeu Conſilia Populi, vel Comunis Florentiæ, in quo, vel quibus contra prædicta, vel aliquod eorum aliquid proponatur, & ſi fuerit coadunatum Conſilium, non poſſit ipſe Capitaneus, vel Poteſtas, vel aliquis alius in ipſo Conſilio aliquid proponere, vel reformare per quod contra prædicta, vel aliquod eorum provideretur, vel provideri, ſeu fieri poſſet, & ſi proponeretur, vel fieret eo ipſo, quod proponeretur, & in ipſo propoſitionis actu, intelligatur eſſe, & ſit privatus omni Regimine, & offi-

cio, & insuper libris mille f. p. Comuni Florentiæ condemnetur : Et Priores, & Vexillifer justitiæ, qui pro tempore fuerint, non possint, nec debeant intereſſe Consiliis, in quibus tractaretur, vel provideretur aliquid contra prædicta, vel aliquod prædictorum, & si intererunt, eo ipso intelligantur, & sint privati Prioratus, & Vexilliferatus officio. Et Notarius, qui dictam deliberationem Priorum Artium, & Vexilliferi justitiæ, & duodecim bonorum Virorum, vel propositiones, vel reformationes Consilii scriberet, puniatur in libris mille f. p. & ab Officio suo cadat : Et Consiliarii, qui hujusmodi Consiliis intereſſent, non possint, vel debeant contraprædicta, vel aliquod prædictorum consulere, vel arrengare, & qui contrafecerit puniatur in libris mille Florenorum parvorum, & sit ipso jure exbannitus pro Maleficio, & tamquam exbannitus a quocumque impune offendi possit, nec admittantur in posterum ad aliquem honorem in Civitate Florentiæ. Reliqui vero Consiliarii, qui prædictis Consiliis intereſſent, teneantur se opponere, & resistere verbis, & factis omnibus Rectoribus, & Officialibus, & Consiliariis volentibus, vel attentantibus facere contra prædicta, vel aliqua prædictorum, & non consentire, vel adhærere alicui partito, per quod fieri, vel provideri possit quomodolibet contra prædicta, vel aliquod prædictorum in prædictis, vel aliquo prædictorum, non obstanti Capitulo, Constituto Domini Potestatis, & Comunis Florentiæ posito sub Esca de præcepto guarantigiato, ac etiam non obstantibus aliquibus aliis Capitulis Statutorum, ordinum, reformationum Provisionum, & Consiliorum reformationum dicti Comunis, & Populi cujuscumque nominis, auctoritatis, seu vigoris existant legibus, vel juribus, seu quibuscumque obstaculis quomodolibet contradicentibus, vel repugnantibus &c. &c. Finis.

PROVI-

PROVISIONE

Dell' anno 1382.

Num. II.

IN Dei Nomine Amen. Anno Incarnationis Domini Noſtri Jeſu Chriſti milleſimo tercenteſimo octuageſimo ſecundo indictione ſexta, die decimo octavo menſis Februari. Conſilio Domini Capitanei, & Populi Florentini mandato Nobilis, & Potentis militis Domini Cantis, Domini Jacobi de Gabrielibus de Eugubio cuſtodiæ Populi Civitatis Florentiæ honorabilis Capitanei, præcona Convocatione, Campanæque ſonitu in Palatio Populi Florentini more ſolito congregato.

Accattum, ſeu Præſtantia m. 25. — Florenorum Auri.

Ego Vivianus Neri Viviani Nobilis ſcriba Reformationum, Conſiliorum Populi, & Comunis Florentiæ, in præſentia de voluntate, & Mandato Officii Dominorum Priorum Artium, & Vexilliferi juſtitiæ Populi, & Comunis Florentiæ, legi, & recitavi vulgariter, diſtincte, & ad intelligentiam in ipſo conſilio, & coram Conſiliariis in eo præſentibus infraſcriptas Proviſiones, Petitiones..... &c. videlicet

Primo proviſionem infraſcriptam ſuper infraſcriptis omnibus, & ſingulis deliberatam, & factam per dictos Dominos Priores, & Vexilliferum, & Gonfalonerios ſocietatum Populi, & duodecim bonos Viros Comunis Florentiæ, ſecundum formam ordinamentorum dicti Comunis, quæ talis eſt, videlicet. Ut omnia, & ſingula, de quibus inferius deſcribetur, cum opportuna auctoritate poſſint executioni mandari, Magnifici Domini Domini Priores Artium, & Vexillifer juſtitiæ habita ſuper his omnibus, & ſingulis invicem, & una cum officio Gonfaloneriorum ſocietatum Populi, & cum officio duodecim bonorum Virorum Comunis Florentiæ deliberatione ſolemni &c..... Proviſerunt, ordinaverunt, & deliberaverunt die ſexto decimo menſis Februari anno Domini 1382. Quod Domini Priores Artium, & Vexillifer juſtitiæ.....poſſint, eiſque liceat pro dicto Comuni acquirere, & per viam Accatti, & ſeu Præſtantiæ imponere, indicere, ſeu indici facere in Civitate Florentiæ ſummam, ſeu uſque in ſummam, & quantitatem 25. m Florenorum auri, indicendo, & imponendo dumtaxat cuilibet prout tangit ſecundum diſtributionem Præſtantiarum Civitatis Florentiæ.

Et quod omnes, & ſinguli debentes ſolvere, ſeu mutuare poſſint, & debeant ipſum Accattum, ſeu Præſtantiam Camerariis Ex-

timi Civitatis prædicta Deputatis, seu deputandis solvendo, seu mutuando in illis, seu illo termino, seu terminis, & sub illis pœnis de quibus prout, & sicut deliberatum, seu ordinatum fuerit semel, & pluries, & quotiescumque per dictos Dominos Priores, & Vexilliferum, Gonfalonerium, & duodecim, & seu duas partes eorum, ut dictum est, & seu per eos quibus prædicta commiserint.

Et quod omnibus, & singulis, qui pro se, vel alio, seu aliis de sua pecunia animo reabendi a dicto Comuni solverit, seu mutuaverit de Accatto, seu Præstantia prædicta in terminis, ut posterius ordinandis, possit, & debeat restitui, dumtaxat vera sors mutuata, absque alia provisione, detrimento, damno, vel interesse de redditibus, & Proventibus Gabellæ Salis, & Salinæ Comunis prædicti, prout, sicut quatenus, & quemadmodum deliberatum, provisum, & ordinatum fuerit per dictos Dominos Priores, & Vexilliferum &c. ..... Ita tamen quod per prædicta, vel infrascripta non possit aliquod præjudicium alicui assignamento hactenus facto super vel de introitibus dictæ Gabellæ Salis.

Eo etiam addito, & proviso, & declarato, quod possint dicti Domini Priores, & Vexillifer, & Gonfalonerii, & duodecim, seu duæ partes eorum, ut est dictum, facere dari, & deliberare, & providere, quod dari possit, & debeat de Sale, seu Salina dicti Comunis pro pretio librarum sex f. p. pro stario Salinæ in Civitate Florentiæ, & qui in Comitatu deferre vellet ad rationem, ad quam in Comitatu dari, seu vendi solet omnibus, & singulis prædictis mutuantibus, & volentibus, pro quantitate mutuata, seu ejus parte Sal, vel Salinam, vel de utroque prout, & sicut usque in quantitatem mutuatam quilibet mutuans voluerit, & quod quantitas mutuata accedat, & accedere debeat loco pretii salis, seu salinæ usque in quantitatem concurrentem; nec pro tali pretio salis, aliquid aliud solvere debeat hujusmodi mutuans, vel qui mutuaverit, & qui de sale, vel salina voluerit, ut profertur & usque in quantitatem, quam capiet, pretium salis, seu salinæ acceptæ, tale mutuum, seu mutua accipientis, seu accipientium sal, vel salinam extincta intelligantur, & sint, & inde usque in ipsam talem quantitatem dictum Comune liberatum existat.

Et quod pro prædictis circa prædicta, & quodlibet prædictorum, & eorum observantia, executione, & effectu possint, & valeant dicti Domini Priores &c. ..... ordinare, & provisiones, & ordinamenta, & pœnalia facere semel, & pluries prout, & quemadmodum viderint expedire, quæ valeant, & teneant, & possint & debeant observari, & executioni mandari.

Item

Item quod residuum Præstantiarum vigentium, & secundum novam distributionem, quod deberet imponi in quarta Præstantia supradicta differatur, & differri possit, & debeat, usque septimam Præstantiam in ordine imponendam, & tunc cum illa debeat, & possit imponi secundum, quatenus, & pro ut secundum ordinamenta facta per quadraginta octo Cives olim ad distributiones electos, & seu prout provisum, & ordinatum fuerit per Dominos Priores Artium, & Vexilliferum, & regulatores introitus, & exitus dicti Comunis.

Item quod Camerarii Camera dicti Comunis tam præsentes, quam, qui pro tempore fuerint, possint ac etiam teneantur & debeant tam de pecunia exigenda ex Præstantia, & Accatto secundo, quam de quacumque alia pecunia dicti Comunis ad aliud specialiter non deputata, dare, & solvere simul, vel divisim illam, & illas quantitates, & summas, de qua, & quibus, & cui, & seu quibus deliberatum, seu instantiatum fuerit semel, & pluries, & quotiescumque per officium Dominorum Priorum Artium, & Vexilliferi justitiæ Populi, & Comunis Florentiæ pro tempore existentis, & sine retentione, vel detractione alicujus dirictura, oneris, vel Gabellæ, & absque alia Apodixa, licentia, vel subscriptione habenda, aut alia solemnitate servanda proficiendo, seu fieri faciendo securitates, Deposita, & Cautiones, ad quæ, & quas dictum Comune Florentiæ occasione contractus initi, & facti die vigesimo primo mensis Januari proximi præteriti inter Dominum Ducem, & Comune Januæ ex una parte, & Sindicos Comunis Florentiæ ex alia, prætextu permissionis olim factæ pro Comune Florentiæ in servitium Domini Ducis, & Comunis Venetiarum, ut de dicto Contractu constat publicum Instrumentum confectum per Baldaxarrem de Pineto Not. Cancell. Comunis Januæ, & Michaelem Bonajuncta de Sancto Geminiano Not. & insuper quod Camerarii Cameræ subdicti præsentes, & seu qui pro tempore fuerint, possint, & debeant de pecunia antedicta, dare, & solvere simul, vel divisim illas, & illas quantitates, & summas pecuniæ, de qua, vel quibus, & cui, seu quibus deliberatum, seu stantiatum fuerit, semel, & pluries, & quotiescumque per Dominos Priores Artium, & Vexilliferum &c. pro Cambio quantitatum destinandarum ad Civitatem Januæ pro causa subdicta, & absque alia Apodixa, licentia, vel subscriptione habenda, aut alia solemnitate servanda, & sine retentione, vel detractione alicujus dirictura, oneris, vel Gabellæ.

Item quod Domini Priores Artium, & Vexillifer &c. possint semel, & pluries, & quotiescumque, & quod voluerint facere, & constituere sindicum, & sindicos dicti Comunis, & pro dicto Populo

pulo, & Comuni ad ponendum, ſeu deponendum, vel ſcribi faciendum in Banchis, ſeu ſupra Banchis de Tappeto Civitatis Januæ, vel in locis Comperarum dictæ Civitatis ſimul, vel diviſim, & in totum, vel in partem omnem, & quamlibet quantitatem pecuniæ, ſeu Florenorum Auri, quam Comune Florentiæ tenetur deponere, vel ſcribi facere, aut de qua debet ſecurum, & cautum facere Comune Januæ, & prout, & ſicut continetur in inſtrumento, ſuper his, & aliis confecto, & rogato per Baldaxarrem de Pineto Notarium Cancellarium Comunis Januæ ſub die vigeſimo primo menſis Januarii proxime præteriti ad conveniendum, & paciſcendum ſupra ſcripturis, conditionibus, modis, & formis fiendis, apponendis, & tenendis in prædictis circa prædicta, & quælibet prædictorum, & ad faciendum fieri omnes ſcripturas propterea opportunas, & ad conſentiendum, & dandum licentiam, quod reſtituantur, & dentur Mercantiæ, & res arreſtatæ, & detentæ, aut quoquomodo fuerint in Civitate Januæ; & inſuper, quod poſſint Domini Priores Artium, & Vexillifer &c..... ſemel, & pluries, & quoties facere, & conſtituere, quem, quos, & quot Sindicos voluerint pro dicto Populo, & Comuni ad faciendum, & exequendum omnia, & ſingula, de quibus in ſupradicto inſtrumento fit mentio, & connexorum, & dependentium pro faciendo in Civitate Florentiæ, & Januæ, & alibi ubicumque, & poſſint dare &c..... *Per brevità ſi tralaſcia la formula del Mandato &c. e Carta di Procura.*

Item poſſint dicti Domini Priores Artium, & Vexillifer &c. ..... providere, ordinare, diſponere, & deliberare ſemel, & pluries, & quotieſcumque, & ſimul, vel diviſim, utrum pecunia, de qua Comune Florentiæ tenetur facere cautum, & ſecurum Comune Januæ ſecundum effectum, & continentiam inſtrumenti ſuper his, & aliis celebrati in Civitate Januæ die vigeſima prima menſis Januari proxime præteriti, deponatur, ſeu ſcribatur in Banchis, ſeu ſuper Banchis de Tappeto, aut in locis Comperarum Civitatis Januæ, vel partim in Banchis, & partim in locis prædictis equaliter, vel inequaliter, & prout, & ſicut voluerint, & quæ propterea diſpoſuerint, & providerint revocare in totum, & in partem, & de novo providere, deliberare quemadmodum ipſis placuerit &c....

Item quod Domini Priores Artium, & Vexillifer &c..... poſſint ſemel, & pluries, & quotieſcumque pro dicto Populo, & Communi facere, & conſtituere Sindicum, & Sindicos dicti Comunis quem, quos, & quot velint, & quemlibet in ſolidum, & prout voluerint ad faciendum pro dicto Populo, & Communi Magnifico Domino Duci Civitatis Venetiarum, & ejus Conſilio, & Comuni dictæ Civitatis Venetiarum, & quibuſcumque Officialibus, & hominibus,

nibus, & Perſonis dictæ Civitatis, & cuicumque vel quibuſcumque voluerint, & ſimul, vel diviſim &c..... omnes, & quaſcumque proteſtationes, petitiones, requiſitiones, notificationes, intimationes, & denuntiationes, & alios actus quoſlibet, & in quacumque forma, tenore, vel effectu, & ab his, & quolibet, vel aliquo prædictorum faciendo quaſcumque confeſſiones, & receptiones, & præſertim occaſione, cauſa, vel prætextu promiſſionis, & obligationis olim anno Domini 1381. factæ per Comune Florentiæ, ſeu ejus Sindicos Domino Duci, & Comuni Januæ, ſeu aliis recipientibus pro eis, & pro Domino Duce, & Comuni Venetiarum, & in eorum ſervitium, & ad poſtulationem eorum Oratoris pro factis Inſulæ..... ſecundum, & prout continetur in Capitulis Pacis dudum firmatæ inter dicta Comunia Januæ, & Venetiarum de menſe Auguſti dicti anni, & occaſione, & prætextu eorum, quæ poſtea inde ſecuta ſunt, præſertim in damnum, & præjudicium maximum Comunis Florentiæ, & ejus Civium, & Mercatorum, ut eſt notorium, & manifeſtum, & occaſione, & prætextu prædictorum, & dependentium, & connexorum, quorumcumque ab eis quoquomodo Domini Priores Artium &c. intelligantur &c. habere, & habeant in faciendo & conſtituendo Sindicos, & Sindicum ſemel, & pluries, & quotieſcumque voluerint, & cum, & Mandato, de quo eis, aut duabus partibus ipſorum placuerit &c.

Item, quod omnis, & quælibet quantitas pecuniæ, quæ & totum, & quidquid exigetur, vel convertetur, aut pervenerit ad Comune Florentiæ, aut ad alium quemcumque pro ipſo Comune quoquomodo tam de pecunia, quæ deponetur, aut ſolvetur in Civitate Januæ, aut Domino Duci, vel Comuni Januæ occaſione, & prætextu obligationum, & promiſſionum factarum Domino Duci Januæ, ab ejus Conſilio die 21. Menſis Januarii proxime præteriti, & contentorum in inſtrumento propterea celebrato, ſeu ex reſtitutione, vel refectione, quam quoquomodo fecerit Comune Venetiarum Comuni Florentiæ occaſione hujuſmodi, vel prædictorum, aut prætextu eorum, quæ exinde ſequuta ſunt, aut ſequuntur impoſterum convertatur, & converti demum, poſſit & debeat per officium officialium diminutionis debitorum Montium dicti Comunis in diminutionem ipſorum debitorum prout, & ſicut fuerit utilius pro Comuni Florentiæ, & non in aliam cauſam, ſeu uſum ullo modo, & ad hoc ſpecialiter de prædictis aſſignatio, & deputatio intelligatur eſſe, & ſit facta, & quod aliter, vel in aliud expendi, vel converti non poſſit ullo modo directe, vel indirecte, nullaque proviſio, petitio, vel propoſita poſſit fieri, vel proponi in aliquo, vel ad aliquod conſilium Populi, vel Comunis prædicti, quod in aliam cauſam, ſeu uſum convertatur

tur in totum, vel in partem ſub pœna Florenorum mille auri, in quam pœnam quilibet contrafaciens in ipſo actu propoſitionis incurrat, & incurrere intelligatur dicto Communi Florentiæ pro vice qualibet, & in ipſa pœna, non obſtante privilegio Prioratus, aut alio quolibet &c....

Non obſtantibus &c. &c. &c.

PROVI-

PROVISIONE

Dell' Anno 1389.

IN Dei Nomine amen. Anno Incarnationis Domini noſtri Jeſu Chriſti 1389. Indictione decima tertia die decima nona menſis Januarii &c.... Num. III.

Primo proviſionem infraſcriptam ſuper infraſcriptis omnibus, & ſingulis deliberatam, & factam per dictos Dominos Priores, & Vexilliferum juſtitiæ, & Gonfalonerios ſocietatum Populi, & Duodecim Bonos Viros Comunis Florentiæ, ſecundum formam ordinamentorum dicti Comunis quæ talis eſt, videlicet. * Quantum circa æqualitatem, rectamque diſtributionem onerum Civitatis ſumma ſit diligentia providendum, conſiderantes Magnifici Domini Domini Priores Artium, & Vexillifer juſtitiæ Populi, & Comunis Florentiæ, & attendentes, quod ultima diſtributio Præſtantiarum dictæ Civitatis, quæ initium habuit de Menſe Decembris anno Domini milleſimo trecenteſimo octuageſimo ſecundo, ſecundum tunc ordinata, finem habuit elapſo tunc triennio, & tamen adhuc nova facta non eſt: Et auditis querelis, quæ per multos Cives Florentinos ſæpiſſime factæ ſunt, & conſideratis inequalitatibus dictæ ultimæ diſtributionis, & multationibus factis in multis a dicto tempore citra, cum multi, multum plus habeant, & multi minus, quam tunc haberent in facultatibus ſuis; attenta etiam peſte, quæ iſto tempore fuit, & quod ob iſtas, & alias cauſas juſtum, & conveniens eſt novam diſtributionem ordinare, & volentes ad illam, & ad aliam, de quibus infra dicetur procedere. Habita ſupra prædictis, & infraſcriptis omnibus, & ſingulis invicem, & una cum Officio Gonfalonierorum ſocietatum Populi, & cum Officio duodecim Bonorum Virorum Comunis Florentiæ deliberatione ſolemni, & demum inter ipſos omnes in ſufficienti numero congregatos in Palatio Populi Florentini præmiſſo, & facto ſolemni, & ſecreto ſcrutinio, & obtento partito ad fabas nigras, & albas per triginta quatuor ex eis repertos dediſſe eorum fabas nigras pro ſic ſecundum formam ordinamentorum dicti Comunis eorum proprio motu pro utilitate Comunis ejuſdem, & omnia via, jure, & modo, quibus melius potuerunt, providerunt, ordinaverunt, & deliberaverunt die quartadecima menſis Januarii anno Domini milleſimo trecenteſimo octuageſimonono indictione tertiadecima omnia, & ſingula infraſcripta, videlicet:

* Nova diſtributio Præſtantiarum.

Inprimis, quæ de tota ſumma, & maſſa Præſtantiæ Civitatis Florentiæ, quæ eſt ſecundum ultimam diſtributionem factam in quantitate Florenorum 25.^{m} Auri, minuatur, ſeu aſſumatur quantitas Florenorum duorum millium Auri, & quod de ipſa quantitate aſſignetur & aſſignata pro diminutione facienda eſſe intelligatur, & ſit cuilibet Gonfaloni, quantum exinde ſibi tangit pro rata ſecundum taſſam ipſius Gonfalonis.

Item quod per Gonfalonerium cujuſſibet Gonfalonis, & illum, ſeu illos de officio duodecim Bonorum Virorum, qui eſſent de ipſo Gonfalone, ſi quis, vel ſi qui eſſent una cum illis hominibus de Gonfalone, quos, & quot ſecum habere voluerint, non tamen minus quam viginti pro Gonfalone, & ſeu duæ partes omnium ipſorum, poſſint, & debeant eligere, & deputare de hominibus bonis, & diſcretis Gonfalonis, etiam de ſe ipſis eligentibus, uſque in ſex, ita quod ultra ſex eſſe non poſſint, nec minus quatuor in quolibet Gonfalone ad exgravandum homines, & Perſonas ipſius Gonfalonis, de quibus conſcientia eorum videbitur eſſe minus gravatos ſecundum alios, vel ſecundum facultates eorum in diſtributione ultima Præſtantiarum, quæ adhuc obſervatur eo declarato, quod in numero dictorum eligendorum eligatur, & ſit unus de Artificibus quatuordecim minorum Artium in quolibet Gonfalone, & quod in numero dictorum electorum in Gonfalone non poſſit eſſe ultra unum de ſimul conjunctis per lineam maſculinam.

Et quod nam prædicti ſic electi duæ partes eorum poſſint, ac etiam teneantur & debeant exgravare omnes, & ſingulos homines deſcriptos in Præſtantiis, aut Gonfalone, de quibus eis videbitur convenire, habita diligenti conſideratione ad omnes, & quaſcumque partes, & circumſtantias, & talibus minuere ſummas, in quibus in Præſtantia ſcripti ſunt, in ea quantitate, de qua minuenda ipſis electis, vel duabus partibus eorum videbitur convenire non excedendo in totum inter omnes exgravatos ſummam tangentem Gonfaloni de dicta quantitate Florenorum 2.^{m}; ſed bene poſſit exgravare, minuſque ſit ipſa rata Gonfalonis, & ſumma ſibi inde tangens.

Eo declarato, & proviſo, quod ipſis electis, vel alicui ipſorum, & ſeu alicui eorum conjuncto per lineam maſculinam nulla exgravatio, vel diminutio fieri poſſit per ipſos electos in Gonfalone, vel aliquem, ſeu aliquos ex eis, nec alicui, qui quocumque modo eſſet, vel appellaretur conſors alicujus ex eis, ſane intelligendo.

Item quod prædicti electi teneantur & debeant dictas exgravationes, & diminutiones facere infra terminum, & ſub pœna, de quibus ſemel, & pluries deliberatum fuerit per Dominos Priores,

& Ve-

& Vexilliferum juſtitiæ, & Gonfalonerios ſocietatum Populi, & duodecim bonos Viros dicti Communis, vel duas partes eorum, & dicti Domini, & Collegia curent quantum poterunt, quod termini breves ſint, ita quod citò prædicta expediantur.

Item quod totum, & quidquid fuerit exgravatum, ſeu a prædictis diminutum a Gonfalone, ponatur & poni poſſit, & debeat tam exgravatis, quam omnibus aliis de Gonfalone prout cuilibet tanget per libram, & ſolidum ſuæ Præſtantiæ, in qua remanſerit, ita, quod ſemper maſſa Præſtantiæ ſit vigintiquinque millia Florenorum, & non minuatur ipſa maſſa, & quodlibet Gonfalone, ſolvat continue in qualibet Præſtantia integre ſuam præſentem taxam.

Item, quod prædicti, qui fuerint electi ad exgravandum, jurent in manibus Gonfalonerii ſui, ſeu alicujus ex duodecim bonis Viris exiſtentibus de Gonfalone facere in omnibus ſecundum ſuam conſcientiam exgravationes prædictas, omni animi paſſione remota.

Item, quod dicti electi, vel aliqui ex eis teneantur & debeant exgravationem, poſtquam facta fuerit in ſuo Gonfalone, & perfecta ſecundum eorum deliberationem referre, ſeu referri facere ſigillatam officio Dominorum Priorum, & Vexilliferi juſtitiæ, & ibidem teneantur ſigillare: Et teneantur Domini Priores, & Vexillifer juſtitiæ una cum Gonfaloneriis, & duodecim Bonis viris, & ſeu duæ partes eorum facere per quem, vel quos voluerint illico actari in libris, & regiſtris, in quibus expediet, exgravationes prædictas, ac etiam ſummas, quæ addi debent tam exgravatis, quam aliis de Gonfalone. Ita quod omnia actentur ſecundum veram intentionem prædictorum.

Item quod Beneficium dictæ exgravationis, & diminutionis intelligatur ſolummodo, & locum habeat pro Præſtantiis, & Actis, ac reſiduis, quæ de cætero imponentur, & bannientur in Civitate Florentiæ, & duret uſquequo incipiet exequutionem habere nova univerſalis diſtributio Præſtantiarum, quæ fiet in ipſa Civitate.

Item, quod Domini Priores Artium, & Vexillifer juſtitiæ Populi, & Comunis Florentiæ, & Gonfalonerii Societatum Populi, & duodecim Boni Viri Comunis prædicti, qui dictis Officiis præſidebunt de Menſe Novembris, ſeu Decembris proximi futuri, vel duæ partes eorum aliis etiam abſentibus, & irrequiſitis non acceptantibus, mortuis, vel remotis, aut condicentibus, vel quomodolibet impeditis, poſſint, ac etiam ſub pœna librarum mille Florenorum parvorum, cuilibet eorum, ſi hæc non fecerint cum effectu auferenda, & Comuni Florentiæ applicanda privilegio Prioratus Artium, & Vexilliferatus, aut alio quolibet non obſtante teneantur & debeant ipſi, ſeu duæ partes eorum aliis etiam abſentibus, &

irrequiſitis, aut condicentibus, vel remotis facere eligi triginta-duos Cives Florentinos prudentes, & bene doctos, videlicet duos pro quolibet, & de quolibet Gonfalone, qui eligantur, & eligi debeant, hoc modo, & forma videlicet: Quod Gonfalonerii, cujuſlibet Gonfalonis una cum illis hominibus de ſuo Gonfalone, quos ſecum habere voluerint non minus vigintiquinque, & ſeu duæ partes ipſorum omnium ſimul congregatorum ita tamen, ut profertur, quoad minus ſint vigintiquinque de hominibus Gonfalonis pro quolibet Gonfalone, poſſint, & debeant eligere, & deputare ſemel, & ſeu pluries duos de hominibus Gonfalonis, quos ad hoc idoneos deputaverint, & ſic procedatur, & fiat in quolibet Gonfalone.

Et quod iſti trigintaduo electi, & ſeu duæ partes eorum aliis abſentibus, & irrequiſitis, & condicentibus, vel remotis, vel quomodolibet impeditis poſſint, teneantur, ac debeant diligenter videre, & examinare taxas cujuſlibet Gonfalonis pro Præſtantiis factas, & ſeu ultimo obſervatas, & quantitates ipſarum taxarum, inequalitates, & ipſas taxas mutare, & ad illam æqualitatem, & juſtam taxationem reducere, & firmare, de qua in quolibet, & pro quolibet Gonfalone eis, aut duabus partibus ipſorum videbitur fore juſtum, & deliberare, & cum effectu diſponere de quanta, & in quanta ſumma remaneat taxa cujuſlibet Gonfalonis, & quæ taxationes, quæ in his per eos, vel duas partes eorum, ut eſt dictum, factæ fuerint, valeant, & teneantur & poſſint, & debeant effectualiter obſervari pro quantitatibus, de quibus & prout, & ſic ipſæ taxationes factæ per eos fuerint ſane, & ſecundum veram intentionem intelligendo omni contrarietate ceſſante.

Hoc expreſſe declarato, appoſito, & proviſo, quod maſſa, & ſumma totalis Præſtantiæ in tota Civitate remaneat in quantitate Florenorum vigintiquinque millium auri, ſic ad præſens eſt, ita quod omnibus taxis, quæ fient per eos, ad unam ſummam reductis, fiat exinde quantitas, & ſumma trigintaquinque Florenorum, & ſic per eos realiter obſervetur.

Et quod prædicti triginta duo, & ſeu duæ partes eorum, ut dictum eſt poſſint, & teneantur, & debeant prædictas taxas Gonfalonum mutare, & mutaſſe, & novas feciſſe cum effectu infra illum terminum, & ſub illa pœna, & pœnis, de qua, & quibus ſemel, ſeu pluries deliberatum fuerit per Dominos Priores, & Vexilliferum juſtitiæ una cum Officiis Gonfalonierorum ſocietatum Populi, & duodecim Bonorum Virorum Comunis prædicti, vel duas partes eorum. Eo tamen declarato, quod in totum non excedatur in hoc, tempus duorum menſium. Et quod Domini Priores, & Vexillifer juſtitiæ, & Gonfalonerii ſocietatum Populi, & duodecim Boni Viri,

teneantur

teneantur, & debeant esse folliciti, & sollicitare sub pœna prædicta, quod subdicta exequutioni mandentur.

Item quod Domini Priores Artium, & Vexillifer justitiæ, & Comunis Florentiæ, & Gonfalonerii societatum Populi, qui erunt in dictis Officiis de mensibus Novembris, & Decembris prox. fut. & seu duæ partes eorum aliis etiam absentibus, & in requisitis, non acceptantibus, mortuis, vel remotis, aut condicentibus, aut quomodolibet impeditis possint, & sub dicta pœna librarum mille f. p. ut supra dictum est, auferenda cuilibet eorum, teneantur & debeant eligere, & deputare de Civibus Florentinis Popularibus, & Guelfis quos voluerint etiam Decreto alterius Officii non obstante, sexaginta quatuor, videlicet quatuor de quolibet, & pro quolibet Gonfalone, & in numero ipsorum quatuor de quolibet Gonfalone sit unus Artifex de quatuordecim minoribus artibus.

Et quod prædicti sexaginta quatuor, & seu duæ partes eorum, aliis etiam absentibus, & irrequisitis, vel quomodolibet impeditis, possint, & teneantur, & debeant ordinare, & fieri facere, ut infra dicetur, novam, & universalem distributionem Præstantiarum Civitatis Florentiæ, quæ duret, & observetur eo tempore, de quo, & pro quo deliberaverint, & secundum quam Præstantiæ, & Accatta in Civitate Florentiæ solvi, ut in talibus consuevit.

Item, quod dicta distributio nova, in totum faciat summam 25 $\frac{m}{-}$. Auri, secundum novas taxas omnium Gonfaloneriorum, quæ fieri debentur, ut superius dictum est.

Item, quod dicti sexagintaquatuor, seu duæ partes eorum faciant fieri descriptiones, relationes, & reductiones omnium, & singulorum, qui in Præstantiis poni, & describi voluerint prout, & sicut eis videbitur expedire, & etiam alias scripturas, & descriptiones ac regiſtrationes quascumque, de quibus propterea viderint expedire.

Item, quod dicta distributio nova fiat, & fieri debeat in quolibet Gonfalone diligenter per septinas. Et quod in quolibet Gonfalone sint septem septinæ, in quarum qualibet assumantur, & sint septem ex hominibus bonis, & discretis de Gonfalone, & quod homines dictis septinis eligantur, & eligi possint, & debeant per dictos quatuor de ipso Gonfalone de dicto numero sexaginta quatuor, vel tres ex ipsis quatuor de Gonfalone, & sic observetur in quolibet Gonfalone, & ipsi teneantur eligere homines bonæ conditionis, & discretionis, & hoc cum juramento teneantur fideliter observare in hoc perpetuo eorum conscientias onerando.

Item quod nullus possit quoquomodo eligi, vel assumi, seu esse in aliqua septina nisi fuerit tunc ætatis triginta annorum, vel ultra, et quod secus fieret, non valeat nullo modo.

Item

Item quod in ſeptem ſeptinis cujuſlibet Gonfalonis, ſint, & eſſe debeant ad minus duodecim artifices de membro quatuordecim minorum Artium, diſtribuendo tamen taliter, quod in eadem ſeptina non poſſint eſſe ultra duos ex ipſis Artificibus, & ſic obſervetur in quolibet Gonfalone.

Item maxime, ut ceſſent Poſturæ, & Conventiones illicitæ, & ut pure procedatur, de quo quatuor de Gonfalone diligenter attendere omni animi paſſione remota. Quod uno, & ab eodem tempore in uno, & eodem Gonfalone non vigeat niſi una ſeptina, & quod dicti quatuor de Gonfalone, ſeu tres ex eis, non poſſint, nec debeantur ſimul velle eodem tempore eligere, niſi unam ſeptinam pro vice: & quod prima electa nullo modo ſecrete, vel palam, directe, vel indirecte ſecunda eligatur niſi prima expediverit, facere ſuam diſtributionem, & impoſuerit taxam integram in ſuo Gonfalone, hominibus, & Perſonis reductis, & deſcriptis in illo, & ſic intelligatur de ſecunda, & tertia, & aliis, & in quolibet Gonfalone ſic obſervetur. Et quod quilibet ex dictis 64, qui prædicta non obſervaverit, ut ſuperius continetur, & ſecundum verum, & purum intellectum, incurrere intelligatur Comuni Florentiæ, & incurrat ipſo facto pro qualibet vice, in pœnam librarum quingentarum f. p. quæ pœna Comuni debeatur, & a quolibet tali non obſervante exigatur, & exigi poſſit omni tempore; & etiam in pœnam perjurii incurrat, & ipſa ſit notatus.

Item, quod quælibet ſeptina poſſit, teneatur, & debeat imponere in ſuo Gonfalone, & diſtribuere realiter totam taxam Gonfalonis, & non minus eo non ponere Clericis vel aliter in vanum, ſub pœna librarum 200. f. p. pro qualibet ſeptina.

Item quod dicti quatuor de Gonfalone de numero 64, & ſeu tres ex eis poſſint pro ſolerti expeditione imponere ſemel, & pluries pœnas pecuniarias Comuni Florentiæ applicandas, cuilibet de ſeptina ad ſe congregandum, & expediendum ſibi in hoc commiſſa, & terminum et terminos, & ſub pœna ipſius, & eorum cuilibet ſemel & pluries aſſignare, prout, ſicut, & quoties viderint expedire.

Item quod in eodem Gonfalone in ſeptinis, vel in toto numero 49. Sane intelligendo non poſſit eſſe, eligi, vel aſſumi niſi unus tantum de eadem Familia, Agnatione, ſeu ſtirpe per lineam maſculinam ullo modo, & quatuor de Gonfalone, qui electionem ſeptinarum habent, facere hoc obſervent, & realiter faciant obſervari, & quod quilibet contrafaciens ipſo facto in pœnam librarum mille f. p. Comuni Florentiæ incurriſſe intelligatur, tam eligens, quam electus, acceptans, ſeu exercens. Quæ pœnæ ex tunc Comuni debeantur, & a quolibet omni tempore pro Comuni effectualiter exigantur,

gantur, hoc tamen ſalvo, & declarato, quod de Familia, ſeu agnatione per lineam maſculinam, de qua eſſent vere, & realiter habitantes in Gonfalone decem homines, vel plures, qui eſſent omnes ætatis triginta annorum, vel ultra; recte, & pure intelligendo, poſſint eſſe in ſeptinis ipſius Gonfalonis, in quo ſic; & habitarent, & pro ſeptinis ipſius Gonfalonis duo ex ipſa tali Familia, & ultra: Eo tamen etiam declarato, & diſpoſito, quod Pater cum filiis cujuſcumque ætatis in numero dictorum decem non computetur niſi pro uno, & ſimiliter plures Fratres germani cujuſcumque ætatis ſimul ſtantes non computentur in dicto numero decem, niſi pro uno tantum, & ſic realiter obſervetur, & quod ſupra dictum eſt, quod de eadem Familia non ſit, nec eſſe poſſit niſi unus, vel ultra duos, ut profertur, intelligatur tam de Conjunctis per lineam maſculinam, quam etiam de Conjunctis, qui vulgariter, & comuniter appellentur conſortes, & ſeu, ut conſortes tractentur, & ſane intelligatur etiam ſi tales Conſanguinei conjuncti non eſſent.

Et etiam declarato, quod conjuncti per lineam maſculinam naturaliter, etiam ſi eſſent diviſi, videlicet, quod aliqui eſſent Magnates, & aliqui Populares, vel aliter diviſi quoad hoc intelligantur ſimul conjuncti, & eſſe de eadem progenie, & ſtirpe, & Familia.

Item, quod ſeptinæ cujuſlibet Gonfalonis ſimul profertæ demum ſterzentur, videlicet abiciendo duas majores, & duas minores, & de reliquis tribus aſſumatur tertia pars, quæ tertia pars intelligatur quantitas impoſita ſingulariter Perſonis in Præſtantia reductis, in hoc, more ſolito procedatur, & ſexaginta quatuor, ſeu duæ partes eorum in hoc provideant, & exequi faciant cum diligentia, & ſecrete, & per honeſtas Perſonas prout in ſimilibus conſuevit, & prout, & quos eorum prudentiæ videbitur expedire. Et diſtributionem ſic ad ſummam puram, exterzatam reductam faciant dicti 64 mittere in Cameram Actorum dicti Comunis bene ſcriptam, & ordinatam, ut moris eſt.

Item, quod virtute præſentis Proviſionis nulla Perſona poſſit quoquomodo eximi in totum, vel in partem de Eſtimo, vel taxatione, aut aliqua factione, vel onere Comitatus, & ſeu diſtrictus Florentiæ, nec ſuper hoc aliquod Beneficium concedi, & quod ſecus fieret, irritum cenſeatur, & ſit.

Item, quod dicti 64, & ſeu duæ partes eorum poſſint, ſi & prout eorum diſcretioni videretur, deliberare, in quo Gonfalone remaneat quilibet qui non habitaret in Gonfalone, in quo eſſet deſcriptus in Præſtantia, ſeu diſtributione veteri, & totum, & quidquid per ipſos ſexagintaquatuor, vel duas partes eorum ſuper hoc

ſimul,

ſimul, vel diviſim, & ſemel, aut pluries deliberatum fuerit, poſſit, & debeat obſervari, & exequutioni mandari, eo tamen declarato, quod in caſu, in quo de aliquo, vel aliquibus deliberaverint, teneantur & debeant providere ad comoda, & incomoda cujuſlibet Gonfalonis, ita quod Gonf. exinde comodum recipiens reſtauret Gonfalonem, quod ex mutatione, ac exinde in commodum, aut in damnum receperit, & in hoc ipſi 64, ſeu duæ partes eorum debeant diligentiſſime providere, prout, & ſic, & quemadmodum eorum diſcretioni videbitur convenire, & quod ſemel, aut pluries in hoc deliberaverint, obſervetur, & exequutioni mandetur.

Item poſſint dicti 64, & ſeu duæ partes eorum, ut dictum eſt, diſponere, & ordinare pœnas & præjudicia tam afflictiva, quam privativa, contra quoſcumque, qui non eſſent in Præſtantiis reducti, & in nova deſcriptione, & diſtributione poſiti, & reducti; & debuerint ſecundum ordinationes, ſeu deliberationes eorum, & in his, & pro his facere Proviſiones, ordinamenta, etiam pœnalia ſemel, & pluries, de quibus, & prout eis, vel duabus partibus eorum videbitur expedire, quæ proviſa, & ordinata valeant, & teneantur & poſſint, & debeant obſervari, & exequutioni mandari.

Item, quod auctoritas, commiſſio, & ſeu officium dictorum 64, duret ſex menſibus, qui habeant initium, prout deliberatum extiterit ſemel, ſeu pluries per Dominos Priores, & Vexilliferum juſtitiæ, & Gonfalonerios ſocietatum Populi, & duodecim bonos Viros, vel duas partes eorum, qui dictis Officiis præſidebunt de menſe Novembris, & Decembris proximi futuri.

Item, quod Domini Priores, & Vexillifer juſtitiæ, & Gonfalonerii ſocietatum Populi, & duodecim boni Viri, qui erunt in his Officiis, in illis ſex menſibus, quibus durabit Officium dictorum 64, poſſint, ac etiam ex debito eorum Officii teneantur, & debeant ſollicitare dictos 64, quod expediant, & expediri faciant novam diſtributionem eis commiſſam, & pro expeditione, & ſolertia imponere eis pœnas, de quibus ſemel, & pluries deliberaverint.

Item poſſint dicti 64, ſeu duæ partes eorum, ut dictum eſt, poſſint ſemel, & pluries deliberare, quod, & per quem, vel quos errores qui committerentur in omnibus prænominibus, & agnominibus, & quæcumque alia appellatione in ſcriptis dictæ novæ diſtributionis corrigantur, & actentur. Et ſimiliter poſſint providere, & deliberare circa errorem illorum, qui reperirentur reducti, ſeu deſcripti in ipſa nova diſtributione in duobus, vel pluribus Vexillis, in quo Vexillo debeant remanere, & ex alio, vel aliis facere cancellari, prout, & ſicut eis, vel duabus partibus eorum videbitur convenire.

Item,

Item, quod dicti 64 non intelligantur habere decretum propter hoc ab alio officio, & ad aliud officium possit etiam ad hoc deputari.

Item, quod aliquis ex dictis 64, seu etiam aliquis ex 32 supra taxis Gonfaloneriorum non possit renuntiare deputationi, quæ de eo facta fuerit ad prædicta, sicut exequi commissa teneatur & debeat, salvo tamen cuilibet privilegio Prioratus, & Vexilliferatus justitiæ, & salvo, quod si deliberatum esset per Dominos Priores, & Vexilliferum justitiæ, & Gonfalonerios societatum Populi, & duodecim bonos viros, vel duas partes eorum, virtute cujus deliberationis quilibet possit renuntiare, & etiam per ipsas duas partes quilibet ex eis possit a prædictis removeri: Et quod loco cujuslibet vacantis per mortem, vel alio modo, & loco cujuslibet absentis, & loco cujuslibet remoti, possit per Dominos Priores, & Vexilliferum justitiæ, & eorum Collegia, vel duas partes eorum alius de eodem membro, & Gonfalone eligi, deputari.

Item quod in numero dictorum 64 non possit eligi aliquis conjunctus per lineam masculinam alicui ex dictis Prioribus, & Vexillifero justitiæ, & Gonfaloneriis societatum Populi, & duodecim bonis Viris, qui pro tempore electionis ipsis officiis præsidebunt.

Item, quod inter dictos 64 non possit esse ultra unum de simul conjunctis per lineam masculinam, seu aliter consortibus ullo modo.

Item, quod alicui habenti Estimum in Comitatu, vel districtu Florentiæ pro se, vel cum alio non possit, in dicta nova distributione, quæ facta fuerit de Præstantia, imponi vel indici aliquid de ipsa distributione, nec in ipsa nova distributione reduci, vel poni, aut describi, & quidquid contra, aut secus fieret, non valeat, nec etiam aliquod beneficium conferat.

Item quod pro Præstantiis, & residuis, quæ imponentur secundum dictam novam distributionem, assignetur, detur, & solvatur, & ex nunc adsignatum intelligatur, & sit omnibus, quæ pro se, vel alio solverint animo rehabendi interesse, & donum solitum solvi ad rationem Florenorum quinque Auri pro quolibet centenario Florenorum, & pro anno, & ad rationem prædictam de redditibus, & Proventibus dicti Comunis salvis aliis assignamentis, & sic fiat, et observetur usque ad restitutionem veræ sortis, et pro restitutione sortis, et solutione interesse, et doni Comuni Florentiæ cum eis bonis præsentibus, et futuris intelligatur esse, et sit obligatum, et cum obligatione, roboratione, et fortificatione, ac pœnis, et præjudiciis debitorum, seu creditorum Montis dicti Comunis, et sic etiam prædicti 64, et seu duæ partes eorum per eorum ordinamenta etiam pœnalia

poſſint, et debeant facere, diſponere, declarare, ordinare, ac providere ſemel, et pluries, et quoties voluerint, ſeu viderint expedire pro ſolutione dicti doni, & intereſſe, & ejus aſſignamentorum, & pro ſecuritate ſortis, & dictorum creditorum, & fortificatione, roboratione, obſervantia, & eorum executione omnium, et ſingulorum, quæ deliberaverint, ſeu fecerint, ac etiam declarare, diſponere, et ordinare ſemel et pluries per quos, quando, et quomodo ſecundum novam diſtributionem prædictam Præſtantiæ, et reſidua ad Montem aſſignanda poſſint indici, et imponi, Civitate Florentiæ, et pro neceſſitatibus ipſius Comunis, et de terminis ad ſolvendum ſtatuendis, etiam ſub pœnis afflictivis, et privativis, prout, quoties, et ſicut crediderint convenire; et diſponere, et ordinare poſſint, et debeant ſemel, et pluries quanto tempore duret, et durare poſſit, et debeat dicta nova diſtributio, ut prædicitur, facienda, et in his, & ſuper his formam dare, & ordinare, de qua prout, & ſicut ipſis 64, et ſeu duabus partibus ipſorum videbitur, convenire ſemel, ſeu pluries.

Item, quod ordinata, et perfecta, et incamerata in Camera Actorum Comunis dicta nova diſtributione, ut moris eſt, omnes, et ſinguli, qui non eſſent ibidem deſcripti, et reducti, et qui etiam non eſſent reducti, nec deſcripti in Eſtimo, ſeu taxatione Comitatus, vel diſtrictus Florentiæ poſſint deſcribi, et poni in libris dictæ novæ diſtributionis, ſecundum deliberationem Dominorum Priorum, et Vexilliferi juſtitiæ, et Gonfaloneriorum ſocietatum, et duodecim bonorum virorum, et Regulatorum introitus, et exitus dicti Comunis duarum partium ipſorum, et prout, et ſicut in tali deliberatione ſemel, ſeu plures quotieſcumque, et quandocumque facienda continebitur. Eo tamen declarato, quod nullus vigore præſentis Capituli poſſit deſcribi, et poni in minore quantitate unius Floreni, et qui ſecus fieret, non valeat, nec aliquod Beneficium conferat alicui.

Non obſtantibus in prædictis &c. &c. &c.

PROVI-

PROVISIONE

Dell' anno 1406.

IN Dei Nomine Amen. Anno Incarnationis Domini Noſtri Jeſu Chriſti milleſimo quadringenteſimo ſexto, Indictione quartadecima die undecima menſis Auguſti Conſilio Populi Civitatis Florentiæ, mandato Magnificorum Dominorum, Dominorum Priorum Artium, & Vexilliferi juſtitiæ Populi, & Comunis Florentiæ præcona convocatione, Campanæque ſonitu in Palatio Populi Florentini, more ſolito congregato; quorum Dominorum, & Vexilliferi, iſta ſunt Nomina: Andreas Nini Maniſcalcus, Pierus Lapini Legnajolus, Jacobus Niccolai Rinalbani, Franciſcus Taddei Biſcheri, Antonius Leonardi de Strozzis, Tomaſus Andrææ Betti Minerbetti, Noſſius Andrææ Neri Lippi, Thomaſius Niccolai Arrighi Priores Artium, & Ubaldus Fetti Ubaldini Vexillifer juſtitiæ, Populi, & Comunis Florentiæ, Ego Vivianus Neri Viviani Notarius, & ſcriba Reformationum, &c. &c. Num. IV.

Primo proviſionem infraſcriptam ſuper infraſcriptis omnibus, & ſingulis deliberatam, & factam per dictos Dominos Priores, Vexil. Gonfalonerios Societatum Populi, & duodecim bonos Viros Comunis Florentiæ ſecundum formam ordinamentorum dicti Comunis, quæ talis eſt, videlicet: Volentes Conſilia habita ſupra nova diſtributione Præſtantiarum Civitatis Florentiæ facienda providere, Magnifici, & Potentes Domini Domini Priores Artium, & Vexillifer juſtitiæ Populi, & Comunis Florentiæ, & habita ſuper prædictis, & infraſcriptis omnibus, & ſingulis invicem, & una cum officio Gonfaloneriorum ſocietatum Populi, & cum officio duodecim Bonorum Virorum Comunis Florentiæ deliberatione ſolemni, & demum inter ipſos omnes in ſufficienti numero congregatos in Palatio Populi Florentini, & præmiſſo, facto, & celebrato inter eos ſolemni, & ſecreto ſcrutinio, & obtento partito ad fabas nigras, & albas, ſecundum formam ordinamentorum dicti Comunis, eorum proprio motu, pro utilitate Comunis ejuſdem, & omni modo, via, & jure, quo, & quibus magis, & melius potuerunt, proviſerunt, ordinaverunt, & deliberaverunt duodecima menſis Julii anno Domini 1406 Indictione 14[a]: Quod pro nova diſtributione Præſtantiarum facienda in Civitate Florentiæ Gonfalonerius cujuſlibet vexilli, reducat triginta de ſuo vexillo de membro majorum Artium, & ſcioperato-

rum, & decem de Membro minorum Artium, & omnes prædicti ponantur ſingulariter, & per ſe inter officia Dominorum Priorum, & Vexilliferi juſtitiæ Gonfalonerii ſocietatum Populi, & duodecim bonorum Virorum, Capitaneorum partis Guelfæ, ſicut Conſiliariorum Mercantiæ, & Octo Cuſtodiæ, & quatuordecim de Majoribus, & quatuor de Minoribus Artibus pro quolibet Gonfalone, qui habuerint plures fabas in ſuo partito imburſando quodlibet Membrum de per ſe in quolibet Gonfalone, & ſicut recurrentes per retentiones ſcrutinii ſorte dirimantur, & infraſcriptis imburſationibus fiant extractiones hoc modo, videlicet, quod extrahatur unus pro quolibet Gonfalone, & quilibet talis extractus in ſuo Gonfalone, faciat diſtributionem de Taxa ſui Gonfalonis, omnibus partitis ſingularibus Gonfaloni imponendo cuilibet id, quod ſibi videtur de Taxa Gonfalonis, & debeat imponere integre Taxam ſui Gonfalonis veris partitis, & non aliis, ſub pœna quinque librarum Florenorum parvorum cuilibet, qui aliter imponeret, & facta impoſita pro ipſis omnibus partitis, & de tota Taxa, debeat illam referre in ſcriptis, & dare ſigillatam Priori Fratrum S. Mariæ de Angelis, qua relatione facta, fiat extractio de alio de imburſatis pro ipſo Gonfalone, ſic ſucceſſive obſervetur, & fiat in quolibet Gonfalone extrahendo uſque, & de quolibet Gonfalone, ſeptem videlicet de Majoribus, & duos de Minoribus, ita tamen quod non fiat extractio alicujus ultra primum, niſi præcedens diſtribuerit, & retulerit dicto Priori diſtributionem ſuam, & ſic ſucceſſive obſervetur in effectu.

Hoc declarato, quod in eodem Gonfalone non poſſint imburſari, nec eſſe ultra unum pro familia, vel Conſorteria, aut de quibus per lineam maſculinam etiamſi eſſent quoquomodo diviſi, vel ſeparati.

Et quod Taxa cujuſlibet Gonfalonis pro dicta diſtributione ſit, & eſſe intelligatur pro dicta nova diſtributione citra in effectu, quæ fiat in diſtributione cinquinarum proxima præterita poſt ventinam, etiam augeatur taliter, & ſeu fiat per libram, & ſolidum cujuſlibet Gonfalonis, quod maſſa totius Civitatis, pro dicta nova diſtributione ſit Florenorum 22 ^{m} Auri, & ſic fiat in effectu, & obſervetur pro quolibet Gonfalone, & quod cuilibet Gonfaloni de dicta ſua Taxa detrahatur partita Fallitorum, qui poſt initium diſtributionis cinquinarum habuerunt Sindicos, vel Officiales ſupra negotiis eorum, vel eorum Creditorum nihilominus partitis, poſſit imponi per Homines Vexilli id, quod eorum diſcretioni videbitur.

Et quod quælibet partita, quæ fuit in ventina, remaneat in illo Gonfalone, in quo tunc vere erat, ſalvo, quod partitæ, de quibus inter Homines Gonfalonis fuerint facta concordia, remaneat in illo Gonfalone, de quo hactenus fuerunt in concordia.

Et

Et factis in quolibet Gonfalone novem distributionibus, sicut dictum effectum, & relatis dicto Priori, ut dictum est, revideantur per dictos Fratres in quolibet Gonfalone dictæ distributiones, & omnes partitæ singulariter, & cum diligentia, & cum suis quantitatibus in qualibet muta, & de ipsis novum in quolibet Gonfalone, reiciantur quatuor majores quantitates, et quatuor minores cujuslibet partitæ, et remaneat quælibet partita, in quantitate, quæ erit media in prædictis, et revisis omnibus partitis de quolibet Gonfalone, scribantur partitæ cujuslibet Gonfalonis de per se, et simul; sic reducta intelligatur esse distributio cujuslibet Gonfalonis, super qua tunc Præstantiæ, et onera imponantur.

Et talis distributio duret per tempus trium annorum.

Et quod dicti Priores, et Vexillifer teneantur, et debeant sollicitare prædictos extrahendos, et quemlibet ipsorum ad faciendam distributionem diligenter, et sollicite prout viderint expedire.

Et quod nullus de dictis extrahendis non possit renuntiare, vel privilegium Prioratus, aut aliud allegare, vel aliter se excusare, sicut teneatur distributionem facere secundum superius ordinata.

Et quod in aliquo Gonfalone non possint fieri impositæ solidorum sex, denari octo ad Aurum, vel in quo excedatur in unum, quem reperitur in distributione ventinæ in quolibet Gonfalone, sic tales partitas tunc sic præstantiatas, sub dicta pœna librarum quinque cuilibet Gonfaloni facienti, in qua intelligatur Comuni Florentiæ incurrisse, et ab ipsis exigatur.

Et quod in Præstantiis, oneribus, quæ imponentur secundum dictam distributionem competat sub pœna sol. videlicet, qui habebunt unum Florenum, vel duos de Præstantia solvendi tertiam partem ad perdendum, et habentibus solid. sex, et den. octo ad Aurum, vel minus, quod non cogatur ad solvendum, ut hactenus est pluries observatum, & tales non solventes non habeant Officia, ut in aliis ordinibus continetur.

Non obstantibus in prædictis, vel aliquo &c. &c. &c.

PROVI-

PROVISIONE

Dell' anno 1427.

Num. V. IN Dei Nomine Amen. Anno Domini Noſtri Jeſu Chriſti milleſimo quatuorcenteſimo vigeſimo ſeptimo Indictione quinta die vigeſima ſecunda menſis Maii....

In Conſilio Populi Civitatis Florentiæ mandato Magnificorum Dominorum Priorum Artium, & Vexilliferi juſtitiæ Populi, & Comunis Florentiæ præcona convocatione, Campanæque ſonitu in Palatio Populi Florentiæ, more ſolito congregatorum, quorum Dominorum Priorum, & Vexilliferi juſtitiæ nomina iſta ſunt, videlicet Nicolaus Feducci Falconi; Johannes Tommaſi Corbinelli, Nicolaus Bellaccini Bellaci Beccarius, Franciſcus Bonajuti Rimbæ Galigarius, Pierus Philippi Domini Leonardi de Strozzis, Thomaſius Andreæ Betti de Minerbettis, Laurentius Stagi Barducci Aromatarius, Chimentus Zenobii Guidotti Priores Artium, & Fucoſinus Cecis de Verrazzano Vexillifer juſtitiæ. Ego Martinus Lucæ Martini de Florentia Notarius, & ſcriba reformationum Conſiliorum Populi, & Comunis Florentiæ in præſentia, & voluntate, e mandato Officii Dominorum Priorum Artium, & Vexilliferi juſtitiæ in dicto Conſilio præſentium in numeris opportunis, legi, & recitari inter dictos Conſiliarios in ſufficienti numero congregatos infraſcriptas Proviſiones, & quamlibet eorum vulgariter, diſtincte, & ad intelligentiam, deliberatas, & factas prout infra apparebit; & obſervatis ſolemnitatibus opportunis, & obſervari debitis, & requiſitis, ſecundum ordinamenta dicti Comunis, modo, forma, & ordinibus infraſcriptis, videlicet. Primo Proviſionem infraſcriptam ſuper infraſcriptis omnibus, & ſingulis deliberatam, & factam per ipſos Dominos, Vexilliferum, Gonfalonerios ſocietatum Populi, & duodecim bonos Viros Comunis prædicti, ſecundum ordinamenta dicti Comunis, cujus tenor talis eſt, videlicet. Quos, quot, & quales onerum inequalitas publicorum ſæpe Cives ſuis bonis ſpoliarit, Patria privarit ſubſtantiarum, exterminium ad deſperationem pœne produxerit deſiderium multorum, domum propriam repetere cupientium retraxerit, quantorum malorum cauſam induxerit tritos, & dubios ſui ſtatus, & eſſe tenuitas, non poſſet ſcriptura, ſeu lingua referre, & ob id conſiderantes Magnifici, & Potentes Domini Domini Priores Artium, & Vexillifer juſtitiæ Populi, & Comunis Florentiæ, quod ſi dicta inequalitas tolli poſſet, bonum infinitum inde

indu-

indubie ſequeretur, & ſperantes per infraſcriptam Cataſtiriam id fieri poſſe; Ideo ſequentes facere vocem Florentini Populi cupientis rem hanc expediri, & ad finem perduci, habita ſuper his invicem, & una cum Officiis Gonfaloneriorum ſocietatum Populi, & duodecim bonorum Virorum dicti Comunis, deliberatione ſolemni, & demum inter ipſos omnes in ſufficienti numero congregatos in Palatio Populi Florentini præmiſſo, & facto, & celebrato ſolemni, & ſecreto ſcrutinio, & obtento partito ad fabas nigras, & albas ſecundum formam ordinamentorum dicti Comunis eorum proprio motu pro utilitate Comunis ejuſdem, & omni modo, via, & jure, & forma, quibus melius potuerunt, & die vigeſima prima menſis Maii anni 1427 Indictione quinta. Quod ſtatim præſenti Proviſione in Conſilio dicti Comunis obtenta, Domini Priores Artium, & Vexilliferi juſtitiæ Populi, & Comunis Florentiæ per Notarium exactionum Officiorum dicti Comunis fieri facere teneantur in quolibet, & pro quolibet Gonfalone Civitatis Florentiæ duas imburſationes, in quarum una imburſari debeant omnes, & ſinguli de eodem Gonfalone, & ibidem habitantes, qui fuerunt de Officio Dominorum Priorum Artium, & Vexilliferi juſtitiæ, ſeu Gonfaloneriorum ſocietatum Populi, & duodecim bonorum Virorum dicti Comunis, ſeu ad aliquod eorumdem Officiorum aliquando extracti, de, & pro membro ſeptem majorum Artium, & ſcioperatorum, & in altera omnes, & ſinguli ejuſdem qualitatis, de & pro membro quatuordecim minorum Artium.

Item, quod Gonfalonerius cujuſlibet Gonfalonis teneatur, & debeat de hominibus ſui Gonfalonis Popularibus, & Guelfis, qui in talibus burſis nequeant imburſari, & quos idoneos ad infra eſſe cognoverint referre Octo, quos voluerint, ſex videlicet de membro ſeptem majorum Artium, & ſcioperatorum, qui per dictum Notarium extractionum ſuperaddi, immiſceri debeant dictæ imburſationi, in qua dicti Majores debent imburſari, & duos de membro quatuordecim minorum Artium, qui, & per eumdem Notarium ſuperaddantur & immiſceantur imburſationi prædictæ, in qua ut ſupra debent minores imburſari.

Item, quod Domini Priores, & Vexillifer prædicti teneantur, & debeant ſucceſſive, & ſine temporis intervallo Conſilia dicti Populi, & Comunis ad ſonum Campanæ, vocemque Præconis more ſolito eodem tempore facere convocari, & in Palatio, & ſala conſuetis in numeris ſufficientibus coadunari, & in unum congregari, & in præſentia utriuſque Conſilii, ut ſupra invicem exiſtentis extrahi facere de, & pro quolibet Gonfalone de burſa, in qua erunt imburſati illi de membro ſeptem majorum Artium tot, quot ſine

decreto

decreto infraſcripto habeant quindecim : & de burſa, in qua erunt imburſati illi de membro quatuordecim minorum Artium tot, quot ſine derceto infraſcripto habeant quinque in totum inter majores, & minores pro quolibet Gonfalone viginti.

Eo appoſito, & intellecto, quod ſi in aliquo Gonfalone integer numerus viginti haberi non poſſet, habere ſufficiat, qui haberi poterit, nec major tali caſu requiratur.

Item, quod extractioni hujuſmodi adeſſe debeat Notarius ſpeculorum dicti Comunis, & quemlibet extractum in aliquo ſpeculo deſcriptum, ſtatim facere laniari, & extracti laniati loco, alterius extrahi debeat, ita quod, ut ſupra perfectus numerus pro quolibet Gonfalone ſuper deſcriptus, ſi fieri poterit, ſcrutinetur, ut infra.

Item, quod quilibet extractus intelligatur eſſe, & ſit idoneus, habilis, & habens quodcumque Officium intrinſecum præſideret cuicumque Officio intrinſeco, ſeu ad illud jam extractus fuiſſet, ſeu etiam eſſet ex ipſis eligentibus, ſeu haberet quamcumque prohibitionem, Decretum, aut obſtaculum, vel repugnantias.

Salvo, & limitato, quod in toto numero totius Civitatis eſſe, vel accipi non poſſint ultra duos de eadem domo, progenie, agnatione, conſanguinitate, conſorteria, aut conjunctione per lineam, ſeu ſtirpem maſculinam, nec Domini Priores Artium, & Vexillifer juſtitiæ, Gonfalonerii ſocietatum Populi, & duodecim boni Viri, decem Baliæ, noviter electi, decem Banchi, aut Proviſores Camerx, ſeu Officiales Pupillorum, ſeu Officiales Montis, aut exiſtentes in aliquo Officio extrinſeco, ſeu ad illud jam extracti, ſeu minores triginta annis.

Item, quod extractis quindecim pro quolibet Gonfalone in totum 60 de Majoribus de eodem Quarterio ſemel legantur extracti, & habiles, ut ſupra, & poſtea immediate quiſque eorum poni debeat ad partitum inter Conſiliarios utriuſque Conſilii, & alios exiſtentes in eiſdem fabas reddere volentes ſingulariter, & per ſe, & poſitis ad partitum omnibus de uno Quarterio, fiat extractio de aliis, alterius Quarterii pro membro majorum prædictorum, & quiſque etiam ſingulariter, & per ſe inter eoſdem ſcrutinetur, & poſitis omnibus majoribus quatuor Quarteriorum ad partitum, fiat extractio de quinque pro Gonfalone, & de omnibus octuaginta in tota Civitate, & extracti illico legantur, & eorum quilibet ſingulariter, & per ſe, ponatur ſimili modo ad partitum, & duo de majoribus de, & pro quolibet Gonfalone, & duo de minoribus in tota Civitate, dum tamen hi duo minores in eodem Quarterio eſſe non poſſint, qui conſociis eorumdem in numeris fabarum nigrarum prævaluerint in tali partito, ſive ſcrutinio, dummodo eorum quilibet

bet in ſuo partito obtineat ad minus per duas partes, vel ultra fabarum nigrarum omnium aſſiſtentium in totum 10 ex tunc intelligantur eſſe, & ſint electi, & ſolemniter, atque legaliter deputati in Officiales Catafti, pro tempore unius anni a die electionis proximæ futuræ cum Officio, auctoritate, poteſtate, Balia, Devetis, & aliis infraſcriptis.

Hoc limitato, quod ex ipſis decem ultra unum de eadem ſtirpe per lineam maſculinam eſſe non poſſit, videlicet plures fabas nigras habens; & ſi concurreret ſorte alter ex eis pro tenentes ſecretum, dirimatur etſi continget in dicto primo partito, ſeu ſcrutinio duos pro Quarterio de Majoribus, & duos de Minoribus in tota Civitate, & in diverſis Quarteriis per duas partes, ut ſcilicet non obtineret, debeant in ſecundo partito, deficientibus ambobus, ſeu deficiente accipi ex his, qui in tali partito plures fabas nigras habuiſſent quadraginta de majoribus pro eodem Quarterio, in quo defectus eſſet, & ſimiliter 40 de minoribus in tota Civitate, ſi prima vice ambo habiti non fuerint, ut ſupra, & ipſorum quadraginta, quiſque forma præcedenti poni debeat ad partitum in eoſdem, & ſi in ſecundo partito duo non obtinent per duas partes fabarum nigrarum præſentium pro Quarterio de majoribus, & duo de minoribus, ut ſupra, ſeu qui defeciſſent in primo, in tertio partito accipi debeant ex his, qui in tali ſecundo partito plures fabas nigras habuerint viginti, quorum quilibet eodem modo poni debeat ad partitum inter eoſdem, & ſi in dicto tertio partito duo, ſeu deficientes, ut ſupra non obtinent, accipi debeant in quarto, decem ex viginti habentes in ultimo partito plures fabas nigras, & ſcrutinari debeat quilibet ſingulariter, & per ſe, ut ſupra, & ſi deficientes, ſeu numerus requiſitus per duas partes, ut ſupra, non obtinent, in quinto accipi debeant quinque ex decem, cæteris conſonis in numero fabarum nigrarum prævalentes, & hujuſmodi quinque, quiſque ſingulariter forma prædicta, ponatur ad partitum inter prædictos, & ille unus, vel duo pro Quarterio ex majoribus, & duo ex minoribus ut ſupra, qui deficerent habentes plures fabas nigras etiam poſito, quod quiſque non obtineret per duas partes, & ultra fabarum nigrarum, & præſentium intelligantur, ac ſi in primo partito eorum quilibet duas partes, & ultra fabarum nigrarum præſentium intelligantur deputati, ac ſi in primo partito eorum quilibet duas partes, & ultra fabarum nigrarum præſentium prævalendo ceteræ habuiſſent, eo ſemper intellecto quod quando accipi debet aliquis numerus, & in eo eſſent concurrentes, quod omnes hujuſmodi concurrentes accipi debeant, & ad partitum poni excepta ultima vice, de qua infra ſingulariter eſt proviſum.

Hoc intellecto, quod in accipiendo habentes plures fabas nigras pro minoribus, fiat taliter, quod ipſi duo tandem reſtantes in diverſis Quarteriis aſſumantur, religantur.

Et ſi contingeret in electione concurrere plures in numero fabarum nigrarum, poni debeant ad partitum ſolummodo concurrentes; & prævalens, ſeu prævalentes in tali novo partito in numero fabarum nigrarum accipi debeant, & electus, ſeu electi intelligantur eſſe, & ſint.

Item quod aliquis ex ipſis decem ſic eligendis, non poſſit electionem, ſeu Officium renuntiare, ſeu adverſus electionem hujuſmodi aliquod privilegium, etiam Prioratus Artium, aut Vexilliferatus juſtitiæ, vel aliud quodcumque ſeu excuſationem, ſeu defenſionem aliquam allegare; ſeu ab ipſa ſe defendere, excuſare, vel tueri quoquomodo, quin immo ipſorum quiſque teneatur, & debeat infra primos decem dies ſuæ deputationis comparere coram Notario extractionum Officiorum dicti Comunis, & in ſuis manibus expreſſe Officium acceptare, atque jurare de illud bene, ac legaliter exercendo ſub pœna Florenorum mille Auri, non obſervanti auferenda, & Comuni Florentiæ applicanda, pro qua pœna elapſis ipſis decem diebus, ſtatim prædictis extractionum Notarius teneatur nominatim non comparentis, & jurantis, ut ſupra tranſmittere ad Notarium ſpeculorum dicti Comunis, qui Notarius teneatur, & debeat talem tranſmiſſum ſcribere in aliquo ex libris ſpeculorum dicti Comunis, & poſt tranſmiſſionem facere laniari ad quodcumque Officium electus, vel extractus fuerit uſquequo Comuni Florentiæ de pœna integre perſoluta fuerit, & in eumdem obſervare ordinamenta ſpeculi dicti Comunis, prout faceret in quemcumque pro Præſtantiis deſcriptum, & inſuper caſſationis, & remotionis a dicto Officio, ipſo facto poſt lapſum decem dierum, & ad electionem alterius, ejus loco procedi debeat.

Item, quod quilibet prædictorum decem habeat, & habere intelligatur devetum, atque prohibitionem durante tempore anni prædicti a quolibet, & quocumque Officio dicti Comunis tam intrinſeco, quam extrinſeco cujuſcumque dignitatis, qualitatis, vel conditionis exiſtente etiam a tribus majoribus videlicet, Prioratus Artium, & Vexilliferatus juſtitiæ dicti Populi, & Comunis Gonfaloneriatus ſocietatum Populi, & duodecim bonorum Virorum dicti Comunis, cujus temporis in totum, vel in partem concurreret cum tempore anni prædicti.

Item, quod ſi contingat aliquem ex ipſis decem electis, eſſe in aliquo Officio intrinſeco, tempore electionis, ſeu jam ad illud quomodolibet deputatus intelligatur eſſe, & ſit ipſe electus incontinenti

nenti facta electione, remotus ab Officio, in quo esset, seu ad quod jam deputatus foret, & ejus successor deputari debeat, servata forma dicti remoti, seu secundum formam ordinamentorum dicti Comunis, & si remotus, Officium nondum incohasset, & pro extractione deputatus fuisset, remitti debeat in bursa, de qua fuisset extractus.

Item, quod loco cujuslibet ex ipsis decem remoti, seu quacumque causa a dicto Officio vacantis eligi, & deputari debeat successor, servata forma sui principalis, & de eodem Quarterio, atque membro, & eisdem servatis prohibitionibus, atque devetis.

Item, quod ipsi decem, & duæ partes ipsorum &c. &c. aliis etiam absentibus, & irrequisitis, aut præsentibus, & contradicentibus, possint, teneantur, & debeant infra tempus anni suæ electionis prædictæ, ordinasse, seu ordinari fecisse plura registra, seu catasta, in quorum uno, seu partem ipsorum reduci, & scribi facere teneantur omnia, & singula bona immobilia, rustica, vel Urbana, nec non etiam quascumque pecuniarum quantitates nuncupatas, & quæcumque Animalia pretio digna, etiam cujuscumque generis, & quæcumque credita, & quascumque mercantias, & Traffica, & alia quæcumque bona, & jura, & omnem substantiam ubicumque tam intra, quam extra Territorium Comunis Florentiæ, & in quacumque Mundi parte existentia, quocumque jure pertinentia ad aliquem Florentinum Civem, seu alium, qui in Civitate Florentiæ deberet præstantias, vel alia quæcumque similia onera supportare, & quocumque singulari Privilegio, vel immunitate in oneribus subeundis gaudentem, vel privilegium, seu immunitatem habentem, nullo excepto, etiam cuicumque qualitatis, status, vel conditionis existentem. Et quod penes partitam, & rationem, cuique scribi immediate debeat, omnia, & singula debita, ad quæ quisque in partita comprehendere teneretur, & foret obbligatus cuicumque quacumque ratione, jure, modo, vel causa, ea debita videlicet, quæ prius per Officiales Catasti, & duas partes eorum, ut supra admissa, & acceptata pro veris fuerint, præmisso scrutinio, & obtento partito inter eosdem, & quod antequam talis admissio, vel acceptatio, seu partitum fieri debeat, recipi debeat corporale juramentum a Debitore, seu allegante debitum de veritate dicenda, nec non etiam per alias informationes, & demonstrationes, secundum eorumdem Officialium conscientiam, veritatem perquirendo, itaque eam non deserant propter non bonam informationem, & prout eis videbitur ipsorum conscientias de prædictis remanentibus oneratis.

Item videlicet in alio Catasto, seu parte ipsorum similiter reduci, & scribi facere teneantur omnia & singula bona immobilia,

ruſtica, vel Urbana, nec non etiam quaſcumque pecuniarum quantitates numeratas, & quæcumque Animalia pretio digna, etiam cujuſcumque generis, & quæcumque credita, Mercantias, & Traffica, & alia quæcumque Bona, & jura, & omnem ſubſtantiam ubicumque tam intra, quam extra Territorium Comunis Florentiæ, & in quacumque Mundi parte exiſtentia, quocumque jure pertinentia ad aliquem Comitativum deſcriptum, vel comprehenſum in ultima diſtributione Extimi ordinare Comitatus in Camerata de menſe Auguſti proximi futuri etiam quodcumque ſingulare privilegium, vel immunitatem habentem nullo excluſo etiam cuicumque conditionis qualitatis, vel ſtatus exiſtentem.

Item in alio Cataſto, ſeu parte ipſorum reduci, & ſcribi facere teneantur, omnia, & ſingula Bona immobilia, ruſtica, vel Urbana, necnon etiam quaſcumque pecuniarum quantitates numeratas, & quæcumque Animalia pretio digna, etiam cujuſcumque generis, & quæcumque credita, & quaſcumque mercantias, & traffica, & alia quæcumque Bona, & jura, & omnem ſubſtantiam exiſtentem dumtaxat in Civitate, Comitatu, vel diſtrictu Florentiæ, ſeu alia quacumque Civitate, Terra, Caſtro, Villa, vel Loco, in qua, vel quo Comune Florentiæ habet, vel haberet præminentiam, majoritatem, atque cuſtodiam quocumque jure pertinentia ad aliquem, quemcumque, qui non ſubeat, & faciat factiones, & onerantium Civibus, ſeu ſubditis Florentiæ, quemadmodum faciunt Laici, ſeu ſeculares Civitatis, Comitatus, vel Diſtrictus Florentiæ, ſeu alterius loci, in quo eſſet, etiam ſi eſſet Eccleſiaſtica, vel religioſa Perſona, ſeu etiam ſi haberet quamcumque exentionem immunitatem, vel Privilegium, etiam ſingulare, & quocumque vigore, modo, jure, vel cauſa conceſſum, vel roboratum nullo accepto, vel excluſo etiam cujuſcumque dignitatis, qualitatis, vel conditionis exiſtente, ad hoc maxime, ut cognoſcantur, Bona prophana, ab Eccleſiaſticis, & Bona ſupportantium onera ab aliis, ut nulla fraus fieri, vel committi poſſit, quæ omnia in præſenti Cataſto, ſeu parte comprehenſa vendicet ſibi locum ſolummodo in quibuſcumque bonis, ſive Perſonis exiſtentibus, ſeu habitantibus, tam in dicta Civitate, Comitatu, vel diſtrictu Florentiæ, quam alia quacumque Civitate, Terra, Caſtro, Villa, vel loco, in qua, vel quo Comune Florentiæ habet, vel haberet præminentiam, majoritatem, atque Cuſtodiam, & non in aliis.

Item in alio Cataſto, ſeu parte ipſorum reduci, & ſcribi facere teneantur omnia, & ſingula Bona immobilia, ruſtica, vel Urbana, nec non etiam quaſcumque pecuniarum quantitates numeratas, & quæcumque Animalia pretio digna, etiam cujuſcumque generis,

neris, & quæcumque credita, Mercantias, & Traffica, & quæcumque alia Bona, & jura, & omnem ſubſtantiam exiſtentiam tantummodo in Civitate, Comitatu, vel Diſtrictu Florentiæ, ſeu in alia quacumque Civitate, Terra, Caſtro, Villa, vel Loco, in qua, vel quo Comune Florentiæ habet, vel haberet præminentiam, vel majoritatem, atque Cuſtodiam quocumque jure pertinentem ad quemcumque laicum, ſeu ſecularem, ſeu aliquem quemcumque de aliquo ex locis prædictis, vel ibidem habitantem, ſupportantem, & facientem onera, & factiones cum hominibus, & Perſonis, ſeu Comunis, ſeu loci pro omni, & quacumque ſua ſubſtantia non comprehenſum, vel incluſum in aliquo ex Cataſtis, ſeu partibus eis etiam quocumque generali, vel particulari privilegio exentione, vel immunitate gaudentem, vel habentem, etiam cujuſcumque qualitatis, conditionis, vel ſtatus, exiſtentem, nullo excepto.

Item in alio Cataſto, ſeu parte ipſorum reduci, & ſcribi facere teneantur omnia, & ſingula Bona immobilia Ruſtica, vel Urbana ſolum exiſtentia in Civitate, Comitatu, vel Diſtrictu Florentiæ, ſeu in alia quacumque Civitate, Terra, Caſtro, Villa, vel Loco, in qua, vel in quo Comuni Florentiæ habet, vel haberet præeminentiam, vel majoritatem, atque cuſtodiam quacumque jure pertinentia ad aliquem Forenſem, videlicet non exiſtentem, vel habentem, de, vel in aliquo ex Locis prædictis etiam gaudentem, vel habentem quodcumque Privilegium, vel immunitatem, etiam cujuſcumque dignitatis, qualitatis, Conditionis, vel ſtatus exiſtentem nullo prætermiſſo, vel excluſo, & non comprehenſum, vel incluſum in aliquo ex Cataſtis, ſeu præſtitis ſupraſcriptis.

Eo limitato, & proviſo, quod Bona immobilia, ruſtica, vel Urbana, nec non pecuniarum quantitates, numeratæ, & quæcumque Animalia pretio digna, & quæcumque credita, mercantiæ, & alia quæcumque Bona, & jura prædicta, & omnem ſubſtantiam pertinentem, ad aliquam artem, ſeu Univerſitatem, vel Collegium ſæcularem Civitatis Florentiæ, reduci, & ſcribi debeant in uno Cataſto, ſive regiſtro, aut parte Cataſtorum per ſe, & ſeorſum ab aliis.

Item, quæ reductiones, & Bonorum deſcriptiones immobilium ruſticorum, vel Urbanorum, fieri debeant, videlicet quorumlibet eorum cum ſuis partibus, qualitatibus, & demonſtrationibus, ac confinibus quibuſcumque diſtincte, & clare; itaque quælibet Bona ex prædictis cognoſci, & reperiri per ſe valeant, & fraus aliqua committi nequeat.

Item quæcumque reductiones, & deſcriptiones prædictorum, & aliorum Bonorum immobilium Ruſticorum reduci, & deſcribi

debeat

debeat quantitas, quam laborator cujuſque Prædii, ſeu Bonorum, dare Domino Bonorum tenebitur per Præſta, ſeu Præſtantiam ejuſdem laboratoris facta reſpectu ſolummodo ipſius Prædii, & ejus...., ac etiam Bos, & Boves, vel Vitula, vel Vitulæ, ſeu Bufalæ cum quo, vel quibus hujuſmodi Prædium cultivabitur, & talium Animalium extimatio, ſub hoc exemplo, tale Prædium cum domibus, & confinibus, & aliis demonſtrationibus in tali loco poſitum, cum a primo, &c. . . . & talis quantitas, quam talis ejuſdem Prædii laborator habet pro Præſtantia, & talis, vel tales Boves, ſeu talia Animalia prædicta pretii Florenorum tot, quæ omnia, ſeu ſimul reducta ſunt pretii Florenorum tot, conſtituto pretio, ſecundum extimationem fructuum Prædii, vel aliorum Bonorum, prout infra clarius de pretio Bonorum immobilium conſtituendo diſponetur.

Item quod dicta Bona immobilia Ruſtica, vel Urbana Animalia pretio digna, credita, Mercantiæ, & Traffica, & alia Bona, & jura quæcumque & omnis ſubſtantia reduci, & ſcribi debeant cum exiſtimationibus eorum, videlicet quodlibet prædictorum cum ſua, & ſimiliter pecunia numerata in ſumma, & cum fructu, ſeu utilitate, vel redditu cujuſlibet Bonorum omnium prædictorum, qui percipiet, ſeu veriſimiliter percipi, vel haberi poterit in anno tali fructu, ſeu utilitate, vel redditu ad pecuniam numeratam, ſeu quantitatem pecuniæ numeratæ reducto, ſub ea forma, tenore, vel effectu, & prout, & ſicut idem Officiales de Cataſto voluerint.

Item, quod valor, & extimatio Bonorum immobilium, ruſticorum, vel Urbanorum fieri, & conſtitui debeat, videlicet, hoc modo, quod reducto redditu, ſeu fructu, vel utilitate, qui, vel quæ in anno percipietur, ſeu veriſimiliter haberi poteſt, ut ſupra ad quantitatem pecuniæ numeratæ quolibet ſeptem Floreni fructus redditus, & utilitatis prædictæ, quæ in anno perciperetur, faciunt Bona, ex quibus habebuntur eſſe pretii, & valoris Florenorum centum. Item quod ſeptem Floreni introitus, ſeu fructus ex immobilibus ſupraſcriptis percipiendi, vel habendi conſtituant pretium, & valutam centum Florenorum illorum Bonorum, de quibus extrahentur, & ſic; & ad dictam regulam, ut ſupra valor, & extimatio immobilium prædictorum fiat, & conſtituat.

Hoc in prædictis præcedentibus Capitulis duobus, ſalvo, & limitato, quod valor, & fructus, Domus, ſeu Domorum habitationis, vel Habitatorum ejus, vel eorum, cujus, vel quorum eſſent, reduci, vel deſcribi nequeant, nec ſupellectilia, ſeu Maſſeritiæ vulgariter ſumpto vocabulo, quæ eſſent ad uſum Domini earum, vel ſuæ Familiæ, minime deſcribi, vel reduci debeant, eo ad declaratorum

torum appoſito, & proviſo, quod Equus, ſive Mulus maſculus, aut fœmina; quem ad uſum equitandi per ſe, vel ſua Familia Dominus ejus dumtaxat retineret, & non ad alium uſum, vel Officium, de quo ſtetur declarationi Officialium Cataſti, vel duorum partium eorum etiam quocumque fuerint inter Maſſeritias, quo ad Officium prædictum debeat computari.

Item, quod ipſi decem, debeant reduci, & ſcribi facere Bona, & ſubſtantias uniuſcumque ſub ſuo nomine, & partita, & continuata ſimul, & hujuſmodi regiſtra, ſeu Cataſta ordinare, ſeu ordinari facere per Provincias, & Loca, & per Alphabeta diſtincte, & clare, & per talem regulam, & modum, quod veritas patebit, haberi, & videri poſſit, ſine errore, & confuſione, ſi commode fieri poterit.

Item, quod omnes, & ſinguli includendi in aliquo ex Cataſtis, ſeu Poſtibus ſupraſcriptis, teneantur, & debeant infra tempus, & terminum, ſeu tempora, & terminos per ipſos decem, ſeu duas partes eorum ſemel, & pluries, & quotieſcumque & quandocumque declarandos, & ſtatuendos, referre illi, vel illis, cui, vel quibus referri debere, ordinaverint omnia, & ſingula Bona immobilia, ruſtica, vel Urbana cum eorum partibus, qualitatibus, demonſtrationibus, & confinibus quibuſcumque, & omnia Animalia pretio digna; etiam cujuſcunque generis, & quæcumque credita, Mercantias, & Traffica, & quæcumque alia Bona, & jura, & omnem ſubſtantiam cum juſta, & rationabili extimatione, ſeu valore cujuſlibet prædictorum tali valore, ſeu extimatione ad quantitatem pecuniæ numeratæ reductis, extimatis tam Bonis immobilibus, ſecundum fructum, vel reditum, ſeu utilitatem, prout effective ſupra diſpoſitum eſt, ac etiam numeratam pecuniam, nec non, quodlibet prædictorum cum ſuo fructu, redditu, proventu, vel utilitate ipſius ad pecuniam numeratam reductis in anno, prout ſupra ſuo loco clarius eſt expreſſum, aliter ipſo facto, & ſine alia incorporatione, declaratione, ſolemnitate, ſubſtantialitate, vel actu *Medietas illorum Bonorum, Creditorum, Mercantiarum, Trafficorum, pecuniæ, & Bonorum jurium, & ſubſtantiæ dimiſſorum, & non relatorum intelligatur eſſe, & ſit incorporata, adjudicata, & confiſcata Comuni Florentiæ, & ad ipſum Comune dumtaxat pertinere pro medietate ipſius medietatis* applicanda, & remanenda ipſi Comuni, & per alia notificatorum danda, & conſignanda per ipſos Officiales de facto, ſine alia ſolemnitate, ſubſtantialitate, vel actu, & ſi Notificator non fuerit, aut ſi fuerit, & eam medietatem noluerit per tota medietate ipſi Comuni Florentiæ adplicanda, & remanenda, & ſimiliter intelligatur, fiat, & obſervetur, ſi quæ fraus commiſſa fuerit in

exti-

extimatione Bonorum, vel rei, ſive fructuum redditum perventum, aut utilitatis ex eis percipiendorum, videlicet, quod pro rata fraudis commiſſæ in extimatione ſolidi, vel fructui, aut proventum, intelligatur eſſe, & ſit incorporata medietas Bonorum, vel rei cum occaſionis fraus commiſſa fuerit.

Item, quod ultra prædicta quodlibet non referens, aut fraudem committens, ut ſupra præciſe, & de facto cogeatur ſolvere Comuni Florentiæ illud plus, quod uſque ad tempus declaratæ fraudis ſolviſſet, ſi nullum defectum, vel fraudem commiſiſſet, & ſic fieri facere, & obſervare cum effectu teneantur dicti Decem Officiales qualibet expoſitione, & defenſione remota.

Item, quod ipſi Decem, quotieſcumque eiſdem, vel ſuo officio notificatum fuerit, pubblice, vel occulte aliquem defectum, vel fraudem commiſſum fuiſſe in aliquo prædictorum, ſeu quorumque notitiam habuerint aliunde de defectu, vel fraude commiſſis teneantur & debeant infra duos menſes, a die notificationis, aut notitiæ proximi futuri diligenter de veritate inquiſiſſe, & habitis illis informationibus, de quibus eis videbitur, ſeu, & ſine, & de facto prout libere voluerint, veritatem, ſeu id, quod verum eſſe crediderit infra duos menſes declaraſſe ſub pœna librarum quingentarum cuilibet ex eis vice qualibet auferenda, & Comuni Florentiæ applicanda, inſuper etiam ſub dicta pœna, facta declaratione, & infra duos menſes ſupraſcriptos, ſi declaratum fuerit defectum, vel fraudem fuiſſe commiſſam reduxiſſe ad manus dicti Comunis, & ſui Officii partem Communi Florentiæ, ut ſupra applicatam, & ſimiliter adſignari, & feciſſe partem ſuam notificari, ſi ipſam voluerit omni delatione, & oppoſitione poſtpoſita.

Item, quod quidquid fuerit per dictos Officiales, aut duas eorum partes, ut ſupra declaratum, etiam ſine aliqua citatione, ſolemnitate, ſubſtantialitate, vel actu, ſed etiam de facto, & nulla juris, vel judicii ſolemnitate ſervata intelligatur fuiſſe, verumque eſſe, & ei ſtari debeat, per quæcumque etiam cuicumque conditionis, qualitatis, dignitatis, ſtatus, vel authoritatis exiſtentem, & quod nulla acceptio, repugnantia, privilegium, aut defenſio opponi, vel allegari poſſit contra talem declarationem, aut ejus exequtionem, vel in ejus impedimentum, quoquomodo, & opponeretur, & quod contrafieret, ſit irritum, & inane, & de facto revocetur.

Item, quod nomen dicti notificatoris ſecretum teneat, & etiam quidquid notificaverit, & non poſſit per dictos Officiales, vel Miniſtros ſui Officii aliquid rivelari, vel dici, niſi jam per conſequtionem portionis ſuæ pro notificatione, prout ſupra diſpoſitum eſt,

hoc

hoc impoſſibile redderetur, ſed ſi hujuſmodi conſignatio portionis eidem fieri poſſet retento ſecreto, ipſa fieri debeat, cum qua majori diligentia fieri poterit, ut idem notificator, quam minus fieri poterit, ab odiis moleſtetur.

Item, quod prædicti Decem, & duæ partes ipſorum, ut ſupra, poſſint ſemel, & pluries, & quotieſcumque & quandocumque durante anno prædicto pro habendo veritatem, & pro exequtione, efficacia, effectu, expeditione, conſervatione, & augmento omnium prædictorum, & infraſcriptorum, & dependentium, & conneſſorum, & ſic ipſis, & omnibus eorum, & cuilibet eorum cauſa, vel occaſione providere, & ordinare, & proviſiones, & ordinamenta facere, edere, & imponere, etiam cujuſcumque tenoris importantis, vel effectus, etiam quantumcumque pœnalia præjudicativa, & afflictiva, & contra quoſcumque ex ſupra comprehenſis cujuſcumque dignitatis, qualitatis, gradus, conditionis, ſtatus, vel authoritatis exiſtentes, nullo accepto, vel reſervato, quæ & de quibus, & prout, & ſicut, & quoties libere voluerit, quæ valeant, & teneant & poſſint, & debeant obſervari, ac ſi nominatim, & expreſſe, & de verbo ad verbum facta, edita, compoſita, firmata, & ſtabilita fuiſſent, ſolemniter, & legittime per opportuna conſilia dicti Populi, & Comunis, qualibet appoſitione, reclamatione, & defenſione rejectis.

Eo tamen ſalvo, quod ipſi virtute præſentis Capituli, providere, ordinare, edere, vel componere non poſſint per quæ aliqua inhabilitatio, aut prohibitio in totum, vel in partem alicujus ab aliquo Officio dicti Comunis reſultare, ſeu ſequi poſſet quoquomodo.

Item quod quilibet rector, & Officialis, tam Civis, tam Forenſis, & tam Comunis, quam per Comune Florentiæ, etiam cujuſcumque dignitatis, authoritatis, ſtatus, conditionis, vel qualitatis exiſtens, teneatur, & debeat quoties pro parte dicti Officii requiſitus fuerit per ſe, & ſuam Familiam obedire, exequi & adimplere juxta ſuam facultatem, quaſcumque deliberationes, proviſiones, & declarationes dicti Officii, & præſtare omne conſilium, & favorem pro exequtione, & obſervantia cujuſlibet eorumdem, etiam ſub illis pœnis pecuniariis, quas, & quoties dicti Officiales, & duæ partes eorum, ſtatuere, & imponere voluerint, & quod a quolibet non obſervante, vel negligente, pœna impoſita exigi, & de ſalario talis rectoris retineri poſſit, & debeat, & Comuni Florentiæ adplicari, & ſic obſervetur omni exemptione dimiſſa.

Item, quod ipſi Decem teneantur, & debeant, durante anno prædicto, hujuſmodi regiſtra, ſeu Cataſta cum Bonis, & aliis ſupra reductis, & deſcriptis, fieri, & perfici feciſſe, ordinate, atque diſtin-

ete, ſecundum effectus ſupraſcriptos, quantum ad eos pertinebit, & ipſa incameraſſe, & in Camera Comunis Florentiæ, præſentaſſe, & dimiſiſſe, & Notariis cuſtodibus actorum ipſius Cauſam conſignaſſe, ſub pœna Florenorum mille Auri, cuilibet ex eis auferenda, & Comuni Florentiæ adplicanda, pro qua pœna ipſorum quiſque exacto anno ſtante, tranſmitti debeat per Notarios Cuſtodes actorum Cameræ dicti Comunis, ad Notarios ſpeculi, & ipſe Notarius eoſdem ſcribere debeat in aliquo ex libris ſpeculorum dicti Comunis, & poſt tranſmiſſionem, quemlibet eorum facere laniari ad quodcumque Officium electus, vel extractus fuerit ante integram ſolutionem pœnæ prædictæ, prout faceret, quemlibet pro præſtantiis non ſolutis in ipſis ſpeculis deſcriptum.

Item teneantur & debeant Officiales prædicti ſub dicta pœna infra dictum annum deputationis ſuæ valorem Bonorum, Animalium, Creditorum, Mercantiarum, Trafficorum, cum pecunia numerata, & univerſalis ſubſtantiæ cujuſlibet partitæ in primo Cataſto ſupra reducendæ, in quo pertinentia ad Florentinos Cives, ſeu in Civitate Florentiæ, Præſtantias, vel ſimilia onera ſupportare debentes, deſcribi debeant, reducere ad unam ſummam, detractis debitis declaratis, prout ſupra in Capitulo ipſius primi Cataſti declaratum eſt, & ſumma partita eſſet alicujus, qui domum propriam non habitaret, de dicta ſumma detrahi debeat, id quod fuerit declaratum per dictos Officiales Cataſti in compenſatione ſolutionis penſionis, quam pro domo ſuæ habitationis eum facere oportebit, & ſic ſecundum præſcriptum effectum, cum, vel eos, ad quem, vel quos partita continebit, ſeu qui incluſus, vel incluſi, in, vel ſub partita fuerit, prout voluerint creditorem, ſeu debitorem, prout elegerint, deſcribere illius ſummæ, & quantitatis, quæ ex valore Bonorum, & aliorum prædictorum conſtituetur, factis detractionibus ſupraſcriptis.

Item, quod ipſi Officiales debeant de tali ſumma valoris reſtante, detrahi facere Florenos ducentos auri pro qualibet bucca, ſive teſta, & ad rationem Florenorum ducentorum auri pro bucca, ſive teſta qualibet incluſa, ſeu comprehenſa ſub tali partita, ſeu qualibet bucca, vel teſta ſtante ad expenſas ejus, vel eorum, cujus, vel quorum valor ſic deſcribetur etiam cujuſcumque ſexus, ætatis, conditionis, vel qualitatis fuerit talis bucca, ſive teſta.

Excepto tamen, quod detractio fieri nequeat pro bucca, ſive teſta alicujus, qui ſtaret pro Famulo, vel Famula, Nutrice, Factore, Miniſtro, ſeu diſcipulo quocumque, & ad quemcumque finem, effectum, exercitium ſtaret, vel teneretur.

Item, quod de qualibet teſta, & pro ea quantitate detracta fieri debeat ſcriptura de per ſe, itaque ſecundum naſcerentur, vel

mori-

morirentur teſtæ talis quantitatis augeri, & minui valeat ſine errore, & ſcribi faciliter poſſit quantitas pro teſtis detracta, & pro quibus.

Item, quod quidquid ſupererit de ſumma valoris cujuſlibet partitæ, intelligatur eſſe, & ſit ſuprabundans tali partitæ, & pro quantitate ſuprabundante intelligi, haberi, tractari, & reputari debeat, ſecundum effectus infra deſcribendos.

Item, quod ipſi Officiales teneantur & debeant examinare diligenter ſanitatem, qualitates, induſtriam, & exercitium cujuſlibet Teſtæ, cujuſcumque Maſculi exiſtentis ætatis octo & decem annorum, vel majoris non tam excedentis ætatem ſexaginta annorum, & facta illa examinatione, & habitis illis informationibus, de quibus eis videbitur, ſeu, & ſine, & de facto prout libere voluerint declarare, quæ quantitas pro centenario ſummæ detractæ pro tali teſta, ſolvi debeat pro Poſta, ſive onere imponendo, non declarando pro centenario Florenorum, minorem ſummam denariorum duodecim ad Aurum, nec majorem ſoldis tribus ad Aurum pro centenario ipſius ſummæ, ut ſupra dictum eſt, pro tali teſta detractæ, habendo reſpectum in declarando ad dictum, & ſuæ conſcientiæ puritatem, quæ pro hoc remaneant oneratæ, & de tali declaratione fieri debeat liber, & ſcriptura, & talis declaratio, & ejus effectus tribus annis, quibus Cataſtum Civium durare debet, & infra ſervari debeat, ſalvo, quod ſi aliquis, tempore detractionis minor ſexaginta annis exiſtens, ipſis tribus annis durantibus, ſexageſimum annum exceſſerit, talis quantitas debeat cancellari, & ſimiliter, ſi quis minor ætatem decem octo annorum ipſis tribus annis durantibus intraverit, fieri debeat declaratio quantitatis pro centenario ſummæ pro teſta detractæ ſupportari debeat, & pro ea deſcribatur prout ſupra de aliis dictum eſt, quæ declaratio fieri debeat pro Officiales Cataſti, eo tempore officio præſidentes.

Eo ad declarationem appoſito pro centenario ſummæ detractæ pro Teſtis Fœminarum, aut minorum decem octo annis, vel majoribus ſexaginta annis, nihil declarari debeat, nec ſub tali regula includantur dictæ Fœminæ, aut majores ſexaginta annis, nec minores decem octo annis niſi cum ad ætatem provenerint, ut ſupra.

Item poſſit dicti Decem Officiales Cataſtis cum quocumque nullam ſubſtantiam in Cataſto habente, ſeu pro cujus valore, vel ſubſtantia nihil ſecundum prædicta ſupportari deberet ſub hoc exemplo, quia habet valorem mille Florenorum, & quinque Filias Fœminas, itaque detractis ducentis pro qualibet nihil ſupereſſet, & quod ipſa ſumma detracta nihil ſupportare debet, ſe componere, & eam reducere in Cataſto pro ea ſumma, quam concordes erunt, non cogendo tamen aliquem ad aliquam hujuſmodi concordiam ultra, vel præter ſuam liberam voluntatem.

Item, quod omnia, & ſingula onera, & quantitates imponendæ, ſecundum formam, & effectum dicti Cataſti, ſolvi, & ſupportari debeant, ſecundum hunc effectum, quod pro quolibet centenario ſummæ ſuprabundantis, ſolvi debeant ſoldi decem ad aurum, & pro centenario ſummæ detractæ pro Teſtis maſculorum exiſtentium annorum decem octo, vel ſupra uſque ad ſexaginta incluſive, ſolvi, & ſupportari debeat ſumma, ut ſupra per dictos Officiales Cataſti declarata, & per alios ſupra in proximo præcedenti Capitulo comprehenſos pro quantitate, vel ſumma ſimul concorditer, ut ſupra conventa, ita quod pro quolibet onere quiſque ad ratam, & regulam ſupradictam ſupportare, & ſolvere teneantur, & non aliter, vel alio modo.

Item, quod facta incameratione Cataſti, ut ſupra aliqua Præſtantia, vel onus ſimile cujuſcumque nominis, ſive qualitatis intra Civitatem, & Civibus, & aliis in primo Cataſto incluſis, imponi non poſſit, niſi ſolummodo ſecundum formam, & regulam, & effectum ſupraſcriptum, & dicti Cataſti, & non aliter, vel per alium effectum quoquomodo, & quod aliter fieret, non valeat, nec exequtionem aliquam habere poſſit, & quod omnis diſtractio tam Præſtantiæ, quam Præſtantionis, vel ſimilis, quæ tempore incamerationis dicti Cataſti facta eſſe reperiretur ex nunc ipſo facto pro tempore ex tunc futuro, intelligatur eſſe, & ſit revocata, & annullata, & quod aliter fieret, penitus evaneſcat, ſed omnis impoſitio fieri debeat prout ſupra eſt dictum, ſecundum effectum dicti Cataſti.

Item, quod durantibus tribus annis a die incamerationis proximi futuri, nulla diminutio, ſeu detractio Bonorum, ſive ſubſtantiæ, aut valoris in dicto primo Cataſto reductorum in Cives, & alios in eo comprehenſos pertinentium, nec fructuum, reddituum, proventuum eorumdem fieri poſſit quoquomodo, ſed ipſe valor, & ſubſtantia; ac fructuum extimatio, & reductio intelligatur eſſe, & ſit ad minus illius quantitatis, quæ prima vice deſcripta fuerit, & per ſupervenientiam alicujus admiſſionis tam totius, quam partis, minui, vel de ea detrahi non poſſit quoquomodo, niſi talis diminutio, & detractio fieret per Dominos Priores Artium, & Vexilliferum juſtitiæ dicti Populi, & Comunis Florentiæ, Gonfalonerios ſocietatum Populi, & duodecim bonos Viros, ſeu duas partes eorum, aliis etiam abſentibus, & irrequiſitis, aut præſentibus, & contradicentibus adprobata, & confirmata demum in Conſiliis dicti Populi, & Comunis, quæ proviſio inter ipſos Dominos Gonfalonerios, & duodecim, mitti, vel proponi nequeat, niſi prius habita fuerit licentia ab Officialibus Cataſti pro tali licentia, præmiſſo ſcrutinio inter eoſdem Officiales, & obtento partito ad fabas nigras, & albas,

bas, ſecundum formam ordinamentorum dicti Comunis continens ſummarie diminutionem, ſeu ſummam diminutam, & cauſam diminutionis in genere, & ante, vel aliter proviſio inter ipſos Dominos, & Collegia proponi non poſſit, & quod aliter fieret pro infecto pœnitus habeatur, & nullum vigorem habere poſſit.

Salvo, quod ſi durantibus ipſis tribus annis aliquis ex dictis in dicto primo Cataſto incluſis, aliquam dotem alicujus daret, ſtatim de ejus ſubſtantia, & valore demi, & detrahi debeat id totum, quod in dotem datum fuerit, & ad computum, & ad rationem recipientis poni debeant duæ partes ex tribus ejus, quod datum fuerit, ſi dotis quantitas fuerit Florenorum mille Auri; ſed ſi major fuerit, poni debeant quatuor ex quinque partibus ad recipientis computum ejus ſummæ, quæ fuerit a mille Florenis ſupra, remanentibus tamen cæteris de ſumma Florenorum mille, vel infra, ſupra diſpoſitis in eodem eſſe effectu, & ſimiliter pro Teſta naſcente etiam detrahi debeant Floreni ducenti pro ut ſupra dictum eſt, & ſimiliter quantitas ducentorum detracta pro tali Teſta, debeant reponi, & detrahi illi, de cujus Familia talis mulier effecta erit.

Item, quod prædictis non obſtantibus poſſit valor, & ſubſtantia augeri ipſis tribus annis durantibus, ſi repertum fuerit, & per Officiales, ut ſupra declaratum, aliquid fuiſſe omiſſum, aut in extimatione, fraudem commiſſam, prout ſupra in ſuo loco eſt proviſum.

Item, quod quilibet tribus annis denuo Cataſtum Civium examinari, & refici debeat, ita quod valor ejus, qui ipſis tribus annis aliquid ſuper lucratus fuerit, augeatur, & ejus foret diminutus, minuatur, & ei debita quantitas diminuta detrahatur, & quod per Officiales Cataſti, qui in tertio anno, & ultimo trium annorum, a die incamerationis proximorum futurorum officio . . . . . teneantur, & debeant ſingulariter vacare, & operari, quod ſuo durante Officio, dicta nova extimatio Cataſti fiat, & per ipſos debeat fieri nova declaratio pro centenario Florenorum pro Teſta detractorum, nec non novæ compoſitionis cum nihil in Cataſto habentibus, ſeu nihil ſecundum prædicta ſupportare debentibus, & cum quibus compoſitiones fieri poterint ſecundum ea, quæ ſupra proviſa, & ordinata ſunt, ita quod ſtatim primis tribus annis exactis, effectus veteris Cataſti ceſſet, & ſecundum novum effectum, imponatur, & ſupportetur, & ſic de triennio in triennium in perpetuum debeant obſervari, & fieri, qualiber repugnantia poſtergata.

Item, quod prædicti Decem Officiales Cataſti, & duæ partes ipſorum aliis etiam abſentibus, & inrequiſitis, aut præſentibus, & contradicentibus, poſſint ſemel, & pluries, & quotieſcumque quandocum-

documque de Civibus Florentinis Popularibus Guelfis eligere, & deputare quot, & quos expedientes cognoverint, ſeu voluerint in ſcribanos, proviſores, Officiales, & Miniſtros ſui Officii, nec non etiam de aliis, etiam aliunde exiſtentibus in nuntios, ſervitiales, ſeu ſervientes dicti Officii, ad ea ſcribendum, & faciendum, quæ, & prout, & ſicut ordinaverint pro eo tempore, quod voluerint, non exceſſuro tempus ſui anni prædicti, & cum eo ſalario pro quolibet eorum, non majore Florenorum ſex auri pro menſe, & hujuſmodi electos promovere, & capſare, & alios eligere prout voluerint cum limitatione temporis, & ſalarii.

Item poſſint ſemel, & pluries, & quotieſcumque, & quandocumque pro dictis ſalariis, pro regiſtris, foleis, cartis, atramento, cera, & aliis quibuſcumque pro dicto Officio expedientibus, & opportunis ſtantiare, cui, & quantum, & quoties libere voluerint, & quod tantum Cameræ dicti Comunis teneantur, & debeant de pecunia quacumque deputata, vel deputanda pro expenſis Caſſæ generalis dare, ſolvere, & numerare, cui, & quibus, quantum, & quoties per ipſos Officiales, vel duas partes eorum pro dictis cauſis, vel quæcumque ex eis ſtantiatum fuerit, & etiam ſine aliqua diminutione, vel retentione alicujus dictus, oneris vel Gabellæ, ſi ſic in ſtantiamento ſcriptum fuerit.

Item, quod Domini Priores Artium, Vexilliferum juſtitiæ, Populi, & Comuni, Florentiæ una cum Officialibus, Gonfaloneriis ſocietatum Populi, & duodecim Bonorum Virorum dicti Comunis, & duæ partes eorum aliis etiam abſentibus, & irrequiſitis, aut præſentibus, poſſint dicti Civibus Florentinis, Notariis popularibus, & Guelfis eligere, & deputare unum quem voluerint in Notarium, & ſcribam dicti Officiales decem de Cataſto pro tempore unius anni dictæ electionis præcepturi ad ſcribendum, rogandum, & faciendum incumbentia dicto officio, & obediendum mandatis dicti Officialis, & exequendum ſcilicet a dicto Officio injungenda cum ſalario, quod voluerint, non majore Florenorum ſex auri pro menſe, quod quidem ſalarium ſolvi poſſit, & debeat per Camerarium dicti Comunis de ea pecunia, & cum eo ſtantiamento, & prout, & ſicut ſupra de ſalariis ſcribanorum proviſum eſt ſingula ſingulis referendo.

Item, quod quidquid occaſionis, vel fraudis commiſiſſe; & declarationis dictorum Officialium in Comuni Florentiæ debeat loco pœnæ prævenire, convertatur dumtaxat in expenſis Caſſæ generalis Comunis dicti, & ad introitum dictæ Caſſæ, ponatur in compenſatione percipere ex partibus, quas introitus dictæ Caſſæ occaſione præſentis proviſionis ſuſtinere debebit, & ſic effectualiter obſervetur.

Item,

Item, quod Domini Priores Artium, & Vexilliferum juſtitiæ dicti Populi, & Comunis, qui ultimo menſe dicti anni profuerint Officio, teneantur, & debeant ſub pœna Florenorum mille Auri cuilibet ipſorum in ſolidum auferenda, & Comuni Florentiæ adplicanda, pro qua ſtatim finito ſuo officio Notarius Officiorum dicti Comunis mittere nomina quorumlibet eorumdem ſub pœna librarum quingentarum teneantur ad Notarium ſpeculi dicti Comunis, & ipſe Notarius ſpeculi quemlibet eorum in libro ſpeculi pro pœna prædicta ſcribere teneatur, & quemlibet eorum poſt tranſmiſſionem facere laniari ad quodcumque Officium aliquis eorum extractus, vel electus fuerit ante integram ſolutionem pœnæ prædictæ, etiam non obſtante privilegio Prioratus Artium, aut Vexilliferatus juſtitiæ, aut abſolutione ſindacatus, vel alia repugnantia, vel obſtaculo ante lapſum dicti ultimi menſis anni prædicti eligere, & deputare, ſeu taliter providere, & facere, quod eligantur, & deputantur Civibus Florentinis Popularibus, & Guelfis decem in Officiales Cataſti; quod uno anno incepturo poſt finem dicti anni, ſervatis æqualitatibus Membrorum, & Quartierorum, & firmata forma electionis, & Deputationis ſupra primis decem tradita, & ſic de anno in annum in perpetuum fieri, & obſervari debeat ſub pœnis ſupra ordinatis pro quolibet ſingula ſingulis congrue referendo ad hoc, ut ſemper vigilent Officiales pro conſervatione, & augmento Cataſti, & partibus ejus.

Non obſtantibus in prædictis &c. &c. &c.

PROVISIONE

Dell' Anno 1446.

Num. VI. IN Dei Nomine Amen. Anno Incarnationis Domini noſtri Jeſu Chriſti milleſimo quadringenteſimo ſexto, Indictione quintadecima, die vigeſima ſeptima Menſis Aprilis Conſilio Populi &c. &c.

Primo Proviſionem infraſcriptam ſuper infraſcriptis omnibus, & ſingulis deliberatam, & factam per dictos Dominos Priores, & Vexilliferum, & Gonfalonerios ſocietatum Populi, & duodecim bonos Viros Comunis Florentiæ, ſecundum ordinamentorum dicti Comunis formam, quæ talis eſt, videlicet. Ut citius a debentibus exigatur, Domini P. P. Artium, & Vexillifer juſtitiæ Populi, & Comunis Florentiæ, habita ſuper prædictis, & infraſcriptis omnibus, & ſingulis invicem, & una cum Officio Gonfaloneriorum, ſocietatum Populi, & cum Officio duodecim bonorum Virorum Comunis Florentiæ deliberatione ſolemni, & demum inter omnes ipſos ſufficienti numero congregatos in Palatio Populi Florentini, præmiſſo, facto, & celebrato inter eos ſolemni, & ſecreto ſcrutinio, & obtento partito ad fabas nigras, & albas, ſecundum formam ordinamentorum dicti Comunis; eorum proprio motu pro utilitate Comunis ejuſdem, & omnia via, jure, & modo, quo, & quibus magis, & melius potuerunt, proviserunt, ordinaverunt, & deliberaverunt die vigeſima ſeptima menſis Aprilis anno Domini Noſtri Jeſu Chriſti milleſimo quadringenteſimo ſexto Indictione quarta decima. Quod omnes, & ſinguli reſtantes ſolvere pro quibuſcumque Præſtantiis, reſiduis, accattis, Præſtantionibus, & piacentibus impoſitis quomodocumque ſecundum diſtributiones factas ante diſtributionem Cinquinarum prox. præt. poſſint hinc ad per totam diem quintam Decimam menſis Junii proximi futuri: ſolvere hoc modo, videlicet, habentes in eis de Præſtantia Florenorum unum, vel infra tertiam partem veræ ſortis ad perdendum, & habentes ab inde ſubtus medietatem veræ ſortis ad perdendum, & ſic ſolventes intelligantur abſoluti a reſiduo veræ ſortis, & a pœnis commiſſis. &c. &c. &c.

Non præjudicando in prædictis alicui Gonfaloni debenti habere pro ſuis reſiduis.

Et quod debentes graventur ad ſolvendum etiam durante termino &c. &c.

TA-

it | tà di Firenzi ſtretto

2.

Da una Deſcrizione dopo la Peſte.	Bocche	
	Fi 65788	

33. come appreſſo.

		Anime	Totale
Idem	S. Sp	16050	72356
	S. Cr	17052	
	S. M	14399	
	S. Gi	24855	
	V		
	S. Gi	47826	170071
	Scarpe	45592	
	Certal	60311	

	Beſtie	
da Giogo	da Soma	da Cacio

ARTICOLI

Della Provvisione fatta dal Consiglio del Comune di Firenze sotto dì 23. Decembre 1494. per l' ordinazione della Decima.

E ancora seguitando nel contento, e beneficio di detto Popolo, & sua libertà, & per dare regola, e forma alle gravezze, che si avessino di nuovo a fare, & ordinare in detta Città, & quietare, e assicurare qualunque Cittadino della qualità, e forma di tali Gravezze, & dar animo, che si possa esercitare, & industriare, e suffidiare el Popolo, si provede, & ordina; Che tali gravezze si debbino ordinare per i presenti Signori, & i loro immediati Successori, & imponendola sopra e Beni stabili, e che si possedessino per qualunque sottoposto, o non sottoposto, & etiamdio che si possedessino per Persone Ecclesiastiche [*quando di ciò farne abbino autorità dal Superiore*] e dichiarasi, che per tal nuova Gravezza, che si porrà in su tali Beni, *essi Beni in perpetuo sieno tributarj* del Comune, & obbligati a tali Gravezze, *e sempre passino in qualunque Possessore di tali Beni con l' incarico di tali Gravezze, e sempre per tali quantità essi Beni, e loro frutti, e qualunque poßessore di quelli ne possino esser molestati, e gravati*, da qualunque, e per qualunque Esattore, e Risquotitore di tali Gravezze, Num. VIII.

ARTICOLI

Della Provviſione del 5. *Febbrajo* 1495.

Num. IX. CHE per condurre tal opera con più brevità di tempo, & manco ſpeſa di Comune è poſſibile, ſi provvede, che l'autorità di detti XVI. Cittadini così deputati ſia quella, e quanta ebbano e X. Uffiziali del Cataſto, fatto nell' Anno 1427 ſolamente circa il trovare, e rinvenire tutti e Beni, & avere la vera valuta, e ſtima, & Entrata di eſſi Beni, ſecondo che di ſotto ſi dirà. Non potendo però per queſta, o altra autorità porre arbitrio, o Taſſa in alcun modo ad alcun' Eſercizio, o Perſona di qualunque qualità ſi ſia, nè in ſu le Teſte di chi poſſedeſſi Beni immobili e foſſi compreſo ſotto la Poſta di chi aveſſi, e poſſedeſſi Beni immobili, ne in ſu Monte contante, o di 7. 4. 3. per cento in alcun modo. E però faccino di avere tutte le Stime, Entrate, e Cataſti di tutti e Beni immobili ridotti, e ſtimati per detti Uffiziali del 1427; e così ſieno loro preſtati e Libri, e Scritture, & ogn' altra coſa opportuna da Notaj degli atti di Camera per Inventario, acciò ſi conſervino, e ſecondo tale Cataſto, e ſtima, & Entrate ſalve le coſe infraſcritte ſieno tenuti fare un Libro, e più di tutti e Beni appartenenti a *Cittadini Fiorentini*, & uno, o più di tutti e Beni appartenenti a *Contadini*, & uno, o più di tutti e Beni appartenenti a *Luoghi Pii*, *& Eccleſiaſtici*; & uno, o più di tutti e Beni appartenenti ad ogn' altri, che non ſopportaſſino gravezza ordinaria nella Città, Contado, o Diſtretto di Fiorenza, eccetto e Beni de' Diſtrettuali perche ſono taſſati, e non par conveniente in queſti tempi dar loro moleſtia.

Ma perche dal 1427 in qua molte mutazione, e variazione di Beni in prò, & in danno del Comune, e del Privato per la lunghezza del tempo ſi ſon fatte. Si provvede, che detti Uffiziali ſieno tenuti, e debbino per obbligo del loro Uffizio, e ſotto vinculo di giuramento per aver più vere ſtime di tutti tali Beni, e loro Entrata; mutare, variare, e creſcere, e ſcemare così in favore del Comune, come in favore del Privato tutti quelli Beni, che intendeſſimo, eſſer migliorati, o peggiorati da detto tempo in qua, transferendoſi o tutti, o parte a luoghi dove biſognaſſi, per averne più vera, e certa notizia, e facendo in modo, che il Comune abbia ſuo dovere, & il Privato non reſti dannificato. Debbino ancora aggiugnere a tali Stime, & Entrate tutti quelli Beni, che trovaſſino eſſere ſtati

frau-

fraudati, e non dati a Catasto in detto Anno 1427 per errore, o per altra cagione. *E tutti quei Beni, che da detto tempo in qua fussino pervenuti ne Cittadini, & Sopportanti, ridurgli tra Beni, di Cittadini, o di altri, in chi fussino pervenuti, usando in questo ogni diligenza possibile.* Potendo per far tal'opera usare ogni Autorità, e potestà opportuna, e necessaria, & comandare a ciascun suddito, e sottoposto alla Giurisdizione Fiorentina, di qualunque stato, grado, o condizione si sia, & usare el favore di qualunque Offiziale, Rettore, o Magistrato del Comune, o per il Comune di Fiorenza; da quali etiam ne sieno ubbiditi, & ajutati in quello occorressi, sotto la pena Fiorini 100. lar. per ciascuno di detti Rettori, o Uffiziali, che non ubbidissino da applicarsi all'Offizio degli otto di Balìa della Città di Fiorenza.

E per avere ancora più chiara notizia del vero, e riscontro della Stima, & Entrate di tali Beni. Si provvede, che ogni, e qualunque Cittadino Fiorentino, e qualunque Università, & Arte di detta Città, e tutti e Contadini del Contado di Fiorenza, e tutti quelli, che non sopportano gravezza ordinaria nella Città, o Contado di Firenze eccetto e Distrettuali, e tutti e Religiosi, e Luoghi Pii, o Ecclesiastici di qualunque stato, grado, o condizione si sieno. E quali avessino, o tenessino Beni immobili nella Città, Contado, o Distretto di Fiorenza, e i loro Lavoratori, Fittajoli, e Pigionali debbino in fra quel tempo, che determineranno, e detti XVI Offiziali, o le due parti di loro per loro scritta, ciascuno distintamente al loro Offizio, rapportare tutti, e loro Beni immobili, e l'Entrata di quelli, nel modo, e forma, misura & ordine, che sarà loro ordinato, & imposto per detti XVI Offiziali, o le due parti di loro, e sotto quelle pene, e pregiudizj, che per loro saranno ordinate, & apposte. E più che tutti e Beni, che non fussino rapportati o con fraude, e non secondo la vera stima, & Entrata, s'intendino ipso facto confiscati nel Comune di Fiorenza per i trè quarti, e per l'altro quarto al Notificatore secreto, o palese.

Possino ancora detti XVI Offiziali, e le due Parti di loro ordinare qualunque Provvisione, Statuti, & Legge parrà loro conveniente, le quali però sieno appartenenti a tali Gravezze, le quali così fatte vaglino, e tenghino come se per i Consigli opportuni fussino state fatte, & ordinate, essendo nondimeno approvate nel Consiglio Maggiore. Non s'intendendo però per questo, che ei possino fare Provvisione alcuna, per la quale si possi porre arbitrio, o tassa in alcun modo, nè etiam sopra alcuna testa, che avessi Beni immobili, o fussi compresa sotto la Posta di chi avessi, o possedessi

Beni immobili; Nè poſſino porre in alcun modo gravezza alcuna, al Monte, Comune, o Crediti di 7. 4. 3 per Cento, perchè ei ſono liberi, & eſempti.

Debbaſi detta gravezza pagare per via di Decima ſecondo detta ſtima, & Entrata, fatta, e notata come di ſopra. Cioè, che ei s'intenda eſſere impoſto a ciaſcuno Bene immobile, e ſtabile, nella Città, e fuora della Città di Fiorenza la Decima parte della ſua Entrata ogn' Anno: E paghiſi per e Cittadini per inſino in una volta l'Anno, e non più in alcun modo al Camarlingo delle Preſtanze in quei tempi, e modi, che per chi ne averà autorità, farà provveduto, & ordinato, *ſalvo nondimeno che non ſi ſtimino le Caſe della propria abitazione*.

Con queſto aggiunto, che chi comperaſſi Caſa per ſua abitazione, la quale foſſe ſtimata per eſſere ſtata a pigione, debbaſi tale ſtima ſpegnere per gli Offiziali del Monte, & eſſere levata la Gravezza del Venditore. Et il Comperatore, eſſendo per ſua abitazione, non ſia tenuto pagare tal Decima; E quando accadeſſi che alcuno aveſſi appigionato ſua Caſa, e di poi la riduceſſi alla ſua propria abitazione, o de figliuoli; tale ſtima ſimilmente ſi ſpenga per detti Uffiziali, come è detto mentre che così ſaranno per abitazione del proprio Signore. E ſimilmente per il contrario ſi oſſervi quando uno appigionaſſi Caſa, che prima fuſſe tenuta per ſua abitazione, in ſu la quale ſi accenda tale ſtima, e la Decima di tal pigione ſi paghi, e queſto procurino gli Uffiziali del Monte, e ciaſcuno ne poſſi eſſere notificatore, & acconcinſene le ſcritture per quelli, a' quali appartenеſſi in quel modo che ſotto ſi dirà delle alienazioni de Beni.

E ſe alcuno aveſſe incarico in sù Beni, che lui poſſiede precedente la dichiarazione da farſi per detti XVI, o le due parti di Loro, tale incarico ſi debbe sbattere a chi poſſedeſſi detti Beni. Et abbiſi a pagare per colui, che riceve il benefizio di tale incarico per quello tempo duraſſe tale incarico, e non più in alcun modo.

E quando accaderà, che quelli Beni, e quali così ſaranno taſſati, ſi trasferiranno in altri in qualunque modo paſſi la Gravezza di colui, che alienaſſi, in colui, in chi fuſſi alienato, e ſe intorno a ciò accadeſſi differenza alcuna, ſe n'abbia a ſtare alla dichiarazione de Conſervadori delle Leggi per i tempi eſiſtenti, o d'alcun' altro Magiſtrato che ſopra di ciò fuſſi deputato, & e Notai di Camera e delle Preſtanze ſieno tenuti, e debbino acconciare le ſcritture dove biſognaſſi ad ogni richieſta di qualunque a chi apparteneſſi, *veduta la fede ſufficiente, e legittima di tale alienazione*, e ſenza pigliar premio alcuno, ſotto pena di Fior. 10. lar. per la quale ne ſieno ſottopoſti a Conſervatori di Legge.

E per

E per ajutare, e nostri Cittadini, e perchè ciascuno, el quale riceve benefizj della sua Patria, debba quella ne suoi bisogni sovvenire; Si provvede che per porre a' Beni degli Ecclesiastici, luoghi Pii, e Religiosi per quanto bisogno ne fussi, e per poter liberamente risquotere in qualunque de Casi sopradetti, si cerchi, e procuri con ogni rimedio opportuno, e come parrà a' Nostri Magnifici Signori & ai detti XVI Offiziali d' aver piena licenza, & autorità dal Superiore sufficiente a tal' effetto, quanto più presto comodamente farsi potrà.

E Contadini per ora paghino l' Estimo, com' è ordinato, e non sieno tenuti per Loro Beni pagare detta Decima in fino che altramente non si provvede. Possino, e debbino, detti Offiziali stimare, & acconciare etiam l' Entrata de' Loro Beni medesimi in questo aggravando le loro conscenze. Debbino etiam detti Offiziali avere incamerato infra il tempo, e termine di detto anno prossimo futuro, dal dì della loro elezione, o frà quel tempo più, che sarà loro prolungato fra i Signori, e Collegi, e le due parti di loro.

PROVI-

PROVISIONE

Dell' Anno 1532.

Num. X. DIE 14. Menſis Maji, Anno 1532. per duodecim Reformatores.

Volendo li Magnifici SS. Riformatori dar principio a ordinare la Decima de' Cittadini, ſecondo che ne fu dato loro autorità nella proviſione ottenuta in Balìa ſotto dì quattro d' Aprile proſſimo paſſato.

E conſiderato, che ne' libbri di detta Decima, quali furono fatti già più di 30 Anni ſono, vi ſi trova oggidì per la lunghezza del tempo eſſervi generato aſſai Poſte, e coſe molto confuſe, sì per eſſer morte di molte di quelle Perſone, in Nome di chi furono da principio deſcritte, per eſſer tramutati molti Beni da poſta, a poſta, sì per eſſer alienati altri Beni, e non eſſerſi acconci, dove ragionevolmente dovean ſtare, sì per eſſerſi comperati Beni da Perſone, o Luoghi non ſopportanti, e non fattoli porre alla Decima de' Comperatori; sì per eſſere alcuno ſucceſſo per teſtamento, o ab inteſtato in qualche parte de' Beni, e non li avere ſpenti dalla Poſta dove erano, nè tiratili in conto ſuo, & alla ſua Decima; sì etiam per eſſerſi preſi i Beni in pagamento da qualunque Creditore, o sì veramente per dote da alcune Donne, che non hanno . . . . . .

. . . . . .

sì per eſſere ancora deſcritte molte Poſte in eſſa Decima ſotto nomi generali, come verbigrazia dire Figliuoli, o Eredi, o Poſſeſſori de' Beni del tale, e non eſſere ſpecificate le Perſone, che in verità li tengano, e poſſeggano, e per molti altri capi, che ſarebbe lungo narrargli; ſi trova in detti libbri della Decima molte coſe, che hanno biſogno di emendazione, e di eſſer ridotte a miglior ordine, & a più chiarezza per far la detta Decima viva, e più eſigibile, e di maggior ſomma, che ſi può, per fuggire le gravezze arbitrarie; per tanto avendo penſato li prefati Riformatori, che queſta materia hà biſogno di più lunghezza di tempo, che non è quello, che dura la loro Autorità, e però volendo almeno dargli principio, & ordinare il modo, che queſta coſa della Decima ſi raſſetti, e ſi conduca a quella chiarezza, e perfezione, che ſi deſidera, providdero, & ordinarono in queſto modo, e forma, cioè:

Elezione degl' Uffiziali di Decime.

Che per virtù della preſente deliberazione quanto più preſto far ſi potrà per l' Eccellenza del Duca, e ſuoi Magnifici Conſiglieri deb-

ſi debbino eleggere quattro Cittadini abili agl' Uffizj, e di età almeno di anni 35, e per tutta la Città chiamarſi Uffiziali della Decima, a' quali per la preſente s' intenda eſſer, e ſia data pieniſſima autorità *da durare meſi ſei dal dì della loro elezione*, ſopra il riordinamento della Decima in tutte quelle parti, e capi, che di ſopra è detto, & in ogn' altra coſa, che in quella conoſceranno eſſer di biſogno per farla viva. Non potendo però, nè dovendo ridecimare i Beni decimati altrimenti, che oggi ſieno.

Debbino ancora detti Uffiziali far mandar tutti quei bandi, e ſotto quelle pene, quali, e che a loro parranno neceſſarj, & opportuni in queſta materia.

E nominatamente ſien tenuti detti Uffiziali dar via, e modo, che ciaſcuna Perſona, o Poſta di detta Decima, ſia obbligata infra quel tempo, che loro ordineranno, portare a detto Uffizio la ſua ſcritta, e Portata di tutti i Beni, che in qualunque modo ſe li appartenghino. E li prefati Offiziali habbino prima deputati quelli ſcrivani, che paranno loro neceſſarj a ricevere, e pigliare dette Portate, e ridurle ciaſcuna in una, che canti ſotto il nome del vero Padrone de' Beni, che ſaranno compreſi in detta ſcritta, e non ſotto nomi generali, come molte volte s' è fatto per il paſſato.

Non abbino avere detti Uffiziali ſalario alcuno; ma ſebbene debbino ordinare, che ognuno, che darà la ſua Portata, debbà pagare quel tanto per la ſcritta, che farà lo ſcrivano, che taſſeranno gli detti Uffiziali, e tutto quello, che ſi pagherà, ſe ne tenga diligente conto da chi ordineranno li detti Uffiziali per pagar di poi le ſpeſe dell' Uffizio, e quel ſalario a detti ſcrivani, che gl' ordineranno, e dichiareranno detti Uffiziali eſſere conveniente, non paſſando però lire venti almeno per ciaſcuno.

Poſſino ancora detti Uffiziali di detti emolumenti, che ſi pagheranno, da chi farà fare le dette ſcritte; pigliare, & avere per ſe le mance, non paſſando Ducati quattro per ciaſcuno di loro in detto tempo.

Debbino al fine del loro Uffizio aver fatto legare in libbri diſtinti a Gonfaloni tutte le dette ſcritte, & incamerarli ſecondo il conſueto; e de' quali libbri delle ſcritte predette ſi cavino, e facciano poi libbri nuovi alle Preſtanze, alle ſpeſe però del Camarlingo del Monte ſenz' altro ſtanziamento, e debbino fare ſpogliare e libbri vecchi, acciocchè con queſti nuovi, che ſaranno le Poſte più chiarite, e meglio acconce, ſi riſquotino le Gravezze, ſecondo il conſueto delle Preſtanze.

LEO PAPA X.

Die 18. *Februarii* 1516. *Leo P. P. Decimus Florentinus.*

Num. XI. AD perpetuam rei memoriam. Romanus Pontifex in Apoſtolicæ dignitatis ſpecula conſtitutus, ſi univerſalis Eccleſiæ gubernacula ſuſtinet, & gregis Dominici, diſponente Domino, ſibi commiſſi curam gerit, diligentia impellitur aſſidua, ut pro Eccleſiarum, Eccleſiaſticarumque perſonarum, & locorum Piorum omnium, gregiſque præfati ſtatu conſervando, & proſpere dirigendo, quantum ſibi ex alto permittitur, opem, & operam efficacem impendat, & nonnumquam præſertim ſuadentibus ſæcularium rerum publicarum neceſſitatibus nonnulla ſtatuat, & ordinet, quæ licet conjectura, in Eccleſiarum, & perſonarum hujuſmodi noxam tendere videantur, tamen experientia rerum magiſtra conſequente, in earum utilitatem, & defenſionem cedere dignoſcuntur. Sane licet, dum in minoribus conſtituti eſſemus, certam notitiam haberemus, quod dilecti filii Civitatis Florentiæ, non ſolum in Italia, ſed in toto terrarum orbe, inſignis pro defenſione ſuæ libertatis, & ſtatus, & aliis ei occurrentibus neceſſitatibus, adeo magnis impenſis gravata exiſtebat, quod ipſius Civitatis introitus, & Civium facultates, ſuper quibus onera pro ſupportandis expenſis hujuſmodi non ſufficiebant, tamen id æquo ferebamus animo, ſperantes, Altiſſimo concedente, exceſſum expenſarum hujuſmodi aliquando minus, & facultates ipſas augeri debere. Nunc autem ad apicem ſummi Apoſtolatus aſſumpti non ſine magna animi noſtri moleſtia accepimus, impenſas longe magis auctas, & facultates ipſas diminutas fuiſſe, eaſque in dies diminui, & impenſarum finem nullum parari, idque accidere, tum ex temporum malignitate, tum etiam ex Civium prædictorum diſpoſitione, qui ut veri Chriſticolæ pia devotione ducti, non parvam bonorum ſuorum partem *Eccleſiis*, *Monaſteriis*, *Hoſpitalibus*, *& aliis Piis locis*, tam inter vivos, quam mortis cauſſa largiuntur, ſive aliis modis in ea transferunt, quæ cum ſic largita, ſeu tranſlata, *at onerum prædictorum* immunia exiſtant, Cives præfati *omnia onera ſuper Bonis, quæ eis remanent imponenda, ſufferre non poſſunt*, & niſi opportune provideatur, Communitas præfata, ſtatum ſuum, Civiumque, ac Eccleſiarum, Monaſteriorum, Hoſpitalium, & aliorum Piorum locorum hujuſmodi, Bona tueri ſine maximo diſcrimine non poſſent, in reipublicæ perniciem, ac Civium, Eccleſiarum, & locorum prædictorum non parvum periculum, & detrimentum.

Nos

Nos igitur de prædictis omnibus, etiam dum in minoribus eſſemus, ad plenum edocti, quique Civitatem præfatam ob ejus eximiam erga Sanctam Apoſtolicam Sedem devotionem, integramque fidem, grataque obſequia, etiam in magnis periculis, & adverſitatibus pluries Romanæ Eccleſiæ præſtita, peculiari affectione proſequimur, paterno compatientes affectu illius neceſſitatibus, & ne Cives præfati, Patriæ obnoxii, & largitione, ſeu tranſlatione Bonorum prædictorum Reipublicæ damnum inferri perſpicientes a largitione, ſeu tranſlatione hujuſmodi retrahantur, Eccleſiarum, Monaſteriorum, Hoſpitalium, & locorum hujuſmodi, cum ſpiritualia ſine temporalium auxilio diu ſubſiſtere nequeant, indemnitatibus providere cupientes, motu proprio, non ad Communitatis præfatæ, ſeu cujuſvis alterius ſuper hoc nobis oblatæ petitionis inſtantiam, ſed de noſtra mera deliberatione, ac ex certa ſcientia, & Apoſtolicæ Poteſtatis plenitudine.

Quod de cætero perpetuis futuris temporibus, Communitas dictæ Civitatis quibuſcumque Bonis immobilibus in Civitate præfata, & illius Territorio exiſtentibus, quæ a quibuſcumque Collegiis, Univerſitatibus, Communitatibus, & aliis laicis, ſeu ſæcularibus Perſonis utriuſque ſexus, in Eccleſias, Monaſteria virorum quæcumque ſæcularia, aut quorumvis ordinum regularia lucrativis, ſeu oneroſis, vel aliis titulis, tam inter vivos, quam cauſſa mortis impoſterum transferri, ſeu concedi contigerit (dummodo quolibet anno duas Decimas illorum fructus, redditus, & proventus, nullatenus excedat) nec non patrimonialibus, ſeu propriis, quarumcumque Perſonarum Eccleſiaſticarum, cujuſcumque dignitatis, &c. Cardinalatus, Archiepiſcopalis, & Epiſcopalis, aut Abbatialis Status, gradus, ordinis, & conditionis exiſtentium, etiam illis, quæ a quinquaginta annis citra a Collegiis, Univerſitatibus, Communitatibus Laicis, & Sæcularibus Perſonis hujuſmodi in Eccleſias, Monaſteria, Hoſpitalia, ſeu loca præfata, fictis, & ſimulatis titulis, ut illa ab impoſitionibus onerum hujuſmodi immunia eſſent tranſlata, ſeu conceſſa fuerunt, de quorum titulorum fictionibus, & ſimulationibus judicio Venerabilis Patris moderni, & pro tempore exiſtentium Archiepiſcoporum Florentinorum, ſeu eorum Vicariorum in ſpiritualibus generalium ſtari volumus, omnia, & ſingula onera realia, & collectas reales, ut quemadmodum ac illis modis, conditionibus, & formis, quibus ſuper Bonis, quæ per laicos ipſos poſſidentur, imponentur, perinde ac ſi in manibus laicorum permanſiſſent, & non alias, aliter, nec alio modo, imponere, & illa etiam per ſubtractionem fructuum, reddituum, & proventuum ipſorum Bonorum per Perſonas idoneas, Eccleſiaſticas, ſeu ſæculares, ad id a dicta Communitate,

nitate deputandas exigere, vel exigi facere libere, & licite poſſint, & valeant, ſtatuimus, & ordinamus, ac Perſonas Eccleſiaſticas præfatas ad ſolutionem onerum imponendorum hujuſmodi teneri, & obligatas eſſe, ipſorumque Bonorum, etiam fictis, & ſimulatis titulis, ut præfertur, quæ in futurum transferentur, tranſlatorum, & Patrimonialium fructus, redditus, & Proventus pro ſolutionibus onerum hujuſmodi duntaxat hypothecatos eſſe decernimus, & declaramus.

Non obſtantibus Conſtitutionibus, & ordinationibus Apoſtolicis, Statutis quoque, & conſuetudinibus Eccleſiarum, Monaſteriorum, Hoſpitalium, Piorum locorum, ac ordinum, quorum fuerint, & a quibuſvis locis dependere contigerit, etiam juramento, confirmatione Apoſtolica, vel quavis alia firmitate roboratis, Privilegiis, literis Apoſtolicis illis, ac Perſonis illa obtinentibus, & illis præſidentibus, ac cum quibuſvis cauſis, etiam derogatoriarum derogatoriis, fortioribus, efficacioribus, inſolitis, & magis urgentibus, conceſſis, & etiam iteratis vicibus confirmatis, & innovatis. Quibus etiam ſi pro eorum ſufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus ſpecialis, ſpecifica, expreſſa, & individua, non autem per clauſulas generales id importantes, mentio, ſeu alia expreſſio habenda foret, & in eis caveretur expreſſe, quod illis, nonniſi ſub certis inibi expreſſis modis, & formis, aut nullatenus derogari poſſet, illorum tenores ac ſi præſentibus de verbo ad verbum inſererentur, pro expreſſis habentes, illis alias in ſuo robore permanſuris hac vice duntaxat, harum ſerie, motu, ſcientia, & Apoſtolatus plenitudine præmiſſis, ſpecialiter, & expreſſe derogamus, cæteri ſque contrariis quibuſcumque. Datum Florentiæ ſub annulo Piſcatoris die 18. Februarii 1516. Pontificatus noſtri anno tertio.

P. Bembus.

LEO PAPA X.

Dilecto Filio Vicario Venerabilis Fratris Archiepiſcopi Florentini in ſpiritualibus Generali.

Num. XII.

Dilecte Filii, ſalutem, & Apoſtolicam Benedictionem; licet alias per noſtras in forma Brevis literas inter alia, ex cauſis tunc expreſſis ſtatuerimus, & ordinaverimus, quod perpetuis futuris temporibus dilecti Filii Comunitatis Florentiæ ſuper Bonis Patrimonialibus, ſeu propriis quarumcumque Perſonarum Eccleſiaſticarum cujuſcumque Dignitatis, etiam Cardinalis, Archiepiſcopalis, & Epiſcopalis, ſeu Abbatialis ſtatus, gradus, ordinis, & conditionis exiſtentium, & illis, quæ a quinquaginta annis citra a Collegiis, Univerſitatibus, Communitatibus Laicis, & ſæcularibus Perſonis hujuſmodi in Eccleſias, Monaſteria, Hoſpitalia fictis, & ſimulatis titulis, ut illa ab impoſitionibus cujuſmodi onerum immunia eſſent tranſlata, ſeu conceſſa fuerant, de quorum titulorum fictionibus, & ſimulationibus judicio Archiepiſcopi Florentini pro tempore exiſtentis, ſeu ejus in ſpiritualibus Vicarii Generalis ſtari debere volumus, omnia, & ſinguła onera realia, & Collectas reales, ut, & quemadmodum, ac illis modis, conditionibus, & formis, quibus ſuper Bonis, quæ per Cives ipſos Laicos poſſidentur, imponerentur perinde, ac ſi in manibus Laicorum permanſiſſent, & non alias, aliter, nec alio modo imponere, & illa etiam per ſubtractionem fructuum, reddituum, & proventuum ipſorum Laicorum per Perſonas idoneas Eccleſiaſticas, ſeu ſæculares ad id a dicta Civitate deputandas exigere, ſeu exigi facere libere, & licite poſſent, & valerent; ac Perſonas Eccleſiaſticas præfatas ad ſolutionem onerum imponendorum hujuſmodi teneri, & obligatas eſſe, ipſorumque Bonorum etiam fictis, & ſimulatis titulis, quæ in futurum transferrentur, tranſlatorum, & Patrimonialium fructus, redditus, & proventus pro ſolutione onerum hujuſmodi, dumtaxat hipotecatos eſſe decreverimus, & declaraverimus conſtitutionibus, & ordinationibus, ac Privilegiis Apoſtolicis in contrarium non obſtantibus quibuſcumque. Quia tamen poſtmodum dilectus Filius noſter Leonardus, & Sanctæ Suſannæ Presbyter Cardinalis major Pœnitentiarius noſter Venerabili Fratri Bernardo Epiſcopo Millevitano, ut ratione quorumcumque ſuorum immobilium, & Patrimonialium Bonorum in Oppido S. Miniati, & extra illud Lucanæ Diœceſis ad ſolutionem ali-

cujus exactionis, seu Datii, vel Decimæ, aut Collectæ, per quam suis Comunitatem, seu universitatem Laicorum, vel Officialium quorumcumque nomine nuncuparentur, eatenus impositæ, vel in posterum quavis occasione, vel causa imponendæ, minime teneretur, sed ab illa pœnitus, & omnino exemptus, & immunis existeret, nec propterea a quo, quam etiam dicta Comunitate, seu universitate, vel Officialibus invitus molestari, aut compelli posset, concessit certo Exequtore desuper deputato; Quod utique eidem Bernardo Episcopo non concessisset, si Statuti, ordinationis, Decreti, & declarationis nostrorum hujusmodi notitiam habuisset. Ac etiam per Episcopum in forma querelæ per Officiorum contradictorum sub Plumbo Dilecto Filio Abbati Monasterii S. Michaelis de Burgo Pisarum in mandatis dari obtinuit, ut Universitatem hujusmodi Terræ S. Miniatis dictæ Diœcesis, ac Priores Collectores, ac Exactores, nec non Officiales Camarlingos nuncupatos ab eisdem ad exigendum Datia, & alias Decimas, & Collectas, quæ Laicis dictæ Terræ imponerentur, pro tempore Deputatos ab exactionibus, & molestationibus Bonorum Patrimonialium, quæ dictus Bernardus Episcopus in dicta Terra, & illius districtu obtinet, desisterent, monitione prævia per Censuram Ecclesiasticam appellatione remota compellerent, prout in singulis litteris prædictis plenius continetur. Cum autem Dilecti Filii Priores libertatis Populi Florentini prætendant dictum Bernardum Episcopum ratione Bonorum Patrimonialium olim ad ejus Fratres legitime spectantium, & in dicta Terra, ac Districtu illius consistentium, per eos in dictum Bernardum Episcopum a quinquaginta annis citra, ficto, & simulato titulo translatorum ad solutionem Collectarum hujusmodi prout ante ipsius Episcopi Fratres tenebantur, teneri, & præmissorum cognitio, juxta tenorem Priorum litterarum nostrarum ad te pertineat; ea propter tibi committimus, & mandamus, ut dicto Abbati, & quibusvis sub executoribus, vigore litterarum præfati Cardinalis, & Pœnitentiarii deputatis, etiam sub Censuris, & pœnis Ecclesiasticis inhibito, ne de præmissis quovis modo se intromittere præsumant, ac de translatione Bonorum Patrimonialium in dictum Bernardum Episcopum per ejus Fratrem factam cognoscens, & si illam ficto, & simulato titulo factam fuisse cognoveris, eumdem Bernardum Episcopum ad solvendum Collectas, & alia onera, ad quæ solvenda ejus Fratres præfati ante hujusmodi translationem tenebantur, auctoritate nostra omnibus juris remediis cogas, & compellas, juxta tenorem priorum litterarum hujusmodi Leonardi Cardinalis, & Pœnitentiarii, ac nostris in forma querelæ literis prædictis, cæterisque in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Datum Romæ apud S. Petrum

sub

ſub annulo Piſcatoris die tertia Septembris 1516. Pontificatus noſtri anno quarto.

P. Bembus.

Dilecto Filio Vicario Venerabilis Fratris Archiepiſcopi Florentini in ſpiritualibus Generali.

Die 24. *Julii* 1751.

Extracta præſens copia Brevis Pontificii ex alia copia exiſtente in Archivio Palatii Civitatis Florentiæ, & in libro decimoſexto Capitulorum pag. 74. & conc. &c. ſalv. &c.

Cajetanus Maria Becattini
Archivii Palatii.

PIUS

PIUS PAPA IV.

Num. XIII. Dilecti Filii, ſalutem, & Apoſtolicam Benedictionem. Nuper emanarunt nobis literæ in forma Brevis, tenoris ſubſequentis a tergo, videlicet. Dilectis Filiis Archidiacono, & Archipresbytero, ac Præpoſito Eccleſiæ Florentiæ, nunc & pro tempore exiſtentibus, & eorum cuilibet. Intus vero Pius Papa quartus. Dilecti Filii, ſalutem, & Apoſtolicam Benedictionem. Dudum Paulo Papæ tertio Prædeceſſori noſtro pro parte dilecti Filii Nobilis Coſmi Medices, Florentiæ, & Senarum Ducis expoſito, quod ipſe pro literarum ſtudii incremento, & tam ſuorum ſubditorum, quam aliorum Chriſti Fidelium in ſcientia literarum hujuſmodi proficere cupientium, commoditate, ſtudium Piſanum, propter retroactorum temporum calamitates, non modice deterioratum, ad primævam illius formam reducere, & propterea ex diverſis Mundi partibus præclaros Doctores, & Lectores conducere intendebat, ad quæ non modici ſumptus neceſſarii erant, dictus Prædeceſſor ipſius Coſmi Ducis in ea parte ſupplicationibus inclinatus pro dicti ſtudii reparatione, & manutentione certum ſubſidium ad certum tunc expreſſum tempus ſuper fructibus Beneficiorum Eccleſiaſticorum in Dominio Florentino, cujus tunc ipſe Coſmus Dux Dominus exiſtebat, conſiſtentium per quoſdam primo impoſuit, & exigi mandavit : & deinde per eumdem prædeceſſorem accepto, quod ad perfectam ſtudii hujuſmodi reparationem jam egregie incæptam, & manutentionem, alio, & diuturniori ſubſidio opus erat ; Ipſe ſimiliter ad ejuſdem Coſmi Ducis preces, certæ Perſonæ Eccleſiaſticæ per alias ſuas dedit in mandatis, quatenus ſubſidium unius integræ Decimæ in ipſius Studii ſubventionem, reparationem, conſervationem, & auxilium, & non alios uſus convertendum ſuper fructibus, redditibus, & proventibus Beneficiorum hujuſmodi Apoſtolica authoritate imponeret, & illud ab omnibus Perſonis Eccleſiaſticis ad quinquennium ex tunc computandum exigeret, & perciperet. Poſtmodum vero piæ mem. Julius Papa tertius, & Prædeceſſor Noſter, & ad ſimiles ejuſdem Coſmi Ducis preces, dicti Pauli, ac etiam rectæ memoriæ Sixti Quarti, Innocentii Octavi, Alexandri Sexti, Leonis Decimi, Clementis Septimi Romanorum Pontificum, & prædeceſſorum ſuorum veſtigiis inhærendo, certæ, & tunc expreſſæ Perſonæ per alias commiſit, & mandavit, quatenus ſubſidium unius integræ Decimæ hujuſmodi in prædictos, & non alios uſus convertendum ſuper quorumcumque Cathedralium, & Metropolitanarum, ac Parrocchia-

rocchialium, aliarumque Eccleſiarum, nec non Monaſteriorum, Prioratuum, Perſonatuum, adminiſtrationum, & Officiorum, ac Canonicatuum, & Præbendarum, Penſionum quoque quantumcumque exemptorum, & immunium, & nullatenus reducibilium, cæterorumque Beneficiorum Eccleſiaſticorum, ac quarumque Militiarum, & Hoſpitalium, non tamen S. Johannis Hieroſolymitani, ac in quibus Hoſpitalitas actu ſervaretur, & aliorum Piorum Locorum cum cura, & ſine cura ſæcularium, & quorumvis Ordinum Regularium, tam Virorum, quam Mulierum, & Mendicantium ex privilegio, vel alias bona immobilia, ſeu certos redditus habentium in dicto Dominio conſiſtentium, fructibus, redditibus, & proventibus per ſe, vel alium Auctoritate Apoſtolica imponeret, illudque ab omnibus Venerabilibus Fratribus Archiepiſcopis, & Epiſcopis, ac Dilectis Filiis Abbatibus, Prioribus, Præpoſitis, Prælatis, Capitulis, Conventibus, Clero, & Perſonis Eccleſiaſticis, ſæcularibus, & Regularibus, & Exemptis, & quantumcumque privilegiatis, S. Romanæ Eccleſiæ Cardinalibus dumtaxat exceptis, pro rata Bonorum, ſeu redditum eorumdem ad quinquennium a Kalendis menſis Junii tunc proximi futuri computandum perciperet, & exigeret, plenam, & liberam eidem Perſonæ ſuper præmiſſis, ac etiam ad eas quaſcumque alias Perſonas in dignitate Eccleſiaſtica conſtitutas cum plena, libera, & omnimoda facultate præmiſſa, ac omnia, & ſingula alia circa ea neceſſaria, & opportuna faciendi loco ſui deputandi facultatem, & poteſtatem concedens, ac decernens Archiepiſcopos, Epiſcopos, Abbates, Priores, Præpoſitos, Prælatos, Capitula, Conventus, Clericos, & alias Perſonas ad ſubſidii per eam, ſeu aliam ad id ab ea, ut præfertur, deputandam Perſonam impoſiti hujuſmodi ſolutionem efficaciter obligatos fore, & ad illius ſolutionem, ſententiis, Cenſuris, & pœnis Eccleſiaſticis, ac etiam interdicti appoſitione, omnibuſque aliis Juris, & facti remediis per eam, & Perſonas ad id ab ea deputandas prædictas cogi, & compelli poſſe; ac poſtremo ex eiſdem cauſis commiſſionem, & mandatum dictæ Perſonæ factum, ac poteſtatem, & facultatem illi ſic, ut præfertur attributam, nec non Decretum, & alia præmiſſa, ac cum omnibus, & ſingulis in eis contentis Clauſulis litteras hujuſmodi ad alios quinque annos a fine ultimi dicti quinquennii computandos, ita ut interea eadem Perſona per ſe, vel alium ſubſidium unius integræ Decimæ in præfatos, & non alios uſus convertendum, ſuper fructibus, redditibus, & proventibus præmiſſis juxta ultimo dictatum litterarum formam imponeret, & ad dictos quinque annos, ut præfertur, perciperet, & exigeret, ipſique Archiepiſcopi, Epiſcopi, & aliæ Perſonæ Eccleſiaſticæ ad poſterioris ſubſidii hujuſmodi ſolutionem

tionem efficaciter obligati essent, & ad id, ut præmittitur, cogi, & compelli possint, & in omnibus, & per omnia, ac si ultimæ dictæ litteræ non ad quinquennium, sed ad decennium, ut præmittitur computandum, emanassent, dicta auctoritate Apostolica per alias suas in forma Brevis litteras extendit, & prorogavit, prout in dictis litteris plenius continetur. Cum autem sicut idem Cosmus Dux nobis nuper exponi fecit, finis ultimi quinquennii prædicti jam præterierit, dictumque Studium nondum sit plene restitutum, causæ vero, propter quas subsidium prædictum impositum fuit, vel earum aliquæ adhuc durent, & ad hoc, ut idem Studium pristino statui, & decori suo restituatur ejusdem subsidii prorogatione opus sit, idcirco idem Cosmus Dux nobis humiliter supplicari fecit, ut pro ipsius Studii reparatione, & conservatione subsidium unius integræ Decimæ fructuum Ecclesiasticorum in Dominio Florentino hujusmodi ad aliud quinquennium prorogare, aliasque in præmissis opportune providere, de Benignitate Apostolica dignaretur. Nos igitur, qui litterarum scientiam mortalium generi prorsus necessariam libenter ubique promovemus, veriores litterarum præfatarum, & inde secutorum tenores, præsentibus pro sufficienter expressis habentes eorumdem Sixti, Innocentii, Alexandri, Leonis, Clementis, Pauli, & Julii prædecessorum vestigiis inhærendo, supplicationibus hujusmodi inclinati discretioni vestræ, per præsentes committimus, & mandamus, quatenus vos, vel duo, aut unus vestrum, subsidium unius integræ Decimæ hujusmodi in præfatos, & non alios usus convertendum, super quorumcumque Cathedralium, & Metropolitanarum, ac Parrocchialium, & aliarum Ecclesiarum, nec non Monasteriorum, Prioratuum, Personatuum, administrationum, & Officiorum, ac Canonicatuum, & Præbendarum, Pensionum quoque annuarum, quantumlibet exemptarum, ac immanium, & nullatenus reducibilium, & si in illarum assignationibus caveatur expresse, quod rata persolvenda ratione prædicti subsidii, & quarumcumque impositionum retineri non possit, sed de illa intelligatur fuisse factam donationem inter vivos ex tunc, prout ex die impositionis Decimarum hujusmodi, & e contra, ac cum aliis fortissimis clausulis, & Decretis, cæterorumque Beneficiorum Ecclesiasticorum, & Hospitalium (non tamen Sancti Johannis Hierosolymitani, ac in quibus hospitalitas actu servaretur) & aliorum Piorum Locorum cum cura, & sine cura, sæcularium, & quorumvis Ordinum Regularium, nec non quarumvis Militiarum, tam Virorum, quam Mulierum, & Mendicantium ex privilegio, vel alias Bona immobilia, seu certos redditus habentium in dicto Dominio Florentino tantum, non autem Senarum consistentium, fructibus, redditibus, & proventibus uni-

univerſis, ad aliud quinquennium a fine ultimi quinquennii per Julium Prædeceſſorem prorogati, ſive conceſſi hujuſmodi computandum, ac alias modo, & forma præmiſſis, auctoritate noſtra imponere, ac per vos, vel alium, ſeu alios eamdem Decimam ſingulis annis, dicto durante quinquennio, quod per præſentes prorogatum, ſive conceſſum eſſe, decernimus exigere, recipere, & levare, ac in ejuſdem Studii, & non alios uſus, juxta ipſius Coſmi Ducis ordinationem convertere curetis: Nos enim, vobis, & cuilibet veſtrum, ſuper præmiſſis omnibus, & ſingulis, quodque ad ea quaſcumque alias Perſonas in Dignitate Eccleſiaſtica conſtitutas cum plena, libera, & omnimoda facultate præmiſſa, ac omnia, & ſingula alia circa ea neceſſaria, & opportuna faciendi, loco veſtri deputare, libere, & licite valeatis, plenam, & liberam Apoſtolica auctoritate per præſentes concedimus facultatem, & poteſtatem: Decernentes Archiepiſcopos, Epiſcopos, Abbates, Priores, Præpoſitos, Prælatos, Capitula, Conventus, Clericos, & Perſonas hujuſmodi, ad ſubſidii per vos, ſeu aliam Perſonam ad id a vobis, ſeu uno veſtrum, ut præfertur, deputandam, impoſiti hujuſmodi ſolutionem efficaciter obligatos fore, & ad illius ſolutionem, ſententiis, Cenſuris, & pœnis Eccleſiaſticis, ac etiam interdicti appoſitione, omnibuſque aliis Juris, & facti remediis, per vos, ſeu Perſonam, ad id a vobis, ſeu uno Veſtrum, ut præmittitur, deputandam, cogi, & compelli poſſe, non obſtantibus præmiſſis, nec non omnibus illis, quæ dicti prædeceſſores in ſuis litteris voluerunt non obſtare, cæteriſque contrariis quibuſcumque. Datum Romæ apud S. Marcum, ſub annulo Piſcatoris, die prima Septembris 1564. Pontificatus Noſtri anno quinto: Card. Ghiſlerius. Cum autem (ſicut idem Coſmus Dux, nobis nuper exponi fecit) dictum Studium, ut in debito ſtatu manuteneatur, gravibus, aſſiduiſque ſumptibus, & expenſis aliunde quæſitis indigeat, idque abſque Sedis prædictæ Benignitate, & annua Cleri prædicti contributione fieri minime poſſe, propterea dictus Coſmus Dux, nobis humiliter ſupplicari fecit, quatenus ipſam annuam Decimam, durante Studio hujuſmodi prorogare, ac alias in præmiſſis opportune providere de Benignitate Apoſtolica dignaremur: Nos igitur hujuſmodi ſupplicationibus inclinati, litteras noſtras præinſertas præfatas, cum Decretis, ac omnibus, & ſingulis in eis contentis clauſulis, nec non commiſſionem, & mandatum, ac poteſtatem, & facultatem, & alia præmiſſa, durante eodem Studio Piſano, ita ut vos per vos, vel alium, ſeu alios, ſubſidium unius integræ annuæ Decimæ in præfatos, & non alios uſus convertendum ſuper fructibus, redditibus, & proventibus in præinſertis litteris comprehenſis, juxta earumdem præinſertarum litterarum for-

mam, & tenorem imponatis, & dicto durante Studio, ut præfertur, percipiatis, & exigatis, Archiepiſcopique & aliæ Perſonæ ſub dictis præinſertis litteris comprehenſæ, ad poſterioris ſubſidii hujuſmodi ſolutionem efficaciter obligati ſint, & ad id, ut præmittitur, cogi, & compelli poſſint, & in omnibus, & per omnia, perinde, ac ſi præinſertæ litteræ hujuſmodi non ad quinquennium, ſed durante dicto Studio Piſano emanaſſent, eadem auctoritate Apoſtolica per præſentes extendimus, & prorogamus; non obſtantibus omnibus, quæ in prædictis litteris voluimus non obſtare, cæteriſque contrariis quibuſcumque. Datum Romæ apud S. Marcum, ſub annulo Piſcatoris die 3. Septembris 1564. Pontificatus noſtri anno quinto.

MEMO-

MEMORIE RELATIVE
ALLA PARTE II.

Anno Domini milleſimo trecenteſimo XII. *Indictione* XV. *die* XXVIIII. *Octobris.*

Num. I.

UNdecim de XII. Defenſores & Gubernatores Comunis, & Populi Civitatis Vulterræ ad Conſilium, & ſonum Campanæ in Cam. Palat. Communis Vulterr. ſupra Duanam ſalis, & juxta Turrim Comunis exiſtent. mandato dictorum XII. more ſolito convocatis, & congregatis facta primo inter eos propoſitione diligent. de infraſcriptis per unum ex dictis Prior. de licentia, & voluntate aliorum Priorum, & audito Conſilio ſuper ea dato, & poſtea examine facto, & miſſo partito inter eos per eumdem . . . . . de voluntate dictorum ad Buſſolum, & pallottas ſecundum formam Statut. firmatum, & ſtantiatum fuit, & obtentum fuit per omnes ſupraſcriptos XI. de duodecim concordiam per eorum pallottas miſerunt in Buſſolo rubro del *Si* nullo in contrarium Buſſolo albo del *Nò* . . . . . quod infraſcripta pacta inter undecim de dictis Bonis XII. pro Comuni Vulterræ, & cuditores, ſeu battere volentes monetam, vel cudi facientes, & monetar . . . . . Inter Meum Alberti de Santo; & ſemper obſerventur, & ſint firma pro Comuni Vulterræ a . . . . . pro parte Comuni non fiat in quantum pro parte ſupraſcriptorum Cuditorum, ſeu Battitorum obſerventur illæſa, & Monetariorum Magnum Ugonem . . . . .

Pacta facta inter Dominos . . . . per XII. pro Communi Vulterræ & Monetar. &c.

In primis quod Moneta, quam intendunt, ſeu volunt cudere, vel battere, ſeu cudi facere, incipiatur cudere per prædictos ad præſens, & duret ad cudendum, & battendum hinc ab eorum initio ad duos annos proxime ſubſequentes, & non ultra.

Item quod Moneta, quam incipient prædicti Meus, & Sotii cudere, ſeu battere, ſit illius leghæ, & illius bonitatis, & ponderis, cujus, vel quarum ſunt groſſi de Argento ad ſex denarios depuratos, qui fiunt, & cuduntur ad præſens in Civitate Florentiæ & Senarum.

Item quod dicta Moneta, quam ſupradicti intendunt cudere, & battere, ſeu cudi facere, cudatur, & fiat in Civitate Vulterræ in publico loco, & ſit illius bonitatis, & ponderis, ut dictum eſt, & fiat, & cudatur cum aſtantibus, ſeu Guardianis, qui dictis monetar. ſint, & eſſe debeant, adſignati, & cum aliis cautelis, quæ ne-

ceſſariæ ſunt pro dicta Moneta cudenda, & fienda expenſis dictorum Monetariorum, & Cuditorum ad voluntatem Comunis Vulterræ, & Domini Epiſcopi Vulterræ.

Item quod dicta Moneta ſit cum Cuneo, ubi ex uno latere cum forma, ſive Imagine Domini Epiſcopi Vulterrani, & ex altero latere ſit, & eſſe debeat in dicta Moneta quædam Crux ad ſimilitudinem, & ſignum Armorum populi Civitatis Vulterræ cum his litteris, & vocabulis S. R.... pulo. Vulterr..

Item quod de dicta Moneta Comune Vulterræ, vel alia perſona pro dicto Comuni recipere debeat a dictis monetariis, ſeu cuditoribus pro dritto de qualibet libra dictæ Monetæ denarios °iij,]4] ſolvendos .....

Itemque ſi accideret quod dictum tempus duorum annorum Comune Florentiæ, vel Senarum, vel aliqui eorum mutarent legam Monetæ groſſorum di Argento, ſeu de picciolis, quod dicti Monetarii poſſint facere, vel fieri faciant ad illam ſimilem legam, & pondus dictarum Civitatum, vel aliarum ſic, & in quantum placuerit Comuni Vulterrano, & Domino Epiſcopo, & cuilibet eorum in concordiam ..... cum illa forma, Cuneo, & dritto, quod placuerit dictis Comuni Vulterrano, & Domino Epiſcopo in concordiam cum dictis Monetariis.

Item quod dicta Moneta facta ſupradicto modo, & cum dictis pactis, & conditionibus poſſit, & debeat expendi in Civitate Vulterræ, & ejus diſtrictu, & ſic banniatur, quod expendatur in dicta Civitate, & diſtrictu.

Item quod ſi accideret, quod per aliquod Comune dictorum infraſcriptorum disbandiretur, quod non expenderetur, ſeu non teneretur firma dicta moneta facta ſupraſcripto modo in dicta Civitate Vulterræ; quod ſimul fiat, & fieri debeat per Comune Vulterræ de dicto Comuni, in exbanniendo ejus monetam, & non recipere, & permittere, quod recipiatur in Civitate Vulterrana, vel ejus diſtrictu.

Item quod dicti Monetarii & eorum laboratores, & monetam cudentes ..... ſint liberi, & abſoluti ab omni datio, & poſtibus, & achattibus & ab omnibus factoribus & ſervitiis realibus, ſeu perſonalibus debendis Comuni Vulterrano ..... non poſſit in aliquo coartari.

Negli Statuti di Volterra compilati l'anno 1252. ſi ha l'infraſcritta Rubrica.

STA-

STATUTORUM

Pars ſecunda Cap. XXVII.
De moneta facienda.

POnimus, & ordinamus, quod ſi Dominus Epiſcopus Vult. vel alius pro eo, vel ejus conceſſione voluerit facere monetam, vel ſi fecerit, debeat fieri, & conſolari cum tribus bonis hominibus de Vulterris, & melioribus, & idonioribus, quos cognoverit eſſe in Civitate pro ipſo opere faciendo, & conſolando, qui inventi, & nominati ſint a Poteſtate, & ejus conſilio toto, vel duabus partibus, & ſi aliter dicta moneta facta fuerit, teneatur Poteſtas exinde ad octo dies poſtquam ſciverit, eam disbandire, & pro disbandita tenere, & teneri facere. Et Poteſtas teneatur per totum menſem Februarii tenere Conſilium Generale pro moneta faciendâ in Civitate Vulterræ, & quod pro Conſilio Generali habuerit, teneatur facere. Item in dicto Capitulo additum eſt, quod Poteſtas intra octo dies in introitu ſuæ Poteſt. faciat Generale Conſilium pro Moneta faciendâ in Vulter. vel in Diſtrictu Vulterræ, & quod per duas partes Conſilii inde ſtabilitum fuerit, Poteſtas obſervari facere teneatur.

1169.

Nell' Archivio Capitolare di Volterra.

In Dei nomine anno Incarnationis Dòmini noſtri Jeſu MCLXVIIII. Kal. Jun. Indict. I. Placuit M.° Viviano quond. Guidùcci pignoris nomine obligare, tradere, atque concedere tibi Ugoni Dei gratia Sanctæ Vulterranæ Eccleſiæ Archipresbytero recipienti nomine, & utilitate Canonicæ *pro VII. marcis, & quinque uncis & quartum unum boni argenti ad Marcum Monterii* duas petias dè Terra in Prato Martii juxta curſum viæ una quarum eſt cui ex uno latere eſt terra Cipilliuti ex alio latere Orlandini in capite murus Civitatis in alio Capite via publica. Alia vero eſt cui ex uno latere eſt Sacchetti ex alio Joannis Chiociole in capite murus Civitatis, & unam Cappam argenteam quam tu habes tali tenore, & pacto quod ſi ego præfatus Vivianus vel mei heredes, aut aliqua perſona pro nobis ſolverimus tibi predicto Archipresbytero vel tuis ſucceſſoribus, aut certo nuntio tui Capituli prænominatum argentum . . . . . ab hodie uſque ad proximum Feſtum omnium Sanctorum, vel ante, pignus revertatur in me ſimul cum ſcripto. Si vero tunc ſolutum non fuerit,

rit, ut dictum eſt totum prænominatum pignus deveniat poſtea in poteſtate tua, tuorumque Succeſſorum, & Canonicorum, & habeatis jus, & poteſtatem illud vendendi, & rationem faciendi ſine ulla contradictione mea, meorumque heredum aut alicujus interpoſitæ perſonæ. Et promitto ego præfatus Vivianus una cum meis heredibus tibi prænominato Archipresbytero, tuiſque ſucceſſoribus, & cuicumque obligare, vel vendere . . . . . ſemper ab omni homine prædictum pignus defendere, & venditionem ſemper firmam, & ratam tenere. Quod ſi facere noluerimus aut ſi nos ipſi prædictum pignus vobis tollere contendere moleſtare ulla occaſione voluerimus, & ſi ſemper taciti, & quieti de venditione non permanſerimus tunc nomine pœnæ duplum prædicti argenti vobis dare promitto. Actum in Clauſtro Canonicæ in præſentia Oliverii de Burgo S. Mariæ, & Borletti, & Tignoſi Caſtaldi, & Rogerii de Vignola, qui . . . . Teſtes.

Signum manus præfati Viviani qui ut ſupra legitur ſcribere rogavit.

Ego Rogerius Domini Imperatoris Not. ut ſupra legitur, ſcripſi, complevi, & dedi.

In Dei nomine amen milleſimo centeſimo ſeptuageſimo quinto, quinto Idus Januarii Indictione VIIII. ex hujus Inſtrumenti recitatione clareat quod Melioratus, & Potentia quondam Bone ejus Conjux vendiderunt, & tradiderunt Manaſſello filio Andreæ Carrini de Biciocoli, & Amato quondam Pelati de dicti Biciocoli de Vulterra tota terra poſita in Pojo Lugi uſque a Ponte Sorbi cui ex uno latere eſt Albertino Uberti, & filii Carboncini, ex alio eſt via de Sorbi poſita in confini de Sorbi eſt podium, & plano Magnataja, & podium Scagliolo uſque in praone ex alio latere eſt filii Biciocoli, & deſuper eſt via Gualandiga ſive de Buciario, & de ſuter eſt via de Sorbi uſque a Pontem Sorbi infra quos confines eſt via ſive anditu comunalis poſita in confini de Sorbi eſt podium Aletani, & podium Querciarelle, & podium Capannari, & podium Vetani uſque a via Gualandiga. poſtea in confini de Sorbi eſt podium Riſpareti, & tota terra boſcata poſita in Podium & plano Riſpareti uſque a Curte Gualandiga medietate Botrus Remerdai ex alio latere eſt botrus Riſpareti poſtea in confinis de Sorbi eſt tota terra poſita in Bacio de Monteroſti cui deſuper eſt . . . . . de ſuter eſt botrus poſita in confinis de Sorbi ſunt unum petium terræ poſta aliortali ſive tra le macie, poſta a Sorbi cui ex uno latere eſt monaſterii Sancti Juſti ex alio latere eſt botrus & deſuper eſt via ſunt podium plani moie & totam terram poſita in podium, & plani moie uſque ad Flumen Rii ex alio latere eſt domus Sorbolatici mediantibus Botrus Calezzone, e

deſu-

desuter est Flumen Ciecine posta in confinis de Sorbi sunt unum petium terre posita a Raone in loco dicto Serachieto, & podium Spediti & tota terra posita in podium Spediti, cui ex uno latere & desuper est botrello sive fossi ex alio latere est fondus Valino & de suter est botrus Seracieri postea in confinis Vulterre infra hos confines interque totam *pro pretio ciento quinque librar. den. Vulterrane monete* quæ in veritate fuerunt confessi recepisse, & non spe future numerationis, & prædicto emptori suique hæredibus de cetero habendi possidendi quidquid placuerit faciendi jure proprietario, & emptionis titulo liberam concesserunt licentiam. Quam venditionem promiserunt supradicti venditores per se & suos hæredes dictis emptoribus suique heredibus a modo non brigare, neque molestare per se, nec per aliquam personam sed ab omni homine defendere, & undique expedire, & nullatenus contravenire sub pena dupli ipsius rei pro estimatione qualis tunc fuerit & pena soluta dicta venditio in suo robore firma permaneat. Et quia Potentia minor dicebatur esse, & habuerat dictam terram ex parte Patris sui juravit dictam venditionem ratam habere & taliter Falconem Notarium scribere rogaverunt in Civitate Vulterre in Capella S. Angeli Petro Dini, Puccino Nanni, Benno Ciani rogatis, & inductis Testibus.

Ego Falcus Imperialis Aulæ Notarius ut superius legitur scripsi rogatus.

1195. Buonafidanza promette di restituire a Ildebrando Vescovo di Volterra, la Carta di Vendita d' un Podere posto a Chianni, se il detto Vescovo renderà, o farà rendere ad esso trenta marche *lealis Argenti ad pondus de Monteli*. Arch. Episcopale.

1196. Confinazione tra i Signori di Montignoso ed il Comune di Volterra, in cui da una parte, e dall' altra si promette l' osservanza de' medesimi confini sotto la pena di trecento trenta lire Volterrane vecchie. Arch. della Comunità di Volterra.

1204. Rolando del fù Suricello vende al detto Ildebrando una Casa posta in Volterra nel Piano per prezzo di undici marche, e mezzo d' Argento, e lire sessanta Volterrane. Arch. Episcopale.

1205. Arnaldo del fù Benni vende per prezzo di lire diciotto monete Volterrane a Gualterotto del fù Matteo cinque Marche di buon Argento. Arch. suddetto.

1206. Gualandello di Monteveltrajo impegna a Ildebrando Vescovo di Volterra tutti i Beni, che possiede in Serrazano per lire dugento *bonor. denarior. Vulter.* Arch. Episcopale.

1213. Gherardo, e Soricia ſua Moglie, confeſſano aver ricevuto da Bartolommeo di Gio: *ſoldi cento denarior. Vulter.* per la qual ſomma danno al medeſimo una marca *boni, optimi, & lealis Arienti.*

Arch. Epiſcopale.

1220. Viviano Abbate di Morrona depoſita nella Chieſa di S. Maria di Volterra ſoldi quindici *denarior. Vulter.* che doveva il detto Monaſtero annualmente a titolo di Cenſo al Veſcovado di Volterra a forma del Lodo di Gio: Veſcovo di Firenze.

Arch. Epiſcopale.

1228. Pagano Veſcovo di Volterra vende a Martino Abate di S. Giuſto l' jus di percipere il frutto del Poggio Fogliano, poſto ne' Confini di Volterra per due anni pel prezzo di lire trecento *denarior. Vulter.*

Arch. ſuddetto.

1231. Pagano Veſcovo di Volterra ſi confeſſa Debitore di Goſcio del fù Guido di lire novecento cinquanta *denarior. Vulter.* ſpeſe, e pagate da eſſo *pro indumentis noſtris, & noſtre maſnade.*

Arch. ſuddetto.

1234. Pagano Veſcovo di Volterra dà in affitto alcuni Beni, che il Veſcovado aveva in Caſale per Canone di ſoldi dieci *denarior. Vulter.*

Arch. Epiſcopale.

1239. Pagano ſuddetto confeſſa eſſer debitore di Ildebrando, e Montanello del fù Mendrigo, di cinquanta lire *denarior. bonor. de Vulter.*

Arch. Epiſcopale.

1257. Errigo di Guglielmo, e Bencivieni di Gio: Procuratori della ſocietà de' Buonſignori confeſſano aver ricevuto dai Caſtaldi di Ranieri Veſcovo di Volterra cinquemila cento novanta lire denarior. Senen. minor. pro eſtimatione ſexcentarum ſexaginta marcarum Argenti ad marcam monterii ad rationem ſeptem librarum, & decem ſolidorum pro qualibet marca.

Arch. ſuddetto.

1263. Alberto Veſcovo di Volterra dà in affitto a Ventura del fù Ridolfino di Montalcino un pezzo di terra poſto nel Diſtretto di detto luogo per Canone *di ſei denari Vulter. monete.*

Arch. Epiſcopale.

1315. In Dei nomine Amen. Pateat publice quod Venerabilis in Chriſto Pater, & Dominus . . . . . Sedis gratia Epiſcopus Vulterranus, auctoritate Imperiali, qua fungitur ad petitionem, & Inſtantiam . . . . . populi S. Florentii de Florentia petentis, & recipientis pro ſe, & Simone Jannis Orlandini . . . . . Franciſco Guidonis Brancaglie de Aretio, & aliis eorum Sociis ad faciendum cudere monetam dicti Venerabilis in Chriſto Patris conceſſit, dedit, & licentiam contulit faciendi cudere . . . . . infraſcripto videlicet ex una parte predicte monete cum quadam Cruce Domini. . . . . ſic deſignatis, & in circuitu ipſius partis & ſumitate monete cum q. . . . . ta & literis ſic dicentibus de ſic punctatis de Vulterra, & alio latere imago Epiſcopi parati in Pontificalibus in recta ſtatura ſtantis cum puncto ex quolibet latere cum quadam Cruce parva in circuitu a ſumi-

ſumitate monete ſic deſignata, & literis ſic dicentibus. Epiſcopus Ranerius de liga, & ad pondus ſeptem unciarum . . . . . argenti pro qualibet libra ad pondus Florentinum ponderata, & de qualibet libr. . . . . monetam prædictam debeant exire decem, & ſeptem ſolidi numero cudendo monete Q. . . . . ante quam expendatur debeat ſagiari, & deliverari per ſagiatorem ejuſdem Domini Epiſcopi ad dictam monetam ſagiandum, & deliverandum deputatum. Et ſi contigeret quod dicta moneta inveniretur minoris ponderis, & puri Argenti quam ſuperius exprimitur, dicta moneta a capite fundatur . . . . . ſupradicti ponderis, & numeri. Inſuper tale pactum inter eos eſt habitum, quia . . . . . non præjudicet, nec præjudicare poſſit aliis pactis habitis inter dictum Venerabilem P. . . . . ejus ſocios . . . actum in Epiſcopali Caſſaro de Berignone preſentibus Dopmno . . . . . monaſterii de ſeptimo Ordinis Ciſtercienſis Presbytero Joanne de Aſinalonga ejuſdem . . . . . Stagio Riccomanni de Flor. & Magiſtro Petro Ricciardi de Venetiis, & . . . . . ad hec vocatis & rogatis ſub annis Domini ab ejus Incarnatione milleſimo trecenteſimo Dec. . . . . die vigeſima tertia Auguſti.

Ego Rainerius Baldi de Mucchiis de Chianni Imperiali auctoritate & Notarius, & nunc ſcriba publicus dicti Venerabilis in Chriſto Patris . . . . . omnibus ſupradictis interfui, & de mandato dicti Patris & rogatu dicti . . . . . ut ſuperius legitur, ſcripſi, & publicavi. Arch. Epiſcopale.

1318. Ranieri Veſcovo di Volterra confeſſa d' aver ricevuto dal Camarlingo del Monaſtero di Morrona lire quattro, e ſoldi dieci denarior. uſual. monete per valuta di dodici ſoldi Volterrani, che erano dovuti al Veſcovado per Canone di due anni. Arch. ſud.

1335. Ranieri Veſcovo di Volterra confeſſa di aver ricevuto da Gio: d' Ugolino del Caſentino Monacho del Monaſtero di Morrona ſoldi 45. denarior. Piſane uſual. monete per la valuta ſolidor. quindec. monete Vulter. che l' Abate di detto Monaſtero doveva al Veſcovo, a titolo di cenſo della Pieve, e Cappella di Morrona.

Archivio Epiſcopale di Volterra.

1163. In Nomine Domini Amen. Anno Incarnationis Domini Noſtri Jeſu Chriſti milleſimo centeſimo ſexageſimo tertio nono Kalen. Jan. Indict. XII. Manifeſtus ſum ego Soricus quondam Bernarducci, & Monaca uxor mea interrogata a Rainerio Judice Ordinario Sacr. Palatii ſi aliquam vim paſſa fuiſſem, & in ejus preſentia profeſſa ſum me nullam pati violentiam ſit bona voluntate, comuniter quia per hanc cartura promiſſionis pacto, & ſtipulatio-

ne legitima interpoſita promittimus atque obligamus nos cum noſtris heredibus tibi Domino Hugoni Dei gratia Canonice Vulterrane Archipresbytero tuiſque ſucceſſoribus & eidem Canonice de cetero ullo tempore litem vel controverſiam aut moleſtiam non facere nec movere : nominative de tribus petiis terre cum omnibus edificiis ſuper ſe habentes, quas nos emimus ab Albertino pectinario due quarum ſunt poſite in loco qui dicitur a Ratello altera una eſt poſita a Uzzoni juxta terram cum Vinea predicte Canonice quatenus de cætero omni tempore non habeamus licentiam nec poteſtatem nos heredeſque noſtri aut aliqua perſona pro nobis tibi ſucceſſoribuſque ſuis vel predicte Canonice aut alicui perſone pro vobis predictas res tollere contendere, aut moleſtare neque in placito fatigare pro ullis noſtris ingeniis vel argumentis. Quod ſi litem vel controverſiam, aut moleſtiam nos heredeſque noſtri aut aliqua perſona pro nobis vobis ſucceſſoribuſque veſtris aut alicui perſone pro vobis prenominate Canonice ſupradictarum rerum nomine, & actionum facere ſeu inferre aliquo modo & aliquo in tempore voluerimus te nomine pene duplum predictum rerum dare promittimus, & poſt penam ſolutam omnia ſupradicta integra, & in ſua firmitate permaneant qui recipientes III. *libras Vulter. & Piſanor. bonor. denarior.* a te predicto Archipresbytero tuiſque Sociis in ea nos noſtroſque heredes obligare placuit.

Actum in domo predd. Jugalium in Civitate Vulterr. in preſentia Lamprecti q. Truffe, & Paltonerii quond. Toponis, & Albertinelli q. Vertidici Conſulum & Manaſſelli q. Tabbianelli, & Galgani q. Bernardi, & Lotheri q. Ildebrandi & aliorum plurium qui rog. & preſentes fuerunt Teſtes.

Ego Tinioſus Domini Imperatoris Not. hanc Cartam promiſſionis, & refutationis ſcripſi, complevi, & dedi &c.

PROVVISIONE

del 19. Agosto 1345.

IN Dei nomine Amen. Anno ſuæ ſalutiferæ Incarnationis milleſimo trecenteſimo quadringenteſimo quinto Indictione decima tertia die decimo nono Menſis Auguſti in Conſilio Domini Capitanei, & Populi Florentini mandato Nobilis, & potentis viri Lodorigi della Parte de Triveſio Populi, & Comunis Florentiæ honoribus Capitaneorum, & Defenſorum Artium, & Artificum Civitatis Florentiæ precona convocatione, campanæque ſonitu in Palatio Populi Florentini more ſolito congregata, & die vigeſimo tertio ejuſdem Menſis Auguſti in Conſilio dicti Poteſtatis, & Communis Florentiæ mandato nobilis, & potentis militis Domini Beralli Domini Maſſei de Narni Civitatis, & Comunis Florentiæ, honor. Poteſtatis precona convocatione, Campanæque ſonitu in dicto Palatio Populi Florentini more ſolito congregata, & ipſum conſilium D. Capitanei, & Populi ſine aliqua detractione, & per ipſum conſilium dicti Poteſtatis & Comunis Florentiæ, & in propoſitione facta per ipſum D. Poteſtatem cum detractatione, quod de qualibet libra Argenti fiant, & fabricentur dumtaxat ſolidi undecim dictæ monetæ; Et quod Officiales, qui eligi debent vigore Provviſionis faciendæ eligi poſſint, & debeant ſolummodo per quatuor menſes, & non ultra præſentibus, volentibus, & conſentientibus Dominis Prioribus Artium, & Vexillifero Juſtitiæ totaliter approbata, acceptata, admiſſa, & firmata fuit Provviſio iſta per dictos Dominos Priores Artium, & Vexilliferum Juſtitiæ, & Offitium duodecim bonorum virorum cum diligenti examinatione, & deliberatione eorum Offitii auctoritate, & vigore ſuper inſtitutis edita, & facta, & quod iis, & ſuper his omnibus procedatur, obſervetur, & fiat in omnibus, & per omnia, prout & ſecundum quod infra proxime, & immediate plenius, & latius legitur, & habetur. Num. 11.

Cujus quidem Provviſionis tenor talis eſt.

Præfati Domini Priores Artium, & Vexilliferorum conſiderantes commultiplices querelas eis factas per multos Artifices, Mercatores & alios honorabiles Cives Civitatis Florentiæ de defectu Monetæ argenti, quæ ad præſens non creditur, & non eſt in uſu in dicta Civitate Florentiæ, propter quod Cives dictæ Civitatis multa patiuntur incommoda, & defectus; & volentes intendere honori dictæ Civitatis, & comuni utilitati, & comodo Civium, & præci-

pue Artificum dictæ Civitatis deliberaverunt ſuper prædictis habere conſilium, & habuerunt cum Capitudinibus viginti unum Artium Civitatis Florentiæ; Et demum ipſæ Capitudines elegerunt unum pro qualibet Arte, & de numero ipſarum Capitudinum, qui infraſcripti ſic electi, & infraſcripti octo, duo ſciliget pro quolibet Quarterio electi ſecundum conſilium dictarum Capitudinum per Dominos Priores, & Offitium duodecim bonorum virorum cupientes in prædictis prudenter, & delibate procedere, habuerunt conſilium cum Officialibus monetæ auri, & argenti dictæ Civitatis, & cum pluribus de arte Campſorum, & Artificum a quibus in concordia receperunt conſilium, quod pro comuni utilitate dictæ Civitatis fieret in dicta Civitate moneta de Argento ligæ unciarum undecim, & dimidium alterius unciæ Argenti fini pro qualibet libra Argenti, & quod intrent in libra, ſeu fiant de qualibet libra Argenti prædicti ſolidi undecim, & duo groſſi Argenti cujus monetæ ſinguli expendantur, & expendi debeant pro ſolidis quatuor Floren. parvorum. Et ſic faciendo Florenus Auri valebit libras tres, & ſolidos duos Floren. parvorum. Et ideo prædicti Domini Priores, & Vexillifer Juſtitiæ una cum offitio duodecim bonorum virorum reputantes dictum conſilium dictorum Artificum procedere ad honorem, & comunem utilitatem dictæ Civitatis, & Civium ſuper prædictis, facto, & habito ſecreto ſcruptinio & obtento partito ad fabas nigras, & albas inter eos ſecundum formam Statuti eorum Offitii auctoritate, & vigore, & omni modo, & Jure quibus melius potuerunt, proviserunt, & deliberaverunt quod in dicta Civitate Florentiæ fiat, & cudatur moneta argentea de Argento fino ligæ unciarum undecim, & dimidium alterius unciæ pro qualibet libra Argenti, & quod intrent in libra Argenti, ſeu fiant de qualibet libra dicti Argenti ſolidi undecim & Groſſi duo Argenti, & expendantur, & expendi debeant, ſinguli pro ſolidis quatuor Floren. parvorum. Et quod ipſi Domini Priores, & Vexillifer Juſtitiæ una cum infraſcriptis viginti uno prudentibus viris Capitudinum dictarum viginti unum Artium dictæ Civitatis, & cum infraſcriptis octo electi, ut dictum eſt ipſorum Dominorum Priorum, & Vexillifer. Juſtitiæ durante Offitio poſſint, eiſque liceat providere, & ordinare de dicta moneta Argenti fienda, cudenda, & fabricanda in Civitate Florentiæ in liga *nuova*, de quibus dictum eſt, & quicquid & quantum commodi, & utilitatis Comune Florentiæ percipiat ex unaquaque libra dictæ monetæ, quæ ſic de novo fiet, & in quo ſigno, caractere, & cum quibus literis fiat, & fieri debeat dicta moneta, & quod & quantum fabricatores, dirizatores Opererii, & cudentes habere, & percipere poſſint, & debeant a Comuni Florentiæ pro

eorum

eorum ſalario pro qualibet libra dictæ monetæ; & Officiales eligere, & deputare quos, & quot voluerint pro eo tempore, & terminis & cum eo ſalario, & ſalariis de quibus ordinaverint. Et pœnas imponere collimantes, deſtruentes, falſificantes, vel modo aliquo deteriorantes monetam prædictam.

Nomina vero dictorum viginti unum Capitudinum ſunt hæc. S. Dominus Ugo de Altovidis pro Arte Judicum & Notariorum.

Bonaccurſus Alberti pro Arte Hallimaræ
Borgeſe Vieri pro Arte Campſorum
Franciſcus Ser Bartoli pro Arte Lanæ
Banchus Ser Bartoli pro Arte Portæ S. Mariæ
Arrigus Guidi pro Arte Sparg. & Medicorum
Lorenzus Becti pro Arte Pellipar.
Sander Ghiſelli pro Arte Becchar.
Ambrogius Petra pro Arte Calzolar.
Bartoluccius Ruffoli pro Arte Fabrorum groſſ.
Monaldus Ciuli pro Arte Rigatteriorum
Donatus Andreæ pro Arte Magrorum lapid. & Lignar.
Veſpuccius Dolcebenis pro Arte Vinacteriorum
Ghoeri Chelis pro Arte Albergatorum
Argomentus Corſini pro Arte Oliandolorum
Borghus Mei pro Arte Galigariorum
Dolfus Lapi Buglaffe pro Arte Corazzorum, & Spadorum
Juncta Joannis pro Arte Coreggiorum & Tabulacciarum
Acgnus Gualbertis pro Arte Chiavajuolorum & ferrar.
Filippus Gucci pro Arte Legnajuolorum
Pierus Porcelli pro Arte Fornariorum

Nomina vero dictorum octo virorum ſunt hæc.

Jacobus Guerrucii, Nicolaus Cionis Ridolbi } pro Quarterio S. Spiritus
Joannes de Covonibus, Ubertus Ubaldini } pro Quarterio S. Crucis
Joannes Pucchi Savini, Jacobus Mezze } pro Quarter. S. M. Novellæ
Aldobrandinus Lapi Tanaglie, Nerius Lippi } pro Quarterio S. Johannis

Super quibus omnibus, & ſingulis ſupraſcriptis, & in hac provviſione contentis etiam dicti Domini Priores Artium, & Vexillifer. Juſtitiæ una cum dictis Capitudinibus, & octo bonis viris poſſint, eiſque liceat ipſorum Dominorum Priorum, & Vexillifer. durante Officio ſemel, & pluries, & quoties provvidere, & ordinare, & proviſiones, & or-

dinamenta facere, & firmare ad eorum liberam voluntatem, & quæ omnia, & ſingula quæ in prædictis, & circa prædicta per dictos Dominos Priores & Vexilliferum, & dictas viginti Capitudines & dicti octo, vel duas partes eorum etiam alio, & aliis abſentibus, & inrequiſitis, vel defunctis provviſiones & ordinamenta fuerint, valeant, & teneant, & plenam habeant, & obtineant firmitatem dummodo iis qui fecerint, provviderint, & firmaverint in prædictis inde ſint duæ partes dictorum Dominorum Priorum & Vexilliferum Juſtitiæ, & dict. vigintiunum Capitudin. & dictorum octo, & obtineant per duas partes adſtantium faciendo partitum inter eos ad ſecretum ſcruptinium ad fabas nigras, & albas : hoc addito & intellecto in principio, medio, & fine præſentis provviſionis quod omnibus, & ſingulis qui eorum mercantias, & res ad ſex menſes citra vendiderunt ad Florenos parvulos debent ſatisfieri ab iis, a quibus occaſione dictæ venditionis currentis aliquid recipere, & habere in ea extimatione, & valuta dictæ monetæ in qua erat Floren. auri tempore vendictionis prædictæ.

Ego Guido olim Ser Benvenuti Guidonis de Cintorio Florentinus Civis Imperiali Auctoritate in dictis ord. & Notarius Publicus prædicta omnia ex reformatione conſiliorum Populi, & Comunis exiſtent. in Palatio Populi Florent. pet. ſent. reform. ſubſcripſi, & in hac publica forma redegi in quorum ſubſcripſi.

TA-

TAVOLE DELLE SPECIE. N.III.

Nota dei Prezzi, a' quali ſono ſtate ordinariamente vendute in Firenze le Graſcie, il Beſtiame, i Terreni, le Lane, Sete, Drappi, e Panni, e delle Speſe, che vi ſi facevano, in altre occorrenze nel Secolo XIV, e XV, eſtratti da' Libri di Entrata, e Uſcita, tenuti diligentemente in quel tempo da' Codici di Filippo Freſcobaldi, e di Gio: da Uzzano, e dai Cataſti del 1427. e 1470; Non ſi comprendono trà quelli del Secolo XIV. i Prezzi delle Biade, perchè non è rieſcito averne un numero di Anni, dal quale ſi poteſſe formare l' Anno Comune. Si troveranno ne' due ſuddetti Codici, i prezzi di altre diverſe Mercanzie, che ſi ſono tralaſciate nella Nota, combinando col mezzo della Tavola dell' Argento fine, e contenuto nelle Lire, Soldi, e Danari dei reſpettivi tempi l' intrinſeco loro, e valutando le lire a Fiorino per 20, de' 29 Soldi, potrà agevolmente riconoſcere il Lettore la differenza di queſti prezzi:

Anni	Secolo XIV.	
	Vino.	
1348	Barili 3 Vino Greco, lire 4. 7. a Fiorino che ſono ---------- Lire	3. -- --
	detto Botti trè ----------	29. -- --
	detto Botti due ----------	21. -- --
	detto Botte una lire 14. 3. 5. a Fiorino, che ſono ----------	9. 22. 5
	Vino Creſpino per la mortalità Fiaſchi uno ----------	1. 2. 11
	Vino Barili 90 ----------	76. -- --
	Vino cotto Some 12 ----------	13. -- --
1349	Vino Barili 20 ----------	24. -- --
	Vino da Villano Barili 10 ----------	10. 10 --
1354	Barili uno ----------	1. 2. --
1355	Barili 20 ----------	12. -- --
	Beſtiame da lavoro, e da Soma.	
1348	Ronzino per andare a deletto, per la mortalità ---------- Lire	10. -- --
	Ronzino Leardo ----------	26. 10. --
	Cavallo ----------	24. -- --
	Cavallo Leardo ----------	31. -- --
1349	Ronzino Falargo ----------	8. -- --
	Cavallo morello grande comprato in Ferrara ----------	164. -- --
	Ronzino Bajo ----------	24. -- --
1352	Cavallo ----------	78. -- --
1353	Cavallo ----------	60. -- --
	Manzi para uno ----------	39. -- --
	Buoi para uno ----------	37. -- --
1354	Ronzino con Gabella, e ----------	35. -- --
1356	Cavallo ----------	70. -- --

Anni	Secolo XIV.	
	Terreni	
1348	Nel Popolo di S. Maria a Montughi lo Stioro ----- lire	5. -- --
1352	Nel Popolo di S. Piero a Monticelli lo Stioro ----------	13. -- --
	Legne per ardere	
1349	Cataſte una ---------- lire	2. 5. --
	Carbone il Cento ----------	-- 19 pic.
1355	Cataſte 4 ----------	32 -- pic.
	Legnami da Lavoro	
1350	Panconi 3. per menſole -------	3. -- --
	Aſſi d' Abeto il Braccio -------	-- 7. 6.

Anni	Vitto	
1348	Muggini Salati il Cento ---- Lire	4. -- --
	Desinare dato a M. Guido Conte di Romagna, & a M. Gio: Manfredi Sig. di Faenza ------	15. 17. 1
	Desinare a Frati di S. Croce, Pesce, Uova, & altro --------	20. 22 --
	Desinare, a più Cavalieri ------	25. -- --
	Desinare, e Cena fatta quando giurò Moglie, costo in tutto, fatte ogni spese di Carne, e confetti & ogni altra cosa -------	20. -- --
1353	Carne salata Cantara 401 -------	70. 27 --
1354	Per una Cena ----------	9. -- --
	Per spese, e Cena, che si fecero quando Cipriano giostrò ------	25. -- --
	Pane 1. Confetto per presentare alla Donna di S. Piero Mucini -	1. 15 --
1355	Desinare dato al Sig. di Cortona -	20. -- --

Prezzi di robe per Vestire

Lino.

1348	Lenzuola para uno Lino sottile lire	23. 2 pic.
1349 1355	Braccia 14. Panno lino per Camicie ----------	1. 20 4. F.
	Lenzuola para due, con Federe, e 6. Sciugatoj ----------	25. 10 --
	Tavaglie due grandi ----------	10. -- --
	Sciugatoj 14 ----------	9. -- --
	Camicie 12 ----------	13. -- --
	Cuffie 12 colla Cucitura ----------	1. 7. 6
	Panno lino Braccia 48 ----------	6. 10 --
	Lino libbre 110 ----------	5. 21 a F.

Anni	Lana	
1348	Pezze 43. $\frac{1}{2}$ Panni di Fiandra in due Fagotti ---------- Lire	719. -- --
	13. dette ----------	196. 2 --
	42. dette ----------	1005. -- --
	Pezze 72. Panni di Brabante da Borsella per Parigi -------	2064. -- --
	Pezze 62 dette di primo costo --	1405 $\frac{2}{5}$ --
	Pezze 56 di Brabante ----------	1348. -- --
	Pezze 24 di Malino ----------	610. 14 --
	Pezze 58 di Brabante fino a Parigi ----------	1828. -- --
	Torselli 7 di Saja d' Irlanda ----	2183. -- --
	Balle 6. di lana ----------	487. pic.
	Libbre 110. Lana di Cipri per la materassa, libbre 40. Lana Concia, e libbre 211. per una Coltre, e Primacci -------	20. -- --
	Braccia 1. $\frac{1}{2}$ Scarlatto per foderare un Cappuccio ----------	1. 5 --
	Brac. 5. $\frac{1}{2}$ Vergato Scarlatto ---	8. 7. 3
	Copertojo Vermiglio da letto --	19. -- --
	Brac. 20. Panno di Guanto per Coperta da letto ----------	10. -- --
	Brac. 2. $\frac{1}{4}$ Panno Cupo per Calze ----------	1. 10 --
	Brac. 1. $\frac{1}{2}$ di Nero per Calze di lei, cioè per la Bandecca ---	1. 18. 6 F.
	Brac. 4. Violetto, e Morichino di Borsella per una Cottardita dimezzata ----------	4. 23. 8 F.
	Brac. 4. $\frac{1}{2}$ Vermiglio di Prò per una Gamurra ----------	4. 8 --
	Brac. 4. di Paonazzo in grana di Bois per partire col Drappo ----------	4. -- --
	Brac. 1. affiammato d' Odinardo per calze da donare ----------	1. 2 --
1353	Brac. 6. Panno Tanè di Loano, e Roè di guanto per livrea ---	13. -- --

Prezzi di robe per vestire

Seta

Anni		
	Oncie 8 $\frac{1}{2}$ di Gendado per la	
1348	Bandecca —— —— —— Lire	3. 27 -- F.
	Libbre 8. once 5. Drappo di Seta per vestire per la moglie	39. 13. 9
	Brac. 5. Drappo di Seta lavorato a Alberi, che pesò Libbre 2. once 3. per soldi 11. a Fiorino l' oncia ——	10. 7 --
	Brac. 2. Velluto Scaccato ——	3. -- --
	Brac. 2. Velluto nero —— ——	2. 5 --
	Brac. 5. Drappo per mezza roba di peso lib. 3. once 2. a soldi 16. a Fiorino l' oncia ——	21. -- --
	Once 3. Nastro piano —— ——	4. 11. 7. F.
	Oncie 5. Taffettà cangiante ——	3. 14. 8. F.
	Pezze una Velluto verde per la Moglie in Lucca —— ——	30. -- --
	Per mezza roba di Velluto per dare alla Donna sua ——	20. -- --
	Per once 33. Drappo per una mezza roba per la Donna ——	15. -- --
	Brac. 5. Velluto verde, compro da Bardo Corsi —— —— ——	12. 10 --
1352	Brac. 7. di Sciamito azzurro per una Roba —— —— ——	21. -- --
	Once 27. Drappo per la Cotta --	19. 13. 4. F.
	Once 4 $\frac{1}{2}$ Nastro d' Oro per lo Cappuccio, e Cottardita Sanguigna —— —— —— ——	5. 13. -- F.
	Cintola di Seta Arientata ——	-- 27. -- F.

Anni		
	Pelli	
1348	Pancie 114. di Vai per fornire una Gonnella di due mescolati per la Bandecca —— —— Lire	10. 10. F.
	Offi di Vajo il 100 —— ——	3. 10. -
	Pancie 80. Vajo per fornire una guarnacca dimezzata della Donna sua; e foderatura della medesima —— —— ——	12. -- --
	Pancie 107. Vai per fodera ——	11. -- --

Spese di Nozze

1348	Spese di nozze di Bartolomeo di Caroccio, degl' Alberti, per lo costo delle Nozze, e un Desinare, che si fe innanzi alle nozze a' Servitori, e Danari che ebbero i Trombadori, e altri Buffoni, e danari dati a' Portatori, e confetti, e tramutare masserizie, e per altre spese, che a Nozze si richiede —— —— —— —— Lire	196. -- --
	Per la lettiera, Cassa, Cassone, e lettuccio —— —— —— ——	18. -- --
	Per due para Pianelle, e due para Scarpette —— —— ——	1. 16 --
1349	In Vitella, Capponi, e tutt' altre cose da mangiare, eccettone Confetti, e Spezzierie, cera, & altre spese minute a cuochi per le nozze —— ——	130. -- --
	Confetti, Spezie, Cera per le nozze —— —— —— —— ——	84. -- --
	A Trombadori, e Buffoni ——	8. 17 --
	A Buffoni che furono alle Nozze —— —— —— —— ——	5. 2. --
	Per Buccherami, e fattura di una Coltre —— —— ——	12. -- --
1352	Per 2. para pianelle, e Scarpette che ebbe per sue medicine —— —— —— —— ——	1. 14. F.
1355	Per Confetti, Cera, e Spezie per le nozze —— —— ——	72. -- --
	Borsa ricamata —— —— ——	7. -- --
	Per dare alla Cameriera -- ——	2. -- --
	Per Coppie 2. di Veli per donare a Mona Ginevra, & alla Donna, di M. Luigi —— ——	3. -- --
	Per due Veli per dare alle Fanti --	-- 26 -- F.
	Borse 2. Francesche per donare --	5. -- --
	Una borsa ricamata con alcuna perluzza —— —— —— ——	3. -- --
1355	Borse 3. d' Oro Del peso d' once 18. a Soldi 14. a Fiorino l' oncia —— —— —— —— ——	8. 23. F.
		8. 23. F.

Anni	Lavori d' oro, e d' Argento	
1348	Per una Corona all' Orafo Lir.	85. -- --
	Per due Cintole di Feba, & un Sorcinto d' Ariento	31. -- --
	Specchio, e rizzatojo d' Ariento d' once 14. a ſoldi 25. danari 6. a Fiorino l' oncia	13. 13 --
	Un Sorcinto d' Argento d'once 11. a ſoldi 28. a Fiorino l' oncia	11. 8. 9
	Cerchiello d' Argento per un Forcierino once 5. danari 3	6. -- --
	Oncie 7. Bottoni d'Ariento	8. 8. --
	Oncie 3. danari 18. Bottoni che furono 86. d' Ariento per un Farſetto a ſoldi 24. a Fiorin. l' oncia	3. 2. 6
	Oncie due Bottoni per le Maniche a lir. 1. 6. - a Fiorin. l' oncia	2. 7. --

Anni	Gioje	
1348	Per un Diamante, e uno Smeraldo — Lire	9. -- --
	Per una Perla, e un Zaffiro	11. -- --
	Per un Diamante legato in oro per la Moglie	6. -- --
	Anello d' oro, con una Perla groſſa	Pegno per L. 31. -- --
	Smeraldo legato in oro	
	Anello con 5. Perle	Pegno di M. Luigi di Taranto per Fiorini 176. il quale per fornire l' impreſa di Sicilia, tolſe tutti gl' ornamenti alla Regina Giovanna ſua Moglie. Il Civile di Napoli lib. 23. Cap. 2. §. 232.
1355	Una Trecciola con perle minute 86	
	Ghirlanda d' Ariento ſulla quale ha perle 96	
	Cintola con perle minute	
	Una Coppa di Criſtallo con coperchio fornito d' Ariento, che valſe lire 51.	
	Orcioletto di Criſtallo fornito d' Ariento e perle	
	Coppa di Nacchera fornita d' Ariento, e perle	
1355.	Perle 427. di peſo once 2. denari 13. e mezzo	101. -- --
	Perle 1125. di Peſo once 6. denari 15. a Fiorini 36. e mezzo. l'oncia	242. -- --
	Una Corona di perle, & una per la groſſa legata in oro	96. -- --

Anni	Mercedi d' Avvocati, e Procuratori	
1352	A M. Corbiſeſco da Poggibonſi loro Avvocato per Salario del Piato — Lire	10. -- --
	A M. Lotto, di M. Lotto per aver conſigliato	2. -- --
	A M. Luigi, e M. Corbiſeſco perchè fuſſero noſtri Avvocati	4. -- --
	A M. Corbiſeſco, e a M. Luigi perchè allegaro contro M. Jacopo d' Alberto quando non volle pagare	3. -- --
	A M. Scolajo perchè fuſſe noſtro Savio	1. -- --
	A M. Niccola Lapio, & a M. Antonio Macchiavelli, & a M. Aleſſandro dell' Antella perchè deſſono il Conſiglio per la Fede ai Gabelluzzi de Contratti	1 --
	A M. Corbiſeſco per l' Allegazioni a detto Fatto	6. -- --

Anni

Opere di Manifattori

1350 A Franceſco dipintore per dipingere la Cornice il B. —— Lire -- 12. --
Opera di Maeſtro muratore il dì —— 1. -- --
Opera di Diſcepolo il dì —— -- 12. --
Opera di Manovale il dì —— -- 12. --
Opera d' Aſino, e Menatojo il dì —— -- 8. --
Opera di due Segatori il dì —— 1. 10 --

Materiali per Fabbriche

1350 Calcina il Moggio —— Lire 3. 10 --
Mezzane il Migliajo —— 8. -- --
Embrici il Cento —— 7. 8. --
Aguti dell'ottanta il Cento —— 5. 4. --

Anni

Materiali per Libri

1348 Carta reale quaderni 10 —— Lire 3. 6. 8
Coverta di libro Rancia —— 3. 2. --
Per Fattura di libro —— -- 16 --
Carta da ſcrivere il quaderno --- -- 18 --
Carta da ſcrivere la riſma —— -- 27 Fio.
Carta da ricevute riſme 5 —— 7. 12. 3. F.
che ſono —— Lire 5. 7. 3.

Speſe diverſe

1348 Per una Meſſa, che Bartolomeo di Caroccio, e Compagni noſtri di Fiandra, ne ſcriſſono, che avevano pagati in Bruggia queſto dì, per ſpeſe d'una Meſſa, che fecero cantare a' Frati Minori di Bruggia per l' Anima di Caroccio, quando n' ebbero la Novella, e fecionne il Miſtiero —— Lire 37. 23. F.

Num. IV. **Secolo XV.**

Adequato de' prezzi del Grano, e dell' altre Biade, e Graſcie in Firenze dall' Anno 1400, all' Anno 1470, rilevato da' Cataſti di queſto tempo, da' libri del Convento della Nunziata, per un Settenario, cioè dall' Anno 1400. all' Anno 1407, Siccome ancora della Lana, della Seta, e di altre Mercanzie, che ſono notate ne' Codici uniti alla terza parte. Siccome ſi è fatto de' prezzi del Grano, e delle Biade, così avvertaſi di formare l' adequato dell' Argento fine, contenuto comunemente nelle lire, ſoldi, e danari, che ne hanno rappreſentato la valuta dal detto Anno 1400. al 1470.

Grano lo St.	lir. 1. 2. 8	Vino il Barile	lir. 1. 7. 8	Lana d' Inghilterra,		Opere di Muratore il dì	lir. 1. -- --
Orzo lo St.	-- 8. --	Olio il Barile	6. 10. --	di Francia, e di		Opere di Legnajolo il dì	1. -- --
Segale lo St.	-- 12. --	Carni di Vitella libbra	-- 2. 2 3/4	Spagna il 100.	Lire 22. 1/2 --	Opere di Contadino il dì	-- 10. --
Saggina lo St.	-- 5. 4	Di Caſtrato la libbra	-- 2. 2 1/2	Lana dell' Aquila, e Garfagnana la Balla	lire 10. -- --	Opere di Manovale	-- 10. --
Fagioli lo St.	-- 6. --	Di Porco la libbra	-- 4. --	Panni di lana, Drappi di Seta, Droghe, e Gioje	I prezzi che ſi vedono alla 3. parte		
Noce lo St.	-- 6. --	Capponi il paro	1. -- --				
Frutte la Bigon.	-- 5. --	Galline il paro	-- 11. --				
Fichi ſecchi lo St.	-- -- -- 1. -- --	Pollaſtri	-- 8. --				
		Ochelima	-- 13. 6				
		Zucchero la lib.	1. 12. 8				
		Cera lavorata la libbra	-- 7. --				
		Zafferano la lib.	10. 16 --				
		Robbia il Cento Fiorini	3. -- --				

FINE DEL PRIMO TOMO.

INDICE

DELLE MATERIE

CHE SI CONTENGONO IN QUESTO PRIMO TOMO.

A

ABITANTI de' Paesi sterili, più industriosi degli altri. *pag.* 25.
ACCATTO, significato di questa voce. *pag.* 12
ACQUIRENTE, ultimo obbligato a spegner la Posta, e pagare i debiti dell'Autore. *pag.* 19 *e* 101.
ACQUISTI degli Ecclesiastici proibiti dallo Statuto. *pag.* 86.
AFFRANCATI, Beni esenti dalla Decima *pag* 76.
AGRICOLTURA, studio che ne facevano i Fiorentini. *pag* 64.
ARBITRIO, Tassa, come s' imponesse, sua soppressione. *pag* 62.
ARGENTO, rincaro del medesimo nel 1345 *pag.* 145. cagione che i forestieri ne assorbissero le specie, colla Moneta d'oro. *pag.* 146. Popolino suo pregio. *pag.* 148. e 155. —— purissimo, se sia stato praticato, e sia praticabile nelle Zecche. *pag.* 159. —— bontà del medesimo come si misuri. *pag.* 161. —— Monete delle sue specie, loro peso, e variazioni, che vi sono seguite. *pag* 164. —— se sia maggiore adesso la quantità che ne viene in Italia. *pag.* 180.
ARTI, ed università, loro Beni descritti alla Decima nel 1498. *pag* 46. e 75. —— liberali, e meccaniche molto favorite, e protette in Firenze. *pag.* 8.
ARROTI, loro significato. *pag.*
ASSENTI dallo stato, non potea farsi volture ne' medesimi. *pag.* 93.
AUMENTO della valuta della Moneta, utile che ne ricavava il Comune. *pag.* 132. poteva questi essere la causa della frequenza de' medesimi. *p.* 143. —— seguito nel 1345. motivi di esso. *pag.* 145. e nel 1347 *pag.* 155. oltraggio che fece a mantenere buona Moneta. *pag.* 156. —— della valuta del Fiorin d' oro, seguito sempre col peggiorar le specie d' argento, e di rame. *pag.* 157. e 174. —— della valuta delle Moneta, rimedio peggiore del male. *pag.* 180.
AUMENTO di Decima fatto a' Beni già decimati l' anno 1576. *pag.* 48.

B

BADIA di Firenze, ricusa di pagare una gravezza imposta agli Ecclesiastici nel 1307 *pag* 51 saccheggiata dal Popolo, e demolitogli dal Comune la metà del Campanile. *pag* 81.
BALDUCCI Pegolotti, Francesco, quando scrivesse *pag.* 162. *e* 170.
BALDUINETTI, Sig. Giovanni. *pag.* 21.
BANCHIERI, Barattieri di Monete, traffico loro, e carattere. *pag.* 149.
BARILI, Moneta. *pag.* 176.
BARTOLO, sue cautele contro l' esenzione degli Ecclesiastici. *pag* 88. proposte al Re di Spagna. *pag.* 89.

BENI

BENI descritti al Catasto. *pag.* 27. —— obbligati per sempre al Comune di Firenze per la Decima. *pag.* 39. loro descrizioni, e portate. *ivi.* ——4 Classi de' medesimi *pag.* 39. modo col quale debbon esser descritti ne' libri della Decima. *pag.* 45 quali, e quante descrizioni se ne facessero nel 1498 *pag.* 46. quelli degli Ecclesiastici descritti a quartieri, e a Popoli nel 1498. *pag* 46. —— loro rendita, detratti gli aggravi, e la parte de' lavoratori, descritta a' libri del 1498. *pag.* 51. detraesi rispetto alla rendita degli edifizj il 10. per 100. *pag* 53 non si mena buono il 10. per 100 nella decimazione de' Beni livellari *ibid.*

BENI del distretto, regole per decimarli. *pag.* 55 quando si possedevano da' Cittadini Fiorentini, erano esenti dalle spese Comunitative. *pag.* 56 cessò loro tal privilegio nel 1571. *ibid.* defalchi che si fanno a' Beni del distretto, quali sorte di spese comprendino. *pag* 57 diverso metodo di decimar questi Beni del distretto nel 1671 *pag.* 58.

BENI del distretto, modi di decimarli. *pag.* 57. 58. e 59. —— del Contado, modo particolare di decimare i Beni in esso compresi. *pag.* 59. —— de' Cittadini aggravati di un quarto di Decima più degli altri. *pag.* 61. —— ricevuti in Dote, decimabili dal Marito. *pag.* 68. —— descritti alla Decima, esenti dalle altre gravezze. *pag* 76. affrancati, e tassati al Monte Comune, esenti dalla Decima. *pag.* 77. posti nel Territorio di Pistoja, e S. Gimignano se ne cancella la Decima, quando tornano in Pistojesi, o S. Gimignanesi. *ivi.* —— degli Ecclesiastici venduti per sovvenire alle spese del Comune *pag.* 82 Discorso del Gonfaloniere Piero Soderini sopra questo proposito. *pag.* 83. Vendita di detti Beni fatta nel 1527. *pag.* 85. esenzione a favore di essi Beni venduti. *pag* 85. restituzione di quelli agli Ecclesiastici. *ibid* —— descritti all'Estimo, al Catasto, ed alla Decima, tributarj, ed ipotecati al Comune di Firenze per le gravezze. *pag.* 88. lo stesso viene ordinato osservarsi ne' Ducati di Parma, e Piacenza. *pag.* 89.

BENI esenti degli Ecclesiastici, che son descritti ne' libri del 1498 e del 1534. non sono notati a' libri della riscossione. *pag* 93. —— oltre alla Decima Granducale, tenuti anche all' Ecclesiastica. *pag.* 93 —— stima di quelli, che posseggono in Toscana. *pag.* 95.

BENI sommersi, o diruti *pag* 102. —— esenti, condotti a livello, e ritornati al Proprietario, se dopo il ritorno se n' è pagata la Decima, tutta restituiscesi. *pag.* 104

BESTIAME, frutto del medesimo di rado considerato nelle Decimazioni. *pag* 54.

BILANCIO del commercio, vera cagione delle ricchezze. *pag.* 181.

BOCCHE, o Teste descritte al Catasto. *pag.* 27.

BOLLA di Leon X. ristretto degli ordini in essa contenuti. *pag.* 90. —— di Pio IV. ordini in quella contenuti. *pag.* 94. di Adriano del 1158. *pag.* 115.

BONIFICAMENTI, e restituzione di Decime pagate sopra beni sommersi, diruti, o ridotti per uso. *pag.* 102. seguono per soli anni 3. motivi di questo rigore. *pag.* 104.

BONTA' del Fiorin d'oro. *pag.* 115. e di quello d'argento. *pag.* 135.

BORGHINI, sua opinione sulla Moneta erosa. *pag.* 137.

BOTTEGHE, aumento di Decima sopra delle medesime l'anno 1576. *pag.* 9. esercitate dal proprio Padrone sottoposte alla Decima per la stima. *pag.* 70.

CAM-

C

CAMBIO regolato sulla valuta delle speeie di rame. *pag.* 161.

CANCELLAZIONI di Decime sopra Beni sommersi, diruti, o ridotti per uso. *pag.* 102.

CANCELLIERI delle Comunità, obbligati a dar notizia all' Ufizio delle Decime degli acquisti, che fanno i Cittadini Fiorentini. *pag.* 51. *e* 101.

CARLINI, Moneta. *pag.* 175.

CASE abitate da' proprj Padroni esenti dalla Decima. *pag.* 40. buonificamenti per quelle. *pag.* 102. —— Livellarie, non godono il buonificamento del 10. per 100. nella decimazione. *pag.* 53. —— pigioni loro pagate anticipatamente. *pag.* 54. —— da Padrone, e da Lavoratore, loro stima sbattuta da quello valevano i Beni del Distretto mentre si decimavano. *pag.* 59. —— per abitazione del Padrone, e di chi si è tenuto prestar gli alimenti esenti da Decima. *pag* 70. ridotte o tutto, o parte ad albergo, o altro esercizio debbon decimarsi di nuovo. *pag.* 71. appigionate con terre, quando debbino la decima. *ibid.* rialzate di muraglie se ne dee aumentar la decima. *pag.* 71.

CASTELLANI, e Nobili del Contado ricorrono agl' Imperatori per non obbedire al Comune di Firenze. *pag.* 1.

CATASTO proposto da Giovanni de' Medici nel 1427. *pag.* 26. Proemio della provvisione fatta in questa congiuntura. *ivi*. Etimologia del Catasto, e suo significato. Libri che lo compongono, e ordini in esso contenuti. *pag.* 27. *e* 30. fu compilato in 3. anni *pag.* 29. ebbe luogo in Firenze finchè non venne ordinata la Decima *pag.* 30. nuove compilazioni fattene nel tempo di mezzo. *ivi*. i Cittadini furono divisi in più classi, secondo la quantità de' Beni da loro posseduti. e si tassavano a proporzione, come si faceva in Atene. *pag.* 31. vantaggj prodotti dal Catasto in tutti i Paesi dove fu stabilito, e dell' eguaglianza del Peso, che s' impone. *pag.* 31. prezzi in esso notati. *pag.* 144.

CATALOGNA, benefizio derivato a quegli abitanti dallo stabilimento del Catasto. *pag.* 31.

CECCHI, Mainardo, sue proposizioni perchè gli Ecclesiastici pagassero le gravezze. *pag.* 90.

CITTA' di Firenze divisa in quartieri, poi in Sestieri, e di nuovo in Quartieri, e questi in Gonfaloni. *pag.* 15. numero delle Case. *pag.* 36. *e* 37. Città libere piacciono a Dio. *pag.* 84. —— di Lombardia loro convenzione. *pag.* 118.

CITTADINI Fiorentini pagano oltre alla Decima il quarto di essa. *pag.* 61. sono obbligati a decimar tutti gli effetti stabili che posseggono nel Gran-Ducato. *pag.* 72. —— debbon tener casa aperta in Firenze. *pag.* 72. *e* 73. ammessi con alcune limitazioni degli obblighi loro. *ibid.* Cancellati da' libri per esservi stati indebitamente descritti, o per non aver la quantità di Decima necessaria *pag.* 73. *e* 74 benefizj, e onori che godono. *pag.* 76.

CLEMENTE VII. suo Indulto nel 1530. *pag.* 85.

COMUNE di Firenze ricorre al Papa contro i Nobili del Contado. *pag.* 1. questi prendono il partito Ghibellino, il Comune il partito Guelfo. *ibid.* —— suo credito, e riputazione in Italia *pag.* 7. mezzi de' quali si valse per acquistarlo. *ibid.* uno di questi fu il giusto metodo usato nell' imporre, e risquotere le gravezze. *pag.* 8. si oppone all' imprese del Conte di Virtù sopra gli Stati d' Italia. *pag.* 9. s' intromette per spegnere lo scisma della Chiesa. *ibid.* sue entrate innanzi all' anno 1336. *pag.* 10. si da-

OPRA

vano in appalto. *ibid.* erano baſtanti per le ſue occorrenze. *ibid.* e però non avea biſogno d' imporre gravezze. *ibid.*

COMMERCIO, ſuo bilancio cagione delle ricchezze. *pag.* 181.

COMUNI, e Popoli dove ſon poſti i Beni deſcritti alla Decima, de' quali ignoraſi il poſſeſſore, obbligati a voltargli, abbenchè non gli poſſeggono. *pag.* 100.

CONTADINI, pagavano l'Eſtimo, e fu differito ad imporgli la Decima fino all' anno 1516. *pag.* 40 quali perſone paſſino ſotto un tal nome. *pag.* 74.

CONTADO, dicevaſi il territorio adiacente alle Città, ſopra di cui avevano giuriſdizione, e tutto quello che dentro la Dioceſi comprendevaſi. *pag.* 1. parte fu donato a' Fiorentini dagl' Imperatori, parte lo conquiſtarono. *ibid* —— Fiorentino, riſtretto una volta a 3. miglia d' eſtenſione. *pag.* 1. ora vi reſta compreſo tutto ciò che è dentro i Vicariati di S. Giovanni, di Scarperia, e di Certaldo. *pag* 2.

CONTE CARLI, elogio che fa del Fiorin d'oro. *pag.* 115. ſua opinione ſull' invenzione di peggiorar le Monete *pag.* 144. Carattere che fa de' Banchieri. *pag.* 149. Differenze da eſſo notate tra la Moneta bianca, e la nera. *pag.* 164.

CONTI a Moneta d' oro, e Moneta d' argento. *pag* 140.

COSIMO I Gran-Duca ottiene la conferma in perpetuo delle Decime Eccleſiaſtiche per ſovvenimento degli Studi. *pag.* 94.

COTALI, Moneta. *pag.* 175.

CRAZIE, quando foſſer battute la prima volta. *pag.* 177.

D

DANARI, piccioli, quattrini, erano d'argento. *pag.* 137.

DAVANZATI, Bernardo, lezione della Moneta. *pag.* 130.

DEBITI del Pubblico, difficilmente ſi eſtinguono. *pag.* 10.

DECIMA GRANDUCALE chiamaſi in Firenze la gravezza, che ſi paga da' Cittadini, e dagli abitanti del Contado. *pag.* 1. era la Decima parte dell' entrata de' Beni ſtabili, *pag.* 2. alterata dopo le variazioni ſeguite negli ſtabili, e nella Moneta. *ivi* Cagione delle difficoltà di queſto metodo. *ivi*. non avrebbero luogo ſe ſi pagaſſe in natura, come la Decima Parrocchiale. *ivi*. ha biſogno di molte Leggi per regolarlo. *ivi*. queſte formano una parte intereſſante della Giuriſprudenza Patria. *pag.* 3. mancano gli Scrittori che n' abbiano trattato. *ivi*. inconvenienti, che ne provengono. *pag.* 4. utilità di far'o. *pag.* 5.

DECIMA ordinata nel 1495. capace di correggere i difetti che erano nel metodo del Cataſto. *pag.* 38. vi ſono ſottopoſti ſolamente i Beni ſtabili, che ſono in Toſcana, ſpettanti a' Cittadini, e abitanti del Contado Fiorentino, e non comprende gli altri, nè l' induſtria. *pag.* 38 ordini contenuti nella Legge pubblicata in queſta occaſione. *pag* 39. Cittadini eletti per ritrovare i Beni, e venire in cognizione della valuta, e rendita loro. *ibid* dovevano confrontare le nuove deſcrizioni con quelle fatte per il Cataſto, e portarſi ſul luogo ove i Beni erano poſti. *pag.* 39.

DECIMA, pagavaſi a principio tutta in una volta ogni anno. *pag.* 40 conſiſte nella decima parte de' frutti de' Beni ſtabili *ibid.* ſi sbattono gli obblighi, e incarichi che ſono ſull' entrata. *ibid* ma daſſene debito a chi gli riceve. *ibid* libri della Deci-

ma compilati nel 1498. *pag.* 41.
DECIMA, tributo più antico, e più giusto degli altri. *pag* 42. non pagasi realmente dal possessore attuale. *pag.* 42. obbligo di questo tributo. *ibid.* il metodo ordinato per la Decima nel 1495. è semplicissimo *ibid.*
DECIMA, suo prodotto aumentato dopo la Bolla di Leon X. *pag.* 91. e dopo il 1534. *pag.* 65.
DECIMA, Leggi intrinseche, ed estrinseche al primo piano della medesima. *pag.* 44. 100. una volta imposta giustamente, non può diminuirsi, nè aumentarsi, se non segue qualche variazione nella sostanza de' Beni stabili. *pag.* 47. 70. 71. *e* 102 aumento fattovi nel 1576 *pag* 47 ordini relativi al modo di determinarla. *pag* 51. alterazioni della medesima per l'aumento della valuta del Fiorin d'oro. *pag.* 53. detraesi dalla rendita degli edifizi il 10. per cento rispetto al loro mantenimento. *ibid.* diversamente stabilito dopo, rispetto a' mulini. *ibid.* importare attuale della gravezza, che si paga sotto questo nome. *pag.* 60. 61. quarto della Decima, sua provenienza. *pag* 61. termini del pagamento della medesima. *pag.* 64. prodotto della Decima accresciutosi dopo il Gran-Ducato. *pag.* 65. passa tutto alla Cassa del Monte. *pag* 66.
DECIMA di Beni sommersi, diruti, o ridotti per uso di abitazione. *pag.* 102. buonificamenti, e restituzione della medesima per quanto tempo si faccia. *pag* 103. debito contratto cancellasi intieramente. *pag* 104. di Beni esenti condotti a livello, e ricaduti. *ibid* Decima doppia, cancellasi l'ultima. *pag.* 104. e restituiscesi tutto il pagato. *ibid.*
DECIME Ecclesiastiche per sovvenimento degli Studj, suo principio, e conferme. *pag* 93 altre volte accordate per le guerre. *pag.* 94. prodotto di quella che fu accordata per lo Studio Pisano: *pag.* 95.
DECIMA Ecclesiastica, osservanze particolari di quel Tribunale. *pag.* 96.
DECIME decorse sopra gli Effetti occultati alla Decima, dovute per tutto il tempo. *pag* 104.
DEPALCHI, loro significato, causa, e principio. *pag.* 57. quali sorti di spese comprendino. *ibid.*
DISTRETTO, qual parte della Toscana s'intenda. *pag.* 55. Case da Padroni, e da Lavoratore sbattute dalla valuta de Beni da decimarsi. *pag.* 59 modo di decimare i Beni del distretto. *pag* 58. *e* 59
DOMINIO eminente sopra i terreni. *pag.* 42.
DOMINIO nudo non si considera nell'imporla Decima, ma bensì il dominio utile *pag.* 68.
DOTI defalcate nel Catasto. *pag.* 28.

E

ECCLESIASTICI, loro Beni dovean descriversi per la Legge del 1495. *pag.* 40. *e* 75. esenzione loro *pag.* 79. opinioni seguite in diversi tempi rispetto alla loro esenzione. *pag.* 80. gravezza imposta sopra di loro nel 1307 *pag.* 81. altre volte nel 1318. 1351. 1421. 1427. 1432. *ibid* privati de' Benefizj, e limosine che faceva il Comune, quando ricusavano pagar le gravezze. *pag* 82. eran tenuti pagar due Fiorini d'oro l'anno sopra tutti gli acquisti che facevano. *pag.* 82 vendita de' loro Beni. *ibid.* Discorso del Gonfaloniero Piero Soderini sopra di ciò. *pag.* 83. altra vendita fatta nel 1527. *pag.* 85. esenzione per anni 10 a favore de' Beni suddetti. *ibid.* proibizione di vendere, e alienare Beni stabili agli Ecclesiastici. *pag.* 86.
ECCLESIASTICI, non godono esenzione per i Beni già decimati, acquistati prima del 1516. *pag.* 89. lo-

ro esenzione dopo la Bolla di Leon X. *pag.* 90. quali gravezze si risquotino a forma della medesima. *pag.* 91.

ECCLESIASTICI tenuti oltre alla Decima Secolare, anche all' Ecclesiastica per sovvenimento degli Studj. *pag.* 94.

ENTRATE del Comune di Firenze innanzi all'anno 1336. *pag.* 10.

ENTRATE, e rendite de' Beni detratti gli aggravi annui certi, descritti a' libri del 1498. *pag.* 51.

ESTIMO de' Cittadini, tentativi più volte fatti per introdur questo metodo. *pag.* 20. *e* 21 Ciompi, domandano che s' introduca. *pag.* 22.

F

FEO di ser Jacopo, pesatore, e figillatore de' sacchetti de' Fiorini d'oro. *pag* 120.

FIGLI superstiti di Padre esente, ottengono l' esenzione per i Beni paterni *pag* 79.

FIORINO D' ORO, diversi Scrittori ne hanno spiegate le impronte, e hanno insegnato il modo di ragguagliarne la valuta. *pag.* 4. non v'è chi assegni la causa delle distinzioni che vi erano, e degli effetti che producevano *ibid.* aumento della valuta di esso cagiona alterazione nella Decima, *pag.* 53.

FIORIN DI SUGGELLO, moneta colla quale si ragionarono le rendite de' Beni nel 1498. *pag.* 52 *e* 111. sue varie denominazioni. *ibid.* il Fiorin d'oro largo fu la denominazione di quello in cui venne espressa la Decima del 1498. *pag* 111. sua valuta. *pag.* 111. *e* 112. Scrittori sopra il Fiorin d'oro. *ibid* variazione della valuta alla Piazza. *pag.* 113. quando fosse battuto la prima volta in Firenze, sua bontà, e credito. *pag.* 114. peso di esso *pag* 115. Nazioni che vollero imitarlo. *ibid.*

FIORINO DI GALEA quando, e in quale occasione fosse battuto. *pag.* 116.

FIORIN D'ORO, sue frazioni, servono per ragionare tutti i conti in Firenze. *ibid* piccola differenza nel peso di alcuni. *ibid. e pag.* 106. equivaleva prima a 20. Fiorini d'Argento. *pag.* 119

FIORINO D'ORO di Suggello. *ibid.* sua etimologia. *ibid.*

FIORINI di Suggello di Lucca. *pag.* 120.

FIORINO di Suggello, comodo di esso, causa del vantaggio che avea sopra degli altri. *pag.* 121. quali denominazioni abbiano avuto aumento, e goduto vantaggio sopra degli altri. *ibid.* soppressione di detti vantaggi. *pag.* 122.

FIORIN D'ORO larghi, vantaggi loro, e quando cominciassero a goderne. *pag.* 122.

FIORIN D'ORO largo in oro, suoi vantaggi quando cominciassero a goderne. *pag* 123.

FIORIN D'ORO, perchè diversamente valutato nel medesimo tempo. *pag.* 128.

FIORINO a soldi 29. cagione di questo. *pag* 137. *e* 147. costumato anche fuor di Firenze. *pag.* 148.

FIORINO diviso in soldi, e danari d' oro, e in lire, soldi, e danari d'argento produce della confusione *pag.* 138 *e* 139.

FIORINO, aumento di sua valuta procedente dal peggioramento delle specie d'argento, e di rame. *pag.* 141. 157. *e* 174.

FIORIN DI SUGGELLO, aumento di sua valuta. *pag* 175.

FIORINO D' ORO, sue differenti valute, confrontate insieme. *pag* 179.

FIORINO D'ARGENTO, sua bontà, e peso *pag.* 135

FIORENTINI, mallevadori de' Veneziani a favore de' Genovesi. *pag* 14.

FIORENTINI, pochi terreni, che pos-

fece.

fedevano. *pag.* 64.

FIORENTINI, ſono i primi a riſtabilire in Italia la battitura dell' oro puriſſimo. *pag.* 115.

FIORENTINI, tacciati per i primi autori di aumentar la valuta delle Monete col peggiorarle. *pag* 144.

FIRENZE Repubblica, ſua grandezza verſo la fine del ſecolo XV. *pag* 5.

FIRENZE, ſua devozione per la Chieſa. *pag.* 80. interdetta nel 1307. *pag.* 81

FOGNE, cagione di eſſe. *pag.* 100. importare loro. *pag* 101.

FORESTIERI poſſeſſori di ſtabili nella Città, e Contado obbligati a Decimarli. *pag.* 75

FORESTIERI, contraffanno le Monete che hanno troppo alto pregio in uno Stato. *pag.* 141.

FRANCIA, ſue Provincie dove ſi uſa il metodo del Cataſto più floride dell' altre. *pag.* 31.

FRANZESI, ser Muſciatto. *pag* 144.

FRASI della Zecca per eſprimere il peſo, e bontà delle Monete. *pag.* 158.

FRUTTO del danaro impiegato nell' acquiſto, o nella coſtruzione, e miglioramenti, non ſi mena buono nella decimazione. *pag.* 53.

FRUTTO, qual ſia quello, che ſi conſidera nell' impoſizione della Decima. *pag.* 67.

G

GABELLE de' Contratti. Cancelliere di quell' Ufizio obbligato a dar la notizia a quel delle Decime degl' Iſtrumenti, che vi ſon rappreſentati. *pag.* 51.

GABELLOTTI, Moneta. *pag* 175.

GHIBELLINI, e Guelfi da che aveſſero origine queſti partiti in Firenze. *pag.* 1.

GIULIO GUAZZINI Volterrano, Cancelliere dell' Ufizio delle Decime, ſcriſſe ſopra la Pratica del medeſimo. *pag.* 3.

GIURISCONSULTI Romani loro opinione ſulla valuta della Moneta. *pag* 129

GRAVEZZE de' Beni decimati dopo il 1534 maggiore dell'altre. *pag.* 65.

GRAVEZZE del Comune di Firenze, miglior metodo nell' imporle *pag.* 9 requiſiti per la giuſtizia delle medeſime. *pag.* 24. 41. ſe il difetto di quelli pregiudichi, o giovi all' induſtria. *pag.* 24. Giovanni de' Medici avverte i difetti che erano nel metodo uſato di diſtribuirle. *pag.* 25. il popolo irritato contro de' Grandi per tal cagione. *pag.* 26. Giovanni de' Medici propone, ed ottiene di introdurre il Cataſto. *ibid.* tutte le gravezze dovean diſtribuirſi ſecondo il metodo preſcritto nel medeſimo. *pag* 29 in quali luoghi di Toſcana non foſſe eſeguito. *ibid*

GRAVEZZE loro frequenza, e peſo in Firenze *pag.* 32 danno che arrecarono al traffico. *pag.* 33. furono ſempre ſtraordinarie, e non continue, finchè non venne ordinata la Decima. *pag.* 33. ſe convenga che tutte le gravezze ſi poſino ſopra i Beni ſtabili. *pag.* 43. opinione di vari autori ſopra di ciò. *ibid.*

GRAVEZZE, ordini che le riguardano ſpeſſo d'un biſogno d'eſſere invigilati. *pag* 99.

GRANO, conſumo di eſſo in Firenze. *pag.* 35.

GRASCE, loro valutazione nell' impor la Decima. *pag.* 54.

GRAVEZZE ſopra i Beni degli Eccleſiaſtici dopo la Bolla di Leone X. *pag.* 91

GROSSI Guelfi del 1345. *pag.* 150. e 170

GROSSONI del 1448. ſuo prezzo. *pag.* 172.

GUERRE de' Fiorentini, occaſioni frequenti di gravi ſpeſe. *pag* 33.

I

IDEA delle misure, e de' pesi, come si formi. *pag.* 160.
IMPERIO Romano, sua decadenza cagionata dalla variazione seguita nel metodo di eriger le gravezze. *pag.* 24.
INDULTI a favore de' trasgressori, e debitori delle Decime. *pag.* 106.
INGHILTERRA, suoi debiti col mezzo delle Prestanze. *pag.* 11. metodo, che vi si osserva nella distribuzione delle gravezze. *pag* 42. sbaglio commesso da quella Zecca, notato dall' Autore del saggio sulla natura del Commercio. *pag.* 152.
ISTORIA, suoi limiti. *pag.* 6. perchè si siano ecceduti in quest' opera. *ibid.*

L

LANAJOLI, loro ceto potente in Firenze. *pag* 145.
LANAJOLI, Moneta. *pag.* 148. *e* 165.
LAUDEMIO, non si considera nella Decima. *pag.* 69.
LEGA nelle Monete, per qual ragione si adoperi. *pag.* 160.
LEGHE della Moneta erosa nella Zecca di Firenze. *pag* 161.
LEGHE delle specie d'argento in Firenze *pag.* 167.
LEGGI Fiorentine, adottate dall' altre Nazioni. *pag.* 3.
LEGGI sopra la Moneta Fiorentina, raccolta delle medesime. *pag.* 4.
LEGGI della Decima intrinseche al piano. *pag.* 44.
LEGGI sopra la battitura de' Guelfi, e Grossi del 1345. *pag.* 150.
LEONE X. sua Bolla del 1516. *pag* 90.
LETTERE di Cambio pagabili in Fiorini d' oro larghi. *pag.* 122.
LEVITI, esenti perchè non ebbero parte nella distribuzione de' Terreni. *pag.* 81.
LIBRA, o Estimo in Firenze. *pag.* 20.
LIBRI delle prime descrizioni alla Decima. *pag.* 39 compilati nel 1498. *pag.* 41. *e* 46. rinnuovati nel 1534. e nel 1618. e 1714. *pag.* 47.
LIBRI della Decima provano l' identità de' Beni, e la loro provenienza. *pag.* 51.
LIBRI, e scrittura della Decima, con qual metodo si tenga. *pag.* 45. *e* 47.
LIRA, come venisse introdotta nel conteggio. *pag.* 136. usata altre volte nella Moneta nel secolo XII. in Firenze. *ibid.* sua valuta. *ibid.*
LIRA, Moneta reale, e palpabile battuta da Cosimo I. *pag.* 136. *e* 178.
LIRA, uso di quella ne' conti, quali effetti produceste. *pag.* 136. *e* 157. se un maggior numero di lire, soldi, e danari contenghino una maggior valuta. *pag* 136.
LIRA, Moneta immaginaria. *pag.* 141.
LIRA a Fiorino, significato di quella, e cagioni per le quali venne introdotta. *pag* 147.
LIRE diverse, contenenti maggiore, e minore dose d' argento *pag.* 139.
LIRE, loro diverso intrinseco. *pag.* 177. *e* 179.
LIVELLARI obbligati a far le volture. *pag* 50. beni livellari, non vi si mena buono il 10. per 100. nella loro decimazione. *pag.* 53. debbon esser decimati nel Livellario. *pag.* 68. se ne restituiscono le Decime pagate dal Livellario dopo che sono ricaduti. *pag.* 104.
LIVORNO, sue Decime. *pag.* 71.
LIVORNESI, si cancella la Decima imposta su' Beni di quel Capitanato, quando pervengono in loro. *pag.* 77.
LOCKE, Giovanni, suo trattato sulla Moneta. *pag.* 130. sue massime sul tenere i conti in moneta d' oro, e d' argento. *pag.* 140.
LODOVICO Re di Francia, pagamento fatto al medesimo. *pag.* 129.

LUOGHI PII obbligati a dar le portate per la Decima. *pag.* 39.

M

MACHIAVELLI, Niccolò, mandato Ambasciatore dal Comune all' Imperatore *pag.* 128.
MAGISTRATO delle Decime, suo principio, riunito ad esso quello delle Prestanze, e delle Vendite, luogo di sua residenza, e Ministri. *pag* 107.
MARGHERITA moglie di Lodovico Re di Francia, pagamento fatto alla medesima *pag.* 129
MARITO, tenuto a decimare i Beni ricevuti in dote *pag.* 68.
MARTINO V. si trattiene 2. anni in Firenze. *pag.* 9.
MASTINO della Scala, Guerra contro del medesimo *pag.* 10. *e* 13.
MEDAGLIE, Moneta, che si batteva in Firenze. *pag.* 111.
DE'MEDICI, Giovanni d'Averardo, sue qualità *pag.* 26. propone il Catasto. *ibid.*
MEDICI, Lorenzo, suo elogio. *pag.* 9.
MERCANZIE, e Traffico, e esercizj descritti nel Catasto. *pag.* 27.
MISURE diverse della valuta, con i medesimi nomi, causa di confusione. *pag.* 138.
MODO di rilevare l' entrate nel Catasto *pag.* 28.
MONACI della Badia di Settimo, sua esenzione. *pag* 97.
MONACI degli Angeli, e di Cestello, distribuivano le Prestanze in Firenze. *pag.* 16.
MONETA bianca, d' onde così chiamata. *pag* 163. differenze tra quella, e la nera. *ibid* sbagli cagionati dal non averle osservate. *pag.* 164. quanto durassero in Firenze. *ibid.*
MONETA, sua valuta da che dipenda *pag.* 129 aumento della medesima, ed utile che se ne ricava. *pag.* 131. *e* 132. confusione introdottavi dall' uso della lira, soldi, e danari d' argento ne' conti. *pag.* 136. *e* 145. peggioramento di essa. *pag.* 136
MONETA erosa, principio di disordini nelle Zecche. *pag* 137. differenza grande di peso nelle specie di essa. *pag.* 142.
MONETA, quando si aumenta il pregio del metallo di cui è formata, conviene aumentar la valuta di quella, piuttosto che diminuir la valuta di quelle degli altri metalli. *pag.* 150. 151. 152. *e* 153.
MONETA, equivoci, e difficoltà, che vi s' incontrano d" onde procedino. *pag.* 157.
MONETA d' argento, se i Fiorentini ne battessero innanzi al Fiorin d' oro. *pag.* 114.
MONETA nera, o erosa. *pag.* 162.
MONETE del Comun di Firenze; mancanza di Scrittori che ne conguaglino la valuta colle nostre. *pag.* 4. questa è cagione delle difficoltà che vi s' incontrano. *pag* 5 vantaggj che si ricaverebbero dall' imparare a farlo. *ibid.* variazioni della valuta loro alla Piazza *pag* 113.
MONETE, di un sol metallo non posson supplire a tutto il commercio. e bisogni. *pag.* 115.
MONETE d' oro, e d' argento, loro valuta regolata da quelle di rame. *pag.* 161.
MONETE d' argento variazioni nel peso loro. *pag.* 169. *e* 175.
MONETE, proporzione da osservarsi nella valuta delle medesime. *pag* 167.
MONTE Comune, suoi gravi debiti a cagione delle prestanze. *pag.* 32
MULINI, aumento della Decima loro nel 1576, *pag.* 49 diminuzioni, e spese da menarsi buone nella decimazione de' medesimi. *pag.* 53. valuta de' mobili, ed attrezzi necessarj per i Mulini non si bonifica. *pag.* 54. aumentati di palmenti si decimano di nuovo. *pag.* 71.

NEL-

N

NEWTON, Cav. Iſacco, compenſo da eſſo propoſto nella Zecca d' Inghilterra. *pag.* 152.

O

OBBLIGHI, e peſi ſopra i Beni fatti beni nel Cataſto. *pag.* 28.

OBBLIGO della Decima, principio, e fondamenti del medeſimo. *pag.* 42.

OCCULTE ſuppliche. *pag.* 106

OPINIONE ſulla valuta della Moneta, e conſeguenze, che ha prodotte *pag* 129.

ORDINI, che riguardano le gravezze, hanno ſpeſſo biſogno di eſſere riveduti *pag* 99 quelli che obbligano alle volture ſono eſſenzialiſſimi, ma facili a traſgredirſi. *pag.* 100.

ORO, ſua proporzione all' argento nel ſecolo XIII. *pag.* 117.

ORO, ſpecie formate di queſto metallo, aſſorbite da quelle d'argento. *pag* 173.

ORSINI, Ignazio. Legge del 1345. omeſſa nel regiſtro di Zecca da eſſo pubblicato *pag.* 150.

P

PADRI di 12. figli, eſenti dalla Decima, per grazia che debbon chiedere. *pag* 79

PAGAMENTI ad una poſta infegnita volontariamente obbligano, chi gli ha fatti a voltarla. *pag.* 101.

PAOLO, Giurſconſulto, ſua dottrina ſulla Moneta, nella Legge 1. Dig. de contrah. empt *pag.* 132.

PARMA, e Piacenza, quali Beni degli Eccleſiaſtici ſiano ſottopoſti alle gravezze. *pag.* 89.

PENA della confiſcazione de' Beni a chi non gli denunziava per il Cataſto. *pag.* 28. la ſteſſa pena per la Decima. *pag.* 40. contro chi non fa le volture. *pag.* 50.

PENE contro i moroſi, e premi a favore di chi pagava puntualmente. *pag.* 18. diverſi nomi delle Preſtanze. *pag.* 19 *e* 20. rata de' frutti delle medeſime. *pag.* 13. *e* 22

PERSONE deſcritte nel Cataſto. *pag.* 27 e nella Decima. *pag.* 39.

PESO del Fiorin d'oro. *pag* 115. leggiera differenza di alcuni di eſſi. *pag* 116. *e* 118.

PESO a punto. *pag.* 119.

PESO delle Monete d'argento, variazioni ſeguitevi. *pag.* 169 *e* 175.

PINZOCHERI, Caſa di ſua eſenzione. *pag.* 97

PIO IV. ſua Bolla per la Decima Eccleſiaſtica per ſovvenimento dello Studio Piſano. *pag.* 94.

PISA, ſua Univerſità riſtabilita da Lorenzo il Magnifico *pag.* 94.

PISANI, ſpacciano in Tunifi, che il Fiorin d' oro foſſe battuto nella Zecca loro. *pag.* 115.

POPOLAZIONE, difficoltà di determinarla eſattamente. *pag.* 34. numero di quella di Firenze ſecondo il Villani, e ſecondo il libro della Sega. *pag.* 35. ſecondo il Cataſto, e la deſcrizione fatte fare dal Gran-Duca Coſimo I. e di altri Gran-Duchi. *pag.* 36.

PORTATE de' Beni ordinate per il Cataſto. *pag.* 30. e per la Decima. *pag.* 39. pigionali fittuari tenuti a darla. *pag.* 40 e nel 1534. *pag.* 47.

POSTE di Decima, non ſi denno ſeparare, ma denno voltarſi nell' ultimo acquirente. *pag.* 101.

PRATO, Comunità, ebbe in appalto la Decima del ſuo Contado a beneplacito. *pag.* 78.

PREGIO dell' oro, e dell' argento, l' uno riſpetto all'altro continuamente variabile. *pag.* 140

PRESTANZE, erano una gravezza ſtraordinaria. *pag.* 33.

PRESTANZE, suo principio, ed effetti *pag.* 10. *e* 11. etimologia di quelle. *pag.* 12. erano in uso anche presso de' Greci. *ibid* erano gravezze personali, e non reali. *ibid.* metodo che si teneva per farne la distribuzione. *pag* 13 occasione di quella del 1336 *ibid* e di quella del 1382. *pag.* 14. metodo osservato per accenderne creditori particolari, e per farne la restituzione, e pagarne i frutti. *pag.*

PRESTANZE, loro frequenza in Firenze *pag.* 32. somme gravi raccolte per mezzo delle medesime. *ibid.*

PRESCRIZIONE centenaria tolta di mezzo rispetto alla Decima. *pag.* 105.

PREZZI delle cose, modo di confrontargli. *pag* 183. *e* 185. de' Terreni, e del vino, perchè adesso maggiori di prima. *pag.* 186 *e* 187. della Tariffa del 1548. *pag* 188.

PREZZO de' viveri, se dipenda dalla quantità dell'oro, e dell'argento. *pag.* 182.

PRIVILEGI accordati dal Re di Tunisi a' Fiorentini a riguardo del Fiorin d'oro. *pag* 115.

PROPORZIONE dell'oro all'argento nel secolo XIII in Italia. *pag.* 117. 135. *e* 170. e nel secolo XV. *pag.* 173.

PROPORZIONE, difetto di quella nella valuta delle lire. *pag.* 139

PROPORZIONE da osservarsi nella valuta delle specie d'oro, e d'argento. *pag.* 167.

R

RAME, specie fatte con esso sono la misura di quelle d'oro, e d'argento *pag.* 161. servon di regola al Cambio. *ibid.*

REGISTRI, loro significato, importare, e destinazione. *pag.* 62.

RICCHEZZE, se maggiori sian adesso di quello fossero una volta in Italia. *pag.* 180.

RICCO, come divenga uno Stato. *pag.* 181.

RUOTA Romana, ammette le cautele di Bartolo, rispetto all'ipoteca de' Beni sottoposti alle gravezze, ed alle volture di essi *pag.* 88.

S

SANMINIATO, Comunità, appalto della Decima del suo territorio. *pag.* 78.

SCRITTURA, e ragioni, come si tenga alle Decime, e libri, che la compongono. *pag* 45 *e* 47.

SEGA, che cosa fosse. *pag* 21.

SETA, filatoi, e valichi per tirarla, esenti dalla Decima. *pag* 78

SETTINE cosa fussero. *pag* 16 stezzare le settine. *pag.* 17.

SOLDATI, e Truppe forestiere, spesso condotte a soldo dal Comune di Firenze. *pag.*

SOLDI, e danari, diversi ne' conti. *pag* 136 erano d'argento, e per distinguerli da que' di rame si chiamarono soldi grossi, gli altri soldini. *pag.* 137.

SOMME gravi di danaro spese dal Comune di Firenze nelle guerre. *pag.* 32.

SOVRAVANZO rispetto alla Decima, come si misuri. *pag.* 68

SPECCHIO de' Cittadini, suo significato *pag.* 19.

SPEDALE di S. Maria della Scala di Firenze, sua fondazione, ed esenzione. *pag.* 97.

SPEDALE di S. Maria Nuova, degl' Innocenti, di S. Matteo, S. Paolo, e di Bonifazio, loro esenzione. *pag* 98.

SPEDALE degli Speziali di Poggibonsi, sua esenzione. *pag* 97.

STATUTI del Comun di Firenze compilati. *pag.* 8. proibiscono le vendite agli Ecclesiastici, e di fare in loro le vol-

volture. *pag.* 86.
SUGGELLO, Fiorini d'oro, suo principio, e metodo che vi si teneva in Firenze, ed in Lucca. *pag.* 120.
UPPLICHE sotto nome occulto. *pag.* 106.

T

TARGIONI Tozzetti, Dottor Giovanni. *pag.* 119.
TENUTARI obbligati a far le volture *pag* 50 *e* 68.
TERRENI, loro obbligo di un tributo al Sovrano. *pag.* 42.
TERRENI, prezzo de' medesimi, perchè ora maggiore. *pag.* 186.
TERRENO conceduto a' Genovesi dall' Imperatore di Costantinopoli. *pag.* 15.
TOLLERO, sua lega. *pag.* 180.

V

VALUTA della Moneta da che dipenda *pag.* 129.
VALUTA del Fiorin d'oro *pag.* 19.
VANTAGGI goduti da' Fiorini di varie denominazioni. *pag* 21. soppressi, e tolti di mezzo quelli del Fiorin di Suggello. *pag.* 122. dal Fiorin d'oro largo. *ibid* da quello d'oro largo in oro. *pag.* 123.
VANTAGGI, o aumenti di valuta de' Fiorini d'oro, se fossero reali, e loro vero significato. *pag* 23. 124. *e* 126. cagione di quelli. *pag.* 132.
VARIAZIONE nella bontà del Fiorino d'argento, quali effetti produceſſe. *pag.* 135
VARIAZIONI seguite in Firenze nel Fiorin d'oro, rispetto alle Monete d'argento. *pag.* 118.
VENDITE agli Ecclesiastici proibite, *pag.* 86.
VENTESIMO, suo importare, ed origine. *pag* 62.
VILLANI, Giovanni, suo racconto dell'aumento seguito nel 1345 *pag.* 146. non fa menzione delle Leggi sulla battitura de' Grossi del 19. e 23. Agosto 1345. *pag.* 156. e di quello del 1347. *pag.* 155.
VINO, prezzo di quello, perchè adesso maggiore di prima *pag.* 187.
UMILIATI, Frati, loro esenzione. *pag.* 97
VOLTURE de' Beni da un conto in un altro coll'istrumento, e titolo dell'acquisto. *pag.* 40 ordini relativi alle medesime *pag.* 49 *e* 50 proibito di farle negli Ecclesiastici. *pag.* 86. come fosse permesso di farle nel 1548. *pag.* 92.
VOLTURE deono farsi nell'ultimo acquirente, o in chi vi paga *pag* 100.
VOLTERRANI, loro ribellioni per cagione del Catasto *pag.* 29. si unirono alcuni di loro nella congiura de' Pazzi. *pag.* 29.
VOLTURE, non si poteano fare ne' forestieri, e negli assenti dallo Stato. *pag.* 93.

Z

ZECCA di Pisa riaperta nel 1595. e sua lega. *pag*
ZECCA di Volterra, Fiorentini vi portano a batter della Moneta d'argento. *pag* 114 vi si batteva anche prima del 1189 *ibid.*
ZECCA, guadagno che faceva sull'aumento della valuta della Moneta. *pag.* 132. *e* 143. frasi delle quali si è valsa per esprimere la bontà, ed il peso delle Monete. *pag.* 158.

10227257

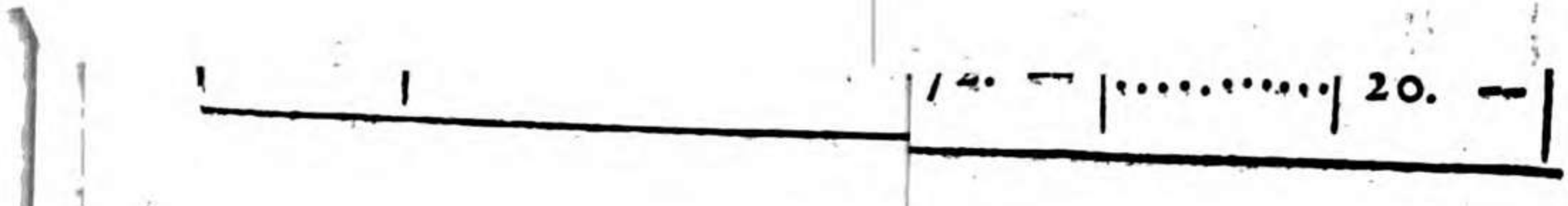

Tavola della Bontà ſpecie d'Argento battuo 1252.

Anni	Denominazione	*Numero de i pezzi componenti la libbra.* Numero	*Pezzi, che ſi rendevano a chi faceva battere.* Numero	*Valuta per cui erano in corſo.* Soldi	
1252	*Fiorino d'Argento*	60. —	.....	1. —	*di Fior. d'Oro.*
1280	*Fiorino*	51. —	.....	1. 8.	
1296	*Soldi groſſi*	171. —	167. —	2. —	
1305	*Groſſi papolini*	171. —	.....	2. —	
1314	*Guelfi del fiore*	166. —	163. —	2. 6.	
	Mezzi, e quarti di eſſi				
1345	*Nuovi Guelfi*	134. —	132. —	4. —	*piccioli.*
1508	*Groſſoni*	173. $\frac{1}{2}$	169. —	7. —	
	Groſſetti	243. $\frac{2}{3}$	237. $\frac{2}{3}$	4. —	*bianchi.*
				5. —	*neri.*
1531	*Groſſi*	81. $\frac{17}{19}$	.....	7. —	
	Barili	98. $\frac{26}{35}$	.....	10. —	*bianchi.*
				13. 4.	*neri.*
	Quinto di Ducato ...	45. $\frac{9}{19}$	.....	30. —	*piccioli.*
1534	*Barili*	01. $\frac{1}{4}$	99. —	13. 4.	
	Mezzo barile, e da tre barili, o teſtone, tutti a proporzione				
	Lira	72. —	.....	20. —	

10227257

Argire formate denti specie che nera.

	Anni	Soldo di neri, Grani	Danaro di neri. Grani	
In Soldi grossi..	1296			
In grossi Popol..	1305			
In Guelfi	1325	12. $\frac{4}{5}$	1. $\frac{1}{5}$	In Fior. neri ....
In grossi Guelfi..	1345	13. $\frac{1}{4}$	1. $\frac{1}{4}$	In Fior.di dan.4.
In Guelfi nuovi.	1347	10. $\frac{5}{6}$	-- $\frac{7}{8}$	In quattr.bian..
Idem	1350	10. $\frac{7}{8}$	-- $\frac{7}{8}$	In quattr.bian..
In quinti di Duc.	1531			
In Grossi	1531			
In Lire	1534			
In Barili	1534			

Tavola della Bon del Fiorin d' Oro dall' Anno 1252. *ave Denominazioni, con le Proporzion ſeguite nella Zecca di Firenze nella r Oro, e d' Argento.*

Anni	Denominazione	Valuta.	Argento fine delle Lire.	Proporzioni.
1252	*Fiorino d'Oro* ..... *ldi* 20. --		770. --	1. *a* 10. $\frac{3}{4}$
1275	..... *ldi* 30. --			
1282	..... *ldi* 32. --			
1286	..... *ldi* 36. --			
1287	.....			
1206	..... *ldi* 40. --		783. $\frac{1}{24}$	1. *a* 10. $\frac{7}{12}$
	6. $\frac{1}{4}$ *per* 100. *m glio*			
1422	*Fiorino nuoviſſimo, o* *di Galea*	4. -- --	729. --	1. *a* 10. $\frac{1}{6}$
1432	.....	3. 15. --		
1433	*Fiorino largo*			
1442	*Fiorino del VI. Sugge* *peſo di Venezia* ..... 10. *per* 100. *meglio.*			
	Fiorino ſtretto di Camer *VII. Sigillo* ..... 7 *per* 100. *meglio.*			

Anni	Peso. Grani	Taglio. Numero	Valuta.	Argento fine delle Lire	Proporzioni.
1448	*Fiori* 4. 1	.....	*lir.* 4. 5. --		
1460	*Fiori* 1. $\frac{6}{7}$ 7. 1	96. $\frac{1}{3}$	4. 6. 8.	672. $\frac{3}{4}$	1. *a* 9. $\frac{1}{3}$
1461	*Fiori* 1. $\frac{6}{7}$	96. $\frac{1}{2}$	.....		
1462	*Fiori* 1. $\frac{6}{7}$	96. $\frac{1}{2}$	4. 7. --	674. $\frac{1}{3}$	1. *a* 9. $\frac{3}{8}$
1464	*Fiori* 2. -- 20. *di S*	96. --	5. 6. --	822. $\frac{31}{40}$	1. *a* 11. $\frac{5}{12}$
1471	..... 72. --	96. --	5. 8. --	760. $\frac{20}{40}$	1. *a* 10. $\frac{2}{12}$
1475	..... 72. --	96. --	5. 8. --		
1480	..... 72. --	96. --	5. 11. --	781. $\frac{5}{6}$	1. *a* 10. $\frac{5}{6}$
1485	..... 72. --	96. --	5. 11. 4	752. $\frac{2}{3}$	1. *a* 10. $\frac{11}{24}$
1495	..... 72. --	96. --	5. 11. 4		
1501	*Fiori* 2. -- 19.	96. --	5. 11. 4 *grof.* 7. -- -- *veri*	752. $\frac{2}{3}$	1. *a* 10. $\frac{11}{24}$
1503	..... 72. --	96. --	7. -- -- *veri*		
1508	..... 72. --	96. --	7. 2. -- *veri*		
1531	*Ducati* 2. --	96. --	7. 10. -- *picc.*		
1534	*Ducati* 2. --	96. --	7. 10. --		